(a cura di)
Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte prima

Le Istituzioni contro le mafie

Storie di sangue

Volume XI - Tomo X



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Maxiprocesso a Cosa Nostra
Abbate Giovanni+459 - Giudizio di primo grado

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

CC BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-89681-55-8

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione VII
Maxiprocesso Abbate Giovanni+459
Giudizio di primo grado. Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987. Parte Prima 1
Maxiprocesso Abbate Giovanni+459
Giudizio di primo grado. Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987. Parte Seconda 251
Maxiprocesso Abbate Giovanni+459
Giudizio di primo grado. Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987. Parte Terza 501
Maxiprocesso Abbate Giovanni+459
Giudizio di primo grado. Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987. Parte Quarta 751



Introduzione

«Quest'anno - ha proseguito il Presidente Mattarella - ricorre il trentesimo anniversario del maxiprocesso ai vertici di Cosa Nostra, frutto di un lavoro di qualità, intelligenza, impegno straordinari, di cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono artefici essenziali. L'evidenza giudiziaria della mafia, e le numerose condanne sancite nelle sentenze, travolsero antiche omertà e ipocriti opportunismi, offrendo allo Stato e alla comprensione degli italiani quanto esplicito e intollerabile fosse l'attacco alla democrazia e alla convivenza. Il maxiprocesso fu una pietra angolare, premessa anche di quella mobilitazione delle coscienze che si manifestò dopo gli assassini di Falcone, di Borsellino, di Francesca Morvillo, degli uomini e delle donne delle scorte, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano.

Il maxiprocesso ha dimostrato come lo Stato sappia reagire. Come gli anticorpi della mafia siano presenti nelle istituzioni e agiscano grazie all'opera di magistrati e di uomini delle forze dell'ordine.

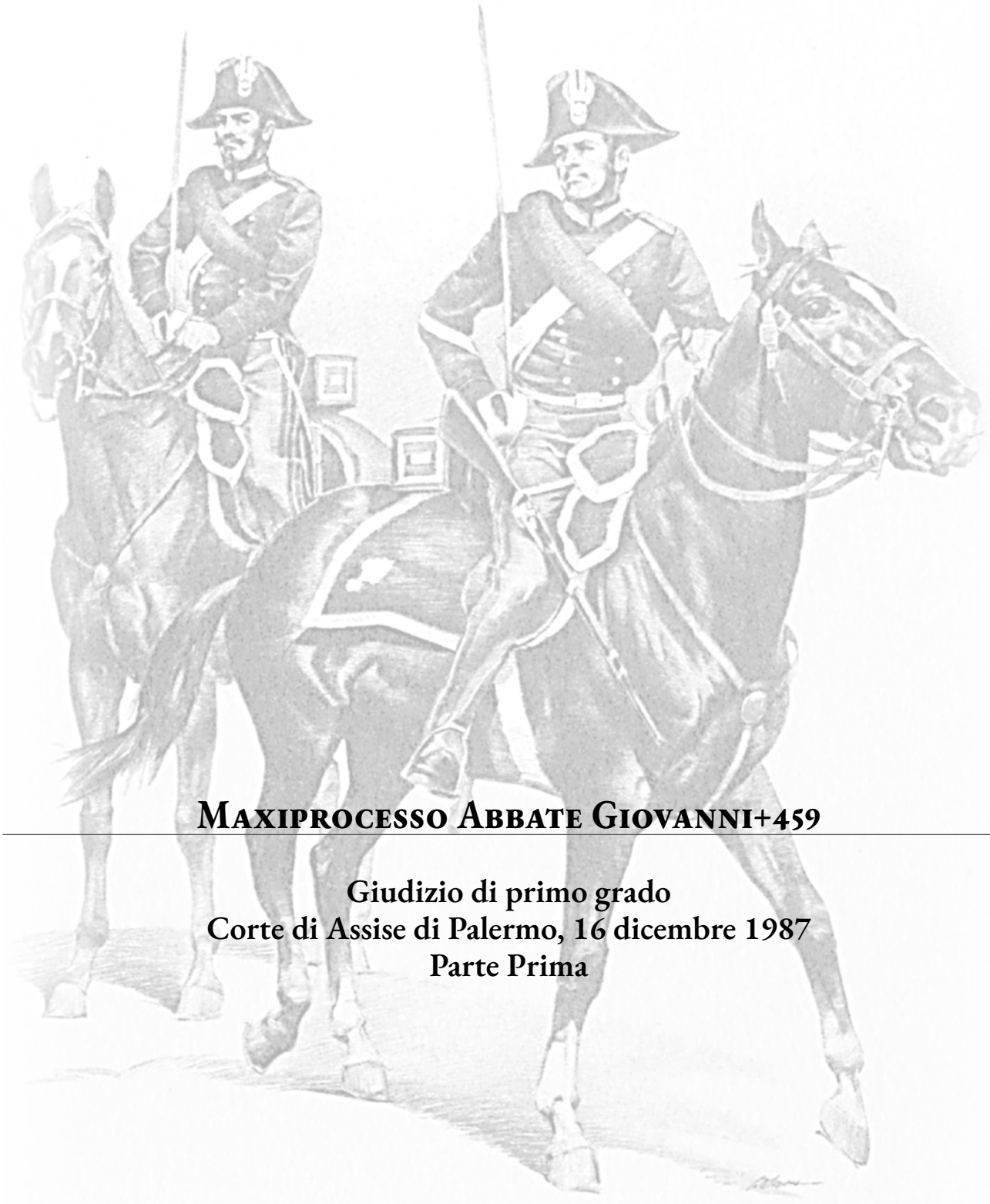
Il 23 maggio dello scorso anno, insieme a molti di voi, ho ascoltato alcune letture di studenti palermitani. Una di queste era una citazione di Giovanni Falcone: "la mafia non è affatto invincibile. Si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni". È questo il nostro obiettivo. Per realizzarlo occorre che la società sia viva, che la scuola aiuti a formare giovani cittadini attivi e responsabili, che la cultura sia un patrimonio accessibile e offra opportunità a tutti, che lo sviluppo economico riduca e allarghi la forbice delle diseguaglianze e delle ingiustizie sociali».

«Il vostro impegno di oggi - ha concluso Mattarella - è una garanzia che questo percorso di riscossa contro le mafie proseguirà. Con questo spirito vi rivolgo il mio più cordiale saluto e augurio».

Roma, 23 maggio 2016

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica





Maxiprocesso Abbate Giovanni+459

Giudizio di primo grado
Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987
Parte Prima

INDICE

LISTA IMPUTATI	Tomo I	pag. 1
CAPI D'IMPUTAZIONE (Capi 1-100)	Tomo II	pag. 156
CAPI D'IMPUTAZIONE (Capi 101-260)	Tomo III	pag. 273
CAPI D'IMPUTAZIONE (Capi 661-453)	Tomo IV	pag. 396
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	Tomo V	pag. 513

CAPITOLO I -GLI IMPUTATI DICHIARANTI

Sommario.	Tomo VI	pag. 606
Parte I: ATTENDIBILITA' DEI c.d. "PENTITI"		
1.-Sussistenza di matrici ideologiche nei c.d. della mafia e del terrorismo: differenze	"	pag. 608
2.-Valutazione in concreto dell'attendibilita' dei dichiaranti.	"	pag. 611
3.-Chiamate in correita' e in reita'. Precisazioni terminologiche e concettuali.	"	pag. 612
4.-Concetto di indizio.	"	pag. 615
5.-Valutazioni degli apporti probatori sulla base delle modalita' di essi.	"	pag. 616
6.-L'interesse alle dichiarazioni accusatorie di Buscetta, Contorno ed altri.	"	pag. 620

7.-Divergenze fra le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno.	Tomo VI	pag. 626
8.-L'interesse a collaborare di Buscetta e Contorno in ordine a "sconti" di pena ed il " prestito " agli Stati Uniti di America come oggetto di scambio delle informazioni accusatorie.	"	pag. 631
9.-Segue.	"	pag. 634
10.-Ragioni che hanno determinato il Buscetta e il Contorno a parlare.	"	pag. 639
11.-Atteggiamento del giudice nei confronti di imputati dichiaranti.	"	pag. 645
12.-Concetto ed ambito del riscontro.	"	pag. 648
13.-Buscetta e Contorno.	"	pag. 656
14.-Corollari dei principi accolti.	"	pag. 663
Parte II: PROFILI PSICOLOGICO-PROBATORI: A) BUSCETTA, B) CONTORNO, C) SINAGRA, D) CALZETTA, E) DI MARCO	"	pag. 666
A) BUSCETTA		
1.-Generalita'	"	pag. 669
2.-Buscetta e Leggio	"	pag. 670
3.-Buscetta e Calo'	"	pag. 675
4.-Segue: Il sequestro Armellini	"	pag. 683
5.-Segue: Il duello verbale fra i due; Giannuzzo Lallicata.	"	pag. 690
6.-Segue: Valutazioni conclusive	"	pag. 695
7.-Segue: Vittorio Magliozzo e i suoi rapporti con Calo'.	"	pag. 699
8.-Esplicazione metodolmogica	"	pag. 705
9.-Asserta unilateralita' delle prospettazioni accusatorie del Buscetta.	"	pag. 706

10.-Buscetta e Gerlando Alberti	Tomo VI	pag. 709
11.-Buscetta e "Gigino" Pizzuto	"	pag. 710
12.-Buscetta e Salamone	"	pag. 713
13.-Segue: La personalita' e il ruolo del Salamone nell'organizzazione; suo curriculum decifrazione delle intercettazioni telefoniche	"	pag. 724
14.-Segue: Le intercettazioni telefoniche: interpretazioni di esse.	"	pag. 726
15.-Segue: Controllo della Corte sulle telefonate intercettate. Atteggiamenti processuali delle difese e attivita' istruttoria adattata in merito dalla Corte.	"	pag. 731
16.-Segue: Rientro in Italia del Salamone e sua presentazione ai C.C. di Africo. Conclusioni generali.	"	pag. 748
B) CONTORNO.		
1.-Generalita'.	"	pag. 755
2.-Il siciliano di Contorno.	"	pag. 765
3.-Sulle ragioni della scelta del dialetto da parte di Contorno.	"	pag. 769
4.-Divari fra Contorno e Buscetta.	"	pag. 770
5.-La "Commissione" o "Cupola" di "Cosa Nostra"	"	pag. 772
6.-Sfera di competenza, poteri, responsabilita' della "Commissione".	"	pag. 778
7.-Legittimita' delle captazioni ambientali.	"	pag. 781
8.-Credibilita' delle affermazioni del "personaggio" Contorno.	"	pag. 783
9.-Le ricognizioni di persona dibattimentali del Contorno.	"	pag. 784
10.-Le imprecisioni di Contorno rilevate dalla difesa: loro valutazione.	"	pag. 787

11.-L'iniziazione del Contorno e la presenza di Pullara' Ignazio.	Tomo VI	pag. 790
12.-Contorno, Greco Leonardo e D'Agostino Emanuele.	"	pag. 794
13.-Contorno e Fidanzati.	"	pag. 798
14.-Contorno e il Fondo Favarella.	"	pag. 803
15.-Contorno e Bagarella: le chiavi del Fondo Favarella.	"	pag. 809
16.-Contorno e Greco Michele.	"	pag. 811
17.-Conclusioni.	"	pag. 816
C) SINAGRA.		
1.-Presentazione del personaggio.	"	pag. 819
2.-Valore e movente delle sue confessioni.	"	pag. 820
3.-Segue: Contraddizioni e correzioni e sviste del Sinagra: il "caso" Spinoni.	"	pag. 821
4.-Segue: Le imprecisioni del Sinagra.	"	pag. 824
5.-Segue: Continua l'esame delle contestazioni.	"	pag. 833
6.-Alcuni degli elementi di riscontro alle dichiarazioni di Sinagra.	"	pag. 841
7.-Sinagra e Chiaracane.	"	pag. 844
8.-Conclusioni.	"	pag. 848
D) CALZETTA.		
1.-Individuazione, utilita' e spessore del personaggio.	"	pag. 853
2.-Elemento scatenante di tale rivelazione.	"	pag. 855
3.-Valutazione dell'attendibilita' del Calzetta.	"	pag. 858
4.-Calzetta e Vernengo.	"	pag. 860
5.-Conclusioni.	"	pag. 862

E) DI MARCO.

1.-Delineazione della personalita' del Di Marco.	Tomo VI	pag.	867
2.-Mutamento di strategia.	"	pag.	869
3.-Le confessioni del Di Marco. Loro valore e loro funzione.	"	pag.	872
4.-Conclusioni. Esame delle imputazioni. Affermazioni di responsabilita' ed assoluzioni.	"	pag.	875

CAPITOLO II -L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE EX ART. 416 C.P. E "COSA NOSTRA".

Sommari.	Tomo VII	pag.	879
Parte I: L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE "COSA NOSTRA"			
1.-Preambolo.	"	pag.	881
2.-La nuova figura criminosa in rapporto con quella ex art 416 c.p.	"	pag.	884
3.-Elementi della fattispecie criminosa ex art. 416 c.p.: a) Le manifestazioni organizzative. La logica dello sterminio.	"	pag.	896
4.-Primi risultati riassuntivi delle indagini.	"	pag.	917
5.-Contributo di taluni imputati ai margini dell'oranizzazione.	"	pag.	919
6.-I fratelli Grado.	"	pag.	920
7.-La mappa di "Cosa Nostra".	"	pag.	922
8.-La "conversione" di Buscetta.	"	pag.	927
9.-Organizzazione, struttura e ordinamento interno di "Cosa Nostra".	"	pag.	931
10.-Rapporti tra "Cosa Nostra" e altre organizzazioni criminali.	"	pag.	943

11.-Convergenza tra le dichiarazioni di Contorno e di Buscetta.	Tomo VII	pag. 946
12.-Contorno e Buscetta: autonomia delle dichiarazioni.	"	pag. 948
13.-Riscontri: le captazioni ambientali nella latteria di Paul Violi in Canada.	"	pag. 951
14.-Marsala Vincenzo.	"	pag. 974
15.-Gigino Pizzuto.	"	pag. 981
16.-Di Cristina Giuseppe. Premessa all'esame delle sue rivelazioni.	"	pag. 989
17.-Balducci Diotallevi ed Abbruciati.	"	pag. 995
18.-Esame delle "dichiarazioni" del Di Cristina Giuseppe.	"	pag. 1004
19.-Le propalazioni di Vitale Leonardo.	"	pag. 1017
Parte II: GLI ALTRI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO		
20.-b) Il vincolo associativo.	"	pag. 1032
21.-c) Il programma criminoso.	"	pag. 1040
Parte III: LE ATTIVITA' DELITTUOSE TIPICHE		
22.-a)estorsioni, b) danneggiamenti, c)attentati dinamitardi, d) imposizione di guardianie, e) controllo del territorio.	"	pag. 1048
23.-Segue: f)sequestri di persona.	"	pag. 1070
24.-Segue: g) il contrabbando di tabacchi.	"	pag. 1078
25.-Segue: h) reati concernenti le armi.	"	pag. 1098
26.-Segue: i) gioco e scommesse.	"	pag. 1099
27.-Segue: l) il traffico internazionale di stupefacenti.	"	pag. 1100

CAPITOLO III -L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI DI STAMPO MAFIOSO.

Sommario.	Tomo VIII	pag. 1103
Parte I: L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO		
1.-Struttura della fattispecie criminosa ex art.416 bis c.p.	"	pag. 1105
2.-Segue: finalita' della nuova norma.	"	pag. 1107
3.-Segue: profili di costituzionalita'.	"	pag. 1108
4.-Segue: considerazioni finali.	"	pag. 1120
Parte II: LA FORZA INTIMIDATRICE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO.		
5.-Generalita' sulla "forza intimidatrice"	"	pag. 1124
6.-I mezzi di intimidazione: a) gli omicidi.	"	pag. 1126
7.-Segue: b) le estorsioni.	"	pag. 1133
8.-Segue: c) l'esodo da Ciaculli. Episodi di omerta'.	"	pag. 1138
9.-Segue: d) il necrologio di Mafara Giovanni.	"	pag. 1143
10.-Segue: e) il rapimento di Ayed Hafidha, convivente di Spica Antonino.	"	pag. 1144
11.-Conclusioni.	"	pag. 1146
Parte III: ASSOGGETTAMENTO ED OMERTA'.		
12.-L'omerta'. Episodi vari offerti dal processo.	"	pag. 1148
13.-Segue: Foglietta Giuseppe.	"	pag. 1150
14.-Segue: Calzetta Vincenzo.	"	pag. 1151
15.-Segue: Sinagra Rita.	"	pag. 1152

16.-Segue: I Bonaccorso, i Faraone, i Merlino.	Tomo VIII	pag. 1153
17.-I tentativi di far ritrattare Sinagra Vincenzo del 1956.	"	pag. 1155
18.-Il comportamento processuale di Di Marco Salvatore.	"	pag. 1159
Parte IV: LE FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA.		
19.-Il fine di commettere delitti.	"	pag. 1164
20.-La finalita' di acquisire la gestione o il controllo di attivita' economiche.	"	pag. 1167
21.-I vantaggi dell'impiego del metodo mafioso.	"	pag. 1179
22.-La finalita' di realizzare profitti e vantaggi ingiusti.	"	pag. 1180
23.-L'eredita' del conte Tagliavia.	"	pag. 1182
24.-Il fondo "Verbumcaudo".	"	pag. 1188
25.-Il fondo Scalea.	"	pag. 1192
26.-Considerazioni conclusive.	"	pag. 1198
27.-Contiguita' compiacenti.	"	pag. 1201
28.-Mafia e politica.	"	pag. 1205
29.-Considerazioni di fondo.	"	pag. 1223

CAPITOLO IV -VICENDE DI "COSA NOSTRA":LA LOTTA PER L'EGEMONIA.

Sommario.	Tomo IX	pag. 1228
Parte I: VICENDE DELLA LOTTA DI MAFIA.		
1.-Inizio della c.d. "guerra di mafia".	"	pag. 1231
2.-Antefatti: scontri fra gruppi avversi nella organizzazione di "Cosa Nostra" (1960-1963).	"	pag. 1233
3.-Eliminazione del Cavataio Michele e degli uomini a lui legati: la "spedizione" di Castelfranco Veneto.	"	pag. 1241
4.-Aumenta il peso dello schieramento corleonese in seguito alla detenzione di Bontate e Badalamenti.	"	pag. 1243
5.-Altre mortificazioni all'autorita' di Bontate e Badalamenti: il sequestro e l'uccisione dell'esattore Corleo.	"	pag. 1248
6.-Ricostituzione della "Commissione" (1975).	"	pag. 1248
7.-Espulsione del Badalamenti. Uccisione del Di Cristina Giuseppe.	"	pag. 1252
8.-Composizione della "Commissione" nel 1978.	"	pag. 1254
9.-Ulteriori gravi delitti nei confronti di esponenti dello Stato.	"	pag. 1259
10. L'uccisione del Procuratore Costa e le sue cause.	"	pag. 1260
11.-Allontanamento del Buscetta da Torino ove trovavasi in regime di semiliberta'.	"	pag. 1261
12.-Incontro fra Bontate, Inzerillo e Calo' all'autogrill Pavesi lungo l'Autostrada del Sole.	"	pag. 1265
13.-Riscontri alla ricostruzione del Buscetta.	"	pag. 1266
14.-Segue: a) Il rapporto dei CC. di Roma del 25 febbraio 1967.	"	pag. 1267

15.-Segue: b) Rapporti dei CC. di Roma del 9 maggio 1968.	Tmo IX	pag. 1270
16.-Segue: c) Il rapporto di Polizia e CC. del 28 maggio 1963.	"	pag. 1272
17.-Segue: d) La "spedizione" di Castelfranco Veneto.	"	pag. 1278
18.-Segue: e) Le dichiarazioni del Vitale Leonardo	"	pag. 1279
19.-Segue: f) Le rivelazioni di Di Cristina Giuseppe.	"	pag. 1282
20.-Valutazioni di argomentazioni difensive in merito ai riscontri esaminati.	"	pag. 1286
21.-Le rivelazioni del Buscetta sulla c.d. "guerra di mafia" (1981-1984) e le sue fonti. Esame cronologico degli omicidi.	"	pag. 1287
22.-I prodromi: Le rivelazioni di Charlier Eric.	"	pag. 1289
23.-Morte di Panno Giuseppe.	"	pag. 1290
24.-Uccisione di Bontate ed Inzerillo.	"	pag. 1290
25.-Il "tranello" nel baglio Sorci.	"	pag. 1292
26.-Scomparsa da Palermo di alcuni componenti della famiglia Inzerillo.	"	pag. 1292
27.-Scomparsa di Chiazzese Filippo.	"	pag. 1294
28.-Arresto a Zurigo di Greco Giovannello, Marchese Pietro e Spica Antonio.	"	pag. 1295
29.-Omicidio di Gnoffo Ignazio.	"	pag. 1296
30.-Tentato omicidio di Contorno Salvatore e Foglietta Giuseppe.	"	pag. 1297
31.-Allontanamenti significativi e scomparsa del ragazzo Inzerillo Giuseppe.	"	pag. 1297
32.-Uccisione di Badalamenti Antonino.	"	pag. 1300
33.-Propositi di riscossa del Badalamenti Gaetano	"	pag. 1301
34.-Altri omicidi della c.d. "guerra di mafia".	"	pag. 1305

35.-Matrice comune di alcuni delitti dimostrati dalla generica.	Tomo IX	pag. 1306
36.-L'omicidio di Pizzuto Calogero.	"	pag. 1307
37.-Omicidio Patricola Francesco.	"	pag. 1310
38.-La "terra bruciata" attorno a Contorno.	"	pag. 1311
39.-Altri omicidi della "guerra di mafia".	"	pag. 1312
40.-Fuga dei Grado.	"	pag. 1315
41.-Il blitz di Villagrazia.	"	pag. 1316
42.-Uccisione del prof. Bosio e strangolamento di Rugnetta Antonino.	"	pag. 1322
43.-Valutazioni sul tentato omicidio del Contorno.	"	pag. 1324
44.-Altri omicidi frutto della "logica dello sterminio".	"	pag. 1329
45.-Il "laboratorio" di Via Messina Marine.	"	pag. 1340
46.-La "strage della Circonvallazione".	"	pag. 1346
47.-Continua la lugubre sequela di assassini.	"	pag. 1352
48.-L'operazione "Carlo Alberto".	"	pag. 1354
49.-La lista di invitati alle nozze Corrao-Savoca	"	pag. 1356
50.-Uccisione di Di Maggio Giuseppe.	"	pag. 1364
51.-Logica della strage.	"	pag. 1366
52.-Valutazioni sulle caratteristiche della faida.	"	pag. 1373
Parte II: CAUSE E RESPONSABILITA' DEGLI OMICIDI.	"	pag. 1377

CAPITOLO V -L'INIZIO DELLA C.D. "GUERRA DI MAFIA"

Sommario.	Tomo X	pag. 1216
1.-Omicidio di Bontate Stefano -capi 81-82.	"	pag. 1517
2.-Tentato omicidio di Spitale Francesco e Capuano Agostino. Danneggiamento della gioielleria Contino -capi 87-88.	"	pag. 1553
3.-Omicidio di Inzerillo Salvatore -capi 83-86.	"	pag. 1555
4.-Scomparsa di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Salvatore, Federico Angelo e D'Agostino Emanuele -capi 89-90-91.	"	pag. 1623
5.-Tentato omicidio di Contorno Salvatore. -capi da 101 a 105	"	pag. 1651

CAPITOLO VI -LE VITTIME DELLA STRATEGIA DELLA C.D. "TERRA BRUCIATA"

Sommario.	Tomo XI	pag. 1702
Parte I: OMICIDI DI PERSONE LEGATE A CONTORNO SALVATORE		
1.-Omicidio di Rugnetta Antonino -capi 150 151-152.	"	pag. 1705
2.-Considerazioni introduttive.	"	pag. 1741
3.-Omicidio di Mandala' Pietro -capi 137 138.	"	pag. 1747
4.-Omicidio di Mazzola Emanuele -capi 130 140.	"	pag. 1751
5.-Omicidio di Teresi Francesco Paolo -capi 156-157.	"	pag. 1754

6.-Omicidio di Ienna Michele -capi 158-159.	Tomo XI	pag. 1759
7.-Omicidio di Grado Antonino -capi 161-162.	"	pag. 1761
8.-Omicidio di Di Fresco Giovanni -capi 163-164.	"	pag. 1765
9.-Omicidio di D'Agostino Ignazio -capi 155-156.	"	pag. 1769
10.-Omicidio di Di Fresco Francesco -capi 173-174.	"	pag. 1774
11.-Omicidio di Mandala' Francesco -capi 175-176.	"	pag. 1777
12.-Omicidio di Corsino Salvatore -capi 186-187.	"	pag. 1780
13.-Omicidio di Bellini Calogero -capi 255-256.	"	pag. 1784
14.-Considerazioni finali e responsabilita'.	"	pag. 1788

Parte II: OMICIDI DI PERSONE LEGATE A GRECO GIOVANNI, detto "GIOVANNELLO"

1.-Omicidio di Marchese Pietro, Romano Pietro e Spica Antonino -capi da 169 a 172, da 181 a 185.	"	pag. 1805
2.-Omicidio di Spitalieri Salvatore -capi da 177 a 180.	"	pag. 1842
3.-Omicidi di Greco Salvatore, Cina' Giacomo e Pesco Vincenzo -capi da 209 a 213, da 259 a 260.	"	pag. 1857

Parte III: TUFIATA DI CIACULLI E REAZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONE LEGATE A BUSCETTA TOMMASO ED A GRECO GIOVANNI, detto "GIOVANNELLO"

1.-Considerazioni introduttive.	Tomo XI	pag. 1882
2.-Scomparsa di Buscetta Benedetto e Antonio.	"	pag. 1885
3.-Progressivo coinvolgimento di Buscetta Tommaso nella c.d. "guerra di mafia".	"	pag. 1889
4.-Tentato omicidio di Greco Giuseppe, "Scarpazzedda" c.d. "tufiata (sparatoria) di Ciaculli" -capi 247-248.	"	pag. 1897
5.-Omicidi di Genova Giuseppe, D'Amico Antonino e D'Amico Orazio -capi 239-240.	"	pag. 1907
6.-Omicidi di Buscetta Vincenzo e Benedetto -capi 245-246.	"	pag. 1913
7.-Omicidi di Ficano Gaspare e Michele.	Tomo XI	pag. 1917
8.-Omicidio di Amodeo Paolo -capi 243-244.	"	pag. 1923
9.-Omicidio di Amodeo Giovanni -capi 257-258.	"	pag. 1926
10.-Considerazioni finali e responsabilita'.	"	pag.

CAPITOLO VII -ALTRI OMICIDI DELLA C.D. "GUERRA DI MAFIA".

Sommario.	Tomo XII	pag. 1952
1.-Omicidi di Sirchia Giuseppe e Gambino Giacoma Tentato omicidio di Sirchia Maria Filippa -capi 79-80.	"	pag. 1953
2.-Omicidio di Di Cristina Giuseppe -capi 60-61-62.	"	pag. 1963
3.-Omicidio di Di Noto Francesco -capi 92-93-94.	"	pag. 2002

4.-Omicidi di Severino Vincenzo, Severino Salvatore, Gnoffo Ignazio e tentato omicidio di Pillitteri Carmela -capi da 95 a 100.	Tomo XII	pag. 2015
5.-Omicidio di Di Fazio Giovanni -capi 115-116-117.	"	pag. 2038
6.-Omicidi di Pecorella Stefano ed Inzerillo Giuseppe -capi 118-119-120.	"	pag. 2044
7.-Omicidi di Mafara Giovanni, Mafara Francesco e Grado Antonino -capi da 145 a 149.	"	pag. 2057
8.-Omicidio di Di Gregorio Salvatore -capi 153-154-155.	"	pag. 2068
9.-Omicidio di Badalamenti Antonino -capi 121-122-123.	"	pag. 2081
10.-Omicidio di Gallina Stefano.	"	pag. 2105
11.-Omicidio di Badalamenti Silvio -capi da 261 a 264.	"	pag. 2152
12.-Omicidi di Sorci Antonino, Sorci Carlo e Sorci Francesco -capi265 e 267.	"	pag. 2168

CAPITOLO VIII -OMICIDI DI PUBBLICI FUNZIONARI.

Sommario.	Tomo XIII	pag. 2191
1.-Omicidio Giuliano Boris, Basile Emanuele e Ferdico Vittorio -capi da 63 a 73.	"	pag. 2192
2.-Omicidio Giaccone Paolo -capi 218-219.	"	pag. 2272
3.-Omicidio Zucchetto Calogero -capi 237-238.	"	pag. 2315
4.-Omicidi Franzolin, Di Barca, Di Lavore, Ferlito, Dalla Chiesa e Setti Carraro -capi da 202 a 208 e da 225 a 231.	"	pag. 2341

CAPITOLO IX -OMICIDI DI CORSO DEI MILLE.

Sommario.	Tomo XIV	pag.
1.-Omicidio di Buscemi Salvatore -capi 57-58-59.	"	pag. 2414
2.-Omicidio di Ambrogio Giovanni -capi 74-75.	"	pag. 2418
3.-Omicidio di Gennaro Diego -capi 76-77-78.	"	pag. 2430
4.-Omicidio di Ingrassia Domenico, Sparacello Giacomo, Lo Verso Maurizio e Fallucca Giovanni -capi da 106 a 114.	"	pag. 2436
5.-Omicidio di Tagliavia Gioacchino -capi 124-125-126.	"	pag. 2456
6.-Omicidio Di Fiorentino Orazio -capi 127-128.	"	pag. 2484
7.-Omicidio di Finocchiaro Giuseppe -capi 129-130.	"	pag. 2515
8.-Omicidio di Patricola Francesco -capi 136-136.	Tomo XIV	pag. 2521
9.-Omicidio di Calabria Agostino -capi 141-142.	"	pag. 2531
10.-Omicidi di Buscemi Rodolfo, Rizzuto Matteo e Migliore Antonino -capi da 188 a 195.	"	pag. 2546
11.-Omicidi di Lo Iacono Carmelo e Peri Antonino -capi da 196 a 201.	"	pag. 2570
12.-Omicidio di Ragona Pietro -capi 214-215.	"	pag. 2591
13.-Omicidio di Scalici Gaetano -capi 235-236.	"	pag. 2603
14.-Omicidio di Benfante Giovanni -capi 249-250.	"	pag. 2616

CAPITOLO X -IL TRAFFICO DEGLI STUPEFACENTI.

Sommario.	Tomo XV	pag. 2628
Parte I: STRUTTURA E CARATTERI DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI. RAPPORTI CON "COSA NOSTRA"	"	pag. 2631
Parte II: L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA MORFINA BASE E DELL'EROINA.		
1.-Acquisto della morfina base dalla Turchia.	"	pag. 2682
2.-Il ruolo dei fratelli Grado.	"	pag. 2684
3.-Il ruolo di La Mattina Nunzio, Priolo Salvatore, Rotolo Antonino e Greco Leonardo	"	pag. 2714
4.-Altre fonti di approvigionamento. L'eroina thailandese.	"	pag. 2740
5.-L'arresto di Gasperini Francesco e le successive indagini.	"	pag. 2742
6.-Il sequestro a Suez di Kg.233 di eroina a bordo della nave Alexandros G.	Tomo XV	pag. 2774
.7.-Koh Bak Kin. Il fornitore dell'eroina del "Triangolo d'oro".	Tomo XVI	pag. 2800
8.-Il rapporto tra le "famiglie mafiose" palermitane e catanesi.	"	pag. 2840
9.-Il traffico di stupefacenti del clan dei Ferrera. Le dichiarazioni di Dattilo Sebastiano, detto "Nano".	"	pag. 2881
Parte III: LA TRASFORMAZIONE DELLA MORFINA BASE IN EROINA		
1.-I laboratori per la trasfromazione della morfina base in eroina.	Tomo XVI	pag. 2919

2.-Il laboratorio di via Messina Marine.	Tomo XVI	pag. 2931
Parte IV: DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STUPEFACENTI.		
1.-I canali di spedizione dell'eroina in U.S.A.	Tomo XVII	pag. 2988
2.-Spadaro Tommaso e l'eroina sequestrata a Firenze.	"	pag. 2995
3.-La vendita dell'eroina in U.S.A.. "Pizza Connection".	"	pag. 3055
Parte V: IL RIENTRO IN ITALIA DEI PROFITTI ILLECITI		
1.-Rimesse di dollari attraverso corrieri.	Tomo XVIII	pag. 3301
2.-Il riciclaggio di dollari attraverso gli Istituti di Credito.	"	pag. 3305
3.-Il flusso di rientro dei narco-dollari attraverso la Svizzera.	"	pag. 3307
Parte VI: I PROFITTI ILLECITI.		
1.-La spartizione attraverso assegni.	"	pag. 3363
2.-Il riciclaggio.	"	pag. 3366
3.-Il reimpiego.	"	pag. 3372

CAPITOLO XI -I REATI MINORI

Sommario.	Tomo XIX	pag. 3377
1.-Attentato dinamitardo alla Termoblok di Calzetta Vincenzo -capi 270-271-272.	"	pag. 3380
2.-Detenzione armi -capo 272.	"	pag. 3384
3.-Incendio baracca di Ambrogio Giovanni - capo 274	"	pag. 3385
4.-Estorsione in danno di Calzetta Vincenzo - capo 275.	"	pag. 3386
5.-Danneggiamento auto di Scalici Gaetano - capo 278.	"	pag. 3393
6.-Danneggiamento auto di Sparacino -capo 279.	"	pag. 3394
7.-Estorsioni nella zona di Corso dei Mille -capi 280-285..	"	pag. 3396
8.-Estorsioni, danneggiamenti e incendi nella zona di Corso dei Mille -capi da 286 a 302, capo da 305 a 315.	"	pag. 3406
9.-Danneggiamento ed estorsione in danno di Dominici Andrea -capi 303-304.	"	pag. 3420
10.-Rapina autotreno in danno di Marabeti Gaetano - capi da 313 a 316.	"	pag. 3422
11.-Rapina di generi di monopolio in danno di Balsamo Vincenzo e Balsamo Giuseppe -capi 317-323.	"	pag. 3433
12.-Rapina in danno di Quadrini Luigi -capi 324-325-326.	Tomo XIX	pag. 3445
13.-Furto in danno di Bracco Salvatore -capi 327-328-329.	"	pag. 3451
14.-Furti gioiellerie Pisano e Barrale e ricettazione -capi 330-331.	"	pag. 3458

15.-Furto al deposito di vini di Piraino Edoardo e tentativo di estorsione -capi 332-333.	Tomo XIX	pag. 3465
16.-Rapina in danno della Pronto Credito s.r.l. -capi 334-336.	"	pag. 3476
17.-Lesioni ad autista di autocorriera -capi 337-338.	"	pag. 3481
18.-Danneggiamento autobus ditta Pecoraro e rapina Bellia Benedetto -capi 339-341.	"	pag. 3483
19.-Estorsione e danneggiamento nei confronti di Brambilla Augusto -capi 342-343.	"	pag. 3490
20.-Rapina alla ditta Colibri' s.r.l. -capi 344 -345.	"	pag. 3493
21.-Lesioni in danno di Manca Salvatore -capo 346.	"	pag. 3497
22.-Furto autovettura di Valentino Pietro -capo 347.	"	pag. 3501
23.-Rapina vagone postale stazione ferroviaria Villabate-Ficarazzelli -capi da 349 a 351.	"	pag. 3506
24.-Rapina presso Ufficio raccomandate Poste-Ferrovie di Palermo -capi da 352 a 354.	"	pag. 3542
25.-Minacce a Procaccianti Paolo -capo 355.	"	pag. 3549
26.-Tentativo di estorsione in danno della pizzeria New York Place -capo 356.	"	pag. 3552
27.-Reati concernenti le armi ascritti a Marchese Antonino -capi da 358 a 361.	"	pag. 3556
28.-Reati concernenti le armi -capi da 362 a 373, capi da 376 a 380.	"	pag. 3557
29.-Reati concernenti le armi e gli esplosivi ascritti a Greco Michele e Salvatore -capi 374-375.	"	pag. 3558
30.-Ricettazione continuata ascritta a Di Pace Giuseppe -capo 381.	"	pag. 3559

31.-Ricettazione continuata ascritta a Liistro Giovanni -capo 382.	Tomo XiX	pag. 3560
32.-Ricettazione ascritta ad Altadonna Francesco e Randazzo Giuseppe -capo 383.	"	pag. 3561
33.-Ricettazione dollari U.S.A. e traffico di valuta -capi 384-385.	"	pag. 3562
34.-Ricettazione e favoreggiamento personale di Randazzo Faro -capi 387-388.	"	pag. 3563
35.-Furto nell'abitazione di La Malfa Giuseppe -capo 393.	"	pag. 3564
36.-Furto di energia elettrica raffineria di via Messina Marine -capi 394-395.	"	pag. 3574
37.-Estorsione in danno di Vitale Giovanni -capo 397..	"	pag. 3575
38.-L'esodo di Ciaculli -capi 398-399.	"	pag. 3576
39.-Furto motocicletta di Di Fede Giorgio -capo 400.	"	pag. 3594
40.-Falso della carta d'identita' rilasciata a Rotolo Salvatore -capo 401.	"	pag. 3595
41.-Reati di falso patente di guida commessi da Fici Giovanni -capi 402-403.	"	pag. 3596
42.-Reati di falso e ricettazione patenti di guida commessi da Marsalone Salvatore -capi 404-405.	"	pag. 3598
43.-Istigazione alla pazzia di Sinagra Vincenzo cl.1956 -capo 406.	"	pag. 3599
44.-Reati di calunnia e di autocalunnia ascritti a Durante Samuele -capi 4013-414.	"	pag. 3637
45.-Favoreggiamento personale commesso da La Malfa Gaspare -capo 415.	"	pag. 3638
46.-Reati di favoreggiamento personale -capi da 416 a 431.	Tomo XIX	pag. 3639
47.-Reati di falsa testimonianza -capi da 432 a 442.	"	pag. 3640

48.-Calunnia ed altro commessi da Spinoni Giuseppe -capi da 443 a 449. Tomo XIX pag. 3641

49.-Favoreggiamento personale commesso da Randazzo Giuseppe e Altadonna Francesco - capo 450. " pag. 3642

50.-Ricettazione -capo 451. " pag. 3643

51.-Contrabbando Chimera Vittorio -capo 452-453. " pag. 3644

CAPITOLO XII - IL REGIME GIURIDICO DELLA PROVA

Sommario Tomo XX pag. 3646

1.-Criteri generali. " pag. 3647

2.-La condotta associativa mafiosa. " pag. 3658

3.-La permanenza nell'associazione e dell'associazione. " pag. 3670

4.-Le comunicazioni fra gli associati. " pag. 3679

5.-Il concorso ex art.110 C.P. " pag. 3689

6.-L'elemento soggettivo. " pag. 3695

7.-La continuazione. " pag. 3707

8.-Il concorso formale tra 416 C.P.E. L.685/75. " pag. 3708

9.-Le aggravanti. " pag. 3710

10.-Altri elementi probatori: documenti, intercettazioni telefoniche, riconoscimenti fotografici, indagini bancarie. " pag. 3732

11.-Utilizzabilita' delle prove assunte all'estero. " pag. 3746

12.-Misure di carattere patrimoniale. " pag. 3751

13.-Parti civili. " pag. 3835

CAPITOLO XIII - LE SINGOLE POSIZIONI

Abbate Giovanni	Tomo XXI	pag. 3836
Abbate Giuseppe	"	pag. 3842
Abbate Mario	"	pag. 3853
Abbenante Michele	"	pag. 3865
Adelfio Francesco	"	pag. 3876
Adelfio Giovanni	"	pag. 3882
Adelfio Mario	"	pag. 3887
Adelfio Salvatore	"	pag. 3891
Agate Mariano	"	pag. 3894
Alaimo Rosolino	"	pag. 3913
Alario Vittorio	"	pag. 3916
Alberti Gerlando	"	pag. 3919
Alberti Gerlando Jr.	"	pag. 3926
Alduino Francesco Paolo	"	pag. 3933
Alfano Paolo Giuseppe	"	pag. 3936
Alfano Pietro	"	pag. 3954
Alioto Gioacchino	"	pag. 3962
Altadonna Francesco Salvatore	"	pag. 3967
Amato Baldassare	"	pag. 3974
Amato Federico	"	pag. 3977
Anselmo Vincenzo	"	pag. 3988
Arcoleo Vincenzo	"	pag. 3991
Argano Filippo	"	pag. 3995
Argano Gaspare	"	pag. 4001

Azzoli Rodolfo Angelo	Tomo XXI	pag. 4006
Badalamenti Emanuele Vito	Tomo XXII	pag. 4015
Bagarella Calogero	"	pag. 4017
Bagarella Leoluca Biagio	"	pag. 4020
Baldi Giuseppe	"	pag. 4028
Battaglia Antonino	"	pag. 4037
Battaglia Giuseppe	"	pag. 4040
Bellia Giuseppe	"	pag. 4056
Bertolino Giuseppe	"	pag. 4063
Biondo Salvatore	"	pag. 4067
Bisconti Antonino	"	pag. 4074
Bisconti Ludovico	"	pag. 4080
Bisconti Pietro	"	pag. 4092
Bonanno Armando	"	pag. 4096
Bonanno Francesco	"	pag. 4103
Bonanno Luca	"	pag. 4108
Bonica Marcello	"	pag. 4114
Bono Alfredo	"	pag. 4122
Bono Giuseppe Primo	"	pag. 4140
Bontate Giovanni	"	pag. 4167
Bonura Francesco	"	pag. 4180
Brazzo' Giuseppe	"	pag. 4193
Bronzini Alessandro Umberto	"	pag. 4201
Brullo Vito	"	pag. 4212
Bruno Francesco	"	pag. 4216

Brusca Bernardo	Tomo XXII	pag. 4221
Brusca Giovanni	"	pag. 4234
Buffa Francesco	"	pag. 4242
Buffa Vincenzo	"	pag. 4249
Buscemi Salvatore	"	pag. 4258
Buscetta Tommaso	"	pag. 4280
Calamia Giuseppe	Tomo XXIII	pag. 4284
Calista Gaetano	"	pag. 4287
Calo' Giuseppe	"	pag. 4294
Calzetta Stefano	"	pag. 4340
Campanella Attilio	"	pag. 4343
Campanella Calogero	"	pag. 4348
Camporeale Antonino	"	pag. 4355
Cancelliere Domenico	"	pag. 4358
Cancelliere Leopoldo	"	pag. 4365
Cangialosi Giovanni	"	pag. 4369
Cannizzaro Francesco	"	pag. 4375
Cannizzaro Umberto	"	pag. 4385
Capizzi Benedetto	"	pag. 4392
Carollo Gaetano	"	pag. 4399
Caruso Vincenzo	"	pag. 4400
Casella Antonino	"	pag. 4406
Casella Giuseppe	"	pag. 4417
Castellana Giuseppe	"	pag. 4426
Castiglione Francesco	"	pag. 4433

Castiglione Girolamo	Tomo XXIII	pag. 4437
Castillo John Vittorio	"	pag. 4441
Castronovo Francesco	"	pag. 4444
Catalano Onofrio	"	pag. 4454
Catalano Salvatore	"	pag. 4463
Certo Francesco	Tomo XXIV	pag. 4472
Chiang Wing Keung	"	pag. 4479
Chiaracane Giuseppe	"	pag. 4481
Chiaracane Salvatore	"	pag. 4483
Chimera Vittorio	"	pag. 4517
Cillari Antonino	"	pag. 4523
Cillari Gioacchino	"	pag. 4532
Ciriminna Salvatore	"	pag. 4545
Ciulla Antonino	"	pag. 4551
Ciulla Cesare	"	pag. 4555
Ciulla Giovanni	"	pag. 4561
Ciulla Giuseppe	"	pag. 4565
Ciulla Salvatore	"	pag. 4578
Clemente Antonino Maria	"	pag. 4584
Colizzi Anna	"	pag. 4587
Condorelli Domenico	"	pag. 4588
Contorno Antonino	"	pag. 4596
Contorno Salvatore	"	pag. 4600
Coppola Giacomo	"	pag. 4603
Corallo Giovanni	"	pag. 4605

Corona Matteo	Tomo XXIV	pag. 4618
Corona Orazio	"	pag. 4621
Costantino Antonino	"	pag. 4623
Cristaldi Salvatore	"	pag. 4634
Cristaldi Venerando	"	pag. 4639
Croce Alfredo	"	pag. 4644
Croce Domenico	"	pag. 4646
Croce Giorgio	"	pag. 4652
Cucina Luigi Antonio	"	pag. 4655
Cucuzza Salvatore	"	pag. 4659
Cusimano Giovanni	"	pag. 4667
Cusimano Pietro	"	pag. 4675
D'Agostino Rosario Pietro	Tomo XXV	pag. 4678
Dalanotti Giuseppe	"	pag. 4679
D'Amico Baldassare	"	pag. 4688
D'Angelo Giuseppe	"	pag. 4691
D'Angelo Mario	"	pag. 4700
D'Angelo Salvatore	"	pag. 4705
Dattilo Sebastiano	"	pag. 4708
Davi' Salvatore	"	pag. 4713
De Caro Carlo	"	pag. 4718
De Riz Pietro Luigi	"	pag. 4726
De Simone Antonino	"	pag. 4733
De Vardo Lorenzo	"	pag. 4736
Di Caccamo Benedetto	"	pag. 4744

Di Carlo Andrea	Tomo XXV	pag. 4752
Di Carlo Giulio	"	pag. 4759
Di Fede Francesco	"	pag. 4766
Di Fede Lorenzo	"	pag. 4766
Di Fresco Onofrio	"	pag. 4770
Di Gaetano Giovanni	"	pag. 4775
Di Giacomo Giovanni	"	pag. 4784
Di Giovanni Calogero	"	pag. 4798
Di Giuseppe Pietro	"	pag. 4801
Di Gregorio Francesco	"	pag. 4806
Di Gregorio Gaetano	"	pag. 4808
Di Gregorio Salvatore	"	pag. 4812
Di Leo Vincenzo	"	pag. 4814
Di Marco Salvatore	"	pag. 4822
Di Pace Giovanni	"	pag. 4827
Di Pace Giuseppe	"	pag. 4833
Di Pasquale Giovanni	"	pag. 4844
Di Pieri Pietro	"	pag. 4850
Di Salvo Nicola	"	pag. 4854
Di Trapani Diego	"	pag. 4877
Di Trapani Giovan Battista	"	pag. 4884
Durante Samuele	"	pag. 4888
Enea Antonino	Tomo XXVI	pag. 4894
Enna Vittorio	"	pag. 4904
Ercolano Salvatore	"	pag. 4908

Faia Salvatore	Tomo XXVI	pag. 4915
Faldetta Luigi	"	pag. 4918
Faraone Nicola	"	pag. 4932
Fascella Antonino	"	pag. 4942
Fascella Francesco	"	pag. 4947
Fascella Pietro	"	pag. 4952
Favuzza Giovanni	"	pag. 4958
Fazio Ignazio	"	pag. 4960
Fazio Salvatore	"	pag. 4964
Federico Domenico	"	pag. 4971
Federico Giuseppe	"	pag. 4979
Ferrera Antonino	"	pag. 4982
Ferrera Francesco	"	pag. 4995
Ferrera Giuseppe	"	pag. 5006
Ficarra Giuseppe	"	pag. 5021
Fici Giovanni	"	pag. 5023
Fidanzati Antonino	"	pag. 5033
Fidanzati Carlo	"	pag. 5040
Fidanzati Gaetano	"	pag. 5046
Fidanzati Giuseppe	"	pag. 5062
Fidanzati Stefano	"	pag. 5070
Filippone Gaetano Stefano	"	pag. 5076
Finazzo Emanuele	"	pag. 5080
Fiorenza Vincenzo	"	pag. 5084
Gaeta Giuseppe	Tomo XXVII	pag. 5088

Gagliano Luigi	Tomo XXVII	pag. 5096
Galeazzo Giuseppe	"	pag. 5099
Gallea Bruno Maurizio	"	pag. 5103
Gambino Giacomo Giuseppe	"	pag. 5106
Gambino Giuseppe	"	pag. 5118
Gammino Gioacchino	"	pag. 5124
Gariffo Carmelo Salvatore Antonio	"	pag. 5128
Gasparini Francesco	"	pag. 5132
Gelardi Mario	"	pag. 5137
Geraci Antonino detto Nene'	"	pag. 5141
Gheorgulis Charalampos	"	pag. 5151
Gherokunas Dimitrios	"	pag. 5153
Giacalone Filippo	"	pag. 5159
Giuliano Salvatore	"	pag. 5164
Giustolisi Antonietta	"	pag. 5169
Grado Gaetano	"	pag. 5175
Grado Giacomo	"	pag. 5180
Grado Salvatore	"	pag. 5185
Grado Vincenzo	"	pag. 5191
Graviano Benedetto	"	pag. 5200
Graviano Filippo	"	pag. 5209
Graviano Giuseppe	"	pag. 5217
Graziano Salvatore Giuseppe	"	pag. 5224
Grazioli Sergio	"	pag. 5232
Greco Francesco	"	pag. 5240

Greco Giovanni	Tomo XXVII	pag. 5242
Greco Giuseppe cl.1954	"	pag. 5249
Greco Giuseppe cl.1958	"	pag. 5254
Greco Giuseppe Giovanni	"	pag. 5258
Greco Ignazio	"	pag. 5266
Greco Leonardo	Tomo XXVIII	pag. 5271
Greco Michele	"	pag. 5300
Greco Nicolo'	"	pag. 5381
Greco Salvatore cl.1927	"	pag. 5385
Greco Salvatore cl.1924	"	pag. 5439
Greco Salvatore cl.1933	"	pag. 5442
Guttadauro Giuseppe	"	pag. 5450
Iaccarino Francesco	Tomo XXIX	pag. 5454
Ianni Anna	"	pag. 5456
Ianni Giacinto	"	pag. 5459
Ierna Michele	"	pag. 5462
Ierna Salvatore	"	pag. 5470
Ignoto Francesco	"	pag. 5476
Inchiappa Giovan Battista	"	pag. 5480
Ingrassia Ignazio	"	pag. 5487
Insinna Loreto	"	pag. 5492
Inzerillo Giuseppe	"	pag. 5495
Inzerillo Santo	"	pag. 5496
Karakostantis Dimitrios	"	pag. 5500
Koh Bak Kin	"	pag. 5502

Labruzzo Mario	Tomo XXIX	pag. 5506
La Malfa Gaspare	"	pag. 5510
La Mantia Gaspare	"	pag. 5512
La Mantia Matteo	"	pag. 5515
La Mantia Salvatore	"	pag. 5517
Lamberti Giuseppe	"	pag. 5520
Lamberti Salvatore	"	pag. 5531
La Molinara Guerino	"	pag. 5541
Lam Sing Choy alias Tan Bock San	"	pag. 5552
La Rosa Angelo	"	pag. 5556
La Rosa Antonino	"	pag. 5559
La Rosa Francesco	"	pag. 5572
La Rosa Giovanni	"	pag. 5574
Lauricella Calogero	"	pag. 5580
La Vardera Pietro	"	pag. 5587
Leggio Francesco Paolo	"	pag. 5595
Leggio Giuseppe	"	pag. 5601
Leggio Leoluca	"	pag. 5611
Leggio Luciano	"	pag. 5617
Leggio Salvatore	"	pag. 5631
Licciardello Giuseppe	Tomo XXX	pag. 5637
Liistro Giovanni	"	pag. 5645
Lipari Giovanni	"	pag. 5646
Lipari Giuseppe	"	pag. 5653
Lo Cascio Gaspare cl.1963	"	pag. 5669

Lo Cascio Gaspare cl.1942	Tomo XXX	pag. 5672
Lo Cascio Giovanni	"	pag. 5680
Lo Cascio Giuseppe	"	pag. 5685
Lo Cascio Salvatore	"	pag. 5688
Lo Iacono Andrea	"	pag. 5691
Lo Iacono Antonino	"	pag. 5698
Lo Iacono Giovanni	"	pag. 5708
Lo Iacono Pietro	"	pag. 5712
Lombardo Giovanni	"	pag. 5723
Lombardo Sebastiano	"	pag. 5728
Lo Meo Costantino	"	pag. 5731
Lo Presti Salvatore	"	pag. 5747
Lo Verde Giovanni	"	pag. 5752
Lucchese Antonino	"	pag. 5758
Lucchese Giuseppe	"	pag. 5763
Lupo Faro Maria	"	pag. 5769
Lupo Giuseppe	"	pag. 5776
Madonia Francesco	Tomo XXXI	pag. 5782
Madonia Giuseppe	"	pag. 5795
Madonia Salvatore Mario	"	pag. 5795
Magliozzo Tommaso	"	pag. 5799
Magliozzo Vittorio	"	pag. 5801
Mangano Vittorio	"	pag. 5805
Mangione Antonino	"	pag. 5813
Maniscalco Salvatore	"	pag. 5815

Mannino Angelo	Tomo XXXI	pag. 5818
Marchese Antonino	"	pag. 5822
Marchese Filippo	"	pag. 5845
Marchese Giuseppe	"	pag. 5874
Marchese Mario	"	pag. 5882
Marchese Rosario	"	pag. 5886
Marchese Salvino	"	pag. 5890
Marchese Santo	"	pag. 5895
Marchese Vincenzo	"	pag. 5896
Marino Francesco	"	pag. 5898
Marino Mannoia Francesco	"	pag. 5901
Marsalone Rocco	"	pag. 5908
Marsalone Salvatore Giuseppe	"	pag. 5908
Martello Biagio	Tomo XXXII	pag. 5914
Martello Mario	"	pag. 5914
Massa Giuseppe	"	pag. 5922
Matranga Gioacchino	"	pag. 5924
Matranga Giovanni	"	pag. 5924
Maugeri Nicolo'	"	pag. 5936
Mazzurco Salvatore	"	pag. 5941
Meli Giacomo	"	pag. 5953
Messina Eduardo	"	pag. 5955
Messina Pietro	"	pag. 5961
Migliara Carmela	"	pag. 5963
Milano Nicolo'	"	pag. 5966

Milano Nunzio	Tomo XXXII	pag. 5977
Milano Salvatore	"	pag. 5985
Minardo Giovanni	"	pag. 5988
Mineo Antonino	"	pag. 5992
Mineo Settimo	"	pag. 5995
Minesi Michele	"	pag. 6001
Mistretta Filippo	"	pag. 6003
Mistretta Rosario	"	pag. 6008
Mondino Michele	"	pag. 6015
Montalto Giuseppe	"	pag. 6019
Montalto Salvatore	"	pag. 6025
Motisi Ignazio	"	pag. 6035
Murabito Concetto	"	pag. 6044
Mutolo Gaspare	"	pag. 6049
Mutolo Giovanni	"	pag. 6053
Nangano Giuseppe	Tomo XXXIII	pag. 6059
Nania Filippo	"	pag. 6067
Napoli Stefano	"	pag. 6070
Nicoletti Vincenzo	"	pag. 6073
Nicosia Carmelo	"	pag. 6075
Oliveri Giovanni	"	pag. 6082
Pace Giuseppe	"	pag. 6104
Pace Stefano	"	pag. 6106
Pace Vincenzo Rosolino	"	pag. 6114
Palazzolo Paolo	"	pag. 6117

Palazzolo Saverio	Tomo XXXIII	pag. 6117
Palmos Fotios	"	pag. 6122
Patricola Stefano	"	pag. 6125
Pedone Michelangelo	"	pag. 6128
Perina Giovanni	"	pag. 6133
Picone Giusto	"	pag. 6136
Pilo Giovanni	"	pag. 6138
Pipitone Angelo Antonino	"	pag. 6144
Pipitone Giovan Battista	"	pag. 6144
Pipitone Vincenzo	"	pag. 6144
Polizzi Francesco	"	pag. 6153
Prestifilippo Giovanni cl.1921	"	pag. 6159
Prestifilippo Giovanni cl.1927	"	pag. 6175
Prestifilippo Girolamo	"	pag. 6178
Prestifilippo Giuseppe Francesco	"	pag. 6180
Prestifilippo Mario Giovanni	"	pag. 6183
Prestifilippo Nicola	"	pag. 6184
Prestifilippo Salvatore	"	pag. 6193
Prestifilippo Santo	"	pag. 6208
Procida Salvatore	Tomo XXXIV	pag. 6210
Profeta Salvatore	"	pag. 6216
Provenzano Bernardo	"	pag. 6222
Provenzano Salvatore	"	pag. 6237
Puccio Antonino	"	pag. 6243
Puccio Pietro	"	pag. 6253

Puccio Vincenzo	Tomo XXXIV	pag. 6257
Pullara' Giovan Battista	"	pag. 6261
Pullara' Iganzio	"	pag. 6273
Raccuglia Cosimo	"	pag. 6294
Rancadore Domenico	"	pag. 6299
Rancadore Giuseppe	"	pag. 6301
Randazzo Faro	"	pag. 6306
Randazzo Giuseppe	"	pag. 6310
Randazzo Salvatore	"	pag. 6318
Rapisarda Giovanni	"	pag. 6320
Riccobono Rosario	"	pag. 6327
Riela Saverio	"	pag. 6337
Riina Giacomo	"	pag. 6342
Riina Salvatore	"	pag. 6346
Rizza Salvatore	"	pag. 6360
Rizzuto Salvatore	"	pag. 6362
Romano Pietro	"	pag. 6365
Rotolo Antonino	"	pag. 6368
Rotolo Salvatore	"	pag. 6376
Russo Domenico	"	pag. 6380
Salamone Antonio	Tomo XXXV	pag. 6390
Salerno Luigi	"	pag. 6397
Salvo Ignazio	"	pag. 6399
Sangiorgi Gaetano	"	pag. 6405
Sansone Rosario	"	pag. 6408

Santapaola Benedetto	Tomo XXXV	pag. 6411
Sardina Mercurio	"	pag. 6418
Savoca Carmelo	"	pag. 6420
Savoca Giuseppe	"	pag. 6426
Savoca Salvatore	"	pag. 6437
Savoca Vincenzo	"	pag. 6439
Scaduto Giovanni	"	pag. 6443
Scaglione Salvatore	"	pag. 6449
Scalia Giuseppe	"	pag. 6454
Scavone Gaetano	"	pag. 6456
Schiavo Carlo	"	pag. 6459
Sciarabba Calcedonio	"	pag. 6464
Sciarabba Giusto	"	pag. 6467
Scrima Francesco	"	pag. 6469
Senapa Pietro	"	pag. 6472
Serra Carlo	"	pag. 6481
Sinagra Antonio	"	pag. 6488
Sinagra Francesco Paolo	"	pag. 6493
Sinagra Vincenzo cl.1956	"	pag. 6496
Sinagra Vincenzo cl.1952	"	pag. 6503
Sorce Vincenzo	"	pag. 6510
Soresi Giuseppe	"	pag. 6512
Soresi Natale	"	pag. 6515
Spadaro Antonino	"	pag. 6517
Spadaro Francesco cl.1958	"	pag. 6522

Spadaro Francesco cl.1962	Tomo XXXV	pag. 6525
Spadaro Giuseppe	"	pag. 6529
Spadaro Tommaso	"	pag. 6534
Spadaro Vincenzo	"	pag. 6551
Spadaro Benedetto	"	pag. 6557
Spina Giuseppe	"	pag. 6561
Spina Raffaele	"	pag. 6563
Spinoni Giuseppe	"	pag. 6566
Spitalieri Rosario	"	pag. 6568
Tagliavia Pietro	Tomo XXXVI	pag. 6574
Taormina Giovanni	"	pag. 6579
Teresi Carlo cl.1924	"	pag. 6584
Teresi Carlo cl.1925	"	pag. 6585
Teresi Francesco	"	pag. 6586
Teresi Giovanni	"	pag. 6588
Testa Vittorio	"	pag. 6590
Theodoru Cristos	"	pag. 6594
Tinervia Giacomo	"	pag. 6595
Tinnirello Antonino	"	pag. 6596
Tinnirello Benedetto	"	pag. 6600
Tinnirello Gaetano	"	pag. 6614
Tinnirello Giuseppe	"	pag. 6637
Tinnirello Lorenzo cl.1938	"	pag. 6641
Tinnirello Lorenzo cl.1960	"	pag. 6646
Tinnirello Michelangelo	"	pag. 6649

Tinnirello Vincenzo	Tomo XXXVI	pag. 6652
Torrisi Orazio	"	pag. 6654
Totta Gennaro	"	pag. 6658
Trapani Nicolo'	"	pag. 6664
Ulizzi Giuseppe	"	pag. 6669
Urso Giuseppe	"	pag. 6672
Vara Ciro	"	pag. 6680
Varrica Carmelo	"	pag. 6682
Varrica Franco	"	pag. 6684
Vassallo Andrea Salvatore	"	pag. 6687
Venturis Joannis	"	pag. 6695
Vernengo Antonino	"	pag. 6696
Vernengo Cosimo	"	pag. 6703
Vernengo Giuseppe cl.1935	"	pag. 6708
Vernengo Giuseppe cl.1940	"	pag. 6711
Vernengo Luigi	"	pag. 6717
Vernengo Pietro	"	pag. 6720
Vernengo Ruggero	"	pag. 6729
Vessichelli Antonio	"	pag. 6735
Viola Giuseppe	"	pag. 6743
Vitale Giuseppe	"	pag. 6746
Vitale Gregorio	"	pag. 6749
Vitale Paolo	"	pag. 6751
Vitrano Arturo	"	pag. 6758
Zanca Carmelo	Tomo XXXVII	pag. 6760

Zanca Emanuele	Tomo XXXVII	pag. 6775
Zanca Giovanni cl.1941	"	pag. 6777
Zanca Giovanni cl.1939	"	pag. 6783
Zanca Giuseppe	"	pag. 6790
Zanca Onofrio	"	pag. 6798
Zanca Pietro cl.1931	"	pag. 6805
Zanca Pietro cl.1938	"	pag. 6810
Zanca Salvatore	"	pag. 6815
Zarcone Giovanni	"	pag. 6817
Zerbetto Alessandro	"	pag. 6821
Zito Benedetto	"	pag. 6826
Dispositivo	"	pag. 6827

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

C O R T E D I A S S I S E S E Z I O N E P R I M A

P A L E R M O

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L'anno millenovecentottantasette, il giorno 16 del mese di Dicembre, in Palermo

LA CORTE DI ASSISE SEZ.1^

riunitasi in camera di consiglio all'udienza del 11 novembre 1987 e cosi' composta:

Presidente	Prof.Alfonso Giordano
Giudice a latere	Pietro Grasso
Giudice Popolare	Lidia Lucia Mangione
" "	Luigi Mancuso
" "	Francesca Agnello
" "	Renato Mazzeo
" "	Maria Nunzia Catanese
" "	Francesca Paola Vitale

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott.Ayala Giuseppe e con la presenza del Dott.Signorino Domenico, sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, con l'assistenza del Segretario Sig.Sambito Luigi, ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

C O N T R O

1) **Abbate Giovanni** di Antonino, nato a Palermo il 9.3.1927, ivi res.Via Messina Marine n.515-533
Arrestato il 29.5.84; (M.C.170/84; M.C.323/84; M.C.42/85), agli arr.dom. dal 3.8.87
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

2) **Abbate Giuseppe** di Antonino, nato a Palermo il 2.4.1925.
Arrestato il 3.7.84; (M.C.170/84; M.C.323/84; M.C.42/85); ora presso la Casa Circondariale di Palermo

DETENUTO PRESENTE

3) **Abbate Mario** di Salvatore, nato a Palermo il 26.8.1962.ivi residente Via S37 n.25 ora Via Portella della Ginestra 25.
Arrestato il 29.9.84; agli Arr.Dom.dal 14.5.86; (M.C.323/84; M.C.315/85)

ARR.DOM. PRESENTE
DETEN. PER ALTRO.

4) Abbenante Michele di Ignazio, nato a Cinisi il 10.12.1941 dom.to in Via Galileo Galilei n.38 - Palermo.
Arrestato il 21.10.82; Scarcerato il 17.4.85; Riarrestato il 9.11.85.
Scarcerato il 23.7.86

DETEN.PER ALTRO

PRESENTE

5) Adelfio Francesco di Salvatore, nato a Palermo il 24.3.1941.
Arrestato il 12.1.83; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.361/84) ora presso la Casa Circondariale di Palermo

DETENUTO PRESENTE

6) Adelfio Giovanni di Salvatore, nato a Palermo il 28.10.1938.
Latitante,(M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

7) Adelfio Mario di Salvatore, nato a Palermo il 24.1.1957,ivi res.Via Villagrazia n.455/D (Dom.el.)
Arrestato il 25.10.84; scarcerato il 12.4.85 con obbligo di soggiorno a Sperlinga, Via Italo Balbo n.91

LIBERO PRESENTE

8) Adelfio Salvatore di Salvatore, nato a Palermo il 15.11.1927.
Latitante, (M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

9) Agate Mariano fu Epifanio, nato a Mazara del Vallo il 19.5.1939.
Detenuto dal 4.10.84;(M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo

DETENUTO PRESENTE

10) **Alaimo Rosolino** di Silvio, nato a Vallelunga Pratameno il 27.11.1939; residente in Via Colaianni n.121 - Caltanissetta (Via Don Minzoni 168 CL)
Detenuto dal 28.2.1984; in liberta' provvisoria dal 19.4.84.

LIBERO ASSENTE

11) **Alario Vittorio** di Paolo, nato a Palermo l'11.11.1940; ivi residente in Vicolo 1° Appalto 6.

LIBERO ASSENTE

12) **Alberti Gerlando** fu Giovanni, nato a Palermo il 18.9.1927.
Detenuto dal 12.8.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84); ora presso la Casa di Reclusione di Volterra

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

13) **Alberti Gerlando Jr.** fu Santo, nato a Palermo il 18.10.1947.
Arrestato il 12.1.87; (M.C.93/84; M.C.323/84)
Detenuto a Torino

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

14) **Alduino Francesco Paolo** fu Salvatore,nato a Partinico il 25.4.1942.
Arrestato il 29.9.84; scarc. 24.10.1985.
Ivi Domiciliato in Via Pellerito n.6
Cort. 5

LIBERO ASSENTE

15) **Alfano Paolo Giuseppe** di Pietro, nato a Palermo il 12.4.1953.
Arrestato il 12.3.83; (O.C.59/82; M.C.372/82; O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.373/83; O.C.274/83; O.C.289/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

16) Alfano Pietro fu Pietro, nato a Cinisi il 22.11.1935.
Latitante con domicilio eletto presso l'Avv. Paolo Gullo del Foro di Palermo. (M.C.164/84; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

17) Alioto Gioacchino di Salvatore, nato a Palermo il 15.2.1953.
Arrestato il 20.8.85; (M.C.71/84; M.C.154/84; M.C.278/84; M.C.323/84); ora C. Circ. Palermo.

DETENUTO PRESENTE

18) Altadonna Francesco Salvatore di Salvatore,nato a Carini il 4.10.1943; Ivi residente Via Veneto n.13 - Carini.
Arrestato il 20.8.81; Lib.Provvisoria 5.11.81; Riarrest.in regime di Arr.Dom. il 29.9.84; Scarcerato il 5.4.85

LIBERO ASSENTE

19) **Amato Baldassare** di Gaspare, nato a Castellammare il 13.12.1951.
Latitante, (M.C.164/84; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

20) **Amato Federico** fu Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932; residente Via Mariano D'Amelio n.19 - Palermo.
Arrestato il 10.2.83; in lib. provv. 21.4.83.

LIBERO ASSENTE

21) **Anselmo Vincenzo** fu F.sco Paolo, nato a Palermo il 14.8.1940.
Latitante, (O.C.237/84)

LATITANTE CONTUMACE

22) **Arcoleo Vincenzo** di Emanuele, nato a Palermo il 24.8.1952.
Detenuto dall'1.10.84; Scarcerato il 29.9.86 ora presso la Casa Circondariale di Solliciano (Firenze)

DETEN.PER ALTRO ASSENTE RINUNZIANTE

23) **Argano Filippo** fu Filippo, nato a Palermo l'1.8.1930.
Arrestato il 12.7.82; scarc. 15.7.82.
Riarrestato il 4.1.1984; (M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

24) **Argano Gaspare** fu Filippo, nato a Palermo il 22.8.1931.
Arrestato il 12.7.82; scarc. 15.7.82.
Latitante, (M.C.170/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

25) Azzoli Rodolfo Angelo di Antonio, nato a Milano il 2.10.1949; Elett.Dom.Via Carbonia N.3 Milano c/o la madre Valente Antonietta
Detenuto dal 30.4.84, (Estradato in Italia)
Agli arresti domiciliari dal 27.11.1984
Scarcerato il 10.11.85

LIBERO ASSENTE

26) Badalamenti Emanuele Vito fu Salvatore,nato a Cinisi il 21.4.1934. Arrestato il 29.9.84; agli arresti domiciliari dal 22.10.1985 in via F.Orlando n.102 - Cinisi.Scarcerato l'8.11.85

LIBERO CONTUMACE

27) Bagarella Calogero fu Salvatore, nato a Corleone il 14.1.1935.
Latitante, (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

28) **Bagarella Leoluca Biagio** fu Salvatore,nato a Corleone il 3.2.1942.
Detenuto dall'8.10.84; (M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo, in atto ricoverato presso il reparto detenuti dell'Ospedale Civico di Palermo

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

29) **Baldi Giuseppe** di Pietro, nato a Palermo il 23.12.1938.
Detenuto dal 19.3.85; (M.C.361/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

30) **Battaglia Antonino** fu Fedele, nato a Palermo il 14.9.1944.
Arrestato il 17.2.84; agli Arresti Domic. il 10.1.86; Riarrest.l'8.5.87; (M.C.237/83; M.C.323/84); in atto detenuto a Palermo (Scarcerato il 16.12.1987), Viale A. Carreca n.2 (Dom. El.).

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

31) Battaglia Giuseppe fu Fedele, nato a Palermo il 18.11.1938, ivi res.Via Giuseppe Dali' n.18
Arrestato il 20.9.84; agli Arr.Dom.dal 28.1.86, (M.C.237/83; M.C.373/83; M.C.71/84; M.C.323/84).

ARR.DOM. PRESENTE

32) Bellia Giuseppe di Giovanni, nato a Catania il 28.3.1954; residente Via Osteria del Finocchio n.20 - Roma.
Arrestato il 25.11.83; scarc. 14.12.84.

LIBERO ASSENTE

33) Bertolino Giuseppe fu Gaspare, nato a Partinico (PA) il 4.2.1902; ivi res. Via Platani N.26
Arrestato in regime di Arr.Dom.il 29.9.84; in liberta' provvisoria dal 28.10.1985.

LIBERO CONTUMACE

34) Biondo Salvatore di Giacomo nato a Palermo 28.2.1955; ivi res. Vicina Gubbellina n.6 Arrestato il 16.12.81; in lib. provv. 12.2.82.

LIBERO ASSENTE

35) Bisconti Antonino fu Pietro, nato a Belmonte Mezzagno (PA) l'11.4.1934. Arrestato il 13.12.84; agli arresti domiciliari dal 21.10.1985 in via Kennedy n.32 Belmonte Mezzagno; M.C.361/84 (Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE

36) Bisconti Ludovico fu Pietro, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 2.1.1927. Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

37) **Bisconti Pietro** di Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno (PA) l'11.4.1954. res.in Palermo via Albiri n°5
Arrestato.il 7.6.86; agli arresti dom.dal 10.11.87 (M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

38) **Bonanno Armando** di Francesco, nato a Palermo il 12.8.1941.
Detenuto dall'1.7.81; Scarcerato il 17.3.83
Latitante (M.C.163/83; M.C.280/84; O.C.286/83; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

39) **Bonanno Francesco** di Giovanni, nato a Palermo il 13.11.1953.
Latitante; (M.C.280/84; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

40) **Bonanno Luca** di Antonino, nato a Palermo il 2.10.1951.
Detenuto dal 9.10.84; agli Arresti Domiciliari il 24.4.86; (M.C.323/84; M.C.315/85); ora presso la Casa Circondariale di Torino.

ARR.DOM.-DETEN.PER ALTRO

ASSENTE RINUNZIANTE

41) **Bonica Marcello** di Pietro, nato a Catania il 13.10.1946; ivi res. Villaggio S. Agata zona D/76 .
Arrestato il 3.4.84; dal 20.8.85 agli arresti domiciliari; (O.C.1135/83; O.C.1169/83).
(Sacrcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE

42) **Bono Alfredo** fu Tommaso, nato a Palermo il 20.1.1936.
Detenuto dall'8.10.84 a Palermo; (M.C.323/84).

DETENUTO PRESENTE

43) **Bono Giuseppe Primo** fu Tommaso, nato a Palermo il 2.1.1933.
Detenuto dal 4.10.84 a Palermo; (M.C.323/84; M.C.58/85)

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

44) **Bontate Giovanni** fu Francesco Paolo, nato a Palermo il 6.10.1946.
Detenuto dal 5.1.1984; (O.C.286/83; O.C.288/83; M.C.33/84; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

45) **Bonura Francesco** di Vincenzo, nato a Palermo il 27.3.1942.
Detenuto dal 28.7.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84); in atto a Palermo.

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

46) **Brazzo' Giuseppe** di Giuseppe, nato a Palermo il 7.3.1931; ivi residente Via Pietro D'Asaro n.45.
Arrestato il 28.4.84; agli Arresti Domiciliari il 31.5.84; lib. provv. 8.8.84.

LIBERO CONTUMACE

47) **Bronzini Alessandro Umberto** di Giovanni,nato a Palermo il 12.2.1948.
Detenuto dal 10.6.83; (M.C.237/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

48) **Brullo Vito** di Giovanni, nato a Chiaramonte Gulfi il 12.1.1941; residente Via Corsica n.54 - Francofonte (Siracusa).
Arrestato il 18.7.83; Lib. Provv. 6.8.83.

LIBERO CONTUMACE

49) Bruno Francesco di Antonino, nato a Isola delle Femmine (PA) il 27.5.1951. Latitante, (O.C.189/81; M.C.2/82; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

50) Brusca Bernardo fu Emanuele, nato a S. Giuseppe Jato il 9.9.1929. Arrestato.il 25.11.85; (M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85); in atto deten.a Palermo

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

51) Brusca Giovanni di Bernardo, nato a S. Giuseppe Jato il 20.2.1957; ivi res. Via Falde n.70.(Soggiorno obbligato a Linosa) Arrestato il 29.9.84; scarc. 8.3.85.

LIBERO ASSENTE

52) **Buffa Francesco di Giovanni**, nato a Palermo il 2.1.1951.
Arrestato l'11.3.87; (M.C.361/84); in atto detenuto.a Palermo

DETENUTO PRESENTE

53) **Buffa Vincenzo di Giovanni**, nato a Palermo il 22.10.1938.
Arrestato il 17.12.85; (M.C.361/84); in atto detenuto a Palermo

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

54) **Buscemi Salvatore di Giovanni**, nato a Palermo il 28.5.1938.
Latitante (M.C.323/84; M.C.58/85)

LATITANTE CONTUMACE

55) **Buscetta Tommaso fu Benedetto, nato a Palermo il 13.7.1928.**
Arrestato in Brasile il 3.11.83 ed estradato in Italia il 15.7.1984; (O.C.169/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.326/82);
Attualmente in consegna temporanea agli U.S.A.

DETENUTO RINUNZIANTE

56) **Calamia Giuseppe fu Giuseppe, nato a Palermo il 19.1.1929; ivi res.Via S.37 N.25, oppure in Via Portella della Ginestra n.25**
Arrestato il 25.10.84; agli Arr.Dom.il 10.6.87; (M.C.361/84).
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

57) **Calista Gaetano di Vincenzo, nato a Palermo il 7.3.1934.**
Detenuto dal 3.10.84; (M.C.323/84); in atto detenuto a Palermo.

DETENUTO PRESENTE

58) **Calo' Giuseppe fu Leonardo, nato a Palermo il 30.9.1931.**
Arrestato il 29.3.85; (M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85), in atto detenuto a Palermo.

DETENUTO PRESENTE

59) **Calzetta Stefano di Carmelo, nato a Palermo l'1.6.1939.**
Arrestato il 5.5.83; (M.C.195/83; M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.315/85); ora presso la Casa Circondariale di Pisa.
(Scarcerato il 16.12.1987-Rimane per altro)

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

60) **Campanella Attilio fu F.sco Paolo,** nato a Palermo il 6.7.1934; residente Via Fulvio Testi n.34 - Milano.
Arrestato il 31.5.85; agli arresti domiciliari dal 6.8.1985; (M.C.409/84)

ARR.DOM.RINUNZIANTE

61) **Campanella Calogero di Vincenzo**, nato a Catania il 6.12.1952.
Arrestato il 24.7.1982; (M.C.326/82; M.C.323/84); ora presso la C. Circ.Caltanissetta

DETENUTO RINUNZIANTE

62) **Camporeale Antonio fu Antonino**, nato Palermo il 6.8.1920; ivi res. Via Agnelli n.9.
Arrestato il 29.9.84; Arr.Dom.il 22.1.85; Lib.Provv. 28.10.85.

LIBERO ASSENTE

63) **Cancelliere Domenico fu Nicola**, nato Palermo il 16.12.1959, ivi res.Via Emilia n.65
Arrestato l'8.2.83; agli Arresti Domiciliari dal 27.1.87; (O.C.40/83; M.C.323/84)

ARR.DOM. PRESENTE

64) Cancelliere Leopoldo fu Nicola, nato Palermo il 26.9.1958, ivi residente in.Via Dei Nebrodi N.55 PA c/o la madre Passalacqua Antonia Arrestato l'8.2.83; Scarcerato il 20.12.86.

LIBERO PRESENTE

65) Cangialosi Giovanni fu Giuseppe, nato a Borgetto il 9.5.1949.
Latitante (M.C.164/84; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

66) Cannizzaro Francesco fu Sebastiano, nato a Catania il 24.4.1937.
Arrestato il 25.11.83; (O.C.1135/83; O.C.1169/83; M.C.69/84; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

67) Cannizzaro Umberto fu Sebastiano, nato a Catania il 24.4.1937.
Arrestato il 25.11.83; (O.C.1135/83; O.C.1169/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

68) Capizzi Benedetto fu Gioacchino, nato a Palermo il 28.6.1944.
Detenuto dal 4.10.84; agli Arr.Osped.il 16.12.86 presso il reparto Chirugia dell'Ospedale Ingrassia di Palermo; (M.C.323/84; M.C.361/84)

ARR.OSPED PRESENTE

69) Carollo Gaetano di Antonino, nato a Palermo il 27.10.1938

DECEDUTO l'1.6.1987

70) **Caruso Vincenzo di Francesco Paolo**, nato a Palermo il 22.4.1930.
Latitante (O.C.276/83; O.C.288/83; M.C.33/84; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

71) **Casella Antonino fu Girolamo**, nato a Palermo il 20.3.1944.
Arrestato l'11.10.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

72) **Casella Giuseppe fu Girolamo**, nato a Palermo il 12.6.1942; ivi res.in Via Tricomi n.4.
Arrestato il 12.7.82; Arr. Dom. 24.7.84; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

73) **Castellana Giuseppe** fu Enrico, nato Palermo il 7.9.1922; ivi res. Via Conte Federico Baglio S.Spirito n.68 o 268
Arrestato il 25.10.84; Arr. Dom. 31.1.85; (Scarcerato il 28.12.85

LIBERO ASSENTE

74) **Castiglione Francesco** fu Giosue', nato a Bronte il 7.10.1934; residente Via Marchese di Roccaforte n.18 - Palermo.
Arrestato il 28.4.84; Arr.Dom.31.5.84;
in lib. provv.8.8.84.

LIBERO ASSENTE

75) **Castiglione Girolamo** fu Gaetano, nato a Palermo il 10.1.1954.ivi residente in Via Brancaccio n.2/M piano 5°
Detenuto dal 3.3.84; Scarcerato il 10.4.86.
Latitante (M.C.48/87)

LATITANTE CONTUMACE

76) **Castillo John Vittorio alias** Mendoza Jose' Alberto, nato a Bogota'il 19.3.1935.
Detenuto dal 30.11.83; arresti dom. 15.12.84, (Revocati gli Arr.Dom.)
Latitante (O.C.1169/83)

LATITANTE CONTUMACE

77) **Castronovo Francesco** di Santo, nato a Bagheria il 28.12.1933.
Latitante, (M.C.164/84; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

78) **Catalano Onofrio** di Antonino, nato a Ciminna l'1.1.1936.
Latitante (M.C.164/84; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

79) Catalano Salvatore di Pietro, nato a Ciminna il 24.2.1941.
Latitante (M.C.164/84; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

80) Certo Francesco di Luciano, nato a Catania il 15.4.1926; ivi res. Via Claudio Monteverde n 24.
Arrestato il 6.12.1983; scarcerato 11.1.1985.

DETEN.PER ALTRO PRESENTE

81) Chiang Wing Keung, nato a Hong Kong l'1.12.1955.
Latitante, (M.C.326/83)

LATITANTE CONTUMACE

82) **Chiaracane Giuseppe fu Santo, nato a Misilmeri 1'1.5.1908; residente Via Sperone n.2/0 - Palermo.**
Arrestato in regime di Arr.Dom.il 25.10.84
Scarcerato 1'8.11.85.

LIBERO CONTUMACE

83) **Chiaracane Salvatore di Giuseppe, nato a Palermo il 7.8.1946, ivi res.Via Sperone n.2/0**
Arrestato il 4.1.84; agli arresti dom. dal 30.4.1984.
Riarrestato il 25.10.84; Arr. Dom. dal 21.10.1985
Scarcerato 1'8.11.85

LIBERO PRESENTE

84) **Chimera Vittorio di Francesco, nato a Roma il 12.1.1941; ivi res. Via dello Scalo S. Lorenzo n.61.**
Arrestato il 25.11.83; arresti dom. 15.12.84.
Scarcerato il 24.5.1985.

LIBERO CONTUMACE

85) Cillari Antonino di Gaspare, nato a Palermo l'1.6.1948.
Detenuto dal 3.10.84; M.C.323/84; O.C.237/84; ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

86) Cillari Gioacchino di Gaspare, nato a Palermo il 26.4.1951.
Detenuto dal 3.10.84; M.C.323/84; O.C.237/84; ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

87) Ciriminna Salvatore fu Giovan Battista,nato a Palermo il 24.8.1918; residente Via Mazzini n.20 - Camerano.
Arrestato in regime di Arr. Dom. dal 29.9.1984 Scarcerato l'11.11.85.

LIBERO ASSENTE

88) **Ciulla Antonino** di Pietro, nato a Palermo il 14.9.1952; Arrestato il 26.6.86; O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; In atto detenuto a Palermo (Scarcerato il 16.12.1987-In pari data deceduto)

DETENUTO PRESENTE

89) **Ciulla Cesare** di Pietro, nato a Palermo il 30.4.1955. Detenuto dal 28.10.84; M.C.361/84; ora presso la Casa Reclusione di Parma

DETENUTO RINUNZIANTE

90) **Ciulla Giovanni** di Pietro, nato a Palermo il 10.8.1958. Latitante (M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

91) **Ciulla Giuseppe** di Pietro, nato a Palermo 28.2.1937.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

92) **Ciulla Salvatore** di Pietro, nato a Palermo il 21.2.1950.
Arrestato il 25.10.84; M.C.361/84; ora presso la Casa Reclusione di Alessandria

DETENUTO RINUNZIANTE

93) **Clemente Antonino Maria** di Filippo, nato a Palermo il 31.3.1955; Dom.elet. Via Messina Marine n.166.
Arrestato il 19.1.85; lib. provv. 11.2.85.

LIBERO PRESENTE

94) Colizzi Anna di Luigi, nata a Corsano (Lecce) il 5.6.1955; residente Via F.lli Garrone n.73/9 Torino.
Arrestata il 22.3.84; lib. provv. 28.4.84.

LIBERO CONTUMACE

95) Condorelli Domenico di Pasquale, nato a Catania il 7.11.1942.
Arrestato il 18.6.82; scarc. 22.5.1985.(Rimane per altro).Nuovamente detenuto dal 22.11.85; (M.C.315/85, M.C.323/84)
In atto detenuto a Catania.

DETENUTO RINUNZIANTE

96) Contorno Antonino fu Vincenzo, nato a Palermo il 4.2.1915; residente Via Cassia n.1856 - Roma; Domiciliato c/o la Pensione Zurigo Via Germanico n.198 Roma
Arrestato in regime di Arr.Dom.l'11.10.84;
Lib.Provv.27.11.84.

LIBERO CONTUMACE

97) **Contorno Salvatore** di Antonino, nato a Palermo il 28/5/1946.
Detenuto dall'11.8.82; O.C.169/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84
Attualmente in consegna temporanea agli U.S.A.

DETENUTO RINUNZIANTE

98) **Coppola Giacomo** fu Salvatore, nato a Partinico il 5.8.1932 ivi residente in Via Enna n.97 oppure in Via Emma n.123.
Arrestato il 29.9.84; agli Arr.Dom.dal 14.4.86
Scarcerato l'8.5.86.

LIBERO ASSENTE

99) **Corallo Giovanni** fu Giovan Battista, nato a Palermo 18.8.1930.
Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84; M.C.58/85); ora presso la Casa Circondariale di Trapani.
(Scarcerato il 16.12.1987), Via G. Zappala' n.26 PA (Dom.El.).

DETENUTO PRESENTE

100) **Corona Matteo di Salvatore**, nato a Palermo il 26.6.1949.
Arrestato il 29.5.84; M.C.170/84; M.C.323/84; M.C.315/85; ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

101) **Corona Orazio fu Pasquale**, nato a Palermo il 9.4.1932, ivi residente in Via Carmelo Lazzaro n.17,2 piano int.5 (Dom.El.).
Arrestato il 12.6.84; Arr.Dom. 24.4.86; (M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.315/85)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

102) **Costantino Antonino di Agostino**, nato a Palermo il 5.1.1945.
Arrestato l'1.6.83; (M.C.237/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

103) **Cristaldi Salvatore** di Gaetano, nato a Catania il 28.5.1957.
Arrestato il 24.7.82; (M.C.326/82; M.C.323/84; M.C.315/85); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

104) **Cristaldi Venerando** di Gaetano, nato a Catania il 16.11.1952.
Detenuto dal 29.10.82; agli Arr.Dom.il 14.5.86 Nuovamente detenuto dal 13.6.87; dal 12/9/87 agli Arr.Dom. in Gravina di Catania Via Etnea n.60 (M.C.378/82; M.C.323/84; M.C.315/85)

ARR.DOM. ASSENTE

105) **Croce Alfredo** fu Vincenzo, nato a Palermo l'1.1.1946 ivi residente in Via Corrado Barbagallo n.12.
Arrestato il 25.10.84; Scarcerato il 22.11.85.

LIBERO ASSENTE

106) Croce Domenico fu Vincenzo, nato a Palermo il 18.4.1936, ivi residente in Via Conte Federico n.193/B.(Dom.El.)
Arrestato il 15.10.84; Scarcerato il 26.3.86

LIBERO ASSENTE

107) Croce Giorgio fu Vincenzo, nato a Palermo il 3.11.1942, ivi residente in Via Conte Federico n.193/B.
Arrestato il 25.10.84; Scarcerato il 22.11.85

LIBERO ASSENTE

108) Cucina Luigi Antonio di Giuseppe. nato a Palermo il 18.1.1961; ivi res. Via Proserpina n.35.
Arrestato il 20.8.84; in lib. provv. 19.9.84.

LIBERO CONTUMACE

109) Cucuzza Salvatore di Pietro, nato a Palermo il 15.7.1947.
Arrestato il 19.9.83; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.58/85); ora presso la Casa Circondariale di Trapani.

DETENUTO PRESENTE

110) Cusimano Giovanni fu Cosimo, nato a Palermo il 26.5.1949.
Arrestato il 20.8.84; (O.C.40/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

111) Cusimano Pietro fu Giacomo, nato a Palermo l'8.8.1914; ivi res. Via Ciaculli n.175.
Arrestato in regime di Arr.Dom.il 2.11.84
Scarcerato l'8.11.85.

LIBERO ASSENTE

112) **D'Agostino Rosario Pietro** fu Ignazio nato a Palermo il 20.6.1945.
Arrestato il 28.7.82; Scarcerato il 6.6.86

DECEDUTO il 12.10.87

113) **Dainotti Giuseppe** fu Gaetano, nato a Palermo il 18.2.1950, ivi residente in Via Altofonte n.97.(Dom.el.)
Arrestato il 14.1.83; Scarc. 17.7.85
Riarrestato il 9.11.85; Scarc.il 9.4.86.

DETENUTO PER ALTRO

LIBERO PRESENTE

114) **D'Amico Baldassare** di Agostino, nato a Partinico il 2.8.1956, ivi residente Via Geraci n.12.
Arrestato il 10.2.83
In liberta' Provv.il 22.2.83

LIBERO ASSENTE

115) D'Angelo Giuseppe fu Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933, ivi residente, in Via S.35 n.28.(Dom.El.)
Arrestato l'1.6.83; Scarcerato il 10.4.86

LIBERO ASSENTE

116) D'Angelo Mario fu Vittorio, nato ad Alessandria d'Egitto il 18.2.1945;residente in Via S.S.Apostoli n.15-Frascati (Dom.El.)
Arrestato il 18.11.83; agli arr. dom. dal 24.12.84, Scarcerato l'8.11.85

LIBERO CONTUMACE

117) D'Angelo Salvatore di Giuseppe, nato a Palermo il 18.5.1938. ivi res. via Pecori Giraldi n°32
Arrestato il 10.12.85; (M.C.361/84)
agli arresti domiciliari dal 10.11.87
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM.PRESENTE

118) Dattilo Sebastiano di Pietro, nato ad Alessandria d'Egitto il 25.6.1923.
Arrestato il 25.11.83; O.C.1135/83; O.C.1161/83; M.C.315/85; ora presso la Casa di Reclusione di Paliano (Frosinone).
(Scarcerato il 16.12.1987) D.D. Via Fabio Gori n.89 -Ostia Antica

DETENUTO RINUNZIANTE

119) Davi' Salvatore di Filippo, nato a Palermo il 3.1.1948.
Detenuto dal 3.10.84; Scarcerato il 25.7.86

DETEN.PER ALTRO
RINUNZIANTE

120) De Caro Carlo di Vincenzo, nato a Palermo il 18.9.1961; Dom.el.Via XX Settembre n.1, Odolengo Grande -Alessandria.
Arrestato il 19.6.1982; Scarc.21.5.85.
Riarrestato il 9.11.85; Scarc.16.11.85
Riarr.15.4.86; agli Arr.Dom.dal 5.1.87;
(M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE

121) **De Riz Pietro Luigi fu Luigi**, nato a Polcenigo il 4.7.1938; residente Via della Purificazione n.77 Roma,-Roma.(Dom.el.)
Detenuto dal 25.11.83; lib. provv. 27.11.84.

LIBERO ASSENTE

122) **De Simone Antonino di Virgilio**, nato a Termini Imerese il 26.10.1936, residente in Via Dell'Orsa Maggiore n.122 Palermo.
Arrestato il 25.10.84; Arr.Dom.dall' 8.6.87; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM PRESENTE

123) **De Vardo Lorenzo di Fortunato**, nato a Milazzo il 6.11.1945.
Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

124) **Di Caccamo Benedetto di Domenico,** nato a Palermo il 22.2.1943.
Arrestato il 20.4.87; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987), Largo VF 1 n.10 PA (Dom.El.).

DETENUTO PRESENTE

125) **Di Carlo Andrea fu Salvatore,** nato ad Altofonte il 10.7.1945.
Latitante (M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.97/85)

LATITANTE CONTUMACE

126) **Di Carlo Giulio fu Salvatore,** nato ad Altofonte il 10.1.1935.
Detenuto dal 29.9.84; (M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

127) Di Fede Francesco di Lorenzo, nato a Palermo il 18.9.1946, ivi res. corso Dei Mille n.1403
Arrestato il 5.11.84; Scarc.il 22.11.85

LIBERO PRESENTE

128) Di Fede Lorenzo di Francesco, nato a Palermo il 10.3.1925. ivi residente in Corso dei Mille- Roccella -Fondo Tasca n.5
Arrestato il 21.2.85; Arr.Dom.dal 23.4.86; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM PRESENTE

129) Di Fresco Onofrio di Marcello, nato a Cefala' Diana il 24.11.1957.
Arrestato il 25.3.85; (M.C.237/83; M.C.323/84); ora presso la C. Circ. Palermo.

DETENUTO PRESENTE

130) Di Gaetano Giovanni fu Vincenzo, nato a Palermo il 7.12.1938.
Arrestato il 21.8.85; (M.C.237/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

131) Di Giacomo Giovanni di Gaetano, nato a Palermo il 18.7.1954.
Arrestato il 14.1.1983; (O.C.10/83; M.C.41/83; O.C.40/83; M.C.323/84; O.C.237/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

132) Di Giovanni Calogero fu Salvatore. nato a Vallelunga Pratameno il 30.9.1933; ivi res. in Via Nazionale n.102.(Dom.El.)
Arrestato il 2.5.84; in lib. provv. 11.6.84.

LIBERO CONTUMACE

133) Di Giuseppe Pietro fu Giuseppe, nato a Palermo il 12.11.1934, ivi res. Via Palomes n.9 (Dom.El.)
Arrestato il 25.10.84; Scarc.il 9.11.85.

LIBERO PRESENTE

134) Di Gregorio Francesco di Gaetano, nato a Palermo il 9.10.1957. ivi residente in Via Falsomiele n.63/D
Arrestato il 25.10.84; Scarc.il 25.11.85

LIBERO CONTUMACE

135) Di Gregorio Gaetano fu Stefano, nato a Palermo l'1.12.1916; ivi res. Via Falsomiele n.63/D.(Dom.el.)
Arrestato in regime di Arr.Dom.il 25.10.84, Scarcerato l'8.11.85.

LIBERO CONTUMACE

136) Di Gregorio Salvatore di Vito, nato a Catania il 7.3.1949; ivi res. Via dei Sanguinelli n.29.(Dom.el.)
Arrestato il 12.7.83; lib. provv. 6.8.83.

LIBERO CONTUMACE

137) Di Leo Vincenzo di Rosalia, nato a Palermo l'1.5.1955.
Arrestato il 29.11.84; (O.C.278/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

138) Di Marco Salvatore di Vittorio, nato a Palermo il 19.7.1956.
Arrestato il 6.1.84; (M.C.33/84; M.C.71/84; M.C.99/84; M.C.278/84; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo

DETENUTO PRESENTE

139) Di Pace Giovanni di Luigi, nato a Palermo il 30.7.1931; residente in Via Montebello n.72 oppure Contrada Pozzo Bollente-Vittoria.
Arrestato il 24.10.84; arr. dom. 27.4.85.
Scarcerato il 3.2.86

LIBERO CONTUMACE

140) Di Pace Giuseppe fu Salvatore, nato a Palermo il 20.1.1942; ivi res. Via Chiavelli Cortile Colnago n.6.
Arrestato il 23.12.83; lib. provv. dal 23.5.84.

LIBERO ASSENTE

141) Di Pasquale Giovanni fu Luigi, nato a Palermo l'1.12.1934, ivi res. Via Sirio n.1
Arrestato il 15.5.85; Arr.Dom.24.4.86;
(M.C.237/83; M.C.323/84)

ARR.DOM. PRESENTE

142) Di Pieri Pietro fu Angelo, nato a Palermo il 21.3.1926, ivi res.Via Buonriposo 66 (Dom.el.)
Arrestato il 25.10.84;
Arr.Dom.6.10.87,(M.C.361/84).
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

143) Di Salvo Nicola di Girolamo, nato a Palermo il 5.7.1938.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, O.C.59/82, M.C.372/82, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

144) Di Trapani Diego fu Nicola, nato a Palermo il 25.5.1936, Contrada Cipollazza -Cinisi (Dom.el.)
Arrestato il 29.9.84; Scarc.il 9.4.86

LIBERO PRESENTE

145) **Di Trapani Giovan Battista fu** Salvatore, nato a Palermo il 27.3.1935; ivi res. Via Resuttana Colli n.560.
Arrestato l'8.2.1983; lib. provv. 17.2.1983.
Riarrestato il 29.9.84, lib. provv. 14.11.84.

LIBERO PRESENTE

146) **Durante Samuele fu Antonino,** nato a Palermo il 5.7.1960.
Detenuto dal 26.6.84, scarc. 20.7.84.

DETENUTO PER ALTRO
RINUNZIANTE

147) **Enea Antonio di Giovanni,** nato a Palermo il 13.5.1935.
Detenuto dal 3.10.84; (M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

148) Enna Vittorio di Antonino, nato a Palermo il 26.6.1941.ivi res.P.zza G.le Cascino n° 26 presso Tarantino Vincenza
Detenuto dal 25.10.84; (O.C.237/84); agli arresti domiciliari dal 10.11.87

ARR.DOM. ASSENTE
RINUNZIANTE

149) Ercolano Salvatore di Aldo, nato a Catania il 12.1.1950.
Arrestato il 10.1.85; (M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Trapani.

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

150) Faia Salvatore fu Santo, nato a Palermo il 22.1.1951.
Arrestato il 14.8.85; (M.C.94/84; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

151) **Faldetta Luigi** di Vincenzo, nato a Casteltermini il 20.7.1938 residente a Palermo in Via P. D'Asaro n.3- (Dom.el.) c/o studio Avv. A. D'Arle..
Arrestato il 29.9.84; Scarc.il 16.11.85

LIBERO PRESENTE

152) **Faraone Nicola** di Giuseppe, nato a Palermo il 30.6.1954; Dom.presso Colizzi Immacolata Via Fratelli Garrone n.73/Q-Torino.
Detenuto dal 7.2.84; Arr. Dom. 6.4.85; (M.C.32/84; M.C.323/84)

ARR.DOM. ASSENTE

153) **Fascella Antonino** fu Antonino, nato Palermo l'8.9.1932. ivi res.via del Segugio 10
Arrestato il 30.5.87; (M.C.361/84)
agli arresti domiciliari dal 10.11.87
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM.
CONTUMACE (EX ART.501 CPP)

154) Fascella Francesco fu Antonino, nato a Palermo il 6.10.1938.
Arrestato il 12.7.82; scarc., 10.2.84.
Riarrestato il 1.3.84; (M.C.3/84; M.C.71/84; M.C.109/84; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

155) Fascella Pietro fu Antonino, nato a Palermo il 10.4.1935.
Detenuto dal 28.7.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.71/84; M.C.323/84; M.C.361/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

156) Favuzza Giovanni di Girolamo, nato a Palermo il 4.10.1930 ivi residente in Via Conte Federico-Fondo Inzerillo n.44.
Arrestato il 25.10.84; Scarc.il 22.11.85

LIBERO ASSENTE

157) **Fazio Ignazio** di Salvatore nato a Palermo il 9.2.1957.
Arrestato il 24.5.83; arr. domic. dal 21.10.1985 in Via Sperone n.2/E - Palermo.
Det. p.a.c. presso la C. Circ. Palermo.
Scarcerato l'8.11.85

DETEN.PER ALTRO PRESENTE

158) **Fazio Salvatore** di Giovan Battista, nato a Palermo il 4.7.1927, ricoverato c/o il Reparto Pneumologico dell'Ospedale Ingrassia di Palermo.
Arrestato il 27.1.82;Arr.Osped.dal 18.12.86; (O.C.26/82; M.C.77/82; O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)

ARR.OSPED. PRESENTE

159) **Federico Domenico** di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, ivi residente Via S.Cappello n.26 PA (Dom.el.).
Arrestato l'1.6.83; Scarc.il 16.4.86

LIBERO ARR.DOM.PER ALTRO PRESENTE

160) **Federico Giuseppe** di Girolamo, nato a Palermo il 21.4.1934.
Arrestato l'1.6.83; agli arresti domiciliari dal 4.6.1983 in Palermo - Via S.41 n.6; Scarc.il 28.12.85

LIBERO ARR.DOM.PER ALTRO
RINUNZIANTE

161) **Ferrera Antonino** di Salvatore, nato a Catania il 22.1.1950, domicili eletti c/o Jolly Hotel Piazza Vittorio Veneto n.4/A Firenze e c/o Famiglia Costanzo Giuseppe Via Ingegneros n.102 scala B, piano 3° Palermo.
Arrestato il 25.11.83; Scarc.27.1.87.

LIBERO ASSENTE

162) **Ferrera Francesco** di Salvatore, nato a Catania il 4.11.1935.
Latitante (O.C.1135/83, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

163) **Ferrera Giuseppe di Salvatore, nato a Catania il 7.8.1945, ricoverato c/o l'Ospedale Maurizio Ascoli Tomaselli-Catania.**
Arrestato il 21.2.85; Arr.Osped.dal 18.7.86; (M.C.237/83; O.C.1135/83; O.C.1169/83; M.C.69/84; M.C.323/84)

ARR.OSPED.ASSENTE

RINUNZIANTE

164) **Ficarra Giuseppe fu Nicolo', nato a Palermo il 24.7.1921; ivi res. Via Onorato n.62.**
Arrestato il 29.9.84; Arr.Dom.dal 24.11.84 lib. provv. 15.1.85.

LIBERO PRESENTE

165) **Fici Giovanni di Salvatore, nato a Palermo il 12.7.1954.**
Arrestato l'11.11.83; (O.C.170/82; M.C.343/82; O.C.240/83; M.C.524/83; M.C.323/84; M.C.79/85)

DETENUTO PRESENTE

166) **Fidanzati** Antonio fu Guglielmo, nato a Palermo il 5.5.1938.
Arrestato l'1.2.83; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.133/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

167) **Fidanzati** Carlo fu Guglielmo, nato a Palermo l'8.9.1933.domiciliato in Piazza Bonomelli n.5 Milano,(Dom. el.all'atto della scarcerazione) Via Papa Sergio I n.61 p.8 c/o cognato Vegna Giuseppe Arenella PA
Arrestato il 14.12.86; Arr.Osped.24.12.86
Lib.Provv.1.4.87

LIBERO CONTUMACE

168) **Fidanzati** Gaetano fu Guglielmo, nato a Palermo il 6.9.1935, ivi domiciliato. Via S.Vincenzo dei Paoli n.15 piano 6°
Detenuto dall'8.8.82; Scarc.il 26.1.87.

LIBERO ASSENTE

169) **Fidanzati Giuseppe fu Guglielmo,** nato a Palermo il 25.5.1940.
Arrestato il 9.1.84; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; O.C.6547/81); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

170) **Fidanzati Stefano fu Guglielmo,** nato a Palermo il 23.9.1948.
Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

171) **Filippone Gaetano Umberto fu** Salvatore, nato a Palermo il 24.9.1934.
ivi residente Via Aurelio Drago n.3, (Dom.El.) c/o Avv. Cesare Di Natale. Arrestato il 29.9.84; Scarc.25.11.85.

LIBERO ARR.DOM.PER ALTRO

RINUNZIANTE

172) Finazzo Emanuele di Giuseppe, nato a Cinisi il 18.2.1936; ivi res. Via S.Badalamenti 90, oppure in Contrada Uliveto Case Vecchie n.4.
Arrestato il 27.11.83; Arr.Dom.13.6.84; Scarc. 27.5.85

LIBERO ASSENTE

173) Fiorenza Vincenzo di Cristofaro, nato a Palermo il 7.3.1924; ivi res. Via Eugenio l'Emiro n.24, oppure in Via Cristoforo Colombo n.9 -Villagrazia di Carini.
Arrestato il 24.10.84; scarc. 11.5.85.
Riarrestato in regime di Arr.Dom.9.11.85; (O.C.237/84; M.C.315/85)

ARR.DOM. PRESENTE

174) Gaeta Giuseppe di Santo, nato a Termini Imerese il 20.10.1935, ivi residente Via Vittorio Amedeo n.12 .
Arrestato il 29.9.84; Arr.Dom.il 4.8.86; (M.C.323/84)

ARR.DOM. PRESENTE

175) **Gagliano Luigi** di Salvatore, nato a Catania il 16.8.1911; ivi res. Via Sergio Forte n.26.
Arrestato il 28.2.84; lib. provv. 2.4.84.

LIBERO CONTUMACE

176) **Galeazzo Giuseppe** di Alfredo, nato a Palermo il 10.3.1939.
Latitante (323/84)

LATITANTE CONTUMACE

177) **Gallea Bruno Maurizio** di Calogero, nato a Canicatti' il 29.9.1962, ivi residente Via Genova n.16.
Detenuto dal 25.10.84; Scarc.il 28.11.86

LIBERO CONTUMACE

178) **Gambino Giacomo Giuseppe** di Vincenzo, nato a Palermo il 21.5.1941.
Arrestato il 14.10.86; (M.C.323/84; O.C.237/84)

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE
CONTUMACE EX ART.501 u.co. C.p.p.

179) **Gambino Giuseppe** fu Salvatore, nato a Palermo il 29.6.1933.
Detenuto dall'1.6.83; (M.C.237/83; O.C.286/83; M.C.323/84; M.C.361/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

180) **Gammino Gioacchino** fu Giuseppe, nato a Desio il 23.12.1960; residente Via Siracusa n.80 o 180 - Campobello di Licata.
Arrestato il 24.10.84; agli arr. dom. dal 2.8.85.; Lib.Provv.il 29.4.86

LIBERO CONTUMACE

181) Gariffo Carmelo Salvatore Antonio di Leoluca, nato a Corleone l'11.8.1958, ivi residente in Via Trento n.89. Arrestato il 28.4.84; Arr.Dom.8.6.87; (M.C.140/84; M.C.323/84)

ARR.DOM.PRESENTE

182) Gasparini Francesco fu Pio, nato ad Antrodoco (RI) il 13.7.1941. Arrestato il 10.11.1981 in Francia ed estradato in Italia il 29.4.85; Arr.Dom. dal 25.7.87; (O.C.152/82; M.C.326/82)

ARR.DOM. ASSENTE

RINUNZIANTE

183) Gelardi Mario fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.6.1923; ivi res. Via della Resurrezione n.94. Arrestato l'8.2.1983; scarc. 11.6.1983. Riarrestato il 29.9.84; agli arr. dom. dal 17.11.84.; Scarc.il 29.11.85

LIBERO PRESENTE

184) Geraci Antonino detto Nene' fu Gregorio,nato a Partinico il 2.1.1917.
ivi residente in Via Pisa n.35
Arrestato il 29.9.84; Arr.Dom.l'11.6.86;
(M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85)

ARR.DOM. ASSENTE

185) Gheorgulis Charalampos di Vasilios, nato a Pireo il 10.9.1943.
Latitante (M.C.389/83)

LATITANTE CONTUMACE

186) Gherokunas Dimitrios di Alexsandros, nato a Sigros il 10.2.1939.
Latitante (389/83 M.C.)

LATITANTE CONTUMACE

187) Giacalone Filippo fu Giuseppe, nato a Palermo il 24.7.1926.
Latitante (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

188) **Giuliano Salvatore** di Giuseppe, nato a San Vito dei Normanni il 29.3.1945.
residente in Palermo in Via Messina Marine n.531 (Dom.el.)
Arrestato il 4.1.84; Scarc.il 9.4.86

LIBERO ASSENTE

189) **Giustolisi Antonietta** fu Giuseppe, nata a Catania il 28.5.1928;ivi residente Via S.Francesco L'Arena n.37/A
Arrestata il 25.11.83; scarc. 14.8.85.

ARR.DOM.PER ALTRO
RINUNZIANTE

190) **Grado Gaetano** fu Giovanni, nato a Palermo l'8.3.1943.
Latitante (M.C.44/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

191) Grado Giacomo fu Giovanni, nato a Palermo il 5.6.1952, ivi res.Via I.Nievo n.14. e c/o l'Avv. Ernesto D'Angelo Via Sammartino n.107 Palermo (Dom.el.) Arrestato il 28.7.84; arr. dom. 4.11.85 ; Lib.Provv.24.4.86

LIBERO CONTUMACE

192) Grado Salvatore fu Giovanni, nato a Palermo il 2.1.1946.
Latitante (O.C.169/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.133/83, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

193) Grado Vincenzo fu Giovanni, nato a Palermo l'11.2.1941.
Detenuto dal 7.8.82, (M.C.57/81; M.C.133/83; O.C.169/82; M.C.343/82; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Varese.

DETENUTO RINUNZIANTE

194) **Graviano** Benedetto fu Michele, nato a Palermo il 15.7.1958.
Arrestato il 20.9.84; (M.C.237/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

195) **Graviano** Filippo fu Michele, nato a Palermo il 27.6.1961.
Arrestato il 21.8.85; (M.C.361/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

196) **Graviano** Giuseppe fu Michele, nato a Palermo il 30.9.1963.
Latitante (M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

197) **Graziano Salvatore Giuseppe di** Domenico, nato a Palermo il 20.3.1950.
ivi residente in Via Sferracavallo n.46 c/o i genitori (Dom.el.)
Detenuto dal 28.2.83; Scarc.il 17.7.86

LIBERO ASSENTE

198) **Grazioli Sergio di Guido,** nato a Roma il 2.1.1941.
Arrestato il 16.1.86; (O.C.1135/83; O.C.1169/83); detenuto a Palermo

DETENUTO PRESENTE

199) **Greco Francesco fu Giuseppe,** nato a Palermo il 18.1.1921; ivi res. Via Siracusa n.14 (Dom.el.) oppure Via Messina Marine n.152 c/o Grassadonia Giovanna.
Arrestato il 25.10.84; agli arr. dom. 2.2.85; Scarc.l'8.11.85

LIBERO PRESENTE

200) **Greco Giovanni fu Salvatore, nato a Palermo l'1.1.1956.**
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.162/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

201) **Greco Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954.Elet. dom. in Palermo Via Croce Verde n.461 presso la madre Castellana Rosaria Assunta;**
Arrestato l'8.8.83; scarc. 24.7.84.
Riarrestato il. 29.9.84; scarc. 3.9.85.
Riarr.in regime di Arr.Dom.il 12.11.85;
(M.C.323/84; M.C.315/85)

ARR.DOM. ASSENTE

202) **Greco Giuseppe di Salvatore, nato a Palermo il 18.1.1958; Detenuto a Palermo**
Arrestato il 9.7.86; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)

DETENUTO PRESENTE

203) **Greco Giuseppe Giovanni fu Nicola,** nato a Palermo il 4.1.1952.
Latitante (M.C.274/81, O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, O.C.275/83, O.C.278/83, O.C.279/83, O.C.285/83, M.C.319/83, M.C.372/83, M.C.373/83, M.C.111/84, M.C.162/84, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85; M.C.79/85; M.C.97/85)

LATITANTE CONTUMACE

204) **Greco Ignazio fu Vincenzo,** nato a Palermo il 23.7.1922; res. Via Buonarroti n.19 - Villabate (Palermo) (Dom.el.).
Arrestato il 13.1.84; Arr.Dom.dal 26.7.84
Scarcerato l'8.11.85.

LIBERO ASSENTE

205) **Greco Leonardo fu Salvatore,** nato a Bagheria il 6.6.1938.
Arrestato il 12.7.82; scarc. 31.5.83.
Riarrestato il 12.4.84.
(M.C.237/83; O.C.90/84; M.C.164/84; M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.237/84; M.C.97/85);
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

206) Greco Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 12.5.1924; Detenuto a Palermo Arrestato il 20.2.86; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.319/83, M.C.373/83; M.C.372/83; M.C.111/84; M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.79/85)

DETENUTO PRESENTE

207) Greco Nicolo' di Vincenzo, nato a Palermo il 2.1.1950.
Latitante (M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

208) Greco Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.319/83, M.C.372/83, M.C.373/83, M.C.111/84, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.79/85)

LATITANTE CONTUMACE

209) **Greco Salvatore** fu Pietro, nato a Palermo il 12.5.1924.
Latitante (M.C.323/84).

LATITANTE CONTUMACE

210) **Greco Salvatore** fu Salvatore, nato a Bagheria il 3.4.1933.
Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

211) **Guttadauro Giuseppe** fu Francesco, nato a Bagheria il 18.8.1948.
Arrestato il 13.1.84; arr. dom. dal 9.7.84 in Aspra - Via Fiume d'Italia n.5 (Dom.el.) oppure Via dei Cosmi n.15 Palermo.
Scarcerato l'8.11.85

LIBERO PRESENTE

212) **Iaccarino Franco** di Luigi, nato a Torre Annunziata l'1.9.1933; ivi res. Corso Umberto 307.

LIBERO CONTUMACE

213) Ianni Anna di Rodolfo, nata a L'Aquila il 15.7.1943; residente Via Nicolo' Forteguerri 15 Roma oppure c/o l'Avv.G.Mistretta di Palermo (Dom.el.).
Arrestata il 18.6.82; scarc. 21.5.83.

LIBERA CONTUMACE

214) Ianni Giacinto di Giulio, nato a Giulianova il 27.9.1924; residente Morro D'Oro; Contrada Case Merluzzo n.33 (Teramo).
Arrestato il 19.7.83, lib. provv. dal 4.11.83.

LIBERO CONTUMACE

215) Ierna Michele di Salvatore, nato a Catania il 2.5.1949, residente in Roma c/o Ierna Girolamo Via del Grano n.20 (Dom.el.).
Arrestato il 25.11.83; scarc. 13.8.85.
Detenuto per altro; ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETEN.PER ALTRO

PRESENTE

216) **Ierna** Salvatore di Michele, nato a Catania il 18.6.1929.
Arrestato il 25.11.83; (O.C.1135/83; O.C.1169/83); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

217) Ignoto Francesco di Sebastiano, nato a Palermo l'1.1.1949; ivi res. Via Serradifalco 32 (Dom.el.) oppure c/o i genitori Corso dei Mille Croceverde-Giardini n.1461.
Arrestato il 24.10.84; arresti domiciliari 19.7.85; Scarc.l'8.11.85

LIBERO ASSENTE

218) Inchiappa Giovan Battista di Rosario, nato ad Altofonte il 20.2.1951.
Detenuto dal 28.1.1982; (O.C.26/82; M.C.77/82; O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

219) **Ingrassia Ignazio** di Andrea, nato a Monreale il 18.11.1950.
Latitante.(M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

220) **Insinna Loreto** fu Vincenzo, nato a Vallelunga Pratameno il 5.8.1942 ivi residente in Via Perez n.94.
Arrestato il 5.4.84; Lib.Provv.il 24.4.84

LIBERO CONTUMACE

221) **Inzerillo Giuseppe** fu Salvatore, nato a Palermo il 4.2.1922.
Latitante (M.C.323/84)

DECEDUTO il 3.12.86

222) **Inzerillo Santo** di Giuseppe, nato a Palermo il 23.4.1946.
Latitante (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

223) Karakonstantis Dimitrios di Stergos, nato a Kalimnon il 16.7.1936.
Latitante (M.C.389/83)

LATITANTE CONTUMACE

224) Koh Bak Kin di Kel, nato a Singapore il 25.10.1945, res.in Roma Via Paolo Ferrari 14
Detenuto dall'8.8.83; Arr.Dom.26.2.87
(M.C.227/83, M.C.315/85)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE

225) Labruzzo Mario fu Carmelo, nato a Palermo il 25.8.1928; ivi residente Via Oreto Nuova 391 (Dom.el.).
Arrestato l'1.6.83; arr. dom. 3.7.84.
Scarcerato l'8.11.85

LIBERO ASSENTE

226) **La Malfa Gaspare** di Giuseppe, nato a Palermo l'8.10.1958; ivi res. Via Ponte di Mare 119 (Dom.el.).
Arrestato il 19.1.85; lib. provv. 11.2.85.

LIBERO ASSENTE

227) **La Mantia Gaspare** fu Matteo, nato a Palermo il 23.7.1922; ivi res. Vicolo Castellaccio 2 (Dom.el.).
Arrestato in regime di Arr.Dom.il 25.10.84
Scarcerato l'11.11.85.

LIBERO ASSENTE

228) **La Mantia Matteo** di Gaspare, nato a Palermo il 22.7.1947; ivi res. Largo Giuliana 2 (Dom.el.).
Arrestato il 25.10.84; arresti domiciliari 26.4.85; Scarcerato l'11.11.85

LIBERO ASSENTE

229) **La Mantia Salvatore di Benedetto,** nato a Palermo il 5.6.1932, ivi residente in Via Conte Federico n.212 .
Arrestato il 25.10.84; Scarc.il 29.11.85

LIBERO ASSENTE

230) **Lamberti Giuseppe di Benedetto,** nato a Borgetto il 24.12.1931.
Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

231) **Lamberti Salvatore fu Biagio,** nato a Borgetto il 10.7.1931.
Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

232 **La Molinara Guerino di Giuseppe,** nato a Giulianova (TE) il 24.9.1934; ivi res. Via Trieste 120.
Arrestato il 13.7.83; scarc. 20.7.85.
Riarrestato il 9.11.85; (M.C.315/85)

DETENUTO PRESENTE

233) **Lam Sing Choy alias Tan Bock San** nato a Johor Balum (Malesia) il 12.3.1949.
Latitante (M.C.326/83, M.C.178/85)

LATITANTE CONTUMACE

234) **La Rosa Angelo** fu Filippo, nato a Palermo il 18.6.1938; residente Via Frosinone 10 - Cisterna di Latina.
Arrestato il 25.2.85; arresti domiciliari 3.5.85; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE
RINUNZIANTE

235) **La Rosa Antonino** di Vincenzo, nato a Palermo il 22.5.1957.
Arrestato il 18.1.83; (M.C.323/84; M.C.96/83); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

236) La Rosa Francesco di Antonino, nato a Palermo l'1.3.1932, residente a Firenze in Via dello Coro n.71 -Sesto Fiorentino (Dom.el.).
Arrestato il 25.10.84; Scarc.il 28.11.85

LIBERO ASSENTE

237) La Rosa Giovanni fu Emanuele, nato a Palermo il 30.9.1937.
Arrestato il 24.12.83; lib. provv. 11.2.84; Riarrestato il 2.3.85; (M.C.76/85);
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

238 Lauricella Calogero di Antonino, nato a Cinisi il 10.3.1943.
Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

239) La Vardera Pietro fu Pietro, nato a Palermo il 15.10.1933.
Detenuto dall'11.3.85; (M.C.76/85)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

240) **Leggio Francesco Paolo di Francesco,** nato a Corleone il 28.8.1938 residente in Via S.Salvatore n.2091 -Villa Fontana Medicina (Bologna), ricoverato c/o Ospedale Civico di Budrio dal 2.12.87.
Arrestato il 3.3.86; Arr.Dom.l'8.5.86; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE
RINUNZIANTE

241) **Leggio Giuseppe di Francesco,** nato a Corleone il 3.1.1935. res. in via S.Salvatore n.2091-Villa Fontana in Medicina (Bologna)
Arrestato il 31.12.84; (M.C.361/84)
agli arresti domiciliari dal 10.11.87.

ARR.DOM. ASSENTE
RINUNZIANTE

242) Leggio Leoluca di Francesco, nato a Corleone il 15.2.1928, res.Via S.Salvatore n.2091- Villa Fontana-Medicina (Bologna)
Arrestato il 19.6.85; Arr.Dom.l'8.6.87; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE
RINUNZIANTE

243) Leggio Luciano fu Francesco Paolo, nato a Corleone il 6.1.1925.
Detenuto dal 9.10.84; (M.C.323/84)
ora presso la Casa di Circondariale di Palermo.
(Scarcerato il 16.12.1987-Rimane per altro)

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

244) Leggio Salvatore di Francesco, nato a Corleone il 16.2.1932, res.Via S.Salvatore n.2091-Villa Fontana-Medicina-Bologna
Arrestato il 25.10.84; Arr.Dom.l'8.6.87; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE
RINUNZIANTE

245) Licciardello Giuseppe di Giuseppe, nato a Catania l'1.7.1929; res. in Viagrande (CT) Via Garibaldi 274.
Arrestato il 24.7.82; scarc. 22.9.83.

LIBERO CONTUMACE

246) Liistro Giovanni di Santo, nato a Canicattini Bagni il 29.9.1930.
Detenuto dal 4.1.84; Arr.Dom.21.4.84
scarc. 13.8.84.
Domicilio eletto presso Soc. Liistro Giovanni & C. s.n.c. Via S.35 n.14 - Palermo.

DETEN.PER ALTRO

ASSENTE RINUNZIANTE

247) Lipari Giovanni fu Giuseppe, nato a Palermo il 23.11.1928.
Arrestato il 29.9.84; Arr.Osped.15.5.87.
Nuovamente detenuto dal 4.7.87; (M.C.323/84)
agli arresti ospedaliere dal 4.11.87 c/o Ospedale Civico S.Martino Genova

ARR.OSP. RINUNZIANTE

248) Lipari Giuseppe di Arturo, nato a Campofiorito il 14.4.1935 residente in Palermo Via Aquileia n.5 , (Dom.El.) c/o studio Avv. S. Riela.
Arrestato il 27.11.83; Scarc.il 19.11.85

LIBERO PRESENTE

249) Lo Cascio Gaspare di Giovanni, nato a Palermo il 12.11.1963.ivi res.in via Belmonte Chiavelli n.244
Arrestato il 25.10.84; (M.C.361/84)
agli arresti domiciliari dal 10.11.87.
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM.PRESENTE

250) Lo Cascio Gaspare fu Giuseppe, nato a Palermo l'11.9.1942.
Arrestato il 7.6.87; (M.C.237/83; M.C.323/84)

DETENUTO PRESENTE

CONTUMACE EX ART. 501 CPP

251) Lo Cascio Giovanni fu Giuseppe, nato a Palermo il 25.8.1926; ivi res. Via del Segugio 10.
Arrestato il 12.7.82; arresti domiciliari 10.7.84; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

252) Lo Cascio Giuseppe di Giovanni, nato a Palermo il 21.5.1960. ivi res. via dello Spinone n.1 oppure Via dello Sperone n.1
Arrestato il 25.10.84; (M.C.361/84)
agli arresti domiciliari dal 10.11.87
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM.PRESENTE

253) Lo Cascio Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 4.8.1961. ivi res. via del Segugio n.10
Arrestato il 25.10.84; (M.C.361/84)
agli arresti domiciliari dal 10.11.87.
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM.PRESENTE

254) Lo Iacono Andrea fu Francesco, nato a Palermo il 7.7.1917; ivi res. Via Giorgio Arcoleo 12 c/o Barone Rosa (Dom.el.).
Arrestato il 29.9.84; arresti domiciliari 30.11.84; Lib.Provv.il 26.6.86

LIBERO PRESENTE

255) Lo Iacono Antonino di Andrea, nato a Palermo il 14.10.1947.
Arrestato il 7.3.85; (M.C.361/84)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

256) Lo Iacono Giovanni di Francesco, nato a Palermo il 26.7.1924, ivi res. Via Villa Sperlinga n.3-Palazzo CEA
Arrestato il 29.9.84; Arr.Dom.il 26.6.86; (M.C.323/84)

ARR.DOM. PRESENTE

257) Lo Iacono Pietro di Francesco, nato a Palermo il 19.8.1927.
Detenuto dal 28.7.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.372/83; M.C.373/83; M.C.111/84; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

258) Lombardo Giovanni fu Rosario, nato a Palermo il 6.8.1938. ivi res. via Filippo Pecoraino n.18
Arrestato il 25.10.84; (M.C.361/84)
agli arresti domiciliari dal 10.11.87.
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE

259) Lombardo Sebastiano fu Salvatore, natoa Palermo il 12.2.1937. ivi res. Corso dei Mille n.1060
Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84)
agli arresti domiciliari dal 10.11.87.
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

260) Lo Meo Costantino fu Rosolino, nato a Palermo il 28.10.1937, ivi res. Via E.L'Emiro n.11
Arrestato il 29.8.84; Arr.Dom.l'8.5.86;
(M.C.280/84; M.C.323/84; M.C.315/85)

ARR.DOM.ASSENTE

261) Lo Presti Salvatore fu Tommaso, nato a Palermo il 3.5.1943, ivi res.Via Ferdinando Firmaturi n.2/A -Villagrazia
Arrestato il 17.10.84; Arr.Dom.il 25.3.87;
(M.C.323/84)

ARR.DOM. PRESENTE

262) **Lo Verde Giovanni** fu Benedetto, nato a Palermo il 10.8.1939.
Arrestato il 18.4.83; scarc. 24.9.84.
Riarrestato il 29.9.1984; (M.C.323/84)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

263) **Lucchese Antonino** di Giovanni, nato a Palermo il 5.10.1950.
Arrestato il 26.4.84; Lib.Provv.29.5.84;
Riarrestato il 19.6.87; (M.C.361/84)

DETENUTO PRESENTE
CONTUMACE EX ART.501 CPP

264) **Lucchese Giuseppe** di Giovanni, nato a Palermo il 2.9.1958.
Latitante (M.C.237/83, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

265) **Lupo Faro Maria** di Vincenzo, nato a Cinisi il 14.8.1957.
Arrestato in Svizzera 7.9.84; estradato in Italia 7.9.84, per i soli reati di cui ai capi 13 e 22 dell'O.R.G.(M.C.164/84; M.C.323/84) detenuto presso la Casa Circondariale di Bergamo.

DETENUTO PRESENTE

266) **Lupo Giuseppe** di Vincenzo, nato a Palermo il 22.9.1943;, ivi res. Via L. Palomes n.10 (Dom.el.).
Arrestato il 12.7.82; Lib. Provv. 5.6.84.

LIBERO ASSENTE

267) **Madonia Francesco** fu Antonino, nato a Palermo il 31.3.1924.
Detenuto dall'1.7.81; Scarc.il 13.11.82
Riarrestato il 6.5.87; (M.C.323/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.97/85)

DETENUTO PRESENTE

CONTUMACE EX ART.501 CPP

268) **Madonia Giuseppe** di Francesco, nato a Palermo il 25.4.1954.
Detenuto dall'1.7.81; Scarc.17.3.83;
Riarrestato il 6.5.87; (M.C.163/83; M.C.280/84; M.C.323/84)

DETENUTO PRESENTE

CONTUMACE EX ART.501 CPP

269) **Madonia Salvatore Mario** di Francesco, nato a Palermo il 16.8.1956.
Detenuto dal 22.4.82; Scarc.il 17.3.83 (Rimane per altro); Nuovamente Detenuto dal 6.10.84; (M.C.323/84)

DETENUTO PRESENTE

270) **Magliozzo Tommaso** fu Francesco, nato a Palermo l'1.5.1933. ivi res. via Villagrazia n.102 bis
Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84)
agli arresti domiciliari dal 10.11.87.
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE

271) **Magliozzo Vittorio di Francesco,** nato a Palermo il 2.7.1939.
Arrestato il 23.10.1985; (M.C.323/84)
ora presso la Casa Circ. di Palermo

DETENUTO PRESENTE

272) **Mangano Vittorio di Salvatore,** nato a Palermo il 18.8.1940.
Detenuto dal 30.9.84;(M.C.323/84)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

273) **Mangione Antonino di Santi,** nato a Palermo il 18.12.1955.
Arrestato il 28.5.84; (M.C.170/84; M.C.323/84);
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

274) **Maniscalco Salvatore fu Francesco** Paolo, nato a Palermo il 13.12.1941.
Latitante (O.C.285/83, O.C.288/83, M.C.33/84, M.C.71/84, M.C.76/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

275) Mannino Angelo di Paolo, nato a Palermo il 22.5.1945, ivi residente in Via E.Tricomi N.6/B, oppure 6/P.
Arrestato l'1.6.83; Arr.Dom.dal 20.5.86; (M.C.237/83; M.C.323/84)

ARR.DOM. ASSENTE

276) Marchese Antonino di Vincenzo, nato a Palermo l'11.3.1957.
Arrestato il 13.8.83; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; O.C.279/83; M.C.71/84; M.C.175/84; M.C.42/85; M.C.323/84; M.C.163/84)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

277) **Marchese Filippo di Gregorio**, nato a Palermo l'11.9.1938.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.372/83, M.C.373/83, M.C.111/84, .C.273-274-275-277-278-279-280-281-282-283-284 285-289-290/83, M.C.33/84, M.C.278/84, M.C.274/81, M.C.162/84, O.C.26/82, M.C.77/82, M.C.319/83, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.42/85, M.C.97/85)

LATITANTE CONTUMACE

278) **Marchese Giuseppe di Vincenzo**, nato a Palermo il 12.12.1963.
Detenuto dal 28.1.82; (O.C.26/82; O.C.77/82; O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; O.C.279/83; M.C.323/84)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

279) **Marchese Mario di Domenico**, nato a Monreale l'01/01/1939.
Latitante (M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

280) **Marchese Rosario** di Salvatore, nato a Palermo il 4.3.1945.
Arrestato il 24.10.84; arresti domiciliari 28.10.1985 -Via V53 (gia' Via Valenza) n.13 (Palermo); (M.C.361/84)

ARR.DOM.ASSENTE

281) **Marchese Salvino** di Salvatore, nato a Palermo il 18.3.1952.
Arrestato il 24.10.84; Arr. Dom.28.10.1985 Via Val di Mazara n.22 - Palermo; (M.C.361/84)

ARR.DOM.PRESENTE

282) **Marchese Santo** di Domenico, nato a Monreale il 20.8.1940.
Latitante (M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

283) **Marchese Vincenzo di Gregorio**, nato a Palermo l'11.1.1925 ivi residente Via Galletti n.247;
Arrestato il 10.12.85; Arr.Dom.22.5.86; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.162/84; M.C.274/81)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM.ASSENTE
RINUNZIANTE

284) **Marino Francesco** fu Michele, nato a Palermo il 18.6.1940.
Arrestato il 28.2.85; (M.C.71/84; M.C.323/84; ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

285) **Marino Mannoia Francesco** di Rosario, nato a Palermo il 5.3.1951.
Detenuto dal 22.1.85; (M.C.323/84);
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

286) Marsalone Rocco di Giuseppe, nato a Palermo il 6.10.1950.
Arrestato l'11.3.86; (M.C.361/84)

DETENUTO PRESENTE

287) Marsalone Salvatore Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo l'1.1.1953.
Arrestato il 17.2.84; scarc. 11.9.84.
Nuovamente detenuto dal 25.10.84;
(M.C.361/84) ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

288) Martello Biagio di Giuseppe, nato a Palermo il 14.8.1938.
Detenuto dal 6.10.84; (M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Milano.

DETENUTO PRESENTE

289) Martello Mario di Giuseppe, nato a Palermo il 12.2.1946, ivi residente Via delle Canarie n.16 .
Arrestato il 29.9.84; Arr.Dom.dal 20.5.86; (M.C.323/84)

ARR.DOM.PRESENTE

290) Massa Giuseppe di Gerarda, nato a Battipaglia il 5.3.1951.
Arrestato il 13.7.83; lib. provv. 27.9.83.
Domicilio eletto in Roma - Via Palestro 87 oppure in Via della Repubblica n.5 Ponte Cagnano

LIBERO ASSENTE

291) Matranga Gioacchino di Demetrio, nato a Piana Degli Albanesi il 23.9.1945; residente Via Comacchio 3 Milano.(Dom.el.) oppure in Via Ferrucci N.52 Forte dei Marmi
Arrestato il 23.10.82; arresti domiciliari 5.3.85; Scarcerato l'8.11.85

LIBERO ASSENTE

292) **Matranga Giovanni fu Saverio, nato a** Piana Degli Albanesi l'1.2.1953.
Arrestato il 24.10.83; (M.C.237/83; M.C.373/83; M.C.323/84)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

293) **Maugeri Nicolo' di Giovanni, nato a** Catania il 5.11.1945.
Arrestato il 27.5.83; (M.C.326/82; M.C.353/83; M.C.323/84)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

294) **Mazzurco Salvatore di Vincenzo, nato** Borgetto il 21.7.1935.
Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

295) **Meli Giacomo** fu Marco, nato a Palermo il 30.4.1957; ivi res. Via Cortile Chiavelli 93 (Dom.el.) oppure in Via del Bassotto n.1 scala D, piano 1° Palermo.
Arrestato il 9.1.82, lib. provv. 25.1.82.

LIBERO ASSENTE

296) **Messina Eduardo** fu Girolamo, nato a Palermo il 15.3.1920; ivi res. Via Falsomiele N.83/A
Arrestato il 25.10.84; arresti domiciliari 10.1.85; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE

297) **Messina Pietro** di Salvatore, nato a Palermo il 27.4.1950; residente Via Boccaccio n.11 - S.Colombano al Lambro - (Milano).
Arrestato il 20.8.84; lib. provv. 19.9.84.

LIBERO CONTUMACE

298) **Migliara Carmela** di Salvatore, nata a Joppolo Giancaxio il 9.3.1944; residente Via Colajanni 205 Caltanissetta, oppure in Via Don Minzoni n.168 .

LIBERA CONTUMACE

299) **Milano Nicolo'** di Nunzio, nato a Palermo il 25.11.1927, ivi residente in Via F.Lucchini n.10.
Arrestato l'8.11.84; Arr.Dom.25.3.86.
(M.C.323/84)

ARR.DOM ASSENTE
RINUNZIANTE

300) **Milano Nunzio** di Nicolo', nato a Palermo il 26.8.1949.
Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

301) **Milano Salvatore** di Nicolo', nato a Palermo il 13.11.1953.
Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

302) **Minardo Giovanni** di Ignazio, nato a Palermo il 19.4.1956 ivi residente in Corso dei Mille n.893 (Dom.el.).
Detenuto dal 3.3.84; Scarc.il 10.4.86

LIBERO PRESENTE

303) **Mineo Antonino** fu G. Battista, nato a Bagheria il 12.7.1909; ivi res. Via D'Amico 34, piano 7°
Arrestato il 29.9.84; arr. domiciliari 5.10.84; Scarc.il 9.11.85

LIBERO ASSENTE

304) **Mineo Settimo** di Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1938, ivi residente in Via Giovanni Di Cristina n.6 (Dom.el.) c/o studio Avv. C. Cordaro..
Arrestato il 29.9.84; Scarc.il 9.4.86

LIBERO PRESENTE

305) **Minesi Michele** di Valeria, nato a Foggia il 12.10.1946; residente Via Curtatone n.12, interno 32 Roma.
Detenuto dal 26.5.83; lib. provv. 27.9.83.

LIBERO CONTUMACE

306) **Mistretta Filippo** di Francesco, nato a Palermo il 30.6.1944, ivi residente Via delle Cliniche n.15.
Arrestato il 25.10.84; Arr.Osped.8.8.86 Arr.Dom.9.9.86; (M.C.361/84)

ARR.DOM. PRESENTE

307) **Mistretta Rosario** di Francesco, nato a Palermo il 23.10.1947, ivi residente in Corso Tukory n.8, scala B piano 5.
Arrestato il 13.4.84; Arr.Dom.27.6.87; (M.C.237/83; M.C.323/84)

ARR.DOM. PRESENTE

308) **Mondino Michele** fu Giovanni, nato a Palermo l'1.1.1944.
Detenuto dall'8.10.84; (M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987-Rimane per altro)

DETENUTO PRESENTE

309) **Montalto Giuseppe** di Salvatore, nato a Villabate l'11.1.1959.
Latitante (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

310) **Montalto Salvatore di Francesco,** nato a Villabate il 3.4.1936.
Arrestato il 7.11.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.58/85)
ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

311) **Motisi Ignazio di Giuseppe,** nato a Palermo l'1.1.1934.
Latitante (M.C.361/84, M.C.418/84, M.C.58/85)

LATITANTE CONTUMACE

312) **Murabito Concetto di Isidoro,** nato a Catania il 14.9.1955; residente Via Cernaia 23, interno 3 Roma.
Arrestato il 25.11.83; scarc. 4.12.84.

LIBERO ASSENTE

313) Mutolo Gaspare di Vito, nato a Palermo il 5.2.1940.
Arrestato il 18.6.82; (O.C.152/82; M.C.326/82; M.C.378/82; M.C.40/83; M.C.323/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

314) Mutolo Giovanni di Vito, nato a Palermo il 17.3.1948; ivi res. Viale Resurrezione 39 Pallavicino, (Dom.El.) c/o cognato Marcello Arduino..
Arrestato il 13.7.83; Arr. Domic. 16.5.84.
Riarr.il 25.3.87; Arr.Dom.30.3.87.
(M.C.326/83, M.C.323/84)

ARR.DOM PRESENTE

315) Nangano Giuseppe di Michelangelo, nato a Palermo il 4.11.1935, ivi residente in Via E. Ravenna n.54.
Arrestato il 12.7.82; Scarc. 28.4.84.
Riarr.il 25.10.84; Arr.Dom.14.5.86
Scarcerato il 27.5.86

LIBERO PRESENTE

316) **Nania Filippo** di Francesco, nato a Partinico il 2.6.1928, ivi domiciliato in Via Liberta' n.26
Arrestato il 9.4.84; Scarc.il 29.4.86

LIBERO ASSENTE

317) **Napoli Stefano** fu Giuseppe, nato a Palermo il 30.3.1933; ivi res. Via Salvatore Cappello 26.
Arrestato il 10.2.83; Lib.Provv.23.5.83
Riarr.l'1.3.84; Lib.Provv.18.7.84

LIBERO ASSENTE

318) **Nicoletti Vincenzo** fu Vincenzo, nato a Palermo il 7.12.1904; ivi res. Via Pescia 28.
Arrestato il 29.9.84 ed in pari data agli Arr.Dom.; Scarc.l'8.11.85.

LIBERO CONTUMACE

319) **Nicosia Carmelo** fu Giuseppe, nato a Canicatti' il 6.2.1959, ivi domiciliato in Via Goia n.32.
Detenuto dal 25.10.84; Scarc.il 28.11.86

DETENUTO PER ALTRO

RINUNZIANTE

320) **Oliveri Giovanni** fu Domenico, nato a Villafrati il 21.3.1945.
Arrestato il 24.10.85; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)
ora presso la Casa.Circ.Palermo.

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

321) **Pace Giuseppe** di Salvatore, nato a Palermo il 24.12.1931, ivi residente in Via Ciaculli n.407/A c/o il suocero La Rosa Giuseppe.
Arrestato il 2.3.85; Arr.Dom.l'11.12.85; (M.C.76/85)

ARR.DOM.PRESENTE

322) **Pace Stefano** di Francesco, nato a Palermo il 16.7.1937.
Arrestato il 12.7.82; scarc. 24.12.82.
Riarrestato il 29.9.84; (M.C.323/84);
ora presso la Casa Circondariale di Palermo

DETENUTO PRESENTE

323) **Pace Vincenzo Rosolino** di Francesco, nato a Palermo il 15.7.1935.
Arrestato il 12.7.82; scarc. 24.12.82.
Riarrestato il 29.9.84 (M.C.323/84);
ora presso la Casa Circondariale di Palermo

DETENUTO PRESENTE

324) **Palazzolo Paolo** di Francesco Paolo, nato a Cinisi il 29.11.1937.
Latitante (M.C.253/83)

LATITANTE CONTUMACE

325) **Palazzolo Saverio** fu Francesco Paolo, nato a Cinisi il 27.1.1948; ivi res. Via Francesco Crispi n.10.oppure in Via Dante Alighieri N.5-Torretta, oppure in Via S.Giovanni Bosco n.13
Arrestato il 27.11.83; Arr.Dom.18.5.84
scarc. 1.4.85.

LIBERO ASSENTE

326) **Palmos Fotios** di Epaminondas, nato a Soartohori Lefkada (Grecia) il 22.9.1943.
Latitante (M.C.389/83)

LATITANTE CONTUMACE

327) **Patricola Stefano** fu Francesco, nato a Palermo il 18.1.1954.
Latitante (M.C.237/83; M.C.273/83, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

328) **Pedone Michelangelo fu Salvatore**, nato a Palermo il 20.2.1944.
Detenuto dal 28.2.83; (O.C.40/83; M.C.323/84) ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

329) **Perina Giovanni fu Alvise**, nato a Castel d'Azzano (VE) l'1.7.1945.
Arrestato il 28.5.84; (M.C.174/84; M.C.315/85) ora presso la Casa Circ. Livorno.

DETENUTO RINUNZIANTE

330) **Picone Giusto di Giusto**, nato a Palermo il 2.4.1928, ivi residente in Via L.Da Vinci n.434 .
Arrestato il 29.9.84; Arr.Dom.17.2.86; (M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM.RINUNZIANTE

331) Pilo Giovanni di Giuseppe, nato a Palermo l'11.3.1937 ivi residente Viale Italia n.35.
Arrestato il 29.9.84; Arr.Osped.7.8.86; Arr.Dom.24.9.86.
(M.C.323/84)

ARR.DOM. ASSENTE

332) Pipitone Angelo Antonino di Antonino, nato a Carini il 30.8.1943.
Arrestato l'11.4.87; (O.C.253/83; M.C.323/84)

DETENUTO ASSENTE
CONTUMACE EX ART.501 u.co. C.p.p.

333) Pipitone G.Battista di Antonino, nato a Carini il 24.7.1949, ivi residente in Via del Cinghiale n.2.
Arrestato il 27.4.84; Arr.Dom.1'8.6.87; (O.C.253/83; M.C.323/84)

ARR.DOM. ASSENTE

334) Pipitone Vincenzo di Antonino, nato a Torretta il 5.2.1946 residente in Carini Contrada Giummarro S.S. 113 Km 28,500.
Arrestato il 17.6.84; Arr.Dom.l'8.6.87; (O.C.253/83; M.C.323/84)

ARR.DOM ASSENTE

335) Polizzi Francesco di Salvatore, nato a S.Giuseppe Jato il 16.2.1935.
Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

336) Prestifilippo Giovanni fu Francesco, nato a Palermo il 28.5.1921 ivi residente in Via Croce Verde Giardini n.447.
Arrestato il 2.2.86; Arr.Dom.16.3.87; (M.C.323/84; M.C.361/84; M.C.79/85)

ARR.DOM. ASSENTE
RINUNZIANTE

337) Prestifilippo Giovanni fu Girolamo, nato a Palermo il 29.3.1927.
Arrestato.il 18.3.86; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987), (Dom.El.) Piazzetta Cina' n.1 PA.

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

338) Prestifilippo Girolamo di Giovanni, nato a Palermo il 4.5.1959; ivi res. Piazzetta Cina' n.1 in fondo alla Via Giardina a Croce Verde (Dom.El.).
Arrestato il 25.10.84; scarc. 5.4.85.
Riarrestato il 9.11.85;
Arr.Dom.29.8.87 (M.C.361/84; M.C.315/85)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

339) Prestifilippo Giuseppe Francesco di Giovanni, nato a Palermo il 9.12.1956.
Arrestato il 2.2.86; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.79/85)

DETENUTO PRESENTE

340) **Prestifilippo Mario Giovanni** di Giovanni, nato a Palermo il 3.8.1958.

DECEDUTO il 29.9.87

341) **Prestifilippo Nicola** di Francesco, nato a Palermo l'8.4.1950.
Arrestato il 18.1.84; lib. provv. 10.2.84.
Latitante (M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

342) **Prestifilippo Salvatore** fu Francesco, nato a Palermo l'8.4.1933.
Latitante (M.C.361/84)

LATITANTE CONTUMACE

343) Prestifilippo Santo di Giovanni, nato a Palermo il 19.2.1962, ivi res.Piazzetta Cina' n.1, in fondo alla Via Giardina a Croce Verde (Dom.El.).
Arrestato il 25.10.84;
Arr.Dom.29.8.87,(M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

344) Procida Salvatore di Giorlando, nato a Palermo il 7.3.1945.
Arrestato il 7.2.84; (M.C.32/84; M.C.323/84) ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO RINUNZIANTE

345) Profeta Salvatore fu Vincenzo, nato a Palermo il 4.9.1945.
Detenuto dal 19.8.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.361/84) ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

346) **Provenzano Bernardo fu Angelo, nato** a Corleone il 31.1.1933.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, O.C.253/83, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.97/85)

LATITANTE CONTUMACE

347) **Provenzano Salvatore fu Angelo, nato** a Corleone il 16.3.1941.
Arrestato il 25.12.83; (O.C.253/83; M.C.323/84) ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

348) **Puccio Antonino di Salvatore, nato a** Palermo il 24.4.1936, ivi residente in Via dei Nebrodi n.55.
Arrestato il 24.10.84; Scarc.il 16.12.85

LIBERO ASSENTE

349) Puccio Pietro fu Salvatore, nato a Palermo il 6.7.1953, ivi residente in Via BC/1 n.6 -Ciaculli.
Arrestato il 29.8.84; Scarc.il 9.4.86

LIBERO ASSENTE

350) Puccio Vincenzo fu Salvatore, nato a Palermo il 27.11.1945.
Detenuto dal 1.7.81; Scarc.il 17.3.83;
Riarrestato il 13.10.86;(M.C.163/83; M.C.280/84; M.C.323/84)

DETENUTO PRESENTE

351) Pullara' Giovan Battista fu Santo, nato a San Giuseppe Jato il 21.7.1943.
Detenuto dal 28.7.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.273/83; O.C.286/83; M.C.323/84) ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

352) Pullara' Ignazio di Santo, nato a San Giuseppe Jato il 13.4.1946.
Latitante (M.C.274/81, O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.162/84, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85)

LATITANTE CONTUMACE

353) Raccuglia Cosmo di Pietro, nato a Palermo l'8/5/1928 residente in Ficarazzi Via Europa n.9, in atto ricoverato c/o il II reparto Medicina dell' Ospedale Civico di Palermo.
Arrestato il 4.1.84; Arr.Osped.10.9.86; (O.C.284/83; O.C.288/83; M.C.33/84; M.C.71/84; M.C.278/84; M.C.323/84)

ARR.OSPED. PRESENTE
CONTUMACE EX ART.501 u.co. C.p.p.

354) Rancadore Domenico di Giuseppe, nato a Palermo il 15/3/1949; residente Corso Umberto I Residence Degli Ulivi ex Edilpa San.Nicola L'Arena
Arrestato il 2.2.85; Arresti Dom. 23.4.85; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

355) Rancadore Giuseppe di Domenico, nato a Trabia l'11/9/1925 ,ivi residente Contrada Salina di S.Onofrio.
Arrestato il 28.5.85; Arr.Dom.29.11.85; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

356) Randazzo Faro di Antonino, nato a Cinisi il 7/5/1933; residente Via Giuliano Salvio n.4 - Milano, oppure c/o Avv.Ugo Cornacchio Via Marazzo n.30 in Borgo Manero Novara.
Arrestato il 23.5.84; agli arresti dom. 9.5.85; Scarcerato l'8.11.85

LIBERO CONTUMACE

357) **Randazzo Giuseppe** fu Vincenzo, nato a Carini il 19/11/1930; domiciliato Via Saitta - Contrada Dominici - (Dom.El.) Via Don Luigi Sturzo s.n. Carini.
Arrestato il 20.8.81; Lib.Provv.5.11.81
Riarrestato il 27.11.83; Arr.Dom.4.4.84;
Scarcerato il 28.3.85

LIBERO ASSENTE

358) **Randazzo Salvatore fu Salvatore,**
nato a Palermo il 13/4/1930.ivi residente via Amm.Rizzo n.59
Arrestato il 29.8.84; Arr.Dom.il 6.5.86; (M.C.280/84; M.C.323/84; M.C.315/85)

ARR.DOM.PRESENTE

359) **Rapisarda Giovanni** fu Alfio, nato a Catania il 22/1/1940.
Arrestato il 10.11.83; (O.C.1135/83; O.C.1169/83), ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

360) Riccobono Rosario fu Lorenzo, nato a Palermo il 10/2/1929.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, O.C.40/83, M.C.319/83, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85)

LATITANTE CONTUMACE

361) Riela Saverio fu Salvatore, nato a Catania il 23/5/1913; ivi res. Via Policastro 53/A.
Arrestato l'1.12.83; Arr.Dom.il 20.9.84
Scarc. 11.2.85.

LIBERO CONTUMACE

362) Riina Giacomo fu Salvatore, nato a Corleone il 10/11/1908 residente in Budrio (BO) via Bondioli n.5.
Arrestato il 25.10.84; Arr.Dom.12.12.85; (M.C.361/84)

ARR.DOM. RINUNZIANTE

363) **Riina Salvatore fu Giovanni**, nato a Corleone il 16/11/1930.
Latitante (O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.319/83, M.C.323/84, M.C.418/84, M.C.58/85, M.C.97/85)

LATITANTE CONTUMACE

364) **Rizza Salvatore di Angelo**, nato a Caltanissetta il 4/9/1932; ivi res. Via Liberta' n.182 oppure Viale Trieste n.13.
Arrestato il 28.2.84; lib. provv. 19.4.84.

LIBERO CONTUMACE

365) **Rizzuto Salvatore di Salvatore**, nato a Montelepre il 18/9/1936, residente in Palermo via Liberta'n.108 (Dom.el.).
Arrestato il 9.10.84; Scarc.il 9.4.86

DETEN.PER ALTRO PRESENTE

366) Romano Pietro di Luigi, nato a Palermo il 12/11/1919; ivi res. Via Fichidindia n.45.
Arrestato il 24.10.84; agli arresti dom. 10.1.85; Scarc.l'8.11.85

LIBERO CONTUMACE

367) Rotolo Antonino di Giuseppe, nato a Palermo il 3/1/1946.
Arrestato il 29.3.85; (M.C.323/84); detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

368) Rotolo Salvatore di Damiano, nato a Palermo l'8/10/1956.
Arrestato il 3.4.83; (M.C.237/83; M.C.372/83; O.C.274/83; O.C.279/83; O.C.281/83; O.C.282/83; O.C.283/83; O.C.284/83; O.C.285/83; O.C.273/83; O.C.289/83; M.C.71/84; M.C.323/84; M.C.23/85; M.C.58/85; M.C.69/85)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

369) **Russo Domenico** di Santo, nato a Palermo il 16/5/1941, ivi residente via Conte Federico n.179/P.
Arrestato il 25.10.84; Arr.Dom.14.4.86;
(M.C.361/84)

ARR.DOM. ASSENTE

370) **Salamone Antonio** fu Francesco, nato S. Giuseppe Jato il 12/2/1918.
Detenuto dal 5.10.84; (M.C.323/84)
Ora presso la Casa circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

371) **Salerno Luigi** di Giuseppe, nato a Palermo il 7/2/1947, ivi residente via Giacomo Alagna n.67.
Arrestato il 3.5.85; Arr.Dom.8.6.87.
(O.C.237/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM PRESENTE

372) **Salvo Ignazio** fu Luigi, nato a Salemi il 27/5/1931.
Arrestato il 12.11.84; arr.dom. 28.10.1985 P.zza Vittorio Veneto n.3 - Palermo.
(M.C.390/84)

ARR.DOM. ASSENTE

373) **Sangiorgi Gaetano** di Giuseppe, nato a Palermo il 26/1/1950; ivi res. Via Ariosto n. 12; elettivamente domiciliato c/o Avv. Paolo Seminara
Arrestato il 21.12.84; lib. provv. 21.12.84.

LIBERO ASSENTE

374) **Sansone Rosario** di Domenico, nato a Palermo l'1/1/1923; ivi res. Via Roccazzo n.36 piano I°
Arrestato il 29.9.84; agli arresti dom. 5.3.85; Scarcerato il 23.6.87

LIBERO CONTUMACE

375) **Santapaola Benedetto di Vincenzo**, nato a Catania il 4/6/1938.
Latitante (M.C.388/82, M.C.319/83, M.C.378/82, O.C.195/82)

LATITANTE CONTUMACE

376) **Sardina Mercurio fu Gaetano**, nato a Palermo il 6/6/1942.
Latitante (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

377) **Savoca Carmelo di Giuseppe**, nato a Catania il 13/12/1943; ivi res. Via Marchese di Casalotto n.14.
Detenuto dal 25.11.83; scarc. 5.1.85.

LIBERO CONTUMACE

378) Savoca Giuseppe fu Gaetano, nato a Lampedusa il 10/9/1934.
Arrestato il 20.9.84; (O.C.288/83; M.C.33/84; M.C.58/85; M.C.323/84), ora presso la C. Circ. Palermo.

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

379) Savoca Salvatore fu Francesco, nato a Palermo il 16/11/1934; ivi res. Via Fondo Tinnirello n.7.
Arrestato il 12.7.82; agli Arr. Dom.10.1.85; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

380) Savoca Vincenzo di Luigi, nato a Palermo il 20/5/1931.
Arrestato il 6.7.84; Scarc. 27.9.84
Latitante (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

381) **Scaduto Giovanni** di Salvatore, nato a Palermo il 29/3/1948.
Arrestato il 29.9.84; (M.C.323/84; M.C.58/85; M.C.97/85), ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

382) **Scaglione Salvatore** fu Alfio, nato a Palermo il 6/4/1940.
Latitante (M.C.323/84, M.C.58/85, M.C.97/85)

LATITANTE CONTUMACE

383) **Scalia Giuseppe** fu Domenico, nato a Palermo il 15/1/1922; ivi res. Via S. 35 n.28.
Arrestato l'1.6.83; agli arresti domic. 1.8.85; (M.C.237/83; M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

384) **Scavone Gaetano di Giuseppe**, nato a Palermo il 10/9/1930; ivi res. Via Messina Marine n.321 I° piano.
Arrestato il 29.9.84; agli arresti dom. 18.1.85; Riarr.18.4.86; Arr.Dom.7.6.86; (M.C.323/84)

ARR.DOM ASSENTE

385) **Schiavo Carlo fu Costantino**, nato a Palermo l'11/2/1934 ivi residente in via Emiro Giafar n.98.
Arrestato il 28.10.85; Arr.Dom.4.8.86; (M.C.71/84; M.C.323/84)

ARR.DOM. PRESENTE

386) Sciarabba Calcedonio fu Giusto, nato a Misilmeri il 8/7/1914; residente Via Lancia di Brolo 98 - Palermo.
Arrestato il 29.9.84; agli arresti dom. 10.1.85; (M.C.323/84)
Ora detenuto per altro nella Casa Circondariale di Palermo.
(Scarcerato il 16.12.1987-Rimane per altro)

ARR.DOM.
DETEN.PER ALTRO PRESENTE

387) Sciarabba Giusto fu Giuseppe, nato a Palermo il 16/12/1932.
Latitante (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

388) Scrima Francesco di Vincenzo, nato a Palermo il 27/8/1942.
Latitante (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

389) **Senapa Pietro** di Carmelo, nato a Palermo il 17/10/1949.
Arrestato il 20.12.83; (M.C.237/83; M.C.372/83; O.C.274/83; O.C.279/83; O.C.280/83; O.C.283/83; O.C.285/83; O.C.286/83; O.C.290/83; M.C.278/84; M.C.323/84); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

390) **Serra Carlo** di Sebastiano, nato a Canicattini Bagni il 4/1/1936; residente Via Tuscolana n.1064 - Roma (Dom.el.).
Arrestato il 25.11.83; Scarc. 13.8.85.
Nuovamente Deten.dal 22.11.85;
Scarcerato il 20.5.87

LIBERO ASSENTE

391) **Sinagra Antonio** di Salvatore, nato a Palermo il 31/7/1959.
Detenuto dal 16.1.84; (O.C.275/83; O.C.284/83; O.C.285/83; O.C.288/83; O.C.289/83; M.C.33/84; M.C.71/84; M.C.278/84; M.C.302/84; M.C.323/84; M.C.27/85; M.C.69/85); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

392) **Sinagra Francesco Paolo** di Antonino, nato a Palermo il 6/9/1938.
Arrestato l'8.11.84; (M.C.71/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

393) **Sinagra Vincenzo di Antonino, nato a Palermo l'1/1/1956.**
Detenuto dal 3.2.84; (O.C.272/83; O.C.279/83; O.C.285/83; O.C.284/83; O.C.283/83; O.C.274/83; O.C.288/83; O.C.289/83; M.C.71/84; M.C.278/84; M.C.323/84; M.C.42/85).
Ora presso la Casa di Reclusione di Paliano (Frosinone).

DETENUTO RINUNZIANTE

394) **Sinagra Vincenzo di Salvatore, nato a Palermo il 14/11/1952.**
Detenuto dal 9.6.83; (M.C.237/83; M.C.272/83; M.C.372/83; O.C.274/83; O.C.275/83; O.C.277/83; O.C.279/83; O.C.281/83; O.C.282/83; O.C.283/83; O.C.284/83; O.C.285/83; O.C.289/83; M.C.33/84; M.C.71/84; M.C.227/84, M.C.278/84; M.C.323/84; M.C.42/85) (Verificare)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

395) **Sorce Vincenzo fu Biagio**, nato a Palermo il 14/10/1928.
Latitante (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

396) **Soresi Giuseppe fu Natale**, nato a Borgetto l'11/11/1935, ivi residente in via Rubino n.35 oppure 33.
Arrestato il 9.4.84; Scarc.il 29.7.86

LIBERO PRESENTE

397) **Soresi Natale di Giuseppe**, nato a Borgetto il 20/1/1959, ivi residente in via Rubino n.33.
Arrestato il 9.4.84; scarc.il 29.7.86

LIBERO PRESENTE

398) **Spadaro Antonino** di Tommaso, nato a Palermo il 12/11/1960, ivi residente in.Via Lincoln n.19 - Palermo.Elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. C. Catuogno.
Detenuto dal 16.1.84; Arr.Dom. 28.10.1985; (M.C.323/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

399) **Spadaro Francesco** di Giuseppe, nato a Palermo il 7/12/1958.
Detenuto dal 28.7.82; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.278/84; O.C.286/83; O.C.280/83; O.C.290/83; M.C.33/84; O.C.288/83)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

400) **Spadaro Francesco** di Tommaso, nato a Palermo il 16/10/1962.
Arrestato il 16.11.85; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987-Rimane per altro)

DETENUTO PRESENTE

401) **Spadaro Giuseppe** fu Antonino, nato a Palermo il 18/3/1929.
Arrestato il 30.3.84; scarc. 16.4.84.
Nuovamente detenuto dal 29.9.84; agli arr. domic. dal 21.10.1985 in via Notarbartolo n.26 - Palermo.(M.C.323/84)

ARR.DOM PRESENTE

402) **Spadaro Tommaso** di Antonino, nato a Palermo il 20/8/1937.
Arrestato il 20.6.83; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.373/83; M.C.319/83; M.C.323/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

403) **Spadaro Vincenzo** fu Antonino, nato a Palermo il 2/1/1925.
Latitante (O.C.170/82; M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.278/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

404) **Spataro Benedetto** di Concetto, nato a Siracusa il 13/9/1950 ivi residente in via Grotte Sante n.299.
Detenuto dal 25.11.83; Scarc.il 25.7.86

LIBERO ASSENTE

405) **Spina Giuseppe** di Raffaele, nato a Palermo il 7/11/1957.
Detenuto dal 25.10.84; (O.C.237/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO ASSENTE
RINUNZIANTE

406) **Spina Raffaele** di Calogero, nato a Palermo il 19/9/1923; ivi res. Via Lancia di Brolo n.85.
Arrestato il 29.9.84; agli arresti dom. 10.12.84; Scarcerato l'8.11.85

LIBERO PRESENTE

407) **Spinoni Giuseppe** fu Antonino, nato a Borgo S.Giacomo il 18/6/1937; domiciliato Via Roma n.14 - Comun Nuovo (Bergamo).
Arrestato il 12.12.82; in lib. provv. 20.9.83.
Domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.Giovanni Natoli - Palermo -

LIBERO CONTUMACE

408) **Spitalieri Rosario** fu Salvatore, nato a Palermo il 22/11/1952.
Latitante (O.C.169/82, M.C.237/83, M.C.164/84, M.C.323/84; M.C.343/82)

LATITANTE CONTUMACE

409) **Tagliavia Pietro** di Gioacchino, nato a Palermo il 3/1/1925.
Arrestato il 4.1.84; arr. domic. dal 21.10.1985 in Via Pigafetta n.33 - Palermo; (O.C.288/83; M.C.33/84; M.C.323/84)

ARR.DOM. PRESENTE

410) **Taormina Giovanni di Salvatore**, nato a Palermo il 21/7/1961 ivi residente Vicolo Schifaudo n.10.
Arrestato il 2.6.83; Scarc.il 9.4.86

LIBERO PRESENTE
CONTUMACE EX ART.501 u.co. C.p.p.

411) **Teresi Carlo fu Antonino**, nato a Palermo il 12/2/1924; ivi res. Via Pacinotti n.34.
Arrestato il 25.10.84; agli Arr.Osped.il 24.11.84; Arr.Dom.5.12.84; Lib.Provv.il 28.10.86

LIBERO ASSENTE

412) **Teresi Carlo fu Giovanni**, nato a Palermo il 3/1/1925.
Arrestato il 25.10.84; arr. domic. dal 21.10.1985 in via Brasca n.6/B - Palermo; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

413) **Teresi Francesco di Giovan Battista,** nato a Palermo il 14/10/1930 ivi residente Via Maestri del Lavoro n.50 (Dom.el.).
Arrestato il 24.10.84; Scarc.il 25.11.85

LIBERO PRESENTE

414) **Teresi Giovanni fu Giovanni,** nato a Palermo il 20/7/1932; ivi domiciliato - Via Villagrazia n.189.
Arrestato il 25.10.84; agli arresti dom. 21.5.85; (M.C.361/84)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE

415) **Testa Vittorio di Matteo,** nato a Lucera il 16/9/1956; residente Via della Balduina n.88 oppure Via Romualdo Formato n.15/B Roma-.
Detenuto dal 2.6.84; scarc. 19.2.85.

LIBERO CONTUMACE

416) Theodoru Cristos di Vasilios, nato a Marfovunion di Kardits il 21/3/1938.
Latitante (M.C.389/83)

LATITANTE CONTUMACE

417) Tinervia Giacomo di Giovan Battista, nato a Palermo il 21/6/1945.
Arrestato l'11.1.85; scarc. l'11.7.85, (Dom. El.) in Via Alessio Narbone n.13 Palermo.

LIBERO CONTUMACE

418) Tinnirello Antonino di Lorenzo, nato a Palermo il 25/12/1961; ivi res. Via Finlandia n.45 oppure Via S. Cappello n.26 (Dom.el. il 5.10.84).
Libero.

LIBERO PRESENTE

419) Tinnirello Benedetto di Antonino, nato a Palermo il 5/1/1926; ivi res. Via Funaioli n.11.
Arrestato il 2.9.82; agli arresti dom. 12.4.85; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.373/83; M.C.323/84)

ARR.DOM. ASSENTE
RINUNZIANTE

420) Tinnirello Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16/1/1946.
Latitante (M.C.237/83, M.C.281/83, M.C.71/84, M.C.109/84; M.C.175/84; M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

421) Tinnirello Giuseppe fu Antonino, nato a Palermo il 6/6/1936 ivi residente in Via Fichidindia n.45.
Arrestato il 12.7.82; scarc. 8.2.83.
Nuovamente detenuto dal 29.9.84; Arr.Dom.24.4.86; Scarc.il 25.7.86

LIBERO ASSENTE

422) **Tinnirello Lorenzo** fu Antonino, nato Palermo il 6/12/1938.
Arrestato il 25.7.84; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.372/83; M.C.373/83; M.C.71/84; M.C.278/84; M.C.323/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

423) **Tinnirello Lorenzo** di Michelangelo, nato a Palermo il 28/1/1960.
Latitante (M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

424) **Tinnirello Michelangelo** di Lorenzo, nato a Palermo il 5/2/1932 ivi residente in Via Giacomo Alagna n.47.
Arrestato il 29.9.84; Arr.Dom.23.4.86; Scarcerato il 25.7.86.

LIBERO PRESENTE

425) Tinnirello Vincenzo fu Giuseppe, nato a Palermo l'1/10/1951; ivi dom. Via OS5 n.19.
Arrestato il 13.1 1984; scarc. 28.4.84.
Riarr.il 9.11.85; Arr.Dom.il 25.6.86;
(O.C.288/83; M.C.33/84; M.C.315/85)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. PRESENTE

426) Torrisi Orazio di Emilio, nato a Catania il 30/11/1952; ivi res. Via Galermo n.298 oppure in Via Monza n.7.
Arrestato il 25.11.83; scarc. il.2.85.
Riarr.il 9.11.85; Scarc.il 16.11.85

LIBERO CONTUMACE

427) Totta Gennaro di Giuseppe, nato a Milano il 30/8/1942; ivi res. Via San Paolino n.16.
Arrestato il 28.7.82; in lib. provv. 22.2.83.

LIBERO CONTUMACE

428) Trapani Nicolo' di Sebastiano, nato Palermo il 27/3/1935 residente in Via Damiano Chiesa n.2 Catania (Dom.el.).
Arrestato il 25.11.83; Scarc.il 25.7.86

LIBERO ASSENTE

429) Ulizzi Giuseppe fu Antonino nato a Palermo l'11/3/1914; domiciliato in Via Saliceto n.6 piano 2°- Bologna.
Arrestato in regime di Arr.Dom.il 29.9.84
Scarcerato il 8 11.85.

LIBERO CONTUMACE

430) Urso Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 20/5/1959.
Arrestato il 25.3.85; (M.C.361/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

431) Vara Ciro fu Giovanni, nato a Vallelunga Pratameno il 5/7/1949; ivi res. Via Nazionale n.26.
Arrestato il 19.3.1984; in lib. provv. 19.4.84.

LIBERO ASSENTE

432) Varrica Carmelo di Vincenzo nato a Messina il 21/5/1953.
Libero.
Domicilio eletto in Milano - Via Washington n.94 - presso la madre Norella Giovanna.

LIBERO CONTUMACE

433) Varrica Franco di Vincenzo, nato a Pagliara il 13/12/1957; domiciliato in Via Washington n.94 - Milano.
Arrestato il 29.5.84; agli arresti dom. 10.1.85; Scarcerato l'8.11.85

LIBERO CONTUMACE

434) **Vassallo Andrea Salvatore** di Giovanni, nato a Altofonte il 26/1/1932.
Arrestato il 25.10.84; agli arresti domic. dal 21.10.1985 in Via Liberta' n.116 - Palermo; Scarcerato il 12.11.85

LIBERO ASSENTE

435) **Venturis Joannis** di Efstathios, nato ad Atene il 22/7/52.
Latitante (M.C.419/83)

LATITANTE CONTUMACE

436) **Vernengo Antonino** fu Cosimo, nato a Palermo il 4/2/1937.
Arrestato il 22.9.83; (O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; O.C.30/83; M.C.323/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

437) **Vernengo Cosimo di Giuseppe**, nato a Palermo il 3/12/1956.
Arrestato il 25.3.85; (O.C.172/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

438) **Vernengo Giuseppe fu Cosimo**, nato a Palermo il 5/1/1935 in atto ricoverato c/o il reparto I° Medicina dell'ospedale Civico di Palermo.
Arrestato il 6.5.80; Scarc.l'8.5.80; Riarr.il 27.6.84; Arr.Osped.29.7.86;
(M.C.162/84; M.C.274/81; O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)

ARR.OSPED. ASSENTE

439) **Vernengo Giuseppe fu Giovanni**, nato a Palermo il 29/11/1940, in atto ricoverato c/o l'Ospedale Enrico Albanese di Palermo.
Detenuto dal 22.2.83; Arr.Osped.26.2.87;
(O.C.59/82; M.C.372/82; M.C.323/84)

ARR.OSPED.PRESENTE

440) Vernengo Luigi di Giuseppe, nato a Palermo il 24/7/1958.
Arrestato il 24.10.84; (M.C.361/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

441) Vernengo Pietro fu Cosimo, nato a Palermo l'8/1/1943.
Arrestato il 29.6.86; (O.C.59/82; O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.373/83; M.C.372/83; O.C.279/83; M.C.111/84; M.C.418/84; M.C.58/85; M.C.323/84; M.C.319/83; M.C.372/82)

DETENUTO PRESENTE

442) Vernengo Ruggero fu Giovanni, nato a Palermo l'1/9/1955.
Detenuto dal 28.7.82; (O.C.172/82; M.C.343/82; M.C.237/83; M.C.323/84)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

443) Vessichelli Antonio fu Gaetano, nato a Pago Veiano il 9/7/1942; domiciliato in Corso Savona n.132 - frazione Banducchi - Moncalieri.
Arrestato il 7.2.84; agli arresti dom. 13.6.84; (M.C.32/84; M.C.323/84)

ARR.DOM. ASSENTE

444) Viola Giuseppe di Leonardo, nato a Partinico il 26/8/1945; ivi residente Via Alighieri n.24 oppure 22.
Arrestato il 10.2.83; Lib.Provv.23.5.83.

LIBERO CONTUMACE

445) Vitale Giuseppe di Liborio, nato a Cinisi l'1/8/1941.
Latitante, con domicilio eletto presso l'Avv. Paolo Gullo del Foro di Palermo.
(M.C.201/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

446) Vitale Gregorio di Mario, nato a Palermo il 6/3/1949.
Latitante (M.C.44/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

447) Vitale Paolo di Francesco, nato a Palermo il 26.9.1937; ivi residente in Via Emanuele Viola n.2.
Arrestato il 16.12.81; Lib.Provv. 12.2.1982.

LIBERO ASSENTE

448) Vitrano Arturo fu Francesco, nato a Palermo il 27/4/1930.
Latitante.(M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

449) **Zanca Carmelo** fu Pietro, nato a Palermo il 21/6/1933.
Latitante (M.C.237/83, M.C.323/84), O.C.170/82; M.C.343/82; M.C.111/84; M.C.372/83; M.C.373/83; M.C.319/83)

LATITANTE CONTUMACE

450) **Zanca Emanuele** di Damiano, nato a Palermo l'1/8/1948.
Latitante (M.C.237/83, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

451) **Zanca Giovanni** di Cosimo, nato a Palermo il 31/1/1941.
Arrestato l'1.6.83; (M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.373/83); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

452) Zanca Giovanni fu Pietro, nato a Palermo il 24/9/1939.
Det. 1.6.83; (M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.373/83); ora presso la Casa Circ. Palermo.

DETENUTO ASSENTE

RINUNZIANTE

453) Zanca Giuseppe fu Salvatore, nato a Palermo il 14/11/1940.
Arrestato l'1.6.83; (M.C.237/83; M.C.170/84; M.C.315/85); ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

454) Zanca Onofrio fu Pietro, nato a Palermo il 12/12/1942.
Arrestato il 15.9.84; (M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.372/83)
Ora presso la Casa Circondariale di Palermo.

DETENUTO PRESENTE

455) Zanca Pietro fu Pietro, nato a Palermo il 23/1/1931 ivi residente Corso dei Mille n.362 (Dom.el.).
Arrestato l'1.6.83; Scarc.il 10.4.86

LIBERO PRESENTE
CONTUMACE ART.EX 501 u.co. C.p.p.

456) Zanca Pietro di Cosimo, nato a Palermo il 24/9/1938 ivi residente in Via Brancaccio n.67.
Arrestato l'1.6.83; Arr.Dom.10.5.84; Riarr.il 5.6.84; Scarc.10.4.86

LIBERO PRESENTE

457) Zanca Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 30/9/1947 ivi residente in Via Serraglio Vecchio n.28.
Arrestato l'1.6.83; Arr.Dom.24.4.86;
(M.C.237/83; M.C.323/84; M.C.373/83; M.C.315/85)
(Scarcerato il 16.12.1987)

ARR.DOM. ASSENTE
RINUNZIANTE

458) Zarcone Giovanni fu Giosue', nato a Palermo il 18/10/1936, residente in Pieve Emanuele Via Zandonai n.12.
Arrestato il 17.2.84; Scarc.il 18.12.86

LIBERO ASSENTE

459) Zerbetto Alessandro fu Antonio, nato a Padova il 18/7/1950; ivi dom. Riviera San Benedetto n.51 c/o Sieva Beatrice.
Detenuto dall'11.8.82; Arr.Dom.7.12.83
Scarc. 23.4.85.

LIBERO CONTUMACE

460) Zito Benedetto di Salvatore, nato a Torretta il 29/7/1951.
Latitante (M.C.164/84, M.C.323/84)

LATITANTE CONTUMACE

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.2

I M P U T A T I :

CAPO-1)

Abbate Giovanni, Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Adelfio Mario, Adelfio Salvatore, Agate Mariano, Alberti Gerlando n.18/9/1927, Alberti Gerlando n.18/10/1947, Alduino F.sco Paolo, Alfano Paolo, Alfano Pietro, Alioto Gioacchino, Amato Baldassare, Arcoleo Vincenzo, Argano Filippo, Argano Gaspare, Badalamenti Emanuele Vito, Bagarella Calogero, Bagarella Leoluca Biagio,, Baldi Giuseppe, Battaglia Antonino, Battaglia Giuseppe, Bertolino Giuseppe, Bisconti Antonino, Bisconti Ludovico, Bisconti Pietro, Bonanno Armando, Bonanno Francesco, Bonanno Luca, Bono Alfredo, Bono Giuseppe, Bontate Giovanni, Bonura Francesco, Bronzini Alessandro Umberto, Bruno Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Buffa Francesco n.2/1/1951, Buffa Vincenzo, Buscemi Salvatore n.28/5/1938, Buscetta Tommaso, Calamia Giuseppe, Calista Gaetano, Calo' Giuseppe,Calzetta Stefano, Campanella Calogero,

Camporeale Antonio, Cancelliere Domenico, Cancelliere Leopoldo, Cangialosi Giovanni, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Capizzi Benedetto, Carollo Gaetano, Caruso Vincenzo, Casella Antonino, Casella Giuseppe, Castellana Giuseppe, Castiglione Girolamo, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Chiaracane Giuseppe, Chiaracane Salvatore, Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Ciriminna Salvatore, Ciulla Antonino, Ciulla Cesare, Ciulla Giovanni, Ciulla Giuseppe, Ciulla Salvatore, Condorelli Domenico, Contorno Antonino, Contorno Salvatore, Coppola Giacomo, Corallo Giovanni, Corona Matteo, Corona Orazio,Costantino Antonino n.5/1/1945, Cristaldi Salvatore, Cristaldi Venerando, Croce Alfredo, Croce Domenico, Croce Giorgio, Cucuzza Salvatore, Cusimano Giovanni, Cusimano Pietro, D'Agostino Rosario, Dainotti Giuseppe, D'Angelo Giuseppe, D'Angelo Salvatore, Davi' Salvatore, De Caro Carlo, De Vardo Lorenzo, De Simone Antonino, Di Caccamo Benedetto n.22/2/1943, Di Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Di Fede Francesco, Di Fede Lorenzo, Di Fresco Onofrio, Di Gaetano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Di Giuseppe Pietro, Di Gregorio Francesco, Di Gregorio Gaetano, Di Marco Salvatore,

Di Pace Giovanni, Di Pasquale Giovanni, Di Pieri Pietro, Di Salvo Nicola, Di Trapani Diego, Di Trapani Giovan Battista, Enea Antonino, Ercolano Salvatore, Faia Salvatore, Faldetta Luigi, Faraone Nicola, Fascella Antonino, Fascella Francesco, Fascella Pietro, Favuzza Giovanni, Fazio Ignazio, Fazio Salvatore n.4/7/27, Federico Domenico, Federico Giuseppe, Ferrera Antonino, Ferrera F.sco Augusto, Ferrera Giuseppe, Ficarra Giuseppe, Fici Giovanni, Fidanzati Antonino, Fidanzati Carlo, Fidanzati Gaetano, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Filippone Gaetano, Gaeta Giuseppe, Galeazzo Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Gambino Giuseppe, Gariffo Carmelo,(Gelardi Mario), Geraci Antonino n.2/1/1917, Giacalone Filippo, Giuliano Salvatore, Grado Gaetano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe,Graziano Salvatore, Greco Francesco, Greco Giovanni, Greco Giuseppe n.2/3/1954, Greco Giuseppe n.4/1/1952, Greco Giuseppe n.18/1/1958, Greco Ignazio, Greco Leonardo, Greco Michele, Greco Nicolo' n.2/1/1950, Greco Salvatore n.7/7/1927, Greco Salvatore n.12/5/1924, Greco Salvatore n.3/4/1933,

Guttadauro Giuseppe, Ignoto Francesco, Inchiappa Giovan Battista, Ingrassia Ignazio, Inzerillo Giuseppe, Inzerillo Santo, Labruzzo Mario, La Mantia Gaspare, La Mantia Matteo, La Mantia Salvatore, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, La Rosa Antonino n.22/5/1957, La Rosa Angelo n.18/6/1938, La Rosa Francesco, La Rosa Giovanni, Lauricella Carlo, La Vardera Pietro, Leggio Francesco Paolo Leggio Giuseppe, Leggio Leoluca, Leggio Luciano, Leggio Salvatore, Lipari Giovanni, Lipari Giuseppe, Lo Cascio Gaspare n.12/11/1963, Lo Cascio Gaspare n.11/9/1942, Lo Cascio Giovanni, Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Salvatore, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Antonino, Lo Iacono Giovanni, Lo Iacono Pietro, Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Lo Meo Costantino, Lo Presti Salvatore, Lo Verde Giovanni, Lucchese Antonino, Lucchese Giuseppe,(Lupo Giuseppe), Madonia Francesco, Madonia Giuseppe n.25/4/1954, Madonia Salvatore Mario, Magliozzo Tommaso, Magliozzo Vittorio, Mangano Vittorio, Maniscalco Salvatore, Mannino Angelo, Marchese Antonino,Marchese Filippo,Marchese Giuseppe n.12/12/1963, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Marchese Santo, Marchese Vincenzo, Marino Francesco Marino Mannoia Francesco, Marsalone R o c c o ,

Marsalone Salvatore Giuseppe, Martello Biagio, Martello Mario, Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco Salvatore, Messina Eduardo, Milano Nicolo', Milano Nunzio, Milano Salvatore, Minardo Giovanni, Mineo Antonino, Mineo Settimo, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mondino Michele, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Mutolo Gaspare, Mutolo Giovanni, Nangano Giuseppe, Nania Filippo, Nicoletti Vincenzo, Oliveri Giovanni, Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Patricola Stefano, Pedone Michelangelo Picone Giusto, Pilo Giovanni, Pipitone Angelo Antonino, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Polizzi Francesco, Prestifilippo Giovanni n.28/5/1921,Prestifilippo Giovanni n.29/3/1927, Prestifilippo Girolamo, Prestifilippo Giuseppe Francesco, Prestifilippo Mario Giovanni, Prestifilippo Nicola, Prestifilippo Salvatore, Prestifilippo Santo, Procida Salvatore, Profeta Salvatore, Provenzano Bernardo, Provenzano Salvatore, Puccio Antonino, Puccio Pietro, Puccio Vincenzo, Pullara' Giovan Battista, Pullara' Ignazio, Raccuglia Cosmo, Rancadore Domenico, Rancadore Giuseppe, Randazzo Faro, Randazzo Salvatore, Riccobono Rosario,

Riina Giacomo, Riina Salvatore, Rizzuto Salvatore, Romano Pietro, Rotolo Antonino, Rotolo Salvatore, Russo Domenico, Salamone Antonio, Salvo Ignazio, Sansone Rosario n 1/1/23, Santapaola Benedetto, Sardina Mercurio, Savoca Giuseppe, Savoca Salvatore, Savoca Vincenzo n.20/5/1931, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore, Scalia Giuseppe, Scavone Gaetano, Schiavo Carlo, Sciarabba Calcedonio, Sciarabba Giusto, Scrima Francesco, Senapa Pietro, Sinagra Antonio, Sinagra Vincenzo n.1/1/1956, Sinagra Vincenzo n.14/11/1952, Sorce Vincenzo, Soresi Giuseppe, Soresi Natale, Spadaro Antonino, Spadaro Francesco n.7/12/58, Spadaro Francesco n.16/10/62, Spadaro Giuseppe, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Spina Raffaele, Spitalieri Rosario, Tagliavia Pietro, Taormina Giovanni, Teresi Carlon.12.2.1924, Teresi Carlo n.3.1.1925, Teresi Francesco, Teresi Giovanni, Tinnirello Antonino, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Tinnirello Giuseppe, Tinnirello Lorenzo n.6.12.1938, Tinnirello Lorenzo n.28.1.1960, Tinnirello Michelangelo, Tinnirello Vincenzo.Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe,(Varrica Franco), Vassallo Andrea Salvatore, Vernengo Antonino, Vernengo Cosimo, Vernengo Giuseppe n.5/1/1935,

Vernengo Giuseppe n.29.11.1940, Vernengo Luigi, Vernengo Pietro, Vernengo Ruggero, Vessichelli Antonio, Vitale Giuseppe, Vitale Gregorio, Vitrano Arturo, Zanca Carmelo, Zanca Emanuele, Zanca Giovanni n.31/1/1941, Zanca Giovanni n.24.9.1939, Zanca Giuseppe, Zanca Onofrio, Zanca Pietro n.24/9/1938, Zanca Pietro n.23/1/1931, Zanca Salvatore, Zarcone Giovanni, Zito Benedetto:

1) Del delitto di cui all'art.416 c.p. per avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" o per risultare, comunque, stabilmente inseriti nella predetta associazione, allo scopo di commettere delitti contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale, contro il patrimonio, nonche' di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di traffico di armi e di valuta.

Con le aggravanti di cui ai commi 4^ e 5^ per avere scorso in armi le campagne e le pubbliche vie e per essersi associati in numero superiore a 10.

Con la aggravante, altresi', del comma 3^ per gli imputati:

Alberti Gerlando fu Giovanni; Bertolino Giuseppe; Bono Giuseppe; Bontate Giovanni; Bonura Francesco; Brusca Bernardo; Buscemi Salvatore fu Giovanni; Buscetta Tommaso; Calo' Giuseppe; Ciriminna Salvatore; Corallo Giovanni; Cucuzza Salvatore;Di Giacomo Giovanni; Fidanzati GaetanoGaeta Giuseppe; Geraci Antonino fu Gregorio; Giacalone Filippo; Greco Giuseppe di Nicolo'; Greco Michele; La Rosa Giovanni; Leggio Luciano; Lo Iacono Pietro; Madonia Francesco; Marchese Filippo; Montalto Salvatore; Motisi Ignazio; Nania Filippo; Picone Giusto ; Pipitone Angelo Antonino; Provenzano Bernardo; Riccobono Rosario; Riina Salvatore; Rotolo Antonino; Salamone Antonio; Sansone Rosario n.1.1.1923 Santapaola Benedetto; Savoca Giuseppe; Scaduto Giovanni; Scaglione Salvatore; Scrima Francesco; Spadaro Tommaso; Spadaro Vincenzo; per avere diretto l'associazione ed organizzazione mafiosa.

Con la aggravante, infine, dell'art.7 L.31/5/1965 nr.575 sostituito dall'art.18 L.13/9/1982 nr.646 per gli imputati:

Adelfio Francesco; Alberti Gerlando fu Giovanni; Alberti Gerlando di Santo; Alduino Francesco Paolo; Alioto Gioacchino; Arcoleo Vincenzo; Badalamenti Emanuele Vito; Bagarella Calogero; Bagarella Leoluca Biagio; Bertolino Giuseppe; Bonanno Armando; Bono Alfredo; Brusca Bernardo; Calo' Giuseppe; Campanella Calogero; Capizzi Benedetto; Carollo Gaetano; Casella Antonino; Cillari Gioacchino; Ciriminna Salvatore; Contorno Salvatore; Coppola Giacomo; Cristaldi Venerando; Cucuzza Salvatore; Davi' Salvatore; De Simone Antonino; Di Carlo Andrea; Di Giacomo Giovanni; Di Trapani Giovan Battista; Faia Salvatore; Fazio Ignazio; Ferrera Giuseppe; Filippone Gaetano; Gambino Giacomo Giuseppe; Giacalone Filippo; Grado Gaetano;Grado Salvatore; Grado Vincenzo; Greco Giuseppe fu Nicola; Greco Leonardo; Greco Salvatore fu Pietro; Labruzzo Mario; Leggio Luciano; Lipari Giovanni; Lo Jacono Pietro; Lo Presti Salvatore; Lucchese Antonino; Madonia Francesco; Madonia Giuseppe n.25/4/1954; Magliozzo Tommaso; Mangano Vittorio; Marchese Filippo; Marchese Vincenzo; Martello Mario; Matranga Giovanni; Milano Nicolo'; Minardo Giovanni; M i n e o A n t o n i n o ;

Mistretta Filippo; Motisi Ignazio; Mutolo Gaspare; Mutolo Giovanni; Nicoletti Vincenzo; Picone Giusto; Pilo Giovanni; Pipitone Angelo Antonino; Pipitone Giovan Battista; Profeta Salvatore; Provenzano Bernardo; Puccio Vincenzo; Pullara' Ignazio; Riccobono Rosario; Riina Salvatore; Rizzuto Salvatore; Rotolo Antonino; Rotolo Salvatore; Salamone Antonio; Sansone Rosario 1.1.1923Sardina Mercurio; Savoca Giuseppe; Savoca Salvatore; Savoca Vincenzo n.20/5/1931; Scavone Gaetano; Sciarabba Calcedonio; Scrima Francesco; Senapa Pietro; Sinagra Vincenzo di Salvatore; Sorce Vincenzo; Spadaro Tommaso; Spadaro Vincenzo; Spina Raffaele; Spitalieri Rosario; Tagliavia Pietro; Tinnirello Giuseppe; Ulizzi Giuseppe; Vernengo Antonino; Vernengo Giuseppe di Cosimo; Vernengo Pietro; Vernengo Ruggero;e Vitrano Arturo trattandosi di persone gia' sottoposte a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

In Palermo ed altre localita' in territorio italiano ed estero fino al 29 settembre 1982.

1-SUB)Gelardi Mario:

del reato di cui agli artt. 81 cpv e 648 c.p., cosi' unificati e modificati i capi 1 e 10 dell'epigrafe, per aver con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di procurarsi un profitto, ricevuto denaro proveniente dai delitti contestati a Madonia Francesco, Greco Michele e Di Trapani G.Battista.

In Palermo nel 1976 e successivamente.

1-SUB)Lupo Giuseppe:

del reato di cui all'art.648 c.p., cosi' modificato il capo 1 dell'epigrafe, perche', per procurarsi un profitto, riceveva denaro proveniente dai delitti contestati a Filippo Marchese, impiegandolo nella gestione di un bar nella piazza Torrelunga.

In Palermo sino al luglio 1982.

1-SUB)Varrica Franco:

del reato di cui agli artt.81 e 378 comma 1' e 2' C.P., cosi' unificati e modificati i capi 1' e 10 dell'epigrafe, per avere aiutato Badalamenti Gaetano,Randazzo Vincenzo e Randazzo Faro, imputati di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'Autorita', nascondendo i Randazzo, favorendo i contattii dei medesimi col Badalamenti e compiendo svariate altre attivita' che consentivano ai predetti la prosecuzione della consumazione dei delitti ad essi contestati.

In Milano ed in altre localita', in Italia ed all'estero, fino al maggio 1984.

Per Buscetta Tommaso - Campanella Calogero - Cannizzaro Francesco.- Condorelli Domenico - Cristaldi Salvatore - De Caro Carlo - Ferrera Giuseppe - Maugeri Nicolo' - Mutolo Gaspare- Mutolo Giovanni.

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 7.

Per Grado Salvatore - Grado Vincenzo.

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 3.

Vedi nota P.M.8.5.1980.

Vedi mandato di cattura n.199/80 del 22.5.1980.

Vedi ordine di cattura n.26/82 del 28 gennaio 1982.

Vedi mandato di cattura n.77/82 del 6.2.1982.

Vedi ordine di cattura n.169/82 del 26.7.1982.

Vedi ordine di cattura n.170/82 del 26.7.1982.

Vedi ordine di cattura n.172/82 del 28.7.1982.

Vedi nota P.M.del 5.8.1982.

Vedi mandato di cattura n.343/82 del 17.8.1982.

Vedi ordine di cattura n.197/82 dell'11.X.1982.

Vedi mandato di comparizione del 3.XI.1982.

Vedi ordine di cattura P.M. Milano del 9.2.1982.

Vedi mandato di cattura n.96/83 del 25.2.1983.

Vedi mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983.

Vedi mandato di cattura n.319/83 del 9.7.1983.

Vedi mandato di cattura n.405/83 dell'8.9.1983.

Vedi mandato di cattura n.453/83 del 19.X.1983.

Vedi ordine di cattura n.272/83 del 27.XII.1983.

Vedi ordine di cattura n.287/83 del 2.1.1984.

Vedi ordine di cattura n.288/83 del 2.1.1984.

Vedi ordine di cattura n.14/84 del 19.1.1984.

Vedi mandato di cattura n.19/84 del 23.1.1984.

Vedi mandato di cattura n.32/84 del 2.2.1984.

Vedi mandato di cattura n.33/84 del 2.2.1984.

Vedi mandato di cattura n.44/84 del 14.2.1984.

Vedi mandato di cattura n.93/84 del 20.3.1984.

Vedi mandato di cattura n.109/84 del 29.3.1984.

Vedi mandato di cattura n.164/84 del 22.5.1984.

Vedi mandato di cattura n.170/84 del 25.5.1984.

Vedi mandato di cattura n.174/84 del 26.5.1984.

Vedi mandato di comparizione del 30.6.1984.

Vedi mandato di cattura n.280/84 del 16.8.1984.

Vedi mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura n.345/84 del 12.X.1984.

Vedi mandato di cattura n.361/84 del 24.X.1984.

Vedi mandato di cattura n.390/84 del 12.XI.1984.

Vedi mandato di cattura n.435/84 del 27.XII.1984.

Vedi mandato di cattura n.76/85 del 28.2.1985.

Vedi mandato di cattura del Tribunale della Liberta' del 7.6.1985.

2) OMISSIS

CAPO-3)

(Grado Salvatore),(Grado Vincenzo):
IL PRESENTE CAPO 3 E' STATO UNIFICATO AL CAPO 1

3) Del reato di cui agli artt.416 C.P.e 1 D.L.4/3/76 n.31, per avere in correita' con Kofler Carlo, deceduto, e con altre persone identificate e da identificare, e comunque in piu' di dieci persone, organizzato un'associazione volta a commettere piu' reati tra quelli di cui all'art.1 D.L.n.31/76, relativi all'esportazione illegittima di valuta in relazione al traffico di stupefacenti.

Accertato in Trento dal 1978 al gennaio 1981.

Vedi mandato di cattura 133/83 del 23.3.1983.

CAPO-5)

Marchese Filippo, Madonia Francesco, Madonia Salvatore, Madonia Giuseppe 25.4.1954, Puccio Vincenzo, Bonanno Armando, Pullara' Ignazio, Vernengo Giuseppe 5.1.1935:

5) Del delitto di cui all'art.416 p.p.e ult.p. C.P., per essersi, allo scopo di commettere piu' delitti, associati tra loro e con ignoti nonche' con Greco Giovanni, Spitalieri Rosario, Greco Giuseppe, Mondello Girolamo e Marchese Pietro, gia' rinviati a giudizio per lo stesso delitto con ordinanza del 27/10/1979 del G.I.di Palermo, nonche' con Gioe' Antonino, Bagarella Leoluca, Sorrentino Melchiorre, Di Carlo Francesco, Di Carlo Giulio, Di Carlo Andrea, Lo Nigro Giuseppe, Bentivegna Giacomo, Agrigento Gregorio, Agrigento Giuseppe, Riina Giacomo, Capizzi Benedetto, Bruccoleri Salvatore, Marchese Vincenzo e Nuvoletta Lorenzo, gia' rinviati a giudizio per lo stesso delitto con ordinanza del 24/6/1981 del G.I. di Palermo, formando una

associazione di tipo mafioso.

In Palermo sino al giugno 1981.

Vedi mandato di cattura 274/81 del 27.6.1981.

Vedi mandato di cattura 163/83 del 15.4.1983.

6) OMISSIS

CAPO-7)

(Mutolo Gaspare),(Buscetta Tommaso), (De Caro Carlo),(Condorelli Domenico),(Campanella Calogero),(Cristaldi Salvatore),(Maugeri Nicolo'),(Mutolo Giovanni),(Cannizzaro Francesco),(Ferrera Giuseppe),(Licciardello Giuseppe):

7) Del reato di cui all'art.416 C.P., per essersi associati tra loro al fine di commettere piu' delitti.

In Palermo, Catania e Roma ed altre localita' sino al 7.6.1982.

Con l'aggravante della scorreria in armi e del mumero degli associati superiore a dieci.

Per Mutolo Gaspare, Buscetta Tommaso , De Caro Carlo, Condorelli Domenico, Campanella Calogero, Cristaldi Salvatore, Maugeri Nicolo', Mutolo Giovanni, Cannizzaro Francesco, Ferrera Giuseppe.

IL PRESENTE CAPO DI IMPUTAZIONE E' STATO UNIFICATO AL CAPO 1)

7-SUB) Licciardello Giuseppe.

del reato di cui all'art. 378 c.p., cosi' modificato il capo 7 dell'originaria epigrafe, per avere in Catania, dopo che il 16 luglio 1982 era stato commesso in Palermo l'omicidio di Alfio Ferlito ad opera, tra glii altri, degli appartenenti all'associazione per delinquere capeggiata da Benedetto Santapaola , aiutato costui e gli altri appartenenti alla associazione ad eludere le investigazioni delle autorita', cui poneva notizie false in ordine agli autori dell'omicidio ed all'attivita' dell'associaziione.

Vedi ordine di cattura 152/82 del 18.6.1982.
Vedi mandato di cattura 326/82 del 23.7.1982.
Vedi mandato di cattura 227/83 del 24.5.1983.
Vedi mandato di cattura 233/83 del 27.5.1983.
Vedi mandato di cattura 326/83 del 12.7.1983.
Vedi mandato di cattura 389/83 del 27.8.1983.
Vedi mandato di cattura 396/83 del 2.9.1983.
Vedi mandato di cattura 419/83 del 23.9.1983.
Vedi mandato di cattura 178/85 del 11.6.1985.

8) OMISSIS

CAPO-9)

Bellia Giuseppe, Bonica Marcello, Cannizzaro Francesco, CannizzaroUmberto, Certo Francesco, Ferrera Antonino, Ferrera F.sco Augusto, Ferrera Giuseppe, Giustolisi Antonietta, Ierna Michele, Ierna Salvatore, Murabito Concetto, Rapisarda Giovanni, Savoca Carmelo, Serra Carlo, Spataro Benedetto, Torrisi Orazio, Trapani Nicolo', Riela Saverio,:

9) Del delitto previsto e punito dall'art. 416 C.P. perche', in numero non inferiore a 10 persone, si associavano al fine di commettere piu' delitti contro il patrimonio (ricettazione), contro la persona (omicidi, tentati omicidi, lesioni, violenze private, minacce), contro il monopolio dei tabacchi (contrabbando di t.l.e), di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, contro la economia

pubblica (esportazione di valuta, illecita costituzione di beni all'estero), associazione che tutti costituivano e che Ferrera Giuseppe dirigeva ed organizzava.

In Roma ed altre localita' italiane fino al 30.XI.83.

Vedi ordine di cattura PM Roma del 22.11.1983.
Vedi ordine di cattura PM Roma del 30.11.1983.
Vedi ordinanza di correzione PM Roma del 1° 12.1983. per Riela Saverio
Vedi ordine di cattura PM Roma del 1°.12.1983.

CAPO-10)

Abbate Giovanni, Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Adelfio Mario, Adelfio Salvatore, Agate Mariano, Alberti Gerlando n.18/9/1927, Alberti Gerlando n.18/10/1947, Alduino F.sco Paolo, Alfano Paolo, Alfano Pietro, Alioto Gioacchino, Amato Baldassare, Arcoleo Vincenzo, Argano Filippo, Argano Gaspare, Badalamenti Emanuele Vito, Bagarella Calogero, Bagarella Leoluca Biagio,, Baldi Giuseppe, Battaglia Antonino, Battaglia Giuseppe, Bertolino Giuseppe, Bisconti Antonino, Bisconti Ludovico, Bisconti Pietro, Bonanno Armando, Bonanno Francesco, Bonanno Luca, Bono Alfredo, Bono Giuseppe, Bontate Giovanni, Bonura Francesco, (Brazzo' Giuseppe), Bronzini Alessandro Umberto, Bruno Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Buffa Francesco n.2/1/1951, Buffa Vincenzo, Buscemi Salvatore n.28/5/1938, Buscetta Tommaso, Calamia Giuseppe, Calista Gaetano, Calo' Giuseppe, Calzetta Stefano, Campanella Calogero, Camporeale Antonio, Cancelliere Domenico,Cancelliere Leopoldo, Cangialosi G i o v a n n i ,

Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Capizzi Benedetto, Carollo Gaetano, Caruso Vincenzo, Casella Antonino, Casella Giuseppe, Castellana Giuseppe,(Castiglione Francesco), Castiglione Girolamo, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Chiaracane Giuseppe, Chiaracane Salvatore, Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Ciriminna Salvatore, Ciulla Antonino, Ciulla Cesare, Ciulla Giovanni, Ciulla Giuseppe, Ciulla Salvatore, Condorelli Domenico, Contorno Antonino, Contorno Salvatore, Coppola Giacomo, Corallo Giovanni, Corona Matteo, Corona Orazio, Costantino Antonino n.5/1/1945, Cristaldi Salvatore; Cristaldi Venerando, Croce Alfredo, Croce Domenico, Croce Giorgio, Cucuzza Salvatore, Cusimano Giovanni, Cusimano Pietro, D'Agostino Rosario, Dainotti Giuseppe, D'Angelo Giuseppe, D'Angelo Salvatore, Davi' Salvatore, De Caro Carlo, De Vardo Lorenzo, De Simone Antonino, Di Caccamo Benedetto n.22/2/1943, Di Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Di Fede Francesco, Di Fede Lorenzo, Di Fresco Onofrio, Di Gaetano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Di Giuseppe Pietro, Di Gregorio Francesco, Di Gregorio Gaetano, Di Marco Salvatore, Di Pace Giovanni, Di Pasquale Giovanni,

Di Pieri Pietro, Di Salvo Nicola, Di Trapani Diego, Di Trapani Giovan Battista, Enea Antonino, Ercolano Salvatore, Faia Salvatore, Faldetta Luigi, Faraone Nicola, Fascella Antonino, Fascella Francesco, Fascella Pietro, Favuzza Giovanni, Fazio Ignazio, Fazio Salvatore n.4.7.27, Federico Domenico, Federico Giuseppe, Ferrera Antonino, Ferrera F.sco Augusto, Ferrera Giuseppe, Ficarra Giuseppe, Fici Giovanni,Fidanzati Antonino, Fidanzati Carlo, Fidanzati Gaetano, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Filippone Gaetano,(Finazzo Emanuele), Gaeta Giuseppe, Galeazzo Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Gambino Giuseppe, Gariffo Carmelo, (Gelardi Mario), Geraci Antonino n.2/1/1917, Giacalone Filippo, Giuliano Salvatore, Grado Gaetano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Graziano Salvatore, Greco Francesco, Greco Giovanni, Greco Giuseppe n.2/3/1954, Greco Giuseppe n.4/1/1952, Greco Giuseppe n.18/1/1958, Greco Ignazio, Greco Leonardo, Greco Michele, Greco Nicolo' n.2/1/1950, Greco Salvatore n.7/7/1927, Greco Salvatore n.12/5/1924, Greco Salvatore n.3/4/1933, Guttadauro Giuseppe,

Ignoto Francesco, Inchiappa Giovan Battista, Ingrassia Ignazio, Inzerillo Giuseppe, Inzerillo Santo, Labruzzo Mario, La Mantia Gaspare, La Mantia Matteo, La Mantia Salvatore, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, La Rosa Angelo n.18/6/1938, La Rosa Antonino n.22/5/1957, La Rosa Francesco, La Rosa Giovanni, Lauricella Calogero, La Vardera Pietro, Leggio Francesco Paolo, Leggio Giuseppe, Leggio Leoluca, Leggio Luciano, Leggio Salvatore, Lipari Giovanni, Lipari Giuseppe, Lo Cascio Gaspare n.12/11/1963, Lo Cascio Gaspare n.11/9/1942, Lo Cascio Giovanni, Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Salvatore, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Antonino, Lo Iacono Giovanni, Lo Iacono Pietro, Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Lo Meo Costantino, Lo Presti Salvatore, Lo Verde Giovanni, Lucchese Antonino,Lucchese Giuseppe, Madonia Francesco Madonia Giuseppe n.25/4/1954, Madonia Salvatore Mario, Magliozzo Tommaso, Magliozzo Vittorio, Mangano Vittorio, Maniscalco Salvatore, Mannino Angelo, Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese Giuseppe n.12/12/1963, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Marchese Santo, Marchese Vincenzo, Marino Francesco, Marino Mannoia F r a n c e s c o ,

Marsalone Rocco, Marsalone Salvatore Giuseppe, Martello Biagio, Martello Mario, Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco Salvatore, Messina Eduardo, Milano Nicolo', Milano Nunzio, Milano Salvatore, Minardo Giovanni, Mineo Antonino, Mineo Settimo, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mondino Michele, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Mutolo Gaspare, Mutolo Giovanni, Nangano Giuseppe, Nania Filippo, Nicoletti Vincenzo Oliveri Giovanni, Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino,(Palazzolo Paolo),(Palazzolo Saverio), Patricola Stefano, Pedone Michelangelo, Picone Giusto, Pilo Giovanni, Pipitone Angelo Antonino, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Polizzi Francesco, Prestifilippo Giovanni n.28/5/1921, Prestifilippo Giovanni n.29/3/1927, Prestifilippo Girolamo, Prestifilippo Giuseppe Francesco, Prestifilippo Mario Giovanni, Prestifilippo Nicola, Prestifilippo Salvatore, Prestifilippo Santo, Procida Salvatore, Profeta Salvatore, Provenzano Bernardo, Provenzano Salvatore, Puccio Antonino, Puccio Pietro, Puccio Vincenzo, Pullara' Giovan Battista, Pullara' Ignazio, R a c c u g l i a C o s m o ,

Rancadore Domenico, Rancadore Giuseppe, Randazzo Faro, Randazzo Salvatore, Riccobono Rosario, Riina Giacomo Riina Salvatore, Rizzuto Salvatore, Romano Pietro, Rotolo Antonino, Rotolo Salvatore, Russo Domenico, Salamone Antonio, Salvo Ignazio, Sansone Rosario n.1/1/1923, Santapaola Benedetto, Sardina Mercurio, Savoca Giuseppe, Savoca Salvatore, Savoca Vincenzon.20/5/1931, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore, Scalia Giuseppe, Scavone Gaetano, Schiavo Carlo, Sciarabba Calcedonio, Sciarabba Giusto, Scrima Francesco, Senapa Pietro, Sinagra Antonio, Sinagra Vincenzo n.1/1/1956, Sinagra Vincenzo n.14/11/1952, Sorce Vincenzo, Soresi Giuseppe, Soresi Natale, Spadaro Antonino, Spadaro Francesco nato 7.12.1958, Spadaro Francesco nato 16.10.1962, Spadaro Giuseppe, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Spina Raffaele, Spitalieri Rosario, Tagliavia Pietro, Taormina Giovanni,Teresi Carlo n.12.2.1924, Teresi Carlo n.3.1.1925, Teresi Francesco, Teresi Giovanni, Tinnirello Antonino, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Tinnirello Giuseppe, Tinnirello Lorenzo n.6.12.1938, Tinnirello Lorenzo n.28.1.1960, Tinnirello Michelangelo, Tinnirello Vincenzo, Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe,(Varrica Franco),

Vassallo Andrea Salvatore, Vernengo Antonino, Vernengo Cosimo, Vernengo Giuseppe n.5/1/1935, Vernengo Giuseppe n.29.11.1940, Vernengo Luigi, Vernengo Pietro, Vernengo Ruggero, Vessichelli Antonio, Vitale Giuseppe, Vitale Gregorio, Vitrano Arturo, Zanca Carmelo, Zanca Emanuele, Zanca Giovanni n.31/1/1941, Zanca Giovanni n.24.9.1939, Zanca Giuseppe, Zanca Onofrio, Zanca Pietron.24/9/1938, Zanca Pietro n.23/1/1931, Zanca Salvatore, Zarcone Giovanni, Zito Benedetto:

10) Del delitto di cui agli artt.112 n.1 e 416 bis C.P., per avere fatto parte dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" o per risultare, comunque, stabilmente inscritti nella predetta associazione, in numero superiore a cinque persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva, per commettere reati contro la vita e la incolumita' individuale, contro la liberta' personale, contro il patrimonio, nonche' di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di traffico di armi e di valuta e comunque per realizzare profitti o vantaggi ingiusti.

Con le aggravanti di cui al 4° e 6° comma per avere fatto parte di una associazione armata e per avere finanziato attivita' economiche, assunte con la intimidazione, con il profitto proveniente da delitti.

Con la aggravante, altresi' del comma 2° per gli imputati:

Alberti Gerlando fu Giovanni; Bertolino Giuseppe; Bono Giuseppe; Bontate Giovanni; Bonura Francesco; Brusca Bernardo; Buscemi Salvatore fu Giovanni; Buscetta Tommaso; Calo' Giuseppe; Ciriminna Salvatore; Corallo Giovanni; Cucuzza Salvatore; Di Giacomo Giovanni; Fidanzati Gaetano; Gaeta Giuseppe; Geraci Antonino fu Gregorio; Giacalone Filippo; Greco Giuseppe di Nicolo'; Greco Michele; La Rosa Giovanni; Leggio Luciano; Lo Iacono Pietro; Madonia Francesco; Marchese Filippo; Montalto Salvatore; Motisi Ignazio; Nania Filippo; Picone Giusto; Pipitone Angelo Antonino; Provenzano Bernardo; Riccobono Rosario; Riina Salvatore; Rotolo Antonino; Salamone Antonio; Sansone Rosario n.1.1.1923; Santapaola Benedetto; Savoca Giuseppe; Scaduto Giovanni; Scaglione Salvatore; Scrima Francesco; Spadaro Tommaso;

con la aggravante, infine, dell'art.7 L.31/5/1965 n.575 sostituito dall'art.18 L.13/9/1982 n.646 per gli imputati:

Adelfio Francesco; Agate Mariano; Alberti Gerlando fu Giovanni; Alberti Gerlando fu Santo; Alduino Francesco Paolo; Alfano Paolo; Alioto Gioacchino; Arcoleo Vincenzo; Badalamenti Emanuele Vito; Bagarella Calogero; Bagarella Leoluca Biagio;; Battaglia Giuseppe; Bertolino Giuseppe; Bisconti Ludovico; Bonanno Armando;Bonanno Luca; Bono Alfredo; Bono Giuseppe; Bontate Giovanni; Brusca Bernardo; Calista Gaetano; Calo' Giuseppe; Campanella Calogero; Camporeale Antonio; Capizzi Benedetto; Carollo Gaetano; Casella Antonino; Castiglione Girolamo; Catalano Onofrio; Catalano Salvatore; Cillari Gioacchino; Ciriminna Salvatore; Ciulla Antonino; Ciulla Cesare; Ciulla Giuseppe; Ciulla Salvatore; Contorno Salvatore; Coppola Giacomo; Cristaldi Venerando; Cucuzza Salvatore; Cusimano Giovanni; D'Agostino Rosario;

Davi' Salvatore; Di Carlo Andrea; Di Carlo Giulio; Di Fresco Onofrio; Di Gaetano Giovanni; Di Giacomo Giovanni; Di Salvo Nicola; Di Trapani Giovan Battista; Enea Antonino; Faia Salvatore; Fascella Pietro;

Fazio Ignazio; Fazio Salvatore; Federico Domenico; Ferrera F.sco Augusto; Ferrera Giuseppe; Ficarra Giuseppe; Fici Giovanni; Fidanzati Antonino; Fidanzati Gaetano; Filippone Gaetano; Gambino Giacomo Giuseppe;; Giacalone Filippo; Grado Gaetano; Grado Giacomo; Grado Salvatore; Grado Vincenzo; Graziano Salvatore; Greco Giovanni; Greco Giuseppe di Salvatore; Greco Giuseppe fu Nicola; Greco Leonardo;Greco Michele; Greco Nicolo' di Vincenzo; Greco Salvatore fu Pietro; Greco Salvatore fu Giuseppe; Inzerillo Giuseppe; Labruzzo Mario; La Rosa Antonino; Leggio Luciano; Lipari Giovanni; Lo Cascio Gaspare n.11.9.1942;Lo Cascio Giovanni; Lo Iacono Pietro; Lo Presti Salvatore;Lo Verde Giovanni; Madonia Francesco; Madonia Giuseppe n. 25/4/1954; Magliozzo Tommaso; Mangano Vittorio; Marchese Filippo; Marchese Vincenzo; Marino Mannoia Francesco; Marsalone Salvatore; Martello Biagio;

Davi' Salvatore; Di Carlo Andrea; Di Carlo Giulio; Di Fresco Onofrio; Di Gaetano Giovanni; Di Giacomo Giovanni; Di Salvo Nicola; Di Trapani Giovan Battista; Enea Antonino; Faia Salvatore; Fascella Pietro;

Fazio Ignazio; Fazio Salvatore; Federico Domenico; Ferrera F.sco Augusto; Ferrera Giuseppe; Ficarra Giuseppe; Fici Giovanni; Fidanzati Antonino; Fidanzati Gaetano; Filippone Gaetano; Gambino Giacomo Giuseppe;; Giacalone Filippo; Grado Gaetano; Grado Giacomo; Grado Salvatore; Grado Vincenzo; Graziano Salvatore; Greco Giovanni; Greco Giuseppe di Salvatore; Greco Giuseppe fu Nicola; Greco Leonardo;Greco Michele; Greco Nicolo' di Vincenzo; Greco Salvatore fu Pietro; Greco Salvatore fu Giuseppe; Inzerillo Giuseppe; Labruzzo Mario; La Rosa Antonino; Leggio Luciano; Lipari Giovanni; Lo Cascio Gaspare n.11.9.1942;Lo Cascio Giovanni; Lo Iacono Pietro; Lo Presti Salvatore;Lo Verde Giovanni; Madonia Francesco; Madonia Giuseppe n. 25/4/1954; Magliozzo Tommaso; Mangano Vittorio; Marchese Filippo; Marchese Vincenzo; Marino Mannoia Francesco; Marsalone Salvatore; Martello Biagio;

Tinnirello Gaetano; Tinnirello Giuseppe; Tinnirello Lorenzo fu Antonino; Ulizzi Giuseppe; Vernengo Antonino; Vernengo Cosimo; Vernengo Giuseppe di Giovanni; Vernengo Giuseppe di Cosimo; Vernengo Pietro; Vernengo Ruggero; Vitrano Arturo;Zanca Carmelo; Zanca Onofrio ; trattandosi di persone gia' sottoposte a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

In Palermo ed altre localita' in territorio italiano ed estero dal 29.9.1982 in poi.

Per Vernengo Antonino e Vernengo Pietro

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 11.

Per Greco Michele e Greco Salvatore (cl.27)

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 12.

Per Varrica Franco e Gelardi Mario

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 1) E MODIFICATO (VEDI SUB CAPO 1)

10-SUB) Brazzo' Giuseppe e Castiglione Francesco .

Del reato di cui all'art. 648 C.P., così modificato il capo 10) dell'originaria epigrafe, perchè quali soci della ITAL-Costruzioni S.r.l., al fine di procurare a sè e ad altri un profitto, ricevevano da Palazzolo Saveria Benedetta , a titolo di corrispettivo della cessione di alcune quote sociali, la somma di lire diecimilioni provenienti da attività illecite poste in essere da Provenzano Bernardo , da cui la convivente Palazzolo l'aveva ricevuta.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 26/11/83.

10-SUB) Finazzo Emanuele

del reato di cui agli artt. 81 cpv 648 C.P. così modificato il capo 10) dell'originaria epigrafe, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sè e ad altri ingiusto profitto, riceveva dal Badalamenti Gaetano e da altre persone allo stesso collegate somme di denaro provenienti da attività illecite poste in essere dal Badalamenti e dagli altri affiliati alla famiglia mafiosa di Cinisi, che impiegava nell'acquisto di azioni dalle società S.p.a.SIFAC, S.p.a. Sicula Calcestruzzi e S.p.a. Calcestruzzi.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 29/11/63.

10-SUB) Palazzolo Paolo e Palazzolo Saverio

del reato di cui all'art. 648 C.P., così modificato il capo 10) dell'originaria epigrafe, perchè ricevevano da Provenzano Bernardo e da altri componenti della cosca mafiosa allo stesso facente capo, somme di denaro provenienti da attività illecite poste in essere dai predetti.

In provincia di Palermo in epoca anteriore e prossima al 26/11/83.

Vedi ordine di cattura n.197/82 dell'11.X.1982.
Vedi ordine di cattura P.M. Milano 9.2.1983.
Vedi ordine di cattura n.40/83 del 25.2.1983.
Vedi ordine di cattura n.229/83 del 26.5.1983.
Vedi mandato di cattura n.319/83 del 9.7.1983.
Vedi ordine di cattura n.272/83 del 27.XII.1983.
Vedi ordine di cattura n.253/83 del 29.XI.1983.
Vedi ordine di cattura n.287/83 del 2.1.1984.
Vedi ordine di cattura n.288/83 del 2.1.1984.
Vedi ordine di cattura n.14/84 del 19.1.1984.
Vedi mandato di cattura n.33/84 del 2.2.1984.
Vedi mandato di cattura n.119/84 del 9.4.1984.

Vedi mandato di cattura n.140/84 del 24.4.1984.

Vedi mandato di cattura n.164/84 del 22.5.1984.

Vedi mandato di cattura n.170/84 del 25.5.1984.

Vedi mandato di cattura n.176/84 del 28.5.1984.

Vedi mandato di cattura n.201/84 del 13.6.1984.

Vedi mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura n.345/84 del 12.X.1984.

Vedi mandato di cattura n.361/84 del 24.X.1984.

Vedi mandato di cattura n.390/84 del 12.XI.1984.

Vedi mandato di cattura n.435/84 del 27.XI.1984.

Vedi mandato di cattura n.76/85 del 28.2.1985.

Vedi mandato di cattura n.99/85 del 1.4.1985.

CAPO-11)

(Amato Federico),(Vernengo Antonino) (Vernengo Pietro),(Napoli Stefano), (Viola Giuseppe),(D'Amico Baldassare):

11) Del reato di cui all'art.416 bis C.P., per essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo dell'associazione mafiosa di cui facevano parte, e della condizione di assoggettamento e di omerta' che da essa derivava, per realizzare profitti per se' ingiusti quali - tra l'altro - la costituzione della Enologica Galeazzo S.p.A.

Con l'aggravante di avere finanziato quest'ultima attivita' con il profitto di delitti.

In Palermo fino ad epoca anteriore e prossima al febbraio 1983.

Vedi ordine di cattura 30/83 dell'8.2.1983.

11-SUB) Amato Federico D'Amico Baldassare Viola Giuseppe :

Del reato di cui all'art. 648 C.P., così modificato il capo 11), perchè l'Amato Federico, assumendo la carica di amministratore, il D'Amico ed il Viola assumendo la fittizia qualità di soci nella Enologica Galeazzo S.p.a. si intromettevano per far ricevere ed occultare ad Antonino Vernengo ed altri, effettivi proprietari della società, ingenti profitti provenienti da delitti, che cosi' venivano impiegati in attivita' apparentemente lecite.

In Palermo fino ad epoca anteriore e prossima al febbraio 1983.

Per Vernengo Pietro e Vernengo Antonino

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 10).

(Greco Michele),(Greco Salvatore) n.7/7/1927:

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 10

12) Del delitto p.e p.dall'art.416 bis C.P., per essersi associati tra loro, con tale Michele, Scarpisi Pietro, Rabito Vincenzo,

Bou Chebel Ghassan, Rosano Salvatore, La Grassa Leonardo ed altri non ancora identificati, per commettere, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, piu' delitti di traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti.

Con l'aggravante per Greco Michele e Salvatore di avere promosso e finanziato l'associazione stessa e per tutti di avere nella propria disponibilita' armi da guerra e comuni da sparo

In Palermo, Milano ed altre localita' del territorio nazionale ed estero dai primi del 1983 ad oggi

.Vedi ordine di cattura 271/83 del 24.12.1983.

CAPO-13)

Abbate Giovanni, Abbate Giuseppe, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Adelfio Mario, Adelfio Salvatore, Agate Mariano, Alberti Gerlando n.18/9/1927, Alberti Gerlando n.18/10/1947, Alfano Paolo, Alfano Pietro, Amato Baldassare, Argano Filippo, Argano Gaspare, Azzoli Rodolfo Angelo, Bagarella Leoluca Biagio,, Baldi Giuseppe, Battaglia Antonino, Battaglia Giuseppe,

Bisconti Ludovico, Bisconti Pietro, Bono Alfredo, Bono Giuseppe, Bontate Giovanni, Bonura Francesco, Bronzini Alessandro Umberto, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Buscemi Salvatore n.28/5/1938, Calamia Giuseppe, Calista Gaetano, Calo' Giuseppe, Campanella Attilio, Campanella Calogero, Cancelliere Domenico, Cancelliere Leopoldo, Cangialosi Giovanni, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Capizzi Benedetto, Carollo Gaetano, Casella Antonino, Casella Giuseppe, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Ciulla Antonino, Ciulla Cesare, Ciulla Giovanni,

Greco Leonardo, Greco Michele, Greco Nicolo' n.2/1/1950, Greco Salvatore n.7/7/1927, Greco Salvatore n.3/4/1933, Inchiappa Giovan Battista, Ingrassia Ignazio, Inzerillo Giuseppe, Inzerillo Santo, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, La Rosa Antonino n.22/5/1957, Lauricella Calogero, La Vardera Pietro, Leggio Francesco Paolo, Leggio Giuseppe, Leggio Leoluca, Leggio Luciano, Leggio Salvatore, Lipari Giovanni, Lo Cascio Gaspare n.12/11/1963, Lo Cascio Gaspare n.11/9/1942, Lo Cascio Giovanni, Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Salvatore, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Antonino, Lo Iacono Giovanni, Lo Iacono Pietro, Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Lo Presti Salvatore, Lo Verde Giovanni, Lucchese Antonino, Lucchese Giuseppe Lupo Faro, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe n.25/4/1954, Madonia Salvatore Mario, Magliozzo Tommaso, Magliozzo Vittorio, Mangano Vittorio, Maniscalco Salvatore, Mannino Angelo, Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese Giuseppe n.12/12/1963, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Marchese Santo, Marchese Vincenzo, Marino Mannoia Francesco, Marsalone Rocco, Marsalone Salvatore Giuseppe, Martello Biagio, Martello Mario, Matranga Gioacchino,

Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco Salvatore, Messina Eduardo, Milano Nicolo', Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mondino Michele, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Mutolo Gaspare, Mutolo Giovanni, Nania Filippo, Oliveri Giovanni, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Patricola Stefano, Pedone Michelangelo, Perina Giovanni, Picone Giusto, Pilo Giovanni, Pipitone Angelo Antonino, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Polizzi Francesco, Prestifilippo Giovanni n.28/5/1921, Prestifilippo Giovanni n.29/3/1927, Prestifilippo Girolamo, Prestifilippo Giuseppe Francesco, Prestifilippo Mario Giovanni, Prestifilippo Nicola, Prestifilippo Salvatore, Prestifilippo Santo, Procida Salvatore, Provenzano Bernardo, Provenzano Salvatore, Puccio Vincenzo, Pullara' Giovan Battista, Pullara' Ignazio, Raccuglia Cosmo, Rancadore Giuseppe, Riccobono Rosario, Riina Giacomo, Riina Salvatore,

Rotolo Antonino, Rotolo Salvatore, Russo Domenico, Salamone Antonio, Santapaola Benedetto, Savoca Giuseppe, Savoca Salvatore, Savoca Vincenzo n.20/5/1931, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore, Scavone Gaetano,

Sciarabba Calcedonio, Sciarabba Giusto, Scrima Francesco, Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo n.14/11/1952, Soresi Giuseppe, Soresi Natale, Spadaro Antonino, Spadaro Francesco n.7/12/1958, Spadaro Francesco nato 16/10/1962, Spadaro Giuseppe, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Tagliavia Pietro, Teresi Carlo n.12.2.1924, Teresi Carlo n.3.1.1925, Teresi Giovanni,(Tinervia Giacomo), Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Totta Gennaro, Urso Giuseppe, Vernengo Antonino, Vernengo Cosimo, Vernengo Giuseppe n.5/1/1935 Vernengo Giuseppe n.29.11.1940, Vernengo Luigi, Vernengo Pietro, Vernengo Ruggero, Vessichelli Antonio, Vitale Giuseppe, Vitale Gregorio, Zanca Carmelo, Zanca Giovanni n.31/1/1941, Zanca Giovanni n.24.9.1939, Zanca Giuseppe, Zanca Onofrio, Zarcone Giovanni, Zerbetto Alessandro, Zito Benedetto:

13) Del delitto di cui all'art.75 - 2^ comma L.22/12/1975 n.685, per essersi associati allo scopo di commettere delitti di traffico di ingenti quantita' di sostanze stupefacenti.

Con le aggravanti di cui ai commi 4^ e 5^ per essersi associati in numero superiore a 10 persone e per aver fatto parte di una associazione armata.

Con la aggravante altresi' del comma 3^ per gli imputati:

Alberti Gerlando fu Giovanni; Bertolino Giuseppe, Bono Giuseppe, Bontate Giovanni, Bonura Francesco, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore fu Giovanni, Calo' Giuseppe, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Giacomo Giovanni, Fidanzati Gaetano, Gaeta Giuseppe, Geraci Antonino fu Gregorio, Giacalone Filippo, Greco Giuseppe di Nicolo', Greco Michele, La Rosa Giovanni, La Rosa Salvatore, Leggio Luciano, Lo Iacono Pietro, Madonia Francesco, Marchese Filippo, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Nania Filippo, Pedone Carmelo, Pedone Filippo, Picone Giusto, Pipitone Angelo Antonino, Provenzano Bernardo, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Rotolo Antonino, Salamone Antonio, Sansone Rosario n.1.1.1923, Santapaola Benedetto, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore,

Scrima Francesco, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo,per avere diretto l'associazione.

In Palermo ed in altre localita' del territorio italiano ed estero dal 1977 in poi.

13-SUB) Contorno Antonino:

Del reato di cui agli artt.81 cpv e 648 C.P., cosi' modificato il capo 13), perche' con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di trarne profitto per se' o per gli altri, riceveva da Capizzi Benedetto , Contorno Antonina e Grado Giacomo assegni di conto corrente portanti somme di denaro provenienti da attivita' illecite poste in essere dai detti Capizzi e Grado ed in particolare dal traffico delle sostanze stupefacenti, cui i predetti erano dediti.

In Palermo tra il 15/11/78 ed il 22/11/79.

13-SUB) Tinervia Giacomo

del reato di cui all'art. 648 C.P., cosi' modificato il capo 13, per avere al fine di procurarsi un profitto, ricevuto e cambiato assegni provenienti da

illecite attivita' (traffico di sostanze stupefacenti) svolte da Di Giacomo Giovanni .

In Palermo ed in altre localita' del territorio italiano ed estero dal 1977 in poi.

Per Alfano Paolo , Di Salvo Nicola , Vernengo Giuseppe (cl.40) e Vernengo Pietro .

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 16

Per Fidanzati Antonino , Fidanzati Carlo e Fidanzati Gaetano .

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 19.

Per Greco Michele e Greco Salvatore (cl.27)

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 21.

Vedi ordine di cattura n.169/82 del 26.7.1982.

Vedi ordine di cattura n.170/82 del 26.7.1982.

Vedi ordine di cattura n.172/82 del 28.7.1982.

Vedi nota P.M. del 5.8.1982.

Vedi mandato di cattura n.343/82 del 17.8.1982.

Vedi ordine di cattura n.197/82 dell'11.X.1982.

Vedi mandato di cattura n.41/83 del 27.1.1983.

Vedi ordine di cattura n.40/83 del 25.2.1983.

Vedi ordine di cattura n.229/83 del 26/5/1983.

Vedi mandato di cattura n.237/83 del 31.5.1983.

Vedi mandato di cattura n.319/83 del 9.7.1983.

Vedi mandato di cattura n.405/83 dell'8.9.1983.

Vedi mandato di cattura n.19/84 del 23.1.1984.

Vedi mandato di cattura n.32/84 del 2.2.1984.

Vedi mandato di cattura n.44/84 del 14.2.1984.

Vedi mandato di cattura n.109/84 del 29.3.1984.

Vedi ordine di cattura n.90/84 del 16.4.1984.

Vedi mandato di cattura n.164/84 del 22.5.1984.

Vedi mandato di cattura n.170/84 del 25.5.1984.

Vedi mandato di cattura n.174/84 del 26.5.1984.

Vedi mandato di cattura n.176/84 del 28.5.1984.

Vedi mandato di cattura n.201/84 del 13.6.1984.

Vedi mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura n.345/84 del 12.X.1984.

Vedi ordine di cattura n.237/84 del 23.X.1984.

Vedi mandato di cattura n.361/84 del 24.X.1984.

Vedi mandato di cattura n.409/84 del 26.XI.1984.

Vedi mandato di cattura n.435/84 del 27.XII.1984.

Vedi mandato di cattura n.76/85 del 28.2.1985.

Vedi mandato di cattura Tribunale della Liberta' del 7.6.1985.

14) OMISSIS

CAPO-15)

Marchese Antonino:

15) Del reato di cui all'art.75 c. 2°, 4° e 5° legge 22/12/1975 n. 685 per essersi associato con Gioe' Antonino, Bagarella Leoluca, Sorrentino Melchiorre, Bavetta Vincenzo, Di Carlo Francesco, Di Carlo Giulio, Di Carlo Andrea, Lo Nigro Salvatore, Lo Nigro Giuseppe, Cusimano Giuseppe, Bentivegna Giacomo, Anselmo Rosario, Agrigento Gregorio, Agrigento Giuseppe, Riina Giacomo, Leggio Giuseppe, Capizzi Benedetto, Bruccoleri Salvatore, Marchese Vincenzo, Nuvoletta Ignazio, ed ignoti, allo scopo di commettere piu' delitti volti allo spaccio di sostanze stupefacenti, tenendo armi occultate nell'abitazione del Marchese.

In Palermo ed Altofonte sino al 6 febbraio 1980.

Vedi mandato di cattura 163/84 del 22.5.1984.

CAPO-16)

(Di Salvo Nicola),(Alfano Paolo), (Vernengo Pietro), (Vernengo Giuseppe) n.29.11.1940,:

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 13)

16) Del delitto di cui all'art.75 Legge 22.12.1975 n.685, per essersi associati tra loro e con ignoti, al fine di commettere piu' delitti riguardanti la produzione, detenzione e traffico di stupefacenti, tra cui in particolare morfina base ed eroina.

In Palermo l'11.2.1982.

vedi mandato di cattura 372/82 del 23.9.1982.

CAPO-17)

Mutolo Gaspare, Gasparini Francesco, De Caro Carlo, Ianni Anna, Condorelli Domenico, Campanella Calogero, Cristaldi Salvatore, Maugeri Nicolo', Koh Bak Kin, Abbenante Michele, Chiang Wing Keung, La Molinara Guerino, Mutolo Giovanni, Palmos Fotios o Frankiscos, Gherokunas Dimitrios, Gheorgulis Charalampos, Venturis Joannis, Cannizzaro Francesco, Ferrera Giuseppe, Lam Sing Choy, Santapaola Benedetto, Karakonstantis Dimitrios, Theodoru Cristos:

17) Del reato di cui all'art.75 legge 22.12.1975 n.685, per essersi associati tra loro al fine di porre in vendita, distribuire, acquistare, cedere, trasportare, importare ed illecitamente detenere sostanze stupefacenti.

In Palermo, Catania e Roma ed altre localita' in epoca anteriore e fino al 7 giugno 1982.

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'associazione armata.

Vedi ordine di cattura n.152/82 del 18.6.1982.

Vedi mandato di cattura n.326/82 del 23.7.1982.

Vedi mandato di cattura n.227/83 del 24.5.1983.

Vedi mandato di cattura n.233/83 del 27.5.1983.

Vedi mandato di cattura n.326/83 del 12.7.1983.

Vedi mandato di cattura n.389/83 del 27.8.1983.

Vedi mandato di cattura n.396/83 del 2.9.1983.

Vedi mandato di cattura n.419/83 del 23.9.1983.

Vedi mandato di cattura n.69/84 del 29.2.1984.

Vedi mandato di cattura n.178/85 del 11.6.1985.

Vedi mandato di cattura n.388/82 del 7.10.1982.

18) OMISSIS

CAPO-19)

(Fidanzati Antonino),(Fidanzati Carlo) ,(Fidanzati Gaetano):

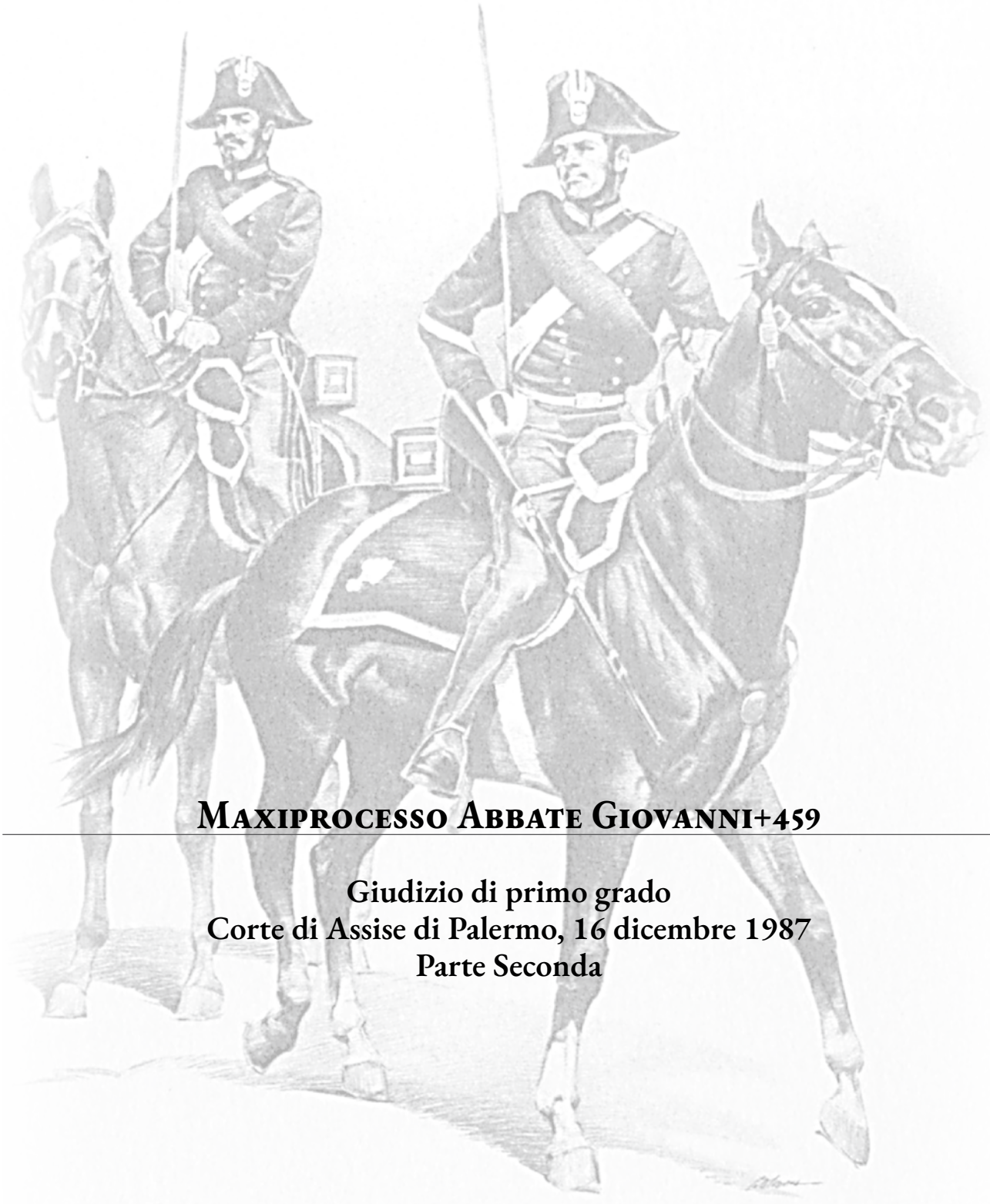
IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 13

19) Del reato di cui all'art.75 legge 22.12.1975 n.685 per essersi associati ad altri che non si nominano per esigenze di cautela processuale, al fine di commettere piu' delitti, tra quelli di cui all'art.71 Legge n.685/75.

Con l'aggravante del numero delle persone (piu' di 10) e della presenza tra i partecipanti di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

In Trento, Verona, Milano ed altre localita' tra il 1978 ed il 1982.

Vedi mandato di cattura 133/83 del 28.3.1983.



Maxiprocesso Abbate Giovanni+459

Giudizio di primo grado
Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987
Parte Seconda

CAPO-20)

Bellia Giuseppe, Bonica Marcello, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Certo Francesco, Dattilo Sebastiano, De Riz Pietro Luigi,Ferrera Antonino,Ferrera F.sco Augusto, Ferrera Giuseppe, Giustolisi Antonietta, Grazioli Sergio, Ierna Michele, Ierna Salvatore, Murabito Concetto, Rapisarda Giovanni, Savoca Carmelo, Serra Carlo, Spataro Benedetto, Torrisi Orazio, Trapani Nicolo', Riela Saverio, :

20) Del reato di cui all'art.75 L.685/1975, perche', in numero non inferiore a dieci persone, si associavano al fine di commettere piu' delitti fra quelli previsti dalla legge 685/1975 (importazione, acquisto, trasporto, vendita e cessione di quantita' anche ingenti di sostanze stupefacenti denominate eroina, cocaina, ed hashish), associazione che tutti costituivano e che il Ferrera Giuseppe dirigeva ed organizzava.

In Roma ed altre localita' italiane ed estere fino al 22.11.1983.

Vedi ordine di cattura 22.11.1983 PM Roma.

Vedi ordine di cattura PM Roma del 30.11.1983.

Vedi ordinanza di correzione PM Roma del 1° 12.1983. per Riela Saverio

Vedi ordine di cattura PM Roma del 1°.12.1983.

CAPO-21)

(Greco Michele), (Greco Salvatore n.7.7.1927):

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 13)

21) Del delitto p. e p.dall'art.75 p.p., 4^e 5^ comma legge 22 Dicembre 1975 n.685, per essersi associati tra loro, nonche' con tale Michele, Scarpisi Pietro, Rabito Vincenzo, Bou Chebel Ghassan, Rosano Salvatore, La Grassa Leonardo, Russo Claudio, Vernizzi Adelchi, Abdel Aziz Afifi ed altre persone allo stato non identificate, ed in numero superiore a dieci, per commettere, disponendo di armi da guerra e comuni da sparo, piu' delitti di acquisto, detenzione e spaccio internazionale di sostanze stupefacenti.

In Palermo, Milano ed altre localita' del territorio nazionale ed estero nei primi mesi dell'anno 1983 e successivamente fino ad oggi.

Vedi ordine di cattura 271/83 del 24.12.1983.

CAPO-22)

Abbate Giovanni, Abbate Giuseppe, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Adelfio Mario, Adelfio Salvatore, Agate Mariano, Alberti Gerlando n.18/9/1927, Alberti Gerlando n.18/10/1947, Alfano Paolo, Alfano Pietro, Amato Baldassare, Argano Filippo, Argano Gaspare, Bagarella Leoluca Biagio,, Baldi Giuseppe, Battaglia Antonino, Battaglia Giuseppe, Bisconti Ludovico,Bisconti Pietro, Bono Alfredo, Bono Giuseppe, Bontate Giovanni, Bonura Francesco, Bronzini Alessandro Umberto, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Buscemi Salvatore n.28/5/1938, Calamia Giuseppe, Calista Gaetano, Calo' Giuseppe, Campanella Calogero, Cancelliere Domenico, Cancelliere Leopoldo, Cangialosi Giovanni, Cannizzaro Francesco,Cannizzaro Umberto, Capizzi Benedetto, Carollo Gaetano, Casella Antonino, Casella Giuseppe,Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Ciulla Antonino, Ciulla Cesare, Ciulla Giovanni, Ciulla Giuseppe, Ciulla Salvatore, Condorelli Domenico, Contorno Salvatore, Corallo G i o v a n n i ,

Costantino Antonino n.5/1/1945, Cristaldi Salvatore, Cucuzza Salvatore, Cusimano Giovanni, D'Agostino Rosario, Dainotti Giuseppe, De Caro Carlo, De Vardo Lorenzo, De Simone Antonino, Di Caccamo Benedetto n.22/2/1943, Di Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Di Fresco Onofrio, Di Gaetano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Di Pace Giovanni, Di Pieri Pietro, Di Salvo Nicola, Enea Antonino, Ercolano Salvatore, Faraone Nicola, Fascella Antonino, Fascella Francesco, Fascella Pietro, Fazio Salvatore n.4.7.27, Ferrera Antonino, Ferrera F.sco Augusto, Ferrera Giuseppe, Ficarra Giuseppe, Fici Giovanni, Fidanzati Antonino, Fidanzati Carlo, Fidanzati Gaetano,Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Gambino Giacomo Giuseppe, Gambino Giuseppe, Gariffo Carmelo, Geraci Antonino n.2/1/1917, Giacalone Filippo, Grado Gaetano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Graziano Salvatore,Greco Giovanni, Greco Giuseppe n.2/3/1954,Greco Giuseppe n.4/1/1952,Greco Giuseppe n.18/1/1958, Greco Leonardo, Greco Michele Greco Nicolo' n.2/1/1950, Greco Salvatore n.7/7/1927,

Greco Salvatore n.3/4/1933, Inchiappa Giovan Battista, Ingrassia Ignazio, Inzerillo Giuseppe, Inzerillo Santo, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, La Rosa Antonino n.22/5/1957, Lauricella Calogero, La Vardera Pietro, Leggio Francesco Paolo, Leggio Giuseppe, Leggio Leoluca, Leggio Luciano, Leggio Salvatore, Lipari Giovanni, Lo Cascio Gaspare n.12/11/1963, Lo Cascio Gaspare n.11/9/1942, Lo Cascio Giovanni, Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Salvatore, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Antonino, Lo Iacono Giovanni, Lo Iacono Pietro, Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Lo Presti Salvatore, Lo Verde Giovanni, Lucchese Antonino, Lucchese Giuseppe,Lupo Faro,Madonia Francesco Madonia Giuseppe n.25/4/1954 Madonia Salvatore Mario, Magliozzo Tommaso, Magliozzo Vittorio, Mangano Vittorio, Maniscalco Salvatore, Mannino Angelo, Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese Giuseppe n.12/12/1963, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Marchese Santo, Marchese Vincenzo, Marino Mannoia Francesco, Marsalone Rocco, Marsalone Salvatore Giuseppe, Martello Biagio, Martello Mario, Matranga Gioacchino, Matranga

Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco Salvatore, Messina Eduardo, Milano Nicolo', Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mondino Michele, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Mutolo Gaspare, Mutolo Giovanni,

Nania Filippo, Oliveri Giovanni, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Patricola Stefano, Pedone Michelangelo, Picone Giusto, Pilo Giovanni, Pipitone Angelo Antonino, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Polizzi Francesco, Prestifilippo Giovanni n.28/5/1921, Prestifilippo Giovanni n.29/3/1927, Prestifilippo Girolamo, Prestifilippo Giuseppe Francesco, Prestifilippo Mario Giovanni, Prestifilippo Nicola, Prestifilippo Salvatore, Prestifilippo Santo, Procida Salvatore, Provenzano Bernardo, Provenzano Salvatore, Puccio Vincenzo, Pullara' Giovan Battista, Pullara' Ignazio, Raccuglia Cosmo, Rancadore Giuseppe, Riccobono Rosario, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Rotolo Antonino, Rotolo Salvatore, Russo Domenico,Salamone Antonio,Santapaola Benedetto Savoca Giuseppe, Savoca Salvatore, Savoca Vincenzo n.20/5/1931, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore, Scavone Gaetano, Sciarabba Calcedonio, Sciarabba G i u s t o ,

Scrima Francesco, Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo n.14/11/1952, Soresi Giuseppe, Soresi Natale, Spadaro Antonino, Spadaro Francesco n.7.12.1958, Spadaro Francesco n 16.10.1962, Spadaro Giuseppe, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Tagliavia Pietro, Teresi Carlo n.12.2.1924, Teresi Carlo n.3.1.1925, Teresi Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Urso Giuseppe , Vernengo Antonino, Vernengo Cosimo, Vernengo Giuseppe n.5/1/1935, Vernengo Giuseppe n.29.11.1940, Vernengo Luigi, Vernengo Pietro, Vernengo Ruggero, Vessichelli Antonio, Vitale Giuseppe, Vitale Gregorio, Zanca Carmelo, Zanca Giovanni n.31/1/1941, Zanca Giovanni n.24.9.1939,Zanca Giuseppe, Zanca Onofrio, Zarcone Giovanni, Zito Benedetto:

22) Del delitto di cui agli artt.81 cpv. C.P., 71 e 74 nn.2 e 5 e 1° e 2° cpv. L.22/12/1975 n.685, per avere senza autorizzazione, in numero superiore a 3 persone, in concorso tra loro e quali membri dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", in esecuzione del medesimo disegno criminoso, trasportato, importato, acquistato, distribuito e posto in vendita

quantita' ingenti di sostanze stupefacenti, facendo uso delle armi per conseguire il profitto e l'impunita'.

In Palermo ed in altre localita' del territorio italiano ed estero dal 1977 in poi.

Per Alfano Paolo , Di Salvo Nicola , Vernengo Giuseppe (cl.40) , Vernengo Pietro .

AL PRESENTE CAPO E' UNIFICATO IL CAPO 34.

Vedi mandato di cattura n.164/84 del 22.5.1984.
Vedi mandato di cattura n.176/84 del 28.5.1984.
Vedi mandato di cattura n.201/84 del 13.6.1984.
Vedi mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura n.345/84 del 12.X.1984.
Vedi mandato di cattura n.361/84 del 24.X.1984.
Vedi mandato di cattura n.409/84 del 26.XI.1984.
Vedi mandato di cattura n.435/84 del 27.XII.1984
Vedi mandato di cattura n.76/85 del 28.2.1985.

CAPO-23)

Marchese Antonino:

23) Del reato di cui agli articoli 110, 112 n 1 C.P., 71 legge 22/12/1975 n 685, per avere in concorso con Gioe' Antonino, Bagarella Leoluca Biagio, Sorrentino Melchiorre, Bavetta Vincenzo, Di Carlo Francesco, Di Carlo Giulio, Di Carlo Andrea, Lo Nigro Salvatore, Lo Nigro Giuseppe, Cusimano Giuseppe, Bentivegna Giacomo, Anselmo Rosario, Agrigento Giuseppe, Riina Giacomo, Leggio Giuseppe, Capizzi Benedetto, Bruccoleri Salvatore, Marchese Vincenzo, Nuvoletta Lorenzo e ignoti, illecitamente detenuto otto sacchetti del peso di gr.500 circa ciascuno, contenenti cloridrato di eroina, sostanza stupefacente, con le aggravanti previste dall'art.74 comma 1° e 2° e comma 2° L.22/12/1975 n 685, essendo il fatto commesso da piu' di tre persone in concorso tra loro e facendo parte di una associazione per delinquere, nonche' riguardando ingenti quantita' di stupefacenti.

Accertato in Palermo il 7/7/1979.

Vedi mandato di cattura 163/84 del 22.5.1984.

CAPO-24)

Azzoli Rodolfo:

24) Del reato di cui agli artt.81 e 110 C.P., 71 legge n.685 del 1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, detenuto, posto in vendita e ceduto a Perina Giovanni non modiche quantita' di sostanze stupefacenti, segnatamente eroina.

In Milano e Verona durante l'anno 1979.

Vedi mandato di comparizione del 26 maggio 1984.

25 OMISSIS

CAPO-26)

Perina Giovanni:

26) Del reato di cui agli artt.81 cpv.e 71 legge n.685 del 1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, acquistato o comunque ricevuto non modiche quantita' di sostanze stupefacenti, segnatamente eroina, da Grado Antonino ed Azzoli Rodolfo .

In Milano e Verona durante l'anno 1979.

Vedi mandato di cattura 174/84 del 26.5.1984.

27) OMISSIS

28) OMISSIS

CAPO-29)

Spina Giuseppe:

29) Del reato di cui agli artt.71 e 74 L.n.685/1975, per avere illegalmente detenuto e ceduto al fine di farne commercio a Florenza Ignazio, gia' rinviato a giudizio il 21.9.1983 e deceduto in Palermo il 19.10.1984, ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (gr.500 di cocaina).

In Palermo e Bagheria in epoca antecedente e prossima al 31.12.1981.

Vedi ordine di cattura 237/84 del 23.10.1984.

CAPO-30)

Nicosia Carmelo:

30) Del reato di cui agli artt.81 C.P., 71 e 74 L.n.685/1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto al fine di farne commercio ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (gr.400 di hashish).

In Palermo fino al dicembre 1981.

Vedi ordine di cattura n.237/84 del 23/10/1984.

CAPO-31)

Di Leo Vincenzo:

31) Del reato di cui agli artt.81 C.P., 71 e 74 n.2 Legge n.685/1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e trasportato per conto di Lombardo Salvatore e Coniglio Salvatore, gia' rinviati a giudizio con sentenza del G.I. di Palermo del 21.9.1983, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (circa 1 kg.di eroina).

In Palermo in epoca antecedente e prossima al 21.12.1981.

Vedi ordine di cattura 278/84 dell'1/12/1984.

CAPO-32)

Campanella Attilio:

32) Del reato di cui agli artt.81 C.P., 71 e 74 n.2 Legge 685/1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto al fine di farne commercio ingenti quantita' di sostanze stupefacenti (diversi chili di eroina e cocaina).

Con l'aggravante di aver fatto parte di una associazione per delinquere.

Accertato in Palermo ed in Milano dal 1979 al 1981.

Vedi mandato di cattura n.409/84 del 26.11.1984.

CAPO-33)

Cillari Gioacchino,Gammino Gioacchino :

33) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 72 legge n.685 del 1975, per avere il Cillari ceduto al Gammino una modica quantita' di sostanza stupefacente (circa gr.1 di eroina) come campione in prova di una maggiore quantita' di droga che il Gammino aveva intenzione di acquistare.

In Palermo in epoca antecedente e prossima al 25.1.1982.

Vedi ordine di cattura n.237/84 del 23.X.1984.

CAPO-34)

(Di Salvo Nicola),(Alfano Paolo), (Vernengo Pietro), (Vernengo Giuseppe nato 29.11.1940),:

IL PRESENTE CAPO E' STATO UNIFICATO AL CAPO 22)

34) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 71 e 74 comma 1° n.2 e cpv. Legge n.685/1975, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di 3 persone, senza autorizzazione, prodotto, fabbricato e detenuto sostanze stupefacenti (eroina).

In Palermo l'11.2.1982.

Vedi ordine di cattura n.59/82 dell'8.3.1982.
Vedi mandato di cattura 372/82 del 23.9.1982.

CAPO-35)

Nicosia Carmelo,Gallea Bruno Maurizio
e Gammino Gioacchino:

35) Del reato di cui agli artt.110 e 81 C.P., 71 e 74 L. n.685/1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e ceduto a persone non identificate ingenti quantitativi di hashish.

In Palermo, Milano e Desio fino al 13 febbraio 1982.

Vedi ordine di cattura n.237/84 del 23.10.1984.

36) OMISSIS

CAPO-37)

Cillari Antonino, Cillari GioacchinoDi Giacomo Giovanni, Enna Vittorio Fiorenza Vincenzo:

37) Del reato di cui agli artt.110 e 81 cpv. C.P., 71 e 74 legge n.685 del 1975, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e trasportato a Milano per farne commercio ingente quantita' di sostanza stupefacente del tipo eroina.

In Palermo e Milano in epoca antecedente e prossima al 13.2.1982 e successivamente.

Vedi ordine di cattura 237/84 del 23.X.1984.

CAPO-38)

Gambino Giacomo Giuseppe, Spina Giuseppe Anselmo Vincenzo:

38) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 71 e 74 legge 22.XII.1975 n.685, per avere il Gambino illegalmente detenuto e successivamente ceduto allo Spina ed all' Anselmo per farne commercio ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (diversi chilogrammi di eroina e cocaina).

In Palermo in epoca antecedente e prossima al 13.2.1982 e successivamente.

Vedi ordine di cattura 237/84 del 23.X.1984.

CAPO-39)

Cillari Gioacchino e Salerno Luigi:

39) Del reato di cui agli artt.110 e 81 C.P., 71 e 74 legge n.685 del 1975, per avere il Cillari, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e ceduto al Salerno per farne spaccio al dettaglio ingenti quantitativi di eroina.

In Palermo in epoca antecedente e prossima al febbraio 1982 e successivamente.

Vedi ordine di cattura 237/84 del 23.X.1984.

CAPO-40)

Mutolo Gaspare,Gasparini Francesco,De Caro Carlo, Ianni Anna, Condorelli Domenico, Campanella Calogero, Cristaldi Salvatore, Maugeri Nicolo', Koh Bak Kin, Abbenante Michele, Chiang Wing Keung, La Molinara Guerino, Mutolo Giovanni, Palmos Fotios o Frankiscos, Gherokunas Dimitrios, Karakostantis Dimitrios, Theodoru Cristos, Gheorgulis Charalampos, Venturis Joannis, Cannizzaro Francesco, Ferrera Giuseppe, Lam Sing Choy:

40) Del reato di cui agli artt.112, 110, C.P., 71 e 74 n.2 legge 22.12.1975 n.685, per avere, agendo in concorso tra loro, in numero superiore a cinque persone e quali componenti di una associazione per delinquere, posto in vendita, distribuito, acquistato, ceduto, trasportato, importato illecitamente e detenuto sostanze stupefacenti.

In Palermo, Catania, Roma ed altre localita' in epoca anteriore e sino al 7 giugno 1982.

Vedi ordine di cattura 152/82 del 18/6/1982.

Vedi mandato di cattura 326/82 del 23.7.1982.

Vedi mandato di cattura 227/83 del 24.5.1983.

Vedi mandato di cattura 233/83 del 27/5/1983.

Vedi mandato di cattura 326/83 del 12/7/1983.

Vedi mandato di cattura 389/83 del 28/7/1983.

Vedi mandato di cattura 396/83 del 2/9/1983.

Vedi mandato di cattura 419/83 del 23/9/1983.

Vedi mandato di cattura 69/84 del 29.2.1984.

Vedi mandato di cattura 178/85 del 11/6/1985.

41) OMISSIS

CAPI-42),43)

Abbenante Michele:

42) Del reato di cui agli artt.110 e 81 C.P., 71 e 74 legge 22.XII.1975 n.685, perche', in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in piu' occasioni importava in Italia ed in Inghilterra e comunque deteneva illecitamente: nel luglio 1982 kg.4,5 circa di sostanza stupefacente denominata eroina; nell'ottobre 1982 Kg.9 circa di analoga sostanza importata in Italia.

Vedi mandato di cattura 342/83 G.I. Roma dal 2.9.1983.

43) Del reato di cui all'art.1 D.L.4.3.1976 e succ.modif., perche' esportava senza debita autorizzazione fuori dal territorio dello Stato almeno lire 80.000.000.

Accertato in Roma il 21.X.1982.

Vedi mandato di cattura 342/83 G.I. Roma del 2.9.1983.

CAPO-44)

Chimera Vittorio, D'Angelo Mario, Rapisarda Giovanni, Serra Carlo:

44) Del reato di cui agli artt.81 cpv. e 110 C.P., 71 e 74 Legge n.685/1975, perche', in concorso tra loro ed in numero non inferiore a 3, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e vendevano a terze persone sostanze stupefacenti (cocaina).

. In Roma fino all'ottobre 1982.

Vedi ordine di cattura P.M. Roma del 30.11.1983.

CAPO-45)

Alfano Paolo:

45) Del reato di cui all'art.71 L.n.685/1975, per avere illecitamente detenuto e posto in vendita quantita' imprecisate di cocaina per l'importo di circa 300.000.000 di lire.

In Palermo dal 1981 all'11/3/1983.

Vedi mandato di cattura n.373/83 dell'8/8/1983.

CAPO-46)

Battaglia Giuseppe:

46) Del reato di cui all'art.71 L.685/1975, per avere illegalmente detenuto quantita' imprecisate di eroina.

In Palermo dal 1981 all'11.3.83.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.

CAPO-47)

Matranga Giovanni,Patricola Stefano:

47) Del reato di cui agli artt.110, 81 cpv. C.P., 71 L.685/1975, per avere in concorso, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illecitamente ceduto a tali Paluzzu e Maurizio e comunque detenuto una quantita' imprecisata di eroina.

In Palermo dal 1981 al marzo 1983.

Vedi mandato di cattura 273/83 dell'8/8/1983.

48) OMISSIS

CAPO-49)

D'Angelo Mario, Rapisarda Giovanni:

49) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 71, 74 cpv. L.685/1975 perche', in concorso tra loro, illegalmente detenevano e vendevano ingente quantita' di sostanze stupefacente (Kg.5,000 circa di hashish).

In Roma fino all'aprile 1983.

Vedi ordine di cattura P.M. Roma del 30.11.1983.

CAPO-50)

Giustolisi Antonietta,Ierna Michele, Ierna Salvatore:

50) Del reato di cui agli artt.81 cpv. e 110 C.P., 71 e 74 n.1 Legge n.685/1975, perche', in concorso tra loro ed in numero non inferiore a 3, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e vendevano sostanza stupefacente (cocaina) a Capuano Mario e Cordaro Giuseppe.

In Roma fino all'aprile 1983.

Vedi ordine di cattura P.M. Roma del 30.11.1983.

CAPO-51)

Cannizzaro Francesco,Grazioli Sergio:

51) Del reato di cui agli artt.110 C.P.,71 e 74 cpv. L.685/1975, perche' in concorso tra loro acquistavano a fine di vendita ingente quantitativo di sostanza stupefacente (Kg.1) da Castillo John Vittorio alias Mendoza Jose' Alberto .

In Roma nel giugno 1983.

Vedi ordine di cattura P.M. Roma del 30.11.1983.

CAPO-52)

De Riz Pietro Luigi:

52) Del reato di cui agli artt.71 e 74 cpv.Legge 685/1975, perche' in concorso con Grazioli Sergio, illegalmente deteneva gr.700 circa della sostanza stupefacente indicata al precedente capo.

In Roma nel giugno 1983.

Vedi ordine di cattura P.M. Roma del 30.XI.1983.

CAPO-53)

Castillo John Vittorio alias Mendoza Jose' Alberto:

53) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 71 e 74 cpv. Legge 685/1975, perche' in concorso con altre persone ed in numero non inferiore a 3 illegalmente deteneva e vendeva a Cannizzaro Francesco e Grazioli Sergio sostanza stupefacente.

In Roma nel giugno 1983.

Vedi ordine di cattura P.M. Roma del 30.11.1983.

CAPO-54)

Marchese Filippo:

54) Del reato di cui all'art.71 legge 22.XII.1975 n.685, per aver detenuto gr.900 circa di eroina insieme a sostanza da taglio e bilance per farne commercio.

In Palermo sino al 4 gennaio 1984.

Vedi mandato di cattura n.33/84 del 2.2.1984.

55) OMISSIS

56) OMISSIS

CAPI-57);58);59)

Marchese Filippo e Greco Giuseppe di Nicolo':

57) Del reato di cui agli artt.110, 575, 577 n.3 C.P., per avere in concorso tra loro, mediante colpi di arma da fuoco, cagionato con premeditazione la morte di Buscemi Salvatore.

In Palermo il 5.4.1976.

Vedi ordine di cattura n.278/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

58) Del reato di cui agli artt.110, 56, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con premeditazione, compiuto atti idonei a cagionare la morte di Buscemi Giuseppe, che riportava soltanto lesioni, non riuscendo nell'intento per cause

indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo il 5.4.1976.

Vedi ordine di cattura n.278/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

59) Del reato di cui agli artt.110, C.P., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere in concorso illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da sparo.

In Palermo il 5.4.1976.

Vedi ordine di cattura n.278/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-60);61);62)

Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Madonia Francesco, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

60) Del reato di cui agli artt.110,112, n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone e con premeditazione, cagionato la morte di Di Cristina Giuseppe contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 30.5.1978.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

61) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone ed al fine di commettere il reato di cui al capo 60, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco.

In Palermo il 30.5.1978.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura n.418/84 del 4/12/1984.

62) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 624, 625 n.2, e 61 C.P., perche', al fine di trarne profitto e commettere il reato di cui al capo 60, agendo in concorso tra loro e con ignoti, si impossessavano mediante effrazione della autovettura targata PA-489544 di proprieta' di Scaglione Giuseppe che la aveva lasciata parcheggiata nella pubblica via.

In Palermo il 23.3.1978.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4/12/1984.

CAPO-63)

Greco Giuseppe di Nicolo',:

63) Del delitto di cui agli artt.(110) e 336 C.P., per avere, (in concorso tra loro), mediante telefonata anonima, minacciato di morte il Dirigente della Squadra Mobile di Palermo Dott. Giorgio Boris Giuliano, per costringerlo ad omettere atti del proprio ufficio.

In Palermo il 29.4.1979.

Vedi mandato di cattura 274/81 del 27.6.1981.

CAPI-64);65);66);67)

Riina Salvatore,Provenzano Bernardo, Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Greco Giuseppe di Nicolo', Scaduto Giovanni, Marchese Filippo, Madonia Francesco, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Di Carlo Andrea,:

64) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 61 n.10 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone, cagionato la morte del Dott. Giorgio Boris Giuliano mediante l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 21/7/1979.

Vedi mandato di cattura 274/81 del 27/6/1981.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4/12/1984.

65) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14/10/1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed al fine di commettere il reato di cui al capo 64), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico un'arma da fuoco corta.

In Palermo il 21/7/1979.

Vedi mandato di cattura 274/81 del 27/6/1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4/12/1984

66) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 611, in relazione all'art.339 C.P., per avere, in concorso ed in piu' di cinque persone, mediante scritto anonimo, usato grave minaccia nei confronti di Siracusa Giovanni per costringerlo a tacere quanto a sua conoscenza in ordine all'omicidio del Dott. Giorgio Boris Giuliano e quindi a commettere il reato di favoreggiamento ed il reato di falsa testimonianza.

In Palermo il 20/8/1979.

Vedi mandato di cattura 274/81 del 27/6/1981.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

67) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 336 in relazione all'art.339 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, usato, mediante scritto anonimo, minaccia grave nei confronti del Dott. Contrada Bruno, all'epoca Dirigente della Criminalpol Regionale e della Squadra Mobile di Palermo, per costringerlo ad omettere atti del proprio ufficio.

In Palermo il 20/8/1979.

Vedi mandato di cattura n.274/81 del 27/6/1981.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura n.418/84 del 4.12.1984.

CAPI-68);69)

Riina Salvatore,Provenzano Bernardo, Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Greco Giuseppe di Nicolo', Scaduto Giovanni, Marchese Filippo, Madonia Francesco, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Di Carlo Andrea:

68) Del reato di cui all'art.575 in relazione all'art.577 C.P., per avere mediante colpi di arma da fuoco corta, con premeditazione, cagionato la morte di Ferdico Vittorio.

In Palermo l'11/8/1979.

Vedi mandato di cattura 97/85 del 28/3/1985.

69) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14/10/1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed al fine di commettere il reato di cui al capo 68), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico un'arma corta da fuoco.

In Palermo l'11/8/1979.

Vedi mandato di cattura 97/85 del 28/3/1985.

CAPI-70);71);72);73)

Riina Salvatore,Provenzano Bernardo Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Greco Giuseppe di Nicolo', Scaduto Giovanni, Marchese Filippo, Madonia Francesco, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

70) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 e 61 n.10 C.P., per avere, in concorso tra loro, con Puccio Vincenzo, Madonia Giuseppe, Bonanno Armando ed ignoti, agendo in piu' di cinque persone e con premeditazione, cagionato la morte di Basile Emanuele, al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto a causa e nell'adempimento delle sue funzioni di Ufficiale dei Carabinieri.

In Monreale il 4/5/1980, con morte del Basile in Palermo nella stessa data.

Vedi mandato di cattura 274/81 del 27/6/1981.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

71) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 56 e 575 C.P.per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Musanti Silvana, al cui indirizzo esplodevano un colpo di arma da fuoco corta, senza conseguire l'intento per cause indipendenti dalla loro volonta', agendo in concorso tra loro e con ignoti nonche' con Puccio Vincenzo, Madonia Giuseppe e Bonanno Armando, in piu' di cinque persone.

In Monreale il 4.5.1980.

Vedi mandato di cattura 274/81 del 27/6/1981.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29/9/1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

72) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14/10/1974 n.497, perche', agendo in concorso fra loro, con ignoti e con Puccio Vincenzo, Madonia Giuseppe e Bonanno Armando, in piu' di cinque persone ed al fine di commettere i reati di cui ai capi 70) e 71), detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco.

In Monreale il 4.5.1980.

Vedi mandato di cattura 274/81 del 27/6/1981.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.1.1984.

73) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 624, 625 nn.2 e 7, 61 n.2 C.P., perche', in concorso tra loro, con ignoti nonche' con Puccio Vincenzo, Madonia Giuseppe e Bonanno Armando, agendo in piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui ai capi 70) e 71), si impossessavano della autovettura A-112 targata PA-380333 usando violenza sulle cose e sottraendola a Gandolfo Vincenzo che l'aveva lasciata in sosta sulla pubblica via.

Accertato in Palermo il 20.9.1979.

Vedi mandato di cattura 274/81 del 27/6/1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29/9/1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4/12/1984.

CAPI-74);75)

Zanca Carmelo, Rotolo Salvatore, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Zanca Onofrio:

74) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro, in piu' di cinque persone, agendo con premeditazione, cagionato la morte di Ambrogio Giovanni al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo l'11.3.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8,8,1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

75) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1 e 2 C.P.,10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, perche', in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone, detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 74).

In Palermo l'11.3.1981.
Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-76);77);78)

Sinagra Vincenzo di Salvatore:

76) Del reato di cui agli artt.575, 577 n.3, per avere, con premeditazione, cagionato la morte di Gennaro Diego contro il quale esplodeva numerosi colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo il 12.4.1981.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

77) Del reato di cui agli artt.61 n.2 C.P., 10, 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, al fine di commettere il reato di omicidio di cui al capo 76), illegalmente detenuto arma da fuoco corta.

In Palermo il 12.4.1981.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

78) Del reato di cui agli artt.61 n.2 C.P., 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo 76), illegalmente portato in luogo pubblico arma da fuoco corta.

In Palermo il 12.4.1981.

Vedi mandato di cattura 278/64 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-79);80)

Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Riccobono Rosario, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Greco Salvatore n.7.7.1927:

79) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 81 cpv., 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti e in piu' di cinque persone, cagionato la morte di Sirchia Giuseppe e di Gambino Giacomo e compiuto atti idonei diretti a cagionare la morte di Sirchia Maria Filippa, contro i quali esplodevano numerosi colpi di rivoltella e di fucile da caccia.

In Palermo il 22.5.1978.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

80) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone ed al fine di commettere il reato di cui al capo 79), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco.

In Palermo il 22.5.1978.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-81);82)

Greco Michele,Greco Salvatore , n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Prestifilippo Mario Giovanni, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Iacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G.Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Motisi Ignazio:

81) Del delitto di cui agli artt.112, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, cagionato la morte di Bontate Stefano, all'indirizzo del quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco comune e da guerra, commettendo il fatto con premeditazione.

In Palermo 23.4.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

82) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente armi da fuoco comune e da guerra e relative munizioni, al fine di commettere il delitto di cui al capo 81).

In Palermo il 23.4.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9/7/1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-83);84);85);86);87);88)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.27, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Montalto Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

83) Del delitto di cui agli artt.112, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, cagionato la morte di Inzerillo Salvatore, all'indirizzo del quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco comune e da guerra, commettendo il fatto con premeditazione.

In Palermo l'11.5.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9/7/1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29/9/1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4/12/1984.

84) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv.61 n.2 C.P., 10 e 12 l.14.10.1974, n.497, per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente un fucile mitragliatore AK47 e relative munizioni, al fine di commettere i delitti di cui ai capi 83) e 87).

In Palermo l'11.5.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9/7/1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

85) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14/10/1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente armi comuni da sparo, al fine di eseguire i delitti di cui ai capi 83) e 87).

In Palermo il 10 e 11.5.1981
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9/7/1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29/9/1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

86) Del delitto di cui agli artt.112, 61 n.2, 624 e 625 n.2 e 7 C.P., per essersi, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, impossessati di un autofurgone Renault - Saviem tg. PA-513987, che sottraevano, previa effrazione, alla TESCO s.r.l. che lo deteneva parcheggiato sulla pubblica via; commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo 83).

In Palermo tra il 10 e l'11.5.1981.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9/7/1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29/9/1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

87) Del delitto di cui agli artt.112, 635 p.p.e cpv.n.1 e 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, danneggiato la vetrina di esposizione della gioielleria di Contino Giuseppe, sita nella Via Ricasoli di Palermo, esplodendo contro di essa numerosi colpi di arma da fuoco, e commettendo il fatto con violenza e minaccia nei confronti delle guardie giurate Spitale Francesco e Capuano Agostino.

In Palermo il 10.5.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9/7/1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29/9/1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

88) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv., 56, 575, 576 n.1 in relazione all'art.61 n.2, e 61 n. 10 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di assicurarsi l'impunita' del delitto di cui al capo 87), esploso contro le guardie giurate Spitale Francesco e Capuano Agostino numerosi colpi di arma da fuoco, cosi' compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo il 10.5.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9/7/1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPO-89)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.27, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Marchese Mario, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Adelfio Salvatore, Gambino Giuseppe, Profeta Salvatore, Capizzi Benedetto, Fascella Pietro, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

89) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv., 575, 577 n.3 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato, con modalita' allo stato non accertate, la morte di Teresi Girolamo, di Di Franco Giuseppe, di Federico Salvatore e di Federico Angelo, commettendo il fatto con premeditazione.

In Palermo in epoca successiva al 26.5.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9/7/1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29/9/1984.
Vedi mandato di cattura 361/84 del 24/10/1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4/12/1984.

CAPO-90)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni:

90) Del reato di cui agli artt.110, 112, 81 cpv., 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, soppresso i cadaveri di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Salvatore e Federico Angelo.

In Palermo in epoca successiva al 26.5.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.

CAPI-91);92);93);94)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

91) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv., 575, 577 n.3 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di D'Agostino Emanuele, commettendo il fatto con premeditazione.

In Palermo in epoca successiva al 26.5.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

92) Del delitto di omicidio volontario aggravato (artt.110, 575, 577 primo comma n.3 C.P.) per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti e con premeditazione, cagionato la morte di Di Noto Francesco, al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo il 9.6.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

93) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 10 e 14 legge 14.X.1974 n.497, per avere illegalmente detenuto armi comuni da sparo.

In Palermo il 9.6.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.Xii.1984.

94) Del reato di cui agli artt.110 e 61 n.2 C.P.,12 e 14 legge 14.X.1974 n.497, per avere, al fine di commettere il delitto di omicidio di cui al capo 92), illegalmente portato in luogo pubblico armi da sparo.

In Palermo il 9.6.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

CAPI-95);96);97);98);99);100)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Iacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' Giovan Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

95) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 e 605 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al successivo capo 96), privato della liberta' personale Severino Vincenzo e Severino Salvatore.

In Palermo anteriormente al 28 maggio 1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 dell'8.8.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 29.9.1984.

96) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, cagionato, con modalita' allo stato non accertate, la morte di Severino Vincenzo e Severino Salvatore.

In Palermo anteriormente al 28.5.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

97) Del delitto di cui agli artt.110,112 n.1, 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed in numero superiore a cinque persone, soppresso i cadaveri di Severino Vincenzo e Severino Salvatore al fine di occultare il delitto di omicidio.

In Palermo anteriormente al 28.5.1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

98) Del delitto di omicidio volontario aggravato (artt.575, 577 n.3 C.P., 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P.), per avere, agendo con premeditazione, in concorso tra di loro e con ignoti ed in numero superiore a cinque persone, cagionato la morte di Gnoffo Ignazio, esplodendogli contro numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 15.6.1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

99) Del delitto di tentato omicidio (artt.81 cpv., 110, 112 n.1, 56, 575 C.P., per avere posto in essere, in concorso tra di loro e con ignoti ed in numero superiore a cinque persone, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Pillitteri Carmela, contro la quale esplodevano colpi di arma da fuoco che le cagionavano lesioni personali giudicate guaribili in giorni 15, senza conseguire l'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'; e cio' in esecuzione del medesimo disegno criminoso comprendente il delitto di cui al capo precedente.

In Palermo il 15.6.1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

100) Del delitto di cui agli artt.10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed in numero superiore a cinque persone (artt.110, 112 n.1 C.P.), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da fuoco, al fine di eseguire i delitti di cui ai capi 98) e 99).

In Palermo il 15.6.1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.3

CAPI-101);102);103);104);105)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino fu Gregorio, Scaduto Giovanni, Lo Iacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Buffa Vincenzo, D'Angelo Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

101) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv., 56, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei, consistenti nell'esplodere all'indirizzo di Contorno Salvatore e Foglietta Giuseppe numerosi colpi di arma da fuoco e da guerra, diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte.

In Palermo il 25.6.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 361/84 del 24.10.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

102) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10 e 12 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente un fucile mitragliatore AK47 e relative munizioni, al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente dell'imputazione.

In Palermo il 25.6.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 361/84 del 24.10.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

103) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero

superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente armi comuni da sparo al fine di eseguire il delitto di cui al capo 101).

In Palermo il 25.6.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 361/84 del 24.10.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

104) Del delitto di cui agli artt.112, 61 n.2, 624, 625 nn.2 e 7 C.P. per essersi in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo 101) dell'imputazione, impossessati della moto tg. PA 97908, che sottraevano previa effrazione a Coga Vincenzo che l'aveva in sosta sulla pubblica via.

In Palermo il 18.4.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 361/84 del 24.10.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

105) Del delitto di cui agli artt.112, 61 n.2, 490 C.P.per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed al fine di assicurarsi l'impunita' del delitto di cui al capo 101) dell'imputazione, distrutto la targa della moto PA 97908.

In Palermo tra il 18.4 e il 25.6.1981.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9/7/1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 361/84 del 24.10.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-106),107);108)109);110);111)

Marchese Filippo,(Baiamonte Angelo, pos.stralciata):

106) Del reato p. e p. dagli artt.110, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro, cagionato con premeditazione la morte di Ingrassia Domenico, che attingevano con numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 31.7.1981.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

107) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 e 110 C.P., 10 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro, detenuto illegalmente armi da fuoco al fine di commettere il delitto di cui al capo 106).

In Palermo il 31.7.1981.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

108) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81, 110 C.P., 10 e 12 L.14.10.1974 n.497, per avere in concorso tra loro portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il delitto di cui al capo 106).

In Palermo il 31.7.1981.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

109) Del reato p. e p. dagli artt.110, 605 C.P., per avere privato della liberta' personale Sparacello Giacomo.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

110) Del delitto di cui agli artt.110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, cagionato, con modalita' allo stato non accertate, la morte di Sparacello Giacomo.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

111) Del delitto di cui agli artt.110, 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, soppresso il cadavere di Sparacello Giacomo al fine di occultare il delitto di omicidio in danno del predetto.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-112);113);114)

Marchese Filippo, Greco Giuseppe di Nicolo', Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio:

112) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81, 605 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al capo 113), privato della liberta' personale Lo Verso Maurizio e Fallucca Giovanni.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

Vedi ordine di cattura 275/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

113) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.4, 81, 575, 577 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone e con premeditazione, cagionato, strangolandoli crudelmente, la morte di Lo Verso Maurizio e Fallucca Giovanni.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

Vedi ordine di cattura 275/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

114) Del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110, 112 n.1, 411 C.P.per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, soppresso i cadaveri di Lo Verso Maurizio e Fallucca Giovanni, al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo a decorrere dall'1.8.1981.

Vedi ordine di cattura 275/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-115);116);117)

Greco Michele,Greco Salvatoren.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G.Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

115) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, cagionato con premeditazione la morte di Di Fazio Giovanni contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Ficarazzi il 9.8.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

116) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P.,12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il delitto di cui al capo 115).

In Ficarazzi il 9.8.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

117) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 110, 112 n.1 C.P., 10 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro in numero superiore a cinque persone, detenuto illegalmente armi comuni da sparo, al fine di commettere il delitto di cui al capo 115).

In Ficarazzi il 9.8.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-118);119);120);121);122);123)

Greco Michele,Greco Salvatoren.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Provenzano Bernardo, Scaglione Salvatore, Brusca Bernardo, Prestifilippo Mario Giovanni, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

118) Del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 605 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed al fine di commettere il reato di cui al capo seguente, privato della liberta' personale Pecorella Stefano e Inzerillo Giuseppe.

In Palermo nella prima meta' del mese di agosto 1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

119) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone, cagionato, con modalita' allo stato non accertate, la morte di Pecorella Stefano e Inzerillo Giuseppe.

In Palermo nella prima meta' del mese di agosto 1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
vedi mandato di cattura 418/84 del 4/12/1984.

120) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone, soppresso i cadaveri di Pecorella Stefano ed Inzerillo Giuseppe al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo nella prima meta' del mese di agosto 1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

123) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite ed al fine di commettere il delitto di cui al capo 121), portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo.

In Carini il 19.8.1981.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4/12/1984.

CAPI-124);125);126)

Marchese Filippo, Senapa Pietro, Spadaro Francesco n.7.12.1958:

124) Del reato p. e p. dagli artt.110, 605, 61 n.2 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo al fine di commettere il reato di cui al capo seguente, privato della liberta' personale Tagliavia Gioacchino.

In Palermo a decorrere dal 28.8.1981.

Vedi ordine di cattura 280/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

125) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.4, 110, 575, 577 n.3 C.P.per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo con premeditazione, cagionato, strangolandolo crudelmente, la morte di Tagliavia Gioacchino.

In Palermo a decorrere dal 28.8.1981.

Vedi ordine di cattura 280/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

126) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 110, 411 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, soppresso il cadavere di Tagliavia Gioacchino al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo a decorrere dal 28.8.1981.

Vedi ordine di cattura 280/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-127);128)

Spadaro Vincenzo, Senapa Pietro, Spadaro Francesco n.7.12.1958, Marchese Filippo:

127) Del reato p. e p. dagli artt.110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, cagionato la morte di Fiorentino Orazio mediante colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 6.9.1981.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

128) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 110 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, detenuto illegalmente e portato abusivamente in luogo pubblico un'arma da fuoco al fine di commettere il reato di omicidio di Fiorentino Orazio.

In Palermo il 6.9.1981.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-129);130)

Marchese Filippo, Sinagra Vincenzo di Salvatore:

129) Del reato di cui agli artt.110, 575, 577 n.3, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, il primo quale mandante ed il secondo quale esecutore materiale, cagionato la morte di Finocchiaro Giuseppe mediante colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 24.9.1981.

Vedi ordine di cattura 277/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

130) Del reato di cui agli artt.110 e 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 129), detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo.

In Palermo il 24.9.1981.

Vedi ordine di cattura 277/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-131);132);133)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Bruno Francesco, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

131) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, cagionato la morte di Gallina Stefano, contro cui esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto con premeditazione.

In Carini, l'1.10.1981.

Vedi ordine di cattura 189/81 del 15.12.1981.
Vedi mandato di cattura 2/82 del 2.1.1982.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

132) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, C.P., 56, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra di loro, in piu' di cinque persone riunite, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Simonetta Maria, contro cui esplodevano colpi di arma da fuoco, senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla loro volonta'.

In Carini, l'1.10.1981.

Vedi ordine di cattura 189/81 del 15.12.1981.
Vedi mandato di cattura 2/82 del 2.1.1982.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

133) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da fuoco al fine di commettere i reati di cui ai capi 131) e 132) della rubrica.

In Carini, l'1.10.1981.

Vedi ordine di cattura 189/81 del 15.12.1981.
Vedi mandato di cattura 2/82 del 2.1.1982.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPO-134)

Biondo Salvatore, Vitale Paolo:

134) Del reato di cui all'art.378 C.P.per avere, dopo l'omicidio di Gallina Stefano e senza aver partecipato al medesimo, aiutato Bruno Francesco ad eludere le investigazioni dell'autorita', affermando ai CC. che li interrogavano di essere stati insieme a lui verso le ore 13,30 del 1 ottobre 1981.

In Palermo in epoca successiva e prossima al 1 ottobre 1981.

Vedi ordine di cattura 190/81 del 15.12.1981.
Vedi ordine di cattura 1/82 del 2.1.1982.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-135);136)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Prestifilippo Mario Giovanni, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Senapa Pietro, Spadaro Francesco n.7.12.1958, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

135) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 C.P, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, cagionato mediante colpi di arma da fuoco la morte di Patricola Francesco, per l'abietto motivo di punirlo per non avere fatto uccidere il proprio figlio.

In Palermo il 2.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi ordine di cattura 290/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

136) Del reato di cui agli artt.61 n.2, 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974, n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, detenuto illegalmente ed abusivamente portato in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di eseguire il delitto di cui al capo 135).

In Palermo il 2.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi ordine di cattura 290/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-137);138);139);140)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

137) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite e con premeditazione, cagionato la morte di Mandala' Pietro contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 3.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

138) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 perche', agendo in concorso tra di loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in piu' di cinque persone riunite, detenevano illegalmente ed abusivamente portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il delitto di cui al capo 137).

In Palermo 3.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

139) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P.per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite e con premeditazione, cagionato la morte di Mazzola Emanuele al cui indirizzo esplodevano colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo il 5.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

140) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 perche', in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico armi comuni da fuoco, al fine di commettere il delitto di cui al capo 139).

In Palermo il 5.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-141);142)

Zanca Carmelo, Rotolo Salvatore, Sinagra Vincenzo di Salvatore:

141) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 575, 577 n.3 C.P.per avere, in concorso tra loro e con ignoti, cagionato, con premeditazione, la morte di Calabria Agostino esplodendogli contro numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 9.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

142) Del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, C.P., 10, 12, 14 L.14.10.1974 n.497 perche', in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 141), illegalmente detenevano ed abusivamente portavano in luogo pubblico armi comuni da fuoco.

In Palermo il 9.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

143) OMISSIS

144) OMISSIS

CAPI-145);146)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n 28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

145) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite e

con premeditazione, cagionato la morte di Mafara Giovanni contro il quale esplodevano colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo il 14.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

146) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 perche', agendo in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in numero superiore a cinque persone riunite, detenevano illegalmente e portavano abusivamente in luogo pubblico armi comuni da sparo corte al fine di commettere il reato di cui al capo 145).

In Palermo il 14.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-147);148);149)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Prestifilippo Giovanni n.28.5.1921:

147) Del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1, 605 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in piu' di cinque persone riunite, privato dalla liberta' personale Mafara Francesco e Grado Antonino.

In Palermo a decorrere dal 14.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 361/84 del 24.10.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

148) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 n.3, C.P., perche', agendo in concorso tra di loro e con ignoti in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in piu' di cinque persone riunite, cagionavano la morte, con modalita' ancora da accertare, di Mafara Francesco e Grado Antonino.

In Palermo il 14.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 361/84 del 24.10.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

149) Del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1, 411 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in numero superiore a cinque persone riunite, soppresso i cadaveri di Mafara Francesco e Grado Antonino per occultarne l'omicidio.

In Palermo a decorrere dal 14.10.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 361/84 del 24.10.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-150);151);152)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Sinagra Vincenzo di Antonino, Rotolo Salvatore, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Senapa Pietro, Argano Gaspare, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Sinagra Antonio, Lo Iacono Pietro e Marchese Giuseppe n.12.12.1963:

150) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 605 C.P., per avere, in concorso di piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al successivo capo 151), privato della liberta' personale Rugnetta Antonino.

In Palermo l'8.11.1981.

Vedi mandato di cattura 372/82 dell'8.8.1983.
Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi mandato di cattura 279/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 170/84 del 25.5.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

151) Del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577, 61 n.4 C.P., per avere, in concorso di piu' di cinque persone, agendo con premeditazione, cagionato, strangolandolo crudelmente, la morte di Rugnetta Antonino.

In Palermo il giorno 8.11.1981.

Vedi mandato di cattura 372/82 dell'8.8.1983.
Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi mandato di cattura 279/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 170/84 del 25.5.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

152) Del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 624, 625 nn.2, 5 e 7 C.P., per essersi impossessati, in concorso di piu' di cinque persone, dell'auto targata PA-619110 sottaendola mediante effrazione al proprietario Zaccone Angelo che la aveva parcheggiata nella pubblica via.

In Palermo l'8.11.1981.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi ordine di cattura 272/83 del 27 12.1983.
Vedi mandato di cattura 279/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 170/84 del 25.5.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-153);154);155)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino fu Gregorio, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

153) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 605 C.P.per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, privato della liberta' personale Di Gregorio Salvatore.

In Palermo a decorrere dal 4.1.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

154) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, cagionato, con modalita' ancora da accertare, la morte di Di Gregorio Salvatore.

In Palermo a decorrere dal 4.1.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

155) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 411 C.P., perche', agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' persone riunite, sopprimevano il cadavere di Di Gregorio Salvatore al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo a decorrere dal 4.1.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-156);157)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

156) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, cagionato la morte di Teresi Francesco Paolo all'indirizzo del quale esplodevano colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo l'8.1.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

157) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, perche', agendo in concorso tra loro e con ignoti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riuniti in piu' di cinque persone, detenevano illegalmente ed abusivamente portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 156).

In Palermo l'8.1.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-158);159)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

158) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite e con premeditazione, cagionato la morte di Ienna Michele, attingendolo in varie parti del corpo con numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo l'8.1.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

159) Del reato di cui agli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.X.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente ed abusivamente portato in luogo pubblico armi da fuoco comuni al fine di commettere il reato di cui al capo 158).

In Palermo l'8.1.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

CAPO-160)

Meli Giacomo:

160) Del reato di cui all'art.378 C.P., per avere, dopo che fu commesso l'omicidio di Ienna Michele, aiutato gli autori del medesimo ad eludere le investigazioni dell'autorita', rifiutandosi, allorche' veniva assunto a sommarie informazioni testimoniali dal personale della Squadra Mobile, di fornire alcun elemento utile alla identificazione dei suddetti, nonostante si fosse trovato presente nel locale dello Ienna al momento del delitto.

In Palermo il 9.1.1982.

Vedi mandato di comparizione del 18.5.1982.

CAPI-161);162)

Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

161) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.2, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, cagionato con premeditazione la morte di Grado Antonino all'indirizzo del quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo il 9.1.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

162) Del reato di cui agli artt.81 cpv., 61 n.2, 110 e 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.X.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, al fine di commettere il delitto di cui al capo 161), detenuto e portato abusivamente in luogo pubblico armi da fuoco corte.

In Palermo il 9.1.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-163);164)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

163) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, cagionato, con premeditazione, la morte di Di Fresco Giovanni all'indirizzo del quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco a canna corta.

In Palermo il 9.1.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

164) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.4.1974 n.497, perche', in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenevano illegalmente e portavano abusivamente in luogo pubblico armi da fuoco a canna corta al fine di commettere il reato di cui al capo 163).

In Palermo il 9.1.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-165);166)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo:

165) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, cagionato con premeditazione la morte di D'Agostino Ignazio, al cui indirizzo esplodevano colpi di arma da fuoco corta.

In Palermo l'11.1.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

166) Del reato di cui agli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente ed abusivamente portato in luogo pubblico armi da fuoco a canna corta al fine di commettere il reato di cui al capo 165).

In Palermo l'11.1.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

167) OMISSIS

168) OMISSIS

CAPI-169);170);171);172)

Greco Salvatoren.7.7.1927,Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Prestifilippo Mario Giovanni, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Lo Jacono Pietro, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Pullara' G. Battista, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Di Carlo Andrea:

169) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro, con ignoti e con Greco Michele, Marchese Filippo, Lo Presti Gaetano, Sorbi Pietro, Gambino Giuseppe e Lobocchiaro Giuseppe, gia' rinviati a giudizio con ordinanza del G.I. di Palermo del 3.1.1984, mediante reiterati colpi di coltello, cagionato, agendo con premeditazione, la morte di Marchese Pietro.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 nn.5 e 11 C.P., per avere approfittato della superiorita' numerica, del luogo dell'agguato e della convivenza carceraria.

In Palermo il 25.2.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

170) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 56, 575, 577, 61 n.5 e 7 C.P., per avere, nelle stesse circostanze, in concorso tra loro, con premeditazione e mediante colpi di coltello, compiuto atti idonei diretti a cagionare la morte di Campora Domenico, ferendolo gravemente.

In Palermo il 25.2.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

171) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1 e 697 C.P., per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato nella Casa Circondariale due coltelli a scatto.

In Palermo il 25.2.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

172) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1 C.P., 4 L.18.4.1975 n.110, per avere in concorso tra loro illegalmente portato nella Casa Circondariale un coltello da innesto ed un punteruolo.

In Palermo il 25.2.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-173);174)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Prestifilippo Mario Giovanni, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Di Carlo Andrea:

173) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, con premeditazione, cagionato la morte di Di Fresco Francesco contro il quale esplodevano diversi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 12.3.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

174) Del reato di cui agli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 173).

In Palermo il 12.3.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-175);176);177);178);179);180)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Prestifilippo Mario Giovanni, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Fracesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Di Carlo Andrea:

175) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone ed agendo con premeditazione, cagionato la morte di Mandala' Francesco, attingendolo con numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 5.4.1982.

Vedi mandato di cattura n.372/83 dell'8.8.1983.

Vedi mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura n.418/84 del 4.XII.1984.

176) Del reato di cui agli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 175).

In Palermo il 5.4.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

177) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, con premeditazione, cagionato la morte di Spitalieri Salvatore contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 15.4.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

178) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 177).

In Palermo il 15.4.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

179) Del reato di cui agli artt.110, 624 e 625 nn.2 e 7 e 61 n.2 C.P., per essersi, in concorso e per commettere il reato di cui al capo 177), impossessati

dell'A 112 tg. PA-640395, che sottraevano mediante effrazione a PIAZZA GIOVAN BATTISTA che la deteneva nella pubblica via.

In Palermo il 15.4.1984.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

180) Del reato di cui agli artt.110, 61 e n.2 e 424 in relazione all'art.423 C.P., per avere, in concorso, allo scopo di danneggiarla, e cosi' assicurarsi l'impunita' del reato di cui al capo 177), appiccato il fuoco incendiandola all'autovettura tg. PA-640395 di PIAZZA GIOVANNI BATTISTA.

In Palermo il 15.4.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

CAPI-181);182)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Prestifilippo Mario Giovanni, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Di Carlo Andrea:

181) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, cagionato la morte di Romano Pietro, all'indirizzo del quale esplodevano alcuni colpi di arma da fuoco corta.

In Baranzate di Bollate il 15.3.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

182) Del reato di cui agli artt.61 n.2, 81 cpv., 110 e 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.X.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco corte, al fine di commettere il reato di cui al capo 181).

In Baranzate di Bollate il 15.3.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

CAPI-183);184);185)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Prestifilippo Mario Giovanni, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Di Carlo Andrea:

183) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, con premeditazione, cagionato la morte di Spica Antonino, contro il quale esplodevano diversi colpi di arma da fuoco.

Accertato in Milano il 15.4.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

184) Del reato di cui agli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.X.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo 183).

Accertato in Milano il 15.4.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

185) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 e 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed in numero superiore a cinque persone, occultato il cadavere di Spica Antonino, al fine di occultare il delitto di omicidio di cui al capo 183).

Accertato in Milano il 15.4.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

CAPI-186);187)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Prestifilippo Mario Giovanni, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Di Carlo Andrea:

186) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575 e 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone cagionato con premeditazione la morte di Corsino Salvatore, deceduto a seguito delle numerose ferite di arma da fuoco riportate.

In Palermo il 17.4.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

187) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 legge 14.X.1984 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco, al fine di commettere il reato di cui al capo 186).

In Palermo il 17.4.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.XII.1984.

CAPI-188);189);190);191)

Marchese Filippo,Greco Giuseppe di Nicolo', Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Sinagra Antonio di Salvatore, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Maniscalco Salvatore, Argano Gaspare, Sinagra Vincenzo di Antonino:

188) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 605 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al capo 189), privato della liberta' personale Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo.

In Palermo il 26.5.1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 285/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

189) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 61 n.1 e 4, 81 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, con premeditazione, cagionato, strangolandoli crudelmente, la morte di Buscemi Rodolfo e di Rizzuto Matteo.

In Palermo il 26.5.1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 285/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

190) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 624, 625 n.2, 5 e 7 C.P., per essersi impossessati in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al capo 189), di una Fiat Ritmo sottraendola mediante effrazione al proprietario che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.

In Palermo il 26.5.1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 285/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

191) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 81, 61 n.2 e 411 C.P., per avere in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, soppresso i cadaveri di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo, al fine di occultare il suddetto delitto di omicidio.

In Palermo il 26.5.1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 285/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-192);193)

Marchese Filippo, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio di Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino, Rotolo Salvatore:

192) Del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 e 605 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al capo 193), privato della liberta' personale Migliore Antonino.

In Palermo il 2.6.1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 284/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

193) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 61 n.4 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, agendo con premeditazione, cagionato, strangolandolo crudelmente, la morte di Migliore Antonino.

In Palermo il 2.6.1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 284/83 del 2.1.1984.
vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-194)

Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio di Salvatore,Sinagra Vincenzo di Antonino, Rotolo Salvatore.

194) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro, illegalmente portato in luogo pubblico ed abusivamente detenuto armi da sparo.

In Palermo il 2.6.1982.

Vedi ordine di cattura 284/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-195)

Marchese Filippo, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio di Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino, Rotolo Salvatore, Raccuglia Cosmo:

195) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 e 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone, soppresso il cadavere di Migliore Antonino al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo il 2.6.1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 284/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-196)

Marchese Filippo, Marchese Antonino, Senapa Pietro:

196) Del reato di cui agli artt.110, 605, 61 n.2 C.P., per avere, in concorso tra loro, al fine di ucciderlo, privato della liberta' personale Lo Iacono Carmelo.

In Palermo il 6.6.1982.

Vedi ordine di cattura 283/83 del 2.1.1984.

CAPI-197);198)

Marchese Antonino, Senapa Pietro:

197) Del reato p. e p. dagli artt.110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro, mediante colpi di arma da fuoco, cagionato la morte di Lo Jacono Carmelo, per l'abietto e futile motivo di impedirne la fuga.

In Palermo il 6/6/1982.

Vedi ordine di cattura 283/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

198) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 110, C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo 197), illegalmente detenuto ed abusivamente portato in luogo pubblico armi comuni da sparo.

In Palermo il 6.6.1982.

Vedi ordine di cattura 283/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-199)

Marchese Filippo, Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Rotolo Salvatore:

199) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 411 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, soppresso il cadavere di Lo Jacono Carmelo, al fine di occultarne l'omicidio.

In Palermo il 6.6.1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 283/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-200);201)

Marchese Antonino, Senapa Pietro:

200) Del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110, 575, C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo al fine di occultare il reato di sequestro di persona che essi stavano consumando, cagionato la morte di Peri Antonino al cui indirizzo esplodevano colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 6.6.1982.

Vedi ordine di cattura 283/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

201) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 110 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, perche', in concorso tra loro e con ignoti, illegalmente detenevano ed abusivamente portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 200).

In Palermo il 6.6.1982.

Vedi ordine di cattura 283/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-202);203);204);205);206);207);208)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Santapaola Benedetto, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Di Carlo Andrea:

202) Del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 112, 61 n.1, 61 n.10, 575, 577 nn.3 e 4 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte dei Carabinieri Franzolin Silvano, Raiti Salvatore e Di Barca Luigi, nonche' di Ferlito Alfio e di Di Lavore Giuseppe, all'indirizzo dei quali esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco comune e da guerra, commettendo il fatto con premeditazione e per motivi abietti.

In Palermo il 16.6.1982.

Vedi mandato di cattura 388/82 del 7.10.1982.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.

Vedi ordine di cattura 142/83 P.M. Siracusa del 27.7.1983.

Vedi ordine di cattura 145/83 P.M. Siracusa del 30.7.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

203) Del reato di cui agli artt.112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 l.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente n.2 fucili mitragliatori AK47 e munizioni da guerra, al fine di commettere i delitti di cui al capo 202) dell'imputazione.

In Palermo il 16.6.1982.

Vedi mandato di cattura 388/82 del 7.10.1982.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.

Vedi ordine di cattura 142/83 P.M. Siracusa del 27.7.1983.

Vedi ordine di cattura 145/83 P.M. Siracusa del 30.7.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 318/84 del 4.12.1984.

204) Del delitto di cui agli artt.112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo, tra cui un fucile cal.12, al fine di eseguire i delitti di cui al capo 202) dell'imputazione.

In Palermo il 16.6.1982.

Vedi mandato di cattura 388/82 del 7.10.1982.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.

Vedi ordine di cattura 142/83 P.M. Siracusa del 27.7.1983.

Vedi ordine di cattura 145/83 P.M. Siracusa del 30.7.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

205) Del reato di cui agli artt.112, 61 n.2, 81 cpv. C.P., 9 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, introdotto nello Stato armi da guerra ed in particolare n.2 fucili mitragliatori AK47 di fabbricazione sovietica e relative munizioni, al fine di commettere i delitti di cui al capo 202) della imputazione.

Accertato in Palermo il 16.6.1982.

Vedi mandato di cattura 388/82 del 7.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi ordine di cattura 142/83 P.M. Siracusa del 27.7.1983.
Vedi ordine di cattura 145/83 P.M. Siracusa del 30.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

206) Del reato di cui agli artt.112, 61 n.2, 81 cpv., 624, 625 nn.2 e 7 C.P., per essersi, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, impossessati, al fine di trarne profitto e di commettere i delitti di cui al capo 202) dell'imputazione, dell'autovettura Alfetta 2000 targata PA-535065 e dell'autovettura BMW targata VE-441585 sottraendole rispettivamente, previa effrazione, a Cillari Giovanni e Nicolosi Michele, che le detenevano parcheggiate nella pubblica via.

In Palermo il 28.12.1981 e tra il 25 ed il 27.3.1982.

Vedi mandato di cattura 388/82 del 7.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi ordine di cattura 142/83 P.M. Siracusa del 27.7.1983.
Vedi ordine di cattura 145/83 P.M. Siracusa del 30.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

207) Del delitto di cui agli artt.112, 61 n.2, 81 cpv., 424 in relazione all'art.423 C.P.per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, incendiato, allo scopo di danneggiarle e di assicurarsi l'impunita' del delitto di cui al capo 202), le autovetture Alfetta 2000 targata PA-535065 e BMW targata VE-441585.

In Palermo il 16.6.1984.

Vedi mandato di cattura 388/82 del 7.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi ordine di cattura 142/83 Siracusa del 27.7.1983.
Vedi ordine di cattura 145/83 Siracusa del 30.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

208) Del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 482 in relazione al 476 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, al fine di assicurarsi

l'impunita' del delitto di cui al capo 202), contraffatto la targa posteriore dell'autovettura BMW targata VE-441585.

In Palermo il 16.6.1982.

Vedi mandato di cattura 388/82 del 7.10.1982.

Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.

Vedi ordine di cattura 142/83 P.M. Siracusa del 27.7.1983.

Vedi ordine di cattura 145/83 P.M. Siracusa del 30.7.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-209);210);211)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea:

209) Del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P.per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, cagionato, con premeditazione, la morte di Greco Salvatore, al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco a canna corta.

In Palermo il 21.7.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

210) Del reato p. e p. dagli artt.56, 81 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto con premeditazione atti idonei, consistenti nell'esplodere numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Greco Angela e Greco Giuseppe, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dei predetti.

In Palermo il 21.7.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

211) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da fuoco al fine di commettere i reati di cui ai capi 209) e 210).

In Palermo il 21.7.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-212);213)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea, Marchese Antonino:

212) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, cagionato, con premeditazione, la morte di Cina' Giacomo, all'indirizzo del quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco corta e lunga.

In Palermo il 24.7.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

213) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 110, 112 n.1, C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persona riunite, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo corte e lunghe al fine di commettere il delitto di cui al capo 212).

In Palermo il 24.7.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-214);215)

Marchese Filippo, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Rotolo Salvatore, Tinnirello Gaetano:

214) Del delitto di cui agli artt.110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, il Marchese Filippo quale mandante, Sinagra Vincenzo e Rotolo Salvatore quali esecutori e Tinnirello Gaetano quale collaboratore, cagionato, con premeditazione, la morte di Ragona Pietro al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 27.7.1982.

Vedi ordine di cattura 281/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

215) Del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, detenuto e

portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da fuoco.

In Palermo il 27.7.1982.

Vedi ordine di cattura 281/83 del 2.1.1984.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

216) OMISSIS

217) OMISSIS

CAPI-218);219)

Marchese Filippo, Rotolo Salvatore, Greco Michele, Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea:

218) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, cagionato, mediante colpi di arma da fuoco e con premeditazione, la morte di Giaccone Paolo.

In Palermo l'11.8.1982.

Vedi ordine di cattura 273/83 del 2.1.1984.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.
Vedi mandato di cattura 58/85 del 16.2.1985.

219) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 1.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente e portato abusivamente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il delitto di cui al capo 218).

In Palermo l'11.8.1982.

Vedi ordine di cattura 273/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.
Vedi mandato di cattura 58/85 del 16.2.1985.

220) OMISSIS

221) OMISSIS

222) OMISSIS

223) OMISSIS

224) OMISSIS

CAPI-225);226);227);228);229);230);231)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Santapaola Benedetto, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea:

225) Del reato p. e p. dagli artt.112, 81 cpv., 575, 577 n.3 e 4 in relazione agli artt.61 n.1 e 61 n.10 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di Dalla Chiesa Carlo Alberto, Prefetto di Palermo, di Setti Carraro Emanuela e di Russo Domenico, Agente di P.S., all'indirizzo dei quali esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco comune e da guerra, commettendo il fatto con premeditazione e per motivi abietti.

In Palermo il 3.9.1982, con morte di Russo D. il 15.9.1982.

Vedi ordine di cattura 195/82 del 4.10.1982.
Vedi ordine di cattura 197/82 dell'11.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

226) Del delitto p. e p. dagli artt.112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10 e 12 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente n.2 fucili mitragliatori AK47 e munizioni da guerra, al fine di commettere i delitti di cui al capo 225) dell'imputazione.

Accertato in Palermo il 3.9.1982.

Vedi ordine di cattura 195/82 del 4.10.1982.
Vedi ordine di cattura 197/82 dell'11.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

227) Del delitto p. e p. dagli artt.112, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente armi comuni da sparo tra cui un fucile cal.12, al fine di eseguire i delitti di cui al capo 225) dell'imputazione.

Accertato in Palermo il 3.9.1982.

Vedi ordine di cattura 195/82 del 4.10.1982.
Vedi ordine di cattura 197/82 dell'11.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

228) Del delitto di cui agli artt.112, 61 n.2, 81 cpv. C.P. e 9 L.14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, introdotto nello Stato armi da guerra ed in particolare n.2 fucili mitragliatori AK47 di

fabbricazione sovietica e relative munizioni al fine di commettere i delitti di cui al capo 225) dell'imputazione.

Accertato in Palermo il 16.6.1982.

Vedi ordine di cattura 195/82 del 4.10.1982.
Vedi ordine di cattura 197/82 dell'11.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

229) Del delitto p. e p. dagli artt.112, 61 n.2, 81 cpv., 624, 625 n.2 e 7 C.P., per essersi, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, impossessati, al fine di trarne profitto e di commettere il delitto di cui al capo 225) dell'imputazione, della autovettura FIAT 132 tg. PA-505161, dell'autovettura BMW tg.PA 594049 e della moto Suzuki tg. PA 102153, sottraendole rispettivamente previa effrazione a Campo Orazio, Lo Verde Giusto e a

Fazzaglia Ubaldo che le tenevano parcheggiate nella pubblica via.

In Palermo 21.1., 22.1. e 23.3.1982.

Vedi ordine di cattura 195/82 del 4.10.1982.
Vedi ordine di cattura 197/82 dell'11.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

230) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv., 424 in relazione all'art.423 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, incendiato, allo scopo di danneggiarle e di assicurarsi l'impunita' del delitto di cui al capo 225) dell'imputazione, le autovetture Fiat 132 tg. PA-505161 e BMW tg. PA-594049.

In Palermo il 3.9.1982.

Vedi ordine di cattura 195/82 del 4.10.1982.
Vedi ordine di cattura 197/82 dell'11.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

231) Del delitto p. e p. dagli artt.112, 61 n.2, 81 cpv., 482 in relazione all'art.476 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in numero superiore a cinque persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di assicurarsi l'impunita' del delitto di cui al capo 225) dell'imputazione, contraffatto le targhe delle autovetture FIAT 132 tg. PA-505161 e BMW tg. PA-594049.

In Palermo accertato il 3.9.1982.

Vedi ordine di cattura 195/82 del 4.10.1982.
Vedi odine di cattura 197/82 dell'11.10.1982.
Vedi mandato di cattura 319/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-232);233);234)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Montalto Salvatore, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea:

232) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 81 cpv., 605, 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone privato della liberta' personale Buscetta Benedetto e Buscetta Antonino al fine di commettere il reato di cui al capo 233).

In Palermo l'11.9.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

233) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 81 cpv., 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone e con premeditazione, cagionato la morte di Buscetta Benedetto e Buscetta Antonino.

In Palermo l'11.9.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

234) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 81 cpv., 411 e 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con ignoti in piu' di cinque persone, al fine di assicurarsi l'impunita' dai reati di cui ai capi 232) e 233), occultato i cadaveri di Buscetta Antonino e Benedetto.

In Palermo l'11.9.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-235);236)

Zanca Carmelo, Rotolo Salvatore, Zanca Onofrio, Tinnirello Lorenzo fu Antonio, Sinagra Vincenzo di Salvatore:

235) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, cagionato, con premeditazione, la morte di Scalici Gaetano esplodendo all'indirizzo del medesimo numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 19.10.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.
Vedi mandato di cattura 42/85 del 31.1.1985.

236) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110 C.P., 10 e 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato

illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco corte al fine di commettere il delitto di cui al capo 235) dell'imputazione.

In Palermo il 19.10.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.
Vedi mandato di cattura 42/85 del 31.1.1985.

CAPI-237);238)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea:

237) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, ed in numero superiore a cinque persone, cagionato, con premeditazione, la morte dell'Agente di P.S. Calogero Zucchetto al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 14.11.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

238) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P., artt.10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra di loro, e con ignoti, in piu' di cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente portato e detenuto armi comuni da sparo, al fine di commettere il delitto di cui al capo 237).

In Palermo il 14.11.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-239);240)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea:

239) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato, con premeditazione, la morte di Genova Giuseppe, D'Amico Antonio e D'Amico Orazio che attingevano con numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 26.12.1982.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

240) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 239).

In Palermo il 26.12.1982.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-241);242)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea:

241) Del reato p. e p.dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 81 cpv. C.P., per avere, in concorso tra di loro e con ignoti, agendo in piu' persone riunite, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato, con premeditazione, la morte di Ficano Gaspare e Ficano Michele, al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 26.12.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

242) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 241) dell'imputazione.

In Palermo il 26.12.1982.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-243);244);245);246)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea:

243) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, cagionato con premeditazione la morte di Amodeo Paolo contro il quale esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 27.12.1982.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

244) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di eseguire il reato di cui al capo 243) dell'imputazione.

In Palermo il 27.12.1982.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

245) Del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite

ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato, con premeditazione, la morte di Buscetta Benedetto e Buscetta Vincenzo.

In Palermo il 29.12.1982.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

246) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 245).

In Palermo il 29.12.1984.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-247);248)

Greco Giovanni:

247) Del reato p. e p. dagli artt.56, 110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso con Romano Giuseppe, ora defunto, compiuto atti idonei, consistenti nell'esplodere colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Greco Giuseppe di Nicola, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del predetto.

In Palermo il 25.12.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

248) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso con Romano Giuseppe, ora defunto, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 247) dell'imputazione.

In Palermo il 25.12.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

244) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di eseguire il reato di cui al capo 243) dell'imputazione.

In Palermo il 27.12.1982.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

245) Del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite

ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato, con premeditazione, la morte di Buscetta Benedetto e Buscetta Vincenzo.

In Palermo il 29.12.1982.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

246) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 245).

In Palermo il 29.12.1984.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-247);248)

Greco Giovanni:

247) Del reato p. e p. dagli artt.56, 110, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso con Romano Giuseppe, ora defunto, compiuto atti idonei, consistenti nell'esplodere colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Greco Giuseppe di Nicola, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del predetto.

In Palermo il 25.12.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

248) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, in concorso con Romano Giuseppe, ora defunto, ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 247) dell'imputazione.

In Palermo il 25.12.1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-249);250)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Bono Giuseppe, Rotolo Salvatore, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea:

249) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P.per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite, cagionato, con premeditazione, la morte di Benfante Giovanni, esplodendo all'indirizzo del medesimo numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 5.2.1983.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

250) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 249) dell'imputazione.

In Palermo il 5.2.1983.

Vedi mandato di cattura 372/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

251) OMISSIS

252) OMISSIS

253) OMISSIS

254) OMISSIS

CAPI-255);256)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea, Calo' Giuseppe:

255) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 e n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, agendo in piu' persone riunite, cagionato la morte di Bellini Calogero, al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto con premeditazione.

In Palermo il 16.3.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

256) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo, al fine di commettere il reato di cui al capo 255) dell'imputazione.

In Palermo il 16.3.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-257);258)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea, Calo' Giuseppe:

257) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P.per avere, con premeditazione, cagionato la morte di Amodeo Giovanni al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 16.3.1983.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

258) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 257) dell'imputazione.

In Palermo il 16.3.1983.

Vedi mandato di cattura 111/84 del 2.4.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-259);260)

Greco Michele,Greco Salvatore n;7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea, Calo' Giuseppe:

259) Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite, cagionato, con premeditazione, la morte di Pesco Vincenzo al cui indirizzo esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 17.3.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

260) Del reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti,in piu' persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi comuni da sparo al fine di commettere il delitto di cui al capo 259) dell'imputazione.

In Palermo il 17.3.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12/1984.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.4

API-261);262);263);264)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Buscemi Salvatore n.28.5.1938, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Corallo Giovanni, Motisi Ignazio, Greco Leonardo, Calo' Giuseppe, Di Carlo Andrea:

261) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, agendo in conroso tra loro e con ignoti, in numero superiore a cinque persone, cagionato, con premeditazione e mediante esplosione di colpi di rivoltella cal.38, la morte di Badalamenti Silvio.

In Marsala il 2.6.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

262) Del delitto p. e p. dagli artt.110 , 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 e 113 comma 5° L.24.11.1981 n.689, per avere, in concorso tra di loro e con ignoti, in numero superiore a cinque, detenuto abusivamente ed illegalmente portato in luogo pubblico una rivoltella cal.38 e relative munizioni.

In Marsala il 2.6.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

263) Della contravvenzione di cui agli artt.110, 112 n.1 e 697 1° comma C.P., 14-2° comma dalla L.14.10.1974 n.497 e 113 4° comma della legge n. 689 del 1981 per avere, agendo in concorso tra di loro, detenuto abusivamente un numero imprecisato di munizioni per rivoltella cal.38.

In Marsala 2.6.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

264) Della contravvenzione di cui agli artt.61 n.2, 110, 112 n.1 e 703-2° comma C.P., per avere, in concorso tra di loro e con ignoti, al fine di eseguire il reato di cui al capo 261) dell'imputazione, sparato con una rivoltella in una pubblica via, ove vi era concorso di persone, senza licenza della autorita'.

In Marsala il 2.6.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.

CAPI-265);266)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino n.2.1.1917, Scaduto Giovanni, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea, Greco Leonardo:(quest'ultimo limitatamente all'omicidio Sorci Francesco e al capo 266)

265) Del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' di cinque persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cagionato, con premeditazione, la morte di Sorci Antonino ,Sorci Carlo e Sorci Francesco all'indirizzo dei quali esplodevano diversi colpi di arma da fuoco.

In Palermo il 12.4 ed il 5.6.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.
Vedi mandato di cattura 42/85 del 3.1.1985.

266) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in piu' persone riunite ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico, in tempi diversi, armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo 265) dell'imputazione.

In Palermo il 12.4 ed il 5.6.1983.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 418/84 del 4.12.1984.
Vedi mandato di cattura 42/85 del 3.1.1985.

267) OMISSIS

268) OMISSIS

269) OMISSIS

CAPI-270);271);272)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Zanca Carmelo, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Federico Domenico, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestifilippo Mario Giovanni:

270) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 10 L.497/1974 per avere in concorso detenuto illegalmente sostanze esplosive.

In Palermo il 6.5.1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1982.

271) Del reato di cui agli artt.110 e 61 n.2 C.P., 12 l.497/1974, per avere in concorso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 272) portato il luogo pubblico l'esplosivo di cui al capo 270).

In Palermo il 6.5.1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

272) Del reato di cui agli artt.110, 635 e 61 n.7 C.P.per avere, in concorso, reso inservibili mediante l'impiego dell'esplosivo summenzionato alcuni macchinari della fabbrica di manufatti di cemento di proprieta' di Calzetta Vincenzo, cagionandogli un danno patrimoniale valutabile in circa 200.000.000 di lire.

In Palermo il 6.5.1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-273)

Matranga Giovanni:

273) Del reato di cui agli artt.10 e 14 L.497/1974 per avere illegalmente detenuto armi corte da fuoco (pistole e rivoltelle).

Accertato in Palermo nel 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-274)

Zanca Pietro di Cosimo:

274) Del reato di cui agli artt.(110), 424 e 423 C.P., per avere, (in concorso) ed allo scopo di danneggiarla, appiccato il fuoco incendiandola alla baracca di Ambrogio Giovanni.

Accertato in Palermo nel 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-275)

Vernengo Pietro, Zanca Carmelo, Alfano Paolo, Zanca Pietro fu Pietro, Zanca Salvatore:

275) Del reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 629 cpv. C.P.per avere, in concorso riuniti in piu' persone e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto, con violenza e minaccia, Calzetta Vincenzo a consegnare loro mensilmente la somma di lire 300.000, cosi' conseguendone ingiusto profitto con danno patrimoniale per la persona offesa.

Accertato in Palermo nel 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

276) OMISSIS

277) OMISSIS

CAPO-278)

Tinnirello Lorenzo fu Antonino:

278) Del reato di cui agli artt.635 cpv.e 625 n.7 C.P., per avere, forandone i pneumatici, danneggiato l'autovettura di Scalisi Gaetano.

Accertato in Palermo nel marzo 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-279)

Zanca Giovanni fu Pietro:

279) Del reato di cui agli artt.635 cpv.n.3 e 625 n.7 C.P., per avere,forandone in pneumatici, danneggiato l'autovettura di tale Sparacino impiegata presso l'esattoria SATRIS.

Accertato in Palermo nel marzo 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-280);281)

Marchese Filippo, Sinagra Antonio di Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Rotolo Salvatore, Alfano Paolo:

280) Del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro in numero superiore a cinque persone, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, illegalmente detenuto materie esplodenti.

In Palermo nel 1982-1983.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi Mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

281) Del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 10 e 14 L.14.10.1974 n.497, per avere, in concorso tra di loro ed in numero superiore a cinque persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, portato in luogo pubblico ed in tempo di notte ordigni esplosivi.

In Palermo nel 1982-1983.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-282);283)

Marchese Filippo, Sinagra Antonio di Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Rotolo Salvatore:

282) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n 2, 5 e 7, 635 C.P., per avere,approfittando del tempo di notte, al fine di commettere il delitto di estorsione, danneggiato, in concorso tra loro, il primo quale mandante e gli altri quali esecutori, il negozio sito in via Lincoln 146 di proprieta' di Barone Giovanni, causando allo stesso un danno patrimoniale di rilevante entita' nonche' contemporaneamente danneggiato le autovetture Fiat 128 tg. PA-336134 di Buttiglieri Antonino, Fiat 127 tg. PA-333120 di Buttiglieri Vincenzo ed i furgoni Fiat 850 tg. PA-197636 e PA-476999; per avere, analogamente, danneggiato il negozio di ceramiche sanitarie sito in via SAN SABATINI di proprieta' di D'Amico Simone e La Franca Pasquale causando del pari un grave danno patrimoniale e per avere contestualmente danneggiato l'autovettura BMW 316 tg. PA-612123 di proprieta' di Gennari Giacinto; per avere analogamente danneggiato l'autosalone di Calderone Onofrio Antonino sito in via

Diaz 47/A nonche' alcune autovetture ivi esposte per la vendita causando al proprietario un rilevante danno patrimoniale.

In Palermo il 30.7 ed il 10.8.1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

283) Del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 56, 110, 629 C.P.per avere, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia attuate con i reati di cui al capo 282), compiuto atti idonei ed in modo non equivoco a costringere Barone Giovanni, La Franca Pasquale, D'Amico Simone e Calderone Onofrio Antonino a pagare indebite somme di denaro per ottenere la "protezione" dei rispettivi esercizi commerciali.

In Palermo, nel luglio e agosto 1982.

Vedi ordine di cattura 272/83 del 27.12.1983.
Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-284);285)

Marchese Filippo, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Rotolo Salvatore, Alfano Paolo:

284) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 5, 7, 110, 635 C.P., per avere, in tempo di notte, al fine di commettere il delitto di estorsione, danneggiato, mediante l'esplosione di tre ordigni, le strutture murarie dell'edificio sito in via Messina Montagna 8 sede della Ditta Max Majer Duco S.p.a., causando ai titolari della stessa un grave danno patrimoniale.

In Palermo il 31.7.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

285) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 110, 629 C.P.per avere, mediante minacce telefoniche e con l'attentato di cui al capo 284), posto in essere, in concorso tra loro, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il titolare della Ditta Max Majer Duco-sede in Palermo- a pagare l'ingente indebita somma di lire 100.000.000 senza riuscire nell'intento per ragioni indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo nel luglio 1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-286);287);288);289);290);291);292);293);294)295);296);297);298);299);300);301);302)

Marchese Filippo:

286) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, minacciando ripetutamente a mezzo del telefono i titolari della gioielleria sita in via Favier 4, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i medesimi a pagare l'ingente somma di lire 200.000.000 al fine di procurarsene ingiusto profitto, senza tuttavia riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo tra l'8 ed il 20.7.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

287) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv.110, 629 p.p. C.P.,per avere, in concorso con ignoti, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno

criminoso ed in tempi diversi, minacciando ripetutamente a mezzo del telefono Morello Angelo, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il predetto a pagare l'ingente somma di lire 50.000.000 al fine di prucurarsene ingente ed ingiusto profitto, senza tuttavia riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo tra maggio ed il 16.6.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

288) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2 e 5, 110, 424 p.p. e 425 n.4 C.P.,per avere, in concorso con ignoti, agendo di notte ed al fine di commettere il delitto di estorsione, appiccato il fuoco alla saracinesca dell'edificio di Morello Salvatore sito in via Buonriposo 65, sede dei calzaturifici BABY SHOE e BABY BRUMMEL, al solo scopo di danneggiarli facendo sorgere il pericolo di un incendio.

In Palermo il 17.6.1983.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

289) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n 2 e 5, 110, 635 p.p. C.P., per avere, operando in concorso con ignoti in tempo di notte ed al fine di commettere il delitto di estorsione, reso in parte inservibile, mediante l'esplosione di un ordigno, la centralina di erogazione del gas della S.p.a. Salerno Poligrafica, con sede in via Corleone n.4 e la tettoia in eternit ad essa relativa.

In Palermo il 7.7.1982.

Vedi mandato di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

290) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, mediante minacce telefoniche, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Salerno Antonino a pagare una ingente somma di lire 200.000.000 al fine di procurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo pero' nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo il 19.7.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

291) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 5 e 7, 110, 635 p.p. C.P., per avere,operando in tempo di notte ed al fine di commettere il delitto di estorsione, distrutto mediante l'esplosione di un ordigno la cabina di dosaggio della S.p.a. Calcestruzzi, sita in via Ducrot 17, causando alla stessa un danno patrimoniale di rilevante entita'.

In Palermo l'11.7.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

292) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 110, 629 p.p. C.P., per avere in concorso con ignoti,mediante minacce telefoniche, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Pini Giovanni a pagare l'ingente somma di lire 300.000.000 al fine di procurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo pero' nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo il 12.7.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

293) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in tempi diversi, minacciando ripetutamente

a mezzo del telefono i titolari della GANGE S.P.A., posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i medesimi a pagare la ingente somma di lire 250.000.000 al fine di prucurarsene ingente ed ingiusto profitto, senza tuttavia riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo tra il 12.7 ed il 28.8.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

294) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 5 e 7, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, operando in tempo di notte ed al fine di commettere il delitto di estorsione, distrutto la S.P.A. GANGE mediante l'esplosione di due ordigni, causando ai titolari della predetta societa' un danno patrimoniale di rilevante entita'.

In Palermo il 13.7 e 28.8.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

295) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.7, 110, 635 p.p. C.P., per avere, mediante l'esplosione di un ordigno, distrutto due furgoni del deposito PARMALAT sito in via Ingham n.7 nonche' danneggiato altri cinque furgoni con la merce in essi contenuta causando al titolare del deposito Trapani Emanuele un danno patrimoniale di rilevante entita'.

In Palermo il 17.7.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

296) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv.110, 629 p.p. C.P.per avere, in concorso con ignoti, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno

criminoso, minacciando ripetutamente a mezzo di telefono Gange Umberto, posto in essere, in tempi diversi, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere lo stesso a pagare la ingente somma di lire 200.000.000. al fine di prucurarsene il rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo, pero', nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo tra giugno e luglio 1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

297) Del delitto p. e p. dagli artt.2, 5 e 7, 110, 635 p.p. C.P.per avere in concorso con ignoti, operando in tempo di notte ed al fine di commettere il delitto di estorsione, danneggiato le strutture murarie della Ditta ferramenta GANGE S.p.a. sita in Corso dei Mille 11, mediante l'esplosione di un ordigno, causando ai titolari della stessa un danno patrimoniale di rilevante gravita'.

In Palermo il 28.7.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

298) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P.per avere, operando in tempo di notte ed in concorso con ignoti, mediante esplosione di ordigno, causato danni alle strutture murarie del negozio sito in via Lincoln 58 di proprieta' di Cannizzaro Giovanni, nonche' contemporaneamente danneggiato la Renault tg. PA-500717 e la Fiat 127 tg. PA-570780, posteggiate nei pressi del predetto negozio.

In Palermo il 31.7.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

299) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 5 e 7, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P.per avere in concorso con ignoti ed operando di notte, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ed in tempi diversi,

al fine di commettere il delitto di cui al capo 300) danneggiato, mediante l'esplosione di tre ordigni, le strutture murarie dell'edificio sito in via Messina Montagna n.8, sede della Ditta MAX MAJER DUCO S.p.a., causando ai titolari della stessa un danno patrimoniale di rilevante entita'.

In Palermo il 4.8 e 13.12.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

300) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P.per avere, in concorso con ignoti e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciando ripetutamente a mezzo del telefono Ricotta Vito responsabile per Palermo della Ditta MAX MAJER DUCO S.p.a., posto in essere, in tempi diversi, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il predetto a pagare la ingente somma di lire 100.000.000 al fine di procurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, senza tuttavia riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo tra il 31.7 ed il 4.11.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

301) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5 e 7, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti ed operando di notte, danneggiato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante l'esplosione di un ordigno, le strutture murarie di un negozio di biancheria sito in via Serraglio Vecchio n.2 di proprieta' di Dumas Salvatore, causando allo stesso un danno patrimoniale di rilevante entita', nonche' per avere contestualmente danneggiato le autovetture Renault 14 tg. PA-463663, Fiat 127 tg. PA-535115, A 112 tg. PA-585922, Fiat 850 tg. PA-232446.

In Palermo l'1.8.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

302) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5, 81 cpv., 110, 423, 425, 635 C.P.per avere, in concorso con ignoti, e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno crimoniso, appiccato, in tempi diversi, fuoco al deposito del pastificio APICE di Vitrano Sebastiano, sito in via F. Da Colla, causando la distruzione di kg.300 di pasta e, successivamente, causato danni all'edificio ove ha sede la predetta societa' mediante l'esplosione di un ordigno.

In Palermo il 23 e 31.8.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-303);304)

Marchese Filippo, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Rotolo Salvatore, Alfano Paolo:

303) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 5 e 7, 110, 635 p.p. C.P., per avere, in concorso tra loro e con ignoti, operando in tempo di notte ed al fine di commettere il delitto di estorsione, danneggiato le strutture murarie nell'officina "rettifica motori" di Dominici Andrea, sita in Via Dei Picciotti 30, nonche' due autofurgoni che si trovavano all'interno di essa, causando allo stesso un danno patrimoniale di rilevante entita'.

In Palermo il 24.8.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

304) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 110, 629 p.p. C.P.per avere, in concorso tra loro e con ignoti, mediante minacce telefoniche, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Dominici Andrea, titolare dell'officina "rettifica motori", a pagare l'ingente somma di lire 200.000.000 al fine di prucurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo pero' nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo il 28.9.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-305);306);307);308);309);310);311);312)

Marchese Filippo:

305) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5, 110, 423, 425 n.4 C.P., per avere, operando in tempo di notte, cagionato l'incendio al deposito di legname della falegnameria" Palermo legno" S.n.c. sita in via Cataldo Pontuda 38.

In Palermo il 26.8.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

306) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 C.P., per avere, in concorso con ignoti, danneggiato le strutture murarie del capannone industriale di Spatafora Antonino, sito in via S. Corleone, mediante l'esplosione di un ordigno.

In Palermo il 19.8.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

307) Del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 p.p. C.P., per avere danneggiato l'edificio in cui ha sede la S.r.l."GIDIESSE TOJOTA"di Gianno Pietro, sita in via Messina Montagna n.18, mediante l'esplosione di un ordigno.

In Palermo il 31.8.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

308) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5, 81 cpv., 110, 635 p.p. C.P., per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ed in tempi diversi, agendo di notte ed in concorso con ignoti, appiccato il fuoco alla porta di ingresso dell'abitazione di Bellomo Pietro, sita in Via Imperatore n.24, al solo scopo di danneggiarla, facendo sorgere il pericolo di incendio e successivamente per avere danneggiato, mediante l'esplosione di un ordigno, la porta di ingresso di un

deposito di materiale edile di proprieta' del predetto Bellomo Pietro, sito in via Messina Montagna.

In Palermo l'1.9.82 e 7.4.1983.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

309) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.5, 110, 635 p.p. C.P.per avere, agendo di notte ed in concorso con ignoti, causato danni al magazzino in costruzione di Fontana Francesco, sito a Portella di Mare, Via Nazionale 1, mediante l'esplosione di un ordigno.

In Palermo, il 2.9.1982.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

310) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, posto in essere, in tempi diversi, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Mancino Salvatore a pagare la ingente somma di lire 200.000.000, al fine di prucurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo tra il 16.12.1982 e 31.1.1983.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

311) Del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2 e 7, 110, 635 p.p. C.P.per avere, in concorso con ignoti, al fine di commettere il delitto di estorsione mediante esplosione di un ordigno, danneggiato le strutture murarie della fabbrica di Spinnato Natale, causando allo stesso un danno patrimoniale di rilevante entita'.

In Palermo il 14.1.1983.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

312) Del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 n.7, 81 cpv., 110, 629 p.p. C.P.per avere, in concorso con ignoti, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, minacciando ripetutamente a mezzo di telefono Spinnato Natale, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il medesimo a pagare l'ingente somma di lire 200.000.000 al fine di procurarsene un rilevante ed ingiusto profitto, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volonta'.

In Palermo tra il novembre 1982 ed il 17.1.1983.

Vedi ordine di cattura 289/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-313);314);315);316)

Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio, Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Minardo Giovanni, Giuliano Salvatore, Raccuglia Cosmo, Di Marco Salvatore, Fascella Francesco, Marino Francesco, Battaglia Giuseppe, Marchese Filippo, Faia Salvatore:

313) Del reato di cui agli artt.110, 81, 628 p. p. e cpv.2° n.1 C.P., per essersi impossessati al fine di trarne ingiusto profitto in concorso tra loro, agendo i primi nove a l'ultimo quali esecutori materiali e gli altri come concorrenti esterni, riuniti, travisati ed armati e ponendo le vittime in stato di incapacita' di agire, di un anello con pietra rossa, di una vera di lire 8.000 e della Fiat 127 targata PA-594854, sottraendoli con violenza e minaccia a Battaglia Paolo Salvatore, di lire 400.000 circa, sottraendole analogamente a Testa Francesco, di una collanina, di una vera, di un anello e di lire 12.000, sottraendoli analogamente a Pizzo Maria, di un autocarro Fiat 682 targato PA-440803 con rimorchio targato PA-4261, sottraendolo analogamente

a Marabeti Gaetano, di 95 televisori, 72 lavatrici, 6 frigoriferi e 6 congelatori, caricati sul predetto autotreno e di proprieta' della Ditta ZANUSSI, con cio' arrecando alle vittime un grave danno patrimoniale.

In Palermo il 12.12.1981.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 94/84 del 21.3.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

314) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 614 p. p. e ultimo comma C.P., per essersi introdotti con violenza ed in armi nel domicilio di Testa Francesco al fine di eseguire il reato di rapina di cui sopra.

In Palermo il 12.12.1981.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 94/84 del 21.3.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

315) Del reato di cui agli artt.110 e 605 C.P., per avere in concorso fra loro privato della liberta' personale Battaglia Paolo, Pizzo Maria e Testa Francesco, lasciandoli chiusi legati ed imbavagliati dopo averli rapinati.

In Palermo il 12.12.1981.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 94/84 del 21.3.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

316) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 4 L.2.10.1967 n.895 e successive modificazioni, per avere portato illegalmente in tempo di notte armi da sparo (rivoltelle) al fine di commettere il suddetto reato di rapina.

In Palermo il 12.12.1981.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 94/84 del 21.3.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-317);318);319)

Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio, Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Sinagra Vincenzo di Antonino, Di Marco Salvatore, Marino Francesco, Marchese Filippo:

317) Del reato di cui agli artt.110, 628 p. p. e cpv. 2° n.1 e 2 C.P., per essersi al fine di trarne ingiusto profitto, agendo in concorso tra loro, i primi 6 quali esecutori materiali e gli altri come concorrenti esterni, riuniti, travisati ed armati e ponendo le vittime in stato di incapacita' di agire, impossessati dell'autocarro targato PA-557146 carico di generi di monopolio, che, sotto la minaccia delle armi, sottraevano a Balsamo Vincenzo e Balsamo Giuseppe, con loro grave danno patrimoniale.

In Palermo il 16.4.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

318) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 4 L.2.10.1967 n. 895 e successive modificazioni, per avere portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo al fine di commettere il suddetto delitto di rapina.

In Palermo il 16.4.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

319) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81, 605 C.P., per avere, in concorso fra loro ed in piu' di cinque persone con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, privato della liberta' personale Balsamo Vincenzo e Giuseppe, lasciandoli legati dopo averli rapinati.

In Palermo il 16.4.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-320);321);322)

Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio, Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Sinagra Vincenzo di Antonino, Di Marco Salvatore, Rotolo Salvatore, Marino Francesco, e Marchese Filippo:

320) Del reato ci cui agli artt.110, 628 1° parte e cpv.2° nn.1 e 2, 61 n.7 C.P.per essersi, al fine di trarne ingiusto profitto, agendo in concorso tra loro, i primi 7 quali esecutori materiali e gli altri come concorrenti esterni, agendo riuniti ed armati e ponendo le vittime in stato d'incapacita' di agire, impossessati dell'autocarro targato PA-557146 carico di generi di monopolio, sottraendolo con la minaccia delle armi a Balsamo Vincenzo e Balsamo Giuseppe con loro grave danno patrimoniale.

In Palermo il 18.6.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

321) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 4 L.2.10.1967 n.895 e successive modificazioni, per avere portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo al fine di commettere il suddetto delitto di rapina.

In Palermo il 18.6.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

322) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81, 605 C.P.per avere, in concorso tra loro ed in piu' di cinque persone, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, privato della liberta' personale Balsamo Vincenzo e Giuseppe, lasciandoli legati dopo averli rapinati.

In Palermo il 18.6.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-323)

Sinagra F.sco Paolo:

323) Del reato di cui agli artt.648, 81 C.P.per essersi reso acquirente di ingenti quantitativi di generi di monopolio sapendoli provenienti da delitto (rapina).

In Palermo poco dopo il 16.4.1982 ed il 18.6.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-324);325)

Sinagra Vincenzo di Antonino, Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio:

324) Del reato di cui agli artt.110, 628 p.p. e cpv.2° n.1 e 61 n.7 C.P.per essersi, al fine di procurarsi ingiusto profitto, agendo in concorso, riuniti ed armati, impossessati dell'autocarro targato PA-173496 e del suo carico di scarpe e collettame, sottraendolo con la minaccia delle armi a Quadrini Luigi e cagionando alla vittima un grave danno patrimoniale.

In Palermo il 29/7/1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 225/84 del 5.7.1984.
Vedi mandato di cattura 295/84 del 30.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 435/84 del 27.12.1984.

325) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 4 L.2.10.1967 n.895, e successive modificazioni, per avere portato illegalmente in luogo pubblico ed in tempo di notte armi da sparo al fine di commettere il delitto di rapina.

In Palermo il 29.7.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 225/84 del 5.7.1984.
Vedi mandato di cattura 295/84 del 30.8.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.
Vedi mandato di cattura 435/84 del 27.12.1984.

CAPO-326)

Maniscalco Salvatore:

326) Del reato di cui all'art.648 C.P.per essersi reso acquirente di un ingente quantitativo di scarpe e merce varia sapendole provenienti da delitto (rapina).

In Palermo il 29.7.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 76/84 del 7.3.1984.

CAPI-327);328)

Schiavo Carlo, Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio, Rotolo Salvatore, Di Marco Salvatore, Castiglione Girolamo:

327) Del reato di cui agli artt.110, 624, 625 n.2 e 5, 61 n.7 C.P., per essersi, in concorso tra loro, i primi 7 quali esecutori materiali, impossessati, al fine di trarne profitto, di gioielli del valore complessivo di oltre 60 milioni e di una pistola cal.38, sottraendoli previa apertura con chiave adulterina della saracinesca della gioielleria di Bracco Salvatore, cui cagionavano un grave danno patrimoniale.

In Palermo il 24.7.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

328) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1 C.P., 4 L.2.10.1967 n.895 e successive modificazioni, per avere portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo fra cui una pistola sottratta a Bracco Salvatore.

In Palermo il 24.7.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-329)

Sinagra F.sco Paolo, Napoli Stefano:

329) Del reato di cui agli artt.648 e 110 C.P. per essersi resi acquirenti di un notevole quantitativo di gioielli sapendoli provenienti da delitto (furto).

In Palermo poco dopo il 24.7.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.

CAPO-330)

Schiavo Carlo, Castiglione Girolamo,

Di Marco Salvatore, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Antonio:

330) Del reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 624, 625 n.2 e 5, 61 n.7 C.P., per essersi, al fine di trarne profitto, in concorso tra loro, i primi 6 come esecutori materiali, impossessati di numerosi orologi in metallo ed oro, sottraendoli dall'orologeria di Pisano Francesco, dove penetravano praticando un buco nella parete del retrobottega e cagionando alla vittima un danno di oltre 40 milioni; nonche' di preziosi ed orologi sottraendoli con analoghe modalita' dalla gioielleria di Turco Giuseppa e Barrale Gaspare, cui cagionavano un danno di oltre 20 milioni.

In Palermo nella notte tra il 4 e 5 luglio 1982 e nella notte tra l'8 ed il 9 luglio 1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-331)

Lucchese Antonino:

331) Del reato di cui agli artt.648, 81 C.P.per essersi reso acquirente di notevoli quantitativi di orologi e preziosi sapendoli provenienti da delitto (furto).

In Palermo poco dopo il 5.7.1982 e dopo il 9.7.1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.

CAPO-332)

Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio, Giuliano Salvatore, Marino Francesco, Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Minardo Giovanni,Raccuglia Cosmo, Faia Salvatore:

332) Del reato di cui agli artt.624, 625 n.2 e 5, per essersi in concorso tra loro, agendo i primi 8 come esecutori materiali, impossessati di un notevole quantitativo di vino imbottigliato sottraendolo dal deposito di via Messina Marine di Piraino Edoardo.

In Palermo nella notte tra il 9 ed il 10.12.1981.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 94/85 del 21.3.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-333)

Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Antonio, Raccuglia Cosmo:

333) Del reato di cui agli artt.110, 629 e 56 C.P., per avere, in concorso tra loro, compiuto atti idonei diretti a farsi corrispondere indebitamente denaro dal titolare di un deposito di vini di Via Messina Marine, Piraino Edoardo, dicendogli che doveva pagare la protezione della mafia.

In Palermo in epoca antecedente e prossima al 9.12.1981.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.

CAPI-334);335);336)

Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Castiglione Girolamo, Rotolo Salvatore, Alioto Gioacchino, Di Marco Salvatore, Sinagra Antonio:

334) Del reato di cui agli artt.110, 628 p.p. e cpv.2° C.P., per essersi in concorso tra loro e mediante minaccia con armi impossessati della somma di lire 1.200.000 circa sottranedola dagli Uffici della Prontocredito S.r.l. sita in questa Via Emerico Amari.

In Palermo nella prima meta' del 1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

335) Del reato di cui agli artt.605, 110, 112 n.1 C.P., per avere, in concorso tra loro, privato della liberta' personale impiegati e clienti dell' Ufficio della Pronto Credito S.r.l., rinchiudendoli in uno sgabuzzino dopo aver consumato la rapina.

In Palermo nella prima meta' del 1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

336) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1 e 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, al fine di commettere il reato di cui sopra, detenuto e portato illegalmente armi in luogo pubblico.

In Palermo nella prima meta' del 1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-337);338)

Fazio Ignazio, Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio, Tinnirello Lorenzo fu Antonino:

337) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 582, 585 C.P.per avere, in concorso tra loro, i primi 3 quali esecutori materiali, cagionato mediante colpi di arma impropria (bastone) lesioni personali ad un autista di autocorriera.

In Palermo in data anteriore all'Agosto 1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

338) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1 C.P., 4 legge 2.10.1967 n.895 e successive modificazioni per avere illegalmente portato in luogo pubblico armi da fuoco.

In Palermo in data anteriore all'agosto 1982.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.

CAPI-339);340);341)

Tinnirello Lorenzo fu Antonino, Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio, Marchese Antonino, Rotolo Salvatore, Tinnirello Gaetano:

339) Del reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 628 p.p. e cpv.2^ n.1 C.P., perche', agendo in concorso tra loro, riuniti ed armati, con la minaccia delle armi ed al fine di trarne profitto, si impossessavano della somma di lire 50.000 sottraendola a Bellia Benedetto, dopo essersi introdotti nel garage della Ditta Pecoraro.

In Palermo il 21.12.1981.

Vedi mandato di cattura 71/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 175/84 del 28.5.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-342);343)

Sinagra Vincenzo di Antonino, Rotolo Salvatore, Tinnirello Lorenzo fu Antonino, Tinnirello Antonino di Lorenzo, Marchese Filippo:

342) Del reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 56, 610, 339 p.p. C.P., per avere, mediante minacce anonimamente formulate con unita' di disegno criminoso ed in tempi diversi, tentato di costringere Brambilla Augusto, rappresentante della Ditta Cirio, a lasciare i locali presi in affitto in Palermo nella Via Giafar n.6.

In Palermo il 26.8.1981 e successivamente.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11/8/1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

343) Del reato di cui agli artt.110, 635 cpv.n.3 e 625 n.7 C.P., per avere danneggiato l'autovettura Fiat 131 di proprieta' di Brambilla Augusto che era esposta alla pubblica fede perche' parcheggiata nella pubblica via.

In Palermo il 26.8.1981 e successivamente.

Vedi mandato cattura 278/84 dell'11/8/1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

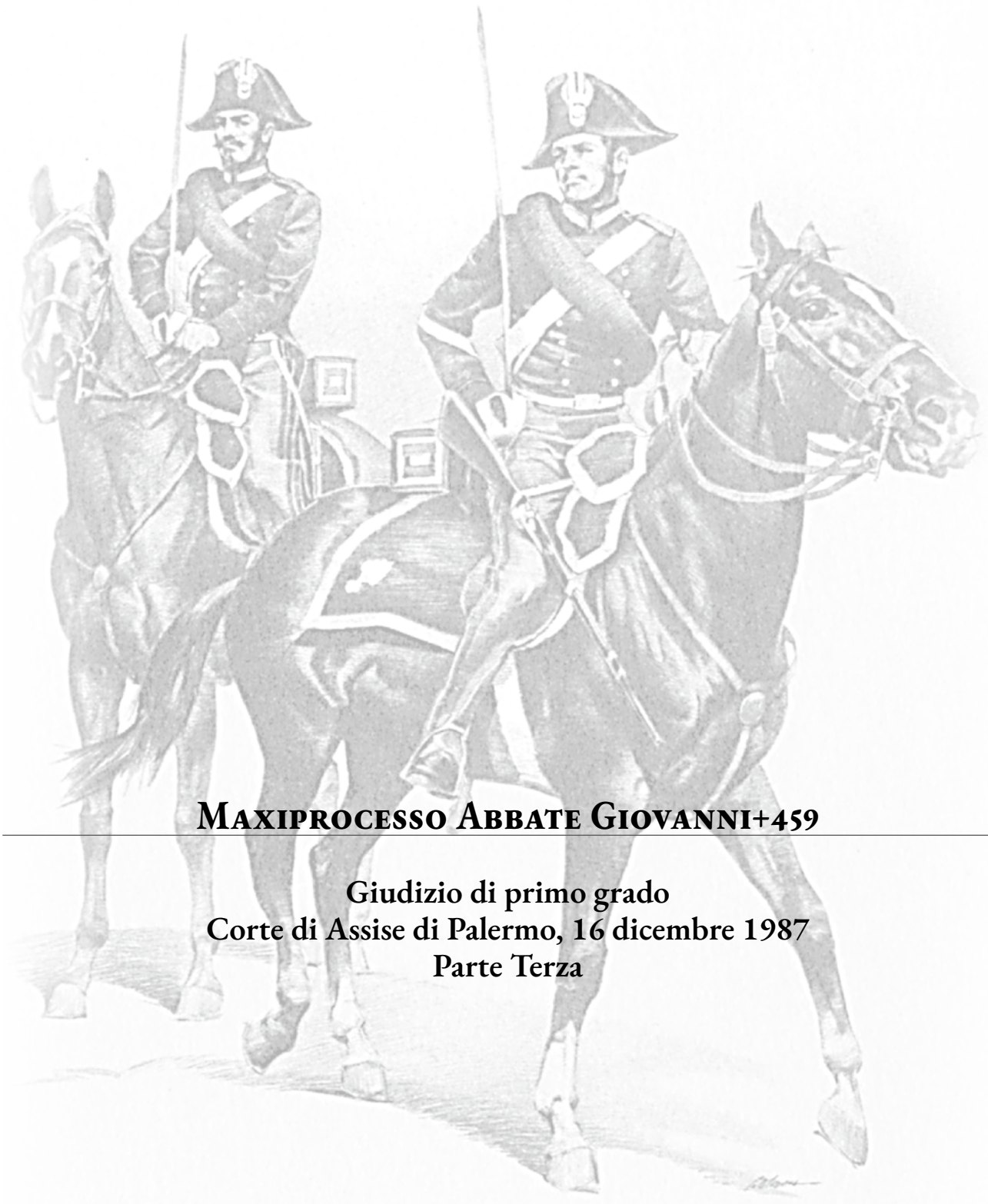
CAPI-344);345)

Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino, Di Marco Salvatore, Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Sinagra Antonio:

344) Del reato di cui agli artt.110, 81, 628 p.p. e cpv.2^ n.1 C.P., per essersi, in concorso tra loro, riuniti ed armati, impossessati, per procurarsi un ingiusto profitto, della somma di lire 4.925.000 e di titoli che, mediante minaccia con armi nei confronti di Marcellino Franco, Albamonte Vincenzo e Di Fiore Calogero, sottraevano dagli Uffici della Colibri'S.r.l., nonche' di due anelli d'oro che sottraevano ad Albanese Vincenzo.

In Palermo il 20.2.1982.





Maxiprocesso Abbate Giovanni+459

Giudizio di primo grado
Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987
Parte Terza

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11/8/1984.
Vedi mandato di cattura 302/84 del 7.9.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

345) Del reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere, agendo in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il delitto di rapina che precede.

In Palermo il 20.2.1982.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11/8/1984.
Vedi mandato di cattura 302/84 del 7.9.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-346)

Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore, Rotolo Salvatore, Raccuglia Cosmo:

346) Del reato di cui agli artt.110, 582 e 585 C.P., per avere cagionato a Manca Salvatore lesioni personali lievi colpendolo ripetutamente con bastone.

In Palermo il 23/8/1981.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11/8/1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-347)

Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino, Di Marco Salvatore, Sinagra Antonio:

347) Del reato di cui agli artt.110, 624, 625 n.2 e 7 C.P., per essersi in concorso tra loro impossessati della autovettura Fiat Ritmo tg. PA-507272, sottraendola al proprietario Valentino Pietro, che l'aveva lasciata in sosta nella pubblica via.

In Palermo il 28/4/1982.

Vedi mandato di cattura 278/84 dell'11/8/1984.
Vedi mandato di cattura 302/84 del 7.9.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-348);349);350);351)

Di Marco Salvatore, Corona Matteo, Mangione Antonino:

348) Del reato di cui agli artt.110, 628 p.p. e cpv.2^ n.1 e 61 n.7 C.P., per essersi, agendo in concorso tra loro e con ignoti, nonche' con Lo Verso Maurizio, Ingrassia Domenico e Fallucca Giovanni (successivamente deceduti), in piu' persone riunite e travisate, impossessati di dispacci speciali contenenti circa lire 740.000.000, che sottraevano con la minaccia delle armi ad alcuni dipendenti dell' Amministrazione Postale (Di Gesu' Filippo, Gennusa Leonardo ed altri), alla quale cagionavano un danno patrimoniale di rilevante gravita'.

In Villabate/Ficarazzelli il 24/7/1981.

Vedi mandato di cattura 99/84 del 22.3.1984.
Vedi mandato di cattura 170/84 del 25/5/1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

349) Corona Matteo Di Marco Salvatore e Mangione Antonino

del reato di cui agli artt. 83 e 590 c.p., cosi' modificato il capo 349 dell'epigrafe, perche' in corso di consumazione dei reati di cui ai capi 348, 350 e 351, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione dei reati medesimi e, precisamente per aver lasciato uno dei correi cadere la pistola della quale era armato, dalla quale partiva un colpo che attingeva Palmeri Gaetano , cagionava a costui lesioni personali guarite in giorni 140 con indebolimento permanente dell'organo della digestione.
In Villabate-Ficarazzelli il 24 luglio 1981.

Vedi mandato di cattura 99/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 170/84 del 25/5/1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

350) Del reato di cui agli artt.110, 605, 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro e con le persone su indicate, al fine di commettere il reato di rapina, privato della liberta' personale Di Gesu' F i l i p p o ,

Gennusa Leonardo ed altri dipendenti dell Amministrazione Postale e delle Ferrovie dello Stato.

In Villabate/Ficarazzelli il 24.7.1981.

Vedi mandato di cattura 99/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 170/84 del 25/5/1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

351) Del reato di cui agli artt.110, 624, 625 n.2 e 7, 61 n.2 C.P., per essersi, al fine di commettere il suddetto reato di rapina, in concorso con le persone su indicate, impossessati della Fiat 124 tg. PA-222885, che sottraevano mediante effrazione a Vetrano Vincenzo che la teneva posteggiata nella pubblica via.

In Palermo il 24/7/1981.

Vedi mandato di cattura 99/84 del 29.2.1984.
Vedi mandato di cattura 170/84 del 25/5/1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPI-352);353);354)

Marchese Filippo, Raccuglia Cosmo, Faia Salvatore:

352) Del reato di cui agli artt.110, 628 p.p. e 2° cpv.nn.1 e 2 e 61 n.7 C.P., perche' in concorso con altri materiali autori, dal Raccuglia organizzati, riuniti in piu' persone travisate, tenevano sotto la minaccia delle armi gli impiegati Somma Ernesto, Giordano Pietro, Bono Salvatore e D'Amore Nicola in servizio presso l' Ufficio raccomandate di Palermo POSTE FERROVIA e ponendoli in stato di incapacita' di agire, legati con corda e nastro adesivo, si impossessavano della somma di lire 860.000.000 circa in denaro contante e carte valori sottratte dalla cassaforte del predetto Ufficio, con grave danno dell'amministrazione postale.

In Palermo il 15.6.1977.

Vedi mandato di cattura 195/84 dell'11.6.1984.
Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

353) Del reato di cui agli artt.110,624,625 nn.2 e 7 e 61 n.2 C.P., perche', agendo in concorso tra loro e

con ignoti, riuniti in piu' persone, al fine di trarne profitto e di commettere il reato di rapina suddetto, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessavano della moto Honda tg. PA-85724 e altresi' della moto Honda tg. PA-81573, sottratte mediante effrazione e con mezzo fraudolento rispettivamente a Miceli Giovanni e La Grutta Giuseppe, mentre si trovavano parcheggiate nella pubblica via.

In Palermo il 13 e 14 giugno 1977.

Vedi mandato di cattura 195/84 dell'11.6.1984.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

354) Del reato di cui agli artt.110 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.X.1974 n.497, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, illegalmente detenuto quattro pistole automatiche cal.9 con le relative munizioni ed averle illegalmente portate in luogo pubblico al fine di commettere il suddetto reato di rapina (art.61 n.2 C.P.).

In Palermo il 15.6.1977 nonche' precedentemente.

Vedi mandato di cattura n.195/84 dell'11.6.1984.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-355)

Marchese Filippo:

355) Del reato di cui all'art.336 in relazione all'art.339 p.p. C.P., per avere, in concorso con ignoti, mediante comunicazione telefonica anonima, valendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza ad organizzazione mafiosa, usato minacce al dr. Paolo Procaccianti, nominato perito d' Ufficio nel procedimento penale contro Greco Michele e numerosi altri imputati di associazione per delinquere di tipo mafioso e molti altri gravi delitti, allo scopo di costringerlo a compiere atti contrari ai propri doveri.

In Palermo il 14 giugno 1984.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

CAPO-356)

Gambino Giacomo Giuseppe:

356) Del reato di cui agli artt.81 cpv., 56 e 629 C.P., per aver posto in essere con minaccia atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Buscetta Antonio e Benedetto a consegnargli somme di denaro a titolo di tangente imposta ai medesimi, titolari della pizzeria NEW YORK PLACE, senza tuttavia riuscire nell'intento.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al settembre 1982.

Vedi mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984.

357) OMISSIS

CAPI-358);359);360);361)

Marchese Antonino:

358) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P., 10 e 14 legge 14.10.1974 n.497, per avere in concorso con Gioe' Antonino, Bagarella Leoluca Biagio, Sorrentino Melchiorre, Bavetta Vincenzo, Di Carlo Francesco, Di Carlo Giulio, Di Carlo Andrea, Lo Nigro Salvatore, Lo Nigro Giuseppe, Cusimano Giuseppe, Bentivegna Giacomo, Anselmo Rosario, Agrigento Giuseppe, Riina Giacomo, Leggio Giuseppe, Capizzi Benedetto, Bruccoleri Salvatore, Marchese Vincenzo, Nuvoletta Lorenzo, ed ignoti, detenuto nella sua abitazione due rivoltelle calibro 357 magnum ed un fucile a canne mozze.

Accertato in Palermo il 7.7.1979.

Vedi mandato di cattura 163/84 del 22.5.1984.

359) Del reato di cui agli articoli 110, 112 n.1 C.P., 3 legge 18/4/1975 n.110, per avere in concorso con Gioe' Antonino, Bagarella Leoluca Biagio, Sorrentino Melchiorre, Bavetta Vincenzo, Di Carlo Francesco, Di Carlo Giulio, Di Carlo Andrea, Lo Nigro Salvatore, Lo Nigro Giuseppe, Cusimano Giuseppe, Bentivegna Giacomo, Anselmo Rosario, Agrigento Gregorio, Agrigento Giuseppe, Riina Giacomo, Leggio Giuseppe, Capizzi Benedetto, Bruccoleri Salvatore, Marchese Vincenzo, Nuvoletta Lorenzo, ed ignoti, reso piu' agevole l'uso e l'occultamento di un fucile calibro 12, aumentandone altresi' la potenzialita' di offesa, mediante accorciamento delle canne.

Accertato in Palermo il 7.7.1979.

Vedi mandato di cattura 163/84 del 22.5.1984.

360) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 e 697 C.P. per avere, in concorso con Gioe' Antonino,

detenuto munizioni per fucile calibro 12, per rivoltella cal. 38, calibro 38 special e calibro 37.

Accertato in Palermo il 7 luglio 1979.

Vedi mandato di cattura 163/84 del 22.5.1984.

361) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 C.P., 10, 12 e 14 L. 18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso con Gioe' Antonino, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una rivoltella marca Taurus Brasil cal. 38.

Accertato in Palermo il 7.7.1979.

Vedi mandato di cattura 163/84 del 22.5.1984.

CAPO-362)

Di Leo Vincenzo:

362) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 legge 14.X.1974 n. 497, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una rivoltella.

In Palermo in epoca antecedente e prossima al gennaio 1982.

Vedi ordine di cattura 278/84 dell'1.12.1984.

CAPI-363);364)

Di Salvo Nicola:

363) Del delitto di cui agli artt. 10-12 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere illegalmente detenuto una pistola cal. 357 magnum e relativo munizionamento.

In Palermo l'11.2.1982.

Vedi ordine di cattura 59/82 dell'8.3.1982.
Vedi mandato di cattura 372/82 del 23.9.1982.

364) Del reato di cui all'art. 23 Legge 18.4.1975 n. 110 per avere detenuto la predetta arma con la matricola abrasa.

In Palermo l'11.2.1982.

Vedi ordine di cattura 59/82 dell'8.3.1982.
Vedi mandato di cattura 372/82 del 23.9.1982.

CAPI-365);366)

Caruso Vincenzo:

365) Del reato di cui all'art. 2 L. 2.10.1967 n. 895 e succ. modif. per avere illegalmente detenuto armi da sparo.

In Palermo fino all'agosto 1982.

Vedi ordine di cattura 276/83 del 2.1.1984.

366) Del reato di cui agli artt. 3 L. 18.4.1975 n. 110 e 81 C.P. per avere alterato le caratteristiche di varie armi da sparo, mozzandone canne e calci.

In Palermo fino all'agosto 1982.

Vedi ordine di cattura 276/83 del 2.1.1984.

CAPI-367);368)

Alfano Paolo:

367) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. C.P., 10-14 L.n. 497 del 1974 per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto una rivoltella cal. 38 ed una pistola cal. 7,65.

In Palermo dal 1981 all'11 Marzo 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.

368) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., C.P., 12-14 L.n 497 del 1974 per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, portato illegalmente in luogo pubblico le armi indicate.

In Palermo dal 1981 all'11 Marzo 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.

CAPO-369)

Alioto Gioacchino:

369) Del reato di cui agli artt. 110, 12 e 14 legge n. 497/74 per avere illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico una arma da fuoco corta.

In Palermo nel marzo del 1983.

Vedi mandato di cattura 154/84 del 15.5.1984.

CAPO-370)

Vernengo Pietro:

370) Del reato p. e p. dagli artt. 10-14 L. n. 497 del 1974 per avere illegalmente detenuto due pistole.

In Palermo dal 1981 all'11 Marzo 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.

371) OMISSIS

CAPI-372);373)

Zanca Carmelo, Alfano Paolo:

372) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., C.P., 10-14 L. n. 497 del 1974 per avere in concorso illegalmente detenuto armi di vario tipo e calibro contenute in una borsa.

In Palermo dal 1981 all'11 Marzo 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.

373) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 12-14 L. n. 497 del 1974 per avere in concorso portato illegalmente in luogo pubblico le armi menzionate.

In Palermo dal 1981 all'11 Marzo 1983.

Vedi mandato di cattura 373/83 dell'8.8.1983.

CAPI-374);375)

Greco Michele,Greco Salvatore n. 7.7.1927:

374) Del reato di cui agli artt. 110 C.P., 10 legge 14.X.1974 n. 497, perche', in concorso tra loro, con Scarpisi Pietro, Rabito Vincenzo, con tale Michele e con altre persone allo stato non identificate, detenevano armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali.

In Milano e Palermo nella meta' del luglio 1983.

Vedi ordine di cattura 271/83 del 24.12.1983.

375) Del reato di cui agli artt. 110 C.P., 12 legge 14.X.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro, con Scarpisi Pietro, Rabito Vincenzo, con tale Michele ed altri non identificati, illegalmente portato le armi, gli esplosivi ed i congegni micidiali di cui al capo che precede.

In Milano e Palermo nella meta' del luglio 1983.

Vedi ordine di cattura n. 271/83 del 24.12.1983.

CAPI-376);377);378)

Fici Giovanni:

376) Del delitto di cui agli artt. 10, 12, 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere detenuto e portato illegalmente un revolver S.W. Magnum con munizioni.

In Palermo l'11.11.1983.

Vedi ordine di cattura 239/83 del 18.11.1983.
Vedi ordine di cattura 240/83 del 19.11.1983.
Vedi mandato di cattura 524/83 del 12.12.1983.

377) Del reato di cui all'art. 23 legge 18.4.1975 n. 110, per avere detenuto e portato l'arma sopra descritta, con matricola abrasa.

In Palermo l'11.11.1983.
Vedi ordine di cattura 239/83 del 18.11.1983.
Vedi ordine di cattura 240/83 del 19.11.1983.
Vedi mandato di cattura 524/83 del 12.12.1983.

378) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 648 C.P. per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, acquistato o comunque ricevuto, per procurarsi un profitto, un revolver S.W. 357 Magnum ed un modulo di patente di guida, di provenienza delittuosa.

Accertato in Villabate l'11.11.1983.

Vedi ordine di cattura 239/83 del 18.11.1983.
Vedi ordine di cattura 240/83 del 19.11.1983.
Vedi mandato di cattura 524/83 del 12.12.1983.

CAPO-379

Marchese Filippo, Raccuglia Cosmo:

379) Del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2.10.1967 n. 895 e successive modificazioni, per avere illegalmente detenuto in concorso fra loro e con ignoti, in un magazzino di S.Erasmo Via Ponte di Mare, numerose armi da sparo ed esplosivi.

In Palermo sino al 4.1.1984.

Vedi mandato di cattura 33/84 del 2.2.1984.

CAPO-380)

Marchese Filippo:

380) Del reato di cui all'art. 2 L. 2.10.1967 n. 895 e successive modificazioni per avere illegalmente detenuto, in una casa di S.Erasmo Via Ponte di Mare, armi da sparo ed esplosivi.

In Palermo sino al 4.1.1984.

Vedi mandato di cattura 33/84 del 2.2.1984.

CAPO-381)

Di Pace Giuseppe:

381) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 648 C.P. per essersi, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di trarne profitto, intromesso per occultare somme ammontanti ad oltre 130 milioni provenienti dalla attivita' delittuosa svolta dalla organizzazione criminale facente capo a Tommaso Spadaro, e cio' mediante l'accensione, presso l'Agenzia A di Palermo del Banco di Roma, di cui era dipendente e nell'esercizio delle sue attivita', di svariati libretti di deposito a risparmio al portatore, intestati a nomi fittizi ed alimentati con vaglia cambiari del Banco di Sicilia emessi con denaro di pertinenza della suddetta organizzazione, commettendo il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua qualita' di incaricato di pubblico servizio.

In Palermo il 25.2.1980 ed in epoca anteriore e successiva.

Vedi mandato di cattura 535/83 del 22.12.1983.

CAPO-382)

Liistro Giovanni:

382) Del reato di ricettazione continuata (artt. 81 cpv., 648 C.P.) per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, ricevuto, in assegni e denaro contante, la somma complessiva di circa un miliardo, proveniente dalla attivita' delittuosa svolta dalla organizzazione criminale facente capo a Spadaro Tommaso e dallo stesso Liistro impiegata in attivita' edilizie svolte in societa' con i figli dello Spadaro.

In Palermo dal febbraio 1980 in poi.

Vedi mandato di cattura 535/83 del 22.12.1983.

CAPO-383)

Altadonna Francesco, Randazzo Giuseppe:

383) Del reato di cui agli artt. 110 e 648 C.P., per avere, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un profitto, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ricevuto denaro, in parte in contanti ed in parte in assegni, proveniente da delitti.

In Palermo fino al 7.3.1980.

Vedi mandato di cattura 392/81 del 25.9.1981.

CAPI-384);385)

Minesi Michele, Massa Giuseppe:

384) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 648 C.P., per avere, in concorso tra loro e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistato, ricevuto ed occultato ingenti quantita' di dollari USA, per un equivalente di oltre lire italiane 300.000.000, provenienti da delitti concernenti un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In Roma sino al settembre 1981.

Vedi mandato di cattura 226/83 del 24.5.1983.
Vedi mandato di cattura 327/83 del 13.7.1983.

385) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., l-c. 3^ legge 30.4.1976 n. 159, per avere, in concorso tra loro e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in violazione delle norme valutarie, omesso di cedere entro trenta giorni

all'Ufficio Italiano Cambi i dollari USA di cui al precedente capo di imputazione.

In Roma sino al settembre 1981.

Vedi mandato di cattura 226/83 del 24.5.1983.
Vedi mandato di cattura 327/83 del 13.7.1983.

386) OMISSIS

CAPO-387)

Chimera Vittorio:

387) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 C.P. perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarre profitto e pur conoscendone la provenienza delittuosa, acquistava capi di abbigliamento di provenienza furtiva e truffaldina.

In Roma nel 1983.

Vedi ordine di cattura del P.M. Roma del 30.11.1983.

CAPO-388)

Varrica Carmelo:

388) Del reato di cui all'art. 378 comm. 1° e 2° C.P., cosi' modificato l'originario capo 388 dell'epigrafe, per avere aiutato Randazzo Faro , imputato di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni della Autorita', consentendo che l'autovettura Mercedes, targata MI-981635, fosse intestata a nome di esso Varrica.

In Milano nel maggio 1983.

Vedi mandato di comparizione del 28.1.1985.

389) OMISSIS

390) OMISSIS

391) OMISSIS

392) OMISSIS

CAPO-393)

Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino, Marchese Filippo, Rotolo Salvatore, Sinagra Antonio:

393) Del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn.1 e 2 e 61 n.7 C.P., perche', in concorso tra loro, il Marchese ed il Baiamonte quali mandanti e gli altri quali esecutori materiali, si impossessavano, al fine di trarne profitto, di gioielli del valore di lire 50.000.000 circa, sottraendoli dall'abitazione di La Malfa Giuseppe, nella quale si introducevano previa effrazione di una botola sita nel terrazzo, cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravita'.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 7 ottobre 1980.

Vedi mandato di cattura 42/85 del 31.1.1985.
Vedi mandato di cattura 69/85 del 25.2.1985.

CAPI-394);395)

Di Salvo Nicola, Alfano Paolo, Vernengo Pietro, Vernengo Giuseppe n. 29.11.1940:

394) Del delitto di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 C.P. per essersi in concorso tra loro e con ignoti impossessati al fine di trarne profitto, e con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di un imprecisato quantitativo di energia elettrica, sottraendola all'E.N.E.L. di Palermo, commettendo il fatto mediante uso di mezzo fraudolento.

In Palermo l'11.2.1982.

Vedi mandato di comparizione del 23.9.1982.

395) Del reato di cui all'art. 9 cpv. n. 2 all. c) R.D. 16.1.1936 n. 54 ed art. 20 T.U. 8.7.1924 e succ. mod. per avere in concorso tra loro, e con ignoti, evaso l'imposta erariale sulla energia elettrica di cui al capo che precede.

In Palermo l'11.2.1982.

Vedi mandato di comparizione del 23.9.1982.

396) OMISSIS

CAPO-397)

Graziano Salvatore:

397) Del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7 e 629 in relazione all'art. 628 cpv. 2° n. 1 C.P., per avere, (in concorso tra loro) riuniti in piu' persone, con fare minaccioso, costretto Vitale Giovanni a convenire la stipula di un compromesso di vendita, ad un prezzo inferiore rispetto a quello da lui voluto, di due lotti estesi circa 4.000 mq. e dal Vitale posseduto nel fondo Scalea di Palermo, cosi' procurandosi, con grave danno del Vitale medesimo, il relativo ingiusto e rilevante profitto.

In Palermo il 15.10.1982.

Vedi mandato di cattura 229/83 del 26.5.1983.

CAPO-398);399)

Greco Michele,Greco Salvatore n.7.7.1927, Greco Giuseppe di Nicolo', Prestilippo Mario Giovanni, Prestilippo Giuseppe Francesco, Prestifilippo Giovanni n.28.5.1921, Fici Giovanni:

398) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 610 in relazione all'art. 339 C.P., per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenze e minacce, commesse queste anche con scritti anonimi, costretto Fanale Giuseppe, Faraone Salvatore, Faraone Vincenzo, Bonaccorso Pietro e numerose altre famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni site in Ciaculli.

In Palermo in epoca anteriore e successiva al 3.12.1983.

Vedi mandato di cattura 79/85 del 4.3.1985.

399) Del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 424 in relazione all'art. 423 C.P., per avere al fine di danneggiarle e commettere il reato di cui al capo

398) appiccato il fuoco ed incendiato le autovetture Opel Kadett tg. PA-279041 e Fiat 500 tg. PA-316644 rispettivamente di proprieta' di Merlino Vincenzo e Merlino Rosa in Bonaccorso.

In Palermo l'1.11.1983.

Vedi mandato di cattura 79/85 del 4.3.1985.

CAPO-400)

Marchese Filippo, Raccuglia Cosmo:

400) Del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 C.P., per essersi impossessati, in concorso fra loro e con ignoti, della moto targata PA-103381 sottraendola mediante mezzo fraudolento a Di Fede Giorgio che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.

In Palermo sino al 4.1.1984.

Vedi mandato di cattura 33/84 del 2.2.1984.

CAPO-401)

Clemente Antonino Maria, Rotolo Salvatore, La Malfa Gaspare:

401) Del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 477 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro, il Clemente quale Presidente della Delegazione comunale di Settecannoli, su istigazione del Rotolo, contraffatto la carta di identita' rilasciata al Rotolo medesimo sotto le false generalita' di La Malfa Gaspare, e cio' al fine di commettere il Clemente il reato di favoreggiamento di cui al capo 416), ed il La Malfa per aver richiesto alla suddetta delegazione comunale il rilascio di una carta di identita' a lui intestata, allegando alla relativa richiesta una fotografia riproducente le sembianze del Rotolo, che intendeva favorire.

In Palermo il 7 ottobre 1980.

Vedi mandato di cattura 23/85 del 18.1.1985.

CAPI-402);403)

Fici Giovanni:

402) Del reato di cui agli artt. 476, 482 C.P. per avere falsificato la patente di guida n. 2011760 rilasciata dalla Prefettura di Palermo il 22.11.78 a tale Lombino Vincenzo, creando un nuovo documento che riproduceva i dati di quello rilasciato a Lombino e apponendo la propria fotografia.

In Palermo l'11.11.1983.

Vedi ordine di cattura 239/83 del 18.11.1983.
Vedi ordine di cattura 240/83 del 19.11.1983.
Vedi mandato di cattura 524/83 del 12.12.1983.

403) Del delitto p. e p. dall'art. 469 C.P., per avere fatto uso della patente di guida recante il n. 2011760 recante l'impronta contraffatta del sigillo della Prefettura di Palermo.

Accertato in VIllabate l'11.11.1983.

Vedi ordine di cattura 239/83 del 18.11.1983.
Vedi ordine di cattura 240/83 del 19.11.1983.
Vedi mandato di cattura 524/83 del 12.12.1983.

CAPI-404);405)

Marsalone Salvatore:

404) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 477 e 482 C.P., per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, falsificato una patente di guida ed una carta di identita' fittiziamente intestate a Trippodo Ignazio e riproducenti - nella fotografia su di esse applicata - le sembianze di esso Marsalone.

Accertato in Palermo il 17.2.1984.
Vedi mandato di cattura 68/84 del 29.2.1984.

405) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 2 e 648 C.P. per avere con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsene profitto e di commettere il reato di cui sub 404), ricevuto la patente di guida e la carta di identita' di cui sopra, provenienti rispettivamente dai furti commessi in danno dell'Ufficio Motorizzazione di Cosenza il 14 Nov. 1983 e del Comune di Portici il 18.6.1976.

Accertato in Palermo il 17.12.1984.
Vedi mandato di cattura 68/84 del 29.2.1984.

CAPO-406)

Spadaro Francesco n.7.12.1958,Senapa Pietro , Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Gambino Giuseppe, Pullara' G. Battista, Chiaracane Salvatore, Zanca Giuseppe:

406) Del reato di cui agli artt. 110, 374 C.P., per avere, in concorso tra loro, nel corso del procedimento penale a carico di Sinagra Vincenzo di Antonino, Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo di Salvatore, imputati di omicidio in persona di Di Fatta Diego, al fine di trarre in inganno il perito psichiatra, istigato i predetti imputati ad immutare il proprio stato personale, fingendosi infermi di mente.

In Palermo l'11.8.1982 e successivamente.

Vedi ordine di cattura 286/83 del 2.1.1984.
Vedi ordine di cattura 287/83 del 2.1.1984.
Vedi mandato di cattura 170/84 del 25.5.1984.

407) OMISSIS

408) OMISSIS

409) OMISSIS

410) OMISSIS

411) OMISSIS

412) OMISSIS

CAPI-413);414)

Durante Samuele:

413) Del reato di cui all'art. 368 C.P. per avere, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo il 10.12.83, falsamente incolpato Pietro Marchese, che sapeva innocente, del sequestro di Nicolo' Di Nora.

In Cagliari il 10.12.1983.
Vedi mandato di cattura 205/84 del 15.6.1984.

414) Del reato di cui all'art. 369 C.P. per avere, nel corso dell'interrogatorio di cui sopra, incolpato se' stesso del sequestro di Nicolo' Di Nora, commesso da altri.

In Cagliari il 10.12.1983.
Vedi mandato di cattura 205/84 del 15.6.1984.

CAPO-415)

La Malfa Gaspare:

415) Del reato di cui all'art. 378 C.P., per aver aiutato Rotolo Salvatore a sottrarsi alle ricerche dell'autorita' cui il medesimo era sottoposto, per essere, tra l'altro, colpito da mandato di cattura per omicidio, richiedendo alla delegazione comunale di Settecannoli il rilascio di una carta di identita' a lui intestata e che egli faceva utilizzare al Rotolo con la fotografia di quest'ultimo.

In Palermo il 7.10.1980.

Vedi mandato di cattura 23/85 del 18.1.1985.

CAPO-416)

Clemente Antonino:

416) Del reato di cui agli artt. 61 n. 10 e 378 C.P., per avere, abusando della sua autorita' di Presidente della delegazione comunale di Settecannoli, aiutato Rotolo Salvatore, mediante il rilascio della falsa carta di identita' di cui al capo 401), a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', essendo il Rotolo colpito, tra l'altro, da mandato di cattura per omicidio.

In Palermo il 7.10.1980.

Vedi mandato di cattura 23/85 del 18.1.1985.

CAPO-417)

Salvo Ignazio, Sangiorgi Gaetano:

417) Del reato di cui agli artt. 110 e 390 C.P. (cosi' meglio qualificato il reato ascritto), per avere, in concorso tra loro, dopo che fu commesso da Buscetta Tommaso il delitto di evasione dalla Casa Circondariale di Torino, aiutato il predetto a sottrarsi alle ricerche della autorita'.

In Provincia di Palermo, negli ultimi mesi del 1980 e nei primi giorni del 1981.

Vedi mandato di cattura 390/84 del 12.11.1984.
Vedi mandato di cattura 397/84 del 15.11.1984.

418) OMISSIS

419) OMISSIS

CAPO-420)

Amato Federico:

420) Del reato di cui all'art. 390 C.P. per avere, fuori dall'ipotesi di concorso nel reato, aiutato Monteleone Antonino a sottrarsi alla esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 23.7.1982 per il reato di ricettazione cui era stato condannato dal locale Tribunale.

In Palermo anteriormente al Febbraio 1983.

Vedi ordine di cattura 30/83 dell'8.2.1983.

421) OMISSIS

422) OMISSIS

423) OMISSIS

424) OMISSIS

CAPO-425)

Ianni Giacinto:

425) Del reato di cui all'art. 378 C.P., per avere, dopo che era stato commesso da Mutolo Giovanni e La Molinara Guerino il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aiutato gli stessi ad eludere le investigazioni dell'Autorita', favorendo il loro incontro per fini illeciti ed omettendo di riferire fatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

In Palermo e Roma il 1° ed il 19.7.1983.

Vedi mandato di cattura del 19.7.1983.

426) OMISSIS

CAPO-427)

Di Gregorio Salvatore, Brullo Vito Carmelo :

427) Del reato di cui agli artt. 110 e 378 C.P., per avere aiutato in concorso tra loro Maugeri Nicolo' a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', avvertendolo che nei suoi confronti era stato emesso mandato di cattura.

In Catania il 24.7.1982.

Vedi mandato di cattura 321/83 del 9.7.1983.
Vedi mandato di cattura 334/83 del 15.7.1983.

CAPO-428)

Rizza Salvatore, Vara Ciro, Alaimo Rosolino, Gagliano Luigi, Insinna Loreto, Migliara Carmela, Di Giovanni Calogero:

428) Del reato di cui agli artt. 110 e 378 C.P., per avere, in concorso tra loro, aiutato Madonia Giuseppe a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita'.

In Caltanissetta, Catania, Vallelunga Pratameno in epoca prossima al 21 novembre 1983.

Vedi mandato di cattura 65/84 del 27.2.1984.
Vedi mandato di comparizione del 27.2.1984.
Vedi mandato di cattura 118/84 del 9.4.1984.

429) OMISSIS

430) OMISSIS

CAPO-431)

Messina Pietro, Cucina Luigi:

431) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. per avere, dopo che Cusimano Giovanni aveva commesso il reato di associazione mafiosa finalizzata al traffico di reati volutari ed a quello degli stupefacenti e si era dato alla latitanza, aiutato costui ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita'.

Accertato in Palermo il 20.8.1984.

Vedi mandato di cattura 292/84 del 28.8.1984.

432) OMISSIS

433) OMISSIS

434) OMISSIS

CAPO-435)

Alario Vittorio:

435) Del reato di cui all'art. 372 C.P., per avere, deponendo avanti al G.I., taciuto sui fatti intorno ai quali veniva interrogato.

In Palermo il 22.8.1983.

Vedi mandato di comparizione del 17.9.1983.

CAPO-436)

Iaccarino Franco:

436) Del reato di cui all'art. 372 C.P. per avere, deponendo avanti al G.I., omesso di dire quanto era a sua conoscenza sui fatti circa i quali veniva interrogato.

In Palermo il 20.9.1983.

Vedi mandato di comparizione del 31.10.1983.

437) OMISSIS

438) OMISSIS

439) OMISSIS

CAPO-440)

Colizzi Anna:

440) Del reato di cui all'art. 372 C.P. per avere, deponendo come teste dinanzi al G.I. di Palermo, affermato il falso, negato il vero e comunque taciuto cio' che sapeva intorno ai rapporti di Faraone Nicola con Buscetta Tommaso e Fragomeni Armando.

In Torino il 23.2.1984.

Vedi mandato di cattura 93/84 del 20.3.1984.

CAPO-441)

Testa Vittorio:

441) Del reato di cui all'art. 372 C.P. per avere, deponendo come teste dinanzi al Giudice Istruttore di Palermo, affermato il falso e negato il vero asserendo di non essere l'autore di una lettera inviata al detenuto Contorno Salvatore.

In Palermo il 2 aprile 1984.

Vedi mandato di cattura 173/84 del 26.5.1984.

442) OMISSIS

CAPI-443);444);445);446);447);448);449)

Spinoni Giuseppe:

443) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 372 C.P., per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deponendo quale teste dinanzi al P.M. di Palermo il 4.X.1982 ed il 14.X.1982, nonche' dinanzi al Giudice Istruttore di Palermo il 22.XI.1982, l'11.XII.1982 ed il 12.XII.1982, affermato il falso intorno ai fatti sui quali era interrogato.

In Bergamo, Roma e Palermo nelle date suindicate.

Vedi mandato di cattura 498/82 del 12.12.1982.

444) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368 C.P., per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deponendo avanti al P.M. ed al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo, incolpato Alvaro Nicola, che sapeva innocente,

del delitto di omicidio aggravato in persona di Dalla Chiesa Carlo Alberto, Setti Carraro Emanuala e Russo Domenico.

In Bergamo e Palermo dal 4.10.1982 all'11.12.1982.

Vedi mandato di cattura 511/82 del 21.12.1982.

445) Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368 C.P., per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deponendo dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo, incolpato Lemma Pasquale e Lemma Gerardo, che sapeva innocenti, di concorso nel delitto di cui al precedente capo.

In Palermo il 12.12.1982.

Vedi mandato di cattura 511/82 del 21.12.1982.

446) Del reato di cui all'art. 648 C.P., per avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato e comunque ricevuto il modulo in bianco di patente di guida n. 18077605 proveniente dal delitto di furto aggravato consumato da ignoti in data 10.6.1980 presso il P.R.A. di Siracusa.

Accertato in Palermo il 12.12.1982.

Vedi mandato di cattura 511/82 del 21.12.1982.

447) Del reato di cui all'art. 482 in relazione al 477 C.P., per aver contraffatto o fatto contraffare il modulo in bianco di patente di guida di cui al precedente capo in modo da far falsamente ritenere la predetta patente regolarmente rilasciata in suo favore.

Accertato in Palermo il 12.12.1982.

Vedi mandato di cattura 511/82 del 21.12.1982.

448) Del reato di cui all'art. 367 C.P., per avere, con denuncia sporta ai Carabinieri di Stezzano il 13.XI.1982, affermato falsamente essere avvenuto in suo danno ad opera di ignoti il delitto di tentato omicidio, in modo che potesse essere iniziato un procedimento penale per accertarlo.

In Stezzano (Bergamo) il 13.11.1982.

Vedi mandato di cattura 12/83 dell'11.1.1983.

449) Del reato di cui all'art. 367 C.P., per avere, con denunzia sporta il 26.XI.1982 ai Carabinieri di Bergamo, affermato falsamente essere avvenuti in suo danno ad opera di ignoti i reati di minaccia grave e lesioni personali, in modo che si potesse iniziare un procedimento penale per accertarli.

In Bergamo il 26.11.1982.

Vedi mandato di cattura 12/83 dell'11.1.1983.

CAPO-450)

Randazzo Giuseppe, Altadonna Francesco Salvatore

450) Del reato di cui all'art. 378 C.P. per aver agevolato gli ignoti autori dell'omicidio di Badalamenti Antonino ad eludere le investigazioni dell'Autorita' non rivelando circostanze utili alla identificazione di essi.

In Carini il 20.8.1981

Vedi mandato di cattura 393/81 del 25.9.1981

CAPO-451)

Licciardello Giuseppe

451) Del reato di cui agli artt.81 cpv. 648 C.P. per aver, al fine di procurarsi un profitto, acquistato, ricevuto ed occultato pellicce, biancheria, cornici, mangianastri, pezzi meccanici di camion e di ricambi d'auto, nastri stereo, capi di vestiario e merce di vario genere proveniente da delitto, pur conoscendone la illegittima provenienza.

In Catania in epoca anteriore e fino al maggio 1982 e successivamente.

Vedi mandato di cattura n. 326/82 del 23.7.1982

CAPI-452);453)

Chimera Vittorio

452) Del delitto p. e p. dagli artt. 292 e 301 D.P.R. 43/73-7 legge 724/1975, perche' sottraeva al pagamento dei diritti doganali Kg. 18,400 di T.L.E. .

In Roma 25.11.1983

Vedi mandato di comparizione n.5184/83 del 16.3.1984 del G.I. Roma.

453) Del delitto p. e p. dagli artt. 1, 16, 67, 70 D.P.R. 633/72 perche' sottraeva al pagamento dell'I.V.A. i T.L.E. indicati al capo 452.

In Roma 25.11.1983

Vedi mandato di comparizione n.5184/83 del 16.3.1984 del G.I. Roma.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rapporto congiunto del 13 luglio 1982 la Squadra Mobile di Palermo ed il Nucleo Operativo Carabinieri di Palermo denunciavano al Procuratore della Repubblica di Palermo Greco Michele ed altre 160 persone, quali responsabili di vari reati di associazione per delinquere, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di numerosi omicidi cronologicamente compresi tra l'omicidio di Bontate Stefano, avvenuto il 23 aprile 1981, e l'omicidio di Corsino Salvatore, avvenuto il 17 aprile 1982.

In tale rapporto la mafia veniva descritta come un'organizzazione criminale costituita da un coacervo di aggregati o gruppi criminali, di cui si tenta di delineare la precisa struttura, la consistenza numerica, la circostanziata influenza territoriale ed economica a seguito delle lotte intestine che ne hanno sconvolto i vecchi equilibri.

Il rapporto delineava, attraverso la disamina accurata e particolareggiata dei numerosi fatti di

sangue verificatisi dall'inizio del 1981 alla primavera del 1982, un'attendibile ricostruzione della cruenta guerra insorta tra le cosche mafiose, muovendo dalla constatazione che dal 30 maggio 1978, data dell'omicidio di Di Cristina Giuseppe, al 24 aprile 1981, data dell'omicidio di Bontate Stefano, non essendosi registrato alcun omicidio in pregiudizio di esponenti mafiosi di primo piano, era evidentemente intervenuto un patto di non belligeranza tra le cosche mafiose, fondato sulla suddivisione di sfere di influenza territoriale, di campi di intervento con inserimento di adepti nelle attivita' commerciali ed imprenditoriali ricadenti nel rispettivo territorio, pur con la possibilita' di societa' di affari tra appartenenti a distinte famiglie di mafia.

Tale tacito patto di alleanza era motivato dalla riconosciuta necessita' di coesistenza pacifica, diretta a realizzare con larghi margini di sicurezza il maggior lucro possibile, derivante dall'illecito traffico di stupefacenti, da reinvestire, poi, in attivita' apparentemente lecite.

Di contro, a dimostrazione di una comune strategia di intervento, venivano commessi gli omicidi Giuliano,

Terranova, Mattarella, Basile, Costa, cioe' gli omicidi di persone investite di cariche e funzioni pubbliche, che in vario modo, a diverso livello ed in varie fasi, avevano tentato di ostacolare l'attivita' mafiosa.

Secondo gli autori del citato rapporto, l'uccisione di due capi della levatura di Bontate Stefano e di Inzerillo Salvatore, avvenuta rispettivamente il 23 aprile 1981 e l'11 maggio dello stesso anno, preceduta dalla scomparsa in data 11 marzo 1981 di Panno Giuseppe da Casteldaccia, costituivano segni evidenti di una frattura grave ed ormai insanabile tra i gruppi mafiosi.

I successivi eventi delittuosi, costituiti dalla contemporanea scomparsa di Teresi Girolamo, cugino dei fratelli Bontate, di Di Franco Giuseppe, autista di Stefano Bontate, di Federico Salvatore e Federico Angelo, subappaltatori delle imprese Bontate-Teresi; dalla scomparsa di tutti i parenti di Inzerillo Salvatore ed in particolare dello zio Di Maggio Calogero, dei fratelli Santo, Francesco, Rosario e Pietro, del padre Inzerillo Giuseppe, dei due cugini omonimi Inzerillo Salvatore di Pietro e di Francesco, ed infine del figlio diciassettenne

Inzerillo Giuseppe e del futuro cognato Pecorella Stefano; nonche' dal tentato omicidio nei confronti di Contorno Salvatore e dal successivo allontanamento da Palermo dei fratelli Grado, cugini del predetto Contorno, e di D'agostino Rosario; dalla scomparsa di D'agostino Emanuele; dalla spietata caccia a parenti ed amici di Contorno Salvatore; dalla scomparsa di Mafara Francesco e Grado Antonino e dall'uccisione di Mafara Giovanni, confermavano in maniera evidente che si era operata la sistematica decimazione di tutti i componenti delle famiglie mafiose facenti capo a Bontate ed Inzerillo.

Il rapporto giudiziario poneva, altresi', in risalto che un nuovo fronte della "guerra di mafia" si era aperto con l'omicidio di Badalamenti Antonino, cugino di Badalamenti Gaetano, avvenuto in Cinisi il 19 agosto 1981, cui seguivano numerosi altri omicidi di componenti del clan Badalamenti.

A completamento del quadro degli omicidi connessi con la "guerra di mafia", gli inquirenti ponevano l'uccisione all'interno dell'Ucciardone, in

data 25 febbraio 1982, di Marchese Pietro, cognato di Marchese Filippo, e l'omicidio di Spica Antonino, avvenuto in Milano il 15 aprile 1982.

I due erano precipitosamente fuggiti, unitamente a Greco Giovanni ed alle loro donne, immediatamente dopo la scomparsa del loro amico e complice in imprese delittuose, Chiazzese Filippo, avvenuta l'8 giugno 1981.

Dall'esame approfondito, sia sotto il profilo cronologico che logico, di tali fatti delittuosi ed a seguito delle indagini conseguenti a brillanti operazioni di polizia, quali:

- il cosiddetto "Blitz di Villagrazia", nel corso del quale in data 19 ottobre 1981, venivano arrestati gli esponenti di diverse famiglie mafiose;

- la scoperta del laboratorio per la raffinazione di eroina sito in Via Messina Marine;

-l'arresto di Fici Giovanni in data 6 gennaio 1982, di Spadaro Francesco, Marchese Giuseppe ed Inchiappa Giovan Battista il 15 gennaio 1982;

- l'accertata frequenza di rapporti tra varie societa' di capitali e l'intreccio di affari tra persone aventi un'estrazione territoriale diversa;

- le dichiarazioni rese alla Squadra Mobile il 12 agosto 1981 da Di Gregorio Salvatore, successivamente scomparso;

- le intercettazioni telefoniche sull'utenza intestata ad Anselmo Salvatore;

- le dichiarazioni fornite da Zerbetto Alessandro, da Totta Gennaro e da numerose altre persone che, per paura e per sfiducia nella giustizia, preferivano rimanere anonime;

gli investigatori riuscivano a tracciare con una certa chiarezza la nuova mappa delle famiglie mafiose, individuate nei Greco e Prestifilippo per la zona di Ciaculli e Croce Verde Giardini, nei Marchese e Tinnirello per la zona di Corso dei Mille, negli Spadaro e Savoca per la zona della Kalsa, nei Riccobono per la zona di Partanna-Mondello, negli Spina ed Anselmo per la zona della Noce, nei Greco nella zona di Bagheria, nei Pipitone per la zona di Villagrazia di Carini, e nel gruppo dei "Corleonesi", da lungo tempo operante in Palermo, tramite le "famiglie" di Resuttana e San Lorenzo, a loro volta intimamente collegate con le "famiglie" di Ciaculli e Corso dei Mille.

Nel menzionato rapporto le cause della guerra di mafia venivano indicate nelle accuse rivolte a Bontate e ad Inzerillo di essersi appropriati di danaro appartenente all'intero sodalizio criminoso.

Di contro, i suddetti Bontate ed Inzerillo, con l'avallo di Badalamenti Gaetano e con l'appoggio di Marchese Pietro e Greco Giovanni, facenti parte rispettivamente delle "famiglie" di Corso dei Mille e di Ciaculli, avrebbero predisposto un piano per l'eliminazione dei capi delle altre famiglie avverse, i quali, scoperto il complotto, davano luogo a quella lunga catena di omicidi contro gli esponenti delle famiglie Bontate, Inzerillo, Badalamenti, nonche' nei confronti di Marchese Pietro, del figlioccio Spica Antonino e degli amici e parenti di Greco Giovanni, tutti rei di avere tradito le loro "famiglie" di origine.

Con l'ausilio anche degli elementi emersi dai numerosi anonimi pervenuti a Polizia e Carabinieri e dalle propalazioni di numerose fonti confidenziali, indicate con gli pseudonimi di "Bianco Fiore", "Prima Luce", "Ambrosiano", "Auro" e "Finale", nonche' dalle indagini su rapporti di parentele, affinita' ed affari

tra gli associati, gli inquirenti ritenevano sussistenti degli indizi - suscettibili di ulteriori verifiche e riscontri nel prosieguo delle indagini istruttorie - nei confronti degli appartenenti alla pericolosa associazione criminale, che denunciavano come raggruppati in singole cosche mafiose, mentre ai rispettivi capi ed a coloro che avevano funzioni direttive, unitamente agli esecutori materiali, venivano attribuiti i fatti di sangue, connessi alla "guerra di mafia", avvenuti nel palermitano fino al 17 aprile 1982, data dell'omicidio di Corsino Salvatore.

Veniva, altresi', identificata una seconda associazione per delinquere, anch'essa finalizzata anche al traffico di stupefacenti, costituita da Buscetta Tommaso, Contorno Salvatore, Greco Giovanni, Totta Gennaro, Zerbetto Alessandro e dai componenti superstiti delle famiglie facenti capo a Badalamenti Gaetano ed ai fratelli Grado.

Valutata positivamente la sussistenza di indizi soltanto a carico di taluni dei denunciati, la Procura della Repubblica di Palermo, seguendo la prospettata tesi accusatoria della suddivisione in distinte organizzazioni criminali alleate tra di loro e

contrapposte ad altra associazione formata dai superstiti delle famiglie Bontate, Inzerillo e Badalamenti, emetteva in data 26 luglio 1982 l'ordine di cattura n.169/82 nei confronti di Badalamenti Gaetano + 14, tra i quali Contorno Salvatore, Buscetta Tommaso ed i fratelli Grado, e l'ordine di cattura n.170/82 nei confronti di Greco Michele + 67 cui si aggiungeva in data 28 luglio 1982 altro ordine di cattura n.172/82 nei confronti di Vernengo Ruggero, Aglieri Giorgio, Di Miceli Giuseppe e Vernengo Cosimo, con i quali si contestavano a tutti gli imputati i reati di associazione per delinquere aggravata (art.416, 2°, 4°, 5° comma C.P.) e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Art.75, 2°, 4°, 5°, comma L.n.685 del 1975).

Dopo gli interrogatori di rito degli arrestati, gli atti venivano trasmessi, con richiesta di procedere a formale istruzione, al Giudice Istruttore di Palermo che emetteva nei confronti dei medesimi imputati il mandato di cattura n.343/82 del 17 agosto 1982 e considerava come indiziati tutti gli altri denunciati nel rapporto del 13 luglio 1982.

Il Giudice Istruttore disponeva, quindi, indagini bancarie e patrimoniali sul conto dei predetti imputati ed indiziati ed ordinava la riunione dei procedimenti gia' instaurati contro gli ignoti, imputati dei fatti delittuosi citati nel menzionato rapporto, nonche' l'acquisizione dei rapporti giudiziari concernenti tutte quelle indagini, anche di pertinenza di altri giudici, che in vario modo potessero fornire elementi circa collegamenti, rapporti o interconnessioni di interessi e di affari tra gli associati, come, ad esempio, gli atti di Polizia Giudiziaria concernenti la scoperta di un laboratorio per la produzione di stupefacenti in Via Messine Marine e gli atti del procedimento contro Profeta Salvatore + 13, relativi alla riunione di presunti mafiosi in una villa di Via Valenza (cosiddetto "Blitz di Villagrazia").

Con successivi rapporti del 14 settembre, dell'11 e 23 ottobre 1982 e del 24 marzo 1983, la Squadra Mobile di Palermo, a seguito di una intensificata azione di controllo sul territorio, che portava tra l'altro all'arresto anche di taluni latitanti, riferiva ulteriormente sugli accertati rapporti tra i componenti delle organizzazioni criminali operanti nelle borgate di Ciaculli, di Corso dei Mille e della Kalsa.

Il Giudice Istruttore acquisiva, quindi, rispettivamente in date 7 e 22 marzo, gli atti relativi alla relazione di servizio del Commissario Capo di P.S. dott. La Corte, del Servizio Centrale Antidroga, concernente le dichiarazioni rilasciate da Hamis Ahmed circa l'esistenza a Palermo di un laboratorio clandestino per la trasformazione della morfina base in eroina, e gli atti relativi al procedimento contro i fratelli Grado, i fratelli Fidanzati e Totta Gennaro, imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di fatti concreti di traffico di stupefacenti, trasmessi dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Trento per competenza a seguito di sentenza del 20 gennaio 1983.

Di notevole rilevanza probatoria tra gli atti di tale procedimento apparivano le dichiarazioni rese da Totta Gennaro in data 16 settembre 1982 e dai trafficanti turchi Sami Saleh e Wakkas Salah Al Din, i quali riferivano circa i traffici di stupefacenti operati nella piazza di Milano negli anni '79 e '80 dai componenti delle famiglie Fidanzati e Grado, questi ultimi acquirenti presso i fornitori turchi

della famiglia Cil di morfina base, che poi provvedevano a trasportare in Sicilia per la trasformazione in eroina.

Venivano, altresi', acquisiti al presente procedimento gli atti relativi ad un rapporto del Centro Interprovinciale Criminalpol del Nucleo regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trieste in data 19 giugno 1981, concernenti la denuncia a carico di Abdel Fatah Yaber Souleiman ed altre persone e contenenti, fra l'altro, le dichiarazioni di Bach Mamhoud, il quale ammetteva che insieme al cognato Hacmed Awad Aziz aveva consegnato a Palermo, accompagnato da un gruppo di quattro o cinque persone di Catania, una partita di morfina base ritirata da due uomini nell'autorimessa di una villa vicina al mare a 10-15 minuti dall'uscita dell'autostrada di Villabate.

Il Giudice Istruttore acquisiva, altresi', copia degli atti concernenti il procedimento penale contro Mura Antonino + 16, contenenti tra l'altro indagini bancarie, risultanze di intercettazioni telefoniche, nonche' il rapporto giudiziario del Nucleo Operativo Carabinieri di Palermo del 25 agosto 1978 di denuncia nei confronti di Riina Salvatore + 25 per i reati di

associazione per delinquere, omicidio e altro, redatto principalmente sulla scorta delle confidenze fatte da Di Cristina Giuseppe, prima della sua uccisione, al Capitano Pettinato Alfio, comandante della Compagnia Carabinieri di Gela.

Del pari, venivano acquisiti gli esiti degli accertamenti fiscali e patrimoniali disposti nei confronti di imprese facenti capo al gruppo dei Greco, di Aiello Michelangelo e al gruppo di Bonura, Buscemi, Piazza, di cui ai rapporti della Guardia di Finanza del 23 ottobre 1982, del 10 e del 22 marzo 1983.

Frattanto, si verificava un fatto nuovo che imprimeva alle indagini una svolta decisiva e del tutto inaspettata dato che fino a poco tempo prima non si pensava possibile che qualcuno potesse rompere la barriera dell'omerta', che costituiva un limite, sino ad allora ritenuto insormontabile, alla conoscenza della struttura, delle dinamiche interne e delle regole dell'associazione.

Infatti, l'11 marzo 1983 Calzetta Stefano, presentatosi al posto di Pronto Soccorso di Via Roma, faceva presente all'agente di servizio di avere importanti rivelazioni da fare.

Condotto in Questura e sommariamente sentito, si otteneva un primo immediato riscontro della sua

attendibilita', dato che lo stesso forniva agli organi di Polizia una serie di indicazioni, che consentivano, la stessa sera dell'11 marzo, l'arresto di Alfano Paolo, latitante fin dal febbraio 1982, allorche' era stato sorpreso nella raffineria di droga di Via Messina Marine, riuscendo in tale circostanza a sottrarsi alla cattura.

Nelle successive dichiarazioni, rese dapprima alla stessa Squadra Mobile di Palermo e successivamente a magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, dimostrando una perfetta conoscenza anche delle abitudini di vita delle persone accusate, il Calzetta, in data 5 aprile 1983, propiziava, altresi', l'arresto del latitante Rotolo Salvatore, la cui presenza indicava agli inquirenti in Piazza Sant'Erasmo, mentre egli trovavasi occultato dentro un furgone della polizia.

Nei suoi lunghi interrogatori il Calzetta riferiva fatti riguardanti prevalentemente il gruppo mafioso degli Zanca, cui egli era particolarmente vicino, nonche' le attivita' illecite delle famiglie Vernengo, Tinnirello, Marchese e di numerosi altri esponenti di altre cosche collegate.

Egli narrava fatti da lui direttamente vissuti o caduti sotto la sua percezione o appresi dagli stessi

Zanca, ai quali era solito accompagnarsi e per conto dei quali eseguiva spesso incarichi di poco conto.

Le indagini conseguenti alle dichiarazioni del Calzetta, espletate dal Nucleo Operativo dei Carabinieri e dalla Squadra Mobile di Palermo, che riferivano con rapporti del 2, del 3, e del 4 maggio 1983, portavano al rinvenimento di armi e munizioni celate in apposito nascondiglio presso lo stabilimento dei bagni Virzi', indicato come centro di spaccio di droga ed occultamento di armi, nonche' al ritrovamento nel giardino del Calzetta di un sacchetto contenente circa 55 gr. di polvere bianca.

Mentre il Giudice Istruttore, cui erano stati rimessi gli atti dalla Procura per la formale istruzione, stava compiendo l'interrogatorio di Calzetta Stefano presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, nel pomeriggio del 6 maggio '83, la fabbrica di blocchetti di pomi-cemento gestita dai fratelli di Calzetta Stefano veniva fatta oggetto di un grave attentato dinamitardo, che causava un danno di circa 200 milioni di lire, cancellando l'esistenza dell'impresa e, dopo poco tempo, anche la voglia di Calzetta Stefano di continuare a collaborare lucidamente, cosi' come fino allora aveva fatto, con la Giustizia.

A conclusione delle dichiarazioni del Calzetta Stefano, che spiegava l'attentato in termini di vendetta da parte dei fratelli Zanca per le accuse fatte contro di loro, il Giudice Istruttore emetteva il mandato di cattura n. 237/83 del 31 maggio 1983 contro Greco Michele + 124, dando loro carico dei reati di associazione per delinquere aggravata e del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, commessi in Palermo ed in varie localita' del territorio nazionale in epoca anteriore e fino al 5 maggio 1983.

Dopo ulteriori accertamenti istruttori, venivano emessi in data 8 agosto 1983 i mandati di cattura nn. 372/83 e 373/83, con i quali si dava carico a tutti i soggetti indicati da Calzetta Stefano degli omicidi e dei fatti delittuosi oggetto delle sue dichiarazioni.

Le indagini, intanto, proseguivano anche su altri fronti.

Veniva, infatti, acquisito il rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 4 luglio 1983, relativo all'arresto di Testa Giuseppe, trovato in possesso a Bangkok di una valigia contenente Kg.1,700 di eroina.

Successivi accertamenti inquadravano tale episodio in un piu' vasto traffico di stupefacenti, da parte della famiglia mafiosa dei Marchese e dei fratelli Lupo Benedetto e Luigi, scomparsi il 7 gennaio 1982 e sostituiti dal cognato Malfattore Nicolo', che era anche cugino di Marchese Pietro.

Di estremo interesse si rivelavano, inoltre, le indagini conseguenti all'arresto di Fici Giovanni, avvenuto in Villabate l'11 novembre 1983.

In un appunto manoscritto, trovato nel suo borsello, erano infatti annotati taluni numeri telefonici con cifre invertite, all'evidente scopo di impedire che si risalisse con facilita' ai loro intestatari.

Tra essi, numerosi residenti nella zona di Ciaculli e Gibilrossa, come Galati Benedetto, La Rosa Giovanni, poi identificato come favoreggiatore del Fici, e Buonaccorso Domenico, una delle persone destinatarie delle minacce e dei danneggiamenti, destinati a fare allontanare dalla zona talune famiglie non gradite.

Nel medesimo borsello veniva rinvenuto un mazzo di chiavi con varie etichette, che risultavano aprire vari cancelli d'ingresso in proprieta' della zona di

Ciaculli tra loro collegate con stradelle interpoderali.

Nel corso dei sopralluoghi si accertava che tutta la zona di Ciaculli era percorsa da una fitta rete di vie interne e che nei punti di congiunzione delle varie strade interpoderali si trovavano installati cancelli per consentire l'accesso soltanto ai possessori delle chiavi delle relative serrature.

Tale sistema era stato creato allo scopo di rendere sicuri gli spostamenti ai latitanti e difficili le ricerche da parte della Polizia.

Al medesimo scopo apparivano finalizzati sistematici danneggiamenti verificatisi nella zona di Ciaculli ai danni delle proprieta' di quelle famiglie considerate non fidate dalle cosche dominanti, come quelle facenti capo a Marchese Pietro, a Greco Salvatore, padre di Greco Giovanni, a Greco Salvatore, inteso "Cicchiteddu", e a Greco Giuseppe detto "Pine'", nonche' gli altri episodi di violenza e di minaccia posti in essere nei confronti di talune famiglie costrette ad allontanarsi fisicamente dalla zona di Ciaculli, come risulta dai rapporti della Squadra Mobile di Palermo del 3 novembre e del 10 dicembre 1983.

Frattanto, in Spagna veniva arrestato Azzoli Rodolfo, il quale, interrogato in sede di

commissione rogatoria internazionale a Madrid, in data 17 novembre 1983, forniva precisi riscontri a quanto gia' dichiarato da Totta Gennaro, circa i traffici di rilevante quantita' di sostanze stupefacenti, posti in essere dai componenti della famiglia Grado, i quali, oltre a smerciare nella zona di Milano tali sostanze, si rifornivano di morfina base, di origine turca, destinata alla trasformazione in eroina presso laboratori esistenti in Palermo, dove veniva fatta pervenire, occultandola nelle ruote di scorta di autovetture.

Le successive indagini svolte in Spagna, consistenti principalmente in accertamenti bancari, compiuti presso l'agenzia del Banco di Bilbao di Benidorm, e nell'audizione di numerosi testi spagnoli, consentivano di accertare che a partire dal mese di ottobre 1980 sul conto corrente intrattenuto presso la citata agenzia, erano stati effettuati numerosi versamenti dell'ordine di diverse centinaia di milioni di pesetas su ordine di varie banche svizzere di Lugano, Berna e Zurigo, ed, inoltre, che era stato effettuato l'acquisto di vari immobili, da parte dello Azzoli, a partire dal novembre 1981.

Veniva, altresi', riscontrata la presenza a Benidorm, insieme ai fratelli Grado, di Zarcone Giovanni, di Vitale Gregorio e di Matranga Gioacchino.

L'Azzoli Rodolfo confermava, altresi', che i fratelli Grado si erano allontanati assieme ai loro familiari dall'Italia e si erano rifugiati in Spagna, perche' avevano saputo dai fratelli Fidanzati che le altre famiglie legate al traffico della droga volevano sterminarli.

Venivano, altresi', acquisiti gli atti del procedimento contro Santagati Filippo ed altri, istruito dal G.I. di Torino, dai quali si evidenziavano gli intercorsi rapporti tra Buscetta Tommaso, allora in stato di semi-liberta' a Torino, e Faraone Nicola, documentati dal foglio di un taccuino, sequestrato alla convivente di quest'ultimo, Colizzi Anna, ove risultava annotato il nome del Buscetta, il soprannome Roberto, sotto il quale costui si celava, ed il nome del di lui suocero Guimares.

Quest'ultimo elemento si rilevava senz'altro una traccia molto interessante e decisiva per lo sviluppo delle indagini del presente procedimento, tant'e' che a seguito di una serie di accertamenti esperiti in

Brasile, come riferito con rapporto della Criminalpol del 15 dicembre 1983, veniva tratto in arresto Buscetta Tommaso e con lui Badalamenti Leonardo, Sansone Fabrizio Noberto ed altri.

Ulteriori elementi sulla presenza di Buscetta a Torino nel 1980 erano forniti da Fragomeni Armando, il quale, interrogato dal G.I. di Palermo il 19 dicembre 1983, nella qualita' di imputato di reati connessi, nell'ammettere di essere uno spacciatore di droga operante sulla piazza di Torino e Milano, riferiva di avere conosciuto il gestore di un maneggio a Moncalieri a nome Vessichelli Antonio, che gli aveva presentato Buscetta Tommaso, vantandone la potenza nell'ambito delle organizzazioni mafiose.

Il Vessichelli si era offerto di rifornirlo stabilmente di cocaina e ne aveva, in effetti, ceduto una partita, presentandogli, successivamente, Procida Salvatore e Faraone Nicola, con i quali aveva poi intensificato i suoi rapporti di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, soprattutto dopo un significativo episodio avvenuto in Palermo nel mese di agosto 1980.

A seguito di tale dichiarazione veniva emesso il mandato di cattura n.32/84 del 2 febbraio 1984, del

G.I. del Tribunale di Palermo, nei confronti di Procida Salvatore e Vessichelli Antonio, contestando loro i reati di associazione per delinquere aggravata e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell'istruttoria venivano poi acquisite numerose dichiarazioni di soggetti appartenenti alla "camorra" napoletana, che avevano deciso di collaborare con la Giustizia, ed, in particolare, gli interrogatori resi il 17 novembre 1983 al G.I. di Milano da parte di Barra Pasquale, Incarnato Mario e D'Amico Pasquale.

Costoro, interrogati particolareggiatamente dal G.I. del Tribunale di Palermo, riferivano poi sui rapporti esistenti tra la mafia palermitana e le famiglie napoletane dei Nuvoletta, Zaza e Bardellino, soprattutto nell'ambito del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri e del traffico di droga.

L'esistenza di tali organici rapporti veniva confermata, altresi', da Melluso Giovanni, il quale, cosi' come avevano gia' fatto Incarnato Mario e D'Amico Pasquale, forniva interessanti elementi sui comportamenti tenuti e sulle

dichiarazioni fatte da soggetti ritenuti appartenenti alle organizzazioni mafiose palermitane nel corso della comune detenzione ed in particolare da parte di Fidanzati Gaetano.

Sulle voci correnti nell'ambito carcerario nei confronti di personaggi aventi spessore mafioso, veniva sentito dal G.I. di Palermo, in data 24 febbraio 1984, anche Maltese Salvatore e, sulle indagini concernenti il traffico di stupefacenti organizzato dai fratelli Grado, venivano sentiti, in data 15 marzo '84, nella qualita' di indiziato, Perina Giovanni e nella qualita' di imputati di reati connessi (ex art.348 bis C.P.P.), D'Arcangelo Romolo e Crespiatico Agostina.

A questo punto occorre fare una precisazione.

La ricostruzione dell'evolversi delle indagini istruttorie risulta alquanto complessa e difficoltosa, poiche', mentre il Consigliere Istruttore, il compianto dott. Chinnici Rocco, procedeva nell'inchiesta principale, nella quale profuse a prezzo della sua stessa vita tutto il suo impegno civile e di magistrato, altri Giudici Istruttori acquisivano contemporaneamente, nel corso di altre indagini delegate dallo stesso Consigliere Istruttore, o conseguenti a procedimenti specificamente assegnati,

ulteriori elementi sia a carico di imputati del procedimento originario sia a carico di persone precedentemente non implicate nelle indagini sul contesto associativo.

Pertanto, proseguendo nell'esposizione dello svolgimento della presente istruttoria, il criterio cronologico fin qui seguito sara' integrato dal criterio logico-sistematico riferibile allo stato degli atti dei singoli procedimenti alla data della riunione al procedimento principale.

Venivano, quindi, riuniti taluni atti, contrassegnati poi con la lettera B), del procedimento penale n.67/81, pendente presso la sezione 6^ dell'Ufficio Istruzione contro Macaluso Giuseppe, Sindona Michele, Lo Presti Ignazio ed altri, imputati di associazione per delinquere, processo venutosi a creare a seguito di stralcio dal procedimento contro Spatola Rosario ed altri, gia' pendente presso la medesima sezione con il n.72/80 e liquidato con ordinanza sentenza di rinvio a giudizio del 25 dicembre 1982 (Vol.192 f.496925 e segg.).

Alcuni dei documenti riuniti risultavano gia' legati all'istruttoria originale, come ad esempio gli interrogatori resi da Zerbetto Alessandro, da

Totta Gennaro, il rapporto contro Mura Antonino ed altri, ma ulteriori e rilevanti acquisizioni probatorie erano costituite dagli interrogatori di Pastura Alfonso del 29 settembre 1982, (Vol.8/B f.003244-003258), di D'Aloisio Michele del 30 settembre 1982 (Vol.8/B f.003294 e segg.), dagli atti relativi all'esito delle indagini svolte in Spagna per la localizzazione di imputati latitanti che avevano portato all'arresto di Azzoli Rodolfo e, soprattutto, dalle indagini bancarie corredate da prove documentali a carico di diversi soggetti vicini alla famiglia Grado, gia' imputati di associazione per delinquere e di traffico di stupefacenti nel procedimento principale.

Tali indagini concernevano i conti correnti ed i libretti di deposito a risparmio di pertinenza di Grado Giacomo, presso la succursale N.16 della Sicilcassa di Palermo, nei quali erano state accreditate somme ammontanti a circa 25 miliardi di lire, di sospetta provenienza illecita ricollegabile al traffico di sostanze stupefacenti.

Su richiesta del P.M., venivano quindi riuniti i procedimenti trasmessi per la formale istruzione contro Greco Michele + 12, imputati degli omicidi nei

confronti di Zucchetto Calogero, Ficano Gaspare e Ficano Michele, Lo Nigro Francesco, Mafara Giovanni, Scalici Gaetano (Vol.da 1/C a Vol.6/C), Genova Giuseppe, D'Amico Antonio, D'Amico Orazio, Buscetta Vincenzo, Buscetta Benedetto, Amodeo Paolo, Amodeo Giovanni ed Amodeo Vincenzo (Vol.da 1/D a 4/D).

Venivano, altresi', riuniti il procedimento contro Greco Michele + 12, concernente l'attentato dinamitardo patito da Calzetta Vincenzo (Vol.28), il procedimento penale contro ignoti imputati di sequestro di persona nei confronti di Inzerillo Giuseppe fu Salvatore, Inzerillo Salvatore di Pietro ed Inzerillo Salvatore di Francesco, tutti scomparsi in Palermo a far data dal 5 giugno 1981 (Vol.29), nonche' i procedimenti penali contro ignoti imputati degli omicidi nei confronti di Grado Antonino, consumato in Palermo il 9 gennaio 1982 (Vol.30), di Corsino Salvatore, consumato in Palermo il 17 aprile 1982 (Vol.31), di Di Fresco Giovanni, consumato in Palermo il 9 gennaio 1982 (Vol.32), di Spitalieri Salvatore, consumato in Palermo il 15 aprile 1982

(Vol.33), di D'Agostino Ignazio, consumato in Palermo l'11 gennaio 1982 (Vol.34), di Di Noto Francesco, consumato in Palermo il 9 giugno 1981 (Vol.35), di Mineo Filippo, consumato in Palermo il 4 ottobre 1982 (Vol.36), di Lisciardelli Giulio, consumato in Palermo il 24 agosto 1982 (Vol.37), di Benfante Giovanni, consumato in Palermo il 15 febbraio 1983 (Vol.38), di Sorci Antonino e Sorci Carlo, consumati in Palermo il 12 aprile 1983 (Vol.39), di Marchese Giuseppe, consumato in Palermo il 22 agosto 1983 (Vol.40), di Randazzo Salvatore, consumato in Casteldaccia il 14 settembre 1982 (Vol.41), di Gnoffo Ignazio e tentato omicidio di Pillitteri Carmela, consumati in Palermo il 15 giugno 1981 (Vol42), di Severino Vincenzo e Severino Salvatore, consumato in Palermo il 29 maggio 1981 (Vol.43), di Calabria Agostino, consumato in Palermo il 9 ottobre 1981 (Vol.44), di Mazzola Emanuele, consumato in Palermo il 5 ottobre 1981 (Vol.45), di Teresi Francesco Paolo, consumato in Palermo l'8 gennaio 1982 (Vol.46), di Di Fresco Francesco, consumato in Palermo il 12 marzo 1982 (Vol.47), di Cina' Giacomo, consumato in Palermo il 24 luglio 1982 (Vol.48).

Veniva, altresi', riunita copia del procedimento contro Fiumefreddo Ignazio, imputato di omicidio di Ambrogio Giovanni consumato in Palermo l'11 marzo 1981 (Vol.49), nonche' del procedimento penale contro Gambino Gaspare ed altri, concernente la rapina commessa in danno di vagoni postali presso lo scalo Villabate-Ficarazzelli e gli omicidi in persona di Mandala' Pietro, di Vitale Antonino (Vol.1/E, 2/E), nonche' copia del procedimento penale contro Briolotta Antonino + 6 imputati di associazione per delinquere (Vol.3/E) e del procedimento penale contro ignoti, imputati di omicidio in persona di Costanzo Giovanni, consumato in Palermo il 9 ottobre 1981 (Vol.4/E).

Con ordinanza del 21 marzo 1984, veniva, altresi', riunito il procedimento n.4330/83 A.P.M. contro Marchese Filippo + 36, imputati dei reati di associazione per delinquere, omicidi ed altro, a seguito delle dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo, nato nel 1956.

Questi, tratto in arresto il 12 agosto 1982, insieme ai cugini Sinagra Vincenzo cl.1952 e Sinagra Antonino nella flagranza dell'omicidio di Di Fatta Diego, inizialmente si fingeva pazzo, unitamente ai suoi congiunti, sperando di evitare una pena adeguata alla gravita' del delitto commesso.

Sebbene spinto con minacce da altri consociati a proseguire in questa sua finzione, il Sinagra, allorche' era ristretto nel manicomio di Montelupo Fiorentino, decideva di confessare al G.I. dott. Micciche', in data 12 novembre 1983, la propria responsabilita' sia per l'appartenenza alla cosca mafiosa di Corso dei Mille, sia per gli altri omicidi commessi per ordine di Marchese Filippo.

La sua collaborazione con l'autorita' giudiziaria si rilevava preziosa e permetteva di far luce su una serie di omicidi, lupare bianche, estorsioni, danneggiamenti, rapine e furti che avevano funestato la zona di Corso dei Mille.

Il Sinagra, interrogato piu' volte dai magistrati della Procura della Repubblica, in data 30 novembre 1983, 1, 28, e 29 dicembre 1983, 1 e 15 gennaio 1984, riferiva di essere stato "arruolato" dal cugino omonimo, soprannominato "Tempesta", come manovale del crimine per le esigenze della "guerra di mafia" in corso, nella "famiglia" di Marchese Filippo, del quale metteva in evidenza la particolare ferocia nelle modalita' di esecuzione degli omicidi e nello scempio dei cadaveri.

Su sua precisa indicazione, veniva scoperta la cosiddetta "camera della morte", sita nei locali di

Piazza Sant'Erasmo, Via Ponte di Mare, ove i componenti della cosca si riunivano per interrogare e quindi sopprimere mediante strangolamento le loro vittime.

In detto covo, oltre alle armi, munizioni, esplosivi e circa 900 gr. di eroina, venivano rinvenute delle corde con cappi ed un bastone, sui quali una successiva perizia avrebbe rivelato la presenza di sostanze pilifere appartenenti a diversi soggetti.

In sede poi di ispezioni giudiziali compiute sia alla presenza di magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, che del G.I. di Palermo, cui gli atti venivano trasmessi per la formale istruzione, il Sinagra riconosceva con estrema precisione luoghi e persone legati alle sue dichiarazioni accusatorie, che venivano successivamente confermate dalle dichiarazioni del coimputato Di Marco Salvatore, il quale interrogato dal G.I. il 28 febbraio 1984, ammetteva la propria responsabilita' e quella dei suoi complici, in ordine a numerose rapine di cui aveva parlato il Sinagra Vincenzo cl.1956.

Questi indicava, tra gli altri, in Chiaracane Salvatore, avvocato del Foro di Palermo, uno dei

piu' stretti collaboratori di Marchese Filippo e colui il quale, aldila' dei semplici doveri professionali di assistenza legale, faceva anche da tramite per le comunicazioni da far pervenire agli affiliati entro il carcere dell'Ucciardone.

Nei confronti del Chiaracane Salvatore e degli altri correi indicati dal Sinagra Vincenzo cl.1956, venivano emessi numerosi provvedimenti restrittivi da parte della Procura della Repubblica di Palermo in data 2 gennaio 1984 ed effettuati gli interrogatori di rito, gli atti venivano trasmessi per la formale istruzione al G.I., il quale, dopo avere proceduto all'interrogatorio di Sinagra Vincenzo cl.1956 in data 15 gennaio 1984, a conferma dei precedenti interrogatori, emetteva il mandato di cattura n.33/84 del 25 gennaio 1984, contro Spadaro Francesco + 18, disponendo, altresi', la riunione del procedimento penale contro Marchese Filippo, Rotolo Salvatore e Baiamonte Angelo, imputati dell'omicidio del prof. Giaccone Paolo, commesso in Palermo l'11 agosto 1982 (Vol.6/F), nonche' di tutti i procedimenti contro ignoti, imputati dei fatti delittuosi narrati da Sinagra Vincenzo cl.1952, ed in particolare: rapina in danno di Pecoraro Giorgio (Vol.9/F), rapine in danno

di Balsamo Vincenzo e Giuseppe (Vol.10/F e 12/F), furto gioielleria Bracco Salvatore (Vol.11/F), rapina in danno diQuadrini Luigi (Vol.13/F), rapina in danno di Marabeti Gaetano (Vol 14/F), furto di preziosi in danno di Pisano Francesco (Vol.15/F), furto di preziosi in danno di Barrale Gaspare (Vol.16/F), furto di vini in danno di Piraino Edoardo (Vol.17/F), attentati dinamitardi ed incendiari a scopo di estorsione in danno di imprese e negozi siti nella zona di Brancaccio, omicidi in pregiudizio di Peri Antonino (Vol.19/F), di Rugnetta Antonino (Vol.20/F), di Buscemi Salvatore (Vol.21/F), di Ingrassia Domenico (Vol.22/F), di Finocchiaro Giuseppe (Vol.23/F), di Patricola Francesco (Vol.24/F), di Fallucca Giovanni e Lo Verso Maurizio (Vol.25/F), di Ragona Pietro (Vol.26/F), di Migliore Antonino (Vol.27/F), di Lo Iacono Carmelo (Vol.28/F), di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo (Vol.29/F e 32/F), di Tagliavia Gioacchino (Vol.30/F), di Gioia Antonino e Filiberto Giuseppe (Vol.31/F), furto di motociclette rinvenute in via Ponte di Mare di proprieta' di Di Fede Giorgio (Vol.33/F).

Il G.I., in data 28 febbraio 1984, procedeva all'interrogatorio di Di Marco Salvatore, il

quale, come gia' accennato, decideva anch'egli di collaborare con la Giustizia, chiarendo le proprie responsabilita' e quelle dei suoi correi in ordine a numerose rapine cui aveva personalmente partecipato.

Il giorno successivo il G.I. emetteva il mandato di cattura n.71/84 contro Sinagra Vincenzo + 23, dando carico a vario titolo a tutti gli imputati dei reati corrispondenti ai fatti delittuosi narrati dal Sinagra Vincenzo cl.1956 (Vol.34/F f.281, 288).

Confluiti tutti gli atti del procedimento penale n.4330/83 A.P.M. n.227/84 R.G.U.I. contro Marchese Filippo + 36 (processo denominato "Sinagra" e contrassegnato con la lettera F) nel procedimento principale contro Greco Michele ed altri, le indagini istruttorie proseguivano nell'ambito di tale procedimento con l'interrogatorio degli imputati detenuti, con numerosi confronti tra gli imputati collaboratori Calzetta (Vol.80 f.437951,437957,437973) e Sinagra e taluni imputati, tra i quali di rilievo quello tra Sinagra Vincenzo e Chiaracane Salvatore, in data 30 marzo 1984 (Vol.70 f.433974-433981), con ricognizioni di persona e fotografiche, con ispezioni giudiziali dei luoghi, (in data 2 aprile 1984, Vol.70 f.434046 e segg.), con accertamenti bancari e patrimoniali (Vol.62-67), con perizie su

reperti sequestrati a Calzetta Stefano in Via Ponte di Mare (Vol.156 f.478071), con perizie psichiatriche su Sinagra Vincenzo cl.1952, Sinagra Antonino (Vol.79 f.437663, 437696) e Marchese Antonino (Vol.59 f.419892), con intercettazioni telefoniche sull'utenza di Chiaracane Salvatore (Vol.57 f.419501-419520) ed altri imputati e, infine, con l'esame delle persone offese e dei testi di vari episodi delittuosi.

Seguendo altri filoni delle indagini connesse alla perdurante "guerra di mafia", il G.I., su richiesta del P.M., emetteva, in data 2 aprile 1984, il mandato di cattura N.111/84 contro Greco Michele + 12, imputati degli omicidi di Genova Giuseppe, D'Amico Antonio e D'Amico Orazio, Buscetta Vincenzo, Buscetta Benedetto, Amodeo Paolo ed Amodeo Giovanni, omicidi tutti commessi nell'arco di tempo tra il Natale 1982 ed il 16 marzo 1983 ed inquadrati nel piano di sistematiche eliminazioni degli amici, dei parenti, delle persone comunque vicine a Buscetta Tommaso e a Greco Giovanni, detto "Giovannello".

Le indagini si arricchivano di ulteriori elementi anche nei confronti di Salvo Antonino, che veniva indiziato di reato e sentito in tale qualita' dal G.I. il 19 aprile 1984.

A seguito di concessione dell'estradizione da parte delle autorita' spagnole, in data 13 maggio 1984, (Vol.78 f.437473-437476) e 31 maggio 1984 (Vol.82 f.438459-438464), veniva nuovamente interrogato Azzoli Rodolfo, il quale confermava sostanzialmente quanto gia' dichiarato in sede di rogatoria il 17 novembre 1983.

Veniva, quindi, assunto come teste, in data 17 maggio 1984, Federico Antonino, il quale, oltre a confermare le dichiarazioni precedentemente rese al P.M. di Torino, dott. Marabotto, tra il 17 gennaio ed il 7 aprile 1984, riferiva in particolare di una serie di interventi, da parte di taluni imputati considerati personaggi di un certo rilievo nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, a favore di Fiumefreddo Ignazio ingiustamente accusato dell'omicidio del fratello Federico Domenico, ucciso in Palermo il 6 settembre 1971, ed in epoca piu' recente in favore di Zanca Giuseppe, ritenuto responsabile di avere provocato, con una "soffiata" ai Carabinieri, la morte di Vaglica Enzo, ucciso dai militari dell'Arma durante l'esecuzione di una rapina (Vol.79 f.437594-437601).

Frattanto, nuovi filoni investigativi si andavano sviluppando ed in U.S.A erano state da tempo

avviate quelle indagini poi sfociate nella nota operazione, ormai comunemente intesa, anche nell'ambito giudiziario di altri paesi, come "Pizza Connection", che forniva un importante contributo probatorio all'accertamento delle responsabilita' legate ai traffici di sostanze stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti D'America.

Il 9 aprile 1984, a coronamento di tali minuziose indagini, scattava, contemporaneamente in Italia e negli U.S.A., un'operazione di Polizia diretta all'arresto di personaggi di presunta estrazione mafiosa, coinvolti in un colossale traffico internazionale di eroina.

Il giorno prima, l'8 aprile 1984, erano stati gia' arrestati a Madrid Badalamenti Gaetano, il figlio Badalamenti Vito ed il nipote Alfano Pietro, anch'essi coinvolti nel traffico tra la Sicilia e gli Stati Uniti D'America.

Il contributo della Polizia Giudiziaria Italiana si estrinsecava sia mediante un'opera di collaborazione per l'identificazione dei soggetti coinvolti nel traffico, sia nella decifrazione delle numerose telefonate intercettate, svoltesi principalmente in dialetto siciliano, sia mediante pedinamenti dei trafficanti venuti in territorio

italiano, sia, infine, operando l'arresto in Italia di taluni membri dell'organizzazione e precisamente di Castronovo Antonino, Soresi Natale, Nania Filippo, Leone Vincenzo e Ferrante Erasmo.

L'esito di tali indagini veniva riferito con rapporto della Criminalpol di Palermo del 10 aprile 1984 (Vol.1/G f.016605) al Procuratore della Repubblica di Palermo, che il successivo 16 aprile emetteva ordine di cattura nn.1045/84 A.P.M. e 90/84 R.O.C. contro le persone denunciate, molte delle quali di origine siciliana anche se residenti in U.S.A, considerate elementi di spicco dell'organizzazione mafiosa.

Dopo gli interrogatori di rito, gli atti venivano trasmessi al G.I. di Palermo, che, dispostane, in data 22 maggio 1984, la riunione al procedimento principale contro Greco Michele ed altri, emetteva in pari data mandato di cattura contro i medesimi imputati per i delitti di associazione mafiosa ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (Vol.5/G f.017778).

Tale processo, pur riunito, manteneva una propria autonomia e, contrassegnato con la lettera G (Voll.1/G-26/G), veniva via via arricchito del

materiale probatorio proveniente dalla fruttuosa collaborazione con organismi di polizie di vari Stati.

Tale materiale era costituito, principalmente, da rapporti concernenti attivita' investigativa, come pedinamenti, rilievi fotografici, intercettazioni telefoniche ed ambientali, sequestri di eroina, di documentazione varia, svolta da organismi di Polizia Giudiziaria Statunitense, talvolta anche con la utilizzazione di agenti provocatori infiltrati nell'organizzazione.

Detti rapporti, denominati "Affidavit", sono costituiti dalle risultanze delle indagini, asseverate dal giuramento degli agenti che le hanno compiute.

Il quadro di tali indagini, risulta delineato dagli "Affidavit" dell'agente speciale del F.B.I. Rooney Charles (Vol.20/G), posti a base dell'atto di accusa formulato, il 4 aprile 1984, dal Grand Jury della Corte Federale del distretto sud di New York contro 38 imputati, numero davvero inusitato per un procedimento penale negli Stati Uniti D'America.

Altro materiale probatorio era costituito da atti giudiziari veri e propri riguardanti il processo in corso di svolgimento negli U.S.A., come gli interrogatori dinanzi al Grand Jury di New York di

Amendolito Salvatore e Matassa Filippo, nonche' da atti istruttori assunti dai G.I. di Palermo, Roma e Milano, direttamente in territorio statunitense con l'espresso consenso delle autorita' federali, come, ad esempio, l'interrogatorio del 12 maggio 1984 di Amendolito Salvatore (Vol.1/G f.016550), il quale forniva importanti dichiarazioni circa le modalita' e gli autori del riciclaggio del danaro proveniente dal traffico di stupefacenti intercorso tra l'Italia e gli U.S.A.

In data 28 maggio 1984, venivano, altresi', riuniti al procedimento principale gli atti provenienti dallo stralcio, effettuato, limitatamente all'imputazione di associazione per delinquere, dal procedimento penale n.289/82 G.I. contro Marchese Filippo ed altri, imputati della cosi' detta "Strage di Natale" e contrassegnato con la lettera H (Vol.1/H-13/H).

L'episodio risale al 25 dicembre 1981, allorche' a Bagheria, a conclusione di uno spettacolare inseguimento automobilistico, nel corso del quale venivano esplosi numerosissimi colpi d'arma da fuoco, venivano uccisi, oltre ad un ignaro passante (tale Valvola Onofrio), Pitarresi Biagio e Di Peri Giovanni,

mentre un terzo uomo, Pitarresi Antonino, veniva sequestrato e poi fatto scomparire dagli assalitori, che avevano esaurite le munizioni.

Una successiva operazione di Polizia portava all'arresto, in data 15 gennaio 1982, nella borgata di Brancaccio, di Marchese Giuseppe, Spadaro Francesco ed Inchiappa Giovan Battista a bordo di un'autovettura, nella quale venivano rinvenute e sequestrate due rivoltelle calibro 38 special e numerosissime munizioni.

Le impronte digitali rilevate a Marchese Giuseppe al momento dell'arresto, coincidevano con quelle rilevate sull'autovettura Fiat 128 targ. PA 395807, usata dagli assassini per la consumazione della "Strage di Natale" e poi abbandonata sui luoghi del delitto.

Tali conclusioni venivano confermate dalla perizia dattiloscopica collegiale depositata dai periti Giaccone, Miranda e Sammarco, il 14 maggio 1982 (Vol.8 bis/H).

Intanto, nel prosieguo dell'istruttoria del procedimento principale, veniva sentito dal G.I. come teste, dapprima in data 5 e 6 aprile 1984 (Vol.71 f.434112-434134) e poi il 21 giugno 1984 (Vol.87 f.439930-439933), Melluso Giovanni, un

"camorrista" che, avendo deciso di collaborare, riferiva intorno a fatti e circostanze appresi nel corso della sua lunga detenzione, riguardanti principalmente Fidanzati Gaetano, le confidenze da questi ricevute ed i suoi collegamenti con altri componenti dell'organizzazione mafiosa.

In data 13 aprile 1984 (Vol.66 f.422456), veniva, altresi', sentito Bruno Felice, detenuto a Genova per episodi di traffico di stupefacenti, il quale si dichiarava a conoscenza di diverse vicende concernenti le organizzazioni mafiose siciliane e disposto a collaborare.

Egli giustificava il versamento in un conto corrente nella sua disponibilita', anche se formalmente intestato a Gatto Luigi, di assegni per 21 milioni, come parte del maggior prezzo di 120 milioni, versatigli da Vernengo Antonino per la costruzione di una villa.

Affermava, altresi', di conoscere Vernengo Pietro e Vernengo Giuseppe.

Per le condizioni di salute del teste, sottoposto di recente ad un intervento di colecistectomia, l'interrogatorio veniva interrotto e ripreso dopo la traduzione del Bruno Felice nel carcere dell'Ucciardone di Palermo, in data 17 luglio 1984 (Vol.90 f.44771 e segg.).

In tale occasione, il teste effettuava dei riconoscimenti fotografici che pero' non voleva inizialmente registrare a verbale, perche' preoccupato per la sua fisica incolumita' in relazione alle dichiarazioni rese.

Successivamente, dopo che il giudice dava atto a verbale delle dichiarazioni comunque rese, finiva per confermare tutto quanto precedentemente detto.

A questo punto dell'istruttoria, si verificava un fatto nuovo che imprimeva un decisivo ed ulteriore impulso alle indagini.

Il 14 luglio 1984 rientrava in Italia, estradato dal Brasile dopo un lungo iter procedurale, Buscetta Tommaso, indicato per decenni dagli organismi di Polizia di tutto il mondo come un mafioso di rango e un trafficante di stupefacenti.

Questi, ormai isolato all'interno dell'organizzazione e ricercato dagli avversari, che, peraltro, gli avevano ucciso numerosi congiunti, violando taluni dei principi cardine dell'organizzazione di cui faceva parte, quali l'omerta', la segretezza, il rifiuto dell'autorita' dello Stato, decideva di collaborare con l'Autorita' Giudiziaria, offrendo una chiave di lettura, dall'interno, del fenomeno mafioso, delle vicende

In tale occasione, il teste effettuava dei riconoscimenti fotografici che pero' non voleva inizialmente registrare a verbale, perche' preoccupato per la sua fisica incolumita' in relazione alle dichiarazioni rese.

Successivamente, dopo che il giudice dava atto a verbale delle dichiarazioni comunque rese, finiva per confermare tutto quanto precedentemente detto.

A questo punto dell'istruttoria, si verificava un fatto nuovo che imprimeva un decisivo ed ulteriore impulso alle indagini.

Il 14 luglio 1984 rientrava in Italia, estradato dal Brasile dopo un lungo iter procedurale, Buscetta Tommaso, indicato per decenni dagli organismi di Polizia di tutto il mondo come un mafioso di rango e un trafficante di stupefacenti.

Questi, ormai isolato all'interno dell'organizzazione e ricercato dagli avversari, che, peraltro, gli avevano ucciso numerosi congiunti, violando taluni dei principi cardine dell'organizzazione di cui faceva parte, quali l'omerta', la segretezza, il rifiuto dell'autorita' dello Stato, decideva di collaborare con l'Autorita' Giudiziaria, offrendo una chiave di lettura, dall'interno, del fenomeno mafioso, delle vicende

essere chiamato "Ciccio" e decideva di collaborare con l'Autorita' Giudiziaria, confermando quanto gia' dichiarato da Azzoli Rodolfo e cioe' che per un periodo di tre-cinque mesi, a partire dal 1978, aveva ricevuto dallo stesso alcune partite di eroina come intermediario nei traffici di stupefacenti della "famiglia" Grado.

Venivano, altresi', acquisite in copia le dichiarazioni rese al P.M. da Coniglio Salvatore il 10, 14, 17 e 27 luglio 1984 ed il 5 settembre 1984 (Vol.99 f.442796 e seguenti), che avevano consentito l'instaurazione del procedimento penale contro Anselmo Vincenzo + 46 (processo cosi' detto di "Nonna eroina"), per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il Coniglio Salvatore, interrogato poi direttamente dal G.I., in data 21 settembre 84 (Vol.99 bis f.443124), nel confermare le precedenti dichiarazioni, forniva importanti elementi di prova circa un'imponente attivita' di approvvigionamento, distribuzione e spaccio di eroina e cocaina tra Palermo ed altre citta' del Nord, tra cui principalmente Milano, da parte di una organizzazione che presentava tra i suoi elementi di spicco personaggi collegati all'organizzazione mafiosa.

A seguito, poi, delle dichiarazioni di Buscetta Tommaso, che aveva posto in risalto l'unitarieta' dell'organizzazione e la riconducibilita' ad essa ed ai suoi capi di tutti i delitti connessi alla "guerra di mafia", con provvedimento del 28 settembre 1984, veniva ordinata la riunione di vari procedimenti la cui istruzione si era svolta separatamente, ed in particolare:

- il procedimento contro ignoti imputati dell'omicidio in persona di Ienna Michele ed i relativi accertamenti balistici, secondo cui tale omicidio e quelli di Teresi Francesco Paolo e Di Fresco Francesco, erano stati commessi con la stessa arma;

- il procedimento contro ignoti imputati di minacce a Procaccianti Paolo perito dell'Istituto di Medicina Legale dell'Universita' di Palermo;

- il procedimento contro ignoti imputati di omicidio in persona di Badalamenti Agostino, figlio di Badalamenti Natale;

- il procedimento contro ignoti imputati di omicidio in persona di Badalamenti Silvio, nipote di Badalamenti Gaetano;

- infine, i procedimenti contro ignoti imputati degli omicidi di Mineo Giuseppe e

Mineo Antonino, di Mazzola Paolo, di Buscetta Benedetto e Buscetta Antonino, di Pesco Vincenzo, di La Mattina Nunzio, di Badalamenti Salvatore, di Bellini Calogero, nonche' di tutti gli ulteriori omicidi ricollegabili alla "guerra di mafia".

Veniva, inoltre, allegato il procedimento, che sara' contrassegnato con la lettera L (Vol.1/L - Vol.21/L), contro Marchese Filippo ed altri, per l'omicidio del vice-questore Giuliano Boris (N.2119/80 R.G.), al quale, in data 7 marzo 1984, era stato riunito il procedimento contro Mondello Girolamo ed altri (n.1051/80 R.G.), nonche' il processo contro Bonanno Armando ed altri (Vol.8/L n.1865/84 R.G.).

Con il provvedimento del 28 settembre 1984, per le medesime ragioni di connessione oggettiva, soggettiva e probatoria, venivano riuniti al procedimento principale numerosi altri procedimenti istruiti separatamente e da Giudici Istruttori diversi tra cui:

- quello portante il numero 866/79 R.G. contro Riina Salvatore + 7, contrassegnato con la lettera M (Vol.1/M - Vol.5/M), contenente, tra l'altro, il rapporto dei Carabinieri di Palermo del 25

agosto 1978, relativo alle indagini conseguenti alle rivelazioni di Di Cristina Giuseppe, successivamente ucciso in Palermo il 30 Maggio 1978;

- quello portante il numero 2086/77 R.G. contro Arcoleo Vincenzo ed altri contrassegnato con la lettera N (dal Vol. 2/N al Vol.8/N);

- quello portante il numero 3146/81 R.G. contro Marchese Antonino ed altri, contrassegnato con la lettera O (Vol.1/O - 4/O);

- quello portante il numero 2154/81 R.G. contro Macaluso Giuseppe ed altri, contrassegnato con la lettera Q (Vol.1/Q - Vol.31/Q), procedimento instaurato a seguito dello stralcio di taluni atti dell'istruttoria contro Spatola Rosario, al quale era stato allegato anche il ponderoso rapporto giudiziario di denuncia e i numerosi allegati a carico di Bono Giuseppe ed altri correi, per associazione mafiosa ed altri gravi delitti tra cui il traffico di sostanze stupefacenti, presentato il 7 febbraio 1983 al Procuratore della Repubblica di Milano, a quello di Roma e per conoscenza a quello di Palermo (Vol.30/Q ed allegati);

- quello portante il numero 2111/82 R.G. contro Mutolo Gaspare ed altri, contrassegnato con la lettera R (Vol.1/R - Vol.148/R), procedimento al quale

erano stati, precedentemente, riuniti gli atti istruttori assunti a seguito degli omicidi Dalla Chiesa, Ferlito, Bontate e Inzerillo, del danneggiamento della gioielleria Contino e del tentato omicidio di due guardie giurate e di Contorno Salvatore; e cio' per evidenti ragioni di connessione probatoria, evidenziati, soprattutto, dalla perizia balistica sulle armi usate per tali episodi delittuosi (Vol.56/R).

Inoltre, al procedimento contro Mutolo era stato riunito, con ordinanza del 2 giugno 1984, quello n.1172/84 R.G., trasmesso per competenza dal G.I. del Tribunale di Roma contro Abbenante Michele, un corriere al servizio dell'organizzazione di Mutolo Gaspare, arrestato presso l'aereoporto di Fiumicino il 21 ottobre 1982, con un carico di Kg.9,500 di eroina di provenienza thailandese (Vol.139/R - 144/R).

Altro procedimento, trasmesso per competenza dall'Autorita' Giudiziaria di Roma e riunito con ordinanza del 2 maggio 1984 per ragione di connessione a quello contro Mutolo Gaspare (Lettera R), e' quello contro Bellia Giuseppe ed altri (n.861/84 R.G.) contrassegnato con le lettere RA ed instaurato a conclusione di approfondite indagini svolte dal Nucleo

Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma.

Il suddetto Nucleo, difatti, con rapporto del 17 novembre 1983, aveva ampiamente riferito a carico del clan dei Ferrera, appartenenti alla organizzazione catanese di Santapaola Benedetto, operanti in Roma ed inseriti sia in un traffico di stupefacenti a carattere locale, sia in un piu' vasto traffico di stupefacenti con funzioni di approvvigionamento dal Medio Oriente di ingenti quantitativi di hashish, morfina, eroina, in collegamento, questa volta, con elementi appartenenti ad organizzazioni mafiose del palermitano.

Tali collegamenti, gia' emersi a seguito della fattiva collaborazione di Gasparini Francesco (interrogatorio del 3 febbraio 1983 Vol.49/R e seguenti), arrestato all'aereoporto di Orly di Parigi il 10 novembre 1981 in possesso di Kg.4,500 di eroina purissima; di Koh Bak Kin, grosso fornitore di eroina di origine tailandese; di Thomas Alan, organizzatore di una rete di corrieri; di De Riz Pietro (interrogatorio del 20 ottobre 1983 Vol.112/R e seguenti); nonche' a seguito di pedinamenti, intercettazioni telefoniche ed altre indagini eseguite nel corso dell'istruzione del

procedimento contro Mutolo Gaspare (Lettera R), assumevano maggior rilievo sotto il profilo operativo in conseguenza delle dichiarazioni di Dattilo Sebastiano, detto "Nano" (interrogatorio del 28 novembre 1983 Vol.16 RA e seguenti), raccolte nel riunito procedimento contro Bellia Giuseppe.

Per evidenti ragioni di connessione oggettiva, soggettiva e probatoria, con ordinanza del 2 luglio 1984, al piu' volte citato procedimento contro Mutolo Gaspare, era stato riunito anche il procedimento n.924/83 R.G. contro Riccobono Rosario ed altri, concernente le indagini sulla organizzazione mafiosa operante in Partanna Mondello, processo contrassegnato con le lettere RB (Vol.1/RB-Vol.17/RB).

Per completare il quadro del traffico di stupefacenti e documentarne una delle fasi, cioe' quella della produzione dell'eroina, al procedimento principale contro Greco Michele, veniva riunito, con la gia' citata ordinanza del 28 settembre 1984, anche il procedimento penale contro Di Salvo Nicola ed altri (n.1589/82 R.G.), contrassegnato con la lettera S, riguardante le indagini successive alla scoperta da parte delle Forze dell'Ordine, in data 11 febbraio 1982, di un laboratorio per la

trasformazione della morfina base in eroina (Vol.1/S -Vol.10/S).

A tale procedimento era stato precedentemente riunito quello portante il numero 731/83 R.G. contro Amato Federico ed altri, contrassegnato con le lettere SA (Vol.1/SA - Vol.4/SA), concernente le indagini sull'attivita' di reimpiego di capitali, asseritamente provenienti dal traffico di stupefacenti, nella costruzione dello stabilimento della Enologica Galeazzo S.P.A., da parte della famiglia dei Vernengo.

Sempre al procedimento principale contro Greco Michele, con la piu' volte citata ordinanza del 28 settembre 1984, veniva riunito anche il procedimento contro Provenzano Bernardo ed altri (n.52/84 R.G.), contrassegnato con la lettera T (Vol.1/T -16/T), al quale erano stati precedentemente riuniti, con ordinanze rispettivamente del 9 e del 20 aprile 1984, il procedimento contro Di Maggio Antonino (n.747/84 R.G.) ed il procedimento contro Gariffo Carmelo ed altri (n.984/84 R.G.).

L'acquisizione al processo principale di tutti gli elementi di prova raccolti nei sopra citati procedimenti, istruiti in una prima fase separatamente, si rendeva necessaria a seguito delle

dichiarazioni di Buscetta Tommaso, il quale, consentendo di ricostruire la struttura dell'organizzazione mafiosa, di conoscerne le regole e le dinamiche interne, di cogliere i moventi e i nessi causali e temporali di numerosissimi omicidi, indicandone anche i responsabili, conferiva organicita' ad una serie di elementi emersi "aliunde", che, presi e valutati singolarmente, non potevano che offrire degli interessanti squarci sull'attivita' dell'organizzazione e dei suoi adepti, ma certamente non consentivano di comprendere la complessita' del fenomeno criminale su cui si indagava.

Dalle dichiarazioni di Buscetta su "Cosa Nostra" (cosi' verrebbe denominata l'organizzazione mafiosa) emergeva, infatti, una struttura estremamente articolata ma sostanzialmente unitaria ed a carattere verticistico, del tutto diversa da quella intuitivamente descritta nell'iniziale rapporto del 13 luglio 1982 (cosiddetto rapporto dei 162).

Pertanto, il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, emesso dai G.I. del Tribunale di Palermo contro Abbate Giovanni + 365, ai quali si dava carico dei reati di associazione per delinquere, associazione di stampo mafioso ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti,

nonche' di altri delitti descritti nei 321 capi di imputazione (originale al Vol.100 fogli 118-292), mentre per alcuni fatti delittuosi gia' contestati agli imputati assumeva una funzione meramente ripetitiva, per quanto concerneva i reati associativi, come puo' chiaramente rilevarsi dalle estese ed approfondite motivazioni, costituiva la contestazione di una nuova realta' associativa molto piu' ampia, articolata e complessa sia sotto il profilo spaziale che temporale, oltre che per il numero e per i ruoli dei singoli associati.

A distanza di un breve lasso di tempo, si verificava un altro avvenimento di eccezionale importanza per le indagini istruttorie: l'inizio, dopo anni di travaglio, della collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria anche di Contorno Salvatore (interrogatorio del 16 ottobre 1984 Vol.125).

Membro di spicco della "famiglia" di Santa Maria di Gesu', detenuto sin dal 23 marzo 1982, il Contorno, oltre a confermare in aderenza alle informazioni di Buscetta Tommaso, la struttura, le regole ed il funzionamento di "Cosa Nostra", indicava gli autori del tentato omicidio consumato nei suoi confronti il 25 giugno 1981, narrava le fasi piu'

salienti della "guerra di mafia", nel corso della quale aveva subito una serie impressionante di uccisioni di parenti ed amici e faceva i nomi di altri membri dell'associazione mafiosa.

Sulla scorta di tali dichiarazioni, i G.I. emettevano il mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984 contro Adelfio Giovanni + 126 (originale a Vol.139 f.466991).

Le dichiarazioni di Buscetta e Contorno, fornivano, inoltre, ulteriori elementi in ordine ad un'altra complessa istruttoria da tempo in fase di svolgimento nei confronti di Salvo Antonino e Salvo Ignazio, gia' indiziati, sulla scorta di intercettazioni telefoniche, di indagini bancarie, di dichiarazioni di altri testi, quali Bono Benedetta (Vol.79/R), e di prove documentali, di costituire un preciso tramite tra gli interessi mafiosi, di cui apparivano portatori a seguito degli accertati collegamenti con taluni esponenti di rilievo dell'organizzazione "Cosa Nostra", ed i centri di potere politico-affaristici.

Pertanto, nei loro confronti veniva emesso dai G.I. il mandato di cattura n.390/84 del 12 novembre 1984, con il quale si contestavano loro i delitti di associazione per delinquere semplice e di stampo

mafioso, nonche' il delitto di favoreggiamento per l'ospitalita' prestata al latitante Buscetta Tommaso.

Successivamente, veniva emesso dai G.I. mandato di cattura n.418/84 del 4 dicembre 1984, contro Baiamonte Angelo + 22, con il quale, oltre a riparare a taluni errori ed omissioni dei precedenti provvedimenti restrittivi, si estendevano a Motisi Ignazio, Greco Leonardo e Di Carlo Andrea, indicati da Contorno Salvatore come membri della "Commissione", le contestazioni dei numerosi omicidi attribuiti a tale organismo di vertice dell'organizzazione mafiosa, cui si facevano risalire le relative decisioni.

Anche l'omicidio nei confronti del professore Giaccone Paolo, gia' attribuito a Rotolo Salvatore, quale autore materiale, ed a Marchese Filippo ed al suo vice Baiamonte Angelo quali mandanti, veniva ritenuto, per l'importanza del personaggio, come deciso dalla medesima "Commissione" di "Cosa Nostra", per cui anche ai componenti della stessa si dava carico di tale delitto con mandato di cattura n.58/85 del 16 febbraio 1985.

Ulteriori dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, in riferimento ad altri gruppi di

associati, tra cui quelli appartenenti alla famiglia di Belmonte Mezzagno, provocavano l'emissione del mandato di cattura n.76/85 del 28 febbraio 1985 contro Bonaccorso Domenico + 24, ai quali venivano contestati i medesimi reati associativi di cui al precedente mandato di cattura n.361/84.

Pregresse ed approfondite indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Palermo, avevano, intanto, accertato numerose devastazioni e danneggiamenti di abitazioni e di autovetture appartenenti a persone residenti nella borgata di Ciaculli, ritenute dalla cosca dominante ostili e comunque non pienamente fidate, tanto da causarne con atti di intimidazioni, poste in essere anche con scritti anonimi, l'esodo da Ciaculli.

Pertanto, veniva emesso contro Greco Michele + 6, cioe' contro coloro che avevano assunto una posizione di preminenza nell'ambito della famiglia mafiosa di Ciaculli, il mandato di cattura n.79/85 del 4 marzo 1985, con il quale si contestavano i reati di violenza privata continuata e di danneggiamento seguito da incendio.

Le indagini proseguivano con l'acquisizione agli atti del procedimento delle dichiarazioni di Anselmo Salvatore (Vol.1/Z-133-134) il quale, chiamato in correita' da Coniglio Salvatore,

aveva fornito importanti conferme alle dichiarazioni di quest'ultimo su episodi e persone gravitanti nello stesso ambiente di fornitori e spacciatori di stupefacenti, operanti tra Palermo, Milano ed altre citta' del Nord.

Proprio per aver reso tali dichiarazioni, l'Anselmo Salvatore era stato ucciso, dinanzi la propria abitazione, ove si trovava agli arresti domiciliari, e la medesima sorte sarebbe toccata a Coniglio Mario, fratello di Coniglio Salvatore.

Venivano, quindi, acquisite le dichiarazioni di alcuni imputati di gravissimi delitti in procedimenti penali pendenti davanti alle Autorita' Giudiziarie di Milano e Torino ed in particolare quelle di Epaminonda Angelo (Vol.172-181), Parisi Salvatore (Vol.164-236 ter), Saia Antonino (Vol.164), Miano Roberto (Vol.164), i quali concordemente indicavano in Santapaola Benedetto il capo indiscusso della famiglia mafiosa di Catania, l'ispiratore, se non l'autore materiale, dell'omicidio di Ferlito Alfio e riferivano sulla sua strettissima alleanza con numerosi esponenti di spicco delle corrispondenti organizzazioni operanti in Palermo e facenti parte del gruppo emergente,

nonche' sul suo ruolo nella fase di approvvigionamento di grossi quantitativi di stupefacenti.

Ulteriori indagini istruttorie che prendevano le mosse dalle dichiarazioni di Bono Benedetta (Vol.79/R), di Colletti Vincenzo (Vol.169), rispettivamente amante e figlio del defunto rappresentante della "famiglia" di Ribera, Colletti Carmelo, nonche' da intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Agrigento, confermavano gli accertati collegamenti di Santapaola Benedetto con altri membri di spicco delle organizzazioni mafiose della Sicilia Occidentale, quali il predetto Colletti Carmelo, indicato, nelle interessantissime registrazioni ambientali effettuate in Canada presso la latteria di Violi Paul (Vol.191), anche come "capo-mandamento" facente parte della "Commissione" di Agrigento, nonche' Ferro Antonio, presunto "rappresentante" della "famiglia" di Canicatti' (Agrigento).

Altro collegamento, del resto, era precedentemente emerso tra il Santapaola ed Agate Mariano, accusato da Contorno Salvatore di essere il "rappresentante" della famiglia di Mazara del Vallo, allorche' gli stessi erano stati fermati insieme in

territorio di Campobello di Mazara il 13 agosto 1980, cioe' il giorno immediatamente successivo all'omicidio di Lipari Vito, sindaco di Castelvetrano (Vol.8/R ff.058-198).

Per evidenti ragioni di connessione, venivano, quindi, riuniti al procedimento principale:

- quello n.3276/81 R.G. contro Bruno Francesco, imputato dell'omicidio di Gallina Stefano e dei reati connessi, contrassegnato con la lettera V (Vol.1/V - Vol.4bis/V), gia' definito in istruzione con la richiesta da parte del P.M. di rinvio a giudizio presso la Corte d'Assise di Palermo;

- il procedimento contro Profeta Salvatore ed altri portante il n.2996/81 R.G. (cosiddetto Blitz di Villagrazia), contrassegnato con la lettera W (Vol.1/W - 13/W);

- il procedimento contro Mondino Girolamo ed altri, portante il n.2266/84 R.G. contrassegnato con la lettera Z (Vol.1/Z - 7/Z);

- infine, il procedimento contro Biancorosso Antonino ed altri portante il n.821/85 R.G. (Lettera J), instaurato a seguito delle dichiarazioni di Marsala Vincenzo, figlio di Marsala Mariano, "rappresentante" della "famiglia" di Vicari, il quale, dopo l'uccisione del padre, si era deciso a

collaborare, rivelando tutte le sue conoscenze sull'organizzazione mafiosa e sulle persone che ne facevano parte e tratteggiando con notizie dense di particolari la struttura della mafia a carattere rurale operante nei piccoli centri delle province siciliane (Vol.199).

In data 24 aprile 1985, gli atti venivano depositati, dandone avviso al Procuratore della Repubblica (Vol.204 f.503575), il quale, dopo aver preso visione di ulteriori atti istruttori, frattanto acquisiti, (provvedimento del 27 giugno 1985, Vol.225 f.511867), il 28 giugno 1985 depositava le sue requisitorie (Vol.228).

In pari data, il G.I., aderendo parzialmente a talune richieste del P.M., ordinava la separazione di vari procedimenti precedentemente riuniti, di atti, documenti e singole posizioni processuali di imputati per le quali si riteneva necessaria un'ulteriore attivita' istruttoria, costituendo, con gli atti cosi' stralciati e con la fotocopia di tutti gli atti del procedimento principale n.2289/82 R.G., un nuovo procedimento cui era assegnato il N.1817/85 R.G.U.I. (vedi provvedimento del 28 giugno 1985, Vol.225 ff.511868 - 511885).

Ai sensi dell'art.372 C.P.P. veniva, quindi, disposto (Vol.225 f.511886) il deposito in cancelleria

di tutti gli atti processuali in fotocopia, attesa l'esigenza che gli originali venissero custoditi in appositi locali, convenientemente attrezzati, per motivi di sicurezza e per potere procedere senza interruzione alle operazioni di microfilmatura, fatta salva la facolta' dei difensori di prendere visione, a richiesta, anche degli originali entro il previsto termine di 5 giorni, poi prorogato, stante la complessita' del procedimento e la quantita' degli atti e dei documenti, sino al 31 luglio 1985.

Decorso tale termine, il Consigliere Istruttore dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, l'8 novembre 1985, depositava la monumentale ordinanza - sentenza di rinvio a giudizio, cui si fa espresso rinvio per quanto concerne i provvedimenti in essa contenuti, ed emetteva, contestualmente, ai sensi dell'art.272, comma 12° C.P.P., il mandato di cattura n.315/85 (carpetta 114 f.903647), nei confronti di Abbate Mario + 61 cioe' di coloro che erano stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare previsti per la fase istruttoria.

Il Presidente della Corte di Assise, sezione 1°, cui il processo veniva assegnato, emetteva decreto di citazione per l'udienza del 10 febbraio 1986 e, in tale data, esperite le modalita' per la formazione del

collegio giudicante, premesso l'appello delle parti presenti e svolti gli accertamenti relativi alla costituzione dei 475 imputati citati, venivano dalla Corte risolte, con ordinanza, talune questioni incidentali sollevate dai difensori.

Veniva, cosi', disposta la separazione del giudizio nei confronti di Martello Ugo, perche' non tradotto per mancata concessione del relativo nulla osta da parte del Tribunale di Milano, e nei confronti di Badalamenti Gaetano, Baldinucci Giuseppe, Randazzo Vincenzo, Palestrini Fioravante, Papastavru Stravos e Karakonstantis Micail, per legittimo impedimento a comparire a causa della detenzione all'estero.

Alle ore 23, l'udienza veniva sospesa e rinviata alle 9,30 del giorno successivo, allorche' si procedeva alla costituzione delle parti civili, fase che si protraeva fino all'udienza del 12 febbraio 1986.

Fatta dare lettura delle imputazioni, il Presidente concludeva le formalita' di apertura ed all'udienza del 14 febbraio 1986 dichiarava aperto il dibattimento.

I difensori degli imputati proponevano numerosissime questioni preliminari concernenti la

costituzione di talune parti civili, la nullita' degli atti istruttori, dell'ordinanza di rinvio a giudizio, del decreto di citazione a giudizio, la competenza per territorio.

Tali questioni trattate con unica discussione, venivano decise dalla Corte con ordinanze del 24 e del 28 febbraio 1986 (UD-Vol.6 f.401) e (UD-Vol.9 f.79).

Il 1° marzo successivo, il Presidente dava inizio alla fase degli interrogatori degli imputati, i quali in massima parte si riportavano alle dichiarazioni rese in istruttoria, ribadendo la loro estraneita' ai fatti contestati, come si evince dalle trascrizioni integrali allegate ai verbali di dibattimento, cui si fa espresso rinvio.

All'udienza del 3 aprile 1986, revocando la precedente rinunzia a comparire, si presentava l'imputato Buscetta Tommaso, in consegna temporanea all'Autorita' Giudiziaria degli Stati Uniti d'America, il quale si dichiarava disposto a rendere il proprio interrogatorio.

Tale atto istruttorio si protraeva (UD-Vol.26 f.319 e seguenti, Vol.27 f.227 e seguenti, Vol.28 f.239 e seguenti, Vol.29 f.185 e seguenti, Vol.30 f.258 e seguenti, Vol.31 f.227 e seguenti) fino

all'udienza del 10 aprile successivo, allorche' la Corte, rigettando le altre istanze, disponeva il confronto del medesimo con l'imputato Calo' Giuseppe (UD-Vol.32 f.302 e seguenti).

Alla successiva udienza dell'11 aprile 1986, anche Contorno Salvatore, l'altro imputato in consegna temporanea agli U.S.A. per motivi di giustizia, rendeva il proprio interrogatorio (UD-Vol.33 f.179 e seguenti), che proseguiva nel corso delle udienze del 14 (UD-Vol.34 f.208 e seguenti), del 15 (UD-Vol.35 f.203 e seguenti), del 16 (UD-Vol.36 f.91 e seguenti), del 17 (UD-Vol.37 f.290 e seguenti) e del 18 aprile 1986 (UD-Vol.38 f.245 e seguenti).

Su istanza della difesa, la Corte, all'udienza del 17 aprile 1986, aveva precedentemente disposto la ricognizione degli imputati Prestifilippo Girolamo, Prestifilippo Santo e Spadaro Francesco da parte di Contorno Salvatore, il quale aveva riconosciuto con sicurezza le persone indicate, anche se non era stato in grado di distinguere tra i due Prestifilippo quello a nome Girolamo e quello a nome Santo.

Al fine di consentire la celebrazione da parte di altro giudice di un processo a carico di taluni degli imputati, il dibattimento veniva sospeso e rinviato all'udienza del 5 maggio 1986.

Nel susseguirsi degli interrogatori degli imputati, i quali pedissequamente rimanevano ancorati alle loro posizioni di completa innocenza, all'udienza del 15 maggio 1986, Di Marco Salvatore, il quale in istruttoria aveva collaborato efficacemente con l'Autorita' procedente, ammettendo la propria responsabilita' e palesando quella dei correi nella perpetrazione di numerose rapine e reati connessi, finiva con il tenere un atteggiamento ambiguo, rifiutandosi di rispondere e, a specifica richiesta, sia di confermare che di ritrattare le precedenti dichiarazioni (UD-Vol.45A f.2-18).

Atteso tale comportamento processuale, la Corte rigettava le richieste, avanzate dalla difesa di altri coimputati, di ulteriori atti di istruzione dibattimentale (confronti e ricognizioni) che richiedevano la necessaria collaborazione del Di Marco Salvatore (UD-Vol.45 f.96).

All'udienza successiva, il P.M. produceva: certificato di morte dell'imputato Ganci Giuseppe (UD-Vol.47 f.1), copia di una nota della Polizia Tributaria con allegata fotocopia di un assegno di L.6.000.000 tratto dall'imputato Lipari Giuseppe a favore di Caltagirone Silvio; copia in lingua italiana

del controinterrogatorio di Buscetta Tommaso effettuato, nel corso del processo cosiddetto della "Pizza Connection" che coevamente si celebrava a New York, dall'avvocato Kennedy difensore di Badalamenti Gaetano; copia della sentenza ordinanza emessa dal Giudice Istruttore di Firenze il 21 dicembre 1985 contro Spadaro Tommaso ed altri.

La Corte ammetteva tale produzione con ordinanza emessa all'udienza del 21 maggio 1986 (UD-Vol.48 f.96), con la quale si disponeva, altresi', perizia grafica su di un assegno emesso da Barbarossa Nunzio all'ordine di Lombardo Giovanni, per accertare se la firma ivi apposta fosse opera grafica di quest'ultimo.

Le conclusioni peritali, favorevoli all'assunto difensivo, in quanto escludevano tale corrispondenza, venivano poi depositate all'udienza del 6 giugno 1986 (UD-Vol.60 f.103-118).

Il 23 maggio 1986, il Presidente procedeva all'interrogatorio dell'imputato Leggio Luciano (UD-Vol.53 f.2-145), il quale contrariamente a quanto aveva fatto in istruttoria, ove si era avvalso della facolta' di non rispondere, ammetteva di avere conosciuto altri coimputati quali Riina Salvatore,

Greco Salvatore, inteso "Cicchiteddu", e tra gli altri anche Buscetta Tommaso in occasione della preparazione di un colpo di stato negli anni 70, cui pero' non aveva dato la sua adesione.

Nella medesima udienza, perveniva, altresi', notizia da parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, della morte dell'imputato Ingrassia Andrea, ed inoltre il P.M. produceva una relazione di servizio (UD-Vol.52 f.156), redatta dal Carabiniere Mangogna Marco, in servizio nell'aula di udienza, il quale aveva riferito intorno al contenuto di una conversazione avvenuta da una cella all'altra tra il citato Leggio e Greco Michele, da poco tratto in arresto dopo una lunga latitanza.

Quest'ultimo veniva poi interrogato all'udienza dell'11 giugno 1986 e protestava la propria innocenza in ordine ai numerosissimi gravi delitti contestatigli, sostenendo, tra l'altro, l'erronea individuazione, da parte dei chiamanti in correita', nella sua persona di un componente della famigerata famiglia Greco dei Ciaculli, sostenendo di appartenere alla distinta famiglia dei Greco di Croceverde-Giardini (UD.Vol.62 f.227 e seguenti).

Nel corso della stessa udienza si dava inizio all'interrogatorio di Sinagra Vincenzo, nato nel

1956 (UD-Vol.62 f.465), il quale, nel ribadire punto per punto, anche nelle udienze successive (UD-Vol.63 f.161), le dichiarazioni rese in istruttoria, rievocava, tra l'altro, le raccapriccianti scene di uccisioni, distruzioni ed occultamenti di cadavere, a cui aveva partecipato o di cui comunque aveva avuto conoscenza.

Il Sinagra confermava anche, nel corso dei confronti (richiesti dalla difesa ed ammessi dalla Corte all'udienza del 17 giugno 1986) con Rotolo Salvatore (UD-Vol.64 f.101) e con Alfano Paolo (Ud-Vol.64 f.107), le accuse loro rivolte e procedeva, altresi', alla ricognizione dell'imputato Guttadauro Giuseppe, richiesta dal P.M. nel corso dell'udienza del 18 giugno 1986 (Ud-Vol.65 f.104).

La Corte, quindi, al solo fine di allegare agli atti una versione degli interrogatori dell'imputato Contorno Salvatore in integrale lingua italiana (e quindi di piu' facile e spedita lettura rispetto alle trascrizioni originali spesso in linguaggio dialettale), effettuati con ordinanza dibattimentale del 19 giugno 1986 nominava come interprete il professore Correnti Santi, il quale depositava poi l'elaborato scritto all'udienza del 4 settembre 1986 (UD-Vol.98 f.145 e seguenti).

L'udienza del 20 giugno 1986 era pressocche' interamente dedicata all'interogatorio di Salvo Ignazio (UD-Vol.69 f.271539), il quale, nel ribadire le posizioni difensive gia' articolate in istruttoria, produceva, tramite i suoi difensori, documentazione relativa ad un'asserita vacanza fuori l'Italia nel periodo natalizio compreso tra la fine dell'anno 1980 e gli inizi del 1981 ed, inoltre, chiedeva che venisse sentito l'imputato di reato connesso D'Anna Girolamo.

Nel prosieguo del dibattimento, l'imputato Calzetta Stefano, presentatosi all'udienza del 9 luglio 1986 per rendere l'interrogatorio, confermava pienamente le precedenti dichiarazioni e forniva con assoluta chiarezza ulteriori particolari sulle circostanze e sui fatti precedentemente rappresentati, ma, senza un'apparente e plausibile spiegazione, il giorno successivo il Calzetta cambiava improvvisamente il proprio comportamento, trincerandosi dietro monotoni "non ricordo" alle ripetute domande fatte dal Presidente e dai difensori dei coimputati.

Con ordinanza dibattimentale del 10 luglio 1986, la Corte, accogliendo l'istanza del P.M., dichiarava l'urgenza del processo ai sensi dell'art.2 della legge 22 maggio 1975 n.152 (UD.Vol.80 pag.134).

Con altra ordinanza dibattimentale di pari data la Corte rigettava le istanze di perizia psichiatrica sull'imputato Calzetta Stefano e, il giorno successivo, mantenendo questi il medesimo comportamento, anche le numerose istanze di confronti con altri coimputati.

All'udienza del 14 luglio 1986, l'imputato Koh Bak Kin persisteva, invece, nell'atteggiamento di collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria e confermava anche nei minimi particolari le dichiarazioni precedentemente rese.
Su istanza del difensore di Mutolo Gaspare, la Corte disponeva il confronto tra questi e Koh Bak Kin, ma l'atto istruttorio non produceva alcun mutamento sostanziale nelle posizioni rispettivamente assunte dai due imputati nella fase istruttoria e dibattimentale (UD-Vol.84 f.356 e seguenti).

Per ovvie ragioni di ordine e speditezza processuale, il Presidente aveva, via via, disposto la lettura degli interrogatori resi in istruttoria da quegli imputati che, per indisponibilita' loro o dei loro difensori, non avevano rispettato, nel corso delle udienze, il giorno fissato per tale incombenza ovvero altro giorno appositamente concordato, naturalmente restando salva la facolta' degli imputati

stessi di rendere, in qualsiasi momento del dibattimento, qualsivoglia dichiarazione.

Pertanto, ultimata la fase degli interrogatori degli imputati, tra le udienze del 16 e del 29 luglio 1986, si procedeva all'esame delle dichiarazioni rese dalle parti offese e dalle parti civili costituite.

All'udienza del 30 luglio 1986, iniziava l'escussione dei testi indicati nella lista del P.M. e, nelle udienze successive, si approfondiva e completava l'istruzione dibattimentale relativa all'omicidio del Prefetto Dalla Chiesa, escutendo i testi Tricarico Giuseppe (UD-Vol.93 f.258), Bubbeo Francesco (UD-Vol.93 f.295), Calo' Luigi (UD-Vol.94 f.342), Sorge Roberto, Cialona Francesco, Barraco Nicolo', Maccarrone Enrico, Mancuso Franco, Gorgone Michele, Gorgone Vittorio, Campagnuolo Pietro (Ud-Vol.100 f.50-260).

Cio' nonostante, non si riusciva ad accertare compiutamente quanto era successo nella villa del Prefetto la notte della sua uccisione, soprattutto per il fatto che Termini Pasquale, l'uomo di fiducia del Prefetto, era deceduto il 17 ottobre 1982. Si richiedeva quindi al Comune l'atto integrale di morte,

per verificarne, anche attraverso le allegate certificazioni mediche, le cause.

Contestualmente si dava lettura della deposizione resa dallo stesso in istruttoria (UD-Vol.94 f.136).

Perche' nulla rimanesse d'intentato, la Corte disponeva, altresi', l'esibizione del registro del servizio giornaliero prestato dagli agenti di P.S. dinanzi a villa Pajno, residenza del Prefetto, e, dopo avere estratto copia delle pagine che interessavano, detti documenti venivano restituiti all'amministrazione di competenza (UD-Vol.98 f.276).
Il libanese Bou Chebel Ghassan, citato come imputato di reato connesso per l'udienza del 1 agosto 1986, faceva pervenire una lettera al Presidente con la quale manifestava la propria volonta' di non rispondere alle domande (UD-Vol.95 f.152).

Identico rifiuto opponeva l'imprenditore di Catania Costanzo Carmelo, citato per l'udienza del 2 agosto 1986 e pertanto si dava lettura delle dichiarazioni rese da costoro in istruzione (UD-Vol.96 f.103).

Nel corso della medesima udienza, l'imputato Calo' Giuseppe si dichiarava disponibile a rendere il proprio interrogatorio e si protestava

completamente estraneo a tutte le accuse mossegli, pur ammettendo di conoscere e di avere incontrato a Roma Buscetta Tommaso (UD-Vol.96 f.375 e seguenti).

All'udienza del 4 settembre 1986, il Presidente dava atto dell'avvenuto deposito di accertamento medico-sanitario disposto a seguito delle manifestazioni, apparentemente comiziali, tenute nel corso di talune udienze da Sinagra Vincenzo cl.1952, ed affidato al professore Traina Francesco, il quale concludeva per la piena capacita' di intendere e di volere del predetto imputato.

Nel corso della successiva udienza del 5 settembre 1986, veniva sentita dapprima Corleo Maria (UD-Vol.102 f.109 e seguenti), la quale riferiva principalmente sui rapporti tra il marito Lo Presti Ignazio e gli imputati Salvo Antonino e Salvo Ignazio, nonche' Bono Benedetta (UD-Vol.102 f.223 e seguenti), che confermava le dichiarazioni precedentemente rese a seguito dell'uccisione del suo amante Colletti Carmelo, personaggio di prestigio della mafia dell'agrigentino, ribadendo anche nei particolari le circostanze, i fatti a sua conoscenza, nonche' i rapporti tenuti dal Colletti con taluni degli imputati (UD-Vol.102 f.223 e seguenti).

Dichiarazioni di un certo rilievo, per l'omicidio del Capitano Basile Emanuele, forniva il teste Vallone Pietro (UD.Vol.104 f.38 e seguenti) all'udienza del 10 settembre 1986.

Nel corso della medesima udienza, veniva sentito, nella qualita' di imputato di reato connesso, Marsala Vincenzo, il quale, persistendo nella collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria, anche di fronte alle contestazioni dei difensori degli imputati, rimaneva fermo nelle dichiarazioni gia' rese in istruttoria.

Su istanza del P.M., veniva poi ammessa copia della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli l'1 luglio 1986 contro Liccardo Pasquale, del quale si disponeva altresi' la citazione.

All'udienza dell'11 settembre 1986, il teste Alan Thomas ammetteva di avere importato in Italia, avvalendosi dell'opera di una rete di corrieri, numerose partite di eroina provenienti dall'imputato Koh Bak Kin, destinate sia ad esponenti della malavita romana che catanese, col sistema di consegnare scontrini di valigie, contenenti la sostanza stupefacente, depositate presso le stazioni ferroviarie di Roma e di Firenze (UD-Vol.105 f.284 e seguenti)

La Corte ammetteva, quindi, su istanza dell'imputato Rapisarda Giovanni, il confronto di questi con il predetto teste, il quale non solo confermava l'avvenuto riconoscimento in istruzione del Rapisarda, ma aggiungeva che era stato proprio lui a condurre la Polizia in casa del medesimo (UD-Vol.105 f.119).

Nelle successive udienze tra gli atti istruttori di maggior rilievo processuale facevano spicco gli interrogatori di numerosi collaboratori con l'Autorita' Giudiziaria, sentiti nella qualita' di imputati di reati connessi, come, ad esempio: D'Aloisio Michele (UD-Vol.106 f.317), Parisi Salvatore (UD-Vol.106 f.374 e seguenti), Miano Roberto e Federico Antonino (UD-Vol.108 f.1 e seguenti), Ferri Luciano, Tasso Gabriella (UD-Vol.108 f.321 e seguenti), Fragomeni Armando e Colletti Vincenzo (UD-Vol.109 f.376 e seguenti), Saia Antonino e Maltese Salvatore (UD-Vol.111 f.23 e seguenti), Gaeta Carmelo (UD-Vol.113 f.2 e seguenti), Wakkas Salah Al Din (UD-Vol.115 f.1), Melluso Giovanni (UD-Vol.115 f.27 e seguenti), D'Amico Pasquale (UD-Vol.119 f.36 e seguenti), Coniglio Salvatore e Pastura Alfonso

(UD-Vol.120 f.284 e seguenti), D'Anna Girolamo (UD-Vol.125 f.291 e seguenti), Incarnato Mario (UD-Vol.129 f.154), Epaminonda Angelo (UD-Vol.129 f.264 e seguenti).

Di costoro, Colletti Vincenzo, Wakkas, D'Aloisio Michele, Federico Antonino, Coniglio Salvatore ed Epaminonda Angelo si avvalevano della facolta' di non rispondere, per cui veniva data lettura, ai sensi dell'art.144 bis c.p.p., delle dichiarazioni dagli stessi rese in istruttoria.

All'udienza del 17 settembre 1986, l'imputato Di Marco Salvatore, modificando il precedente comportamento processuale, secondo cui si era rifiutato di rendere l'interrogatorio dibattimentale, ritrattava, sostanzialmente, le proprie ammissioni e le chiamate in correita', compiendo poi una ricognizione, con esito negativo, sulle persone ristrette nelle celle nn.14, 15, 16 e 17, tra le quali si trovavano taluni dei coimputati prima accusati.

Nel corso della medesima udienza, anche Foglietta Giuseppe, ferito all'eta' di anni 11 circa unitamente al Contorno Salvatore nel corso dell'attentato alla vita di quest'ultimo verificatosi il 25 giugno 1981, tentava di modificare le scarne dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto,

affermando, addirittura, di essere stato attinto da un proiettile vagante, mentre si trovava a passare per la strada, teatro dell'episodio delittuoso.

Dopo essere stato appartato per meglio riflettere sulle conseguenze del suo comportamento, il ragazzo finiva, quanto meno, per confermare il precedente verbale e cioe' di essere stato invitato in macchina da tale Totuccio Lombardo, nome allora usato da Contorno nello stato di latitanza (UD-Vol.108 f.52 e seguenti).

All'udienza del 1 ottobre 1986, la Corte, su istanza della difesa, disponeva un accertamento tecnico tendente a verificare la distanza tra la casa di abitazione dell'imputato Pipitone Angelo Antonino e il luogo ove precedentemente era stato scoperto un laboratorio per la raffinazione dell'eroina.

L'esito di tale accertamento veniva depositato dal perito all'udienza del 15 ottobre successivo (UD-Vol.123 f.117 e seguenti).

Su istanza della difesa dell'imputato Leggio Luciano, veniva acquisito agli atti copia dell'interrogatorio reso al G.I. da Buscetta Tommaso il 4 dicembre 1984, inizialmente non depositato fra gli atti istruttori per motivi di

segretezza inerenti alle successive indagini; esigenze venute meno a seguito delle dichiarazioni del Leggio su un tentativo di colpo di stato che sarebbe avvenuto intorno al 1970 (UD-Vol.112 f.194 e seguenti).

Nell'udienza dell'8 ottobre, a seguito di produzione di consulenza tecnica di parte, su istanza della difesa di Bruno Francesco, imputato dell'omicidio di Gallina Stefano, veniva sentito il perito Ribaudo Ennio a chiarimento di una relazione di perizia tecnica a sua firma, gia' depositata in istruttoria (UD-Vol.119 f.134 e seguenti).

Stante la complessita' ed il numero dei quesiti prospettati, il perito veniva autorizzato a rispondere entro 15 giorni con relazione scritta, che per successivi suoi impedimenti di salute, depositava soltanto all'udienza del 9 gennaio 1987 (UD-Vol.169 f.152 e seguenti).

Nel corso di tale udienza, si affidavano al medesimo perito ulteriori accertamenti peritali, al fine di accertare la compatibilita' tra le tracce di striature rilevate sull'autovettura dell'ucciso e quelle eventualmente rilevabili sull'autovettura Giulietta Alfa Romeo, abbandonata e poi incendiata

dopo la fuga dal luogo dell'omicidio.

L'esito di tale indagine veniva poi depositato all'udienza del 13 febbraio 1987 (UD-Vol.190 f.132 e seguenti).

Un nuovo elemento di giudizio veniva portato dalla testimonianza, richiesta dal P.M. ed ammessa dalla Corte, di Leo Antonella, segretaria giudiziaria gia' in servizio presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, sui rapporti tra gli imputati Greco Michele e Chiaracane Salvatore

La Corte all'udienza del 18 settembre 1986, dopo avere sentito Fragomeni Armando, ne ammetteva il confronto con Fidanzati Gaetano e con Procida Salvatore (UD-Vol.109 f.427 e seguenti).

All'udienza del 2 ottobre 1986, Melluso Giovanni, oltre a confermare le precedenti dichiarazioni, effettuava ricognizioni personali nei confronti di Senapa Pietro, Ciulla Salvatore; Ciulla Cesare e Ciulla Antonino, riconoscendo soltanto i primi due (UD-Vol.115 f.265 e seguenti).

I testi Buonaccorso Pietro, Fanale Giuseppe, Faraone Salvatore, Merlino Rosa, negavano di essere

stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni site nella borgata di Ciaculli a seguito delle minacce e dei danneggiamenti subiti (UD-Vol.124 f.80 e seguenti), nonostante le precise contestazioni circa il rinvenimento di lettere anonime di minaccia sequestrate nell'abitazione di Merlino Rosa.

Il P.M. introduceva, quindi, un nuovo tema dibattimentale producendo, all'udienza del 1 ottobre 1986, una dichiarazione resa, al Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, dal detenuto Scaletta Giuseppe ed una lettera da questi inviata all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

Datasi lettura di tali documenti (UD-Vol.112 f.148), lo Scaletta Giuseppe, unitamente al fratello Scaletta Rosario, veniva citato per l'udienza del 17 ottobre 1986 e contestualmente veniva disposta, nel caso di accoglimento delle istanze di confronto avanzate dalla difesa, la traduzione dell'imputato Di Marco Salvatore per lo stesso giorno.

Nel corso della suddetta udienza, il teste Scaletta Giuseppe affermava che il Di Marco era stato costretto dagli imputati del "Maxi Processo" non solo

a ritrattare le proprie dichiarazioni, ma anche a smentire Sinagra Vincenzo, cosa che era puntualmente avvenuta all'udienza del 19 settembre 1986.

Cio' gli sarebbe stato confidato dallo stesso Di Marco nel carcere di Termini Imerese, tra il 2 ed il 3 agosto 1986, ed egli non appena possibile e comunque prima che il Di Marco mettesse in atto il suo proposito, aveva riferito quanto a sua conoscenza all'Autorita' Giudiziaria (UD-Vol.127 f.1 e seguenti).

Nel corso dei successivi confronti disposti dalla Corte con il Di Marco Salvatore (UD-Vol.127 f.33) e con il fratello Rosario (UD-Vol.127 f.200), lo Scaletta Giuseppe insisteva nella propria posizione, contestando ulteriormente al Di Marco che egli stesso gli aveva confidato i particolari delle azioni delittuose (che poi al dibattimento avrebbe negato di avere commesso) e che altri componenti dell'associazione, come Sinagra Vincenzo cl.1952, detto Tempesta, e taluni condetenuti a Termini Imerese, rinviati a giudizio nel processo contro Aziz Afifi (cosiddetto Maxi Bis), come Di Maggio Procopio, Pravata' Michelangelo, Umina Salvatore ed altri, gli

avevano imposto di rispettare il Di Marco, dato che questi al processo sarebbe stato utile per le sue ritrattazioni.

All'udienza del 22 ottobre 1986, il Presidente ordinava darsi lettura di tutti i verbali di ispezione, dei rapporti ed in genere di tutti quegli atti la cui lettura non era espressamente vietata ai sensi dell'art.466 C.P.P., disponendo, altresi', che gli elenchi di tutti questi atti venissero allegati al verbale di udienza.

A questo punto, i difensori degli imputati si opponevano al "dar per letto" e facevano istanza perche' si desse lettura integrale di tutti gli atti processuali per i quali tale lettura era consentita.

E' il caso di sottolineare che tali richieste difensive costituivano, data la mole eccezionalmente rilevante degli atti processuali, una peculiare insidia sulle sorti del processo, che si sarebbe definitivamente arenato nel disinteresse generale, tra interminabili letture in udienze pressocche' deserte, cosi' consentendo, peraltro, il sicuro decorso dei termini di custodia cautelare per tutti gli imputati detenuti.

Tale pericolo verra', poi, scongiurato dal deciso intervento del Ministro di Grazia e Giustizia e del Parlamento, che con la legge n.29 del 17 febbraio

1987 introducevano diverse modalita' di computo dei termini di custodia cautelare previsti per il dibatimento e sostituivano alla disciplina delle letture quella dell'indicazione di utilizzabilita' degli atti.

Comunque, prima che cio' si verificasse, la Corte dava inizio alla lettura dei numerosissimi rapporti a firma di Cassara' Antonino, Montana Giuseppe, Giuliano Boris, Basile Emanuele, Zucchetto Calogero, tutti fedeli servitori dello Stato uccisi nell'adempimento del loro dovere. Contestualmente si aveva cura di disporre la escussione di numerosissimi verbalizzanti, non compresi nelle liste del P.M., i quali venendo a confermare specificatamente i rapporti o le relazioni di servizio a loro firma, avrebbero consentito di ridurre la necessita' di procedere alle letture richieste dalle difese.

Frattanto, l'istruzione dibattimentale veniva ripresa e si procedeva alla separazione delle posizioni processuali degli imputati Baiamonte Angelo (Ord. del 29 ottobre 1986), per impedimento legittimo a comparire in udienza, e Salvo Antonino (Ord. del 31 luglio 1986), Ganci Giuseppe, Ingrassia Andrea,

Mazzara Gaetano, Saccone Orazio, Salamone Nicolo', Vitamia Paolo (Ord. del 4 maggio 1987), perche' deceduti nella fase del giudizio.

Nel prosieguo dell'istruzione, chiedeva di essere interrogato l'imputato De Riz Pietro, il quale, all'udienza del 7 novembre 1986 (UD-Vol.141 f.1 e seguenti), sostanzialmente confermava le dichiarazioni gia' rese in istruttoria.

In adempimento di apposita delega ricevuta dalla Corte di Assise, il giudice a latere procedeva, in data 10 novembre 1986, all'esame in Oristano (Sardegna) della teste Pajewski Margaret, legittimamente impedita a comparire in udienza (UD-Vol.142 f.1 e seguenti), mentre il Presidente provvedeva in Roma l'11 ed 12 novembre 1986 presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione, luogo indicato ai sensi dell'art.356 C.P.P., all'esame testimoniale dei Ministri Spadolini Giovanni (UD-Vol.142 f.12 e seguenti), Rognoni Virginio (UD-Vol.142 f.221 e seguenti), ed Andreotti Giulio (UD-Vol.142 f.395 e seguenti).

Inoltre, previa rogatoria internazionale all'Autorita' Giudiziaria elvetica ed a seguito di apposita delega della Corte di Assise di Palermo, il

giudice a latere, unitamente al P.M. ed ai difensori interessati, assisteva presso il Palazzo di Giustizia di Lugano, in data 25 e 26 novembre 1986, all'assunzione del teste Donada Remo ed all'interrogatorio degli imputati di reato connesso Palazzolo Roberto Vito, Della Torre Franco, e Waridel Paul (Ud.Vol.155 f.387 e seguenti).

Su istanza del P.M., veniva citato Vanaria Francesco, il quale, con una lettera del 24 ottobre 1987 diretta al Presidente della Corte di Assise, aveva preannunciato importanti rivelazioni sugli omicidi Ferlito e Dalla Chiesa.

Il predetto, all'udienza del 29 novembre 1986, sosteneva che tali fatti delittuosi erano stati commessi da componenti di famiglie mafiose catanesi e palermitane, di cui faceva i nomi, appresi ascoltando delle conversazioni svoltesi nella infermeria della Casa Circondariale di Catania, tra i condetenuti Campanella Calogero, braccio destro di Santapaola Benedetto, e tale Ercolano Gaetano ivi ricoverato.

Aggiungeva che anche tale Finocchiaro Sebastiano, conosciuto presso la Casa Agricola di Mamone in Sardegna, aveva detto che l'ispiratore

dell'omicidio di Ferlito Alfio era stato il Santapaola Benedetto.

Tali affermazioni, a suo dire, erano contenute anche in una lettera inviatagli dal Finocchiaro, che probabilmente era rimasta tra i suoi effetti personali presso la Casa Mandamentale di Noto, dalla quale era evaso (UD-Vol.152 f.348 e seguenti).

Con ordinanza dibattimentale, la Corte disponeva una serie di accertamenti, idonei a fornire dei riscontri obiettivi alle accuse del teste, tra cui il richiamo dalla Pretura di Noto del reperto contenente la sua corrispondenza. Tuttavia, l'attento esame effettuato all'udienza del 10 dicembre 1986 (UD-Vol.156 f.220 e seguenti) di tutte lettere del Vanaria, per lo piu' a contenuto amoroso, non consentiva di rinvenire la citata missiva asseritamente pervenutagli dal Finocchiaro Sebastiano.

Nel corso della medesima udienza, si procedeva all'apertura di un reperto trasmesso dall'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Palermo, consistente in un plico contenente 5 bustine con all'interno della sostanza bianca ed un foglio di carta riportante un procedimento chimico, asseritamente relativo alla trasformazione della morfina in eroina, materiale

oggetto di sequestro presso gli Uffici della D.A.S. societa' agrumicola di pertinenza dei fratelli Greco Michele e Greco Salvatore (UD-Vol.156 f.157).

Di tanto in tanto, le udienze, durante le quali proseguivano, stancamente e nel disinteresse delle parti che le avevano richieste, le letture di perizie, ispezioni giudiziarie, confronti, ricognizioni, verbali e perizie di trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, si ravvivavano con il compimento di atti di una certa rilevanza, quali l'interrogatorio dell'imputato Vernengo Pietro (UD-Vol.154 f.409 e seguenti), dell'imputato De Caro Carlo (UD-Vol.161 f.355), il quale ammetteva le proprie responsabilita' e veniva posto a confronto con l'imputato Mutolo Gaspare (UD-Vol.161 f.429 e seguenti), nonche' con l'esame del teste Rooney Charles (UD.Vol.167 f.329 e seguenti).
Stante l'indisponibilita' manifestata dall'Autorita' Giudiziaria Statunitense (cfr. fono Ministero Grazia e Giustizia del 5 novembre 1986-UD.Vol.140 f.124) a consentire, da parte della Corte di Assise, il disposto interrogatorio in U.S.A. di Badalamenti Gaetano, stante il perdurare del processo cosiddetto della "Pizza Connection" celebrato a

New York, su istanza del P.M. e sulla non opposizione delle altre parti, nel corso delle udienze del 7, 14 e 15 gennaio 1987, si procedeva alla lettura, previa ammissione, del testo italiano dell'interrogatorio reso dal Badalamenti in quella sede.

Attesa la loro provata irreperibilita', si dava altresi' lettura delle dichiarazioni rese in istruttoria da Amendolito Salvatore (UD-Vol.162 f.159), Sansone Fabrizio Norberto (UD-Vol.167 f.151), Matassa Philip (UD-Vol.174 f.179), Hopson Steven (UD-Vol.174 f.180), Ayed Hafidha (Ud-Vol.174 f.181).

Inoltre, la Corte si dava carico di citare d'ufficio, a partire dall'udienza del 20 gennaio 1986, i terzi intestatari dei beni sottoposti a sequestro da parte dei Giudici Istruttori, sulla base della legge 13 settembre 1982 n.646.

L'istruttoria veniva, quindi, completata con l'ascolto in aula delle bobine originali su cui erano registrate le telefonate piu' significative sotto il profilo probatorio (UD-Vol.164 f.110 e seguenti, Vol.190 f.201 e seguenti, Vol.191 f.179 e seguenti, Vol.194 f.148 e seguenti) e con la contestazione all'imputato Salamone Antonino del contenuto di talune telefonate, all'udienza del 19 febbraio 1987 (UD-Vol.194 f.151).

Il Presidente, concesso un congruo termine alle parti, dopo avere indicato, con ordinanze dibattimentali del 6 e del 7 marzo 1987, gli atti utilizzabili ai fini della decisione, a norma dell'art.3 della legge 17 febbraio 1987 n.29 entrata in vigore il giorno precedente, dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale e disponeva per l'inizio della discussione delle parti civili, che si postergava al 16 marzo 1987 per una settimana di astensione dalle udienze da parte di tutti i difensori degli imputati.

Dal 30 marzo 1987 al 16 aprile successivo, i rappresentanti della pubblica accusa presentavano le loro requisitorie, come da verbali in atti.

La discussione dei difensori degli imputati, iniziata in data 22 aprile 1987, interrotta il 15 maggio per consentire all'imputato Salamone Antonio di apprestare le sue difese in relazione alle contestazioni circa il contenuto di talune telefonate in atti, si protraeva fino all'11 novembre dello stesso anno, data in cui la Corte di Assise, nella sua composizione effettiva, si ritirava in camera di Consiglio per la deliberazione della sentenza.

Il 16 dicembre 1987, il Presidente dava lettura del dispositivo della sentenza in atti allegato.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.6

MOTIVAZIONE

CAPITOLO I

GLI IMPUTATI DICHIARANTI

PARTE I:

ATTENDIBILITA' DEI c.d. "PENTITI"

Sommario: 1.-Sussistenza di matrici ideologiche nei c.d. pentiti della mafia e del terrorismo: differenze .2.-Valutazione in concreto dell'attendibilita' dei dichiaranti. 3.-Chiamate in correita' e in reita'. Precisazioni terminologiche e concettuali. 4.- Concetto di indizio. 5.- Valutazioni degli apporti probatori sulla base delle modalita' di essi. 6.- L'interesse alle dichiarazioni accusatorie di Buscetta, Contorno ed altri. 7.- Divergenze fra le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno. 8.- L'interesse a collaborare di Buscetta e Contorno in ordine a "sconti" di pena ed il "prestito" agli Stati Uniti di America come oggetto di scambio delle informazioni

accusatorie. 9.- Segue. 10.- Ragioni che hanno determinato il Buscetta e il Contorno a parlare. 11.- Atteggiamento del giudice nei confronti di imputati dichiaranti. 12.- Concetto ed ambito del riscontro. 13.- Buscetta e Contorno. 14.- Corollari dei principii accolti.

1.-SUSSISTENZA DI MATRICI IDEOLOGICHE NEI C.D. PENTITI DELLA MAFIA E DEL TERRORISMO : DIFFERENZE.

Giova innanzi tutto avvertire - anche se la precisazione potra' sembrare ai tecnici del tutto superflua- che un siffatto problema non e' proponibile in astratto, come pur con una certa dose d'ingenuita' (e in qualche caso anche di malcelata malafede) talvolta si e' fatto; sibbene solamente in concreto, cioe' caso per caso, dichiarazione per dichiarazione,individuo per individuo.

In altri termini, non e' lecito ipotizzare una categoria intera di persone che per il solo fatto di aver adottato una linea di collaborazione con le forze dell'ordine e la Magistratura abbia intenti e processi ideologici assolutamente coincidenti. Viceversa, e' da ritenere il contrario, sulla base di una innegabile diversificazione che e' senza meno da operare fra il fenomeno verificatosi nell'ambito del terrorismo e

quello che fa capo a clamorose dissociazioni dalla congrega mafiosa. E' piu' che palese che il contenuto ideologico proprio del c.d. terrorismo - pur nelle sue dissacranti e deliranti asperita'- muove pur sempre da una concezione dello Stato e dei suoi compiti, funzioni e struttura, frutto di elaborazione dottrinaria; sicche' appare verosimile e credibile che, di fronte alle crudezze atroci della lotta armata, di fronte alla reazione ed al sostanziale superamento da parte dello Stato delle aggressioni portate nel vivo del proprio tessuto connettivo, di fronte alla constatazione dell'inutilita' dei tanti feroci delitti di cui questo singolare tipo d'insurrezione interna si e' macchiato, si siano manifestate in taluna delle coscienze ancor sensibili alla voce della ragione, scoramenti, dubbi, rimorsi e clamorose abiure.

All'incontro, nel fenomeno dell'associazione mafiosa gia' il contenuto ideologico puo' dirsi confinato ad una funzione sfumatamente romantica di difesa dei deboli e punizione dei protervi, di carattere quasi ancestrale, che in tempi recenti era gia' piu' un pretesto, retaggio di lontani tempi di dominazioni straniere, che una realta'. La realta'

vera e' - come il processo de quo dimostra - ben diversa ed opposta e si sostanzia nel dispiegarsi di una volonta' di prepotere che non solo non arretra di fronte ai delitti piu' infami, ma fa del crimine nefando il plinto necessario per la scalata all'impero economico.

E, quindi, se gia' la matrice teorica nell'associazione mafiosa e' debole, ancor piu' lo e' nella reazione ad essa, che si identifica non con la contestazione dei principi, ma con la manifestazione di un disinganno circa la pratica applicazione di questi ultimi, che determina la sconfessione delle piu' ferree leggi della mafia, le quali consistono nel conservare il segreto su quanto visto o saputo, operando nell'ambito dell'associazione,e nel considerare la giustizia dello Stato come un nemico da avversare e combattere.

Se ne deve trarre la conseguenza che, mentre la terminologia divulgata dai mass-media che indica come "dissociati" o "pentiti" mal si attaglia a coloro che hanno divulgato i segreti della mafia, nessuna verace assimilazione puo' esser operata fra i due fenomeni e fra i loro protagonisti, se non sull'onda di una semplice assonanza, foriera di travisamenti ideologici.

2.-Valutazione in concreto dell'attendibilita' dei dichiaranti.

Ora e' fin troppo palese che l'attendibilita' di ogni singola posizione accusatoria e' legata all'esame della personalita' di chi la esprime, al grado di conoscenza che la stessa puo' avere della materia di cui tratta, al modo con cui egli la esterna (se cioe' in maniera vagamente generica, ovvero dettagliata e approfondita) e, nella fase dibattimentale, - dominata dall'oralita' - anche dallo stesso modo di esprimersi, dalla prontezza dimostrata nel rispondere alle domande, dalla spontaneita' delle dichiarazioni,dalla stessa fermezza delle posizioni, dalla disinvoltura in sede di confronto, dalla sicurezza nella indicazione di luoghi, persone o circostanze.

Il problema che piu'che in altri processi in questo si presenta in modo altamente drammatico, appare senza alcun dubbio quello che attiene alla validita' e alla attendibilita' delle indicazioni di coimputati dichiaranti che, oltre ad accusare se stessi, rivelino fatti concretanti reati o circostanze rivelatrici di reati e di colpevolezze di altri

soggetti, facendo cio' che nel linguaggio forense viene unanimamente inteso come "chiamata di correo".

3.-Chiamate in correita' e in reita'. Precisazioni terminologiche e concettuali.

Tutto cio' comporta ovviamente un'indagine sul concetto di "chiamata in correita'". Coll'espressione predetta si allude in genere all'accusa che provenga da un coimputato. A tal fine si distingue comunemente l'ipotesi in cui il coimputato accusi se stesso ed altri - dall'altra ipotesi(simile,ma diversa) - in cui il coimputato si limiti ad accusare altri, risparmiando se stesso.

In quest'ultimo caso, appare evidente che la forza probatoria dell'accusa (e cioe' in sostanza la sua attendibilita') appare piu' fievole che nella prima ipotesi. Qualcuno, anzi, con riferimento ad entrambe le evenienze in discorso parla di mera notitia criminis. Tuttavia, tale teoria non appare esatta sotto nessun punto di vista. La notizia del reato, invero, consiste nella mera rivelazione dell'esistenza di un reato. Laddove, invero, si indichino anche gli autori di esso, risulta perspicuo

che la notizia contiene un quid pluris, vale a dire un'accusa, ovverosia un'incolpazione, nei confronti di uno o piu'soggetti,di un fatto costituente reato.

Peraltro, nell'ipotesi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso non si vede in che cosa possa consistere e quale novum concreti la notizia del reato sic et simpliciter: essendo, ormai, universalmente noto che tale associazione esiste e prospera e rivelandosi, pertanto, inutile la notizia generica che concerne la generalita' della societas sceleris.

Appare, evidente,pertanto - ad avviso di questa Corte - che la dichiarazione in esame in entrambi i casi considerati contiene un quid pluris il quale non coincide esattamente con la semplice notizia concernente l'esistenza del reato.e la sua commissione.

Conseguentemente, le dichiarazioni, di cui sopra si e' fatto cenno, vanno entrambe inquadrate nello schema delle chiamate di correo. Qualcuno ha, bensi'ulteriormente distinto (con una precisazione lessicale che vorrebbe andar di la' dalla semplice nomenclatura) fra chiamate in correita' e chiamate in reita'; ma, a ben guardare, l'innovazione terminologica - anche se ricollegabile implicitamente

alla distinzione di cui si e' sopra accennato - conservando la radice della frase "chiamata in" sembra un aggiustamento non del tutto felice, giacche' chi accusa soltanto non "chiama" nessuno sicche'il vocabolo se appare pertinente al primo caso non lo sembra per il secondo. Invero, il verbo "chiamare" implica un coinvolgimento del "chiamato" nella situazione di fatto o di diritto del "chiamante". Alla semplice e nuda accusa mal si attaglia a giudizio di questa Corte l'espressione "chiamata", stante che in questo caso il "chiamante" resta del tutto estraneo alla situazione giuridica del "chiamato". Sicche' essa va rifiutata ove si tenga a distinguere le due posizioni. Appare piu' corretto pertanto, alla luce delle distinzioni sopra chiarite procedere all'accomunamento delle due figurae juris, distinguendone solamente la funzionalita'e la potenzialita' probatoria.

Al caso in cui invero, l'imputato,oltre ad accusare altri coinvolga nel reato se stesso, va ragionevolmente attribuita una maggiore credibilita' e, quindi, un maggior vigore probatorio, la cui natura giuridica va qualificata come quello di indizio pieno.

4.- Concetto di indizio.-

A questo punto va verificato il concetto di indizio. Indizio o prova indiretta e' una circostanza certa dalla quale si puo' logicamente dedurre una conclusione sull'esistenza o no del fatto oggetto del processo. Or fra gli indizi positivi vengono tradizionalmente annnoverate la confessione e la chiamata di correo, la quale viene in prevalenza definita come confessione sul fatto altrui, oltre che sul fatto proprio. Perche' la decisione possa legittimamente fondarsi su indizi, occorre, pero', che questi siano univoci, concordanti e precisi.

Normalmente, percio',dovra' trattarsi di piu' fatti o circostanze, ma non puo' escludersi che, per contro, si possa all'uopo adoprare anche un solo elemento allorche' esso si presenti di tale evidenza probatoria e cosi' logicamente e deduttivamente connesso con la conclusione, da rappresentare di per se'una conseguenza grave precisa e concordante. Cio' e' stato comunemente ammesso dalla Giurisprudenza (V.Cass.10 febbr.1971,n.345; Cass. 7 giugno 1976,n. 1498).

Pertanto, la chiamata in correita' che provenga da piu' soggetti non puo' che concretare una

pluralita' di indizi. Dal che non puo' che trarsi il corollario secondo cui la ripetuta indicazione da parte di piu' correi dell'elemento indiziante determina un indubitabile rafforzamento della consistenza probatoria induttiva rispetto alla conseguenza che se ne possa trarne, sulla base della congettura di cui l'indizio costituisce il fatto noto.

5.-.-Valutazioni degli apporti probatori sulla base delle modalita' di essi.

Per conseguenza, la pluralita' delle fonti determina fatalmente - all'incontrario di quanto sostenuto dalla difesa - l'aumento della capacita' probatoria della fonte indiziaria rappresentata dalla chiamata in correita'.

Peraltro, la gia' rilevata considerazione in concreto degli apporti probatorii di qualunque tipo attraverso l'attenta considerazione del loro storico svolgimento e delle modalita' in cui essi si sono espressi - qual e' stata avvertita dai sensi del giudice e degli astanti e che viene conservata intatta in una sorta di cristallizzazione meccanica dalla rituale registrazione e dalla conseguente fedele

trascrizione attraverso opportuna opera peritale (com'e' avvenuto in questo processo in puntuale applicazione dell'art. 486 bis CPP) consente, a giudizio di questa Corte, l'evidenziazione e l'utilizzazione di elementi di carattere obiettivo (quali:l'immediatezza e la spontaneita' delle risposte, la veracita' degli accenti, l'imbarazzo e le esitazioni, lo smarrimento ed il mancato coordinamento nel riscontro alle domande) e di non trascurabile entita' che vengono restituiti inalterati nel riascolto consentito dall'adozione di moderne apparecchiature meccaniche di cui l'aula in cui s'e' svolto il processo e' stata opportunamente dotata. Si' da consentire l'eventuale riesame del giudice ulteriore con la stessa immediatezza del momento storico in cui la prova si e' manifestata e formata.

Il che, a ben guardare, realizza appieno il principio dell'oralita' del dibattimento, consentendo, per mezzo dei nuovi strumenti meccanici di conservarne, riprodurne ed apprezzarne tutte le possibili sfumature; laddove per il passato tutto restava affidato alle impressioni soggettive del giudice che dirigeva il dibattimento e alla sua verbalizzazione, col possibile sospetto che quest'ultimo sovrapponesse le sue soggettive

valutazioni alle emergenze obiettive della realta' processuale (e in cio' sta evidentemente la ratio del divieto di verbalizzazione delle "impressioni" del giudice sancito dall'art. 364 C.P.P.). Tutto cio' si armonizza col fondamentale principio del libero convincimento del giudicante, di cui costituisce strumento prezioso, e soprattutto consente al giudice di affrancarsi dal riemergere dal regime delle prove legali, che la civilta' giuridica in thesi rifiuta, ma che, in certo senso, vengono reintrodotte nell'Ordinamento, attraverso l'enunciazione di regole astratte troppo specificamente desunte dal caso concreto. La pluralita' delle fonti indiziarie di per se' sola non sarebbe, pero', sufficiente a ritenere provata (e quindi esistente e verace) la circostanza oggetto della congettura, ove sussistesse il ragionevole dubbio di una contaminatio fra le fonti stesse, nel senso che l'una ripetesse meccanicamente e pedissequamente fatti e circostanze apprese dall'altra.

Con riferimento alle fonti accusatorie piu' doviziose di questo processo, cioe' alle chiamate di correo effettuate da Buscetta e Contorno, questa Corte si e' dato carico di accertarne la rispettiva autonomia, soffermandosi, col dovuto

indugio, sulla coincidenza o no di esse, e soprattutto sulle difformita' piu' palesi esistenti fra loro,che comprovano senza possibilita' di dubbio che esse abbiano attinto, a loro volta, ad indicazioni diverse. In altri termini,l'autonomia delle fonti rende piu' attendibile la certezza della prova congetturale che su di esse poggia, in quanto i contatti fra i due chiamanti in correita' - anche a voler concedere in linea di mera ipotesi (sfornita peraltro di alcuna prova concreta) che essi siano avvenuti mentre i due erano in istato di detenzione, come assunto quasi apoditticamente da taluno dei difensori, - certamente non hanno portato ad una assoluta convergenza, ad un puntuale allineamento di posizioni,permanendo fra i due, per contro, divergenze di non lieve momento,anche su punti cruciali della struttura e della composizione di "Cosa Nostra".

Tali divergenze, che qui di seguito saranno indicate ed opportunamente commentate, forniscono la tranquillante sicurezza che i mezzi di conoscenza dei due siano solo in parte coincidenti e che gli apporti probatori forniti lo siano stati in assoluta autonomia. Se veramente ciascuno dei due coimputati - come assunto dalla quasi totalita' dei difensori degli accusati - fosse stato dominato da una vera e propria

libidine accusatoria derivante da un malcelato intento di vendetta indiscriminata, e' certo che avrebbe colto al volo l'occasione di arricchire il rispettivo bagaglio di informazioni penalmente rilevanti.

6.- L'interesse alle dichiarazioni accusatorie di Buscetta,Contorno ed altri

Cade qui acconcio l'esame dell'interesse e delle cause che hanno indotto sia il Buscetta sia il Contorno alle clamorose rivelazioni che hanno in buona parte costituito conferma di notizie sull'associazione criminosa denominata Mafia, che erano trapelate, nonostante l'impenetrabile cortina frapposta alle indagini dell'autorita'dalla solidarieta' fra i membri della congrega e che affioravano numerose nei rapporti della polizia giudiziaria (Si vedano i rapporti dei CC. sull'omicidio Basile, ecc. della Polizia, particolarmente quelli redatti dal dottor Giuliano, che era riuscito a individuare nella cosca di Corso dei Mille gli esponenti piu' pericolosi e che ha pagato con la vita tale sua sagacia investigativa).

Ora si e' da quasi tutti i difensori degli imputati fatto perno sulla scarsa (o addirittura nulla) credibilita' che spetterebbe alle dichiarazioni degli imputati dichiaranti, sulla base dell'interesse che essi avrebbero avuto ad accusare; interesse che si sostanzierebbe in un atto di vendetta, di faida privata, la cui sussistenza minerebbe alla base la credibilita' e l'affidabilita' delle notizie cosi' spontaneamente fornite all'Autorita' giudiziaria.

E' comprensibile, ovviamente, che tale attacco sia portato dalla difesa alle propalazioni dei due coimputati, le cui confessioni hanno estrema importanza in questo processo, in quanto sorreggono in buona parte l'intera impalcatura accusatoria.

Tuttavia, questa Corte che sul punto ha a lungo meditato per l'importanza dell'argomento e per gli inevitabili riflessi di vario ordine e grado sulle soluzioni da adottare relativamente al giudizio di colpevolezza degli imputati, desidera decisamente contestare il serio fondamento delle argomentazioni difensive tendenti ad incrinare in toto l'attendibilita' delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati dichiaranti.

Innanzi tutto, come gia' avvertito, un siffatto giudizio va condotto in concreto, tenuto presente non solo il contegno processuale del singolo personaggio, ma la sua intera personalita' qual e' desumibile dalla vita anteatta e da tutti i particolari di cui la Corte e' venuta a conoscenza che possono in qualunque modo aver influito nella formazione di tale personalita'.

A tal uopo appare abbastanza utile predisporre una serie di medaglioni, dedicati a ciascuno dei personaggi principali di questa vicenda processuale, in cui si delineino i tratti essenziali dell'individuo in esame, le sue peculiari caratteristiche e il suo grado di conoscenza in seno all'associazione mafiosa, la formazione culturale e morale (in positivo e in negativo) il grado di credibilita' che gli si puo' riconoscere.

Ma, a prescindere da tali rilievi specifici, che saranno evidenziati piu' avanti e che attengono al singolo personaggio, va confutata con l'energia che l'importanza della posta in gioco richiede, la tesi difensiva secondo cui la credibilita' dei coimputati dichiaranti sunnominati sarebbe del tutto da escludere, sulla base della considerazione che le loro rivelazioni sarebbero frutto ed espressione di una vendetta, atto, pertanto, comunque riprovevole sotto il profilo umano e sociale.

Osserva questa Corte che l'osservazione non solo non e' calzante, ma traduce un diffuso orientamento che poggia su sospette anfibologie e su concetti, comunque, devianti tramite assimilazioni indebite.

In realta', l'atto vendicativo che si traduce nella privata contrapposizione di una pena, di solito personalmente inflitta, ad un torto subito, rimane nella sfera dell'individuo che lo pone in essere, ed e' tanto piu' condannabile, in quanto contraddice alla regola per cui nessuno - in una societa' civile - puo' farsi giustizia da se'. In certo senso, pertanto, la riprovazione sociale e giuridica che compete a chi si faccia vindice di una offesa patita, deriva da questa sostituzione inammissibile di un privato alla giustizia dello Stato.

Per contro, nel caso che si esamina, la situazione e' perfettamente antitetica. Chi decide di collaborare con la giustizia dello Stato, affidando ad essa per intero, o parzialmente, il corredo delle proprie conoscenze nell'ambito di un'associazione tradizionalmente quasi sconosciuta, allorquando operi con piena consapevolezza delle necessita' di conferme e riscontri, dai quali la giustizia statuale non puo' prescindere, dimostra uno spirito ben diverso ed anzi

opposto totalmente a colui che ricorre alla violenza ed arma il suo braccio, contrapponendo offesa ad offesa. Non senza ragione, invero, il filosofo del diritto avvalora i contorni della linea discretiva fra pena e vendetta dalla durata definita della prima rispetto alla seconda che, viceversa, puo' conseguire uno stato di perpetuita', rimbalzando dall'una all'altra generazione.

Affidarsi all'apparato della giustizia statale significa - ed e' notorio - sottostare ad una serie interminabile di interrogatori, ricognizioni, esperimenti e confronti, significa superare diffidenze malcelate o palesi, significa sottoporre ogni propria affermazione al vaglio di contestazioni, precisazioni e riscontri. Tali conseguenze costituiscono un prezzo altissimo da pagare, tale,comunque, da dissuadere il cittadino medio dall'avventurarsi su un terreno cosi' periglioso, se non si e' illuminati dalla luce della verita' e non sorretti da una solida decisione, la cui fermezza e' indicativa di un processo interiore lungamente maturato e sofferto. Peraltro, scendendo in concreto all'esame dei singoli personaggi - ed anticipando in parte cio' che sara' oggetto dei "medaglioni" dedicati ai singoli imputati dichiaranti - il notevole travaglio che ha portato i singoli

coimputati alla collaborazione con l'autorita' giudiziaria emerge da fatti concreti, quali il tentato suicidio del Buscetta (documentato in modo certo dagli atti processuali), le notevoli resistenze da parte del Contorno, il quale solo dopo lungo tempo, e dopo aver risposto in modo tipicamente omertoso anche sulle circostanze attinenti al suo tentato omicidio (vedi interr. del Contorno dinanzi al G.i. Falcone in data.22/4/1982.) si e' deciso a parlare, fornendo questa volta un dettagliato racconto dell'attentato di cui fu vittima e rivelando una lucidita' nell'acquisizione dei dati della realta' - pur nella presumibile concitazione del momento - ed una meticolosita' nell'esposizione della sequenza degli avvenimenti che testimonia di una personalita' caratterizzata da notevole freddezza e non comune controllo (sia per la circospezione di cui dette prova, sia per l'audacia dimostrata nel reagire all'offesa cosi' ferocemente e repentinamente portatagli). Qualita' codeste che ben si armonizzano col ruolo di "uomo d'azione " attribuito al Contorno anche dagli avversari e che, tutte insieme considerate, rafforzano il convincimento della spontaneita' e della corrispondenza alla realta' delle dichiarazioni del Contorno in merito

all'attentato di cui fu vittima. Peraltro, sulla metamorfosi di quest'ultimo sembra elemento estremamente indicativo la negazione da lui fatta al giudice istruttore in tale interrogatorio dell'aprile 1982 della presenza sull'automezzo da lui guidato del Foglietta (inesattamente indicato col nome di battesimo Carmelo, mentre si chiama Giuseppe). E nell'interrogatorio reso in precedenza il 24 marzo 1982 al P.M. di Roma il Contorno nega addirittura di conoscere Bontate Stefano, la cui vicinanza successivamente, dopo essersi convinto alla collaborazione, e' punto di forza delle sue conoscenze in merito ai vertici della struttura mafiosa.

7.- Divergenze fra le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno.

Si e' gia' detto delle differenze fra le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno che persuadono a ragion veduta della diversita' delle rispettive fonti e dell'autonomia dei due coimputati. Si aggiunga la considerazione che la dichiarazione di inscienza da parte di uno dei due rispetto alla dichiarazione positiva dell'altro, costituisce chiaro

indice della sincerita' in linea di massima delle asserzioni del dichiarante, il quale, se spinto unicamente dall'intento di nuocere altrui e di ingraziarsi gli inquirenti - come pur da numerosi difensori e' stato, piu' che ventilato espressamente asserito - non avrebbe certamente perduto l'occasione di perfezionare il piano luciferino, avvalendosi, col confermarle, delle dichiarazioni dell'altro, di cui il giudice istruttore evidentemente gli dava notizia, specie allorquando la risposta era negativa. Cosicche' tutti gli assalti coralmente e virulentemente portati avverso le "testimonianze" dei due coimputati in esame (spesso con acrimonia e con veri e propri convici, di certo non consoni alla dignita' ed alla serenita' delle aule giudiziarie) in realta' disvelano il verace contenuto di espediente difensivo, tanto piu' sospetto quanto piu' vivace nella reazione terminologica.

Scendendo, comunque, finalmente all'indicazione specifica di codeste numerose e particolarmente notabili divaricazioni fra le coppie di dichiarazioni, si dovra',anzitutto, rilevare quella che attiene alla composizione della Commissione (o Cupola), vale a dire l'organo di direzione sovraordinato alla struttura di "Cosa nostra". Orbene, il Contorno include nella Commissione Greco Leonardo, Agate Mariano

e Santapaola Benedetto. Con riferimento a quest'ultimo l'imprecisione del Contorno e' evidente: giacche' in ogni caso, e peraltro secondo le informazioni date dal Buscetta, ma anche per mera deduzione logica, il Santapaola essendo catanese, non poteva che far parte della commissione interprovinciale; mentre l'inclusione di Agate Mariano in seno al vertice di "Cosa Nostra", non trovando alcun altro riscontro alle parole del Contorno, lascia fortemente perplessi. E' da avvertire, peraltro, che in caso di discrepanza sui nomi dei partecipanti all'organo direttivo dell'Organizzazione, deve ritenersi senz'altro piu' attendibile la parola del Buscetta, che per la sua spiccata personalita' e la notevole intelligenza, nonche' per la peculiare abilita' manovriera nell'affiancare coloro che contavano nell'ambito dell'associazione, aveva modo di apprendere notizie di carattere riservato e soprattutto attinenti alla suprema Direzione dell'organismo associativo. Inoltre, il Buscetta - come pur si chiarira' nella disamina della sua personalita' quale si puo' desumere dagli elementi certi risultanti dagli atti - godeva certamente per le sue qualita' intrinseche di un prestigio che andava di la' dalla sua posizione

gerarchica in seno all'organizzazione. E' da ritenere, pertanto, che egli potesse esser meglio informato, anche nell'ipotesi che la fonte utilizzata fosse la stessa del Contorno (ad es. Bontate Stefano). Quest'ultimo cui il Contorno era strenuamente e fedelmente legato,lo considerava certamente un gradino piu' in basso di quanto non facesse con Buscetta Tommaso, cui confidava segreti di vertice, per esser costui - a cagione di una maggior profondita' intellettiva - piu' interessato ai problemi fondamentali della struttura dell'associazione mafiosa. Inoltre i rapporti erano certamente diversi in quanto il Contorno aveva assunto fedelmente accanto al Bontate per i benefici ricevuti e la considerazione nella quale era tenuto la veste di un "famiglio" nell'ambito dei fidi del suo benefattore (e il vocabolo usato, in questo caso possiede un'ambivalenza che non puo' sfuggire all'attento osservatore, tenuta presente la impostazione "familistica " dell'organizzazione.). Mentre il Buscetta, appartenente a famiglia diversa da quella di Bontate, restava al di fuori della cerchia ristretta, dei "soldati" a disposizione del boss, e si qualificava soltanto come "amico", esterno comunque alla famiglia.

Ulteriore notevole discrepanza, per quanto concerne gli affiliati a Cosa nostra appare quella che concerne le persone di Sciarabba Giusto e Sciarabba Calcedonio, che il Contorno dichiara di non conoscere e sono conosciuti, invece, dal solo Buscetta. E l'altra che concerne un personaggio di una certa rilevanza in seno all'organizzazione criminosa quale Bonura Francesco, conosciuto dal Buscetta e non,viceversa, dal Contorno. Particolarmente indicative le divergenze,poi, fra i due coimputati relativamente al Salamone Antonino, non conosciuto dal Contorno, e per contro, benissimo dal Buscetta, quella di Corallo Giovanni, il quale risulta affiliato alla mafia fin dai tempi di Vitale Leonardo che ne ha parlato in termini inequivocabili. Ancor piu' eclatante la diversa informazione dei due circa l'identificazione del "rappresentante" di Partinico, che per Buscetta e' ancora Geraci Antonino detto Nene' il vecchio (gravemente ammalato come si vedra' piu' avanti) e per Contorno un nipote a nome Nino: circostanza quest'ultima che risulta all'indagine della Corte molto piu' verosimile, sulla base delle condizioni di

salute del Nene' e sulla base della solare considerazione che il Contorno e' portatore di notizie molto piu' recenti di quelle apprese dal Buscetta.

Senza bisogno di indugiare ulteriormente sul punto sembra alla Corte d'aver dato sufficiente contezza della propria meditata conclusione circa la autonomia in cui ciascuno dei due dissociati dalla mafia si e' mosso nelle proprie rivelazioni. C'e' soltanto ulteriormente da aggiungere che qualcuna delle elencate differenze (il cui novero sara' certamente arricchito in altri punti della presente sentenza) riguarda periodi in cui ambedue i dichiaranti erano a cagione della loro permanenza in loco nelle condizioni di conoscere fatti, nefasti e personaggi di "Cosa Nostra"; il che avvalora le considerazioni superiormente esposte, che qui vigorosamente restano,pertanto, ribadite.

8.- <u>L'interesse a collaborare di Buscetta e Contorno in ordine a "sconti" di pena ed il "prestito" agli Stati Uniti di America come oggetto di scambio delle informazioni accusatorie.</u>

L'indagine della Corte non sarebbe compiuta ove non si tenesse conto di altre osservazioni della difesa degli imputati concernenti l'asserto interesse dei due coimputati dichiaranti alle propalazioni accusatorie, allo scopo di ottenere diminuzioni di pena e la loro sistemazione economica in America.

Al riguardo giovera' innanzi tutto notare che e' destituita di qualsiasi fondamento l'asserzione - comune a molti degli avvocati della massiccia difesa - secondo cui le accuse dei due coimputati troverebbero origine nel desiderio di ottenere le diminuzioni di pena spettanti ai "pentiti".

L'asserzione stupisce e lascia sconcertati ove si consideri che essa non ha il minimo fondamento giuridico ed e' destituita di alcun aggancio alla realta' dei fatti. Invero, si stenta a rendersi conto come mai si possa esser fatta confusione fra due situazioni completamente diverse - come quella di cui la Corte deve occuparsi in questo processo - e l'altra che attiene ai fatti di terrorismo: solamente in relazione a quest'ultimo fenomeno, e in periodi della c.d. "emergenza" e' stata emanata dallo Stato italiano una legislazione "premiale" nei confronti di coloro le cui rivelazioni han permesso di squarciare

la fitta rete di mistero che avvolgeva l'organizzazione terroristica. E codesta regolamentazione - sulla cui opportunita' questo Collegio giudicante non ha da esprimere alcun giudizio - per esser di stretta interpretazione (costituendo deroga a criteri di ordine generale ed essendo stabilita per ipotesi specificamente attinenti al fenomeno in considerazione) non e' minimamente invocabile nel caso in esame, tanto che nessuno dei difensori dei coimputati dichiaranti vi ha fatto alcun accenno, com'e' dimostrato dalle conclusioni inserite in verbale.

Resterebbe, pertanto, per coonestare i clamorosi accenti spietatamente censori da parte di taluni patrocinatori, di far capo solamente ad eventuali riduzioni di pena sulla base della legislazione comune, confinate - come e' facilmente dimostrabile - esclusivamente nell'ambito delle attenuanti innominate o generiche. Ma l'argomentazione che se ne puo' trarre a favore della tesi difensiva e' assai scarsa; ove si consideri che essa resterebbe affidata soltanto al potere discrezionale del giudice, che potrebbe concederla oppur no, e che in ogni caso avrebbe la possibilita' di graduarne l'intensita' opportunamente giostrando sulla pena base. Or se si considera lo

spirito pratico di cui i personaggi in considerazione han dato prove evidenti ,ci si rende subito conto dell'assurdita'della semplice ipotesi di un supino affidamento di costoro a tali aleatorie eventualita'. Peraltro, in codesto modo ragionando si dimentica (o si finge di dimenticare) che il gioco sarebbe stato di azzardo puro, sicche' un elementare tuziorismo avrebbe dovuto consigliare ai due, a questo punto, di ben guardarsi dal fare rivelazioni che in ogni caso avrebbero compromesso in primo luogo loro stessi - e in modo certo e inequivoco - restando il conseguimento dell'obiettivo loro attribuito del tutto incerto e problematico.

9.- Segue.

Ma sugli accordi stipulati dai due imputati in considerazione, col Governo americano,del cui contenuto tosto si riferira' col dovuto indugio, molti difensori hanno fatto perno, sostenendo in sostanza che essi sarebbero espressione di un "patteggiamento" inammissibile per il nostro ordinamento in cui l'azione penale e' obbligatoria e che le "confessioni " sia del Buscetta sia del Contorno

avevano lo scopo pratico di ottenere i benefici economici e la sostanziale "impunita'" che tali patti col Governo Usa assicuravano - sempre secondo le azzardate conclusioni di taluno dei difensori - anche nei confronti della giurisdizione italiana. La Corte di Assise tramite il Ministero di GG.e GG. italiano ha acquisito il testo ufficiale di essi accompagnato da una nota a firma del Procuratore degli SS.UU. di America avv. Richard A. Martin.

Al riguardo questa Corte con l'ordinanza pronunciata in data 21 novembre 1987, preso atto che dal tenore della nota del Martin diretta al Ministero di GG. e GG. allegata, risultava che gli accordi di cui sopra ..."erano di stretta interpretazione, nel senso che " qualunque cosa non specificamente espressa in questi documenti non puo' esser sottintesa come promessa; e che...e quindi non puo' esser imposta dal Governo o contro di esso; e che..."gli accordi non limitano in nessun modo il diritto di qualunque Governo, oltre a quello degli Stati Uniti, di processare Buscetta e Contorno". Cio' premesso, nella citata ordinanza questa Corte ha osservato che il reale contenuto del patto era quello di assicurare il diritto a pretendere che nessuna dichiarazione fatta dai predetti nel tribunale

americano potesse esser adoperata contro i medesimi, mentre essi avrebbero ben potuto esser processati sia in America sia altrove; che in particolare essi non concedevano ai due il diritto di rimanere negli SS.UU. ne' limitavano in alcun modo l'obbligo degli imputati di ritornare in Italia per esser processati o incarcerati; che infine gli accordi stessi erano limitati agli Uffici del Procuratore di Stato degli SS.UU. per i distretti meridionale ed orientale di New York.

Pertanto, tali accordi tendevano a far si' che venissero acquisite tutte le informazioni che i predetti Buscetta e Contorno potevano fornire alle autorita' americane riguardanti il processo, c.d. della "pizza connection", in cambio assicurando al Contorno e al Buscetta, con le rispettive famiglie, protezione contro non improbabili vendette e un assegno di mantenimento, fino a che non fossero in grado, sotto nuova identita', di provvedere a se stessi.

E' chiaro, pertanto, che mentre palesemente in contrasto con i rudimenti basilari del diritto internazionale era l'asserta impunita' garantita anche per quanto riguarda l'Italia (peraltro, clamorosamente smentita dai numerosi mandati di cattura emessi nei

confronti dei due e dalle imputazioni nei loro confronti elevate dal P.M. e contestate dai giudici istruttori), sicche' gia' la "denuncia" cosi' vibratamente elevata da taluni membri della difesa, disvela prima facie la carenza di ogni seria consistenza e si confonde con proposizioni argomentative di taluni imputati, dei quali pedissequamente ricalca l'impostazione, senza il minimo esame critico.

Sgombrato, pero', il campo dall'esistenza di un'assicurazione di impunita', resterebbe, tuttavia, da esaminare se il "vantaggio" che avrebbe determinato il Contorno e il Buscetta alle clamorose rivelazioni, possa esser concretato dal trattamento singolare riservato ai due detenuti che sono stati "ceduti temporaneamente" agli Stati Uniti d'America, per necessita'giudiziarie del governo statunitense.

Che tale patto sia condizionato alle necessita' istruttorie del governo italiano, col conseguente obbligo da parte dei due detenuti di esser trasportati in Italia per assicurare i loro apporti probatori nei processi in cui siano richiesti, e' fatto che non puo' esser disconosciuto da nessuno, stante che nel presente processo i due coimputati sono stati lungamente interrogati al dibattimento, dopo esser

stati condotti in Italia, e restituiti alle autorita' statunitensi solo dopo che nei giorni 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 aprile 1986, si erano esaurite le necessita' istruttorie dibattimentali, come e' documentato dai verbali di udienza. Peraltro, mentre risulta che anche negli SS.UU. i due siano pur sempre detenuti, le precauzioni adottate a tutela della loro incolumita', e il loro stesso "prestito" agli organi giudiziari USA, rientrano nelle misure dirette a tutelare l'incolumita' personale di chi abbia mostrato il coraggio di collaborare con la giustizia, nonostante le innumerevoli prove delle feroci vendette con cui "Cosa Nostra" ha, punendo i trasgressori della ferrea legge dell'omerta', dimostrato la forza spietata della propria organizzazione. Fra i tanti esempi va sottolineato quello di Vitale Leonardo, primo ad infrangere il muro del silenzio, che - nonostante costretto a simulare la pazzia e a ritrattare quanto da lui prima confessato -, venne trucidato senza pieta' pochi mesi dopo la sua scarcerazione avvenuta nel giugno 1984.

Eppertanto, non sono facilmente comprensibili - per chi si ponga da un'ottica assolutamente obiettiva - anche tutte le illazioni sarcasticamente tratte da taluno dei difensori su questo stato di detenzione in

USA da parte dei due coimputati; illazioni che, quanto meno, non tenevano in alcun conto il gravissimo pericolo cui gli stessi si erano esposti con le loro testimonianze in Italia e continuavano ad esporsi anche all'estero. Il che - non foss'altro sotto il profilo umanitario, di cui pur essi si ammantano ogni qual volta si riferiscano, viceversa, ai loro raccomandati, - lascia assai interdetti sulla credibilita' di talune estrinsecazioni difensive.

Peraltro, la particolare tutela e le misure finanziarie adottate nei loro confronti dal governo americano - lo si e' visto piu' sopra - trovano un preciso limite temporale, e non costituiscono, quindi, una salvaguardia assoluta nei confronti di essi, ne' un assolutamente tranquillante approdo, che avesse, pertanto, la "forza contrattuale" di determinare i due imputati alle rivelazioni sull'opera e sulla struttura di "Cosa Nostra" che stanno alla base del presente processo.

10.-<u>Ragioni che hanno determinato il Buscetta e il Contorno a parlare.</u>

Il vero e' che tali ragionamenti, condotti tutti sul filo di una logica opportunistica ed in termini di affocata polemica, tradiscono la preoccupazione di porre in cattiva luce il soggetto cui essi si riferiscono, negligendo totalmente tutte le spinte umanamente comprensibili e giustificabili derivanti dalle vicende personali dei due imputati in considerazione, nell'ambito dell'organizzazione criminosa. Situazioni, viceversa, che hanno pesato grandemente sulle non facili opzioni e sul comportamento giudiziario di entrambi. C'e' da precisare, innanzi tutto, che stante la peculiare "mentalita'" di cui ambedue i soggetti in esame han dato prove palmari attraverso il loro curriculum anche giudiziario, il Buscetta per i processi in cui fu, a ragione, invischiato in precedenza, e il Contorno anche in questo procedimento penale nelle prime dichiarazioni delle quali al paragrafo 6 si e' dato piu' di un campione non e' seriamente contestabile che entrambi i personaggi in rassegna abbiano assorbito, per mentalita', per subcultura, per disciplina interna, l'istinto e l'inveterata abitudine dell'omerta'. Sicche', solo per superare tale adamantina barriera, per infrangere il giuramento (alla cui importanza chiaramente allude il

Badalamenti nel controinterrogatorio condotto dall'accusa nel processo della Pizza connection negli Stati Uniti d'America - di cui e'stata data lettura nel dibattimento - per tentare di giustificare il proprio silenzio su fatti e circostanze sui quali sospette apparivano le sue negazioni) e' di facile intuizione che gravi dovevano esser le motivazioni di tale clamorosa svolta di vita e di costume da parte dei soggetti in esame.

E, se si ha riguardo alle tante sventure familiari sofferte dal Buscetta (al quale ferocemente quanto tenacemente,furono uccisi due figli, il fratello, il genero sposato con la figlia Felicia) la cui vita era certamente minacciata, si' da giustificare il suo espatrio, nonostante le innegabili difficolta' di ogni trasferimento in ambienti stranieri, per le scelte gia' operate e per le amicizie cui era particolarmente legato (Bontate, Inzerillo), ci si rende facilmente conto che egli si trovava ormai in una condizione quasi disperata: giacche' l'alternativa dell'opposizione armata era pur praticabile per il Buscetta, ma non poteva, per deficienza di alleati sicuri e validi, offrire prospettive ragionatamente positive.

Si aggiunga la lucida razionalita' del Buscetta che traspare anche dal suo modo di parlare, dal tono e dal contenuto delle risposte durante la lunga, estenuante sua "deposizione" dinanzi a questa Corte di Assise, che gli suggeriva, come ultima Tule, il ricorso alla collaborazione con lo Stato.

Indubbiamente collegata alla suggestione derivante dalla clamorosa opzione del Buscetta e' quella analoga del Contorno, anche se naturalmente le spinte psicologiche alla collaborazione sono, a parere di questa Corte, in parte diverse. Le accomuna certamente la comprensibile ribellione contro la cieca ferocia della fazione avversa e l'imminenza del pericolo alla vita, rappresentato dall'esecuzione della condanna a morte che pendeva sul capo di tutti e due i personaggi.

Nel caso del Contorno costui, dopo l'esito non positivo per i suoi persecutori, fu braccato come una belva da parte degli avversari e attorno a lui fu fatta terra bruciata. Furono spietatamente soppressi non solo lontani parenti ed amici (come il Rugnetta), ma perfino coloro che potevano averlo in qualche modo aiutato (si veda l'omicidio del prof. Bosio in data 6 novembre 1981 e le sue

motivazioni). Del che persuade la sequela delle date che ha una sua muta, inesorabile eloquenza.

Ed invero, mentre l'attentato al Contorno e' del 25 giugno 1981, l'uccisione del Rugnetta avviene in data 8 novembre dello stesso anno.

E l'impressionante, tragica sequenza degli omicidi, nell'ambito dei conoscenti, amici e parenti del Contorno inizia dal 3 ottobre 1981 con la soppressione del Mandala' Pietro cugino di quest'ultimo; prosegue con l'omicidio di Mazzola Emanuele (il quale - secondo quanto precisato dal Calzetta nell'udienza del 9 luglio 1986 - era il garzone che governava la stalla dello stesso Contorno), passa attraverso l'eliminazione di Costanzo Giovanni (che a quanto risulta aveva aiutato il Contorno a nascondersi) e culmina negli omicidi Bosio e Rugnetta, sopra accennati. Quest'ultimo crimine e' per le modalita' riferite con dovizia di particolari dal Sinagra Vincenzo veramente illuminante e costituisce un sorprendente riscontro delle dichiarazioni del Contorno sul proprio tentato omicidio che insieme avvalora l'attendibilita' di tutte le dichiarazioni del Sinagra, il quale appare perfino patetico e disarmante nella spietata sincerita' dei suoi terribili racconti.

Bastera' considerare il fatto incontrovertibile che il Sinagra e il Contorno ne' si conoscevano ne' si conoscono, e che il primo senti' parlare del secondo col nomignolo a lui attribuito di "Coriolano della Floresta", da lui storpiato, per ignoranza, in Curiano della Foresta, per dar l'idea delle preziose concomitanze che la Provvidenza ha voluto disseminare sul difficile cammino degli inquirenti al fine d'impedire che crudeli ed efferati delitti come quelli di cui ci si occupa restassero impuniti.

Ed e' da sottolineare come nel racconto di Sinagra il personaggio che assume la veste dell'inquisitore e' colui che denominato in primo tempo come Giovannello Greco dal Sinagra (per errata informazione del cugino Tempesta) era in realta' Greco Giuseppe detto Scarpazzedda, cioe' colui che, armato di Kalashnikov, aveva attentato alla vita del Contorno, e che aveva, quindi, anche per rivalsa personale, tutto l'interesse a ritrovarne le tracce.

E non e' neanche senza significato la presenza di Vernengo Pietro il quale doveva gia' nutrire piu' che sospetti (come avviene in quell'ambiente)

vere e proprie certezze sulla potenzialita' offensiva del Contorno quale epigono della fazione avversa, se - come narra il Calzetta: v. suo interrogatorio all'udienza del 9 luglio 1986 - lo stesso Vernengo chiedeva a gran voce dove si trovasse il Contorno, cui addebitava a torto o a ragione l'uccisione di Graviano Michele (avvenuta il 7 gennaio 1982, e cioe' dopo la tentata soppressione del Contorno) ed aveva quindi anch'egli interesse ad individuarne il nascondiglio.

Pertanto, in armonica fusione concorre tutta una congerie di elementi che s'incasellano, a guisa di tessere di un mosaico, nel quadro delineato dall'accusa e ne sorreggono le proposizioni con evidenza probatoria tale da ingenerare la certezza della loro corrispondenza alla realta'.

11.- Atteggiamento del giudice nei confronti di imputati dichiaranti

Attese, pertanto, tutte le considerazioni che si son via via andate sviluppando sul regime giuridico e sulla valutazione probatoria delle loro rivelazioni, ritiene la Corte di dover precisare il proprio

pensiero sull'atteggiamento che deve esser mantenuto dal giudice nei confronti di codesti apporti probatori.

Invero, una prudente regolamentazione da parte del legislatore che non assimila di certo la chiamata di correo alla testimonianza, ma sembra conferirle un minor vigore probatorio, (atteso il divieto di testimoniare del coimputato sancito dall'art. 348 u.c. C.P.P.) in mancanza di ulteriori elementi aliunde detraibili, non giustifica un assoluto e rigido ostracismo, pur dimostrato da taluni giudici di merito i quali hanno considerato con sospetto le dichiarazioni provenienti da tali soggetti, gia' in astratto, - senza procedere ad un attento esame del personaggio dichiarante, dei motivi che lo hanno indotto a parlare e, soprattutto, della sua personalita'. Come non puo' esser esente da critiche il comportamento opposto, di chi senz'altro supinamente si affidi alla parola del coimputato senza valutarne intrinsecamente l'attendibilita'attraverso quei riscontri di carattere soggettivo ed oggettivo, che ne rivelino l'aderenza alla realta'processuale, rinunciando, percio' stesso, ad una valutazione in concreto delle propalazioni accusatorie, anche quand'esse per il loro generico atteggiarsi sfumino in

posizioni difficilmente controllabili nella loro essenza.

Conseguentemente, secondo questa Corte - che ha cercato di valutare con ogni scrupolo tutti gli elementi processuali - attesa l'importanza della posta in gioco - anche in questo caso, come sempre, la posizione consentanea al giudice dev'esser quella che - rifiutando le radicalizzazioni estreme - si affidi al prudente apprezzamento di tutti i dati emergenti, senza apriorismi preconcetti, o zeppole concettuali, ma anche con piena conscienza della gravita' dell'impegno e di ogni possibile conseguenza che a tale indagine si debba ricollegare. Soccorre con la sua autorevolezza a tal fine la pronuncia a Sezioni Unite della Corte Suprema sent. n.1 del 18 febbr.1988 dep. il 19 marzo 1988, nella quale testualmente si legge: "Ed invero, contrariamente a quanto pare potersi desumere da alcune decisioni - cui si fa riferimento implicito - (Sez.1a 7.7.1984, n.1869, Romeo; Sez.4a 3.8.1985 n.1539, Stilo; Sez. 1a 7.7.1986, n.7087, Ganzerla) si deve mettere chiaramente in evidenza CHE NON ESISTE NEL SISTEMA GIURIDICO ALCUN PRINCIPIO CHE AUTORIZZI LA FORMULAZIONE DI UNA PRESUNZIONE DI INATTENDIBILITA' E, QUINDI, DI SOSPETTO, NEI CONFRONTI DI DETERMINATE

CATEGORIE DI SOGGETTI IN QUANTO TALI.VI SONO SOLTANTO SPECIFICHE SITUAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE, RISPETTO ALLE QUALI, CON RIFERIMENTO AD UNA DETERMINATA PERSONA ED AD UNA CORRISPONDENTE SITUAZIONE DI FATTO PUO'APPARIRE INDISPENSABILE EFFETTUARE RISCONTRI DI MAGGIOR RIGORE".

12.- Concetto ed ambito del riscontro.

Tuttavia, se sulla necessita' della utilizzazione di coelementi al fine di una piena valutazione delle dichiarazioni dei coimputati chiamanti in correita' devesi convenire, anche sulle orme dei principi fissati recentemente dalla Corte di Cassazione (la quale ha, comunque, sul punto superato precedenti proprie pronunce che, viceversa, conferivano piu' ampia liberta' al giudice del merito, sotto il profilo del suo libero convincimento) resta da intendersi sul concetto, sulla portata e sulla estensione dei possibili riscontri.

Gia' il termine "riscontro" deve essere inteso nella sua specifica accezione di "controllo, verifica"comunemente assegnatogli dai lessici. Si tratta, ad evidenza,pertanto, di coelementi che

permettano di saggiarne la veridicita', sulla base di una verifica delle proposizioni rappresentative e, soprattutto, della loro collocazione cronologica, personale e ambientale. Eppertanto, in definitiva,di elementi a loro volta di carattere indiziario, che possano, se positivi, concorrere al giudizio congetturale proprio della praesumptio hominis.

Cio' che importa mettere nel dovuto risalto, al fine di togliere sull'argomento ogni possibile ambiguita', e' il fatto che non puo' pretendersi che il riscontro investa ogni fatto o circostanza oggetto della chiamata di correo.

Se - come la Cassazione riconosce - anche la chiamata di correo in re ipsa consiste in una rappresentazione della realta' che e' in se' e per se' idonea (come fatto rappresentativo) a fornire una conoscenza obiettiva del fatto da provare, e solo ad probationem e' parificata, secondo la dottrina e la giurisprudenza oggi prevalente alla fonte indiziaria, appare a questo Collegio evidente che trattasi di determinare attorno ai fatti storici un coacervo di elementi dai quali desumere l'attendibilita' della fonte nel suo complesso. Pretendere il riscontro pedissequo di ogni fatto o circostanza, di ogni particolare della dichiarazione accusatoria,

sfiorerebbe l'assurdo. Ove cio' si ritenesse, infatti, si dovrebbe concludere per l'inadoperabilita' in assoluto della dichiarazione del chiamante in correita' a fini probatori; giacche' la pretesa del riscontro puntuale di ogni elemento indiziante determinerebbe l'utilizzazione di coelementi di per se' soli sufficienti a costituir prova piena e affidabile, cioe' di coelementi aventi autonoma consistenza:con l'assurda conseguenza che, sarebbe la dichiarazione del correo ad essere utilizzata a sostegno dell'elemento di riscontro, e non viceversa.

Richiedere, insomma, che,in ogni caso, la chiamata di correo sia sempre in ogni punto, assistita da autonomi ed estrinseci riscontri probatori equivarrebbe a obliterarne in toto il suo valore autonomo di mezzo di prova indiziaria, e cio'in contrasto assoluto col fondamentale principio del libero convincimento del giudice.

A meditato giudizio di questa Corte si deve,per contro, trattare di verifiche limitate a taluni aspetti o singoli punti della propalazione del coimputato che, per il loro numero, i particolari cui afferiscono, la loro singolarita', l'estrema difficolta' della loro conoscenza da parte di altri soggetti', conferiscano seria ed oggettiva

attendibilita' alle dichiarazioni che riscontrano, nel loro complesso, elevando l'indizio a piena prova attraverso la legittima congettura.

A tal riguardo non appare fuor di luogo richiamare la ratio dell'art. 348 C.P.P. di cui sopra si e' accennato ed in particolare alle ragioni del divieto di testimoniare sancito nei confronti del coimputato.

Devesi tale ratio soprattutto, a giudizio della Corte, collegare col diritto dell'imputato di mentire, che gli concede il nostro ordinamento processuale. Se egli non puo' esser costretto neanche a rispondere in merito alle contestazioni che lo riguardano (nemo tenetur edere contra se) in quanto puo' avvalersi della facolta' di non rispondere, e non gli puo' esser deferito il giuramento, la ragione del divieto di testimonianza si ricollega chiaramente, piu' che alla sua sospetta posizione processuale (che a giudizio di un insigne trattatista sarebbe superabile sulla base del principio del libero convincimento del giudice) al fatto che la qualita' di testimone, portando seco tutte le conseguenze processuali e sostanziali che vi si connettono, determinerebbe una frontale oppugnazione delle regole accennate.

Sicche', tenuto conto di tali osservazioni non sembra che si possa serenamente concludere che gli elementi acquisiti attraverso le "testimonianze" (lato sensu) dei coimputati dichiaranti, debbano essere posposti a quelli della prova testimoniale sulla base di una gerarchia della prova che e' incompatibile col principio-cardine del libero convincimento. Principio quest'ultimo che il legislatore ha posto appunto per superare il regime delle prove legali - proprie delle forme piu' primitive del diritto - e che ottenevano lo scopo d'imbrigliare in senso negativo o positivo la volonta' del giudice e i suoi poteri d'indagine e di deliberazione. Ed invero, non e' un segreto per nessuno che il legislatore ha sempre guardato con sospetto e diffidenza la prova testimoniale, proprio perche' consapevole perfettamente dell'estrema proliferazione della menzogna sul banco dei testimoni nei confronti dei quali l'importanza morale e giuridica del giuramento non rappresenta in alcun modo valido deterrente. Ne costituiscono valida riprova le tante limitazioni all'ammissione di detta prova nel campo civilistico, che il legislatore non riproduce in quello penale, sol perche' quest'ultimo - tendente all'accertamento della verita' sostanziale in contrapposto al privato che tende ad una verita'

formale - e' dominato dal richiamato principio del libero convincimento del giudice.

Peraltro, sulla parificazione,sia pur quoad probationem, della chiamata di correo alla prova indiziaria, e' opportuno e necessario - a giudizio di questa Corte - preporre doverose e importanti precisazioni.

Non puo', invero, l'opportuno tuziorismo concernente la posizione processuale del chiamante, obliterare compiutamente la differenza strutturale fra i due tipi di prova. Invero, l'indizio - come piu' sopra messo in risalto - e' per antonomasia una prova "indiretta", e percio' stesso inquadrabile nell'istituto di derivazione civilistica della presunzione (o prova congetturale). Essa soccorre come elemento d'indagine e di valutazione, allorche' per il difetto d'una fonte rappresentativa diretta sul fatto da provare debba necessariamente farsi ricorso ad elementi diversi, dai quali - (per indicia) - possa desumersi l'esistenza e le modalita' del fatto sprovvisto di prova diretta (onde la necessita', imposta dalla legge, ma ancor prima dal buon senso, che tali elementi siano gravi, precisi e concordanti.).Viceversa, il complice, imputato del medesimo fatto criminoso o di un reato ad esso

connesso, il quale conclami la partecipazione a quel fatto criminoso anche di altri soggetti, costituisce fonte di rappresentazione diretta ed immediata di prova.Il che concreta una realta' che non e' cancellabile attraverso assonanze le quali, spinte agli estremi, finiscono col confondere situazioni obiettivamente non identificabili. Certo non e' da dimenticare che il soggetto dal quale la proposizione rappresentativa promana e' persona che confessa di aver delinquito, ma e' pur vero, che costui,essendo coautore e coartefice del fatto e' certamente nelle migliori condizioni per indicarne il reale svolgimento nelle sue connotazioni obiettive e soggettive.

Sotto un profilo puramente astratto nessun miglior teste di chi ha vissuto e partecipato ai fatti oggetto del processo.

Conseguentemente, si ritorna al problema dell'attendibilita' in concreto di una siffatta fonte di prova.

Or si e' gia'osservato, trattando il tema delle ragioni che hanno indotto il legislatore a dettare il divieto ex art.348 C.P.P., che quest'ultimo va esattamente ricollegato, piu' che a un disfavore legislativo verso le attestazioni di un coimputato,al rispetto garantistico della regola per cui egli non

puo' esser costretto a rendere dichiarazioni a se' contrarie (come avverrebbe se dovesse giurare come testimone).

Ed infatti il successivo art. 348 bis C.P.P. considera ad evidenza l'interrogatorio dell'imputato di reato connesso come fonte diretta di prova, tanto che ne consente la lettura in dibattimento e dispone che l'imputato sia chiamato in giudizio, osservando le norme per la citazione dei testimoni. E' gia' stato autorevolmente osservato al riguardo (Cass. Sez.I, 28 febbr. 1979, Martinet) che in tal modo si e' fatto ricorso a una struttura ibrida..." in quanto connotata dalle caratteristiche dell'interrogatorio dell'imputato e della testimonianza, che assume comunque, per il suo contenuto una portata sicuramente probatoria, non diversa da quella che hanno nei processi cumulativi le dichiarazioni degli imputati rispetto ai fatti di cui sono chiamate a rispondere altre persone, imputate del medesimo reato o di reato connesso".

In conseguenza di tali osservazioni, puo' a ragione ritenersi che, pur concordando sulla non parificazione della chiamata in correita' alla testimonianza (con le chiarite sopra peculiarita' della fattispecie) in astratto, nel caso concreto,in

entrambi i casi il problema si riduce ad un giudizio sull' affidabilita' o no delle dichiarazioni, che, attraverso gli elementi raccolti aliunde appaiano meritevoli di credibilita', e che si caratterizza, a parere di questa Corte, per la sua intrinseca natura di apprezzamento di mero fatto.

13.-Buscetta e Contorno

Ritornando alle valutazioni in concreto di singoli personaggi, giovera' indugiare ancora sugli elementi che la lunga istruttoria e l'estenuante dibattimento han messo in luce relativamente a due personaggi chiave, quali Contorno e Buscetta. Si e' gia' messo in luce quali siano i motivi che hanno indotto i due alle clamorose rivelazioni ed al rifiuto di un'organizzazione che a guisa di un boomerang si era ritorta contro i suoi stessi iscritti.

Devesi qui aggiungere per compiutezza che i due personaggi, sia pur con diverso stile e con connotazioni differenti, hanno, innanzi tutto, dato prova di puntuale coerenza confermando nel crogiolo dibattimentale, nonostante la peculiare incandescenza e il clima arroventato delle udienze - prolungatesi

per intere giornate nell'arco di una quindicina di giorni, - tutti gli assunti accusatori, senza incertezze ne' tentennamenti. Ed e' qui da mettere nel dovuto risalto come codesto comportamento processuale dei due coimputati abbia segnato una data storica nei processi di mafia ed un significativo rintocco di campana nei confronti di quest'ultima organizzazione.

E', invero, fatto di comune esperienza che punto di forza dell'associazione mafiosa - come del resto messo in risalto anche dalla formulazione della nuova fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P. - e', sin dai primordi della sua manifestazione, il terrore che ispira e la compattezza impenetrabile del vincolo di omerta' che costituisce la temperie favorevole al suo sorgere e al suo consolidarsi.

Sotto tale profilo le rivelazioni dei due dichiaranti rappresentano un novum che non ha se non isolati e lontani riscontri. Gia' si e' accennato al caso Vitale e agli insegnamenti che se ne possono trarre.

E' certo che in tale occasione un accorto lavoro di regia miro', riuscendovi, a screditare all'esterno le rivelazioni (che risultano oggi, almeno in parte, confermate) approfittando di fatali debolezze caratteriali del soggetto dichiarante; e poi, dopo il

clamoroso fallimento giudiziale, fece cadere sul suo capo la mannaia inesorabile della vendetta, quale terribile monito nei confronti di possibili nuovi "traditori" ed a dimostrazione della propria indiscussa onnipotenza.

Sennonche' la crepa subito in tal modo rabberciata, si e' inaspettatamente riaperta ed allargata, attraverso le rivelazioni dei nuovi trasgressori, il cui intervento e' valso a fornire un quadro molto piu' ampio e approfondito della pericolosa associazione, dei suoi organi e dei suoi piani di predominio.

Or l'importanza di codeste rivelazioni e' tanto piu' grave ove si consideri la segretezza dell'associazione e le sanzioni inesorabili comminate a chi violasse la legge del silenzio, stratificata nelle coscienze in secoli di servaggio e di ottusa supinita' sotto l'egida del terrore.

E pertanto, soltanto attraverso la parola degli imputati dichiaranti, utilizzata come chiave di lettura di organizzazioni e strutture che or non molto tempo fa venivano considerate parto di sbrigliata fantasia o di ricostruzioni romanzesche, si e' riusciti a rendersi conto di una realta', che, pur viva ed operante nel tessuto connettivo della

societa', svaniva come nebbia al sole allorquando se ne tentasse una ricostruzione giudiziale. Ci si rende conto oggi, con maggior chiarezza che nel passato, quindi, delle ragioni che ispirarono nei processi di mafia il fioccare di assoluzioni con formula dubitativa. Ci si rende, pertanto, conto con estrema evidenza, oggi, dei motivi che condussero Collegi giudicanti a concludere per l'inesistenza di reato nel caso di associazione di stampo mafioso. E cio' non soltanto per la creazione da parte del legislatore di una nuova fattispecie punitiva articolata in modo nuovo ed originale rispetto a quella ex art.416 C.P., cioe' quella ex art.416 bis C.P.:ma soprattutto per gli sprazzi di luce gettati sull'intera materia da chi, trovandosi all'interno dell'organizzazione, era in grado di conoscerne i segreti, i metodi, le tattiche, le strategie, si' da farne intendere senza possibilita' di dubbio il carattere propriamente criminale, perfettamente inquadrabile nel reato di associazione per delinquere semplice.

Sottovalutare, in conseguenza, tali apporti, respingerli in toto e, senza neppur darsi carico di verificarne le segrete scaturigini, sancirne gia' in thesi l'insufficienza probatoria, sarebbe opera certamente condannabile, come quella che

volontariamente trascura elementi preziosi per il conseguimento della verita'.

Di cio' certamente non potra' darsi carico a questa Corte, la quale, pur con tutto lo scrupolo possibile e nel rispetto piu' religioso del contraddittorio e delle sue necessita', ha cercato, con ansia inesauribile, di discernere, nell'enorme massa degli atti processuali che contraddistingue questo processo, quegli elementi nei quali, a ragion veduta, si colgono,evidenti, i bagliori del vero.

Con riferimento, poi, ai due personaggi di cui ci si occupa, giovera', altresi', osservare come, partendo dal dato - a giudizio di questa Corte indiscutibile - che li accomuna sotto il profilo di un'intelligenza lucida a corredo di una personalita' freddamente calcolatrice, puo' desumersi tutto l'interesse di costoro a non farsi cogliere in fallo con l'aggiunzione di accuse, circostanze ed elementi che avrebbero potuto trovare facili smentite.

Ed invero, una volta chiarito lo scopo che essi intendevano raggiungere e le esacerbate motivazioni che ne stavano alla base, la loro stessa intelligenza non poteva che consigliar loro di attenersi con massima fedelta' alla realta' dei fatti. Altrimenti avrebbero rischiato di rendere un pessimo servizio

alla causa in cui hanno disperatamente e tenacemente - come s'e' visto - creduto.

Or se si riflette su tale indubbio aspetto della loro collaborazione e si indugia sulla qualifica di semplice "atto d'intelligenza" (piu' raffinata e controllata, quella di Buscetta, piu' immediata e rozza, quella di Contorno) non puo' disconoscersi che le loro rivelazioni si colorano di verita'.

E' chiaro che tali osservazioni preliminari - che pur mantengono il loro peso nella sottile indagine psicologica che pur rientra nei delicati compiti del giudice - , non possono costituire che un semplice "fumus", che di per se' solo non e' sufficiente a sancirne la piena attendibilita' probatoria. Ma e' peraltro palese che allorquando ulteriori elementi suffraghino tali osservazioni di fondo, la credibilita' dei personaggi riceve una notevole colorazione positiva, della quale non e' possibile non tener conto, se non incorrendo nei gravi difetti sopra segnalati.

Del resto, anche la tesi della "vendetta" della quale si e' sopra parlato come motivo addotto alla collaborazione dei due prevenuti dichiaranti, se fatta oggetto di opportuna meditazione che rifiuti i toni

melodrammatici, per lasciar posto al freddo linguaggio della ragione, porta frecce all'arco della ricostruzione dei fatti qual e' assunta dai predetti Contorno e Buscetta. Se, invero, in costoro prevalesse uno spirito del genere, non avrebbe alcun senso l'indiscriminata accusa verso soggetti totalmente estranei all'organizzazione criminosa le cui sventure non placherebbero in alcun modo l'istinto di odio e di rabbia che alimenta le loro dichiarazioni per la persecuzione di cui furon fatti oggetto e che risulta un dato incontrovertibile del presente processo. Odio e rabbia che nessuno umanamente potra' disconoscere ad entrambi, una volta avuto riguardo con obiettiva e non parziale valutazione, alle vicissitudini trascorse, ed in particolare al Buscetta, cosi' selvaggiamente colpito negli affetti familiari da una faida disumana ed implacabile. Odio e rabbia che tuttavia, data l'indole dell'individuo gia' messa in risalto, anziche' indurlo ad una reazione sconsiderata, lo spingono, piuttosto, ad un cauto rifiuto della pur possibile lotta armata, allorquando il Badalamenti, recatosi a trovarlo in Brasile, dopo essere ritornato da Palermo, lo sollecita in tal senso, ricordandogli i tanti lutti familiari da lui subiti. Il motivo addotto (s i v e d a i l

verbale dell'udienza del 3 aprile 1986 in cui si procedette all'interrogatorio del Buscetta) era quello di risparmiare ulteriori perdite di vite umane alla sua famiglia.

Tali proposizioni argomentative da parte del Buscetta sono perfettamente credibili. Invero, a parte la generica attendibilita' del personaggio superiormente tratteggiata, qui si e' lontani da specifiche accuse che concretino quella chiamata di correo, che va accolta pur sempre con doverosa prudenza dal giudice che ne intenda tutti i pericoli in ogni direzione, ove ci si accontenti di superficiali valutazioni. Qui ci si trova in presenza di narrazioni di fatti di per se' amorfi sotto tal punto di vista, e di ragionamenti che si attagliano perfettamente alle condotte processuali di chi li ha riferiti. Cio' a prescindere dalla considerazione che il riscontro si realizza proprio attraverso la diversa strategia attuata scegliendo la via della collaborazione con lo Stato, suggeritagli certamente da una sofferta meditazione.

14.-Corollari dei principi accolti.

Peraltro, anche l'oggetto della chiamata di correo dovra', a meditato giudizio della Corte, esser preso in esame ai fini di saggiarne l'attendibilita'. Piu' generica e',invero, l'accusa e piu' aumentano le possibilita' di errore che coinvolgerebbero fatalmente il giudice, rendendolo strumento cieco di ogni reazione, pur se segretamente anomala, del correo.

E' l'ipotesi dell'accusa, ricorrente nel presente processo,di far parte degli "uomini d'onore". Ognun vede come una qualifica del genere, di far parte cioe' di una societa' segreta, che rifugge a ragion veduta da atti costitutivi, carteggi, appunti scritti, da tutto cio', in una parola, che puo' lasciar tracce compromettenti e che domani potra' esser utilizzato come prova a carico, non puo' che lasciar interdetti, senza il corredo di ulteriori elementi. Sulla natura di tali riscontri questa Corte si e' gia' intrattenuta nel paragr.12.

Certo gli elementi piu' auspicabili sono quelli che possono esser tratti dal curriculum del soggetto indiziato, da accertamenti di polizia giudiziaria dai quali si inferisca un suo coinvolgimento in attivita' criminali. Ma anche la conforme indicazione di un partecipe dell'associazione "Cosa Nostra" deve esser valutata positivamente, allorche' ricorrano le ragioni

gia' evidenziate sopra concernenti l'autonomia e la singolarita' delle fonti.

Eppertanto, sull'indicazione singola di un chiamante in correita' questa Corte - in mancanza di riscontri d'ordine soggettivo (conferma da altra fonte di cui sia evidente l'autonomia) ovvero di verifiche d'ordine obiettivo (risultati di polizia giudiziaria non equivoci, curriculum vitae, condanne precedenti per reati di natura consonante con l'accusa) - ha optato per l'assoluzione con formula dubitativa. La chiamata in correita' tipica in questo caso va intesa nel chiarito valore d'indizio, che non appare sufficiente alla condanna, ma costituisce pur sempre motivo di dubbio sulla colpevolezza dell'indiziato in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, che non consente una formula ampiamente liberatoria.

PARTE II

PROFILI PSICOLOGICO PROBATORI

A) BUSCETTA

B) CONTORNO

C) SINAGRA

D) CALZETTA

E) DI MARCO

A) B U S C E T T A .-

Sommario

1-Generalita' 2-Buscetta e Leggio 3-Buscetta e Calo' 4-Segue: Il sequestro Armellini 5-Segue: Il duello verbale fra i due; Giannuzzo Lallicata 6-Segue: Valutazioni conclusive 7-Segue: Vittorio Magliozzo e i suoi rapporti con Calo' 8-Esplicazione metodologica 9-Asserta unilateralita' delle prospettazioni accusatorie del Buscetta 10-Buscetta e Gerlando Alberti 11-Buscetta e "Gigino" Pizzuto 12-Buscetta e Salamone 13-Segue: La personalita' e il ruolo del Salamone nell'organizzazione; suo curriculum; decifrazione delle intercettazioni telefoniche 14-Segue: Le intercettazioni telefoniche: interpretazione di esse 15-Segue: Controllo della Corte sulle telefonate intercettate. Atteggiamenti processuali delle difese e attivita' istruttoria adottata in

merito dalla Corte 16-Segue:Rientro in Italia del Salamone e sua presentazione ai CC di Africo. Conclusioni generali

1.-GENERALITA'.-

Personaggio chiave del processo, si rivela assai complesso all'indagine psicologica focalizzata non soltanto sui suoi trascorsi giudiziari e sulle indagini che le polizie di vari paesi hanno intessuto su di lui e soprattutto sulla sua attivita' in seno allo spaccio di stupefacenti, bensi' anche sui suoi comportamenti processuali e sulla sua condotta dibattimentale in particolare.

Confessa la sua partecipazione a "Cosa nostra": narra della sua iniziazione, dei vari personaggi che si sono alternati ai vertici dell'organizzazione.

Per alcuni professa stima e simpatia : per altri ostenta glaciale disprezzo. Nega di conoscere Leggio Luciano, pur concordando sostanzialmente col racconto di costui sulla trasferta catanese del Greco Salvatore detto "Ciaschiteddu", ovvero

"Cicchiteddu", sugli scopi di tale viaggio e sui personaggi, lui incluso, che vi parteciparono.

2.-BUSCETTA E LEGGIO.

In ogni caso,tuttavia, la conoscenza dei due - se vi fu, come pur sembra probabile - dovette esser superficiale, e in ogni caso, delimitata dalla profonda antipatia istintiva che forse e' l'unico elemento comune fra i due.

Tale antipatia e' sostanzialmente ammessa dal Leggio, il quale assume nei confronti del Buscetta un tono inaspettatamente moraleggiante allorquando narra di aver rimproverato il Greco Salvatore "Cicchiteddu" piu' volte per la sua amicizia col Buscetta. I motivi del suo giudizio di riprovazione nei confronti di costui sembrano rappresentati dalla conoscenza di un episodio riferito al Leggio dalla stessa protagonista passiva (della quale,pero', viene taciuto il nome)per cui il Buscetta avrebbe tentato,restato solo con lei, di piegarla con la violenza alle sue voglie.

Eppertanto, il personaggio vien posto in cattiva luce e mal giudicato esclusivamente per aver cercato

di usar violenza alla donna amante di un altro soggetto, tale Diana Bernardo, (dal comportamento tutt'altro che commendevole, trattandosi di pregiudicato gia' socio di Bontate Stefano nella vendita di ricambi d'auto, poi caduto sotto i colpi di un killer il 24 giugno 1963).e non per i suoi trascorsi di spacciatore di droga, di uomo notoriamente coinvolto in attivita' illecite.

L'angolatura visuale dalla quale si pone il soggetto che giudica e' cosi' trasparentemente parziale che, a ben guardare, tutto l'episodio acquista il sapore di una tardiva e astiosa ritorsione nei confronti del Buscetta per le propalazioni fatte contro di lui e contro i "Corleonesi". A tale ultimo proposito non e' inopportuno ricordare le proteste del Leggio in udienza che e' insorto contro il Contorno, mentre costui veniva interrogato, proprio a cagione dell'indicazione generica "i Corleonesi", che in realta' si riferiva non ai nati nel paese di Corleone, bensi' a coloro che facevan parte della cosca capeggiata dal Leggio, dal Riina e dal Provenzano.

Peraltro, nei riguardi del Leggio il Buscetta aveva elevato l'accusa di aver personalmente partecipato all'uccisione del

Procuratore Generale Scaglione, sparando dall'auto e quindi in posizione seduta, a cagione della malattia alle gambe di cui effettivamente il corleonese soffre. E',quindi, palese e sotto certo aspetto anche umanamente comprensibile, che costui avesse ed abbia il dente avvelenato nei confronti del Buscetta; e cio' non soltanto per le accennate questioni personali,bensi' anche per la posizione assunta dal Leggio in seno al processo, nel quale egli ha voluto assumere un ruolo quasi paternalistico nei riguardi degli altri imputati.

Atteggiamento che fatalmente era il riverbero della qualifica di "capo" che egli non ha mai ufficialmente rifiutata. Che' anzi dal tenore delle sue stesse ammissioni circa la visita da parte del Greco Cicchiteddu con lo scopo di ottenere la sua partecipazione al "Golpe" Borghese, implicitamente, egli stesso viene a confessare una sua posizione di preminenza in seno all'organizzazione, alla quale molto inopportunamente tentavano di attingere i cospiratori,che in modo poco convincente egli cerca di spiegare con l'esistenza del " mito" Leggio.

Peraltro,la sua indubbia intelligenza lo poneva certamente al di sopra della media dei coimputati e

gli concedeva anche il privilegio d'intendere la gravita' e la peculiarita' del presente processo, e soprattutto la sua pericolosita' nei confronti dell'associazione "Cosa Nostra" per la quale egli non ha implicitamente nascosto il proprio interesse. Tale interesse e' chiaramente desumibile dal peculiare atteggiamento protettivo, e dalla aspirazione esponenziale cui l'imputato ha voluto indulgere durante tutto l'arco del processo.E codesto atteggiamento trova pieno e sintomatico riscontro nella linea difensiva sviluppata da uno dei suoi difensori, i cui argomenti hanno avuto la tendenza a trascendere la posizione personale del Leggio (che pur aveva particolarita' meritevoli di attenta considerazione,come la Corte ha mostrato di ritenere con la propria sentenza) abbracciando temi piu' generali (e spesso clamorosamente infondati). Cio' e' tanto piu'caratterizzante in quanto lo stesso prevenuto aveva nel proprio lungo interrogatorio giudiziale esposto gli argomenti di fatto che ostavano a un suo comprovato coinvolgimento efficiente nell'organigramma direttivo di "Cosa Nostra" dal 1974 (data del proprio arresto) in poi.

E' vero, e ne va obiettivamente preso atto, che la posizione del Corleonese per la sua lunga attivita'

e per la ubicazione di vertice (confermata dalle sue inedite rivelazioni sul Golpe Borghese) ha un rilievo e si sviluppa lungo un vasto arco di tempo,sicche' non sembra che egli possa esser interessato solo alle contestazioni del processo de quo; ma e' pur vero che una condotta piu' accortamente tuzioristica avrebbe focalizzato meglio i punti decisivi peculiari del giudicabile. Laddove, la difesa a largo raggio rispondeva piu' ad esigenze generali che erano consentanee ad una posizione di leader non rifiutata mai e persino sottolineata con sorniona compiacenza dallo stesso Leggio (Si veda l'interrogatorio dibattimentale dell'imputato di reati connessi Incarnato Mario, Ud.Vol.129 f.161, durante il corso del quale il Leggio ha interloquito fingendo di non aver sentito le parole dell'imputato,il quale aveva alluso a lui come individuo degno d'essere un capo e considerato in carcere come il "capo dei capi" ma in realta' per sottolineare tale giudizio facendolo riassumere dal Presidente).

Tale atteggiamento e' certamente indicativo, e anche se da solo non sufficiente a sorreggere le gravi accuse nei confronti del Leggio oggetto dell'imputazione che lo concerne, concreta un elemento a carico, la cui portata sara'a suo luogo, valutata.

3.-.BUSCETTA E CALO'-

Gia' si e' visto nella parte generale dedicata all'attendibilita' degli imputati dichiaranti come non sia difficile ricostruire l'itinerario psicologico del Buscetta, il suo intimo travaglio, e le ragioni che l'hanno spinto all'esplosiva decisione che l'ha portato, da convinto assertore dei principi di "Cosa Nostra", ad acerrimo nemico dell'organizzazione in cui aveva tanto entusiasticamente creduto.

Gia nella sede indicata si e' data ragione delle fonti dalle quali e' possibile trarre tale conclusione in termini di certezza. E' infatti da tener per certo il notevole trauma che ha ispirato, dopo un'opportuna meditazione in interiore homine, la "conversione" del mafioso Buscetta in "collaboratore della Giustizia". L'accennata "mentalita'" che tuttora persiste ad evidenza non soltanto in lui, ma anche nel Contorno - come a suo tempo sottolineato - comporta necessariamente una dirompente frattura tra il presente e il passato, di cui non puo' non tenersi il debito conto nella valutazione dell'attendibilita'

del personaggio. Di piu', va ulteriormente ribadito che il grave passo cui il Buscetta si e' determinato, appare per chi ben guardi, ispirato da un vero e proprio "stato di necessita'", da una vera e propria condizione disperata a causa della persecuzione implacabilmente disumana di cui si trovava oggetto insieme coi membri della propria famiglia.

Conseguentemente, per quanto irta di ostacoli, difficile e pericolosa si rilevi la scelta del Buscetta,nessuno potra' negarne la lucida "razionalita'", una volta inquadrata nel contesto che ci si e' sforzati di delineare. Codesta razionalita', peraltro, si accorda perfettamente col carattere del soggetto in esame, quale si e' rilevato alla disamina della Corte attraverso l'audizione diretta di lui in dibattimento, gli stessi interrogatori resi durante il corso della formale istruzione, ed il modo - fissato nella sua realta' oggettiva dagli strumenti di registrazione auditiva e fotografica di cui questo processo ha fortunatamente disposto - con cui ha risposto alle domande dei giudici, pubblici ministeri ed avvocati. La fredda determinazione che ha dimostrato nella implacabilita' dell'accusa,

l'abilita' di cui ha fornito piu' prove nell'intendere a volo l'insidia nascosta in talune domande, la ponderatezza e l'accorata pacatezza dei toni (che hanno meritato il rispetto degli imputati, a differenza di cio' che accadde col Contorno) sono tutti elementi rilevatori di un'indole riflessiva e di un non comune autocontrollo. Inoltre, dall'esame dibattimentale in particolare e' emerso altresi' un vivo desiderio di miglioramento culturale di cui il Buscetta ha dato prova ricorrendo ad es. al paragone storico (E' un Cardinale Richelieu, esclama a proposito di Gaetano Badalamenti),ovvero quando esprime un giudizio negativo sulla cultura dei membri della c.d. Commissione, parificandola alla sua (ammessa implicitamente come scarsa) o quasi. C'e' nella aspirazione ad un incremento delle proprie cognizioni il riflesso indubbio di un senso di catarsi e di riscatto da una condizione non piu' appagante, fors'anche per l'esperienza di nuovi ambienti e di diverse culture: il senso di disprezzo rivolto a coloro che,a suo tempo, quanto meno in taluni casi,aveva corteggiato per conseguirne l'apprezzamento e la fiducia (si vedano le ammissioni sue di aver frequentato il tiro a piccione sol per aver modo

d'incontrarvi Greco Michele, che vi si dedicava con successo, ovvero i tanti episodi di frequentazione con Bontate Stefano, il sodalizio con Greco Salvatore, Cicchiteddu, insospettabilmente confermato dal Leggio nell'interrogatorio cui si e' sopra accennato) fa intendere una condizione di superamento di una realta' trascorsa;raggiunto quest'ultimo attraverso dolorose e rivelatrici esperienze e con l'aiuto del progredire negli anni, che distacca progressivamente da vecchi feticci disingannanti.

Tutto cio' giova senza dubbio alla credibilita' del personaggio che certamente non e', e ha il buon gusto di non voler apparire, un uomo dal cuor puro e dalle mani candide, finito nell'organizzazione mafiosa per mero accidente, e quindi estraneo del tutto all'attivita' criminosa di essa. Anche allorquando riferisce del suo netto rifiuto a capeggiare una reazione armata (propostagli dal Badalamenti nei confronti della fazione avversa) in lui prevalgono elementi di razionalita' e il ragionato timore di ulteriori pericoli per i suoi familiari. Non si abbandona di certo - come pur avrebbe potuto,cogliendo il destro dall'allettante situazione - alla tentazione di una condanna della violenza in genere, e- quindi -

del metodo mafioso. Contesta,viceversa, (e sulla sua linea si pone anche il Contorno) piuttosto quelle che a suo criterio appaiono le degenerazioni del metodo, non il proprium di esso, la sua base fondamentale : su tali punti,pur nella proluvie delle sue dichiarazioni istruttorie e dibattimentali, si colgono, tutt'al piu',espressioni di carattere anfibologico.

Tutti gli elementi sopra evidenziati conferiscono di certo alle dichiarazioni del Buscetta il sapore della verita'.

Ulteriori elementi possono essere tratti - ad avviso di questa Corte - dal confronto, di drammatica intensita', svoltosi nell'udienza pomeridiana del 10 aprile 1986, nel corso del quale si sono scontrate con accenti assai aspri, rivelando una ruggine annosa (metamorfosi di un'antica amicizia) le diverse, ma entrambe caratteristiche personalita' dei due personaggi in considerazione. Ora il confronto - come questa Corte ha avuto occasione di precisare nell'ordinanza dibattimentale pronunciata il 10 aprile 1986 - costituisce un'attivita' processuale mediante la quale, attraverso la puntualizzazione di contrastanti dichiarazioni, si cerca di dirimere o superare l'incertezza probatoria derivante da tale

contrasto, allorche' esso verta su "fatti o circostanze importanti" del processo cui detti fatti si riferiscono. Or dalla disposizione legislativa ex art. 364 C.P.P. (che appunto prevede tale tipo di prova) la quale espressamente precisa che ad esser messe a confronto possono esser "le persone gia' esaminate o interrogate" si ricava indubbiamente l'ulteriore corollario per cui a base dei risultati probatori correlativi possono esser poste dichiarazioni che provengano da imputati o da testi (si sottolinea la tecnicita' delle surrichiamate espressioni: "esaminate" - pertinente ai testi - e "interrogate", consentanea alla qualita' d'imputato del soggetto posto a confronto); e che la capacita' probatoria non e' dissimile (perche' parificata dalla legge) col variare dei soggetti posti a confronto. Cio' perche' al fine dell'accertamento della verita' - scopo precipuo del processo penale - sta l'esigenza di chiarezza la quale puo' essere acquisita attraverso l'esame comparato e simultaneo delle differenti versioni dei fatti, e attraverso il modo con cui esse sono sostenute da ciascuno dei confrontati.

Scendendo ora all'esame dei risultati del confronto, giovera' subito osservare che gia' la posizione assunta dal Calo' - giocata

monotonamente sulla richieste di documentazioni delle accuse contro di lui lanciate dal Buscetta, - e'anomala rispetto al mezzo istruttorio, richiesto con tanta insistenza dal lo stesso Calo' cosi' come da numerosi altri imputati, (i quali si noti di passaggio, dopo l'esperimento del confronto del Calo' col Buscetta, si guardarono bene d'insistere sul mezzo istruttorio, nonostante lo specifico interpello del Presidente regolarmente consacrato nel verbale di udienza). Peraltro, la linea difensiva assunta dal Calo', del tutto antinomica rispetto al mezzo probatorio richiesto,che nelle prime battute del processo apparve evidentemente come un rimedio portentoso per squassare dalle fondamenta le accuse, altra non era se non la consueta difesa nei processi di mafia che hanno costellato la storia giudiziaria di assoluzioni con formula dubitativa proprio per la carenza di sicuri elementi probatori. E nella scelta del confronto come panacea per tutti i mali, come strategia difensiva comune, dovette certamente pesare (insieme a considerazioni temporali, stante l'elefantiaca struttura del processo) l'incredulita' diffusa a che nella pubblicita' del dibattimento certe accuse venissero (per la prima volta nell'esperienza giudiziaria)

confermate e ribadite, come poi, per contro, avvenne. Inde _ irae, naturalmente; il che sotto l'aspetto propriamente umano e' comprensibile, anche se non naturalmente giustificabile. Lo stupore e la rabbia impotente, massime dopo l'esperienza Buscettiana, la cui tempra pur messa a dura prova dall'affocata indagine dibattimentale, dimostro' di reggere al cimento, si tramuto' in vero furore allorquando sulla pedana si avvicendo' il Contorno che implacabilmente ripete' il suo atto d'accusa con tutta l'asprezza propria del personaggio. Di qui la ormai nota "ricusazione" del Presidente di questa Corte di Assise, di cui la Corte d'appello fece giustizia, dichiarandone l'inammissibilita', in brevissimo volgere di tempo.

Altra posizione assunta dal Calo' nei confronti del Buscetta e' quella che appare consonante assai con le corde gia' tentate dal Leggio, di cui sopra si e' ampiamente riferito. Anche qui il giudizio di riprovazione si svolge sulle avventure erotiche del Buscetta e sul suo disinteresse nei confronti della famiglia. Ma quest'ultimo argomento aizza le reazioni di quest'ultimo che,accusando l'interlocutore di aver "calpestato cio' che aveva accarezzato" racconta

l'episodio del danaro offerto dal Calo' al figlio

4.- SEGUE:IL SEQUESTRO ARMELLINI.-

Su tale episodio occorre soffermarsi perche' in esso piu' stridente si rivela il contrasto fra i due e appare, pertanto, necessario approfondire il discorso al fine di stabilire quale delle due posizioni appaia piu' vicina alla verita'.

Certo la versione del Buscetta appare sulle prime munita del riscontro della condanna subita dal figlio Buscetta Antonino per esser stato colto in possesso delle banconote costituenti parte del riscatto del sequestro del costruttore romano Armellini Renato, per il quale era stata richiesta la somma di cinque miliardi e versate lire 945 milioni in banconote da lire 100 mila del conio piu' recente. Tuttavia, tale elemento, che potrebbe ritenersi altresi' corroborato dalla considerazione della personalita' del Buscetta Antonino, che appare individuo che viveva di espedienti e non certo al livello di poter ordire e comunque partecipare ad una grossa operazione mafiosa come quella posta in

essere per il sequestro del costruttore romano, avvenuto in Roma il 14 febbraio 1980 all'atto in cui il sequestrato stava uscendo dal proprio ufficio, (la liberazione avvenne in Calabria il 2 novembre successivo) potrebbe esser contrastato dalle risultanze del processo intentato contro di lui e conclusosi in primo grado con sentenza del tribunale di Roma del 16 giugno 1982. Con tali intenti la difesa del Calo' ha prodotto copia di tale decisione nell'udienza del 21 ottobre 1987.

Devesi, tuttavia, rilevare che tale sentenza non appare passata in cosa giudicata per il Buscetta Antonino, per il quale - stante la sua nota uccisione avvenuta l' 11 settembre 1982, ricollegabile come quella del fratello Buscetta Benedetto, dello zio Buscetta Vincenzo e del cugino Buscetta Benedetto (in data 29 dicembre 1982) nonche' del cognato Genova Giuseppe, e dei cugini del padre D'Amico Antonio e D'Amico Orazio, alla persecuzione nei confronti dei rimanenti epigoni della c.d. mafia perdente, - sara' intervenuta declaratoria di improcedibilita' dell'azione penale per morte del reo. Pertanto, peraltro ad altri fini, questa Corte resta libera di rivalutare i fatti, con l'allargamento di orizzonte

che consegue agli ulteriori elementi emergenti dalle dichiarazioni di Buscetta Tommaso, e quindi col corredo di un piu' ampio materiale probatorio che le consente di inquadrare anche l'episodio in considerazione nella sequela di avvenimenti criminosi i quali solo nelle dichiarazioni del Buscetta Tommaso trovano una convincente spiegazione e un'attendibile chiave di lettura.

Or, cio' considerato,appare indiscutibile che, anche la consapevolezza da parte del Buscetta Antonino della provenienza illecita del danaro con cui egli cerco' di riscattare i gioielli della moglie che aveva dovuto pignorare a cagione di difficolta' economiche nelle quali sovente si dibatteva, non contrasterebbe in assoluto con la versione degli accadimenti narrata dal Buscetta Tommaso, una volta che si abbia presente che egli ben conosceva il personaggio che spontaneamente e almeno in apparenza con molta generosita', gli aveva donato il danaro; del quale e' comprensibile non abbia voluto fare il nome perche' amico del padre e perche' ne conosceva la posizione altolocata nell'ambito del Ghota mafioso. Infatti a favore di una tesi siffatta sta la considerazione che per organizzare e condurre a termine un'operazione come quella del sequestro

Armellini (che presupponeva, ad evidenza, tutta una serie di collegamenti, di connivenze e di organizzazione logistiche) bisognava risiedere nel Lazio, come il Calo' che, segretamente, abitava in Roma col falso nome di Aglialoro Mario, non apparendo sufficienti i viaggi a Roma del Buscetta Antonino di cui si parla (senza pero' specificarne i dati concreti) nella sentenza del tribunale di Roma sopra indicata.Certo la mancata residenza a Roma non avrebbe impedito al Buscetta figlio di partecipare al sequestro Armellini; che' anzi avrebbe potuto essere un elemento favorevole per se stesso e per l'organizzazione avvalersi di un correo non conosciuto nell'ambiente locale. Ma in tal caso non si spiegherebbe perche' il Buscetta Antonino abbia dovuto far ricorso al Monte di pieta', sottoponendo a pegno i gioielli della convivente De Almagro Jolanda (cinque anelli, un orologio d'oro, un bracciale d'argento ed altro) - e cio' riscontra le rivelazioni di Buscetta Tommaso -. E si badi che l'importo del riscatto Armellini in banconote da lire 100.000 fu versato ai rapitori in data 6 giugno 1980, mentre il pegno fu stipulato in data 8 luglio 1980 come da relativa polizza n.030182/05 dell'importo di lire 5.203.000. Tali dati che la Corte riprende

dalla sentenza del Tribunale di Roma datata 16 giugno 1982, prodotta dalla difesa del Calo', mentre si armonizzano bene con quanto dichiarato dal Buscetta Tommaso, si rivelano, chi ben guardi, incompatibili con la versione accreditata dalla medesima sentenza secondo la quale gia' ab initio l'Antonino era a conoscenza della provenienza illecita del danaro.Ed invero, se il riscatto fu versato in data 6 giugno non si vede come mai il Buscetta sia stato costretto a recarsi al Banco dei pegni in data 8 luglio, cioe' un mese e tre giorni dopo,come estrema risorsa per far fronte ad urgenti necessita', allorquando avrebbe dovuto aver gia' conseguito la sua parte di bottino, o, comunque, aver la speranza (d'immediata attuazione) di poterla conseguire, cioe', in tempi brevissimi. Tutto cio' avvalora la versione del Buscetta Tommaso, che il Calo' contrasta in toto (e cio'all'attento ed esperto osservatore e' gia' sospetto, perche' anche il mentitore piu' incallito in genere costruisce su dati realmente esistenti, deformati dalla sua fervida immaginazione). Tutto questo si armonizza ulteriormente con le rampogne del Calo' al figlio del Buscetta, in quanto costui (sempre ovviamente secondo il racconto del padre) aveva preso l'abitudine di t r u f f a r e i

Supermercati, prelevando merce mediante il rilascio di assegni a vuoto: lamentele che testimoniano di un individuo, pressato dalla stretta del bisogno, che s'ingegnava a sbarcare il lunario, ricorrendo ad espedienti di vario tipo, ma non ad atti di violenza che l'avrebbero ovviamente potuto trar "fuor dal pelago alla riva" in modo piu' rapido e risolutivo. E a chi valuti i fatti con la dovuta attenzione non possono sfuggire le considerazioni favorevoli ad accreditare la versione del coimputato dichiarante, ove si abbia riguardo agli elementi cronologici da quest'ultimo accuratamente riportati nella propria dichiarazione. Ed invero, il "generoso" esborso del danaro con intento di liberalita', avviene il giorno 12 agosto 1980, e cioe' alla vigilia del compleanno dell'Antonino, e con tale specifica motivazione (sicche' appare del tutto verosimile che il Tommaso ricordi la data a cagione del facile riferimento temporale). E tale data e' la medesima in cui - come si apprende dalla sentenza piu' volte citata - si era pubblicizzata la notizia secondo la quale (vedi il Giornale di Sicilia e l'Ora del 12 agosto 1980) sarebbe stato effettuato dalle banche e dagli Uffici postali il controllo delle banconote del taglio di lire 100.000. E' legittimo, pertanto, presumere che,

all'atto del dono, il Calo' gia' conoscesse delle difficolta' di smercio in banca delle banconote regalate al Buscetta e che anche quest'ultimo ne fosse venuto a conoscenza; fatto codesto, che avvalora la tesi della sua iniziale buona fede, stante che - secondo la versione del padre - il Calo' aveva parlato del profitto di un carico di sigarette. La data del versamento delle banconote presso il Banco dei pegni da parte del Buscetta Antonino e' proprio quella del 13 agosto (giorno del suo compleanno) come documentato anche dal rapporto della Squadra mobile di Roma del 30 settembre 1981 in atti (Vol.124 quater f.450713)

Quanto poi al "distinguo" fra Monte di pieta' e Istituto bancario da cui la predetta sentenza argomenta, va precisato che a Palermo e' notorio che la Cassa di risparmio presiede a tale attivita' di prestiti su pegno, per cui nessun argomento probatorio puo' rettamente trarsi da tale distinzione. Per contro, e' del tutto verosimile che il Buscetta fosse ignaro della trappola cui andava incontro e sia stato messo sull'avviso dopo aver riempito la distinta di versamento, dalle more frapposte a tale operazione. Ed invero, la fama del personaggio che aveva donato il danaro, considerato l'indugio inusitato frapposto al

riacquisto degli oggetti dati in pegno, dovette insospettire il Buscetta, inducendolo a tentare di farsi riconsegnare il danaro. Ogni altra versione e' insostenibile, perche' e' palese che il controllo andava operato sul danaro dal cassiere che presiedeva all'operazione.

In definitiva, puo' adunque dirsi che l'attento ed approfondito scandaglio delle contrapposte versioni in punti rilevanti, giova all'attendibilita' del Buscetta e getta sprazzi illuminanti sulla sfuggente ed inquietante personalita' del Calo'.

5.- SEGUE:IL DUELLO VERBALE FRA I DUE;GIANNUZZU LALLICATA.

Il duello verbale fra i due coimputati,quale puo' definirsi il confronto del quale la Corte si occupa, ha certamente segnato - come fu avvertito finanche dalla stampa, anche dalla meno "tenera" nei confronti dei c.d."imputati collaboratori"- sia pur fra alterne vicende una sensibile prevalenza della dialettica accusatoria del Buscetta.

Ciononostante, va doverosamente riconosciuto che a quelli che (continuando la metafora) possono esser

definiti come i primi impegni dei ferri, il Calo' si mostra aggressivamente disinvolto, anche se arroccato su posizioni difensive delle quali si e' gia' rilevato la mancata consentaneita' rispetto al mezzo istruttorio espletando. Formalmente controllato, attento a non trascendere in espressioni contumeliose, e'pronto, viceversa, a sottolineare la diversa condotta dell'antagonista, allorquando costui, perdendo le staffe, scantona nell'ingiuria.

Man mano, pero', che il contrasto verbale procedeva, attraversando anche periodi di stanca, in cui l'ansia reciproca di sopraffare l'interlocutore rispettivo ,sembrava ristagnare - si' da indurre il Presidente a pensare di por fine al mezzo probatorio - al Calo' accadeva di perdere la primitiva baldanza e l'originaria sicurezza. Specie dopo il colpo a sorpresa vibrato dal Buscetta coll'accenno a tale Giannuzzu Lallicata (cioe' Lallicata Giovanni) di cui a tutta prima il CALO' nega la conoscenza ("Ma chi e'?- esclama, ai ricordi evocati dall'interlocutore) per ammetterla poi, sotto la spinta dell'evidenza, alla attenta ed insistita indagine di chi dirigeva il dibattimento, un turbamento evidente traspare nel suo successivo contegno e nelle sue risposte da quel momento in poi,

come se gli spettri di un fosco passato rivivessero in lui, non senza schianto interiore. Cio'avviene certamente in quanto l'avversario lo costringe con la stessa forza dei fatti ad abbandonare la consueta linea di diniego in radice, ed egli, di fronte alle prime ammissioni si sente portato su un terreno infido, e tentenna. In tal momento, facilmente identificabile nel riascolto o nella lettura delle trascrizioni, si avverte chiaramente che egli si smarrisce, e si controlla con difficolta'. L'ammissione a denti stretti di essersi trovato in carcere con lo sciagurato Lallicata, dopo la spavalda negazione iniziale, l'equivoco stesso in cui cade, attribuendo alle parole del Buscetta un significato che esse non avevano, e non potevano avere, testimoniano di uno stato di disagio e di disorientamento, che conseguono alla grave accusa lanciatagli dal suo contraddittore, la quale talora esplode in accenti drammatici :-" Con le tue mani lo hai fatto! "Accusa che prende le mosse dall'insistenza con cui il Calo' rinfacciava al Buscetta di avergli addebitato settanta omicidi e che il secondo negava (in quanto era conseguenza solo indiretta delle propalazioni riguardante la composizione della c.d. commissione) e che, quindi,

appare frutto piu' di una felice estemporaneita' che di una mossa accuratamente meditata,e preparata anteriormente. Accusa,peraltro, di cui e' impossibile non rilevare la circostanziata enunciazione. Ed invero, il Buscetta non si limita ad una generica indicazione sulla uccisione del Lallicata, bensi', partendo dalla notizia, letta in carcere, della scomparsa di quest'ultimo, racconta in dettaglio come egli ebbe ad informarsi per stabilire in quali circostanze e per quali motivi essa fosse maturata.

- "Io nel 1979, od '80 o '78, sono in carcere, e leggo : "Scomparsa una persona".

Questa persona che io leggo nel giornale e' un membro della sua famiglia (perche' io non ne faccio piu' parte adesso). Al primo incontro col Calo' io <le> domando : - Che cosa ha fatto (perche' lo chiamavamo cosi') Giannuzzu, per scomparire ? Perche' e' scomparso?

- Eh, me l'ha detto la Commissione.

- Si',ma tu hai detto alla Commissione che questo era un bravo ragazzo,che questo era una valida persona? -

-Eh, la Commissione me l'ha detto...!

-Pippo, ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal '63 al '69, e' stato condannato per associazione a delinquere ?

- Si', ma non ho potuto far a meno...

-"Ho chiuso l'argomento con lui,mi sono recato a Favarella ed ho incontrato Greco Salvatore, ed ho detto a Greco Salvatore ,Greco Michele :Michele, ma perche' e' stato deciso di affogare, di strangolare a >Giannuzzo? Michele, non potevate evitare questo ?

- No, non si poteva evitare, era troppo vicino a Badalamenti Gaetano.

Continuando la passeggiata, sono che passeggio con Magliozzo Vittorio , che lui -(riferito al Calo') - dice di non conoscere)e gli dico :

-Vittorio, ma non era tuo compare,Gianni?

-Si'.

-Ma niente avete fatto in <famiglia> per salvare la vita di Gianni?

- Eh,io proprio quel giorno mi recavo da don Pippo, e don Pippo all'ingresso di questo negozio, mi disse di andare a fare i biglietti di aereo. Quando sono ritornato mi ha detto : - Non domandare piu' di tuo compare perche' e' in una situazione finita. Non dite niente in giro.

"Questa persona si chiama Lallicata Giovanni, membro della famiglia di Porta nuova, che il signor Calo', con questa faccia d'innocente, si presenta qua, per dire : "Dimmi di dove sono il capo, chi te lo ha detto ? Questo e' il signor Calo' !!!"

6.- VALUTAZIONI CONCLUSIVE.

Non puo' negarsi come molteplici elementi possan trarsi, oltre quelli gia' ampiamente lumeggiati piu' sopra, che appaiono veramente illuminanti circa la valutazione dei risultati del mezzo istruttorio in considerazione. Di fronte alla posizione cautamente ed accortamente difensiva del Calo', il Buscetta, non solo vigorosamente ribadisce le proprie accuse, ma le amplia e le integra con fatti e circostanze che sono in perfetta consonanza con sue precedenti rivelazioni, le quali,quindi, da questi ultimi ricevono conferma ed opportuni chiarimenti.

Valga il vero. Innanzi tutto, e' da mettere nel dovuto risalto la disinvoltura con la quale il Buscetta fa riferimento piu' volte alla carica in seno all'associazione "Cosa nostra" rivestita dal

Calo'. Alle proteste di quest'ultimo che al solito invoca le prove, il Buscetta risponde che " lui sa benissimo che per le cose di mafia non ci sono testimonianze..." E' chiaro che a questo punto lo scontro si ferma ad un nulla di fatto. Impossibile per il Buscetta portare riscontri dell'incontro che assume avvenuto presso l'autogrill Pavesi sull'autostrada fra Napoli e Roma, dato che gli altri due partecipanti alla riunione, Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore sono caduti entrambi sotto i colpi dei Killer avversari. Ma certo,la riunione era ben possibile e tutt'altro che priva di logica, come il Calo' ha tentato di sostenere in sede di confronto, argomentando dalla distanza da Palermo del luogo fissato come sede del convegno. Tuttavia, le espressioni usate dal Buscetta nei confronti della qualifica del Calo' (rappresentante della famiglia di Porta Nuova) appaiono improntate a convinzione profonda, non hanno l'intonazione, facilmente riconoscibile, di una sovrastruttura artefatta allo scopo di coonestare le proprie proposizioni accusatorie. Se ne ha conferma valutando la rigida conseguenzialita' dei comportamenti successivi a quelle premesse. Come nell'episodio in cui, dopo avere ribadito fra le negazioni (non troppo

convinte) del Calo' la qualifica di capo della famiglia di Porta Nuova che a lui attribuisce ,quando quest'ultimo esprime la sua meraviglia sull'esistenza di un suo dovere di aiutarlo, ribatte :-"Eh, quando si accettano certe cariche si devono portare fino in fondo (Dib.Vol.32 f.012777)

Certo la coerenza potrebbe esser frutto della comprovata scaltrezza del soggetto e della sua peculiare abilita' dialettica. Tuttavia, appare quanto meno singolare che egli regga al gioco per tanto tempo senza mai tradirsi e senza incrinare minimamente la propria linea, nonostante sottoposto al fuoco di fila di domande da parte dei giudici, pubblici accusatori ed avvocati - questi ultimi tanto numerosi quanto agguerriti- ove non si ritenga che egli dica il vero.

Ed infatti, solo una volta e' possibile cogliere un'affermazione certamente non veritiera nelle sue dichiarazioni dibattimentali. Cio' avviene allorche' egli nega, a domanda di un membro della difesa, di aver mai assunto il falso nome di Barbieri Adalberto (Con tale nome egli fu fermato a Milano il 17 giugno 1970 a bordo dell'Alfa Romeo targ. MI K38291 di proprieta' della madre di Scaglione Francesco, insieme con Alberti Gerlando - paccare'-, Calderone Giuseppe e tal Caruso

convinte) del Calo' la qualifica di capo della famiglia di Porta Nuova che a lui attribuisce ,quando quest'ultimo esprime la sua meraviglia sull'esistenza di un suo dovere di aiutarlo, ribatte :-"Eh, quando si accettano certe cariche si devono portare fino in fondo (Dib.Vol.32 f.012777)

Certo la coerenza potrebbe esser frutto della comprovata scaltrezza del soggetto e della sua peculiare abilita' dialettica. Tuttavia, appare quanto meno singolare che egli regga al gioco per tanto tempo senza mai tradirsi e senza incrinare minimamente la propria linea, nonostante sottoposto al fuoco di fila di domande da parte dei giudici, pubblici accusatori ed avvocati - questi ultimi tanto numerosi quanto agguerriti- ove non si ritenga che egli dica il vero.

Ed infatti, solo una volta e' possibile cogliere un'affermazione certamente non veritiera nelle sue dichiarazioni dibattimentali. Cio' avviene allorche' egli nega, a domanda di un membro della difesa, di aver mai assunto il falso nome di Barbieri Adalberto (Con tale nome egli fu fermato a Milano il 17 giugno 1970 a bordo dell'Alfa Romeo targ. MI K38291 di proprieta' della madre di Scaglione Francesco, insieme con Alberti Gerlando - paccare'-, Calderone Giuseppe e t a l C a r u s o

sembra infrangere, talvolta, la dura scorza della "guardia" dell'avversario, scuotendone i nervi e spingendolo a profferire frasi in cui e' facile cogliere il bagliore di una sinistra ambiguita': "Buscetta - E mi hai fatto ammazzare mezza famiglia!

Calo'- La storia che racconti...

Buscetta- Mezza famiglia mi hai fatto ammazzare...

Calo' -La storia che racconti...

Buscetta- Perche' non mi facevi ammazzare a me..

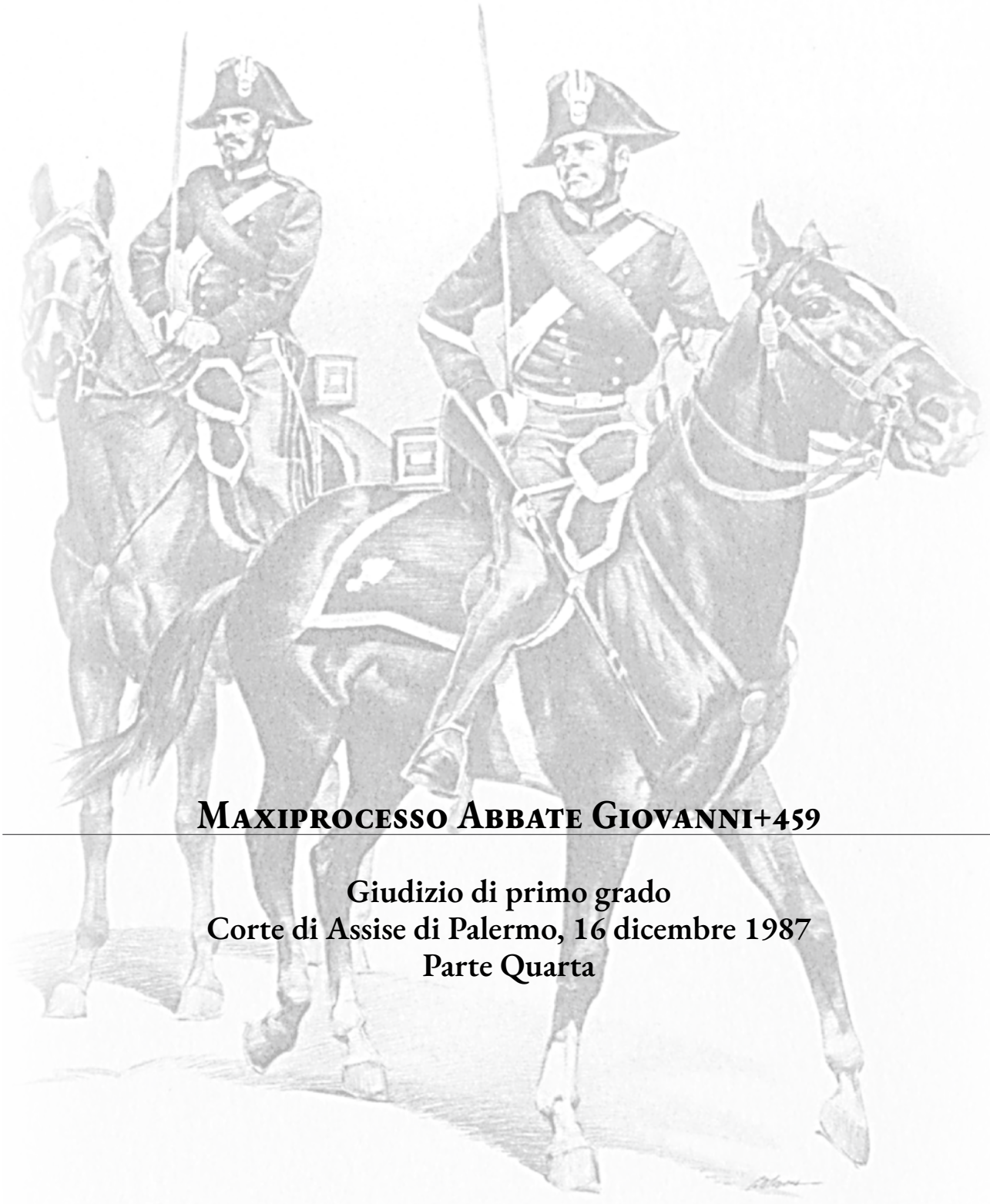
Calo'- La storia che racconti...Ma non ti preoccupare...(Dib.Vol.32 f.012777).

7.-SEGUE: VITTORIO MAGLIOZZO E I SUOI RAPPORTI COL CALO'.

Ma il discorso merita di esser ulteriormente approfondito, sviluppando le considerazioni gia' prospettate piu' sopra circa le rivelazioni dibattimentali del Buscetta. A parte,infatti, che va sottolineato il riferimento a Greco Michele (il Salvatore e' nominato per evidente

lapsus di cui il dichiarante subito si corregge) e alla consapevolezza di quest'ultimo della sorte toccata al Lallicata (reo di sodalizzare con gli esponenti della fazione avversa), va dedicato opportuno indugio alla figura del Magliozzo Vittorio, sempre accostata dal Buscetta a quella del Calo'.Varie volte, in verita',egli ha fatto riferimento al Magliozzo come l'uomo-chiave per riuscire a perforare la difficilmente penetrabile cortina fumogena di cui il Calo' si proteggeva con l'abilita' e la scaltrezza che lo contraddistinguono. (Si veda l'episodio cui gia' si e' accennato delle rampogne del Buscetta dopo il dono del danaro, poi risultato frutto del sequestro Armellini, al Calo' e dall'appuntamento fissato con quest'ultimo,tramite il Magliozzo, che ebbe bisogno di due giorni di tempo per poterlo convenire). Ma adesso spontaneamente il Buscetta, nel tirarlo in ballo per il suo legame di "comparaggio" col Lallicata ,racconta che il Magliozzo gli riferi'- in occasione del servizio consuetudiniariamente reso al Calo' di acquistargli i biglietti d'aereo - delle frasi tragicamente premonitrici del destino del "Giannuzzu".

Ora cio'e' tanto piu' significativo, in quanto il Calo' ha sempre negato di conoscere il Magliozzo, e viceversa. Laddove, in sede istruttoria attraverso le parole del coimputato Faldetta si era squarciato il fitto velo di mistero fatto calare accortamente sui rapporti fra i due, risultando dal suo interrogatorio (Vol.123 f.449970) che egli spesso era andato a rilevare il Calo' all'aereoporto di Palermo,per poi accompagnarlo in Corso Calatafimi, dove era ad attenderlo il Magliozzo. Vero e' che poi il Faldetta ritratta in parte le sue dichiarazioni gia' in sede istruttoria e ancor piu' in dibattimento (v. verbale di udienza del 14/5/1986.); ma le rimasticature dell'imputato sono cosi' scoperte(prive come sono di alcuna valida giustificazione,in quanto non e' possibile equivocare in alcun modo sulla circostanza verbalizzata e sottoscritta della presenza del Magliozzo) che non puo' loro attribuirsi altro significato al di fuori di quello di un tardivo allineamento alle altrui strategie difensive,assunto a guisa di sanzione per aver ceduto all'impulso del momento. Ed invero, anche le invocate condizioni nervose di cui parla il Faldetta al dibattimento non spiegano un cosi' macroscopico divario fra le due



Maxiprocesso Abbate Giovanni+459

Giudizio di primo grado
Corte di Assise di Palermo, 16 dicembre 1987
Parte Quarta

diverse versioni D'altra parte, nel secondo interrogatorio il Faldetta lascia fermo il luogo dove accompagnava il Calo' (Corso Calatafimi) che e' il medesimo dove abitavano non solo la sorella di quest'ultimo, ma anche il Magliozzo e dove trovasi altro appartamento intestato alla moglie del Calo' stesso. Se si pensa che l'edificio in questione era stato costruito proprio dal Faldetta e' proprio impensabile credere ad un mero lapsus da parte del prevenuto, nell'interrogatorio del 9 ottobre 1984. Peraltro, la presunzione-gia' cosi' saldamente ancorata su dati incontrovertibili - diviene certezza, se si tenga conto dell'assoluto ribaltamento di circostanze cui il Faldetta accede a dibattimento, in cui sfiora l'assurdo,ritenendo di poter gabellare per verita' i contorcimenti della realta' piu' inverosimili ed ingiustificati. Come si puo',infatti, seriamente credere che "lo stato di prostrazione" in cui era caduto nel trovarsi in istato di detenzione,possa averlo condotto a un si' clamoroso anatopismo, come quello in cui adduce di esser incappato confondendo Palermo con Roma, ed invertendo il soggetto che partiva con quello che si recava ad accoglierlo. La assoluta e scoperta arrendevolezza attuale del

Faldetta alle esigenze altrui rafforza la credibilita' della prima versione,

Tutte insieme,peraltro, le circostanze e le considerazioni fin qui elencate coincidono pienamente con le indicazioni del Buscetta, rafforzandone il giudizio di attendibilita'. Contemporaneamente, la figura del Calo' ne risulta assai piu' netta e finalmente calata nella propria dimensione reale di personaggio di notevole importanza nell'organizzazione, nonostante la peculiare scaltrezza e l'estrema prudenza di cui ha dato costantemente prova.

Peraltro,gli assunti difensivi del Calo' nei confronti del Buscetta, non sembrano possedere il pregio della coerenza. Nei primi accenni del lungo confronto egli si orienta decisamente nell'attribuire le accuse dell'ex amico ad una "riedizione" delle propalazioni del Vitale, spiegando queste ultime (per le quali ad ogni modo egli e' stato gia' giudicato) col ricorso all'equivoco fra "rappresentante della famiglia di Porta nuova " e la qualifica verace di "rappresentante di tessuti nella zona di Porta nuova" (Dib.Vol.32 f.012791). Ognun intende facilmente pero' come sia stentata ed inverosimile l'argomentazione,

posto che il Vitale a suo tempo ebbe a fare una mappa precisa dell'organizzazione mafiosa, che ha trovato in Buscetta, Contorno, Marsala e nelle indagini delle Forze dell'Ordine riscontri puntuali. Successivamente, contesta al Buscetta di essersi ispirato alle pagine del romanzo "Il Padrino"e ai fotogrammi del film che ne fu tratto (Dib.Vol.32 f.012745):"Calo' - Parla di Commissione, di sottocapo, di capo.Io conosco queste cose per avere visto e letto un libro: Il padrino".

Cio' dice il Calo' nell'intento, non nuovo, di confinare nell'ambito della leggenda, o comunque delle affabulazioni l'esistenza e la struttura della associazione mafiosa. Sennonche', il tentativo non e' davvero felice, stante che e' notorio che proprio l'autore del romanzo Mario Puzo si e' ispirato a fatti realmente accaduti, e a persone che,pur con le prevedibili concessioni alle esigenze di carattere artistico, sono trasparentemente identificabili. Peraltro,nel romanzo del Puzo non si fa alcun accenno alla Commissione nei termini e coi compiti assegnatile dal Buscetta.

Per contro, sono da sottolineare certe sfumature della narrazione di quest'ultimo nel brano sopra riportato le quali, emergendo estemporaneamente dal

dialogo che egli riporta con accenti d'insospettata efficacia verbale,possiedono una peculiare,convincente naturalezza. Come puo' rilevarsi ibidem, quando il Buscetta riferisce le parole del Magliozzo che lo ragguaglia su quanto dettogli in quella circostanza da "don" Pippo. Ora a parte tale ultimo appellativo, che da solo evoca un ambiente, una mentalita', un'atmosfera,il discorso del Calo' nei confronti del Magliozzo ha il secco taglio, il tono e l'autorita' propria del comando :-"Non domandare piu'...Non dite niente in giro!"

8.-ESPLICAZIONE METODOLOGICA.-

Da quanto fin qui esposto, ci si lusinga appaia perspicuamente come la Corte, nello sforzo immane di orientarsi nelle contrapposte versioni e nella valutazione della massa di indicazioni probatorie che caratterizza questo processo cumulativo dalle proporzioni elefantiache, non ha nulla lasciato di intentato, valorizzando anche quegli elementi che, ad un osservatore superficiale, potrebbero apparire di scarsa importanza; ma che, per contro,opportunamente sottolineati ed evidenziati assumono un valore

singolarissimo per la psicologia dei personaggi e per le inferenze di carattere probatorio che se ne posson trarre. V'ha comunque ulteriormente considerato che tali osservazioni traggono origine per la quasi totalita' da connotazioni di segno anodino, cioe' di circostanze della realta'che vengono assunte non come accuse, ma per il valore intrinseco che hanno, e che,quindi, assumono in molti casi una funzione convalidatrice di fatti oggetto di vere e proprie chiamate di correo.

9.-ASSERTA UNILATERALITA'DELLE PROSPETTAZIONI ACCUSATORIE DEL BUSCETTA.

E' tempo ormai di prendere in esame una diffusa opinione che,partendo da una posizione aprioristicamente scettica, (non nuova,peraltro, in particolari circostanze e in ambienti determinati) sulla credibilita' di coloro che, confessando,rivelano fatti e circostanze di natura criminale che coinvolgono altri.L'opinione in discorso parte dal presupposto che il Buscetta in particolare abbia parlato soltanto dei propri nemici, trascurando gli "amici". Se ne sottintende una patente d'incredulita'

che dovrebbe conseguire dalla constatata parzialita' delle propalazioni del personaggio.

A dire il vero, l'osservazione e' di carattere solamente specioso, e si rivela frutto-ad un esame appena appena approfondito-di una sconcertante superficialita'.

E',innanzi tutto,da negare il presupposto di base.

Pur essendo perfettamente umano un atteggiamento protettivo nei confronti di coloro che stavano dalla sua parte, la padronanza dell'incarto processuale smentisce clamorosamente l'assunto di un Buscetta tanto ampiamente verboso nei confronti della mafia vincente quanto assolutamente reticente,per contro, nei riguardi di quella "perdente". Si faccia l'esempio dei propositi omicidi del Bontate Stefano nei confronti del Riina Salvatore che, pur giustificabili agli occhi del Buscetta, di certo sotto il profilo morale e giuridico erano propositi delittuosi attribuiti al Bontate, cui il Buscetta era molto vicino. E non e' da trascurare il caso dei cugini Salvo, uno dei quali, Nino, gli aveva graziosamente concesso la villa per ospitarlo insieme con la nuova moglie ed il suocero. Non par dubbio che anche i Salvo s i

trovassero in una posizione critica nei confronti della fazione vincente. Il sequestro del suocero del Nino, esattore Corleo, e le vicissitudini connesse, la posizione assunta dal Lo Presti (-"Troppa invidia, troppi tradimenti,troppe,troppe cose tinte, -"Si veda l'intercettazione telefonica dell'11 giugno 1981) (Vol.120 bis/R f.088600-088601) poi fatto scomparire a cagione di cio' e dell'accusa che gli veniva lanciata di esser una delle voci confidenziali del rapporto dei 161, sono tutti elementi che danno univocamente la collocazione di costoro a fianco dello schieramento perdente. Pure il Buscetta, dopo qualche esitazione, non ha avuto difficolta' a rivelare i contatti avuti con costoro e ad affermarne senza ambagi la collocazione in seno all'associazione mafiosa.

Anche se in un secondo momento, - come si e' sopra gia' considerato ad altri fini - ha narrato gli approcci presi dal "Cicchiteddu" in vista del golpe Borghese. Non ha nascosto che l'Inzerillo operasse nel campo dello spaccio della droga, tanto che - come egli racconta - si sentiva salvaguardato da eventuali attentati da parte di Toto' Riina dal fatto di esser debitore di una partita di cinquanta chili di eroina.

10.-BUSCETTA E GERLANDO ALBERTI.

A guisa di suggello di codeste considerazioni, -brevi, ma puntuali, in quanto rigorosamente ancorate agli atti processuali,-va,infine riportato in extenso quanto Buscetta dice a dibattimento al Presidente che lo interrogava sui suoi rapporti con Alberti Gerlando cl.1927 senior, detto Paccare':"-Ma per me e' un individuo molto socievole, buono, appartato, tranquillo, e non so se sarebbe la sede opportuna per dirlo delle vendette trasversali e degli amici che si accusano. Io mi legavo a un'amicizia profonda per Gerlando ALBERTI,MA IO NON HO PENSATO DI NON NOMINARE GERLANDO ALBERTI! SAREBBE STATO ASSURDO PARLARE DELLA MAFIA E PARLARE SOLO DI ME , PERCHE' SAREI STATO(SOLO) IO IL MAFIOSO NEL MONDO. SE LA MAFIA ESISTE E' PERCHE' CI SONO I COMPONENTI DELLA MAFIA. QUANDO SI PARLA CHE IO HO COLLABORATO PERCHE' HO VOLUTO FARE DELLE VENDETTE TRASVERSALI? IO GARANTISCO A LEI SIGNOR PRESIDENTE,CHE RAPPRESENTA LA LEGGE :-IO NON AVEVO NESSUNA RAGIONE PER FARLO NEI CONFRONTI DI GERLANDO ALBERTI...

E',pertanto, assai palese lo sforzo di far intendere che egli aveva accettato la linea della verita' senza riguardi per nessuno, anche se si fosse trattato di persone a lui vicine e che comunque facevan parte del suo schieramento.Tali intenti dichiarati coincidono pienamente con le considerazioni argomentative che sono state trattate nel Cap. 1 paragrafo 12 della presente sentenza, cui la Corte e' pervenuta autonomamente sulla base della non superficiale disamina delle ragioni dell'atteggiamento processuale assunto tanto dal Buscetta quanto dal Contorno.La specifica menzione del caso Alberti Gerlando fatta al dibattimento dal Buscetta non fa, pertanto, che portare un ulteriore elemento confermativo della peculiare adeguatezza e della calibrata aderenza alle risultanze processuali delle osservazioni anteriormente fatte dalla Corte sul punto.

11.-BUSCETTA E"GIGINO"PIZZUTO.-

Ulteriori considerazioni positive sulla volonta' cosciente del Buscetta di fornire indicazioni veraci alla Magistratura, posson esser tratte dalle

sue rivelazioni circa la figura e l'attivita' di Pizzuto Calogero detto Gigino. Costui - come anche l'ordinanza di rinvio di giudizio fa notare (vol. V, pp.880 ss.) - era elemento non molto conosciuto della mafia di San Giovanni Gemini, se e' vero (com'e' vero) che agli inquirenti palermitani non ebbe a balenare neppure l'idea di ricollegare il suo omicidio con la faida interna guidata dalla logica dello sterminio che e' stata chiamata (forse non del tutto propriamente) "guerra di mafia". Fatto e' che le modalita' dell'uccisione del Pizzuto Calogero corrispondevano a quelle descritte dal Buscetta (egli fu ucciso mentre giocava a carte con amici come avvenne a Bill Hichkok). Non solo: ma la sua vicinanza a Bontate Stefano, asserta dal medesimo imputato collaboratore, e' risultata dai rapporti dei CC.di Cammarata del 4 novembre 1981 e del 23 ottobre 1982 (Vol.124 quater f.451132,451237) nonche' dalle dichiarazioni della vedova Pinella Elena. E dalle indagini esperite e' altresi' emerso che il Pizzuto aveva acquistato in Palermo un appartamento costruito dalla TECO Spa dei fratelli Teresi(Teresi Domenico era vice del Bontate e a cio' va certamente ricollegata la sua tragica scomparsa avvenuta il 26 maggio 1981

nell'ambito della faida cui si e' sopra accennato).

Tali dichiarazioni ricevono luminosa conferma dalle propalazioni di Marsala Vincenzo, imputato di reati connessi,il quale ha confermato a dibattimento, con assoluta coerenza e senza alcun tentennamento, le rivelazioni rese durante la formale istruzione. In base ad esse e' stato possibile apprendere che, dopo l'uccisione di Bontate Stefano, il padre (poi soppresso - com'e' noto - in data 4 febbraio 1983 in Vicari) gli aveva narrato di una riunione di una cinquantina di uomini d'onore, presieduta da Greco Michele, il quale li aveva informati che Pizzuto era da considerarsi " fuori della famiglia "e che il suo posto era stato assegnato a Intile Francesco da Caccamo. Inoltre il Greco, dopo aver informato i partecipanti alla riunione che il Pizzuto aveva mancato di riguardo alla Commissione, non presentandosi davanti ad essa,ancorche' piu' volte invitato, aveva significatamente commentato: "Chi ha firmato cambiali scadute prima o poi le deve pagare"(Vol.1/Y f.181673).

Ognun vede come le rivelazioni del Buscetta trovino nel racconto del Marsala, precisi ed inequivocabili riscontri, che attengono non

soltanto alla posizione del Pizzuto in seno all'associazione mafiosa, ma anche all'organizzazione strutturale di quest'ultima, e - particolarmente - al rango predominante di Greco Michele, che presiedette la riunione,cui il padre del Marsala partecipo',ed ebbe a pronunziare le parole gravide di oscuri presagi nei confronti del Pizzuto, di cui sopra si e' riportato il preciso tenore.

In sostanza, esaminando congiuntamente gli elementi provenienti da fonti diverse e fra di loro non conosciute, ci si accorge come essi si sovrappongano armonicamente, concretando l'uno la continuazione logica dell'altro, lo sviluppo ultroneo, e nel contempo, la chiarificazione di proposizioni anteriori, e tutti insieme finiscono col fornire la descrizione di un ambiente, di una mentalita', di un modo di vivere.

12.- BUSCETTA E SALAMONE

La verifica dell'attendibilita' del Buscetta, non puo' prescindere da un accorto e puntuale raffronto fra le posizioni antitetiche rappresentate dalla sua versione e da quella del

Salamone Antonino. Secondo il Buscetta fra i due esisteva una cordialita' di rapporti(Ud.Vol.26 f.010360) che l'avrebbe fra l'altro autorizzato a chiedere al Salamone di battezzargli un figlio.

Tale richiesta non accolta avrebbe costituito secondo il Salamone la ragione dell'odio del Buscetta nei suoi riguardi, scaturigine segreta delle accuse nei suoi confronti(v.interrog. del SALAMONE al dibattimento (Ud.Vol.41 dell'8 maggio 1986). Sulla amicizia esistente fra i due e' insospettabile testimone (sia pur de relato), Sansone Fabrizio Norberto (Vol.218 f.508379), il quale riferisce di averlo appreso in epoca non sospetta dallo stesso Buscetta, il quale,peraltro, si era deciso a parlargliene soltanto allorche'il nome del medesimo era stato fatto dai poliziotti italiani interrogati dal giudice brasiliano nell'ambito delle indagini nel corso delle quali era stato disposto il primo arresto del Sansone stesso. Ma l'attestazione di quest'ultimo ci da' anche conferma che i rapporti fra i due si erano guastati, non essendo in quell'epoca (in cui il Buscetta parlava) piu' cordiali come una volta. Cio' - secondo chi riferiva - a causa dei contatti avuti dal Badalamenti col Buscetta; contatti che

erano stati male interpretati dagli avversari del Badalamenti, vale a dire dalla c.d. "mafia vincente".

Cio' da' ragione della particolare cautela adottata dal Salamone nei rapporti col Buscetta e del sostanziale rifiuto del primo a far da padrino del figlio nato al secondo, e fornisce una spiegazione piu' convincente e attendibile della situazione di stallo fra i due, (la cui antica amicizia - a mal grado delle dichiarazioni del Salamone - e' avvalorata dal fatto che costui non rifiuta il proprio consenso al comparaggio, ma ne dilaziona l'adempimento nel tempo, e soprattutto dalla circostanza-incontroversa - della concessione di un cospicuo prestito); mentre la versione del Salamone che fa perno esclusivamente sul rancore del Buscetta per il sostanziale rifiuto al comparaggio costituisce una patente iperbole di un fatto banale, e come tale ammesso dallo stesso Buscetta, che se veramente gli avesse attribuito tanta negativa importanza si sarebbe ben guardato dal farne cenno.

Cio' ritenuto, il confronto a distanza fra il Salamone e il Buscetta, che non fu ammesso proprio per le considerazioni che si van qui

evidenziando le quali consentivano di risolvere il contrasto senza bisogno di ricorrere al mezzo probatorio del confronto (V. ord. dibattim. del 6 marzo 1987 - Dib.Vol.210 f.098396-098397 - di questa Corte di Assise.).

In tale ordinanza, - il cui contenuto converra' qui, sia pur brevemente, richiamare, - si metteva nel dovuto risalto che, relativamente al chiesto confronto fra Buscetta e il Salamone in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali, dagli interrogatori giudiziali e dall'ascolto in aula di alcune telefonate intercettate, appariva non conducente il ricorso al chiesto mezzo di prova, essendo "la Corte pervenuta alla conclusione che le posizioni rispettive degli imputati si sono cristallizzate in tal guisa da escludere ogni possibile utilita' del dedotto mezzo istruttorio... e della acquisizione di elementi apprezzabili per la soluzione del contrasto".

In questa sede va data puntuale contezza di codesti elementi mediante la dettagliata considerazione delle acquisizioni processuali e l'adeguato sviluppo delle argomentazioni in quella occasione sinteticamente accennate.

Gia' in sede di interrogatorio dibattimentale del Salamone il Presidente fece rilevare la

stranezza del comportamento ambiguo di lui nei confronti del Buscetta, stante che, mentre egli si dichiarava conscio di aver arrecato a quest'ultimo grave offesa, rifiutandosi (nella sostanza) di assumere la qualita' di padrino dell'ultimo nato di lui - e ancor piu' non consentendo la postulata frequentazione delle famiglie - poi consentiva ad elargirgli un mutuo di notevole entita' senza alcuna garanzia d'aver restituito il tantundem. E sembra poco credibile che il Buscetta, se veramente nutriva in quel momento vivo rancore contro il SALAMONE per la circostanza gia' indicata gli si rivolgesse, allegando il suo stato di momentaneo bisogno.

Il Salamone, - persona di notevole acume e di esemplare compostezza - ha tentato di far comprendere che il suo era un tentativo di rabbonire il Buscetta, la cui figura criminale era ingigantita dalla stampa, si' da indurre anche lui a sopravvalutarla, e quindi, a temerla.

Tuttavia, la logica della spiegazione appare fortemente scossa dalla circostanza - che la Corte ritiene documentalmente acclarata - della perfetta conoscenza fra i due, ed anzi della loro amicizia.

Il Salamone tace di far parte dello stesso ambiente e della medesima estrazione del

Buscetta. Per un terzo ignaro la personalita' del Buscetta poteva di certo incutere timore, ma non certo a chi gli professasse amicizia per antica consuetudine e facesse parte del medesimo entourage.

Di cio' si ha adeguata contezza non soltanto attraverso le rivelazioni di Buscetta, ma anche sulla base delle frequentazioni avute dal Salamone non soltanto con i fratelli Bono Giuseppe e Bono Alfredo suoi parenti, ma anche con personaggi quali Greco Salvatore detto "Cicchiteddu" (del quale si assume essere stato uno dei principali collaboratori: v.rapporto 7 febbr. 1983 dei Centri interprovinciali Criminalpol Lazio-Umbria, Lombardia Sicilia-Palermo, di cui all'ord. di rinvio a giudizio del G.i. di Roma Aurelio GALASSO del 20 dicembre 1984 Vol.149 bis f.470795). In tale documento giudiziario il SALAMONE (Vol.149 bis f.471158) e' definito come "uno degli elementi al vertice dell'associazione ed uomo di altissimo prestigio nell'ambito della mafia nel suo complesso". E tale giudizio e' acquisito in termini e con sostanza pressoche' identici dalla sentenza del 27 settembre 1986 della II Sez. della Corte d'Appello di Roma - prodotta nell'udienza del 24 febbraio 1987, Dib.Vol.197 f.942 - nella quale,riguardo ai fratelli

Salamone si legge testualmente: "Sennonche' siffatte argomentazioni assumono un valore meramente teorico a proposito dei fratelli Salamone, i quali, - unitamente ai fratelli Bono e ad Enea Salvatore.costituivano <<i cardini dell'associazione mafiosa>> e, come si ricava dall'intero processo, rivestivano nella predetta un ruolo organizzativo".

Tali asserzioni, frutto di attenta valutazione ed utilizzazione degli atti processuali costituiscono un clamoroso e inequivocabile riscontro delle rivelazioni di Buscetta Tommaso, il quale si e' mostrato a conoscenza nei minimi particolari delle attivita' del Salamone Antonino anche in Brasile (v. ibidem, pag. 943). Non adunque, e' possibile addebitare al risentimento del Buscetta le notizie sul l'inserimento e sul ruolo dei Salamone nell'organizzazione mafiosa, che risultano aliunde ed in modo incontrovertibile.

Cio' senza dubbio rafforza la convinzione della corrispondenza al vero delle asserzioni del Buscetta e convalida le osservazioni argomentative diffusamente esposte in questo profilo e nella parte generale dedicata alla valutazione probatoria dei coimputati dichiaranti di cui al capitolo I, paragrafi 3, 8, 9,

10, 11. Peraltro, non si vede come sia possibile ritrovare elementi dell'asserto rancore del Buscetta nei confronti di Salamone Antonino ne' nelle rivelazioni istruttorie che lo concernono, ne', tantomeno, in quelle dibattimentali, delle quali non e' inopportuno richiamare alcuni tratti, la cui semplice lettura appare illuminante:

-"Eravamo molto amici. Io rispettavo molto Salamone Antonino - Molto - Avevo per lui una considerazione grandissima, perche' e' una persona saggia, o lo era, una persona saggia. Era una persona tranquilla, non si prestava a falsita'. Avevo dell'ammirazione per lui".

Sono, codeste, espressioni che mal si confanno ad uno spirito di vendetta, all'esplosione di un rancore lungamente represso e al fine manifestato - come il Salamone al fine d'infirmarne le logiche conseguenze tende a far credere-. Sembrano piuttosto la testimonianza di un'antica amicizia e di un disappunto che si innesta sul comportamento attuale del soggetto in discorso, in quanto il Buscetta implicitamente lo rimprovera di non confermare quanto da lui rivelato. E cio' appare non soltanto umanamente comprensibile, ma anche estremamente coerente col ruolo assunto da chi si esprime in termini siffatti.

Ne' si puo' omettere di osservare come il contegno attuale del Salamone, il quale - anche ovviamente pro domo sua - tende a contestare in toto le rivelazioni del Buscetta e a negare ogni suo rapporto con i soggetti in odore di mafia - nonostante le risultanze che aliunde posson trarsi sul punto attraverso dati obiettivi che non temono smentita (di cui si fara' cenno successivamente) strida con le preoccupate dichiarazioni rese in Roma al G.i. di Palermo in data 26 ottobre 1984, dopo che anteriormente s'era avvalso della facolta' di non rispondere, con le quali lamentava una insostenibile situazione carceraria, a cagione di "vessazioni" cui era sottoposto da parte di compagni di cella. Costoro "tendevano ad emarginarlo e a mettere in giro sospetti di ogni genere sul suo conto, <alimentati> dalla connivenza di qualche <funzionario> che voleva strafare".

Richiesto di chiarimenti sul punto a dibattimento il Salamone, fornisce una versione deformata della vicenda, giacche' mentre precisa che il <funzionario> in questione era il Direttore di una Casa circondariale, sostituendo disinvoltamente il termine <creati> a quello gia' a suo tempo usato di <alimentati> fa capire che i detenuti erano manovrati

dal funzionario "che voleva strafare". Incalzato dalle domande al fine di chiarire definitivamente tutto il non edificante episodio, si e' chiuso a riccio, sostenendo che l'avvocato lo aveva consigliato di lasciar cadere la faccenda (udienza dell'8 maggio 1986, Dib.Vol.41 f.016342) e che,peraltro, si trattava di una cosa ormai definitivamente chiusa.

Sennonche', appare assolutamente perspicuo che l'interpretazione propugnata al dibattimento dal Salamone e' insostenibile, la' dove tende a spostare il peso della bilancia tutto sul funzionario che avrebbe addirittura indotto i detenuti compagni di cella ad estraniarlo e a perseguitarlo mediante "vessazioni", mettendo in giro sul suo conto "sospetti di ogni genere". Quale interesse poteva,infatti, avere il funzionario cui egli si riferisce ad alimentare nei suoi confronti una persecuzione di cui possiamo soltanto indovinare (dati i termini di sincera ed ansiosa apprensione usati nell'interrogatorio) le modalita', ma che certo era divenuta addirittura "insostenibile" com'egli medesimo la definisce. Ed esaminando in chiave esegetica la dichiarazione del Salamone, l'attenzione dell'attento lettore si sposta piuttosto sulla circostanza dei "sospetti di ogni genere" messi in giro sul suo conto.

Or, se si ha riguardo al periodo temporale in cui l'accadimento ebbe a verificarsi, e si tien conto che nel mese di luglio il Buscetta aveva cominciato le proprie rivelazioni, che proseguirono fino a tutto il mese di novembre 1984, ci si rende facilmente conto di quali sospetti si trattasse, che coinvolgevano il Salamone col Buscetta, massime tenendo conto delle benevoli dichiarazioni del secondo rispetto al primo ed alla sua verace posizione in seno all'organismo mafioso. Tali sospetti, alimentati fors'anche da qualche indiscrezione inopportuna (o non piuttosto dalla preoccupazione di un pericolo incombente?) premeva al Salamone di respingere, in modo da affermare senza ambiguita' la sua posizione di contrasto con le rivelazioni del Buscetta.

Probabilmente questo era l'unico scopo che il Salamone, uomo di non comune autocontrollo, voleva ottenere. Ma certamente l'anfibologica esposizione degli avvenimenti diede la sensazione che egli subisse una vera e propria persecuzione perche' considerato esponente dell'avverso schieramento; tanto e' vero che per lui fu disposto un regime carcerario cautelativo, che e' cessato soltanto nel corso del dibattimento, quando non vi fu piu' alcun dubbio sulla posizione processuale assunta dal Salamone.

13.- SEGUE:LA PERSONALITA' E IL RUOLO DEL SALAMONE NELL'ORGANIZZAZIONE; SUO CURRICULUM; DECIFRAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.

Si accennava piu' avanti al ruolo del Salamone che, emergendo da altre fonti, viene a costituire un formidabile riscontro alle indicazioni che emergono dagli interrogatori del Buscetta.

Converra',tuttavia, per compiutezza e per l'intelligenza delle ulteriori considerazioni che vi si possono ricollegare, ritornare sull'argomento, come supra anticipato, con piu' documentata pregnanza.

Egli,infatti, sposa in seconde nozze, nel 1960 Greco Girolama, cugina di Cicchiteddu e sorella di Greco Salvatore detto l'ingegnere, pure della cosca di Ciaculli, (Vol. 30/Q f.052903) e nel 1963, nella diaspora dell'organizzazione mafiosa, fatto oggetto di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, si da' alla latitanza, con ogni verosimiglianza riparando all'estero. Ritorna in Italia negli anni 1968-69 e nel luglio di quest'ultimo anno viene sorpreso in un ristorante di Milano, (Vol.30/Q f.052906-052907) avendo per commensali

Bono Giuseppe e Brusca Bernardo, nonche' tale Musunserra Giuseppe, poi ucciso in Palermo. Intrattiene rapporti con i Nuvoletta e gli Zaza di Napoli, come, del resto, da lui stesso ammesso nel corso del processo contro Albanese Giuseppe + 113 (c.d. dei 114) definito con sentenza 29 luglio 1974 dal Tribunale di Palermo con l'assoluzione con formula piena del Salamone, giustificandoli con ragioni di carattere commerciale.

Risulta altresi' collegato con Catalano Salvatore e Gangi Giuseppe (detto u'bufalutu) col quale ultimo acquista una pizzeria in New York.

Dal rapporto dell'agente della DEA Gary Fouse (Vol.30 ter/Q alleg.26,f.054831 ss.) si apprende che in Svizzera il Salomone Antonino, il fratello Salamone Nicolo', la moglie di Antonino Greco Girolama, e Salamone Pietro, usufruiscono della disponibilita' dell'autovettura Citroen di color grigio, targata Svizzera TI-21274 intestata a Caruana Alfonso, 6815 Ticino, via Motta (loc.cit. 054832) gia' socio dei noti Cuntrera (Di essi ha parlato il BUSCETTA sia in sede istruttoria sia in sede dibattimentale (Dib.Vol.28 f.011165), (Vol.124 bis 450251)) come elementi estremamente attivi nel traffico di s t u p e f a c e n t i

attraverso l'opera intermediatrice di Bono Alfredo che provvedeva al loro approvvigionamento di droga dalla Sicilia.

E non e' senza significato il prezioso riscontro che se ne trae della dimostrata, inequivocabile vicinanza amicale fra tutti codesti personaggi che viene a confermare in pieno le notizie riferite dal Buscetta Tommaso.

14.- LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: INTERPRETAZIONE DI ESSE.

Certamente in questo singolare processo in cui, oltre all'enorme massa di atti processuali, raccolta e valutata cumulativamente allo scopo di delineare compiutamente il quadro di una realta' criminale vasta e complessa, e della sostanziale unitarieta' delle sue direttive, si realizzano situazioni processuali e probatorie assolutamente nuove, talune dichiarazioni del Buscetta, che traggono origine da notizie attinte dal Salamone, assumono il carattere di "testimonianze" de relato. Onde l'estrema importanza di scandagliare con ogni cura ed impegno le contrapposte dichiarazioni di entrambi, al fine di

discernere da qual parte sussistano gli elementi che, valutati nel coacervo delle risultanze comunque rilevabili dal processo,possano condurre con tranquillante sicurezza all'accertamento della verita'.

A tal fine, di enorme importanza e' sembrato alla Corte, nel suo lungo ed estenuante travaglio verso la decisione finale, l'esame comparato delle dichiarazioni dei due antagonisti, la giustapposizione frontale delle diverse versioni, la cui cristallizzazione - gia' messa in risalto nell'ordinanza piu' sopra richiamata - comportava la necessita' di cogliere altrove il pondo probatorio tale da far spostare, sull'una o sull'altra delle posizioni, l'ago della bilancia.

Un valore preminente dev'esser a tal fine attribuito alla disamina, attenta e ponderata, delle numerose intercettazioni telefoniche in chiave criptica che il lavoro investigativo approfondito delle forze dell'ordine ha fortunatamente messo a disposizione di chi voglia con l'attenzione vigile e consapevole della gravita' delle poste in gioco, cercare di penetrare nelle cortine fumogene di cui si avvale il delitto per assicurarsi l'impunita'.

E' appena il caso di far rilevare come il predetto mezzo, la cui legittimita' e', nel caso, fuor di discussione, essendo state rispettate le regole processuali correlative, permette - attraverso una radiografia della parola dei soggetti coinvolti - di penetrare nella loro intimita' segreta e di svelare i retroscena che presiedono ai loro ambigui comportamenti.

Qui si rivela piu' che mai la grande utilita' - e forse sarebbe piu' propria l'espressione "indispensabilita'" - di una voce dall'interno che chiarisca i termini-base del linguaggio in cifra, e si orienti nella congerie di fatti e circostanze emergenti sol da caute anfibologie. Qui si intende veramente la funzione imprescindibile di "una chiave di lettura" che valga a orientare il terzo ignaro nella selva selvaggia dei misteri di una societa' segreta. Se ne trae conferma dall'esame dei due rapporti del 7 febbraio 1983 a carico di Bono Giuseppe +159 e del successivo del 28 gennaio 1985 del Nucleo centrale anticrimine di Roma.

In entrambi i rapporti si prendono in esame le medesime intercettazioni telefoniche, ma solo nell'ultimo, in cui gli investigatori si sono avvalsi della consulenza del Buscetta, risulta in

qualche modo squarciato il fitto velo che sembrava avvolgere in modo impenetrabile i fatti cui gli interlocutori si riferivano. Ed invero,mentre il contenuto vero delle telefonate analizzate nel rapporto del 1983 restava oscuro, in quello del 1985 i contorni di quello che doveva esser un fatto il quale turbava e rendeva ansioso il Salamone, si delineano: i personaggi che vi gravitavano attorno vengono precisamente individuati. Ci si rende conto dell'importanza che in seno all'organizzazione assumeva sia il fatto che si rimproverava al Salamone da parte di un personaggio di cui poi vien fatto il nome di battesimo, cioe' il prenome, nel corso della conversazione svoltasi fra i fratelli SALAMONE (Antonino e Nicolo') in data 20 luglio 1982 alle ore 23,05.

E' bene a questo punto premettere come la Corte abbia con scrupolo indagato in ogni direzione, non soltanto disponendo il riascolto delle telefonate intercettate (stante che la difesa, particolarmente quella dei Bono, ne contestava l'esattezza della trascrizione peritale o di quella "poliziesca"), ma contestandone i passi salienti al Salamone Antonino, per acquisirne le spiegazioni ed i ricordi e le possibili argomentazioni difensive. Di

piu': allorquando finalmente il Salamone, dopo lungo pensare, si decise a parlare - ha riaperto il dibattimento - considerando di eccezionale importanza l'apporto probatorio che ne poteva conseguire nel processo.-Bisogna,pero',subito precisare che esso, al contrario di ogni possibile aspettativa, fu assai deludente. Innanzi tutto, giova qui ribadire che in costanza dell'interrogatorio del Buscetta Tommaso, il confronto col Salamone (poi respinto dopo esser stato riproposto dalla difesa in un momento successivo alle dichiarazioni dibattimentali del Salamone) fu rigettato in quanto mancava il presupposto del previo interrogatorio del Salamone richiesto dall'art.364 C.P.P.. Costui infatti in istruttoria s'era avvalso della facolta' di non rispondere, limitandosi a chiedere il confronto col Buscetta (interrog. del 26 ottobre 1984) e in data 15 gennaio 1985 anziche' esporre le proprie difese, non ando' di la'dalla descrizione della particolare situazione carceraria di cui si e' supra esaurientemente discusso. In realta' la tattica processuale eletta dall'imputato era ostativa rispetto all'unico mezzo di prova, al cui esperimento, coevamente - e con singolare incoerenza, - subordinava la rinuncia alla facolta' di non rispondere (Sv.

Dib.Vol.41 f.016306 in cui risulta richiamato testualmente l'interrogatorio al fine di ricordarlo all'imputato in sede di interrogatorio)

15.-SEGUE: CONTROLLO DELLA CORTE SULLE TELEFONATE INTERCETTATE. ATTEGGIAMENTI PROCESSUALI DELLE DIFESE E ATTIVITA'ISTRUTTORIA ADOTTATA IN MERITO DALLA CORTE.

Devesi, peraltro, porre nel debito risalto che la difesa del Salamone e particolarmente quella dei fratelli Bono, asserendo che nel processo di Roma s'erano riscontrate notevoli divergenze fra le trascrizioni "poliziesche" delle telefonate intercettate(v. memoria avv. Reina depositata in data 8 ottobre 1987) e quelle oggetto di perizia giudiziale, ha chiesto il riascolto in aula di tutte le intercettazioni.

Questa Corte, nell'intento di verificare se quanto asserito rispondesse a verita' e nella costante preoccupazione dell'accertamento del vero, con ordinanze datate 31 ottobre 1986 e 6 febbraio 1987 non manco' di disporre l'acquisizione delle bobine, il riascolto di esse e la correlativa, conseguente ritrascrizione peritale ad opera dei periti nominati dalla medesima Corte.

Si ebbe cosi' modo di osservare - (e ne fu dato atto a verbale v.ud.del 13 febbraio 1987 Dib.Vol.190 f.091030) che non sussistevano affatto le "notevoli differenze prospettate dalla difesa de qua (qualche termine evidentemente frutto di equivoco per il fatto che i periti stentavano a comprendere il siciliano, non influiva affatto sul senso complessivo del discorso e comunque le espressioni divergenti, del resto pochissime, sono state espressamente elencate durante il corso dell'udienza dedicata al riascolto delle bobine).E' comunque da segnalare che in particolare il difensore dei Bono avv. Reina, dopo aver tanto insistito sul rintraccio e sul riascolto delle bobine, in seguito all'accoglimento della richiesta difensiva specificamente avanzata in merito, da parte della Corte di Assise, al momento di procedere materialmente all'esecuzione dell'ordinanza della Corte - sostenendo contro il vero, che non si riusciva a percepire il contenuto delle telefonate - praticamente rinuncio' al riascolto. Mentre,in realta', non solo era possibile seguire (con la dovuta attenzione,ovviamente,) l'andamento delle telefonate, ma i periti trascrittori hanno redatta una nuova rilevazione di tali telefonate in modo da fornirne una versione assolutamente irreprensibile e depurata da talune, peraltro trascurabili, imprecisioni.

Cio' posto, converra', sia pur sinteticamente, ma con l'opportuno indugio che permetta la necessaria comprensione degli avvenimenti - attraverso, innanzi tutto, l'ambientazione cronologica e gli opportuni riferimenti ai dati concreti emergenti dalle investigazioni, - procedere all'identificazione dei soggetti delle numerose conversazioni in chiave ermetica, alla necessaria intelligenza della ricostruzione dei fatti cui esse afferiscono - saggiandone la possibile corrispondenza alla lettura ermeneutica proposta dal Buscetta, il quale a dibattimento ha, sul punto, affermato d'aver conseguito la "matematica certezza" della esattezza della sua interpretazione dei fatti(Ud Vol.26 f.010359).

In realta', da un esame attento ed approfondito del materiale probatorio cosi' faticosamente acquisito dalla polizia giudiziaria le "certezze" del Buscetta vengono ragionatamente confermate. Intanto, si e' gia' messo in risalto come "aliunde" e cioe' attraverso obiettivi riscontri tratti da opportune e concrete investigazioni e dai loro risultati, la posizione preminente del Salamone in seno all'organizzazione, risulti perspicuamente, e

cio' viene a confermare in pieno le rivelazioni del Buscetta. Ma anche la posizione di Brusca Bernardo che il Buscetta indica come vice del Salamone e reggente di fatto la "famiglia" di San Giuseppe Jato, riceve conferme attraverso i risultati che possono esser tratti dall'attenta esegesi del complesso probatorio rappresentato dalle numerosissime intercettazioni telefoniche agli atti (v. Vol. 181 del processo). Dal contesto complessivo di tali telefonate (particolarmente interessanti quelle fra i due fratelli Salamone Nicolo' e Salamone Antonino, ma anche quelle fra quest'ultimo e Bono Alfredo) emerge chiaramente che in seno alla "famiglia" di San Giuseppe Jato, in seguito alle propalazioni di un soggetto innominato, era intervenuto uno stato di disagio (v. telefonata delle ore 23,02 del 20 luglio 1982 intercettata sull'utenza N.o 204386 intestata a Masi Adalgisa, ed in uso a Salamone Nicolo' -054376 ss.pp. 96 ss. delle trascrizioni peritali disposte dal G.i. di Milano ed affidate a Sandra Neddu- acquisite all'udienza 179 del 28 gennaio 1987).Invero, su tale risultato non e' possibile aver dei dubbi, valutando attentamente quanto dice il Salamone Nicolo' al fratello, raccontandogli

tutto il colloquio avuto con un personaggio dal nome "Bernardo": -"Uno che si trova in disgrazia...non per volonta' propria, ma una contingenza di cose, fa si' che si trovi un poco uno...un poco nello <smanno>" -(termine dialettale che indica,appunto, uno stato di disagio)-

Il Nicola, che evidentemente assume il ruolo di difensore del fratello lontano si rivolge al Bernardo (identificato dagli inquirenti con Brusca Bernardo, che secondo le indicazioni del Buscetta era di fatto il capo della "famiglia" di San Giuseppe Jato, stante la lontananza del Salamone) dicendogli testualmente: -" Dimmi una cosa possiamo campare cosi'?"(pag. 98 trascrizione peritale) E piu' avanti: -" Io penso che tu non puoi dare un giudizio cosi'! "quasi ad assicurarsene il disimpegno, ottenendo una dichiarazione consentanea: -" Ma per l'amor di Dio (dice) io non e' che ho dato un giudizio, sta bene ?"

La difesa prosegue ricordando i fatti: -"Quindi...e ci racconto la situazione per quello che e'".Segue la sommaria descrizione di un incontro avuto dal fratello (in occasione di un matrimonio) con una persona della quale non vien fatto il nome, che dopo una settimana circa telefona ad Antonino col tono di

chi intenda dolersi della sua estromissione dalla carica ("a tipo di fargli le condoglianze"). Chiarisce il Nicolo' che altro e' il linguaggio di chi giustifica con l'eta', con la lontananza ("se mi trovo in America") con le ragioni di salute (pag. 99 perizia cit.) ed altro e' quello di chi colora la cosa in modo da rappresentare la conseguenza di un fatto sanzionatorio ("Ma se poi ci mette annessi e connessi, questo e quell'altro, io penso che questo comincia a diventare una cosa pregiudizievole".)

Piu' in la' viene accennata la ragione delle lamentele: "-Dimmi na' cosa. Mi risulta che questo signore va dicendo che mio fratello getta fuori a quello o a quell'altro. A te ti risulta ?"

Il Nicolo' dopo questa perorazione si mette a disposizione del suo interlocutore: "-Bernardo, tu quando dici tu, fra otto giorni, un mese, due, sono a tua disposizione...io prendo l'aereo e me ne vado..."

Ma molto piu' interessanti sono le considerazioni finali fra i due fratelli sulla persona che ha colto al balzo le predette lamentele al fine di soddisfare le proprie ambizioni: "-...a quanto pare il promotore fu proprio lui, perche' questa fame tutti gli altri, bene o male non l'avevano." E cio' che piu' occorre mettere in evidenza e' che il Nicolo' promette

in modo deciso che il fratello lascera' il Brasile: "-Lui di la' se ne andra'...Ma comunque, se ne deve andare nel modo piu' assoluto, perche' e' giusto che...e poi io sono pronto quando dici tu di..."

E Salamone Antonino suggerisce al fratello cio' che egli deve riferire al Brusca: -"Cci dici, tu non hai bisogno di parlare con nessuno (allusione evidente agli interventi di Bono Alfredo e di Bono Giuseppe ("il grosso") richiesti dal Brusca) perche' lo SAI CHE LUI NON E' CAMBIATO!".

A questo punto giova precisare che il Salamone ha intuito l'importanza di questa registrazione ai fini della ricostruzione della vicenda che lo vide protagonista e dei personaggi che ne costituivano insieme con lui le dramatis personae. E ha cercato a dibattimento di fornire un'identificazione diversa dell'interlocutore del fratello, il cui nome di battesimo "Bernardo" e' nominato ben tre volte nel corso della telefonata del Nicolo'.Ed e' singolare che il Salamone, trascurando tutte le altre telefonate, per le quali assurdamente adduce di non ricordare ne' l'oggetto delle conversazioni ne' l'identita' delle persone cui si fa riferimento nel corso di esse, si e' p r e o c c u p a t o

di indicare in tal Bonmarito Bernardo figlio di u' zu' Stefano l'interlocutore del fratello. Sennonche', tale interpretazione non regge in alcun modo, in primis la controversia in materia d'acqua che il SALAMONE ricorda non comportava di certo l'espulsione, l'estromissione dello "Zu' Stefano" o di altri, ma concretava semplicemente una lamentela del Salamone, che non riceveva l'acqua cui aveva diritto nei propri terreni. Appare, quindi, evidente la forzatura cui il Salamone ricorre allo scopo di distogliere l'attenzione dei giudici dai veri personaggi coinvolti. C'e' poi da dire che collegando le ultime frasi della conversazione con quelle integralmente surriportate con le quali il Nicolo' proclamava solennemente la necessita' e l'obbligo del fratello di lasciare il Brasile, a dispetto degli affari ancora in corso, la frase:-"Tu devi, come puoi, chiudere, altrimenti prendi un avvocato e ci lasci l'incarico a tuo figlio" - va interpretata come l'invito a chiudere l'attivita' commerciale in Brasile per rientrare in Italia a qualunque costo, e quanto al "fatto di come si chiama" cui l'Antonino allude quale ultimo affare da chiudere prima di far rientro in patria, come esortazione a rivolgersi ad un legale per le pratiche residue affidandosi al figlio. A tal

riguardo non e' inopportuno citare la conversazione fra il Salamone Antonino e Bono Alfredo in cui il primo dice espressamente che deve aver il tempo di avviare i figli "anche a guadagnare oltre che a saper spendere il danaro (V. intercettazione in data 21 maggio 1982, ore 17,55 intercettata sull'utenza 02/8397495 intestata a Gardoni Benito, ascoltata in aula e ritrascritta dai periti nominati da questa Corte).ascrivendo a cio' le sue esitazioni a laciare il Brasile. Testualmente se ne riportano i brani essenziali :"-Salamone Antonino- Non e' chi aiu un problema, dice, personale...E'bbero? ...(piu' avanti) Pero' debbo avviare per i me' figghi...(piu' avanti) :-Ora, per esempio non vuole piu' studiare. Ci l'ha insignari u' misteri?...(piu' avanti) .."Quannu iu, e' vero, avvio a stu' picciutteddu a' u' travagghiu, comu si vusca i' piccioli, accussi' s'insigna comu si spenninu...non e' chi aiu interessi di iri a travvagghiari, mi capisci?".

Ed infatti, l'imputato Salamone Antonino non sa dare altre spiegazioni della lunghissima telefonata, quasi un monologo - come egli stesso la definisce - del fratello; e se si ha riguardo al fatto che egli a suo tempo aveva esattamente inteso il contenuto e il senso della telefonata - com'e' provato

dai suoi interventi del tutto appropriati e consoni alle notizie che man mano acquisiva (non e' da dimenticare la frase: "-Mi sento meglio" conclusiva rispetto alle notizie ricevute) - non e' credibile che egli non possa in alcun modo ricordare quale fosse il vero oggetto della conversazione e dar contezza dell'individuazione e del nome dei personaggi coinvolti.

E com'e' possibile dimenticare che egli - nonostante richiesto insistentemente dal Presidente della Corte sul punto in sede d'interrogatorio disposto, rinnovando il dibattimento come gia' precisato all'udienza del 15 maggio 1987 - non abbia saputo fornire alcuna spiegazione circa i motivi della richiesta d'intervento nei confronti di Bono Alfredo e Bono Giuseppe di cui si parla ampiamente nel corso della sopra specificata conversazione telefonica ne' sull'opera che essi avrebbero dovuto svolgere e su quali materie dovesse esplicarsi il loro intervento.

Ne'in precedenza era riuscito a spiegare (v. ud. del 19 febbraio 1987) a che cosa alluda Bono Alfredo nella telefonata in data 6 ottobre 1982 ore.23,06 in cui egli testualmente - e dietro ansiosa domanda dello stesso Salamone - cosi' si

esprime: -"Mah, e' andata bene, discretamente perche'...niente...normale, picchi' rici: "-Va be', l'importante che lui... si mette a disposizione, dice. Io faccio presente 'o cumpari, al ...o' grossu e all'autru nicareddu, no?'E parienti...

Dice: cosi' non hanno niente da dire, anzi cci dicu siddu mi voli dari qualcuno, e qualcuno noi e...cosi' - dice - non hanno niente da dire...niente, normale, non e' stato per niente accanito".

Ora in quella sede il Salamone finisce col riconoscere la voce del parente Bono Alfredo; tuttavia, nonostante la Corte abbia disposto il riascolto in aula della telefonata suindicata ed abbia addirittura fornito all'imputato la trascrizione ad opera dei periti da essa nominati (il che costituisce ulteriore prova - se ve ne fosse bisogno - dell'incessante anelito del Collegio giudicante verso l'acquisizione di ogni elemento atto a rischiarare il difficile cammino verso la verita') non si dichiara in grado di apportare alcun chiarimento, di addurre la spiegazione piu' modesta dei fatti oggetto della conversazione,cui all'epoca egli si mostrava estremamente interessato.

Solo successivamente, in data 15 maggio 1987, riaperto il dibattimento, relativamente alla famosa

frase di Bono Alfredo, "-Anche noi siamo rimasti che giovedi' abbiano un appuntamento per fare la... il Consiglio di amministrazione" - mostra di ricordare che il fratello Nicolo' faceva parte di una cooperativa ed essendo anziano, s'era "portato" il Bono nella Societa'. Ma, domandato se ricordava il nome di tale Cooperativa risponde negativamente, ne' sa indicare chi sia il "Mariuccio" di cui parla il Bono. Va poi sottolineato l'interruzione, prima e la correzione, poi, cui ricorre il Bono, mutando in un secondo tempo il termine che, dal genere femminile passa a quello maschile, al fine evidente di sfumarne la specifica accezione ed occultarne la comprensione ai possibili terzi ascoltatori.

L'arroccamento del Salamone su posizioni di non collaborazione e', insomma, evidente. Ma il suo atteggiamento - nonostante tutto lo spazio difensivo che la Corte gli ha concesso -, rafforza il convincimento che, comunque, si trae dall'esame complessivo dei dialoghi intercettati, che si e' trattato di una manovra interna alla famiglia la quale non gli offriva altra alternativa, oltre quella di "mettersi a disposizione"e di tornare in Italia.Certo e' arduo per ragioni di tempo indicare in dettaglio tutte le telefonate che univocamente concordano col

risultato sopra riassunto. Giovera',pertanto, a tal fine,sinteticamente rifarsi al gia' citato rapporto del 28 gennaio 1985 del Nucleo centrale anticrimine (493166 ss.) interpretando,ad esempio la riunione del Consiglio d'amministrazione come riunione della Commissione" propedeutica a quella della "famiglia" di San Giuseppe Jato di cui facevan parte Bono Alfredo, Salamone Nicolo', Enea Salvatore (detto Roberto) e Ganci Giuseppe (chiamato variamente u'grossu, u'buffulutu)

E' trasparente, infatti, l'allusione di Bono Alfredo, perche' in una riunione precedente si erano interessati della questione tali Michele e Mariu (facilmente identificabili in Greco Michele e Aglialoro Mario nome di battaglia quest'ultimo di Calo' Giuseppe) mentre nella riunione successiva si sarebbe dovuto parlare anche della faccenda riguardante il Salamone Antonino. Si veda a tal riguardo la trascrizione della telefonata del 21 maggio 1982, ore 17,55 (Ud Vol.205 f.096091 e segg.) in cui ad esempio il "Mariuccio" della trascrizione Nieddu viene esattamente riprodotto come : "Mariu cci rici".

Questa Corte, attraverso l'attento esame delle registrazioni che saranno d'ora in poi per brevita'

sommariamente indicate soltanto con la loro ubicazione processuale (perche' naturalmente se ne possa controllare l'esattezza dei riferimenti) e' in grado di ricostruire gli avvenimenti nella loro drammatica intensita'. Bisogna, a tal uopo, premettere che la decisione del Salamone Antonino di rientrare in Italia e' preceduta da una riunione a Parigi il 24 settembre 1982 cui parteciparono Zaza Michele (sulla sua precisa individuazione v. Vol.30/Q f.053469) il Salamone Antonino il Bono Alfredo, Di Matteo Francesco, Barbarossa Nunzio, Gargiulo Roberto, oltre ad altre 10, 12 persone.

I risultati di tale incontro furono evidentemente riferiti dal Nicolo' alla persona chiamata "8" o addirittura Bernardo, che e' da identificare con Brusca Bernardo, senza alcuna esitazione, date le osservazioni anteposte sul punto. Attraverso l'opera intermediatrice di Bono Alfredo (chiamato variamente u' luongo, u' studente) e del fratello di costui Bono Giuseppe (detto talvolta u' professuri, talora l'avvocato (fot. 052853) si concordano le misure che il SALAMONE avrebbe dovuto attuare al fine di uscire dall'impasse in cui s'era venuto a trovare. Fra queste, oltre al

ritorno in Italia (giustificato dal fratello Nicolo' nella telefonata 1 novembre 1982 utenza MASI Adalgisa -Vol.30/Q f.054809- col fatto che il fratello era rimasto "chiuso"- "restando chiuso, se n'e' andato li' a farsi il confino"-) vi era anche di apprestare le condizioni logistiche a una spedizione punitiva da fare in Brasile, di cui parla il Bono Alfredo in diverse occasioni, e che avrebbe dovuto produrre certamente conseguenze di particolare gravita' (Telefonata fra il Bono e il Salamone del 30 luglio 1982, ore 02,09: Salamone "- Ma che c'e' cosa da<rompere>? Bono-" Cose vero da rompere ci sono! (Vol.30/Q f.054745). Tale telefonata va posta in relazione con quella gia' esaminata in data 6 ottobre 1982 ore 23,06 fra il Bono Alfredo e il Salamone Antonino nella quale ad un certo punto il Bono esclama: "Tu devi preparare, perche' poi in quindici giorni io devo partire di la'..." E piu' indietro: " Anzi cci dico siddu mi voli dari qualcuno, e qualcuno noi e... cosi' dice, non hanno niente da dire..." Appare perspicuo che si ipotizza un "commando" composto in parte da elementi della "famiglia" di San Giuseppe Jato ed in parte da elementi che sarebbero stati forniti dai Corleonesi o dai "parenti" (cioe' i Greco, lontani parenti della

moglie del Salamone: cio' in quanto ella era cugina di Cicchiteddu, che, a sua volta era cugino di Greco Michele).

Gli eventi precipitano. In data 13 ottobre 1982, alle ore 09,22 (allegato 81 del rapporto del 7 febbr. 1983) Bono Alfredo telefona a Salamone Antonino e gli dice di attendere un suo cenno di avvio prima di chiedere al Brusca gli elementi che dovevano far parte della "spedizione" insieme con altri che avrebbero dovuto esser forniti da tale Pine' (v. telefonata fra Alfredo Bono e Salamone Nicolo' in data 13 ottobre 1982,ore 9,29 f. 056425 all.81 al vol. 30/Q)che non e' u' corto,ma l'altro.. Pine', identificabile in Greco Giuseppe detto Scarpazzedda, tristemente noto per le sue imprese criminali .E' da notare che nella conversazione col Bono il Salamone Antonino da' significative indicazioni sull'opera di preparazione logistica che gli era stata assegnata ("Io lo cerco uno di questi residence e non un hotel...Un po' fuori mano, per esempio un appartamentino a due stanze quanto, che ne dici ...Cerco questo?)

Insomma, dal coacervo di tutte queste telefonate che si intersecano da varie parti del mondo, emerge in modo abbastanza chiaro che al Salamone Antonino

era stato rimproverato da parte di un compare newyorkese (probabilmente da Giammona Calogero detto Leo) un determinato comportamento tenuto in Brasile, cui certamente si aggiungevano fatti della "famiglia" di San Giuseppe Jato (v. telefonata fra i fratelli Salamone di cui s'e' parlato piu' indietro) e che avrebbero determinato da parte del Brusca l'eco di malumori preludenti ad una sospensione o a una "espulsione" del Salamone Antonino da "Cosa nostra".

Non e' improbabile che a lui venissero rimproverati i contatti col Buscetta, massime dopo che furono accertati contatti fra quest'ultimo e il Badalamenti, che provocarono le feroci reazioni di "Cosa Nostra" nei confronti di stretti congiunti (figli, genero e fratello) del Buscetta delle quali si e' gia' parlato e si avra' occasione di riparlare nella sede opportuna (Si veda a tal fine la trascrizione della telefonata intercettata sull'utenza di Cristofalo Matteo alle ore 5,11 del 17 ottobre 1982 riascoltata in aula all'udienza del 13 febbraio 1987, e particolarmente le frasi profferite da Salamone Nicolo': -" Si', picchi' di dda', di cca' sta' bbanna, cu' e' chi ssa diri dunni vaiu, dunni un vaiu...?" E piu' avanti: -"-..a ccu' amu vistu, a ccu e' chi amu incuntratu..")..

16.- SEGUE:RIENTRO IN ITALIA DEL SALAMONE E SUA PRESENTAZIONE AI CC. DI AFRICO. CONCLUSIONI.

Codesta, pertanto, la peculiare temperie in cui maturo' il rientro del Salamone in patria e le vere ragioni della sua spontanea consegna ai CC. di Africo.

Se si ha riguardo al fatto che l'arrivo del Salamone in Italia avviene il giorno successivo dell'arresto di Bono Alfredo, avvenuto in Palermo il 24 ottobre 1982, all'aereoporto di Punta Raisi, mentre si trovava insieme con Di Matteo Francesco e Cristofalo Matteo, e si rifletta sulla circostanza che l'arresto del Bono paralizzava la possibilita' di costituzione del "commando" che avrebbe dovuto agire in Brasile, tanto piu' logico e spiegabile nella logica dei fatti cosi' come piu' sopra ricostruiti, appare il rientro e la presentazione "spontanea" del Salamone ai Carabinieri di Africo.

Interrogato a dibattimento il Salamone argomenta dall'opportunita' di avviare un commercio di

pietre dure in Italia, anziche' in Svizzera, e, quindi, del bisogno che aveva di liquidare la pendenza giudiziaria qui, tenuto conto anche del fatto che il periodo di soggiorno da scontare, detratta la carcerazione preventiva relativa al processo del 114, era assai modesto. Sennonche', nel frattempo, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ridotto il periodo di soggiorno obbligato, e tutto cio' scombino' i suoi piani (ud. 8 maggio 1986, bob. 4).

Sennonche', una volta inquadrato il rientro di Salamone Antonino negli antefatti ricostruiti attraverso l'esame delle intercettazioni, le sue giustificazioni appaiono sempre meno convincenti. E ancor meno persuasive esse appaiono, ove si consideri che egli avrebbe fatto rientro in Italia senza attendere l'esito del ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso il provvedimento di soggiorno obbligato. Un comportamento incompatibile con lo stile e l'avvedutezza propria del Salamone qual e' descritta in termini addirittura ammirativi dal Buscetta nell'interrogatorio dibattimentale a suo tempo richiamato, e soprattutto con la prudenza e la circospezione testimoniata in modo eclatante anche dal

linguaggio adottato nelle telefonate intercettate (Si v. ad es. la telefonata fra i due fratelli Salamone del 17 ottobre 1982, ore 0,07 sull'utenza di Masi Adalgisa).

Peraltro, preme mettere in risalto alcuni particolari che appaiono singolarmente significativi ai fini dell'indagine che qui si sta conducendo.

All'atto dell'arresto del Bono Alfredo , nel corso di una perquisizione eseguita in casa di Di Matteo Francesco e nella sede della M.C.M. societa' per la quale egli lavorava, veniva rinvenuta la traduzione letterale della relazione di servizio che agenti della DEA avevano redatto in occasione dei pedinamenti eseguiti nei confronti dei Salamone.

Tale documento era stato trasmesso da Ganci Giuseppe (u buffulutu) al Salamone. Se ne ha certa notizia nell'intercettazione telefonica sopra richiamata nel corso della quale l'Antonino dice al fratello :"- Eh, viri ca' nuautri dda' aviamo a' cura (la coda) E successivamente :"- Eh, e c'era una cosa importante...m'ha manno' u buffulutu. U' capisti? ...picchi' a' cosa e' troppu importanti.."

La seconda circostanza da opportunamente sottolineare e' che ilSalamone Antonino tento' di ottenere che la sua presentazione spontanea

venisse, invece, presentata come un arresto dovuto ad indagini dei CC. Sul punto, la Corte, accogliendo l'istanza del P.M. ha assunto la testimonianza del Maresciallo dei CC. Badalamenti Giuseppe, allora Comandante la Stazione di Africo Nuovo, il quale (Ud.Vol.137 f.062884 ss.) ha confermato non soltanto che il Salamone Antonino si era presentato spontaneamente in caserma, tutto "affannato", ma anche che costui gli aveva proposto di dire che egli era stato arrestato per la strada e non in caserma (come invece era avvenuto) con la lusinga che in tal modo i Carabinieri avrebbe meglio figurato.

Se, intanto, - come risulta dalla sentenza-ordinanza del G.I. presso il tribunale di Locri Ielasi Domenico datata 30 novembre 1985 (proc.pen. 153184 RGGI,v. f.624918)- il Salamone si era prima recato in casa di Don Stilo (e cio' collima perfettamente con le condizioni di abbigliamento complessive del Salamone rilevate dal Mar.Badamamenti Giuseppe - v.Dib.Vol.137 f.062895-) com'egli ha altrove ammesso, mentre in questo processo, non a caso, nega tale circostanza, appar piu' che legittimo il sospetto che, viceversa, il Salamone abbia scelto la lontana sede della Calabria proprio in vista dell'aiuto che sperava di

ottenere dal Don Stilo, la cui vecchia amicizia (v. gli elementi di fatto raccolti ed evidenziati nell'ordinanza-sentenza del Giudice istruttore di Locri sopra citata) gli dava affidamento per un trattamento piu' comprensivo (e sperabilmente anche in certo modo compiacente,) da parte delle Forze dell'ordine cui intendeva presentarsi.

In definitiva, da tutto quanto, sia pur sommariamente, ma puntualmente, esposto fin qui, si ricava un groviglio intessuto di intrighi e di scaltri mezzi adoperati al fine di svolgere attivita' illecite al riparo delle regole democratiche garantistiche (peraltro, in se' e per se' sacrosante) con la ragionevole aspettativa dell'impunita'.

Emerge, altresi', la poderosa organizzazione di mezzi e di persone che riesce persino a procurarsi dalla DEA un rapporto di natura riservata, i cui membri con assoluta disinvoltura trasvolano dall'uno all'altro continente, si circondano dei conforts piu' invidiabili, godono delle protezioni piu' insospettate. Ed emerge altresi' in modo tanto piu' clamoroso quanto piu' consapevole, informato e approfondito sia lo scandaglio probatorio, come non soltanto le rivelazioni, ma persino, le deduzioni del

Buscetta, uomo che ha respirato la particolare atmosfera che avvolge i misteri di "Cosa nostra", acquistino credibilita' sulla base di precisi riscontri. E tutto cio' la Corte spera fermamente costituisca un monito per tutti coloro che aspirano al conseguimento della verita' nella sua reale essenza, per il trionfo del diritto sul delitto, senza gli inquinamenti dettati da superficiali apriorismi colpevolistici ovvero da malintesi sofismi garantistici che finiscono col travolgere la vera sostanza delle cose.

B) C O N T O R N O

Sommario

1-Generalita' 2-Il siciliano di Contorno 3-Sulle ragioni della scelta del dialetto da parte di Contorno 4-Divari fra Contorno e Buscetta 5-La "Commissione" o "Cupola" di "Cosa Nostra" 6-Sfera di competenza, poteri, responsabilita' della "Commissione" 7-Legittimita' delle captazioni ambientali 8-Credibilita' delle affermazioni del "personaggio" Contorno 9-Le ricognizioni di persona dibattimentali del Contorno 10-Le imprecisioni del Contorno rilevate dalla difesa: loro valutazione 11-L'iniziazione del Contorno e la presenza di Pullara' Ignazio 12-Contorno, Greco Leonardo e D'Agostino Emanuele 13-Contorno e Fidanzati 14-Contorno e il Fondo Favarella 15-Contorno e Bagarella: le chiavi del Fondo Favarella 16-Contorno e Greco Michele 17-Conclusioni

1.-GENERALITA'

Insieme con Buscetta il Contorno rappresenta certamente una pietra miliare del processo per quanto concerne la conoscenza dell'organizzazione mafiosa, i suoi riti, i suoi personaggi: in definitiva, la comprensione del fenomeno nelle sue vaste implicazioni e soprattutto nei suoi aspetti pratici.Ma la funzione della sua "testimonianza" ha un peso e un valore del tutto peculiari, giacche' egli ha vissuto sulla propria pelle la terribile esperienza dell'attentato contro di lui rivolto e il suo racconto tanto altamente drammatico, quanto estremamente preciso nei particolari ci consente di aver finalmente un 'idea del"gruppo di fuoco" di "Cosa nostra", delle regole cui si attiene e degli uomini che lo compongono.

Sotto questo profilo le dichiarazioni del Contorno assumono, per la Corte, un carattere veramente prezioso ed emblematico; tale, comunque, dopo averne saggiata l'attendibilita', da poter esser

adoperato come guida in numerosi altri casi d'intervento armato dell'organizzazione criminosa.Di piu', il racconto del Contorno e' riscontrato dalla generica , avendo la perizia collegiale disposta sui reperti rinvenuti dopo gli omicidi Bontate, Inzerillo, Dalla Chiesa, e il danneggiamento della gioielleria Contino, accertato - come meglio poi si vedra'- che a sparare in varie circostanze fu sempre lo stesso fucile mitragliatore Kalaschnikov.

Tale risultato della cui fondatezza non e' lecito dubitare, anche perche' coincide con quelli operati dalla polizia scientifica come in altra parte della presente sentenza sara' rilevato col necessario indugio consente di conferire alle dichiarazioni del Contorno sul punto una vera e propria patente di attendibilita'.

La quale non puo' non riverberare positivamente sull'attendibilita' generica del personaggio, peraltro dimostrata sotto altri profili in Cap. I, paragr. 6 ss.

Ora l'accorta ed agguerrita difesa ben s'e' resa conto della gravita' a fini probatori dell'apporto delle dichiarazioni del Contorno ,e ha,

intelligentemente pensato di screditarne l'attendibilita', facendole oggetto degli strali piu' disparati, nel disperato tentativo di far breccia nella granitica versione dei fatti resa dal Contorno fin dalla sede istruttoria.

Di passaggio converra' dire che il racconto dell'attentato, nella sua vivida icasticita' e nella sua meticolosita' espositiva,ha mantenuto a dibattimento tutta la sua potenza drammatica, pur nella versione spontaneamente fornita dall'imputato attraverso il frequente ricorso al costrutto e al frasario dialettale, attraverso anacoluti e frasi smozzicate, comunicando negli astanti (e ne costituisce inequivocabile riprova per mezzo dell'ascolto delle bobine di registrazione l'assoluto silenzio che cadde nell'aula nei momenti della rievocazione dell'episodio da parte del Contorno) la tragica atmosfera in cui il fatto delittuoso si svolse.

Durante il corso del lungo interrogatorio del prevenuto dichiarante, la Corte - come gia' accennato nel paragr.6 della Parte I, - ha proceduto all'esame dei coimputati collaboranti, richiedendo nel dibattimento non semplici e facili conferme delle rivelazioni raccolte durante la formale istruzione, bensi'rievocazioni pressoche' totali di tutti i

fatti,dei nomi, delle circostanze, delle motivazioni, delle fonti, cercando di chiarire le eventuali oscurita' o di colmare le inevitabili lacune cui nel corso della compiuta istruzione si fosse incorsi,rivivificando nel fervore di un infuocato contraddittorio, una per una le costruzioni sulle quali si edificava l'intera impalcatura accusatoria e,per converso, saggiando la consistenza delle tesi difensive.Sarebbe stato, invero, troppo facile procedere alla semplice"conferma" delle posizioni probatorie assunte in istruttoria; ma la Corte desiderava apprendere dalla viva voce dei protagonisti le terribili rievocazioni dei delitti di cui il presente processo deve occuparsi, avvertirne il tono, saggiarne le pause, indovinarne le segrete motivazioni, apprezzarne le reazioni immediate, spiarne il lampo degli sguardi, i gesti improvvisi, valutarne la spontaneita' degli accenti.

Tutto cio' comportava un lungo, estenuante dispiegarsi della fase istruttoria dibattimentale,reso tanto piu' ansiosamente spasmodico dalla necessita' di procedere a ritmi serrati, imposta dalla minaccia di rappresaglie incombenti sugli imputati dichiaranti.

Pertanto, in ore ed ore di interrogatorii snervanti, utilizzando anche le ore pomeridiane, senza

risparmio di forze e con assoluta noncuranza della terribile fatica, cui ogni membro della Corte, gli imputati e gli stessi difensori venivano sottoposti, si e' riusciti a condensare l'immane materia in un ragionevole numero di udienze, senza che - peraltro - le esigenze del contraddittorio, e in generale, quelle dell'approfondimento sotto ogni angolo visuale, dei temi-base del processo restassero in qualche modo sacrificate.

Come si e' gia' anticipato, il valore e il peso delle dichiarazioni del Contorno non potevano sfuggire al folto stuolo di sagaci difensori, che, intuito il grave pericolo rappresentato per le sorti dei loro difesi da una puntuale conferma dibattimentale delle accuse del medesimo (dopo il clamoroso insuccesso dell'assurda ricusazione del Presidente) hanno cercato, frugando in ogni andito dimenticato del carteggio processuale, e sfruttando ogni facile antinomia, - inevitabile nel carosello vorticoso di dichiarazioni che caratterizza il presente processo cumulativo, - d'incrinarne in toto la credibilita'.

Questa Corte, quanto agli argomenti d'ordine generale, ritiene d'aver con lo scrupolo e l'impegno consentanei alla delicatezza dell'argomento adempiuto

all'obbligo di motivazione che su di lei incombe nella Parte I dedicata onninamente alle valutazioni probatorie delle propalazioni degli imputati collaboranti.

Quanto, invece, ai riferimenti specifici, un'adeguata confutazione delle argomentazioni difensive trovera'conveniente sistemazione nella parte del presente provvedimento dedicata al tentato omicidio di Contorno e Foglietta.

Intanto, qui giovera' ribadire che nulla la difesa ha lasciato d'intentato al fine di scalfire la "testimonianza" del Contorno proprio nella parte in cui egli narra la sua tragica esperienza vissuta il 25 giugno 1981.

A tal fine l'argomentazione piu' ricorrente appare quella relativa al fatto che il Contorno, nel descrivere l'attentato di cui fu vittima, presupponga tutta una strategia programmata di esso, laddove nessuno - secondo i difensori - sarebbe stato in grado di stabilire l'itinerario da lui seguito nel ritornare dalla casa del padre.

A tal uopo,altrove (v. tentato omicidio di Contorno e Foglietta) viene osservato come il Contorno aveva avuto in prestito l'auto dalla suocera, e quindi doveva restituirla a costei che risiedeva in questa via Conte Federico,161

Ma, di piu', egli aveva preso a bordo il Foglietta prendendo, quindi, impegno di riaccompagnarlo a casa.

Orbene il detto ragazzo abitava in via Conte Federico 163, e pertanto, la discesa della via Giafar era da considerare un passaggio obbligato, stante che la circostanza del trasporto del ragazzo a bordo dell'auto del Contorno, doveva gia' esser stata segnalata da chi spiava le mosse della vittima dell'attentato.

Si aggiunga a tutto cio' che la presenza del ragazzo Foglietta accanto al Contorno e' dato acquisito con cristallina certezza soltanto a dibattimento, in seguito all'audizione del detto teste, il quale - dopo aver cercato di eludere il dovere di testimoniare, non presentandosi, nonostante le reiterate citazioni -, costretto,poi, ad esser presente dinanzi alla Corte dall'ordine di accompagnamento,tento' di negare la sua presenza accanto all'imputato dichiarante nel fatale giorno dell'attentato.

Invero, il Foglietta solo al P.M. che l'interrogava aveva ammesso di trovarsi, allorche' fu ferito con colui che chiamava Totuccio Lombardo

(cognome, com'e' noto della madre del Contorno, che costui usava per dissimulare la propria reale identita', essendo latitante); mentre, quando - a distanza di qualche tempo - venne interrogato dal Giudice istruttore cambio' versione, assumendo d'esser stato ferito in altro luogo e precisamente nei pressi d'una tabaccheria.

Si rese necessario, pertanto, il fermo richiamo del Presidente della Corte al Foglietta, con l'esortazione di dire la verita' e il successivo arresto provvisorio del teste, che - finalmente - dopo esser stato convenientemente appartato, si decise - da prima in modo ambiguo ("E' come diceva lei"-disse in quel caso al Presidente) - poi in modo del tutto esplicito (Ero con Contorno che mi ha visto alla farmacia e mi ha dato un passaggio. E...mi e' successo questo!...E sono stato ferito") ad ammettere che la versione resa al P.M. era quella veritiera. (E si consideri che la indicazione del luogo in cui il ragazzo era stato ferito risultava gia' dalla deposizione di Di Fresco Antonino, il quale aveva trasportato il giovane ferito al Pronto soccorso, nonche' dal ritrovamente nell'auto assaltata di un suo cappellino macchiato di sangue).

Or se si riflette che solo la vigile energia della Corte ha impedito che in qualche modo venisse falsata o comunque intorbidata la verita' dei fatti, e le difficolta' processuali incontrate (ben note, del resto, a chi conosce funditus la realta' siciliana) si collegano con l'insistenza dei difensori a che il teste deponesse a dibattimento, con la sua renitenza a presentarsi, e con tutto il suo comportamento processuale, si ha,innanzi tutto una sommaria idea di tutte le difficolta' e asperita' offerte da un processo del genere, e, in secondo luogo si consegue la convinzione che la deposizione del Foglietta, ove si fosse rivelata conforme alle aspettative della difesa, sarebbe stata adoperata come una formidabile leva per scardinare l'impianto accusatorio che, in merito alle modalita'ed ai personaggi coinvolti nel tentato omicidio che lo concerne, poggia sul racconto di Contorno, (oltre che, naturalmente sui dati obiettivamente ricavabili dalla generica).

Racconto che ha conservato a dibattimento - come gia' rilevato - nella, comprensibilmente concitata, ma lucida esposizione del narratore (che, in questo caso, rivestendo anche la qualita' di persona offesa dal reato, merita per cio' stesso una maggior credibilita'

di quella che, sulla base dell'odierna tendenza giurisprudenziale, potrebbe esser attribuita a un coimputato) non soltanto tutta la sua lancinante carica drammatica, ma anche la perfetta coordinazione di tempi, l'armonica concatenazione degli avvenimenti, la rutilante lucidita' e l'accattivante semplicita' dei mezzi espressivi, si' da dare un'immediata sensazione di veridicita', di cui pur va tenuto - sulla base delle pregresse considerazioni (V. Parte I, paragr. 5) il debito conto.

D'altro lato, va qui convenientemente anche sottolineato, perche' se ne traggano tutte le conseguenze possibili proprio in ordine all'attendibilita' specifica del personaggio in esame, come quest'ultima risalti, in seguito ai cennati frangenti processuali, in tutta la sua adamantina consistenza; massime ove si considerino le riluttanze iniziali del Contorno (tratteggiate gia' in Parte I, paragr.6) a far persino il nome del ragazzo cui si accompagnava al momento dell'aggressione subita e la sua originariamente assoluta negazione di trovarsi in compagnia in quell'occasione, e tutta la serie di difficolta' processuali, gia' accennate cui dette luogo l'escussione del Foglietta, le quali sottintendono un surrettizio lavorio extraprocessuale

che non ha ottenuto il suo scopo per l'estrema risolutezza di chi dirigeva il dibattimento.

E non senza ragione v'e' chi ricollego' l'uccisione di un cugino del Contorno, Lombardo Salvatore, avvenuta la stessa sera della testimonianza del Foglietta,a quest'ultima,interpretandola come feroce sanzione per promesse non potute, poi, mantenere, a causa della probabilmente inaspettata reazione della Corte di Assise.

2.-IL SICILIANO DI CONTORNO.

A proposito del modus loquendi del Contorno non puo'di certo la Corte trascurare quello che segno' un momento non certo facile del processo, allorche' fra i tanti ostacoli frapposti all'agile andamento del dibattimento, si delineo' anche quello attinente alla comprensibilita' del linguaggio adoperato dall'imputato.

Certo non puo' disconoscersi che l'uso insistito del dialetto da parte del Contorno,in uno con la rapidita'con cui egli e' solito pronunciare le parole, destasse qualche difficolta'di precisa comprensione da

parte dell'uditorio. E che da parte di qualche difensore non siciliano si potessero elevare dei legittimi dubbi sul significato di qualche espressione, appare del tutto comprensibile. Ma che, come,tuttavia,avvenne,si determinasse l'impasse di tutta una serie d'interventi volti a richiedere una vera e propria coercizione (peraltro inammissibile, giacche nemo ad factum cogi potest) nei confronti dell'imputato al fine di farlo esprimere in lingua, e non in dialetto,provenendo essi da professionisti conterranei dell'imputato, appare di molto meno comprensibile, per chi si ponga da un'ottica obiettiva, scevra da interessi di parte.

Da taluno si argomentava,rispetto alla facile obiezione concernente l'impossibilita' di accolturarlo improvvisamente in merito, che, viceversa, egli in un processo svoltosi a Roma, si era espresso in perfetto italiano.

Per contro, il Contorno, alle esortazioni del Presidente, il quale doveva fronteggiare tutta una serie d'interventi difensivi di cui non era facile discernere il reale intendimento, ribatteva che la lingua italiana -"Non la conosco, non la conosco"- E' un'abitudine naturale, signor Presidente- No, signor Presidente, italianu unni sacciu! Sugnu zeru

d'italianu! E comu mi fici matri natura parlo!- Si mi capita, quaccheruna ci a' mettu!"

E in realta' si e' gia' visto come - a prescindere da una questione puramente fonetica relativa alla precipitazione delle parole - il dialetto del Contorno fosse capace di conseguire risultati apprezzabili sotto il profilo della icasticita' e del coinvolgimento dell'uditorio.

Peraltro, stante la difficolta' d'intendere il Contorno, nei limiti ristretti in cui questa veramente esisteva (sempre per i non isolani) era da attribuire alle cadenze particolari ed alle imperfezioni di pronuncia sopra evidenziate, il Presidente, per chiudere la polemica, protrattasi veramente oltre misura, accogliendo l'apprezzabile suggerimento d'uno dei difensori, si offri' di rendere in italiano, di volta in volta, quelle frasi o quei termini che potevano offrire, in sulle prime, qualche difficolta' d'interpretazione a persone di altre Regioni d'Italia.

Memorabile l'intervento di un valente patrocinatore che, indubitatamente trascinato dalla diffusivita' endemica di certe reazioni emotive di massa (va ricordato a chi legge che in aula si trovavano centinaia di persone) s'era vigorosamente

associato al coro di proteste sul "linguaggio" dell'imputato collaborante; mentre, poco tempo dopo, dimenticandolo, aveva fatto delle osservazioni che presupponevano la perfetta comprensione delle parole del Contorno.

Se si tien conto che anche altri imputati s'erano avvalsi spesso del ricorso al dialetto (che offre senz'alcun dubbio sia nei costrutti sia nei termini - com'e'noto anche in letteratura - risorse inesauribili di vivacita' di espressione e di freschezza lessicale - non appare fuor di luogo il commento bonariamente sarcastico del Presidente della Corte al termine dell'interrogatorio dell'imputato Labruzzo Mario, il quale aveva a lungo (e simpaticamente) condotto le proprie difese nel piu' puro e insistito frasario gergale: "- Diamo, dunque, atto che il siciliano del Labruzzo e' perfettamente comprensibile da tutti, fors'anche a qualche non siciliano che si trova in aula!..."

D'altro canto la Corte, al fine di sciogliere ogni dubbio e facilitare la comprensione del linguaggio usato dal Contorno, ha disposto una versione in lingua del lungo interrogatorio dibattimentale, affidandola al prof. Santi Correnti.

3.- SULLE RAGIONI DELLA SCELTA DEL DIALETTO DA PARTE DEL CONTORNO.-

Sennonche' quest'ultimo, cui si deve una impeccabile e "ragionata" traduzione e un prezioso lessico di linguaggio mafioso, forse esondando dai compiti affidatigli, ha ritenuto di dover spiegare il ricorso continuo del Contorno al dialetto con la volonta' "di farsi intendere dagli altri imputati".

Cio' in quanto il perito ha riscontrato numerosi esempi di vocaboli italiani anche non proprio usuali adoperati dal Contorno.

Cio' tuttavia non basta a far condividere la tesi del perito, che non tien conto del fatto che gli altri imputati erano perfettamente in grado di intendere l'italiano usato durante il corso del dibattimento (e se ne hanno attraverso la lettura dei verbali prove concrete) e che,per contro, allorquando - come nel processo di Roma, cui si e' prima alluso il Contorno si era espresso (o aveva tentato di esprimersi) in lingua era caduto in clamorosi equivoci, confondendo ad es.o facendo confondere, per incomprensione verbale, i due fratelli Bono, il ruolo di Zaza Michele nei confronti di Greco

Michele, usando espressioni del tipo: "- Io no, pero' facevo parte della comunita' europea, chiamiamo!"

Pertanto, non v'e' ragione di non credere alle proteste del Contorno (piu' sopra integralmente richiamate) di non esser padrone del maneggio della lingua italiana.

Ed infatti, parlare una lingua, esprimersi per mezzo di essa con la dovuta precisione e padronanza non coincide con l'uso di qualche vocabolo piu' o meno colto, ma s'identifica anche col disinvolto controllo dei periodi e delle frasi, con l'uso appropriato dei costrutti.

Eppertanto, e' piu' che naturale che il Contorno, reduce da consimili disavventure lessicali e linguistiche, trovandosi in terra di Sicilia e quindi in condizione di poter essere inteso dalla generalita' degli astanti, abbia adoperato il mezzo piu' congeniale ch'era alla sua portata per esprimersi in assoluta liberta' con la sicurezza di non travisare il proprio pensiero.

4.-DIVARI FRA CONTORNO E BUSCETTA.-

Ma anche se il Contorno, come si e' accertato sin qui sotto vari profili appare genericamente attendibile, questa Corte non ne ha mai supinamente recepito le dichiarazioni, laddove non ne abbia contemporaneamente riscontrato l'attendibilita' specifica, consistente o in un'omologa affermazione di altro soggetto, ovvero nella circostanziata e convincente ricostruzione di un avvenimento,ovvero nella ricorrenza di altro, serio elemento, aliunde risultante dal processo.

Su alcuni punti, invero, della cosi' incandescente materia processuale si sono verificate fra le asserzioni del Contorno e quelle del Buscetta talune divergenze delle quali, a suo tempo, si e' data congrua dimostrazione (V. Parte I paragr. 6).Tra queste, in primo luogo va considerata la discordanza in merito alla composizione della c.d. "Commissione".

Sull'esistenza, tuttavia, di tale organo non sussiste fra i due il minimo contrasto. E di cio' la Corte ha tenuto il debito conto quando ha dovuto, innanzi tutto, affrontare il tema relativo all'esistenza di un vertice dell'articolata organizzazione.

5.- LA"COMMISSIONE" O "CUPOLA"di "COSA NOSTRA".

Grave problema, adunque, che questa Corte ha dovuto risolvere e' quello concernente l'esistenza di un supremo organo sovraordinato, in cui si rastremi la struttura operativa di "Cosa nostra".

A tale organo chiamato variamente "Commissione" o "Cupola", fanno espresso riferimento sia il Buscetta sia il Contorno, sia anche Marsala Vincenzo.

Ma la sua reale esistenza risulta inconfutabilmente da esigenze logiche, come sottolineato nel corso della discussione finale da parte del P.M..

Ed invero, l'articolazione paramilitare dell'organizzazione, quale si evince dalla stessa terminologia riferita da piu' parti (e coincidente nella sostanza,se non talora nella forma, con quella adottata dalla mafia americana di patente derivazione siciliana): -"soldato", "capodecina", "Capomandamento", "Rappresentante" in seno alla "Commissione".

E la struttura dell'organizzazione rispecchia un singolare "melange" fra l'impostazione "familista" di

essa, che ne sta sicuramente alla base, e le necessita' derivanti dal suo aspetto armato in cui si sostanzia la potenzialita' aggressiva ed intimidatrice dell'associazione.

Che la base dell'associazione "Cosa nostra" arieggi a riprodurre l'ambito familiare e' risultato indiscutibile della osservazione piu' superficiale.

La "famiglia" acquista un significato protettivo del singolo individuo al cui pieno dispiegarsi e' necessaria l'assoluta solidarieta' fra i membri e l'impenetrabilita' degli interna corporis da parte di ogni sguardo indiscreto.

Ed appare ovvio che proprio l'ambiente familiare di ciascun individuo venga sfruttato al fine di conseguire tali risultati, com'e' palese da un'indagine, anche la meno approfondita,sugli stretti vincoli di sangue esistenti fra molti degli aderenti a "Cosa nostra".

Il che autorizza a trarre gia' dal vincolo parentale elementi indiziari a carico di un soggetto, perche' l'esperienza suggella l'osservazione della maggior diffusivita' dell'organizzazione nell'ambito delle comunita' ristrette.

Pertanto, le rivelazioni degli imputati dichiaranti - e segnatamente quelle del Contorno

e del Buscetta - ricevono una prima,formidabile conferma attraverso il ricorso ai canoni logici.

Una struttura qualsivoglia che abbia una sua precisa e articolata organizzazione funzionale, non puo' prescindere da un vertice che ne sovraintenda le manifestazioni, ne reprima le intemperanze disciplinari, risolva le controversie territoriali, provveda alla vita ed alle necessita' delle singole "famiglie".

Si tratta di insopprimibile esigenza interna alla stessa struttura, la cui articolazione presuppone una ramificazione di competenze in senso sempre piu' lato e responsabile.

Un'organizzazione di carattere capillare, di cosi' patente diffusibilita', dotata di mezzi cosi'vasti e sofisticati, materiata di luciferina protervia, tale,comunque, da spingerla sulla strada dello scontro armato nei confronti delle Istituzioni costituite, attraverso l'attacco improvviso e surrettizio contro soggetti che rappresentavano i cardini dello Stato, non puo', di certo , logicamente prescindere da un vertice, in cui essa si riassuma, s'identifichi e si riconosca.

D'altra parte, la necessita' di difendersi contro le insidie interne ed esterne, di assicurarsi

il predominio e il controllo degli affari tanto piu' loschi quanto piu' lucrosi, e particolarmente, oggi, il monopolio del fiorente traffico della droga, non puo' che comportare l'esigenza di strategie coerenti ed unitariamente concepite e coordinate.

Pertanto, le indicazioni,precise e dettagliate del Buscetta sul punto, che da' un nome ai vari componenti della c.d. "commissione" succedutisi nel tempo, vengono riscontrate, sia pur con talune gia' rilevate discrepanze, anche dal Contorno; e ulteriormente poi da Marsala Vincenzo, il quale di recente ha ammesso di far parte dell'organizzazione "Cosa nostra", come gia' il padre Mariano, fatto scomparire il 4 febbraio 1983 in Vicari.

Ma, anche a prescindere da tale tipo di riscontri, uno ve n'e', nell'immenso carteggio processuale de quo, che appare alla Corte (che ha a lungo meditato sul grave e delicato tema) meritevole di estrema attenzione e di specifica ed insistita considerazione.

Si tratta dei risultati delle intercettazioni ambientali effettuate nel bar Violi in Canada, cui converra' accennare con l'opportuno e necessario indugio.

Ed invero, un'organizzazione che - come s'e' visto - abbia una articolazione e un regolamento di natura gerarchica (com'e' desumibile dalla succennata terminologia) comporta un valore fortemente ed univocamente indiziante delle stesse qualifiche minori. La qualifica di "rappresentante" della famiglia non ha alcun significato ove non s'inquadri in un organismo in apicibus, nei cui confronti tale funzione rappresentativa vada esercitata.

Nella conversazione fra Violi Paolo, Sciara Pietro, Cuffaro Carmelo e Cuffaro Giuseppe, registrata alle ore 16,53 del 22 aprile 1974, lo Sciara dice testualmente (Vol.136 f.466478) al Violi: "-Allora, Paolo, prima di bere questo cappuccino io ti debbo fare una bella sorpresa...E' una sorpresa, una sorpresa affettuosa, di cui sono al corrente perche' ce l'ho nel cuore...Prima di ogni cosa, Carmelo e' rappresentante di Provincia, e rappresentante di paese, naturalmente il suo paese.

CUFFARO C.:-"Il mio paese, esatto".

SCIARA:- " Si' e' con la provincia d'Agrigento...."

E piu' avanti :

CUFFARO C.:-"Esatto, Capo provincia e' zi' Peppe."

E piu' in la':

CUFFARO C.:-"Vostro compare e' Capo mandamento, lo sapete..."

.....

SCIARA:"....Qui, naturalmente, io ho una lettera di Zi' Peppe, personale di Zi' Peppe che dice effettivamente che Carmelo e' rappresentante. Pinuzzu e' un impiegato."

CUFFARO C.:-" Cio' e' stato fatto secondo le norme".

E passim:

(f.466479)

CUFFARO C.:"- Giovanni e' la stessa cosa

.....

CUFFARO C.:"- Fa parte della famiglia di Siculiana

CUFFARO C. (f.466486)- "E' il rappresentante di Palma Montechiaro, e' un villaggio."

VIOLI:-"Dunque,a Palermo com'e' la situazione? Sono sempre a rovescio..."

(f.466488)

CUFFARO C.:-" A Palermo, debbono passare molti anni di riorganizzazione..."

(f.466490)

CUFFARO C.:-"Si', ma egli e' ancora Capo Provincia...."

Emergono in modo inconfutabile da tali intercettazioni la struttura, le qualifiche, le medesime terminologie di cui han parlato sia Buscetta sia Contorno (v. per quest'ultimo UD 11 aprile 1986 pp.16 ss.).

E appare identico il modo d'inviduazione dei componenti la societa' segreta (del tutto consono alle denominazione "Cosa nostra" di essa v interr. Contorno.ud.del 14 aprile 1986 p.116).

Peraltro (sia detto di passaggio) proprio riguardo tale mezzo di presentazione e di individuazione all'interno dell'organizzazione, si ha un altro clamoroso riscontro nell'intercettazione telefonica sull'utenza telefonica 379124 bobina 1 parte Ia (Vol.63/R f.072849).

Parla Mutolo Gaspare che al proprio interlocutore dice ad un certo punto: "- Senti... uno e' come te e come me..."

6.- SFERA DI COMPETENZA ,POTERI, RESPONSABILITA' DELLA"COMMISSIONE".

Anche qui la parola del Contorno riceve riscontri di carattere positivo. Resta, tuttavia, da

precisare quali realmente fossero i compiti dell'organo di direzione dell'associazione, e quali le responsabilita' dei singoli componenti la Commissione stessa.

Il Buscetta che, per le ragioni gia' esposte, e' da considerare il piu' informato degli imputati collaboratori sui punti nevralgici dell'organizzazione di "Cosa nostra", aveva in istruttoria affermato che " nessun grave delitto poteva esser compiuto nell'ambito della competenza territoriale senza previa deliberazione conforme da parte della "Commissione".

Sennonche' a dibattimento, opportunamente interrogato sul punto, focalizzo' quanto gia' emergeva fin dalle sede dell'istruzione formale sulla base delle stesse dichiarazioni del Buscetta.

Infatti da quanto risultava da codeste asserzioni alcuni gravi delitti erano stati compiuti all'insaputa della "Commissione" (v.ad es. l'omicidio del Procuratore della Rep.ca di Palermo, dott. Costa Gaetano ad opera di Inzerillo, il quale voleva con cio' dimostrare che anch'egli era capace di agire senza informare ed anche,quindi, contro il volere della "Commissione" medesima; ed anche l'uccisione del Procuratore Generale dott.

Scaglione era stata compiuta all'insaputa di Bontate Stefano e di Badalamenti Gaetano), -v. sul punto interr. dibattimentale del Buscetta, udienza del 4 aprile 1986,.f.010673-

Invero, nonostante tutte le difficolta' procedurali continuamente frapposte all'interrogatorio del Buscetta da parte del Presidente, attraverso opportune e necessarie domande a chiarimento di quanto sostenuto in istruttoria dall'imputato collaborante, si e' riuscito a conoscere che i valori tradizionali cui l'interrogato aveva fatto riferimento "erano stati sovvertiti" (Ud. 4 aprile 1986, f.010691) in quanto ad es. Greco Giuseppe cl.1952 detto Scarpazzedda, era individuo che secondo il Buscetta agiva "autonomamente", cioe' commetteva delitti senza nemmeno.avvisare i capi; e che la regola "poteva essere "interrotta" (vale a dire "violata") anche da altre persone autonomamente.

E di rincalzo il Contorno sempre a dibattimento (UD... 15 aprile 1986): -"Pittantu, dici nuatri semu latitanti, e semu cunsumati, chiddi chi sunnu liberi si cunsumanu, e facevano...proprio tante COSE LIBERE, SENZA NE' CUMMISSIONE NE' NENTI!".

Sulla base di tali importanti risultati, la Corte di Assise, consapevole dell'estrema delicatezza

di tutta la materia sottoposta alla sua disamina, respingendo gli automatismi assiomatici, ha ritenuto di dover riscontrare, alla luce delle acquisizioni probatorie comunque emergenti dall'immenso carteggio processuale, tutti gli elementi specifici che indicassero un collegamento o un interesse diretto del singolo personaggio alla commissione dell'omicidio.

Di volta in volta, dandosi carico di questa certosina ricerca, al fine di ricercare e ritrovare le singole responsabilita' degli elementi costituenti il vertice di "cosa nostra" nell'enorme numero di uccisioni che la Corte di Assise doveva giudicare in questo processo.

La Corte ha comunque fermamente respinto una forma di responsabilita' obiettiva, qual era quella propugnata sostanzialmente dall'accusa, che appare del tutto incompatibile con i criteri basilari della nostra civilta' giuridica e che si rivela, alla luce di un'obiettiva e approfondita disamina, anziche' un perfetto sillogismo, un semplice entimema.

9.-LEGITTIMITA' DELLE CAPTAZIONI AMBIENTALI.

Giova a questo punto ricordare che la Corte si e' occupata della legittimita' dell'utilizzazione delle captazioni ambientali acquisite presso il bar-latteria Violi dalla Polizia Canadese, contestata da taluno dei difensori, rilevando come (V. ordinanza dibattimentale in data 28 febbraio 1986) non era ravvisabile alcun contrasto delle predette con l'ordine pubblico italiano, in quanto assunte conformemente alle disposizioni allora (esse si protrassero dal 22 aprile al 10 maggio 1974) in vigore nel predetto Stato estero.

Peraltro, si fece anche osservare che l'uso di tale mezzo meccanico non appare incompatibile col concetto di ordine pubblico ex art. 31 delle preleggi, disposizione la quale attiene al complesso normativo che regola l'ordinato svolgimento della vita sociale in riferimento alla collettivita', mentre l'art. 15 della Costituzione attiene alla sfera privata dell'individuo e contiene una riserva di legge che, nel caso di specie, va riferita alla legislazione del luogo ove e' stato assunto il mezzo di prova.

In definitiva,la Corte, muovendosi sui principi stabiliti dalla Corte di Cassazione (v. sent. Cass. 27 febbr. 1984, Tumminaro) ha ritenuto la piena utilizzabilita' di tale tipo di prova ai fini della

formazione del libero convincimento del giudice, sempre che si tratti di atti assunti nel rispetto della normativa vigente nello Stato estero, e salvo il limite dell'ordine pubblico.

Invero, il principio costituzionalmente sancito della inviolabilita' dei mezzi di comunicazione privati, non costituisce un diritto soggettivo perfetto, sibbene un interesse legittimo, che tale diviene, allorche' esso non si contempera bene con le esigenze pubbliche. Ecco perche'esso non puo' mai nella sua assolutezza contrastare coi principi dell'ordine pubblico,mentre una discordanza puo' soltanto profilarsi fra la concreta manifestazione dell'eccezione al di fuori dell'ambito della legalita'.

8.- CREDIBILITA' DELLE AFFERMAZIONI DEL "PERSONAGGIO"CONTORNO

Come precisato retro (paragr. 2) nulla e' stato lasciato d'intentato al fine di screditare irrimediabilmente l'attendibilita' probatoria del Contorno.

Si e' gia', per contro, osservato come sulla base delle rilevazioni fin qui operate, il risultato dell'esame critico e dei riscontri di cui si e' fatto anteriormente cenno deponga per la piena attendibilita' delle indicazioni del personaggio in esame.

Ed invero, oltre a tutte le gia' evidenziate rilevanze processuali, appare opportuno esaminare alcuni aspetti del processo maturatisi a dibattimento che conducono univocamente alla conclusione di un meritato affidamento alle dichiarazioni del Contorno,il quale ha dimostrato, con i fatti, di essere al corrente degli avvenimenti, dei personaggi, dell'ambiente di cui ha lungamente parlato.

9.-LE RICOGNIZIONI DI PERSONA DIBATTIMENTALI DEL CONTORNO.

A tal uopo, sembra necessario intrattenersi sulle ricognizioni di persona effettuate dal Contorno a dibattimento.

Giova premettere che, stante la colossale attivita' istruttoria esperita nel processo, pochissime furono in quella fase le ricognizioni di persona eseguite dai principali accusatori.

A cio' ha cercato di sopperire la Corte in dibattimento, che ha accolto le richieste in tal senso avanzate dalla difesa.

Sono stati oggetto di positivo riconoscimento, non soltanto con l'adozione di tutte le garanzie previste dal Codice di rito penale per tale tipo di mezzo istruttorio, ma perfino con l'ulteriore accorgimento di far scegliere ai difensori le persone di qualche somiglianza che si sarebbero allineate insieme con l'imputato da riconoscere, Spadaro Francesco ed i figli di Prestifilippo Giovanni, anche se per questi ultimi il Contorno non ha saputo indicare il nome proprio di ciascuno (che erano Prestifilippo Girolamo e Prestifilippo Santo).

Cio' conferma ulteriormente la conoscenza effettiva e approfondita delle persone e dell'ambiente da parte del Contorno, e le sue doti di penetrante e fredda attenzione al mondo che lo circonda.

Si ribadiscono in tal modo le linee essenziali del personaggio che gia' la Corte ha avuto modo di mettere in luce.

E quest'ultimo appare in tutta la sua reale essenza di uomo sanguigno, fatticcio, istintivo, ma sempre deciso e freddamente determinato: le doti che

gli hanno permesso di salvarsi la vita, reagendo con fredda determinazione all'assalto micidiale del Kalaschnikov maneggiato dal Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpazzedda ", quelle stesse che gli avevano valso nell'ambiente la denominazione di uomo "valoroso" che, accanto alla sua irreperibilita' (ragione del nomignolo appioppatogli "Coriolano della Floresta") costituivano i termini della fama di lui in seno all'organizzazione.

Furbizia non comune, spirito d'intraprendenza, rapidita' di reazione, prontezza di riflessi messi in luce anche a dibattimento, sia quando reagiva con determinazione alle provocazioni numerose nel corso del suo lungo interrogatorio provenienti da coimputati, sia nel ribattere a chi lo interrogava, intuendo,con notevole rapidita' l'eventuale insidia o, comunque, la finalita' recondita della domanda.

Indimenticabile la secca, risentita ed insieme mordace, risposta alla domanda quanto mai pretensiosa di un avvocato (il cui momento storico la televisione impietosamente reitero' con insistenza in apposito special) diretta a conoscere l'abbigliamento di "Scarpazzedda" allorquando rivolse contro di lui il micidiale mitragliatore di fabbricazione russa:

-Avvocatu, un' cci u' possu indicari picchi'nu'

mumentu di tensioni...Vulissi vidiri si cci veni un attentatu a iddu, se si ricorda l'abito. L'occhi mi nisceru i' fora. Chi discursi sta facennu? Doppu erano deci, i personi eranu deci, pircio' unni putia cuntrullari unu!!!" (Ud.Vol.38 f.015009)

10.- LE IMPRECISIONI DEL CONTORNO RILEVATE DALLA DIFESA:LORO VALUTAZIONE.

Due, in sostanza le indicazioni del Contorno che la difesa ha contestato sulla base di idonea documentazione, i cui attestati comproverebbero che egli dice il falso, dimostrando in tal modo la sua abitudine e capacita' alla menzogna.

Il primo episodio contestato e' quello relativo alla presenza di La Mantia Gaspare e La Mantia Matteo la sera dell'attentato nei suoi confronti.

Dice infatti in merito il Contorno in sede istruttoria, non allorquando narra del suo tentato omicidio, bensi' in un successivo interrogatorio :"Dal punto in cui mi fu teso l'agguato io riuscii ad abbandonare la macchina dinanzi al loro negozio, e padre e figlio erano la' e mi videro fuggire, nonche' videro coloro che tale agguato mi avevano teso ".

Al dibattimento, in realta', egli e' molto piu' generico, affermando che quando si verifico' l'attentato " gente ce n'era tanta,pero' - capira' - un fattore del genere nessuno ha visto niente, perche' come infatti quando arrivo' la polizia andarono a cercare unni c'era a'machina, nun e'cchi eru a' circari unni cumincio' u' fattu!

Comunque, l'asserzione del Contorno nel corso dell'istruzione formale, anche se non esatta - (com'e' stato comprovato in dibattimento sia documentalmente sia con apposita prova testimoniale, in quanto il La Mantia Gaspare trovavasi ricoverato in quei giorni presso l'Ospedale Niguarda di Milano e il figlio Matteo lo aveva accompagnato) puo' esser facilmente spiegata non soltanto con la concitazione del momento (piu' che comprensibile) ma anche e soprattutto con quel meccanismo di natura psicologica che soccorre in piu' occasioni, e che si colloca - secondo i risultati della psichiatria moderna - fra gli errori della memoria piu' comuni, diffusi e surrettizi (Ferrio Carlo, Trattato di psichiatria clinica e forense, II, UTET, Torino, 1959).

E' l'ipotesi del c.d. "deja vu", che consiste nel ricordo di un fatto, oggetto di frequenti precedenti visioni abitudinarie, che in circostanze simili, e particolarmente nella medesimezza dei luoghi, ritorna alla memoria con una collocazione temporale diversa da quella effettivamente verificatasi.

Peraltro, come a suo luogo notato, al momento dell'attentato, si trovava effettivamente aperto l'esercizio commerciale dei La Mantia (vedasi testimonianza di La Mantia Rosa (Vol. 31/R f.065634); e nulla toglie che il Contorno, nell'orgasmo particolare di quegli interminabili istanti ("mi nisciero l'occhi i' fora!") abbia potuto scambiare le sagome, intraviste in loco, appartenenti in realta' a persone estranee al negozio, con quelle che di solito vedeva in quel luogo durante un tragitto in auto per lui familiare.

Ma cio' che va convenientemente all'uopo messo in risalto e' che l'errore della memoria era in questo (come in altri casi descritti in letteratura medicoforense) favorito dall'assoluta inesistenza di conseguenze giuridiche nei confronti delle persone che aveva creduto di riconoscere, cioe' era sotto l'aspetto giuridico penale assolutamente irrilevante.

Concretava, adunque, una circostanza per la quale non si richiedeva uno sforzo particolare di attenzione: ecco come si spiega l'insinuarsi, assolutamente involontario, della erronea rappresentazione della realta'.

11.- L'INIZIAZIONE DEL CONTORNO E LA PRESENZA DI IGNAZIO PULLARA'.

Il Contorno, parlando della cerimonia della sua iniziazione, sia in sede istruttoria sia in sede dibattimentale riferisce che ad essa assistettero oltre a Bontate Stefano, anche i fratelli Federico ed i fratelli Pullara'.

Sennonche' e' stato asserito da alcuni difensori, e comunque provato documentalmente che Pullara' Ignazio gia' in data 14 dicembre 1974 era stato arrestato e di poi trasferito nella sede di soggiorno obbligato, che, per esser nell'isola di Favignana non si prestava a facili evasioni.

Tuttavia, il Contorno, racconta che tale sua iniziazione va collocata fra il 1975 e il 1976; ed ulteriormente precisa : "-Prima di partire sono diventato uomo d'onore - "chiamato" -.

Ora e' un fatto certificato dalla documentazione esistente presso la Compagnia di Chioggia, richiamata nella nota acquisita a dibattimento da questa Corte all'udienza del 28 maggio 1986 (f.022017) che il Contorno raggiunse la sede di Dolo cui era stato assegnato con provvedimernto del 10 giugno 1976 del Tribunale di Palermo soltanto il 16 luglio dello stesso anno.

Appare, pertanto, estremamente lato l'arco di tempo indicato dal Contorno come epoca del suo giuramento, per farne dipendere l'esito di un giudizio di scarsa credibilita', sulla base dell'asserita impossibilita' per il Pullara' ad esser presente a cagione del gia' citato impedimento.

Certo il Contorno potrebbe esser caduto in errore (anche qui per un'associazione mnemonica, essendo abituato a veder insieme i due fratelli) sulla effettiva presenza del Pullara' Ignazio alla cerimonia della sua cooptazione; oppure, stante che sembrava ritenere che la data di essa fosse vicina a quella della sua partenza per Dolo, il che in ogni caso non appare probabile, potrebbe postecipare inconsapevolmente ai primi del 1975, cio' che potrebbe esser avvenuto verso la fine dell'anno 1974.

Eppertanto, la precisazione del narratore poggia su una circostanza che non assume certamente ai suoi occhi un valore decisivo.

Ricorda, ad es., a dibattimento, improvvisamente, di aver omesso fra i presenti alla riunione il nome di Lo Iacono Pietro, ma incorre in un lapsus linguae, confondendo il nominativo di quest'ultimo con quello del fratello Giovanni.

Poi si corregge subito : ma tutto cio' appare all'attento osservatore sintomo manifesto che l'attenzione di chi racconta si concentra sulla cerimonia in genere, non sulle persone intervenute.

Infatti, egli si dilunga sulla formula del giuramento, che risulta del tutto conforme, nella sostanza, a quanto rivelato non soltanto dal Buscetta, ma anche dal Vitale Leonardo.

E non e' inopportuno, a questo punto, rammentare come il Contorno dia il vero anche sui suoi continui allontanamenti da Dolo, che risultano documentati, non soltanto dalla sentenza di condanna per la violazione degli obblighi del soggiorno obbligato,(v. sent. Pretore Dolo del 17 febbr. 1977 ACQUISITA ALL' UD 39),ma anche perfino da un controllo di polizia effettuato in Palermo in data 2 gennaio 1978 dal auqle emerge che egli era in

compagnia di Alfano Paolo ("Petru u' zappuni") e di Battaglia Rosario a bordo dell'auto A 112.

In ogni caso, la partecipazione del Pullara' a quella cerimonia in casa del Bontate non costituisce un elemento di spicco nel racconto del Contorno.

Egli viene segnalato come uno dei presenti alla stessa, ma non assume in essa alcun ruolo protagonistico o, comunque, determinante.

Eppertanto,e'ben possibile che l'inclusione del Pullara', stante il suo peso nella famiglia, possa esser dovuta, sia alla gia' segnalata, facile simbiosi col fratello sia al ricordo anche della sua usuale frequenza nella casa del Bontate.

In definitiva, stante l'incerta latitudine dell'indicazione temporale da parte del Contorno e la sua verosimile imprecisione, da un lato, e dall'altro, la ragionevole possibilita' di un semplice equivoco, originato soltanto da un imperfetto ricordo, non si puo' obiettivamente concludere che, nella circostanza, si sia acquisita la prova d'una consapevole e deliberata menzogna da parte del Contorno, tale da incrinarne irreparabilmente la credibilita' (come pur qualche difensore ha sostenuto nel corso della discussione).

12.-CONTORNO, LEONARDO GRECO ED EMANUELE D'AGOSTINO.

Ma e' qui da far cenno d'un importantissimo riscontro alle indicazioni del Contorno, che ne conferma indiscutibilmente la fedelta' al vero.

Riferendosi a Greco Leonardo, infatti, l'imputato collaborante, dopo averne indicato la qualifica di fatto di "vero capo della famiglia di Bagheria", ha avuto occasione di narrare d'essersi recato insieme con D'Agostino Emanuele (allora latitante) a trovare il Greco, in quanto il D'Agostino lo aveva pregato di accompagnarlo a Bagheria dove doveva incontrare quest'ultimo, essendo egli interessato alla spedizione d'una partita di circa 40 kg d'eroina diretta negli Stati Uniti d'America.

Era stato cosi' che il Contorno aveva appreso dal povero D'Agostino (che di li' a non molto sarebbe stato tragicamente soppresso) che, per distinguere le varie partite, i pacchi di cellophane contenenti la droga erano stati contrassegnati in modo convenzionale (segni di matita, tagli all'estremita', ecc.).

Ora e' un fatto indiscutibile che, individuata per fortuna la partita in questione come quella sequestrata ai fratelli Adamita in Milano, nel marzo del 1980, l'ispezione dei reperti,compiuta presso il Tribunale meneghino dal G.I. di Palermo in data 1 dicembre 1984, ha permesso di acclarare con assoluta sicurezza l'esistenza,nel materiale repertato,proprio degli stessi segni convenzionali indicati con assoluta sicurezza dal Contorno e da lui descritti minuziosamente (esistenza nei pacchetti di cellophane di numeri di vario colore, segni di X, tagli alle estremita': (Si v.a Vol.155, pag. 164 ss.l'accurata descrizione dei reperti contenenti la droga, sequestrati a Milano, con i riscontri puntuali di quanto Contorno aveva detto in istruttoria, prima, ed a dibattimento poi, all'udienza del 15 aprile 1986, f.013808 ss.: Presidente: - "E questi segni convenzionali servivano a distinguere che cosa? Le varie... Contorno:"-Le varie partite 'i droga. Picchi' era tutt'un gruppu, unn'e' chi era sulu un patruni, era ri tanti persone. Percio' c'erano diversi segnali nn'i busti: punti tagghiati, colpi i' matita, colpi i penna, lapisi (cioe',matita: nota di est.)

E si confronti il verbale di verifica ed ispezione di corpo di reato gia' supra citato (rigo 21' "Involucro n. 2 : nulla di particolare all'esterno. L'involucro di cellophane interno risulta tagliato ad uno degli angoli (si fa presente che gli involucri di cellophane sono in doppio e solo l'esterno e' tagliato)...

Il riscontro non potrebbe esser piu' preciso e se si considera che il materiale stupefacente fu sequestrato dalla Squadra mobile di Milano in data 18 marzo 1980, cioe' quattro anni prima delle rivelazioni di Contorno e che quest'ultimo narra anche che il D'Agostino, allo scopo di giustificare il mancato adempimento della promessa di un regalo che nell'occasione gli aveva fatta per ricambiare la cortesia di averlo accompagnato sul posto, gli aveva fatto leggere un quotidiano dove veniva riportata la notizia del sequestro della droga, si ha un quadro abbastanza perspicuo del valore probatorio di estrema importanza,non soltanto per il singolo episodio, ma per la luce che ne riverbera sul personaggio e sulla sua affidabilita'.

Ove poi si aggiunga che all'udienza del 3 dicembre 1986 il P.M. ha chiesto ed e' stato poi autorizzato a produrre sia un album fotografico sia un

rapporto della Direz. centr. della Polizia criminale-nucleo centrale anticrimine - datato 26 settembre 1986, in cui si fornivano le immagini della casa di Torre Chiaranda di D'Amico Antonino; e si precisava che tali rilievi fotografici, furono fatti esaminare al Contorno negli USA, e che questi aveva in tale occasione confermato che "la casa di Torre Chiaranda, cioe' quella dell'Aiello Giovanni , era a lui ben nota", avendola egli frequentata ed essendo al corrente che essa era stata utilizzata come base operativa per la preparazione dei 40 kg di eroina poi rinvenuti e sequestrati a Milano nel marzo 1980; si consegue la conferma precisa, limpida, inequivocabile che il Contorno ha voluto riferire tutti i fatti di cui era a conoscenza con assoluta aderenza all'effettivo loro verificarsi.

E si avvalora, ancora una volta la convinzione cui la Corte e' pervenuta per altra via (V. Parte I, paragr.13) secondo cui per mero atto d'intelligenza - una volta scelta la via della collaborazione con la Giustizia - anche il Contorno ha tutto l'interesse a rivelare tutti i fatti criminosi di cui e' a conoscenza, perche' e' per lui essenziale accreditare la sua affidabilita', al di fuori della quale la sua stessa figura, e le motivazioni che ne stanno alla base non avrebbero piu' senso alcuno.

13.- CONTORNO E FIDANZATI.

Ma i motivi di riscontro e di ragionato e prudente apprezzamento alle indicazioni del Contorno non son certo finiti con le sopra indicate emergenze processuali.

La mole inusitata del processo - tale che a volte da' come un senso di vertigine anche a chi vi accosti col sacro fuoco di chi adempie a una funzione di tanta elevatezza, qual e' quella giurisdizionale (pel timore sempre ricorrente d'esserne impari) offre ad ogni pie' sospinto preziose convalide, della natura piu' varia , che i fatti denunciati nel processo offrono la chiave di volta per spiegare un interminabile catena sanguinosa di violenze, di sopraffazioni,di delitti, di ogni genere, di lutti, di tante lacrime di creature innocenti.

Tra codeste convalide, anche se a titolo pur sempre indicativo, va fatto doveroso cenno di altre risultanze processuali che conclamano preziosi elementi di riscontro alle narrazioni del Contorno.

Quest'ultimo, sia in sede istruttoria che in quella dibattimentale ha sempre affermato d'aver conversato dalla propria cella nel carcere di Novara con Fidanzati Gaetano che si trovava in quella corrispondente del piano di sotto.

Or la semplice possibilita' che cio' fosse potuto avvenire e' stata strenuamente contestata dalla difesa.

Sul punto e' stato sentito il teste maresciallo delle GG. di custodia Berardi Antonino (Ud Vol.138 del 5 novembre 1986) il quale ha cercato di accreditare la tesi (coincidente con uno degli assunti difensivi) secondo la quale un'eventuale conversazione non era possibile in quanto sarebbe stata intercettata (e quindi riferita) dalle sentinelle.

Tale assunto e' stato,per contro, sostanzialmente smentito dal Direttore del Carcere di Novara, sentito poco tempo dopo come teste (Ud Vol.149 del 21 novembre 1986,f.069793) in quanto egli ha precisato, innanzi tutto, che non e' compito istituzionale delle sentinelle quello di riferire di eventuali conversazioni private fra detenuti; che in quattro anni in cui egli si trova come Direttore in quell'Istituto penitenziario non ricorda di alcun rapporto del genere; e che, in ogni caso, la

conversazione avrebbe potuto esser udita dalla sorveglianza soltanto se i detenuti avessero alzato di molto il tono della voce.

Circostanza codesta ultima che certamente non ricorreva nella specie, nella quale- secondo quanto precisato non solo dal Contorno, ma anche dall'Incarnato Mario (Ud Vol.129 del 22 ottobre 1986) -,v'erano pochi metri di distanza fra le finestre delle due celle.

Peraltro, l'ambigua testimonianza del Berardi viene contraddetta in pieno dalle indicazioni dell'Incarnato ,il quale, non soltanto ha riferito delle proteste del Contorno nei confronti del Fidanzati Gaetano ("Se vogliamo iniziare anche dai bambini io son pronto") in seguito alla notizia che egli aveva proposto per la sua uccisione una ricompensa di 3 Kg di eroina (Ud Vol.129 059236); fornitagli dal Giudice istruttore nell'interrogatorio in Novara in data 21 gennaio 1984, e nel quale egli fu assolutamente reticente anche in ordine a tale circostanza, poi, dopo essersi convinto a collaborare, per contro pienamente ammessa, come sopra gia' specificato.

E viene clamorosamente contraddetta dall'esperienza e dalla logica, come prima sia pur succintamente gia' chiarito.

Va considerata con sospetto,pertanto, la testimonianza del Berardi, che appare interamente basata su semplici congetture, la' dove tende ad avvalorare la scazonte allegazione difensiva del Fidanzati.

Del resto l'Incarnato, aveva gia' nel suo interrogatorio istruttorio (confermato appieno a dibattimento) fatto apposita menzione di uno strano comportamento del predetto sottufficiale, e proprio nei confronti del Fidanzati, che quegli avrebbe contro ogni doverosa cautela avvertito dei timori elevati dall'Incarnato medesimo in ordine ad un eventuale attentato contro alcuni esponenti importanti della nuova camorra organizzata (N.c.o.).

Il Berardi ha confermato sia pur vagamente la circostanza, ma sostenendo che l'Incarnato non aveva fatto nomi.

Il che collima soltanto in parte con l'assunto di quest'ultimo, il quale, per contro, adduce di aver fatto capire da quale parte (Fidanzati Gaetano) poteva provenire il pericolo (considerando che quest'ultimo era detenuto nello stesso braccio).

Ora tale versione appare in verita' piu' aderente all'ordine normale delle cose, eppercio' piu' convincente. Invero, non avrebbe avuto alcun senso una

generica indicazione di pericolo che non avrebbe di certo prodotto alcuna contromisura efficace.

Peraltro,lo stesso Fidanzati, dalla finestra ebbe ad informare l'Incarnato (sempre secondo il racconto di costui), di esser stato edotto dei timori esternati da "un napoletano", implicitamente discoprendo la fonte da cui proveniva la notizia.

Cio' dimostra che il Berardi aveva perfettamente inteso a chi l'Incarnato si fosse riferito nel confessargli le sue preoccupazioni, e aveva usato una peculiare condiscendenza nei confronti del Fidanzati, il quale,certo a ragion veduta, ha insistito per la sua citazione.

A tali riflessioni induce l'atteggiamento obbiettivamente poco convincente del Berardi nell'accanirsi a negare cio' che e' patrimonio comune, e cioe'la ricorrenza degli scambi di messaggi fra detenuti anche di celle diverse, e soprattutto la sua motivazione affidata ad un assai improbabile assioma che non regge ne' alla critica astratta,ne' a quella che concretamente puo' esser dedotta dagli elementi acquisiti in base alla deposizione del dott. Salamone.

Peraltro, anche da tutto il racconto dell'Incarnato tali contatti emergono,invece,con

la usualita'che l'esperienza giudiziaria ha in piu' occasioni dimostrato esistenti.

14.- CONTORNO E IL FONDO FAVARELLA.

Ma i riscontri alle indicazioni del Contorno non finiscono di certo qui.

Peculiare, nella sua singolarita' e' la descrizione del fondo Favarella che egli ha fatto a dibattimento su specifica domanda :"-U ' funnu Favaredda e' tuttu chiusu i' mura, tutto chiuso di muri...Ed e' cumminato :u' limitu 'ra parti i sutta, versu i' Balati, versu Villabate E ddu bagghiu ri casi unni arristaru a Toto' Montalbo (Montalbo Salvatore)....Vinennu ri Cruciverde Giardini e iennu versu Palermu c'e' una stradella a attaccari e veni tuttu u' recintu chi ci sono i muri...e costeggiano...a' ricintazioni ri Favarella... e si puo' andare verso Villabate...

Doppu, c'e ' a strada - via Conte Federico -, e cumincia : u' primu purtuni ranni, unni trasevano l'autotreno,a lamerato; un sicunnu purtuni e' tutto un pezzo ri lamerato sutta e tuttu cu' i bacchetti. U' primu e' tuttu lamiratu, u' sicunnu e' meta' lameratu.

N'ta' jornu, c'e' sulu u' catinazzu, a' sira e' chiusu cu' du' catinazzi e a'matina 'u veni a grapi ddu omu chi c'e'.

Doppu si trasi nnu sicunnu purtuni, e c'e' una stradella sulla sinistra tutt'a longu chi va o' primu bagghiu 'ri casi.

Mentri unu camina na' prima strata, ru sicunnu purtuni si po' trasiri puru nna stessa strata. Nell'altro purtuni e' sempre unica strada. Arrivannu nno bagghiu ci sunnu du' pilastri chi sunnu, chi fa ri pinsillina .

Prima di trasiri nno bagghiu c'e' una porta ranni a lamirato, rintra o' garage - e' un garage ranni e c'e 'un 42 vecchia data, un camion molto vecchio.

Si va sulla destra e c'e' l'ufficiu ru "Senaturi", tutta mobili nuovi, tutto sembra un tiatro...molto fino... Si va sulla sinistra e s'(acchiana nni'stanzi susu. E dda, unni si facivanu i riunioni e cumpagnia. 'Nfacci ci ficiru tuttu u' macchinario ricenti di agrumi..s'impaccanu agrumi...Si va cchiu' avanti e c'e' ...l'autri cai unni sta n'autru guardianu...sempri dintra u' bagghiu, e ci sta un guardianu...

Doppu si camina e si va a finisci nell'autra stratella, si va a finisci unni c'eranu i cani e u' laboratorio. L'autra strata si va unni c'era u' tiru a u picciuni. E sutta u' tiru a picciuni, ci facevanu u' macinu, unni macinavanu i' mannarini...Sul lato sinistro c'era l'atra stratella unni iavano a fari i' granni manciati..tutt' i granni manciati. E dda c'e' tutta ...n'autru bagghiu, unni si mittivanu i' machini,i machini si mittevanu dintra pi' unnu fari viriri quannu passava l'elicottero.

E allora c'era una cucina a Elle, c'e' na' bella cucina ranni e doppu u' saluni unni si manciava,o' lato c'e' una pirriera, una cava ri pietra. Pero' ca un funziona cchiu' e ddocu ci sunnu tanti cunigghia...Ora ultimamenti,(chi 'avi di l'ottanta ca unnu frequentu cchiu',) ci ficinu n'autru purtuni, ri quannu era latitanti l'imputato Greco Michele e cumpagni, cci ficinu n'autru purtuni chi dava versu di Toto' Montalbo, ra parti ri dda' banna. E nisceva subito pi' Villabate, percio' un c'era bisogno cchiu' di trasiri r'u Conte Federico, ma trasevano ra'Abbati(Villabate).No, non avevano chiossai di due uscite...

C'e' n'autru particolari: quannu arristaru a Luca BAGARELLA , subitu u signor Michele GRECO manno'

nni' Stefano BONTATE e nna' tutti l'autri, ca aviano arristatu BAGARELLA e ci aviano truvatu a' chiavi du purtuni, e avevanu un problema siddu arrivanu i' sbirri dda. Subitu ci canciaru i catinazza, come sempre si faceva. Chistu era u' luogo Favarella!"(Ud Vol.35, del 15 aprile 1986, f.013821-26)

Riportato nella sua integrezza lo squarcio dell'interrogatorio di Contorno che concerne la descrizione del fondo Favarella, appare,innanzi tutto, spontanea l'osservazione che essa ,nella sicurezza dell'esposizione e nella meticolosita' dei particolari rivela l'assoluta padronanza dei luoghi descritti.

Altro che fugace e clandestina introduzione da parte di un impenitente cacciatore di conigli, come l'imputato Greco Michele ha cercato di accreditare nel suo interrogatorio dibattimentale, raccontando di esser stato avvertito da Tanuzzu, l'autista del padre che"'u figghiu di <Sasa' a' crapara> entrava ogni domenica nel fondo per cacciare senza permesso conigli (Vedi interr. Greco Michele, UD Vol.62 dell'11 giugno 1986) La conoscenza di particolari come l'arredamento dell'Ufficio di Greco Salvatore cl.1927 detto "il Senatore", di tutti gli ingressi del fondo, delle stradelle che vi si dipartono, i sistemi di chiusura dei portoni di

giorno chiusi con un solo catenaccio e di sera con due, del luogo dove si macinavano i manderini per distruggerli, del baglio dove si nascondevano le auto per non farle notare da elicotteri delle forze dell'ordine, di una vecchia cava di pietra,tutte codeste indicazioni concretano elementi che difficilmente possono essser acquisiti durante sporadiche ed affannose irruzioni domenicali.

Ma, a prescindere da cio', dall'elaborato peritale appositamente disposto da questa Corte si e ' accertato che le descrizioni del Contorno rispondono in massima parte alla realta'.

Ed invero, i due periti all'uopo nominati, un ingegnere e un professore d'agraria, hanno,in adempimento dei quesiti loro posti dalla Corte accertato che la descrizione del fondo e' conforme in quasi tutti i punti con quanto da loro accertato e descritto.

Mentre, i punti di discordanza sarebbero rappresentati: a) dall'effettiva estensione del fondo (359 tumoli, e non 200), b) dalla mancata constazione di un fosso d'acqua in vicinanza delle case Galati, c) dall'inesistenza della pensilina esterna al baglio sostenuta da due o tre pilastri,nonche' d) dalla "forma ad Elle" della cucina, che non e' conforme alla

pianta del locale, ma soltanto alla disposizione dei piani di cottura.(UD Vol.146, dell'11 novembre 1986, f.068108 ss.)

In merito a cio' va brevemente considerato:

sub a) che non si puo' pretendere la precisione assoluta nell'indicazione dell'estensione del fondo, assai vasta, che non puo' esser apprezzata "ad occhio";

sub b) la circostanza e' irrilevante, tenuto conto del fatto che puo' esser intervenuta una modifica a sei anni di distanza;

sub c) in realta' la discordanza e' inesistente, perche' - come del resto ipotizzato dai periti - la "pensilina" di Contorno coincide (salva l'inappropriata terminologia) col porticato chiuso, come puo' desumersi dalle indicazioni ulteriori del c.d. pentito;

sub d) l'espressione usata dal Contorno (tenuto conto del fatto che trattasi d'un indotto) ben si puo' attagliare - come del resto avvertito dai due periti - alla disposizione (ad angolo retto) dei piani di cottura (devesi anche tener conto della limitata cultura del descrittore e della sua gia' piu' volte rilevata (V. supra paragr. 4 e tent. omicidio Contorno e Foglietta) scarsa padronanza della lingua italiana.

15.- CONTORNO E BAGARELLA : LE CHIAVI DEL FONDO FAVARELLA.-

Ulteriori interessanti elementi che ricevono dalle indagini positivi riscontri sono contenuti, pero', dalle surriportate dichiarazioni del Contorno.

Come si puo' rilevare dalla lettura del periodo finale del brano de quo, quest'ultimo, come per un ricordo improvviso fa riferimento al fatto che quasi tutti i mafiosi possedessero le chiavi del fondo in questione e come in occasione dell'arresto di Bagarella Leoluca cui furono trovate le predette chiavi ,il Greco Michele fece avvertire il Bontate e gli altri che era stato costretto a cambiare la serratura,operazione questa che era ricorrente ogni qualvolta accadeva un fatto simile ("come sempre si faceva").

Orbene, all'atto dell'arresto del Bagarella operato dai CC. di Palermo l' 11 dicembre 1979 gli furono rinvenute addosso numerosi mazzi di chiavi, fra cui uno con una sola chiave.

Manca l'assoluto riscontro che tale chiave fosse proprio quella in questione, ma esso fu reso

impossibile anche dall'immediato cambio delle serrature tuzioristicamente disposto dal Greco.

Tuttavia, di tale ricorrente cambio di catenacci si ha prova nel processo, e proprio (ironia del destino) attraverso la deposizione di un teste addotto dalla difesa del Greco, e proprio a domanda del difensore di costui, avv. Mirabile.

Invero, Barbera Giuseppe - sentito all'udienza del 14 novembre 1986 (Ud Vol.145 f.067629) su sollecitazione di quest'ultimo testualmente rispondeva :"-Di solito non preavvisavo nessuno, tranne il caso in cui trovavo il cancello chiuso perche' veniva cambiata la chiave: un paio di volte e' stata cambiata la chiave. E, quindi,telefonavo al signor Greco e allora trovavo il modo d'avere la nuova chiave".

Presidente: .... in quale arco di tempo?

Barbera Giuseppe:-"Dal 1975 al 1980".

Eppertanto, se si collega anche il fatto che l'arresto del Bagarella avvenne proprio nel detto quinquennio forti indizi vengono a confermare le parole del Contorno.

Del resto, l'uso accorto di catene di acciaio nella contrada Ciaculli al fine di creare una rete viaria interpoderale interna di massima sicurezza

documentato dal rapporto 3 novembre 1983 della Squadra mobile di Palermo (Vol.14 f.404010) si collega a guisa di perfetto pendant che testimonia di strategie uniformi adottate nella zona.

16.- CONTORNO E GRECO MICHELE.

Le riscontrate propalazioni del Contorno gettano adunque sprazzi illuminanti - come gia' quelle del Buscetta - nei confronti della figura per certi versi enigmatica, e comunque, inquietante dell'imputato Greco Michele.

Quest'ultimo che ama atteggiarsi a "gentiluomo di campagna" e che comunque godeva d' un 'invidiabile posizione economica (in altra parte sono trattate le vicende relative all'acquisto del fondo Verbuncaudo) viene dipinto dal Contorno, come gia' dal Buscetta, come il regista occulto di quelle morti di persone innocenti ree soltanto d'esser parenti amici del Contorno :-"Lo scopo di questi omicidi dovremmo chiederlo a don Michele GRECO e a Pino "Scarpazzedda", se e' ancora vivo o morto, non lo so, ma questo lo dovremmo domandare a don Michele Greco che ne sa piu' di me...Tutti questi omicidi

avvennero nella borgata del signor Greco Michele, non e' che avvennero in altre zone, percio' se non decideva lui non si sarebbe mosso nessuno perche' e' suo territorio..."

Tutto cio' contribuisce a gettare una luce sinistra sulla figura di codesto personaggio, il quale e' caratterizzato ogni volta che ha voluto parlare per difendersi da una notevole ambiguita'.

La stessa frase che egli ha ripetuto a dibattimento durante il suo interrogatorio giudiziale per cui "- la violenza non fa parte della mia dignita'"- chi ben guardi e' gravida di sottintesi inquietanti.

Egli non protesta,infatti, la sua completa estraneita' ai fatti gravissimi che gli venivano contestati; sibbene, la farebbe indirettamente discendere da una questione di grado, e quasi di rango.

E come se egli non riuscisse ad uscire dall'ambito di una sua interiore equivocita', anche il messaggio che egli ha voluto lasciare alla Corte al momento in cui essa doveva entrare in Camera di consiglio, si e' prestato - fors'anche contro le intenzioni di chi l'espresse - a valutazioni opposte ed inquietanti (Ud Vol.407 dell'11 novembre 1987, f.179461).

Lo stesso ostenta una superiore e glaciale sufficienza sociale nei confronti del Contorno, figlio di "Sasa' a' crapara", del quale arriva a storpiare malevolmente il cognome, per far intendere il suo disprezzo.

Vanta amicizie altolocate e tale Flugj Nicolo' teste a difesa del Greco si e' indotto a testimoniare a suo favore, peraltro incorrendo in contraddizioni ed in incaute affermazioni che hanno dato la misura della sua scarsa o addirittura nulla attendibilita'.(v. Ud Vol.139 del 6 novembre 1986 f.067053 ss.).

Afferma che la Favarella era frequentata da Ufficiali dei CC. (e cita il povero col. Russo assassinato a Ficuzza) da alti magistrati, nonche' da un numero tale di persone tale da impedire in ogni caso che nel fondo si esercitassero attivita' illecite come la raffineria di cui parla il Contorno.

Tuttavia, nonostante l'affastellamento di tante allegazioni difensive, non riesce a fornire una spiegazione valida (che prescindesse, cioe', da un'effettiva e ripetuta, comoda frequentazione dei luoghi col consenso esplicito dei proprietari) della perfetta conoscenza da parte del Contorno dei luoghi e

delle abitudini di coloro che vi soggiornavano e lavoravano.Non dice poi perche' il Contorno avrebbe dovuto indicarlo come protagonista, se non per ferocia, quanto meno per opportunistico cinismo, di tanti orrendi delitti.

Un motivo valido non sarebbe di certo la ripulsa per le clandestine, asserite penetrazioni del Contorno nel fondo, denunciate dall'autista del padre.

Ne' sa dare ragione della conoscenza approfondita anche dell'attivita' del fratello Salvatore (detto il Senatore) da parte del figlio di "Sasa' a' crapara", nonche' addirittura del luogo dove si tenevano le riunioni (indubbiamente fra uomini d'onore).

E la figura del Greco, nonostante tutta la cortina fumogena di perbenismo di cui abilmente egli era riuscito a circondarsi (della quale non e' da meravigliarsi, tenuto conto delle sue doviziose condizioni economiche e della particolare abilita' al tiro al piattello e al tiro al piccione che gli valse tutta una serie di amicizie del c.d. "bel mondo"palermitano) emerge in tutta la sua drammatica e fosca ambiguita'.

Mentr'egli giurava e spergiurava di non conoscere l'avv. Chiaracane Salvatore, dalla testimonianza di una coraggiosa segretaria giudiziaria Leo Antonella, allora in servizio presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, la quale si e' fatto carico di tutti i furibondi attacchi che la sua improvvisa sortita le ha procurato a dibattimento, si e' appreso che i due erano venuti insieme allorquando il Greco Michele fu sentito dal giudice Falcone nel corso dell'istruzione del processo Spatola.(v. UD Vol.125 del 16 ottobre 1986,056417,ss.).

Eppertanto, attraverso questo squarcio di luce apportato al processo tramite l'intervento,ammirevole per virtu'e sensibilita' civica, di codesta esemplare collaboratrice della giustizia, si rivelano le reti di segretezza e di omerta' di cui gli uomini di "cosa nostra" si ammantano di solito al fine di operare nell'ombra indisturbati.

Cosi' come l'imprevisto irrompere sulla scena del processo di un semplice Carabiniere, il quale, in servizio d'ordine durante la celebrazione di esso, bene appostato pote' cogliere alcune frasi- che nel loro inequivocabile tenore testimoniavano di una consuetudine antica - fra il Greco Michele e

Leggio Luciano, nonostante che i due negassero fra loro ogni precedente rapporto (Ud Vol.122 del 10 ottobre 1986, f.055194 s.).

Di fronte a tale inequivocabile risultato acquisito tramite persona le mille miglia lontana per nascita e mentalita' dall'ambiente siciliano, la difesa (solamente retorica,peraltro) del Greco :-" Ma e' possibile che io debba esser calunniato anche stando in cella !- diventa espressione di un anacronistico vittimismo, e persuade, se mai, della verita' dei contenuti accusatori.

17.- CONCLUSIONI.

Da quanto sin qui puntualmente riportato, in seguito all'esame attento degli elementi acquisiti, non soltanto in sede istruttoria, ma soprattutto in sede dibattimentale,gli apporti torrenziali del Contorno all'impianto processuale, si pongono nella dovuta luce e si rivelano nella reale importanza di messe di notizie dalle quali il giudice indagatore della verita'deve necessariamente soffermarsi senza preconcetti di nessun genere, ma con l'animo aperto e pronto a cogliere ogni bagliore illuminante in una

realta' isolana, gia' considerata impenetrabile,ma nella quale con serenita' e coraggio occorre far luce se si vuole ad ogni costo far opera di Giustizia.

C):SINAGRA

Sommario: 1.-Presentazione del personaggio. - 2.-Valore e movente delle sue confessioni. - 3.-Segue: Contraddizioni e correzioni e sviste del Sinagra: il "caso" Spinoni. - 4.-Segue: Le imprecisioni del Sinagra. - 5.-Segue: Continua l'esame delle contestazioni. - 6.-Alcuni degli elementi di riscontro alle dichiarazioni di Sinagra. - 7.-Sinagra e Chiaracane. - 8.-Conclusioni.

1.-PRESENTAZIONE DEL PERSONAGGIO.

Nella galleria dei ritratti di coloro che hanno efficacemente contribuito a rischiarare con le loro dichiarazioni la strada impervia dell'autorita' giudiziaria impegnata a far luce su un numero incredibile di spaventosi delitti e del terribile regime di terrore che ha funestato spesso nella sbigottita apatia della cittadinanza palermitana, imprimendovi, purtroppo, un marchio d'infamia difficilmente cancellabile, spicca in modo singolare la figura apparentemente opaca, perfino non gradevole all'aspetto, del Sinagra Vincenzo cl.1956, che occupa un posto a se' rispetto a tutte le altre.

La Corte giudica importantissimo il ruolo da lui svolto al fine di squarciare il velo finallora fittissimo che nascondeva i sottofondi (crudamente misteriosi) di tenebrosi crimini consumati impunemente nella citta' capoluogo della Sicilia.

Sennonche', questo individuo grigio, rozzo, indotto, disarmante nella sua ingenuita' elementare, carente in modo assoluto di doti particolari di

sagacia e di furbizia, assurge tuttavia ad esempio di elevatezza morale e di civismo concreto,cedendo d'improvviso, in una sublime catarsi autopunitiva, all'impulso irrefrenabile di rigurgitare tutti i tremendi delitti di cui e' stato spettatore e partecipe.

Come se non potesse ulteriormente resistere ad un logorante tormento interiore (che in lui s'intravvede soltanto, giacche' egli nella modestia dei suoi mezzi espressivi stenta ad esprimerlo, anche se riesce a farlo indovinare).

E sembra veramente che in lui la verita' sia traboccata, per un moto interiore dell'animo, come fuoriesce un liquido versato in eccesso rispetto alle dimensioni del contenitore, perche' egli sentiva l'assoluto bisogno di riversarla all'esterno, come per un atto di liberazione, come per il desiderio di una punizione vagheggiata quale scotto per un ordine giuridico e morale gravemente sconvolto e violato.

2.VALORE E MOVENTE DELLE SUE CONFESSIONI.

Sicche' e' stato arduo per la pur accorta ed agguerrita difesa della massa degli imputati tentar di

scalfire la dura scorza della sua arma migliore, che e' quella di una disarmante, talvolta persino indisponente, semplicita'.

Ed egli,che nulla tace circa la sua reale e fattiva partecipazione a delitti raccapriccianti, etichetta, percio' stesso, le sue dichiarazioni in quella categorie di chiamate di correo in cui si tocca gia' in thesi il massimo grado della capacita' probatoria della categoria. Non v'e' certo ragione di sottacere l'impressione enorme che egli ha suscitato in tutta la Corte con le sue logorroiche, ma costanti e ribadite, rivelazioni, da lui rese, parlando senza alcun bisogno di essere orientato o indirizzato, se non nelle linee generali, e secondato in tal senso dal Presidente allo scopo di cogliere la spontaneita' dei suoi detti, con le quali ha ricordato, uno per uno, i giorni raccapriccianti del terrore, i crimini della c.d. "camera della morte", le rapine, i racconti del parente "tempesta", l'agonia della imposta, finta "pazzia", le minacce, gli interventi sotterranei al fine di farlo desistere dalla sua posizione, la sua solitudine morale e materiale.

3.SEGUE: CONTRADDIZIONI E CORREZIONI E SVISTE DEL SINAGRA :IL " CASO" SPINONI.

D'altra parte, in una proluvie di episodi, di nomi e di circostanze che il Sinagra ha ripetuto quasi ininterrottamente in ore ed ore di dibattimenti protrattisi per l'intero arco della giornata, era inevitabile che qualche imprecisione, taluni lapsus, certe contraddizioni siano rilevabili nelle sue dichiarazioni.

Su di esse si e' appuntata l'attenzione vigile della difesa dell'imponente numero di accusati da parte del predetto per ricavarne conclusioni d'inattendibilita' estese a tutte le propalazioni accusatorie di cui e' inutile qui sottolineare la gravita'.

Peraltro, mentre ci si riserva di esaminarle partitamente, al fine di saggiarne la consistenza, questa Corte deve, in generale, notare che sotto l'aspetto squisitamente psicologico proprio le imprecisioni, le contraddizioni e le confusioni appaiono caratteristiche spesso rilevabili nel testimone sincero: il mendace, difficilmente cade in contraddizione, specie sui fatti, perche' tiene bene a mente quanto e' frutto di sua pura invenzione.

Tipico esempio che la gamma variegata di reati in questo processo offre alla meditazione e alla valutazione dei giudice, e' quello dell'oggi imputato Spinoni.

Costui come risulta da altra parte della presente ebbe ad un certo punto a fornire spontanee rivelazioni sul delitto del Prefetto Dalla Chiesa, della moglie e dell'autista che condussero all'emissione di un ordine di cattura contro tale Alvaro Nicola e Santapaola Benedetto, sostenendo d'esser stato teste oculare del delitto.

Si accerto', per contro, che lo Spinoni non poteva esser la sera del 3 settembre 1982 a Palermo, (v. ordinanza di rinvio a giudizio vol.18 cap. IV pag. 3742) stante che aveva preso alloggio a Venezia presso l'hotel Continental e che egli non era nuovo alle calunnie particolarmente nei confronti di Alvaro Nicola -(v. loc. cit. pag. 3745).

Tuttavia, solo alla luce di tali circostanze, accertate successivamente, e dopo accessi sui luoghi con la presenza del "teste" ci si rese conto di aver a che fare con un soggetto psicopatico del tipo "pseudologo truffatore", cioe affetto da mitomania.

Ma tutti codesti elementi hanno consentito di sbugiardare lo Spinoni operando, per dir cosi', "all'esterno" delle sue dichiarazioni.

All'interno esse possedevano una logica coerenza, e si modellavano su anticipazioni e sospetti avanzati dalla stampa, si' da sembrare in linea con gli elementi che venivano man mano acquisiti dalle indagini.

Ecco perche' i Carabinieri di Bergamo, non tenendo, tuttavia, conto del curriculum del soggetto, suggestionati dal rigore logico e dalla singolarita' della spontanea presentazione, ritennero "attendibile" la testimonianza dello Spinoni.

4.- SEGUE:LE IMPRECISIONI DEL SINAGRA.

Appare scientificamente provato attraverso i piu' moderni studi dovuti in gran parte alla scuola americana, che la capacita' mnemonica di un soggetto cioe' la perfetta ritenzione di quanto sia stato detto o fatto in sua presenza o di quanto egli abbia letto o studiato, e' direttamente proporzionale all'attenzione che egli abbia prestato all'oggetto della rilevazione dei suoi sensi.

Conseguentemente, e' del tutto fisiologico che il soggetto veritiero risenta nelle narrazioni che egli faccia, di zone d'ombra, d'incertezze, di lacune o d'imprecisioni.

Certo tutto cio' comporta problemi non indifferenti sul piano probatorio. Ma quest'ultimo non deve esser inteso come un problema d'attendibilita' generica del soggetto

Se il soggetto e' attendibile, nella sua globalita', in quanto conferme e riscontri delle sue dichiarazioni tale lo indicano, non viene in gioco la sua credibilita'generica in quanto si dubiti che egli dolosamente abbia falsato il vero, sibbene quella specifica, perche' e' lecito dubitare che egli, sia pure in buona fede abbia inesattamente riportato il contenuto della realta'.

A tali fini, e' di precipua importanza che le contraddizioni e le sviste cadano su fatti che, nell'economia del racconto, rivestano la caratteristica della marginalita' e si presentino piuttosto sullo sfondo anziche' in primo piano nella visione del narratore.

Non per contro su avvenimenti o protagonisti di essi che assumano quelli un'importanza eccezionale o addirittura decisiva, e questi un ruolo di primo piano nell'evoluzione dei primi. Cio' perche' rispetto a tali evenienze, non e' concepibile, ammissibile o scusabile un difetto d'attenzione che dia luogo al dubbio o all'imprecisione.

Cio' considerato conviene elencare le eccepite incongruenze di Sinagra.

A) Gli si contesta che non avrebbe potuto conoscere Vernengo prima dell'omicidio Rugnetta;

B) Che la cooptazione sua da parte del Marchese Filippo a seguito dell'intermediazione del "cugino" Tempesta, non pote' avvenire nell'epoca che egli riferisce;

C) che egli aveva rilasciata all'avv. Chiaracane una dichiarazione di nomina di difensore regolarmente firmata di cui e' stata prodotta la copia fotostatica, mentre lo stesso Sinagra negava in modo assoluto di aver posto una qualunque firma;

D) Che e' caduto in gravi contraddizioni riguardo i fratelli Argano e la loro partecipazione all'omicidio di Rizzuto e Buscemi;

E) che per la rapina al "Pronto credito" commessa il 5 febbraio 1982 alle ore 18 circa il Rotolo Salvatore che era stato indicato come partecipe era in tale data detenuto;

F) che l'attentato in viale dei Picciotti,30 era stato commesso dopo l'arresto del Sinagra e del cugino "Tempesta" che vi avrebbe partecipato;

G) che il Sinagra, dopo averne tanto parlato, aveva solo a fatica, e dopo che il Giudice istruttore l'aveva messo sull'avviso, riconosciuto la fotografia di Marchese Filippo detto "milinciana";

H) che al dibattimento, all'improvviso, aveva tirato in ballo il nome di Maniscalco Antonino come colui che prendeva appunti sul block notes, che invece in istruttoria aveva indicato come Greco Giovanni detto Giovannello;

I) che aveva indicato fra i suoi persuasori in carcere alla strategia della (simulata) follia anche il Puccio Vincenzo, mentre costui era (come poi accertato dalla Corte d'Assise all'udienza del 14 novembre 1986) ristretto in quei giorni presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno.

A tali osservazioni,tuttavia, si puo' utilmente controbattere quanto segue.

A) Risulta in processo che il Vernengo, dopo esser uscito dal carcere (avrebbe dovuto esser scarcerato per fine pena l' 8 novembre 1981), (v. Ud 10 luglio 1986 f.031444), ma secondo quanto egli afferma sarebbe stato messo in liberta' il 28 agosto 1981: quindi, assume che non poteva esser visto dal Sinagra insieme col fratello perche' quest'ultimo allora era detenuto.

Ma in realta' - come risulta inequivocabilmente dalla dichiarazione dello stesso Vernengo ai CC. di Palermo Nucleo operativo, resa il 20 ottobre 1981 - il Vernengo uscito dal carcere di Corigliano Calabro torno' a Palermo ed ivi si ricovero' in Ospedale militare per non raggiungere la sede in provincia dell'Aquila che gli era stata assegnata come soggiorno obbligato.

Intanto,quindi, resta certo che egli avrebbe potuto benissimo prender parte all'omicidio Rugnetta che avvenne l' 8 novembre 1981 (ed infatti egli fu fermato in data 13 novembre 1981 in questa piazza Don Sturzo a bordo di una BMW targ. PA 594584 proprio con quel Di Salvo Nicola noto per il laboratorio di via Messina Marine.

Peraltro il Sinagra nelle sue dichiarazioni dibattimentali (udienza del 17 giugno 1986) ha affermato di conoscere "da una vita" il Vernengo, e quindi, di non averlo visto per la prima volta certamente a Villagrazia durante la famosa "cooptazione" nelle mani di Marchese Filippo (Ud 11 giugno 1986, f.025042).

Non risulta che egli abbia dichiarato d'aver visto il Vernengo Pietro insieme col fratello

Vernengo Antonino in un determinato periodo di tempo. Piuttosto si ritiene che il riferimento fatto dall'imputato Vernengo a dibattimento riguardi in realta' le dichiarazioni del Calzetta e quindi l'argomento sara' ripreso e trattato convenientemente nell'apposito profilo.

B) S'inserisce qui a proposito sia di quanto immediatamente sopra rilevato, sia del punto in trattazione, una riflessione d'ordine generale sui limiti del personaggio Sinagra che, pur essendo stati sopra accennati, meritano d'esser piu' esaurientemente sviluppati, ai fini della conoscenza di lui e, quindi, dell'attendibilita' che gli si puo' concedere.

Il Sinagra, nella modestia dei suoi mezzi intellettivi, ha difficolta' ad orientarsi nel tempo e nella puntualizzazione dello spazio (leggi toponomastica).

Tali difficolta' - ai limiti della norma - non sono, pero', conseguenti a un fatto patologico, bensi', rappresentano la ripercussione della carenza di quell'affinamento intellettuale che solo la cultura anche di modesto grado puo' dare, e quindi, l'inevitabile corollario di una situazione ,di inveterata rozzezza mentale.

Eppertanto, in conseguenza di cio' sono valutabili con molta approssimazione i riferimenti temporali del soggetto in esame.

Egli se ne e' perfettamente reso conto e lo ha confessato lealmente a dibattimento ed anche in istruttoria, denunciando apertamente i suoi ben segnati limiti.

Di qui quel suo esasperante ritornello quando gli si chiedeva di precisare l'epoca dei fatti - 1981-1982 - che metteva in difficolta' la difesa la quale tendeva ovviamente a cercare e colpire i punti deboli del propalante, ma che non era dovuto a un atto di furbizia, bensi' costituisce l'espressione - desolante, ma sincera - di una incapacita' effettiva del soggetto nella rappresentazione della categoria "tempo".

Conseguentemente, che il Sinagra parli di sei, sette mesi prima del suo arresto come data della sua affiliazione alla mafia, per chi abbia ben chiari i confini mentali, le limitazioni tipiche del personaggio non puo' meravigliare.

E' sicuramente una valutazione imprecisa e largamente inesatta; e volerne fare discendere elementi di contraddizione o di valutazioni d'inattendibilita' equivale a voler profittare d'una manifesta sventura umana.

C) Anche la dichiarazione di nomina certamente rilasciata all'avv. Chiaracane s'inquadra in quei fatti non decisivi e di contorno che non possono restar cristallizzati nell'attenzione di un Sinagra, che certo non e' capace d'intenderne la portata e l'importanza.

Peraltro, il fatto in se' non sembra di grande rilievo ai fini di saggiarne la credibilita'. Egli non ha mai negato d'esser stato difeso dal Chiaracane in precedenza, ma ha sempre contestato una fattiva attivita' di quest'ultimo a suo favore.

Or codesta sua impressione potrebbe esser anche sbagliata e frutto di una posizione mentale del soggetto il quale in relazione ad altri, che pur facevano parte dell'ambiente che gli era familiare si sentiva sottovalutato, ma appare comunque sincera.

Ed appunto la ribellione a questo stato di cose e' comunque uno degli elementi basilari che lo hanno condotto a intraprendere la via della "collaborazione", la quale certamente gli ha giovato psicologicamente, perche' egli si e' sentito "utile" e, quindi, gratificato da un'attenzione che prima non aveva mai ricevuto; e coevamente, peraltro, in lui ha confluito il senso benefico di liberazione conseguente

alle rivelazioni dei delitti che gli pesavano sulla coscienza.

Codesta agognata purificazione, nonostante la limitatezza espressiva del soggetto, si coglie tuttavia a piene mani dalle autoaccuse terribili che egli implacabilmente rivolge contro se stesso, senza neppur tentare di nascondere la sua reale e fattiva partecipazione a delitti in cui l'orrore e il raccapriccio regnano sovrani.

Ed e' come se l'orrore - tanto piu' marcato quanto piu' liberante - divenisse strumento di catarsi psicanalitica, d'ideale flagellazione spirituale.

Nello spirito semplice del soggetto tali cose si sentono, s'indovinano, baluginano rutilanti, anche se per un attimo, nell'insistenza dolorosa su particolari raccapriccianti,nella descrizione impietosa del cinismo sanguinario dei suoi correi e mandanti.

Tuttavia, talvolta nelle sue dichiarazioni dibattimentali ed istruttorie, la sua voce, di solito dimessa e disadorna, riesce a prorompere in un grido disperato di dignita': "-Perche' cioe' purtroppo lo dovevo fare, perche' avevo paura ca' cci succedeva qualcosa alla mia famiglia. Ora questa paura non ce l'ho piu'. Perche'? Perche' ho capito che la mia

famiglia si e' messa pure contro di me, sono tutti contro di me, io sono rimasto solo, a me non mi frega niente di nessuno...Signor Presidente, siccome io ci ho fiducia in questi Giudici, ca' sempre, cioe' hanno parlato con me, cioe' in che senso, insieme con me...Perche' io chiamo e chiamo sempre a loro,perche' ci ho fiducia a loro, non e' ca' i giudici mi dicono cose...mi hanno convinto... A me non mi convince nessuno, l'ho detto sempre!!!"...Siccome io non sono ne' Calzetta e ne' Di Marco Salvatore e nemmeno qualcun altro, PERCHE' A ME NESSUNO MI PUO' CONVINCERE E PER FARMI STARE ZITTO MI DEVONO UCCIDERE! Se mi uccidono, allora sto zitto, SE NO NIENTE, E NON MI PONNU CORROMPERE, perche' io conosco bene questa gente!(Ud Vol.135 f.061854-061813-061825).

E verso la fine del teso confronto con l'avv. Chiaracane che lo sovrasta per cultura, per intraprendenza, per abilita' argomentativa, esplode in accenti di un'accorata e composta arditezza :"- Io SO CHE DEBBO MORIRE. MA, AVVOCATO, SI RICORDI :)) MUOIA,SANSONE CON TUTTI I FILISTEI! IO SONO PENTITO, E SONO ORGOGLIOSO DI ESSERLO))!(Vol.70 f.433980)

5.- SEGUE: CONTINUA L'ESAME DELLE CONTESTAZIONI.

C) Non v'e' dubbio che il Sinagra relativamente al riconoscimento dell'Argano correo nell'omicidio Rizzuto e Buscemi sia caduto in contraddizione.

In sede istruttoria egli ha prima indicato l'Argano Filippo come il correo, poi, ha scagionato quest'ultimo (tanto che egli fu prosciolto in istruttoria) ed accusato il fratello Gaspare.

A dibattimento, a seguito d'una lettera inviata al Presidente della Corte e p.c. all'avv. Gallina Montana, datata 27 febbraio 1986, inviata da Paliano, scagiono' il Gaspare, riconfermando le sue accuse nei confronti del Filippo. Ovviamente, la Corte ha assolto l'Argano Gaspare dagli omicidi ascrittigli, stante la ritrattazione del Sinagra.

Quest'ultimo nell'udienza del 29 ottobre 1986, in cui venne richiamato per esser ascoltato sulla clamorosa ritrattazione fatta dinanzi alla seconda Corte d'Assise di Palermo, attribui' tali oscillazioni (in istruttoria) all'intervento dei suoi parenti, e masssime del padre, che veniva a trovarlo, insieme con la cognata facendo in lui opera di persuasione per farlo desistere dalla sua posizione accusatoria (Ud Vol.135, loc.cit.f.061810) .

Eppertanto, qui la confusione e' stata voluta e confessata dal Sinagra in piena udienza, il quale ha anche chiarito che gli erano stati promessi quindici milioni quale prezzo di codesti suoi "accomodamenti" istruttori e dibattimentali.

Cosi' come anche nel caso di Senapa Pietro, che egli aveva scagionato con la lettera dinanzi citata, ma il cui personaggio non era capace di rimpiazzare con un altro individuo esistente (per incapacita' inventiva, ma fors'anche per pura incapacita' di accusare un innocente); e che restava nei suoi racconti come "un buco nero", un misterioso pleonasmo che puteva lungi un miglio di aperta e sfacciata mendacia.

Per fortuna l'incapacita' di mentire del Sinagra si evidenziava anche in tal caso nella forma da lui scelta per ottemperare ai "consigli" che gli provenivano dai suoi familiari.

Ecco come la realta' processuale viene sovente svisata e travolta da surrettizie, e spesso imperscrutabili sfruttamenti di canali che restano, per lo piu' ignoti, a chi la giustizia amministra, giacche' raramente si ritrova un Sinagra che ha l'onesta' di confessarli!

Ecco,quindi, che qui il Sinagra e' mendace, dolosamente mendace. Ma ne' sa condurre il gioco sino alla fine ne', quando gli e' nel mezzo, sa condurlo con un minimo di scaltrezza e sagacia, si' da prestarsi interamente alle trame ordite ai danni della verita'.

D) Nel caso della rapina al "Pronto credito" cavallo di battaglia usato dal Rotolo nel confronto col Sinagra, il primo che conosceva bene la modestia intellettuale del secondo, e che freddo calcolatore com'e', ha usato nei di lui confronti tutte le armi che la sua furbizia gli suggeriva, allo scopo evidente di sopraffarlo e farlo vacillare nelle terribili accuse che l'altro gli ha sempre mosso, gli ha rinfacciato la circostanza che, quando la rapina fu commessa egli si trovava in carcere.

Circostanza effettivamente accertata, che scagiona compiutamente il Rotolo da quell'accusa. Ma essa, chi ben guardi, e' ben lungi dallo scuotere la fiducia che la Corte nutre nella sincerita' delle affermazioni del Sinagra.

Ed invero, qui soccorrono le ammissioni del Di Marco, il quale aveva raccontato lo stesso

episodio criminoso (collocandolo meglio dal punto di vista toponomatico) e differendo dalla versione resa dal Sinagra proprio per il particolare della presenza del Rotolo, esse rappresentano un preciso e convincente riscontro delle asserzioni del primo.

Si riconferma,pertanto, la sincerita' di quest'ultimo, e l'episodio ne fa risaltare, paradossalmente, nella sostanza, la gia' rilevata attendibilita'.

Invero, il Sinagra al dibattimento spiega le ragioni dell'ammesso errore "- Signor Presidente, siccome lui era sempre presente in certe cose, io allora...posso sbagliare pure ...non e' che sto dicendo che lui.." E piu' avanti: "alle volte mùi posso confondere pure, infatti la', cioe', ho sbagliato e l'ho corretto subito, perche' u' fatto di Pecoraro...

E) Per quanto riguarda l'attentato a viale dei Picciotti, al dibattimento il Sinagra ha chiarito che, dopo aver conosciuto di tale impresa criminosa alla quale egli doveva partecipare e poi di fatto non partecipo', avendo chiesto a "Tempesta" costui gli rispose dicendogli: "tutto a posto".

Egli interpreto'tale frase come conferma del fatto criminosa, mentre in realta' essa era ambigua, perche' poteva significare, ad es., che in atto non v'era piu' stata la necessita' di portare a compimento il delitto.

Peraltro egli sempre a dibattimento (Ud Vol.64 f.025975) ha fatto capire di non sentirsi molto sicuro di esser riuscito a far bene localizzare i luoghi.

F) Se si tien conto che quella mostrata al Sinagra e' l'unica foto esistente del Marchese Filippo e che rispetto ad essa quest'ultimo era - secondo il Sinagra medesimo - assai piu' magro, il mancato o ritardato riconoscimento da parte di lui dell'effigie del suo ex capo, mentre conferma la correttezza degli inquirenti, non puo' di molto meravigliare ne' soprattutto puo' condurre ad incrinare la rubesta costruzione accusatoria che sulle sue dichiarazioni poggia.

Ed invero, non e' raro il caso di fotografie in cui a stento ci si riconosce, e, che, massime se scattate a distanza di tempo, cristallizzano immagini la cui evoluzione recente contrasta coi lineamenti attuali, in modo da poter negativamente reagire su una mente primitiva e poco portata all'elaborazione rapida di dati esterni, qual e' quella del Sinagra.

Peraltro, e' assurdo soltanto pensare che il Sinagra non conoscesse il Marchese Filippo od avesse dubbi ad individuarlo. il fatto stesso che il Chiaracane abbia ammesso i suoi contatti col Marchese in luoghi diversi dal suo studio, costituisce riscontro pieno delle asserzioni del Sinagra, che il Chiaracane e' stato costretto a confermare in seguito alle precise e reiterate informazioni fornite dall'imputato dichiarante.

L'indicazione dei luoghi dove il Marchese Filippo si recava, la villa di Casteldaccia dove egli lo ricevette e lo accolse nella sua "cosca", la casa dei fratelli Abbate (uno dei quali Giovanni viene indicato da Contorno come "capo" della borgata) dove fu vista entrare dalla polizia una Fiat 500 intestata alla madre di Sinagra Vincenzo cl.1952 detto "Tempesta", la ferocia degli ordini, le parole di comando che il Sinagra riferisce, sono tutti termini di una realta'la quale e' impensabile possa esser frutto di fantasie di una mente cosi' scarsamente elaborativa qual e' quella del soggetto in esame e che riceve troppi precisi, ineludibili riscontri da parte di fonti svariate e tuttavia puntuali, perche' si possano cancellare sulla base di un elemento cosi' fluttuante, quale l'incertezza del riconoscimento fotografico del Sinagra.

E' veramente assai probabile che le fattezze del Marchese Filippo avessero subito tali trasformazioni da richiedere una capacita' d'intuizione e di elaborazione e di adattamento all'immagine fotografica ignote al Sinagra.

G) Infine, la menzione del Maniscalco al posto del Giovannello (ma in realta' Greco Giuseppe cl 1952 detto Scarpazzedda) e' un semplice lapsus di cui lo stesso Sinagra si corregge piu' tardi a dibattimento (" Io ieri ero un poco emozionato.. cioe' u' fattu di Maniscalco Antonino, cioe' io dico Antonino picchi' mi cunfunnu .. cioe' lui non c'entra nell'omicidio di Rugnetta Antonio.. cioe' mi sono confuso qua"(Ud Vol.63 f.025290).

H) Relativamente all'associazione inconsapevole che egli faceva dei due nomi (Puccio e Bonanno) che gli derivava dal fatto che entrambi egli sapeva esser coinvolti nel delitto Basile, il Sinagra a dibattimento, spontaneamente e senza alcuna sollecitazione inserisce la possibilita' di confusione fra i nomi ("con un altro: o era Puccio, oppure Armando, Bonanno Armando); nomi di persone peraltro che egli non conosceva e che gli venivano suggeriti dal "Tempesta (Ud Vol.63 f.025350).

Anche qui gioca la difficolta' a ritenere i nomi di persona ed i casati e la facilita' - viceversa - di confusione ed equivoco fra essi, propria del Sinagra, caratteristica - com'e' di comune esperienza - dell'eta' senile,ovvero di menti rimaste ad uno stato grezzo.

6.- ALCUNI DEGLI ELEMENTI DI RISCONTRO ALLE DICHIARAZIONI DI SINAGRA.

Ma gli elementi di riscontro alle terribili propalazioni del Sinagra sono molteplici, per contro, e di notevole importanza.

Prima fra tutte la scoperta della casa ove si ritrova la stanza che la stampa ha con espressione granguignolesca chiamato "camera della morte".

In tale tenebroso sito sono state ritrovate varie armi, e parte di esse sono state certamente adoperate (si vedano le perizie balistiche in atti) per commettere alcuni degli omicidi attribuibili alla gang di Marchese Filippo: tra questi l'omicidio Scalici, commesso sicuramente con la pistola Walther, maneggiata di solito da Rotolo Salvatore e dal "Tempesta", secondo quanto dichiarato sempre dal Sinagra).

Inoltre, sul paletto di legno e su uno dei cordini rinvenuti nella casa di questa via Ponte di mare n.8, attraverso la perizia ematologica e tricologica eseguita dal prof. Paolo Cortivo (Vol.156 f.478061) e' stato possibile rintracciare la presenza di quattro formazioni pilifere "risultate essere capelli provenienti da almeno tre persone diverse, di cui una di gruppo A, una di gruppo B e una di gruppo 0". Interessante notare che uno dei quattro capelli e' risultato esser stato asportato dal capellizio mediante strappo, mentre gli altri tre, provvisti di radice a bulbo pieno, erano caduti per la trazione della corda. Ed ancora: le modalita' degli omicidi e delle rapine descritti dal Sinagra, nelle loro linee essenziali sono risultati conformi alle dichiarazioni dell'imputato collaborante.

Il duplice omicidio Peri-Lo Jacono e' spiegabile e si rende comprensibile - col diradarsi improvviso delle tenebre in cui era avvolto, specie per il nesso che non era possibile intendere - solo attraverso la chiave di lettura di quanto racconta Sinagra (come nella sede specifica viene ulteriormente chiarito).

Alcuni particolari come il giorno in cui venne consumato il duplice delitto (domenica) e quelli

dell'inseguimento, che trovano pieno riscontro nella deposizione del teste Trombetta, possiedono tale una carica probatoria si' da convincere pienamente dello svolgimento dei fatti e, segnatamente, dell'assoluta sincerita' del Sinagra, il quale si rivela, sia pur de relato al corrente dei fatti criminosi commessi dalla cosca di cui era entrato a far parte.

A cio' si aggiunga la perfetta conoscenza dell'ambiente criminale e dei suoi tristissimi esponenti che il Sinagra dimostra inequivocabilmente, riportando tutt'i nomignoli tipici con cui essi erano e sono intesi. Compreso quello di Petru u' Zappuni (Alfano Paolo) contrastato pervicacemente dall'interessato che, pero' forse non teneva presente che codesto soprannome gli e'anche attribuito non soltanto da Calzetta e da Contorno, ma perfino da un suo compagno di borgata e di cordata (Zanca Pietro: v. confronto di costui con Calzetta - F.P. f.266748-).(e peraltro trova conferma in un preciso fatto fisico, per la conformazione dei denti centrali dell'arcata superiore).

Ma la convincente, sincera collaborazione alla scoperta e all'individuazione di spaventosi crimini da parte del Sinagra non si ferma qui.

Proprio nel corso del dibattimento altro anello, anch'esso di singolare importanza, e' venuto ad aggiungersi ai numerosi altri che confermano l'estrema sincerita' e la volonta' di rendersi utile alle indagini da parte del Sinagra.

Attraverso la produzione di una sua ulteriore recente dichiarazione, acquisita dalla Corte su richiesta del P.M., nella quale dava atto di aver rintracciato una fede tolta da lui stesso dal dito dell'ucciso Manzella (processo del quale la Corte non si occupa essendo stato stralciato) e che lui aveva consegnato alla madre e che poi era stata rinvenuta a casa del fratello Franco, al quale la madre l'aveva a sua volta consegnata.

Questa vera, e' stata riconosciuta come identica a quella appartenente al Manzella,e che egli portava al dito dalla vedova dell'ucciso Guagliardo Maria Assunta (v. proc. c. Alajmo Ignazio + 123, f. 268).

Ecco, adunque, altro preciso riscontro che convalida le dichiarazioni del Sinagra, acquisito a distanza di tempo.(Ud Vol.136 f.062227).

7.- SINAGRA E CHIARACANE.

D'altra parte quale potrebbe esser l'interesse del Sinagra a rendere le sue dichiarazioni accusatorie?

Abbiam visto che egli non solo coinvolge se stesso (dando quindi luogo ad una chiamata che il gergo curialesco definisce "vestita"), ma trascura perfino di tentare una qualsiasi excusatio che serva a mitigare le sue azioni criminose.

Egli in realta' rimase profondamente turbato dall'uccisione del Di Fatta che egli conosceva; e peraltro, si accorse di non farcela a reggere il gioco della "pazzia", in ordine alla quale e' forse utile richiamare il contenuto della relazione di servizio redatta da due sostituti procuratori dell'epoca dr. Aldo Guarino e dr. Sciacchitano Giusto (F.P. di Bontate Giovanni f.219526)) che illustra in modo allarmante le condizioni del carcere dell'Ucciardone in quell'epoca, la confusione e la liberta' di cui godevano i detenuti.(f.219531).

Cio' chiarisce come a questi ultimi fosse ben possibile - contro le norme regolamentari - muoversi con assoluta tranquillita' fra la noncuranza se non addirittura con la connivenza dei preposti alla vigilanza. Non solo: ma da essa s'intuisce facilmente

come le dichiarazioni del Sinagra circa la liberta' concessa ai mafiosi e in particolare la loro possibilita' di movimento era una triste realta' oggi,per fortuna, non piu' sussistente.

Peraltro, il Sinagra accusa con sicurezza l'avv. Chiaracane di far parte dell'organizzazione e di accorrere ad ogni cenno del Marchese Filippo.

Che egli in verita' si preoccupasse, anziche' di ricevere nel proprio studio, di recarsi nei nascondigli del Marchese, notoriamente latitante, e' fatto che il Chiaracane ammette, anche se ai tempi dei nostri padri, e a molti tutt'oggi, un tal comportamento non sembra del tutto in armonia con la deontologia professionale.

Tuttavia, egli ha protestato la sua innocenza con accenti che, quando hanno toccato la figura paterna, han mostrato i toni di una sincera commozione.

Eppero', egli ha sempre negato d'aver suggerito ai tre la via della finta pazzia.

Mentre il Sinagra ha implacabilmente insistito su tale punto, nonche'su quello del coinvolgimento del detto professionista nella congrega criminosa,

fors'anche per retaggio parentale. Retaggio che risulta confermato da Calzetta sia pure con indicazioni errate delle generalita' del padre, che - come s'e' accertato a dibattimento - si appartenevano ad un parente di grado diverso.

Tuttavia, stando cosi' le cose il colpo di maglio che ha fatto inclinare il peso della bilancia a danno del Chiaracane e' stato quello che fa capo alla coraggiosa testimonianza della collaboratrice giudiziaria Leo Antonella (v. su cio' :PROFILI, Contorno, paragr. 16) la quale ha messo in luce una conoscenza fra il Greco Michele e il Chiaracane Salvatore, la cui negazione da parte di entrambi e' fortemente sintomatica e tale,comunque, da convalidare appieno le inequivoche accuse del Sinagra e da fornire una chiave di lettura diversa dal semplice impegno professionale ai gia' stigmatizzati comportamenti del citato legale.

Certo i prodromi della simulazione della pazzia (la cui inesistenza - oltre che dalle numerose e costanti perizie agli atti - e' dimostrata anche dalle confidenze cui il "Tempesta" si abbandono' nei confronti di Servi Andrea infermiere presso l'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino)

(Vol.70 f.434020 e Ud Vol.124 del 15 ottobre 1986), cominciarono in camera di sicurezza (V. relazione di servizio dell'agente Licciardello Filippo, Vol.74 f.436560), agente della Polstato comandato presso il Commissariato "Zisa".

Ma, anche dagli elementi in codesta relazione raccolti si desume che, intanto, il Sinagra Vincenzo cl.1956 era all'oscuro dei propositi dei due fratelli; ed inoltre che la strategia difensiva non era spontanea, bensi' indotta :"Hamm' a' fari i' pazzi, u' capisti?!".

E non e' affatto da escludere che anche in quell'ambiente, asettico per definizione, si sia trovato modo di far pervenire al "Tempesta" (quello piu' grosso di corporatura) il messaggio che egli ad alta voce comunicava al fratello.

8.- CONCLUSIONI.

A corredo e a conclusione delle considerazioni sulla credibilita' ed affidabilita' del Sinagra Vincenzo cl.1956 va, per ultimo, richiamato quanto e' stato gia' oggetto di attenta considerazione da

parte di questa Corte sulla singolare e fortunata concomitanza che le rivelazioni sull'omicidio Rugnetta da parte del Sinagra ed i particolari che egli fornisce sulla sua causale hanno con le rivelazioni del Contorno e del Buscetta circa la persecuzione cui essi furono oggetto e sulla unicita' di strategia e di intenti criminosi dell'associazione "Cosa nostra".

Le rivelazioni illuminanti, puntuali, scrupolose e zeppe dei particolari piu' minuti, forniscono come un ideale fornice fra le strutture delle varie famiglie, rivelandone l'architettura unitaria, l'impalcatura unica, cosi' come questo processo, nella sua purtroppo gigantesca realta' processuale, al limite delle umane possibilita' ha almeno il merito d'aver dimostrato.

Invero - come a suo tempo osservato (CAP. I, Parte I,paragr. 10) basta sottolineare il fatto incontrovertibile che il Sinagra e il Contorno ne' si conoscevano ne' si conoscono, e che il primo senti' parlare del secondo col soprannome a lui attribuito di Coriolano della Floresta, addirittura storpiato in Curiano, per dar l'idea della preziosita' dei riscontri incrociati che superiori disegni hanno disseminato sulla irta e difficile strada degli inquirenti.

Che' anzi a proposito e' qui opportuno e necessario sottolineare come il Contorno conoscesse benissimo il Rugnetta, la cui conoscenza aveva ammesso addirittura ancor prima che si decidesse a collaborare e quando si mostrava, come a suo tempo chiarito, estremamente omertoso e reticente (v. CAP. I, parte II, Profili: Contorno, paragr. 1). Invero, nell'interrogatorio condotto in Milano il giorno 21 gennaio 1984, su specifica domanda il Contorno rispondeva testualmente :" Conoscevo Rugnetta Antonino, "sigarettaro" (e qui si noti il pieno e specifico riferimento con la "scusa" adoperata dal "Tempesta" e dal Rotolo della offerta in vendita di 100,200 scatole di sigarette Marlboro, narrata dal Sinagra: Nota di est.); ma lo stesso non mi ha mai aiutato nella latitanza. So che il medesimo e' stato ucciso,per averlo appreso dai giornali".

E tale riscontro,pertanto, appare pieno e convincente dal lato giuridico, ma lo e' ancor piu' da quello propriamente morale, e conferma sempre di piu' la sincerita' e l'importanza delle rivelazioni del "pentito" Sinagra.

Il quale e' apparso dinanzi alla Corte (che ha avuto lungamente l'occasione di sentirlo nelle udienze

fiume dell' 11, 12, 17 e 18 giugno 1986 ed in quella del 29 ottobre dello stesso anno)in tutta la sua realta' di uomo travolto da un destino che non ha avuto la forza e la volonta' di allontanare da se' quando ancora era in tempo; di un individuo che, a malgrado della sua scarsa cultura e dell'ambiente nel quale e' nato e cresciuto, ha saputo trovare entro di se' quella ribellione morale che lo ha condotto a fornire preziosi elementi per la punizione di crimini orrendi.

Una vita bruciata, misera ed infelice, verso la quale, la Corte si e' accostata con pieta' cristiana, ma anche col rispetto dovuto a chi ha saputo scegliere la difficile via di un sincero pentimento.

D): CALZETTA

Sommario: 1.-Individuazione, utilita' e spessore del personaggio. 2.-Elemento scatenante di tale rivelazione. 3.-Valutazione dell'attendibilita' del Calzetta. 4.-Calzetta e Vernengo. 5.-Conclusioni.

1.-INDIVIDUAZIONE, UTILITA' E SPESSORE DEL PERSONAGGIO.

Inquietante, pittoresco e talvolta addirittura farsesco, Calzetta Stefano nella galleria dei ritratti psicologici che la Corte ha dovuto tratteggiare per affrontare il difficile giudizio che sottoponeva alla sua attenzione tutta una sequela interminabile di atti e una congerie vastissima di elementi, spesso eterogenei, in ordine a reati gravissimi, i quali ultimi turbarono profondamente ed allarmarono la pubblica opinione nazionale, comportava la soluzione di non pochi - e gravi - problemi d'ordine probatorio.

Innanzi tutto, - stante l'incriminazione di lui per i reati di associazione per delinquere comune e di stampo mafioso si trattava di stabilire il vero ruolo che al Calzetta compete rispetto all'associazione criminosa denominata "Cosa nostra.

Da un lato, infatti, come ben noto' De Francesco Emanuele, gia' Alto Commissario per la lotta antimafia, nella sua deposizione dibattimentale

(Ud. Vol.122, del 10 Ottobre 1986, f.055224) il Calzetta si mostra, in modo piu' o meno approfondito, ma spesso con dovizia di particolari, a conoscenza dei nefasti di "Cosa nostra" e particolarmente delle gesta di taluni personaggi con i quali dimostra di avere estrema familiarita'.

Inoltre, conosce alcuni personaggi di rispetto, coi quali, per il fatto di essere persona assai disponibile, nel senso di prestarsi volentieri, in caso di bisogno, a rendere un servizio, ha instaurato rapporti di estrema cordialita' ("Mi volevano bene..." dira' a dibattimento) con soggetti della borgata che da altre fonti si e' appreso esser collocati nei ranghi non infimi di "Cosa nostra".- Inoltre, non vi e' alcun dubbio che egli sia sempre vissuto in quell'ambiente, abbia respirato quell'aria, abbia assunto quella "certa mentalita'" - com'egli stesso ha confessato in udienza (UD. Vol.79 del 9 luglio 1986, f.031030) -; tuttavia, egli si protesta innocente dei reati ascrittigli, dicendosi maravigliato di trovarsi in compagnia di determinati personaggi e confessa soltanto una certa promiscuita' con alcune delle persone indicate come esponenti della mafia.

Peraltro, o che egli fosse all'interno dell'associazione, o che ne fosse all'esterno - (come

pare piu' probabile, visto che non gli davano alcun credito: Vernengo lo definisce "lo scemo del villaggio"; Contorno, sforzandosi di parlare in lingua ed incorrendo, percio' stesso, nelle improprieta' che gli sono familiari, lo dichiara "incapace d'intendere e di volere") -; fatto e' che egli e' riuscito a dimostrare in modo inequivocabile di essere al corrente di fatti e di notizie importanti per le forze dell'ordine. Basti pensare alla cattura di due pericolosi latitanti, quali Alfano Paolo e Rotolo Salvatore (ambedue ricercati perche' ritenuti feroci killers della cosca di Corso dei Mille) che fu possibile esclusivamente sulle indicazioni del Calzetta. E poi, come giustamente noto' il De Francesco, la conoscenza di quel "particolare" ambiente nel quale egli viveva e' innegabile, e balza evidente sol che si abbia a prestare la dovuta attenzione alle sue, peraltro, torrenziali dichiarazioni.

2.-ELEMENTO SCATENANTE DI TALI RIVELAZIONI.

C'e' da chiedersi allora perche' egli si sia indotto a parlare, ad affrontare quella che il

fratello Vincenzo (Vol.28, f.413645) definisce una vera e propria vergogna, se egli con le sue rivelazioni "aveva tolto la dignita'" ai fratelli, che, in seguito a cio', "si vergognavano perfino a camminare" (termini e concetti che dimostrano solarmente che anche i fratelli vivevano e vivono - come ha dimostrato inequivocabilmente il dibattimento - lo stesso clima descritto dal loro germano).

La risposta che appare a tutta prima complicata, data l'indole del personaggio, e', per contro, assai semplice per chi ne abbia studiato attentamente le parole ed ascoltate le sue diffuse narrazioni.

Improvvisamente egli che non e' ne' stupido ne' affetto da disturbi psichici (non soltanto perche' le numerose perizie in atti tale lo giudicano, ma anche e soprattutto per la lucidita', la prontezza e la precisione argomentativa con la quale ha risposto alle domande della Corte ed anche degli avvocati il 9 luglio 1986, prima di trincerarsi il giorno dopo in un mutismo male argomentato), si e' sentito braccato, perseguitato, e' caduto in preda alla paura. E cio', chi ben guardi per un individuo che aveva sentito cosi' vicine a se' tutte quelle morti che inesorabilmente, con cadenza pressoche' giornaliera

insanguinavano la sua borgata, non puo' stupire chi osservi i fatti con assoluta obiettivita' e si cali nei clima di quegli anni terribili. In preda al terrore il Calzetta, al quale non e' estraneo un compiaciuto autoincensamento, ritiene che la polvere bianca che trova a casa (e che prende subito per droga) sia un avvertimento per lui, o piuttosto il tentativo di coinvolgerlo in qualcosa di losco, lo collega con sue precedenti osservazioni che ora gli appaiono imprudenti e fa cio' che a suo modo di vedere puo' salvarlo : va dalla polizia.

E la punizione, o la minaccia di essa,a che era dovuta? Alle illazioni che egli aveva incautamente confidato a terzi sulle responsabilita' del Prestifilippo Mario nel delitto Dalla Chiesa. Si rende conto, cioe', con angoscia crescente, di aver infranto inavvertitamente la "regola prima", quella che gli aveva insegnato un vecchio mafioso tal Nino Grillo,la regola dell'omerta' (Ud. cit. f.031031).

Di qui le sue rivelazioni delle quali egli, periodicamente, si pente, con contorcimenti istruttori e dibattimentali dei quali e' disseminato questo processo. E che sono esplose soprattutto dal momento

in cui avviene l'attentato alla fabbrica dei fratelli, alla cui commissione secondo il germano Calzetta Vincenzo (loc. cit.) non fu probabilmente estraneo il comportamento collaborativo del fratello con le forze dell'ordine e la Magistratura.

3.-VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA' DEL CALZETTA.

Piuttosto c'e' da dire che - a meditato giudizio di questa Corte - egli e' credibile ed attendibile quando racconta fatti di cui e' stato testimone; molto meno, per contro, quando s'impegna in deduzioni talora avventate che battono vie estremamente insicure le quali non sono percio' stesso praticabili da chi cerca di raggiungere la verita' attraverso prove concrete e convincenti.

Pertanto, questa Corte d'Assise - come sara' chiaro dall'esame dei singoli casi - si e' mossa con molta prudenza nella valutazione delle dichiarazioni del Calzetta. Particolarmente relativamente a quelle che concernevano talune persone contro le quali il Calzetta non sempre dimostra assoluta obiettivita'. E cio' si desume non soltanto dal tenore

di alcune insistite affermazioni, ma anche da un elemento probatorio processuale di inequivoca importanza, cioe' da quanto dichiarato da Sinagra a dibattimento (Ud.Vol.135, 29 ottobre 1986, f.061825) che, ad es., il Calzetta insisteva affinche' egli accusasse gli Zanca..., soggiungendo, pero':-"ma io non ho accusato nessuno di quelli che ha detto Calzetta".

Indubbiamente, nei confronti degli Zanca la obiettivita' del Calzetta e' da valutare con molta attenzione e cio' la Corte ha fatto, limitandosi a recepire i fatti che egli afferma essersi svolti in sua presenza. D'altra parte, l'acrimonia del Calzetta riguardo agli "amici" Zanca con i quali egli passava gran parte del suo tempo, deriva da un fatto preciso, di cui si e' avuto pieno riscontro in dibattimento (Ud.Vol.79, del 9 luglio 1986, f.031081-031083) e cioe' dal fatto che egli non perdonava loro d'aver preteso dai suoi fratelli il pagamento della tangente di lire 300.000 di cui ha sempre parlato, e il cui importo fu fissato in tale cifra solo per interessamento di Vernengo Pietro che aveva fatto ridurre le pretese originarie. Un risentimento che, da un canto, appare umanamente

comprensibile, inquadrando il personaggio in quell'ambiente e nella sua "familiarita" con la famiglia Zanca, e dall'altro, appare chiaro sintomo della sincerita' del Calzetta, giacche' il sentimento spontaneo di risentimento, che non e' certo frutto di simulazione, comporta la riprova della veracita' della sua causa.

4.-CALZETTA E VERNENGO.

Giova a questo punto brevemente prendere in esame la contestazione che l'imputato Vernengo Pietro ha mosso alle dichiarazioni del Calzetta (attribuendole erroneamente a Sinagra) sostenendo che non poteva averlo visto col fratello Antonino in quanto costui era allora in carcere da cui usci' soltanto nel dicembre del 1981.

L'episodio raccontato dal Calzetta (pur con le imprecisioni dovute alla versione che ne fa il Vernengo) sembra esser quello relativo all'incontro in casa del Vernengo, da poco uscito dal carcere di Mazara o Marsala (e in realta' il Vernengo fu detenuto a Mazara del Vallo dal 5

novembre 1980 al 4 marzo 1981). Cio' dunque, avvenne prima dell'attentato a Contorno (accaduto il 25 giugno 1981) e non v'e' nessuna contraddizione temporale, se non nel desiderio di chi la sperava. Vero e' che a dibattimento il Calzetta nell'orgasmo inevitabile dell'esame giudiziale, dimentica di parlare dell'omicidio Mafara, anzi vi fa un fugace accenno come persona che abbraccio' e bacio' piu' volte il Vernengo in quell'occasione, (dopo esserne stato apostrofato in termini volgari) il quale fu perpetrato nell'ottobre del 1981, cioe' quando il Vernengo si trovava a Palermo. Ora al fatto, secondo quanto Calzetta ha detto durante la formale istruzione, era presente il cugino del Vernengo Ruggiero e Costantino Antonino, non Vernengo Antonino.

E in istruttoria, parimenti, il Calzetta sgancia totalmente codesto episodio dall'altro - narrato appunto per far intendere come il Vernengo di lui si fidasse - in cui dopo avergli chiesto del Contorno, il Vernengo aveva prelevato due pistole e se l'era messe alla cintola. E tutto cio' avviene solo successivamente ("un altro giorno") alla visita del Mafara in casa Vernengo.

Piuttosto, mentre il Calzetta colloca temporalmente tale ultimo fatto subito dopo (all'indomani) dell'uccisione del Graviano avvenuta il 7 gennaio 1982 e prima dell'attentato a Contorno, certamente qui Calzetta e' in errore perche' quest'ultimo delitto e' anteriore all'altro.

Ma il fatto indubitabile (richiedere la precisione cronologica assoluta in una persona poi non direttamente interessata sembra veramente voler forzare troppo la situazione) e' che al momento della morte del Graviano il Vernengo Pietro non era in carcere, secondo quanto esattamente il Calzetta sostiene. Non pare quindi che in tali punti possano cogliersi spunti decisivi per sbugiardare il Calzetta, al di fuori di un facile fraintendimento temporale, che non e' sufficiente per le ragioni gia' spiegate (in Profili: Sinagra paragrafo 4).

5.- CONCLUSIONI.

Eppertanto, dalle suesposte osservazioni e' lecito trarre le dovute conclusioni.

La personalita' del Calzetta appare inquietante allorche', improvvisamente - ma soprattutto dopo l'attentato alla fabbrica dei suoi fratelli - egli dichiara di non ricordare piu' niente, di esser caduto e d'aver sbattuto la testa. Per di piu' in carcere si e' spesso abbandonato a gesti vandalici, ed in aula ad estemporanei spogliarelli, che ne hanno determinata l'immediata espulsione, e sempre nel luogo di detenzione ad imbrattature escrementizie cui sono conseguiti numerosi ricoveri in appositi centri specializzati ed altrettanti esami psichiatrici, che ne hanno sempre affermato il perfetto stato di salute mentale.

La Corte e', pertanto, pervenuta alla convinzione, - partendo dalle osservazioni gia' sviluppate piu' sopra - avendo avuto modo di approfondire la psicologia del personaggio, di studiarne da vicino la personalita' (nel pomeriggio in cui dopo aver chiesto vivacemente d'esser interrogato, confermo' in pieno le sue dichiarazioni istruttorie) e di saggiarne de visu la normale attitudine al colloquio, la coerenza nelle risposte e la pronta comprensione delle domande, - mettendo anche a profitto soprattutto le confidenze fatte al

avesse finito coll'apparir loro per la stessa frequenza degli incontri, per l'abitudine di vederlo sovente, come un personaggio familiare, sia riuscito ad acquisire notizie sull'organizzazione, per lor natura strettamente riservate, senza far parte dell'organizzazione stessa; dall'altro, il fondato sospetto che egli abbia nei confronti di costoro, ed in parte di altri della cosca esercitato una forma di un tollerabile parassitismo operato, per di piu', da una persona apparentemente innocua, e nulla piu' di questo, comporta un bilanciamento di prove contrarie che impone l'assoluzione di lui dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Peraltro, ne resta valido il contributo probatorio per notizie (come quella del cambiamento di foggia e colore dei capelli da parte del Prestifilippo Mario) direttamente da lui rilevate, ovvero per fatti (come la conferma della "tufiata" di Ciaculli gia' rivelata da Buscetta) appresi attraverso la chiarita dimestichezza con gli Zanca.

E): DI MARCO

Sommario: 1.- Delineazione della personalita' del Di Marco. 2.- Mutamento di strategia. 3.- Le confessioni del Di Marco. Loro valore e loro funzione. 4.- Conclusioni. Esame delle imputazioni. Affermazione di responsabilita' ed assoluzioni.

1.-DELINEAZIONE DELLA PERSONALITA' DEL DI MARCO.

La psicologia del Di Marco emerge facilmente attraverso l'esperienza irripetibile di questo immane processo, ai limiti delle umane possibilita'.

Egli, attraverso le sue confessioni prima, sinceramente suggellate da un pianto liberatore, aveva a buon diritto conquistato per chi studiasse il processo subito dopo il rinvio a giudizio degli imputati, le simpatie del lettore, e l'etichetta dell'animo piu' sensibile e piu' umanamente apprezzabile fra tutti gli imputati collaboranti.

Sennonche', l'ulteriore evoluzione della situazione processuale, in dibattimento, da prima con l'assunzione da parte del predetto di una posizione d'angolo e di attesa, ma con connotazioni che gia' facevan presagire quanto poi sarebbe avvenuto, di poi, con la clamorosa quanto assai poco convincente, ritrattazione della propria confessione, determina un giudizio definitivo che conclude per l'instabilita' emotiva del personaggio.

In realta', il Di Marco, ragazzo traviato, forse per inopportune frequentazioni e per il desiderio di una vita piu' comoda e piu' dispendiosa, non dimostra un animo tristo; ma e' certamente debole e di tempra tutt'altro che coriacea.

Tutte le manovre messe in atto da Di Maggio Procopio per far si' che egli ritrattasse, sono svelate da Scaletta Giuseppe, il quale - fortunatamente - ha chiesto egli stesso con una lettera al Consigliere istruttore dottor Caponnetto , confermata con una dichiarazione resa al vice-pretore di Barcellona Pozzo di Gotto di esser sentito proprio sulla ritrattazione del Di Marco, il quale, dal canto suo, la motivava, non certo con pressioni indebite da lui ricevute, sibbene solamente col trauma psicologico conseguente al suo stato di detenzione.

A fronte di tale inconsistente motivo addotto dal Di Marco, il Calzetta svela le veraci ragioni, che hanno consigliato al primo l'atteggiamento processuale assunto in dibattimento (prima e seconda maniera).

Invero, lo Scaletta ha narrato come il Di Marco fosse stato assillato dalle richieste di ritrattazioni che gli pervenivano dall'interno (e

certamente anche dall'esterno,tramite i familiari); e che cio' egli aveva appreso dal Di Marco stesso, il quale, in un momento d'imbarazzo e d'indecisione gli aveva chiesto consiglio, incerto com'era sul da farsi.

C'e' da precisare che il primo atteggiamento processuale scelto dal Di Marco, di concerto evidentemente col suo difensore, era quello di avvalersi della facolta' di non rispondere, in armonia con quanto stabilito dalla legge. Ma, evidentemente, tale soluzione che lasciava, in fondo, inalterata la situazione istruttoria, non soddisfaceva appieno coloro rispetto ai quali le conferme precedenti del Di Marco suonavano precisi riscontri delle accuse del Sinagra Vincenzo cl 1956.

2.- MUTAMENTO DI STRATEGIA.

Si cerco',ad ogni modo,di introdurre nel processo egualmente elementi che potessero, mentre si faceva tacere il Di Marco sui reati ascrittigli, portare acqua al mulino degli altri imputati, attraverso domande, e soprattutto (mancati)

riconoscimenti che ne segnassero una sostanziale ritrattazione. Di fronte, pero', al fermo atteggiamento della Corte che fece osservare che delle due, l'una :o il Di Marco accettava di rendere l'interrogatorio(e in questo caso, ogni domanda era perfettamente legittima ed anche, secondo i casi, utile all'accertamento della verita'); ovvero, decideva di avvalersi della facolta' di astenersi dal parlare, ma in questo caso, trattandosi di una situazione inscindibile, tutto doveva concludersi col suo silenzio;di fronte a tale atteggiamento, il Di Marco decideva di cambiar registro, fornendo una compiuta ritrattazione di quanto aveva confessato, e sconfessando ogni parola di quanto aveva prima dichiarato.

Ritrattazione contro ogni logica, contro il buonsenso, resa cercando una commozione anche solo apparente che, pero', non riusciva neanche a manifestarsi all'esterno. Attraverso balbettii confusi, frasi involute e spesso punteggiate di anacoluti, mediante un farraginoso periodare in cui si arriva raramente alla sostanza, il Di Marco ha fornito una squallida e miserevole impressione di se stesso, della sua coerenza, della sua caratura caratteriale.

Penosa impressione che si e' ingigantita nel confronto disposto con lo Scaletta Giuseppe, nel corso del quale egli e' stato reiteratamente messo alle corde attraverso le rivelazioni di notizie e di propalazioni che egli stesso aveva fornito allo Scaletta, e di cui altrimenti questi non avrebbe potuto conoscere (UD. 127,del 17 ottobre 1986 (058447).

Emerge, altresi', che la posizione in primo tempo assunta dal Di Marco non era stata ritenuta sufficiente (loc. cit. 058457-058458), sicche' era necessario che egli pervenisse ad una versione dei fatti che scagionasse interamente gli imputati coinvolti.

E di fronte all'incalzare dello Scaletta, spesso il Di Marco traballa e tituba, riprendendosi, con fatica e con insicurezza alla insistente domanda dello Scaletta che gli rinfaccia le confidenze fattegli,chiedendogli se le ricorda, gli sfugge un : -"Non mi ricordo" assai sintomatico, cui segue in un secondo tempo (essendosi il Di Marco accorto dell'impressione negativa che la frase aveva suscitato :- "Si', si' a questa domanda voglio rispondere" (ma in realta' non risponde).

L'intervento dello Scaletta determina, adunque, - con molta probabilita' dalla stessa parte da cui venivano i "consigli" al Di Marco, e cioe' dal Di Maggio Procopio, - non soltanto l'accusa lanciatagli dal gia' pentito, di cercar solo sconti di pena, ma anche un aperto conflitto col fratello, Scaletta Rosario, che determino' un confronto, certo non simpatico, fra i due consanguinei.

Ma cio' che piu' convince e dimostra da che parte stia la verita', e' la lettera di Scaletta Rosario a Scaletta Giuseppe, letta a dibattimento (loc. cit. 058441) nella quale egli fa sapere al germano che : "le sigarette non mi mancano. E' Procopio che mi solleva quando ho bisogno". Parole di chiarezza adamantina, che possiedono nella loro Tacitiana concisione un'eloquenza persuasiva ed illuminante.

3.- LE CONFESSIONI DEL DI MARCO. LORO VALORE E LORO FUNZIONE.

Ma in verita' il riscontro piu' preciso e piu' convincente,che si erge come un baluardo contro le resipiscenze e le debolezze del Di Marco, e' costituito dall'elemento logico che puo' trarsi dalla

concordanza con le propalazioni da lui fatte nel corso dell'istruzione formale. Esse, per l'attento osservatore, non hanno solamente il pregio della spontaneita' e dell'estrema sincerita'- di contro alle stiracchiate rimasticature dibattimentali - ma anche della notevole chiarezza e puntualita'.

Va ricordato il contributo processuale dato dal Di Marco all'individuazione dei responsabili della rapina del "pronto credito", in cui egli ha addirittura corretto l'impreciso e falso ricordo del Sinagra Vincenzo cl.1956 sulla presenza del Rotolo Salvatore (impossibile per un suo temporaneo stato di detenzione). Si e' argomentato dalla difesa che, senza il riscontro negativo di tale impossibilita', il Rotolo avrebbe potuto esser condannato.

All'incontro, proprio l'indicazione del Di Marco sul fatto di non aver notato in quell'occasione il Rotolo, costituiva un elemento tale, da porre quanto meno in dubbio la partecipazione di quest'ultimo alla rapina. E, tale consapevole negazione da parte del Di Marco, costituisce nitido supporto alla spontaneita', alla veracita'ed alla precisione delle propalazioni di costui.

La conferma delle indicazioni del Sinagra Vincenzo cl.1956 avviene per altre vie. La confessione del Di Marco s'inizia con la conoscenza del Fallucca Giovanni e del Lo Verso Maurizio, che costituiscono con lui il primo aggancio per imprese delinquenziali. E poi, a loro volta essi fan conoscenza con Sinagra Vincenzo detto "Tempesta" che cercava di reclutare accoliti per la cosca di Marchese Filippo.

E come dimenticare gli accenti che suonano sinceri e convincenti allorquando il Di Marco racconta della sua paura dopo la scomparsa dei due amici, e la sua fuga a Grosseto presso uno zio? L'acquisto del "perdono" da parte del,nel frattempo conosciuto "Tempesta", attraverso l'elargizione della somma di lire quindici milioni ?

Il confessato furto di autovetture di cui il Sinagra non era a conoscenza, dimostra anch'esso l'autonomia con cui le dichiarazioni dei due si sono incrociate, senza confliggere,se non su qualche particolare. Ad esempio, pure per il furto alla gioielleria Bracco il Di Marco esclude la presenza del Rotolo Salvatore, anche qui correggendo il falso ricordo del Sinagra Vincenzo cl.1956.

In definitiva, il Di Marco e' riuscito, senza ottenere l'intento che si era ultimamente prefisso, fors'anche per paura di vendette nei confronti dei familiari, a qualificarsi come un elemento fragile, indeciso e pavido, che ha pienamente deluso le aspettative di chi credeva nella sua sincera resipiscenza.

Peraltro, la Corte nella sua obiettivita' non ha ritenuto di dover dimenticare che, cio' nonostante, per le dichiarazioni rese in istruttoria, egli ha disimpegnato un importante ruolo probatorio, affiancando con precisi riscontri le dichiarazioni del Sinagra, che ha confermato anche per cio' che concerne i tristi personaggi che agitavano il mondo tenebroso della cosca di Corso dei mille.

Eppertanto, la sua pena va adeguata a tali considerazioni, con la concessione delle attenuanti generiche.

4.- CONCLUSIONI. ESAME DELLE IMPUTAZIONI. AFFERMAZIONI DI RESPONSABILITA' ED ASSOLUZIONI.

Tutto cio' premesso e considerato, puo' dubitarsi del fatto che il Di Marco fosse un

vero e proprio associato alla cosca mafiosa o che vi avesse partecipato ai sensi dell'art.110 C.P.

Invero, attese le sue dichiarazioni ed anche quelle di Sinagra, sembra piuttosto,che egli abbia operato all'esterno dell'organizzazione. Per il Sinagra, che pur fu mantenuto ai margini della cosca, considerato,quindi, come uno strumento, come una pedina, che pero' entrava (forse per esser parente del "Tempesta",e come tale,probabilmente meritevole di maggior fiducia) nel tristo ingranaggio dell'accolita di Marchese Filippo, tanto che per lui fu fatta una parodia d'investitura dinanzi al "capo" con l'offerta di "cannoli".

Questo, non risulta avvenuto per il Di Marco, il quale, tuttavia fu di tanto in tanto chiamato per la perpetrazione di reati, non pero' gravissimi, come, invece, avvenne per il Sinagra Vincenzo cl.1956. Ne' risulta, parimenti, che egli fosse associato in modo certo con determinati elmementi allo scopo di commettere piu' delitti, ma, piuttosto, e' dato constatare soltanto di sue sporadiche partecipazioni senza un vero e proprio inserimento nella societas sceleris.

In tale situazione e' conforme a giustizia l'applicazione della formula del dubbio per le

imputazioni di associazione per delinquere, e di associazione di stampo mafioso. Va poi dichiarata l'improcedibilita' dell'azione penale in ordine al reato di cui all'imputazione n. 349, degradata dal giudice istruttore in quella ex artt. 83 e 590 C.P. perche' l'azione penale non avrebbe potuto esser iniziata per mancanza di querela, trattandosi di reato d'azione privata.

Egli va, invece, condannato per le rapine ascrittegli con le attenuanti generiche concesse dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate. Dimodoche', per lui equa pena da infliggere appare alla Corte quella di anni cinque di reclusione e di lire 2.000.000 di multa, risultante dall'aumento di un anno di reclusione e di lire 400.000 di multa sulla pena base di anni quattro e e 1.600.000 di multa,per la continuazione (art. 81 C.P.).

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.7

CAPITOLO II

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE EX ART.416 C.P.

E

"COSA NOSTRA"

SOMMARIO:

PARTE I: L'ORGANIZZAZIONE

1. Preambolo. - 2. La nuova figura criminosa in rapporto con quella ex art.416 c.p.. 3. Elementi della fattispecie criminosa ex art.416 c.p.: a) le manifestazioni organizzative. La logica dello sterminio. 4. Primi risultati riassuntivi delle indagini. 5. Contributo di taluni imputati ai margini dell'organizzazione. 6. I fratelli Grado. 7. La mappa di "Cosa Nostra". 8. La "conversione" di Buscetta. 9. Organizzazione, struttura e ordinamento interno di "Cosa Nostra". 10. Rapporti tra "Cosa Nostra" e altre organizzazioni criminali. 11. Convergenza tra le dichiarazioni di Contorno e di Buscetta. 12. Contorno e Buscetta: autonomia delle dichiarazioni. 13. Riscontri: le captazioni ambientali nella latteria di Paul Violi in Canada. 14. Marsala Vincenzo. 15. Gigino Pizzuto. 16. Di Cristina Giuseppe. Premesse all'esame delle sue rivelazioni. 17. Balducci, Diotallevi ed Abbruciati. 18. Esame delle "dichiarazioni" del Di Cristina Giuseppe. 19. Le propalazioni di Vitale Leonardo.

PARTE II: GLI ALTRI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

20. b) Il vincolo associativo. 21. c) il programma criminoso.

PARTE III: LE ATTIVITA' DELITTUOSE TIPICHE

22. a) estorsioni, b) danneggiamenti, c) attentati dinamitardi, d) imposizioni di guardianie, e) controllo del territorio. 23. Segue: f) sequestri di persona. 24. Segue: g) il contrabbando di tabacchi. 25. Segue: h) reati concernenti le armi. 26. Segue: i) gioco e scommesse. 27. Segue: l) il traffico internazionale di stupefacenti.

PARTE I: L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE "COSA NOSTRA".

1.-PREAMBOLO.

Da piu' parti questo processo, sia per dimensioni, complessita', numero e qualita' degli imputati, e' stato enfaticamente presentato come il "Processo alla Mafia", con l'effetto di far sorgere nell'opinione pubblica due opposte tendenze: l'una, propiziata anche dai mass-media, carica di attese, di aspettative, di speranze circa la definitiva sconfitta del fenomeno mafioso, l'altra intrisa dell'inveterato scetticismo sulla possibilita' di poter raggiungere il benche' minimo risultato e, persino, la definizione del primo grado del giudizio.

Tendenze che, pur dimostratesi alla lunga entrambe erronee, hanno caricato il processo di ruoli e funzioni che lo stesso per definizione non aveva e non avrebbe potuto avere e cioe' di rappresentare l'unico strumento di lotta esaustivo dell'intervento dello Stato contro il potere mafioso.

Infatti, la funzione del processo e dei giudici che lo governano non potra' mai essere quella della

"lotta", che presuppone due realta' contrapposte, compito del giudice essendo quello di giudicare in posizione di terzieta' gli imputati di singoli reati.

Questa Corte, anche quando nel corso del dibattimento notevoli sono state le spinte, provenienti anche da parti avverse, ad indugiare su aspetti politici, criminologici, sociologici o paragiuridici del fenomeno mafioso, ha sempre ricondotto e mantenuto il processo nell'alveo doveroso del diritto e della legalita', tenendo sempre presente che si giudicavano singole persone e non un fenomeno nel suo complesso, arricchito ed infarcito nel tempo di elementi estranei al diritto, frutto di secoli di cultura, di letteratura e di tradizioni.

Questo, dunque, e' il processo a singole persone imputate, tra l'altro, di far parte di un'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", cosi' indicata da taluni coimputati che, dopo aver ammesso le proprie responsabilita', hanno offerto una chiave di lettura dall'interno degli elementi costituenti l'associazione medesima.

Se poi, in tale organizzazione criminosa, si rinvengono quei principi, quei comportamenti, quelle regole che in passato, secondo una tradizione

culturale, sono stati riferiti alla "Mafia", termine usato, nella sua accezione piu' vasta, nelle sue connotazioni metagiuridiche, il correlativo giudizio di identificazione tra la "Mafia" stessa, cosi' intesa, e l'associazione mafiosa di cui ci si occupa esula dai compiti del giudice.

Parimenti, a nulla rileva verificare la validita' dell'equazione "Mafia" = associazione per delinquere, creata, ma per negarne la sussistenza, da una certa giurisprudenza in tempi non molto lontani, in cui pero' le conoscenze fornite dal dato culturale o dall'intuizione investigativa degli inquirenti erano molto vaghe, frammentarie e parziali.

Tali conoscenze, difatti, erano certamente ben diverse da quelle attuali sull'apparato strutturale-funzionale di "Cosa Nostra", ottenute con tecniche di indagine piu' aderenti alla realta' dei tempi, qualificate da un diverso e piu' corretto approccio alla realta' del fenomeno, reso possibile anche dalla collaborazione di taluni associati, i quali hanno rivelato non solo le strutture organizzative, ma anche le logiche e le dinamiche dell'associazione, nelle quali inquadrare gli, altrimenti incomprensibili, specifici episodi criminosi.

2.-LA NUOVA FIGURA CRIMINOSA IN RAPPORTO CON QUELLA EX ART.416 C.P..

Prima di procedere all'analisi della struttura delle attivita', delle finalita' e delle vicende di "Cosa Nostra", appare opportuno affrontare una questione di carattere generale che riguarda l'applicabilita' alla fattispecie del delitto di associazione mafiosa, previsto dall'art.416 bis C.P., e la sua coesistenza con quello di associazione per delinquere, previsto dall'art.416 stesso codice.

Infatti, a molti degli imputati sono stati contestati entrambi i delitti, pur nella precisazione di diversi periodi di consumazione, il cui termine iniziale e' quello del 29 settembre 1982 per l'art.416 bis C.P.(data della sua entrata in vigore) mentre, la stessa data identifica quello finale della contestazione di associazione per delinquere semplice (416 C.P.).

In proposito, i difensori degli imputati hanno sostenuto l'applicabilita' di una sola delle due norme contestate, adducendo varie ed articolate argomentazioni, che cosi' possono riassumersi:

a) applicabilita' di una sola sanzione, in quanto il fatto contestato con le due norme sarebbe identico;
b) rapporto di specialita' tra le due norme, con individuazione dell'art.416 bis C.P. come norma speciale, in quanto contenente tutti gli elementi dell'art.416 C.P. (sodalizio e programma criminoso) ed in piu' l'elemento specializzante costituito dal metodo mafioso;
c) successioni di leggi nel tempo, ai sensi dell'art.2 comma 3° del C.P., sul presupposto della diversita' tra la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la posteriore, con applicazione della legge piu' favorevole al reo e quindi nella specie l'art.416 C.P.;
d) permanenza del reato protrattasi oltre la data di entrata in vigore della nuova legge, con applicabilita' del solo reato di cui all'art.416 bis C.P.;
e) assorbimento nell'associazione per delinquere di stampo mafioso dell'associazione per delinquere comune, la cui permanenza si e' protratta dopo il 29 settembre 1982;
f) rapporto di specialita' in concreto.
Dalla pur sintetica enunciazione delle tesi difensive, e' agevole cogliere la contraddittorieta' delle

argomentazioni utilizzate e le elucubrazioni ermeneutiche, apparentemente appaganti, ma non condivisibili sul piano tecnico-giuridico.

Innanzi tutto, appare necessario precisare l'oggetto delle due norme incriminatrici ed i limiti delle rispettive previsioni, atteso che parecchie delle tesi difensive presuppongono una connotazione di identita' del fatto in senso giuridico, fondato sulla similare struttura normativa tipica caratterizzata da una condotta associativa, sulla collocazione sistematica e sulla comune appartenenza alla categoria dei delitti contro l'ordine pubblico.

Tralasciando di richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, acquisita agli atti tramite le sentenze risolutive di impugnazione in tema di provvedimenti cautelari, nonche' la piu' accreditata dottrina, appare sufficiente l'attenta lettura delle rispettive proposizioni normative per concludere che, per la configurabilita' del reato di associazione per delinquere comune, la condotta penalmente rilevante e' quella diretta alla costituzione di un sodalizio avente come scopo la consumazione di piu' delitti.

Pertanto, il fatto associativo e' previsto dal legislatore nel suo nascere e nel suo atteggiarsi come

entita', che e' criminosa per la natura altrettanto criminale del fine, che ispira e muove gli autori del reato, mentre, perche' sussista il reato di associazione di tipo mafioso, e' penalmente rilevante non il fatto e la condotta che hanno dato il via al sodalizio, ma il metodo, il sistema, i mezzi utilizzati dalla congrega e dai suoi associati (la forza di intimidazione del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva) per conseguire finalita', anche genericamente lecite, che diventano illecite per l'adozione del descritto metodo, una sola delle quali, quella di "commettere delitti", e' comune all'associazione prevista dall'art.416 C.P.

In sostanza, la finalita' dell'introduzione nel nostro sitema normativo dell'art.416 bis C.P., e' proprio quella di colmare l'accertata e ricorrente inidoneita' dell'art.416 C.P. a cogliere compiutamente la complessa realta' fenomenica della condizione mafiosa: realta', questa, che non consentiva, precedentemente, di perseguire condotte, metodi e scopi non sussumibili sotto alcuna figura di reato, ma significativi e caratterizzanti la struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, come, ad esempio, talune condotte configuranti fatti di riciclaggio di danaro di illecita provenienza.

Inoltre, se e' vero che la norma sull'associazione di tipo mafioso viene a tutelare un interesse di ordine pubblico identico a quello tutelato dal precedente art.416 C.P., specie allorche' viene in considerazione la comune finalita' associativa di commettere delitti, e' pur vero che accanto a tale interesse essa persegue altre finalita', quali la tutela dell'interesse all'ordine economico e ad un corretto funzionamento della pubblica amministrazione.

Tale ampliamento, con una piu' articolata qualificazione del campo delle attivita' associative penalmente rilevanti rispetto all'ambito di applicazione dell'art.416 C.P., e' un ulteriore elemento da cui si desume che i fatti, oggetto delle norme citate, sono sostanzialmente diversi, ontologicamente distinti e funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilita' di conversione di un'associazione per delinquere comune in associazione di tipo mafioso e la conseguente configurabilita' di un concorso formale di reati.

Cio' premesso, si rileva che la norma speciale per sua stessa natura, nel regolare la medesima materia della norma generale e' di solito destinata ad

operare, nel nostro ordinamento giuridico-penale, in un ambito concentrico ma piu' ristretto rispetto alla stessa norma generale; e cio' proprio per effetto dell'elemento specializzante individuato nel nostro caso in quel metodo mafioso che costituisce non piu' un elemento aggiuntivo, ma un elemento integrante una diversa fattispecie, sostitutiva di quella prevista dalla norma generale.

Pertanto, e' pacifico, alla luce delle considerazioni che precedono, che l'art.416 bis C.P., sia per la struttura diversa, sia per la piu' ampia "ratio", non si pone in rapporto di specialita' con l'art.416 C.P., cosi' come non si attaglia alla fattispecie l'ipotesi di successioni di leggi, disciplinata dall'art.2 comma 3° C.P., che presuppone che il reato sia stato consumato integralmente sotto il vigore della legge precedente e che rimangano sempre inalterati la struttura e l'oggetto giuridico delle rispettive norme.

Nella specie, invece, si e' verificata l'introduzione, da parte del legislatore, di una figura di reato del tutto diversa, applicabile ad una medesima condotta che per taluni aspetti nel passato poteva rientrare solo nella piu' riduttiva e piu' semplice dimensione dell'art.416 C.P.

Quindi, e' certamente infondata ed assurda la pretesa di applicare, per i fatti verificatesi dopo l'entrata in vigore dell'art.416 bis C.P., come norma piu' favorevole, soltanto l'art.416 C.P..

Valutando adesso il problema sotto diverso profilo, si rileva che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione e l'indirizzo prevalente in dottrina, un reato permanente e' punibile secondo la legge del tempo in cui e' cessata la permanenza, ancorche' tale legge sia piu' rigorosa.

Ora non vi e' dubbio che entrambi i reati in questione sono permanenti e che la condotta associativa, posta in essere inizialmente sotto l'impero di una norma, protraendosi, sotto il profilo omissivo del mancato recesso, anche dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione penale , perpetua la lesione del bene giuridico protetto, per cui dovrebbe applicarsi soltanto l'art.416 bis C.P..

Ma anche tale tesi non e' condivisibile, perche' presuppone che le leggi in successione siano omologhe, nel senso che si differenzino per la diversa gravita' della sanzione, rimanendo inalterati l'oggetto e la struttura delle rispettive previsioni, cosa che e' da escludere alla luce delle pregresse considerazioni.

Egualmente, va disattesa l'altra tesi difensiva, in vero alquanto suggestiva forse perche' frutto di ingegneria ermeneutica, la quale, partendo dal presupposto che l'associazione per delinquere di stampo mafioso, limitatamente al programma di commettere delitti, contiene in se' ed assorbe, alla stregua delle figure normative di reato complesso, l'associazione per delinquere semplice, fa concettualmente protrarre la permanenza del reato di cui all'art.416 C.P. sin dopo l'entrata in vigore dell'art.416 bis C.P. per decretarne l'assorbimento in quest'ultimo.

Ed invero inesatto appare il presupposto dell'assorbimento, alla luce dei principi esposti sulla diversita' dei reati, cosi' come arbitrario si ravvisa lo spostamento della contestazione del reato di cui all'art. 416 C.P., a partire dal 29 settembre 1982, il che farebbe sparire d'un sol colpo quella parte del fatto contestato, invece, "ab inveterato" soltanto sino a tale data .

Peraltro, poiche' anche nell'ipotesi dell'assorbimento la condotta precedente dovrebbe, comunque, essere valutata alla luce della nuova norma, si finirebbe per dare efficacia retroattiva ad una

legge penale, nonostante il divieto degli artt.1, 2, comma 1^ C.P., 25 Costituzione, 7 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, mentre, se la condotta stessa non fosse valutata, rimarrebbe sostanzialmente impunita.

Nel rapporto tra le due norme, si puo' tutt'al piu' rinvenire quella situazione che la giurisprudenza ha definito specialita' in concreto, nel senso che, in presenza di fatti ricadenti sotto il vigore della nuova norma incriminatrice, che presentino connotazioni di identita' di episodi, di soggetti, di tempi e per evitare di violare in concreto il principio del "bis in idem", non si dovrebbe dar carico dei due reati insieme.

Tale orientamento e' stato, del resto correttamente seguito dal P.M. e dal G.I. nel formulare le imputazioni tant'e' che agli imputati non e' stato contestato il reato di cui all'art.416 C.P. dopo il 29 settembre 1982.

In conclusione, il frazionamento della condotta associativa in due distinte contestazioni temporalmente correlate ai limiti di efficacia temporale delle norme di volta in volta applicabili, che colgono due aspetti e due momenti diversi della

medesima realta' fenomenica, sostanzialmente integranti ipotesi di illecito permanente, lungi dal potere essere definito come fonte di iniquita', appare a questa Corte come l'unica corretta soluzione che contemperi gli ineludibili principi dell'efficacia nel tempo delle norme penali, senza che una parte dell'attivita' incriminata possa sfuggire ai rigori della legge, della specialita' tra norme, nonche' dell'irretroattivita' della legge panale (Cass. Sez.1^ 10 aprile 1987 n.1057-Saviano).

Appare inoltre opportuno evidenziare che la pretesa iniquita', derivante dalla irrogazione di due diverse sanzioni per lo stesso fatto in senso naturalistico, non si e' sostanzialmente verificata, se non per particolari condizioni soggettive di qualche imputato, atteso che questa Corte ha deliberatamente contenuto gli aumenti di pena per continuazione, riferibili al reato di cui all'art.416 C.P., nei limiti previsti dal recente provvedimento di indulto.

Al di la' delle premesse conclusioni di ordine tecnico giuridico, non puo' tuttavia disconoscersi che, dal punto di vista fenomenico, la condotta degli imputati di partecipazione all'associazione criminosa

"Cosa Nostra" rimane sempre la stessa, la sola differenza che prima del 29 settembre 1982 rientra nella fattispecie prevista dall'art.416 C.P., mentre dal predetto giorno in poi rientra nella fattispecie prevista dall'art.416 bis C.P.

Tale associazione, come si dimostrera' in seguito, ha nel tempo sviluppato un proprio apparato strutturale mafioso, basato sulla carica autonoma di intimidazione diffusa costituente quel metodo integrante una specifica caratteristica del reato di cui all'art.416 bis C.P., di nessuna rilevanza sotto il profilo dell'ordinamento penale fino al 29 settembre 1982.

Pertanto, se tale apparato e' venuto meno precedentemente all'entrata in vigore della nuova norma, sara' applicabile soltanto l'art.416 C.P.; se invece esso ha continuato ad essere utilizzato dall'associazione anche dopo tale data, come sara' in seguito dimostrato, saranno punibili, ai sensi dell'art.416 bis C.P., anche le condotte successive al 29 settembre 1982, ma nulla vieta che siano prese in esame anche le condotte precedenti e che sia presa in considerazione dalla Corte la storia del sodalizio criminoso, ai fini della costruzione di un quadro

probatorio il piu' possibile completo dell'apparato strutturale-strumentale e delle attivita' dell'organizzazione.

In altre parole, le eventuali condotte precedenti all'entrata in vigore dell'art.416 bis C.P., pur non essendo punibili per il principio dell'irretroattivita' della legge penale, costituiscono fatti storici la cui cognizione contribuisce utilmente ad una puntuale ricostruzione della natura e delle finalita' dell'associazione criminosa "Cosa Nostra" (Cas.Sez.1^ 1.2.1985 in Cassazione Penale 1987).

Pertanto, si tratteranno unitariamente gli elementi comuni alle due fattispecie giuridiche quali la sussistenza del vincolo associativo, la struttura organizzativa del sodalizio e la finalita' di commettere delitti, mentre si affronteranno poi gli elementi peculiari dell'associazione mafiosa, quali l'intimidazione e le condizioni di assoggettamento di omerta' che ne derivano, nonche' le altre finalita' introdotte dall'art.416 bis C.P.

3.-ELEMENTI DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA EX ART.416 C.P.

A) MANIFESTAZIONI ORGANIZZATIVE. LA LOGICA DELLO STERMINIO.

Gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono la permanenza di un vincolo associativo ai fini della realizzazione di un comune programma criminoso, la predisposizione di mezzi per la commissione di una serie indeterminata di delitti ed una certa forma di organizzazione, anche rudimentale, di stabilita' e di autonomia, tali da costituire un nucleo di forze che, indipendentemente dall'esecuzione dei reati oggetto del programma criminoso, rappresenti, per il solo fatto della sua esistenza, un pericolo per l'ordine pubblico.

La prova circa la sussistenza di tali elementi non e' costituita unicamente dalle dichiarazioni degli imputati collaboratori, ma si e' andata via via formando attraverso le linee di indagine di questo procedimento e di altri che venivano istruiti anche da diversi giudici istruttori.

Ed invero, la serie impressionante di omicidi commessi a Palermo e nei centri viciniori a partire dalla primavera del 1981, l'analisi delle persone rimaste uccise o scomparse, gli elementi di collegamento, sia di ordine familiare che d'altro

tipo, tra alcune delle vittime, nel quadro anche di una stretta vicinanza cronologica dei loro omicidi, la contemporanea scomparsa o l'allontanamento di tutti i parenti, amici e persone comunque vicine agli uccisi, denotano gia' l'esistenza di una organizzazione criminosa dilaniata da faide interne, da lotte intestine, divisa in gruppi con prevalente connotazione familistica.

L'uccisione, poi, di due capi della levatura di Bontate Stefano e di Inzerillo Salvatore, le cui personalita' criminali erano gia' emerse a seguito di precedenti indagini conclusesi nel procedimento contro Spatola Rosario ed altri, lasciavano gia' presumere la gravita' dello scontro, impropriamente definito "Guerra di Mafia", tanto piu' grave ove si consideri che, dal 30 maggio 1978, data dell'omicidio di Di Cristina Giuseppe, all'omicidio di Bontate Stefano, non si era registrato alcun omicidio in pregiudizio di esponenti mafiosi di rilievo.

Era logico, quindi, ritenere che, anteriormente a tali fatti criminosi, tra le organizzazioni criminali fosse intervenuto un patto di non belligeranza, fondato sulla divisione delle sfere di influenza territoriale, che desse la possibilita' di

realizzare il maggior lucro possibile dagli investimenti in attivita' commerciali, imprenditoriali e societa' di affari, anche tra appartenenti a gruppi diversi, nelle quali reinvestire l'immenso flusso di danaro derivante dall'illecito traffico di stupefacenti.

Del resto, gli omicidi commessi in pregiudizio di Giuliano Boris, dirigente della Squadra Mobile di Palermo, di Terranova Cesare destinato a ricoprire l'incarico di dirigente l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, di Mattarella Pier Santi, Presidente della Regione Siciliana, di Basile Emanuele, comandante la compagnia Carabinieri di Monreale, di Costa Gaetano, Procuratore della Repubblica di Palermo, cioe' gli omicidi di persone investite di cariche e funzioni pubbliche, che, in vario modo ed a diverso livello, avevano tentato di ostacolare l'attivita' mafiosa, apparivano come la dimostrazione della forza dell'organizzazione, della sua unitarieta' e di una comune strategia di intervento a scopo di intimidazione diffusa.

Dopo la scomparsa di Teresi Girolamo, cugino dei fratelli Bontate e cognato di Bontate Giovanni, per averne sposato la sorella

Confermavano tale ipotesi, dopo l'arresto a Zurigo dei tre, l'omicidio presso la casa circondariale dell'Ucciardone di Marchese Pietro, il rinvenimento del cadavere dello Spica Antonino a Milano in una discarica di rifiuti e la feroce persecuzione ed uccisione di tutte le persone vicine al Greco Giovanni, detto Giovannello.

Nel corso delle indagini relative all'omicidio di Inzerillo Salvatore, emergeva, tra l'altro, che dal 15 al 19 febbraio 1981, presso l'hotel Hilton di Milano, nella stessa stanza, avevano alloggiato Lo Presti Ignazio ed una persona che esibiva il passaporto n.B596142, rilasciato dalla Questura di Palermo a Fici Giovanni, ma trovato addosso a Giovannello Greco all'atto del suo arresto a Zurigo con il Marchese e lo Spica.

Il Lo Presti, molto vicino allo Inzerillo, aveva sempre negato di aver alloggiato all'Hilton, sostenendo di avere smarrito il passaporto.

Tale negazione dell'evidenza rende probabile il fatto che il Lo Presti fosse stato costretto a prestare il proprio passaporto ad Inzerillo Salvatore.

Nel passaporto intestato al Fici, ma sequestrato al Greco, venivano riscontrati dei visti d'ingresso per la Bolivia ed il Brasile risalenti all'ottobre 1980 e tra gli effetti personali del Greco venivano rinvenute due cartoline inviate alla sua convivente Ficano Francesca da Rio de Janeiro, probabilmente nel novembre dello stesso anno.

Da tali fatti, e' logico dedurre che i gruppi criminali cui appartenevano il Marchese Pietro ed il Greco Giovanni, informati (probabilmente da Pipitone Angelo Antonio, la cui presenza era registrata nello stesso periodo presso l'albergo Hilton di Milano) dei loro collegamenti con elementi di clan rivali, li avessero considerati dei "traditori" per la loro promessa a Bontate Stefano ed Inzerillo Salvatore, nell'attuazione del progetto di uccidere Riina Salvatore, capo della "famiglia" di Corleone.

Del resto, la loro fuga dopo la scomparsa di Chiazzese Filippo, amico e compartecipe delle imprese criminali di Greco Giovanni, costituiva la miglior conferma di tale tradimento.

Il fronte degli omicidi si allargava, quindi, con l'uccisione di Badalamenti Antonino, del figlio appena diciassettenne Badalamenti Salvatore e di altre persone a lui vicine, nonche' con la feroce persecuzione attuata nei confronti dei congiunti di Buscetta Tommaso, con la scomparsa dei figli Antonio e Benedetto, con l'uccisione del genero Genova Giuseppe, marito della figlia Felicia, e di due suoi cugini, D'Amico Antonio e D'Amico Orazio e con l'omicidio del fratello Buscetta Vincenzo e del di lui figlio Benedetto.

Venivano, contemporaneamente, uccisi alcuni elementi di spicco della malavita organizzata, tutti singolarmente di diversa provenienza territoriale nell'ambito del palermitano e delle province siciliane.

In particolare venivano perpetrati gli omicidi di Di Noto Francesco di Corso dei Mille, di Gnoffo Ignazio della zona di Palermo-centro, di Pizzuto Gigino da Castronovo di Sicilia, di Buccellato Antonino genero di Rimi Vincenzo da Castellamare del Golfo, di Di Peri Giovanni da Villabate, di Ferlito Alfio da

Catania, di Di Maggio Giuseppe da Brancaccio, di Sorce Antonino e del di luifiglio Carlo da Villagrazia.

Inizialmente, sembrava di assistere allo scontro armato fra diversi gruppi criminali contrapposti, nel tentativo di conquistare una posizione di supremazia gli uni sugli altri.

Tuttavia, non si riusciva a comprendere come mai non si registrassero delle reazioni da parte delle organizzazioni che avevano subito l'uccisione di capi carismatici quali Bontate Stefano ed Inzerillo Salvatore, mentre poi, quando si sara' in possesso di altri elementi, si comprendera' che, attraverso un sistema di alleanze interne con elementi chiave di ciascun gruppo, si venivano a sostituire i capi ritenuti vicini al Bontate Stefano con altri considerati piu' affidabili da parte del gruppo emergente.

Gia' la semplice elencazione dei gravi fatti delittuosi sopra descritti, che non possono spiegarsi se non inquadrandoli in un contesto unitario e in un medesimo disegno, stante gli accertati collegamenti tra gli uccisi, oltre alla implacabilita' della determinazione, che ha spinto gli assassini ad

uccidere anche persone colpevoli soltanto di essere amici o parenti delle vittime designate, fanno desumere l'esistenza di un'associazione criminosa costituente un grave pericolo per l'ordine pubblico, anche perche' dotata di una struttura armata di tipo militare, impiegata indifferentemente per l'una o l'altra esecuzione, come e' stato pienamente confermato dall'esame comparativo dei reperti balistici acquisiti nel corso di numerosi omicidi e conclusosi, in sede peritale (Vol.203 f.502941 e seguenti), con l'accertamento che per parecchi di essi erano state usate le stesse armi.

Tuttavia, se facile era accertare i collegamenti tra le persone rimaste uccise, molto piu' difficile era individuare i superstiti dell'organizzazione e gli specifici legami tra essi persistenti.

Le prime indagini svolte dagli inquirenti nella zona teatro del maggior numero di omicidi, e cioe' nelle borgate palermitane di Ciaculli e di Corso dei Mille, procedevano con estrema difficolta', per lo stato di intimidazione diffusa e di conseguente omerta' a cui soggiacevano gli abitanti, terrorizzati dal numero, dalla frequenza dei fatti delittuosi, con cadenza quasi giornaliera , e, soprattutto, dall'impunita' dei loro autori.

Un primo spiraglio di luce si apriva nelle indagini, allorche', il 12 agosto 1981, Di Gregorio Salvatore, fermato dalla polizia mentre insieme al latitante Mondino Michele si accingeva a commettere una rapina, rendeva importanti dichiarazioni sul ruolo di Greco Michele e di Bontate Stefano in relazione alla loro influenza sul territorio, nonche' sulla dinamica dell'omicidio di quest'ultimo, avvenuto mentre la vittima si trovava nella propria autovettura preceduta da un'altra auto guidata dal cugino Di Gregorio Stefano.

Dopo alcuni giorni dalla sua scarcerazione il Di Gregorio scompariva nel nulla, pagando cosi' quel poco di collaborazione che aveva voluto rendere agli inquirenti.

Il 19 ottobre 1981, venivano sorpresi dalla polizia, all'interno di una villa sita nella via Valenza di Villagrazia (Palermo), una ventina di individui i quali ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con le forze dell'ordine consentendo a buona parte di essi di darsi alla fuga (Vol.41/R f.067848-067861).

Nella circostanza, venivano tratti in arresto Profeta Salvatore, Pullara' Giovan

Battista, Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Fascella Pietro, Lo Jacono Pietro, Gambino Giuseppe, Di Miceli Giuseppe, Urso Giuseppe, mentre alcuni dei fuggiaschi venivano identificati per Aglieri Giorgio, Lo Verde Giovanni, e Greco Carlo.

Nella riunione, bruscamente interrotta dalla polizia, erano presenti persone appartenenti a zone diverse del palermitano ed in particolare alla borgata di Santa Maria di Gesu', di Villagrazia ed al paese di Corleone.

Significativo appariva il fatto che il proprietario della villa, dotata di apparecchiature di controllo visivo, era Vernengo Ruggero, cugino di Vernengo Pietro, il quale aveva acquistato l'immobile da Verace Teresa, cognata di Riccobono Rosario, indicato quest'ultimo in precedenti indagini come il capo della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello.

Lo stesso giorno veniva effettuata una perquisizione nell'abitazione di Aglieri Giorgio, ove si rinveniva la somma di L.130 milioni e valuta statunitense per un importo di 147 mila dollari.

Si accertava pure che l'Aglieri aveva l'effettiva disponibilita' delle chiavi della villa di via Valenza e che era suocero di Vernengo Pietro, per avere quest'ultimo sposato la figlia Aglieri Provvidenza.

Il rinvenimento di una cosi' rilevante somma di denaro in gran parte costituito da dollari, richiamava alla memoria degli inquirenti un'altra scoperta similare avvenuta il 19 giugno 1979 presso l'aereoporto di Punta Raisi, allorche' il dirigente della Squadra Mobile dottor Giuliano Boris, dentro due valige provenienti da New York, aveva rinvenuto la somma di 465 mila dollari statunitensi e magliette e grembiuli usati normalmente in ristoranti e pizzerie di New York.

I legami di affinita' che univano l'Aglieri con il Vernengo Pietro, denunciato per traffico di stupefacenti, legittimavano i sospetti che il denaro sequestrato fosse il corrispettivo di una partita di eroina inviata negli U.S.A. e che quindi il Vernengo ed i gruppi a lui collegati avessero la disponibilita' di un laboratorio per la raffinazione della morfina base.

Tali sospetti trovavano obiettiva conferma, allorche', personale del locale comando gruppo dei Carabinieri, seguendo un'autovettura, normalmente usata dalla moglie di Vernengo Pietro, localizzava nella via Messina Marine una villa risultata di proprieta' di Di Salvo Nicola, al cui interno era stata impiantata un laboratorio per la trasformazione di morfina base in eroina.

Le successive indagini consentivano di accertare che Di Salvo Nicola era in effetti un uomo di fiducia di Vernengo Pietro e del cugino Vernengo Giuseppe, che l'Alfano Paolo (inteso Pietro 'u Zappuni), proprietario dell'immobile in costruzione contiguo a quello del Di Salvo Nicola e fuggito assieme a lui, era originario della zona di Corso dei Mille; che il Vernengo Pietro, come si poteva rilevare dai suoi precedenti giudiziari, era stato per lungo tempo collegato, nel settore del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con gli Spadaro della Kalsa, con i Savoca di Brancaccio, e con i Tinnirello di Corso dei Mille; che un nipote di Vernengo Pietro, Vernengo Cosimo, nato nel 1956, era stato tratto in arresto mentre si trovava in compagnia di Spadaro Francesco, nato nel 1958,

figlio di Spadaro Giuseppe e nipote di Spadaro Tommaso.

Lo stesso Spadaro Francesco, a seguito di una segnalazione anonima al 113, secondo cui nella zona di via Giafar si aggirava una Golf di colore verde con delle persone sospette a bordo, veniva arrestato alla guida della citata auto, con addosso una rivoltella Smith Wesson calibro 38 con 5 cartucce ad espansione nel tamburo.

Insieme allo Spadaro Francesco vennero pure tratti in arresto Inchiappa Giovan Battista collegato agli Spadaro da rapporti di lavoro, e Marchese Giuseppe, fratello del Marchese Antonino arrestato nel corso delle indagini relative alla scoperta del "Covo di via Pecori Giraldi" e fratello di Marchese Vincenza indicata quale fidanzata di Bagarella Leoluca da Corleone.

A bordo della volante, ove erano stati fatti sedere i tre in attesa dell'arrivo di rinforzi, veniva rinvenuta un'altra rivoltella calibro 38 Special identica alla precedente ed un piccolo borsellino contenente 10 cartucce anch'esse ad espansione.

Visto l'atteggiamento dei tre ed il tipo di armi in loro possesso, normalmente usate dai killers, era

probabile che gli stessi si trovassero nella zona per compiere un omicidio.

Significativo del resto e' il fatto che le impronte digitali rilevate al Marchese Giuseppe al momento dell'arresto si riveleranno poi identiche ad un'impronta rilevata sulla Fiat 128 usata dagli esecutori della cosiddetta "Strage di Natale", in cui persero la vita Di Peri Giovanni, ritenuto il boss di Villabate, Pitarresi Antonino e Pitarresi Biagio.

Altrettanto significativi appaiono i collegamenti emersi tra i Vernengo, i Marchese e gli Spadaro, sia nell'ambito della cosiddetta "guerra di mafia", sia nelle cointeressenze nel laboratorio di via Massina Marine, che era ubicato in zona Sperone a 500 metri della Piazza Torrelunga, fulcro della zona di influenza del clan facente capo a Marchese Filippo.

Del resto, una conferma della esigenza di impiegare gli enormi profitti realizzati con il traffico degli stupefacenti era fornita dalle indagini sulle imprese edili impegnate nella costruzione di palazzi per civili abitazioni e sulle ditte operanti nel settore delle forniture di prodotti e servizi per l'edilizia, come ad esempio la Liistro Giovanni e

C, la SE.S.P.A., la Fiduciaria Certificazione Revisionari S.P.A. per gli Spadaro, la Olimar Siciliana per il gruppo Marchese, la Edilferro, nei cui locali trovava sede anche la G.M.G. di Cucuzza Salvatore, per il gruppo Savoca, la Amato Costruzioni, nonche' l'Enologica Galeazzo per il gruppo Vernengo.

Le indagini bancarie svolte sul c/c di pertinenza di Di Salvo Nicola, che operava per conto dei Vernengo, confermavano i collegamenti con i gruppi di Corso dei Mille e della Kalsa, ma mettevano in risalto anche dei rapporti, riferentisi pero' al periodo in cui regnava una sostanziale convergenza di interessi, con elementi gravitanti nella zona di Santa Maria di Gesu', come Teresi Girolamo o come Bisconti Ludovico da Belmonte Mezzagno, Adelfio Francesco e Capizzi Benedetto da Villagrazia o Lombardo Michele, gestore della sala di trattenimenti "Happydays", il quale giustificava tali rapporti bancari con il pagamento del rinfresco per le nozze Calcagno-Tagliavia.

Le indagini all'uopo svolte dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.5/S f.74 e 76, Vol.8/S f.91, 102),

accertavano che alle nozze tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, celebrate il 3 ottobre 1980, avevano partecipato, come e' possibile rilevare dall'album fotografico delle nozze acquisito agli atti (Vol.8/S f.138425, 138436), i fratelli Graviano Benedetto, Graviano Filippo e Graviano Giuseppe, figli di Graviano Michele ucciso il 7 gennaio 1982, Lauricella Antonino, Battaglia Giuseppe, Lombardo Michele e Sebastiano, i fratelli Vernengo Luigi e Vernengo Giuseppe, nonche' Senapa Pietro testimone di nozze per lo sposo.

Tutte queste persone saranno poi accusate in vario modo, da Calzetta Stefano e da Sinagra Vincenzo, di far parte o comunque di essere collegate con la "Famiglia di Corso dei Mille".

Il Senapa, accusato da piu' parti di essere uno dei piu' feroci "Killers" della "Famiglia" veniva arrestato alla guida di un'autovettura insieme con Aglieri Giorgio (Vol.3/S f.136543).
Proprietario della Fiat 126 condotta dal Senapa, era Lucchese Diego zio di Lucchese Giuseppe, indicato come nipote di Spadaro Tommaso e che era solito associarsi con Cucuzza Salvatore e Greco Giuseppe fu Nicolo',

tutti e tre sospettati di essere gli esecutori materiali di numerosissimi omicidi.

Il Senapa Pietro, inoltre, era stato identificato in data 24 maggio 1982, da personale della Squadra Mobile di Palermo, unitamente ad Argano Filippo, piu' volte menzionato tra gli adepti del clan di Marchese Filippo zio dei fratelli Nuccio e gestore del garage di Via Rudini' dal quale venne sottratto il furgone usato per l'omicidio di Inzerillo Salvatore.

Aglieri Giorgio era stato trovato in possesso della comunicazione giudiziaria dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, emessa il 18 agosto 1982 e notificata a Prestifilippo Giovanni nelle mani della sorella Prestifilippo Giuseppa residente in via Croceverde Giardini n.284.

L'Aglieri riferiva, inspiegabilmente, di avere rinvenuto la comunicazione giudiziaria dietro la porta dell'abitazione del genero Vernengo Pietro sita in piazza Ponte Ammiraglio.

Tali fatti venivano ulteriormente a confermare i collegamenti tra le organizzazioni gravitanti nel rione della Kalsa, di Corso dei Mille, di Ciaculli e di Croce Verde Giardini, con alcuni esponenti della

famiglia di Santa Maria di Gesu', nonostante l'avvenuta uccisione di Bontate Stefano.

Un altro episodio che appare dimostrativo del coinvolgimento della cosca di Ciaculli nelle vicende della cosiddetta guerra di mafia e' quello avvenuto il 6 gennaio 1982, allorche', a seguito di telefonata anonima, veniva segnalata la presenza di due autovetture sospette nei pressi della Calcestruzzi Mare Dolce dei fratelli Mafara.

I carabinieri intercettavano le auto segnalate che si davano alla fuga in direzione di Villabate, ma, durante l'inseguimento, da una delle autovetture all'improvviso scendeva un giovane che, allontanandosi di corsa, attirava su di se' l'attenzione degli inseguitori, consentendo agli altri occupanti veicoli di dileguarsi.

Il fuggitivo veniva identificato, dopo lungo inseguimento, per Fici Giovanni, cugino di Greco Giuseppe fu Nicolo' detto "Scarpuzzedda".

Pertanto, la presenza delle auto e dei loro occupanti in quel posto e' fondatamente da attribuirsi ad un fallito tentativo di uccidere anche i superstiti fratelli di Mafara Francesco e Mafara Giovanni.

Il 16 settembre 1982, a seguito di perquisizione dell'abitazione di Corrao Attilio, genero di Savoca Giuseppe, personale della Squadra Mobile di Palermo rinveniva un manoscritto contenente l'elenco degli invitati al matrimonio tra Corrao Attilio e Savoca Benedetta; elenco che assumeva un'importanza notevole ai fini delle indagini, perche' in esso erano menzionati quasi tutti i componenti del gruppo emergente, tra cui moltissimi dei denunciati con il rapporto giudiziario del 13 luglio 1982 cosiddetto dei 161.

Tra costoro erano indicati tutti i Savoca, gli Spadaro, Casella Antonino, Adelfio Francesco, Di Salvo Nicola, Di Gaetano Giovanni, Scavone Gaetano, La Vardera Pietro, Lo Iacono Andrea, Abbate Salvatore, Greco Michele, Greco Salvatore e Greco Giuseppe "Scarpazzedda" (indicati pure come zio Michele, senatore e Pino) ed inoltre Magliozzo Vittorio, Geraci Nino, Carollo Gaetano ed altri.

Appare utile esaminare con particolare attenzione il manoscritto, poiche' il sistematico accostamento dei nomi, come ad esempio nel caso dei Greco, racchiusi con una parentesi, e'

indicativo della appartenenza a gruppi o familiari o criminali.

Altro episodio significativo e' quello emerso nel corso dei servizi espletati da personale della Squadra Mobile di Palermo per effettuare la cattura di Montalto Salvatore, ritenuto, prima che scoppiasse la cosiddetta guerra di mafia, il braccio destro di Inzerillo Salvatore.

Difatti, il 28 ottobre 1982, l'agente Zucchetto Calogero riconosceva il predetto mentre era fermo a conversare con Greco Giuseppe "Scarpazzedda" e con altre due persone all'imbocco di una trazzera che dalla via Messina Montagna conduceva alla villa di proprieta' del Montalto in contrada Balate.

Nel corso di una successiva ricognizione dei luoghi, a poche centinaia di metri da detta villa, l'agente Zucchetto riconosceva altresi', all'interno di due autovetture che procedevano ad una decina di metri l'una dall'altra, Greco Giuseppe "Scarpazzedda" e Prestifilippo Mario, cioe' due degli imputati successivamente indicati come tra i piu' attivi killers della guerra di mafia.

Dopo l'arresto del Montalto, avvenuto il 7 novembre 1982, si accertava che la proprieta'

immobiliare nella quale il predetto si era rifugiato era confinante con un esteso agrumeto di proprieta' dei fratelli Greco Michele e Greco Salvatore.

L'agente Zucchetto Calogero, perfetto conoscitore della zona, e delle persone ivi abitanti per avervi prestato per lungo tempo servizio come componente della locale Squadra Mobile, dopo appena sette giorni dall'arresto del Montalto veniva ucciso.

4.-PRIMI RISULTATI RIASSUNTIVI DELLE INDAGINI

Come si sara' potuto notare, gia' sin dalla prima fase delle indagini una serie di elementi di fatto, apparentemente slegati, andavano via via riunendosi, tassello per tassello, in un mosaico le cui trame si intrecciavano in una logica difficilmente confutabile.

L'elemento assolutamente atipico, che era dato registrare, era costituito dal fatto che alcuni componenti delle famiglie che facevano parte del fronte delle vittime risultavano legati ad esponenti del gruppo emergente.

In conseguenza di cio', si ravvisava indispensabile trattare congiuntamente in un unico procedimento tutti i fatti-reato collegati fra di loro, in modo da potere delineare, partendo da quest'ultimi, i contorni dell'associazione.

Era stato gia' individuato un gruppo mafioso omogeneo e compatto che nonopolizzava le attivita' mafiose eliminando con la violenza qualsiasi dissenso interno.

Con il progredire dell'istruttoria, venivano poi individuati gran parte degli elementi di maggiore spicco di questo gruppo e successivamente, col prezioso contributo dei coimputati dichiaranti, si potevano comprendere meglio le attivita', le dinamiche, le vicende dell'associazione Cosa Nostra e le cause ed i protagonisti della cosiddetta guerra di mafia.

E' interessante notare che in questa prima fase, solo una minima parte degli elementi probatori era costituita da dichiarazioni di persone venute in contatto con i componenti delle famiglie mafiose, principalmente per l'espandersi del traffico degli stupefacenti; il quale costituiva, ormai, il piu' importante campo di intervento delle organizzazioni di tipo mafioso, facendo ad esse assumere dimensioni

internazionali e connotazioni di organizzazione multinazionale superanti l'originaria fisionomia locale e familistica.

Per operare tale trasformazione ed ampliamento, tuttavia, l'organizzazione era costretta a cooptare degli elementi che, se pur criminali, a causa della loro diversa estrazione territoriale, familiare e culturale, non riuscivano ad assimilare del tutto le indefettibili regole del comportamento mafioso, si' da non disdegnare poi in qualche occasione, la possibilita' di svelare agli inquirenti circostanze utili alle indagini.

5.-CONTRIBUTO DI TALUNI IMPUTATI AI MARGINI DELLA ORGANIZZAZIONE.

Questo e' il caso di taluni imputati gravitanti nelle fasce periferiche dell'organizzazione, come Zerbetto Alessandro, Totta Gennaro, Sami Saleh, Wakkas, Amendolito Salvatore, Fragomeni Armando, Pastura Alfonso.

Taluni di costoro, pur essendo rimasti sostanzialmente al di fuori dell'associazione mafiosa, riuscivano a fornire delle utili indicazioni.

Uno di questi e' Totta Gennaro, il quale, sentito prima informalmente dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Palermo e poi dall'Autorita' Giudiziaria, forniva precise informazioni sul traffico di stupefacenti gestito dalla famiglia dei Grado, rivelando particolari utilissimi per la prosecuzione delle indagini e consentendo di individuare altri personaggi coinvolti nel traffico, come Azzoli Rodolfo e Perina Giovanni, che in seguito avrebbero pure collaborato con gli inquirenti.

Il Totta, inoltre, forniva per averle apprese dai Grado, con cui intrattenenva rapporti di amicizia, notizie utilissime sull'organizzazione mafiosa, sulle cause della c.d. guerra di mafia, le quali trovavano, poi, puntuale riscontro nelle ulteriori indagini.

6.-I FRATELLI GRADO.

Gia' da altri procedimenti penali, originati sia dal sequestro di sostanze stupefacenti, come i processi Mafara, Sollena, Spatola Rosario, sia dal rinvenimento nel palermitano di laboratori per la produzione dell'eroina, come quelli

gestiti da Alberti Gerlando e da Mondino Girolamo, era emerso che il traffico internazionale di stupefacenti era gestito dalle organizzazioni siciliane, le quali riuscivano a trarne la principale fonte di arricchimento.

L'esame delle risultanze processuali sulle attivita' dei Grado e dei loro complici consentiva di porre in luce, soprattutto, quella parte del traffico degli stupefacenti riguardante l'approvviggionamento della morfina base necessaria per il funzionamento dei laboratori clandestini siciliani e lo smercio di parte del prodotto finito nell'Italia settentrionale.

Cio' naturalmente per il periodo che va dal 1977 ai primi mesi del 1981 e cioe' fino a quando i Grado non dovettero abbandonare tale attivita', costretti alla fuga in Spagna dai loro avversari.

Come gia' le indagini successive alla scoperta del laboratorio per la produzione di eroina sito in via Messina Marine, cosi' anche le indagini bancarie sui conti correnti bancari gestiti da Grado Giacomo, e quelle riguardanti specificamente Tommaso Spadaro, assumevano notevole importanza perche' consentivano di acquisire dati assai significativi sulla progressiva utilizzazione dei

canali del contrabbando di tabacchi, sul traffico degli stupefacenti, sui collegamenti tra le organizzazioni palermitane, catanesi e campane, sulle risorse finanziarie investite e sui relativi proventi, ma soprattutto costituivano il piu' importante elemento di riscontro e di verifica sulla struttura, sulla composizione delle famiglie, sull'unicita' di Cosa nostra,nonche' sull'esistenza, per un certo periodo, di un saldo vincolo tra gli associati, senza distinzione di appartenenza alle singole famiglie, per la gestione degli affari certamente piu' lucrosi.

7.-LA MAPPA DI "COSA NOSTRA".

Attraverso le risultanze di tali indagini, si otteneva la conferma documentale della mappa dell'organizzazione "Cosa nostra", faticosamente individuata attraverso lunghi anni di intensa attivita' istruttoria.

Si trattera' in particolare di tale indagine nella sede piu' opportuna, qui, a titolo esemplificativo, appare opportuno descrivere una delle operazioni piu' rappresentative.

Seguendo a ritroso le tracce di operazioni bancarie riguardanti Catalano Onofrio, coinvolto in un traffico di stupefacenti tra l'Italia e gli U.S.A., nel procedimento penale contro Spatola Rosario ed altri venivano individuati numerosi libretti di deposito a risparmio, tra cui alcuni di pertinenza di Tommaso Spadaro, dai quali erano stati prelevati circa 500 milioni di lire, trasformati in un sol giorno in vaglia cambiari da 10 milioni ciascuno, su richiesta di Sampino Antonietta, cognata di Spadaro Tommaso, con la firma, per conoscenza e garanzia, di Prestifilippo Domenico, titolare del noto ristorante la "'Ingrasciata" di Palermo.

Tali vaglia cambiari , certamente provento di operazioni illecite, venivano poi negoziati da persone che, per altre indagini, apparivano tra di loro collegate ed appartenenti alla medesima organizzazione.

Esaminando con attenzione i destinatari dei vaglia, si poteva rilevare che 5 vaglia per 50 milioni, erano stati negoziati da Grado Giacomo, che si occupava della parte finanziaria del traffico di stupefacenti svolto in correita' con i fratelli e con altri; che altri vaglia venivano negoziati da

Greco Salvatore fratello di Greco Michele, da Scaduto Giovanni, genero del Greco Salvatore, da Prestifilippo Giovanni padre di Prestifilippo Mario, da La Rosa Antonino, Ingrassia Ignazio, Seidita Ignazio, e da Greco Salvatore, indicati come affiliati alla "famiglia" di Ciaculli e quest'ultimo padre di Greco Giovanni, detto "Giovannello", uno dei protagonisti della successiva "Guerra di mafia"; da Alfano Pasquale, Argano Carmelo, Greco Leonardo e Caltagirone Francesco Paolo, gli ultimi tre della I.C.R.E.S.p.A. di Bagheria; da Oliveri Giovanni, cognato di Tinnirello Benedetto della zona di Corso dei Mille; dai fratelli Marchese Gregorio e Marchese Pietro entrambi uccisi nel corso della "guerra di mafia", da Priolo Salvatore genero di La Mattina Nunzio, entrambi ritenuti da piu' fonti come i gestori dei canali di approvvigionamento della morfina base; da Bisconti Pietro, figlio di Ludovico, quest'ultimo indicato come appartenente alla famiglia di Belmonte Mezzagno; da Prestigiacomo Salvatore da S.Giuseppe Jato; e cosi via.

Da altre operazioni bancarie, compiute nell'interesse dello Spadaro, si traeva, quindi, la prova che egli aveva fatto esportare all'estero clandestinamente danaro di provenienza illecita.

Lo Spadaro, poi, attraverso Di Pace Giuseppe, impiegato presso l'agenzia 3 di Palermo del Banco di Sicilia, aveva trasferito vaglia cambiari per 130 milioni nella disponibilita' di Teresi Pietro, cugino di Girolamo Teresi e cognato dei fratelli Grado.

Va ricordato, altresi', che il Di Pace, il 16 ottobre 1979, aveva cambiato 120 mila dollari statunitensi, utilizzando il controvalore relativo per la richiesta di assegni circolari firmando la richiesta stessa come Greco Michele.

Cosi' pure per le richieste di assegni circolari del 17 ottobre 1979 per L.9.600.000 e del 18 ottobre 1979 per L.18.060.000 anch'esse firmate con lo stesso nome di Greco Michele.

Per chiarire come si e' andata svolgendo l'istruttoria del presente procedimento, va posto in rilievo che le indagini di cui sopra continuavano ad essere condotte separatamente da diversi giudici istruttori, cosi' come quella riguardante il traffico di stupefacenti, posto in essere da Mutolo

Gaspare per conto della famiglia di Partanna-Mondello capeggiata da Rosario Riccobono; indagini che mettevano in risalto dei collegamenti molto importanti con le famiglie catanesi operanti nello stesso settore.

Anche il procedimento penale per l'omicidio del generale Dalla Chiesa, era ancora separato da quello principale, ma gli interessanti risultati ottenuti con una perizia balistica, attraverso la comparazione dei reperti, riuscivano a collegare l'attacco diretto allo Stato, nelle persona del suo rappresentante piu' autorevole, con gli omicidi piu' significativi della guerra di mafia, come l'omicidio di Bontate Stefano, l'attentato alla gioielleria Contino, l'omicidio di Inzerillo Salvatore ed il tentato omicidio nei confronti di Contorno Salvatore.

L'apporto di imputati collaboratori era ancora molto limitato per quanto concerneva il mosaico accusatorio relativo al reato associativo, poiche' Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo, che frattanto avevano fornito utili contributi all'impianto istruttorio, riferivano su realta' locali che pero' costituivano uno spaccato di un ben piu' ampio e complesso fenomeno.

Le indagini compiute avevano, comunque, posto in luce l'inquietante realta' di un'organizzazione a carattere mafioso, estremamente violenta e pericolosa, dedita ad ogni genere di illecito, sostanzialmente unitaria, ma i brandelli di verita', i tasselli di un mosaico emergente da tante distinte indagini avrebbero continuato ad essere valutati separatamente e quindi sostanzialmente svalutati nel loro complesso qualora non vi fosse stato qualcuno che avesse riempito gli spazi vuoti del telaio accusatorio, consentendo di guardare dall'interno le vicende dell'organizzazione "Cosa Nostra".

8.-LA "CONVERSIONE" DI BUSCETTA.

Il 16 luglio 1984, veniva estradato dal Brasile, dopo un lungo iter procedurale, Buscetta Tommaso, indicato per decenni dagli organismi di polizia di tutto il mondo come un trafficante di stupefacenti e come un appartenente all'organizzazione mafiosa.

Il Buscetta, violando la regola mafiosa che imponeva l'omerta', decideva di collaborare con l'autorita' giudiziaria, segnando l'inizio di un nuovo

corso ed una svolta determinante nelle indagini istruttorie.

Cio' nel momento in cui lo Stato aveva intensificato il suo impegno nella repressione del fenomeno mafioso, mostrando con un'azione continua e pervicace la volonta' di perseguire realmente tale fenomeno.

Si erano gia' registrate delle forme di collaborazione di persone estranee all'organizzazione, come Totta, Azzoli ed altri o di persone che vivevano ai margini della stessa, come Calzetta Stefano, Sinagra Vincenzo, o di altre ancora come Vitale Leonardo, anche se quest'ultimo era stato, poi, ritenuto infermo di mente.

Si era, pertanto, generalizzata la convinzione che nelle indagini sui fatti di mafia non vi sarebbe mai stata una collaborazione da parte di taluno dei componenti della associazione mafiosa, come e', invece, avvenuto per Buscetta Tommaso, che rappresenta quindi una "rivoluzione" nell'ambito delle indagini sul fenomeno mafioso.

Circa i motivi che hanno indotto il Buscetta a collaborare.in questa sede e' appena il caso di accennare che il predetto, ormai isolato all'interno dell'organizzazione, ricercato dagli

avversari che oltre ad uccidergli numerosi congiunti avevano decretato la sua morte, ha ritenuto di affidare agli inquirenti il suo destino ed i segreti di "Cosa Nostra", cioe' di un'organizzazione che, tradendo gli originali principi ispiratori, si era trasformata in un'aggregazione di criminali della peggior specie.

Non aveva pertanto piu' senso, secondo Buscetta, rispettare la fondamentale regola dell'omerta' per mantenere inattaccabile dalle penetranti indagini un'associazione che egli voleva distruggere per vendicarsi dei tanti lutti subiti.

Al di la' di qualsiasi critica d'ordine morale all'ipotesi che organi dello Stato si possano fare strumentalizzare da un criminale per assecondare la sua vendetta, non puo' disconoscersi che in questo caso vi e' una precisa convergenza di interessi individuali da una parte, e della collettivita' dall'altra, alla repressione o meglio al contenimento di un fenomeno dilagante ed al perseguimento di colpevoli di gravissimi crimini.

Certamente, le dichiarazioni del Buscetta, sia quelle istruttorie, sia quelle dibattimentali, sono dotate del requisito dell'attendibilita' intrinseca, non solo per la precisione, la

spontaneta', la costanza, la univocita', e la puntuale reiterazione anche nel corso del dibattimento, ma soprattutto per l'ovvia considerazione che, se egli non avesse rivestito un ruolo essenziale nell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" e non si fosse posto al centro di quegli equilibri criminali la cui rottura determino' la cosiddetta guerra di mafia, non ci sarebbe stato bisogno di trucidare senza alcun motivo i suoi familiari.

Se poi il Buscetta, ha coltivato, come e' credibile, l'intenzione di vendicarsi dei suoi avversari, non puo' ritenersi che egli abbia accusato persone estranee all'organizzazione criminale che intendeva distruggere o che abbia potuto inventare di sana pianta tutte le notizie fornite sulla struttura, sulle regole e sulle vicende dell'organizzazione, cui egli stesso ha ammesso di appartenere da circa 30 anni.

Non si puo', peraltro, trascurare che e' stata compiuta un'affannosa e rigorosa ricerca di riscontri a tali dichiarazioni contenute in cinque voluminose carpette allegate al volume 124 quater, e che le indagini istruttorie compiute antecedentemente alle sue dichiarazioni avevano gia' consentito di acquisire una notevole mole di materiale probatorio, sia sugli

appartenenti a "Cosa Nostra", che sulle loro principali attivita' criminose.

Comunque, il contributo maggiore di Buscetta e' consistito nell'avere offerto, per la prima volta, dall'interno, approfondite notizie sull'assetto strutturale dell'organizzazione che hanno consentito di comprendere meglio i fatti e le vicende dell'associazione criminale e di attribuire con maggiore puntualita' e precisione le responsabilita' ai singoli imputati.

9.-ORGANIZZAZIONE, STRUTTURA E ORDINAMENTO INTERNO DI "COSA NOSTRA".

Secondo Buscetta la parola "Mafia" e' una creazione letteraria, mentre i veri mafiosi sono semplicemente chiamati "Uomini d'Onore".

L'organizzazione denominata " Cosa Nostra" e' disciplinata da regole non scritte, tramandate oralmente, di cui non si trovera' mai traccia documentale non esistendo elenchi di appartenenza, attestati di alcun tipo, ne' ricevute di pagamento di quote sociali.

I requisiti richiesti per la "Cooptazione" nell'associazione sono:

1) provate doti di coraggio e di valore (in senso criminale si intende);

2) una situazione familiare limpida secondo quel concetto di "Onore", tipicamente siciliano;

3) assenza di vincoli di parentela con "Sbirri", cioe' con persone che rappresentino l'autorita' dello Stato.

Naturalmente, le prove di coraggio non sono richieste per quei personaggi che rappresentano la "faccia pulita" dell'organizzazione, e cioe' professionisti, imprenditori che non vengono normalmente impiegati in azioni criminali ma prestano un'utilissima opera di fiancheggiamento e di copertura in attivita' apparentemente lecite.

Il soggetto in possesso di questi requisiti viene, dapprima, avvicinato e poi "studiato", per sondare le sue capacita' e la sua disponiblita' a far parte dell'associazione.

Ottenutone il consenso, il neofita viene portato in un luogo appartato che puo' essere anche una casa di abitazione ove, alla presenza di almeno tre "uomini d'onore" della "Famiglia", di cui andra' a far parte, si svolge la cerimonia del giuramente di fedelta' a "Cosa Nostra".

Il piu' anziano dei presenti lo avverte che "questa Cosa" ha lo scopo di proteggere i deboli ed

eliminare le "sovercherie", quindi gli buca un dito di una mano facendo versare il sangue su di una immagine sacra cui da' fuoco mentre si trova tra le mani del giurante, il quale poi dovra' sopportare tale bruciore passando l'immagine sacra accesa da una mano all'altra fino a totale spegnimento ripetendo la solenna formula del giuramento, che si conclude con la frase :"Le mie carni devono bruciare come questa santina se non manterro' fede al giuramento".

Dopo il giuramento-e solo allora-, l'uomo d'onore viene presentato al capo famiglia del quale prima non doveva conoscere la carica; comincio', cosi', a conoscere i segreti di "Cosa Nostra" e ad entrare in contatto con gli altri associati dell'organizzazione.

Questo, almeno, nelle linee essenziali (ma che coincidono in maniera impressionante con le dichiarazioni in tal senso rese, parecchi anni prima, da Vitale Leonardo) e' il modo di prestare giuramento, almeno riferibile al periodo in cui Buscetta entro' a far parte di "Cosa Nostra", cioe' nel 1950.

Lo stesso Buscetta non era in grado di riferire se per la degenerazione delle forme e dei principi di "Cosa Nostra" fossero stati mantenuti sia

tali solenni riti che gli stretti criteri di arruolamento.

La "qualita'" di "uomo d'onore" una volta acquisita cessa soltanto con la morte, anche se gli eventi della vita possono determinare che l'uomo d'onore si trasferisca in qualche luogo lontano dalla Sicilia e che quindi non venga impiegato attivamente negli affari della famiglia'; e' in tal caso possibile che ci si ricordi di lui, gli si richieda un qualche comportamento derivante dalla sua qualita' di "uomo d'onore", al quale non si puo' certo sottrarre.

La cellula primaria dell'organizzazione e' costituita dalla "Famiglia", una struttura rigidamente ancorata al territorio che controlla una zona della citta', in genere una borgata o un intero centro abitato da cui prende il nome (Famiglia di Porta Nuova, famiglia di Ciaculli, ecc...).

La famiglia e' governata da un capo di nomina elettiva chiamato anche "Rappresentante", il quale a sua volta nomina il "Sottocapo", uno o piu' "Consiglieri" ed i "Capidecina", che hanno la funzione di coordinare l'attivita' degli uomini d'onore loro affidati.

L'attivita' delle "Famiglie" e' coordinata da un organismo collegiale denominato "Commissione" o

"Cupola", di cui fanno parte "Capi-mandamento", e cioe' i rappresentanti di tre o piu' "famiglie" territorialmente contigue.

Generalmente il "Capo-mandamento" e' anche il capo di una delle "Famiglie", ma per garantire obiettivita' nella rappresentanza degli interessi del mandamento e per evitare un pericoloso accentramento di poteri nella stessa persona, in passato la carica di "Capo-mandamento" non era cumulabile con quella di "Rappresentante" di una "famiglia".

La "Commissione" e' presieduta da uno dei "Capo-mandamento", anche se in origine, forse per accentuarne la sua qualita' di "Primus inter pares", il capo della "Commissione" veniva chiamato "Segretario".

La "Commissione" ha una sfera di azione che corrisponde alla circoscrizione territoriale provinciale ed ha il compito di assicurare il rispetto delle regole di "Cosa Nostra" all'interno di ciascuna "famiglia" e, almeno inizialmente, di comporre eventuali vertenze fra le "famiglie" medesime.

In tempi piu' recenti, e' stato costituito un organismo di coordinamento tra le "Commissioni", chiamato "Inter-Provinciale", di cui facevano parte i capi delle "Commissioni" delle Provincie di Palermo,

Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania, organismo che nel pieno rispetto delle autonomie delle "Commissioni" provinciali e' stato creato con lo scopo di consentire ai "Capi" di consultarsi per gli affari che esulavano dall'ambito provinciale e che interessavano i territori di altre "Famiglie".

Cosi', per esempio, se un imprenditore di una provincia intende spostare il centro dei suoi affari, sia leciti che illeciti, in un'altra provincia, deve essere a cio' autorizzato da tale organismo.

Come puo' facilmente notarsi, la struttura di "Cosa Nostra", e' sostanzialmente unitaria e verticistica e puo' accostarsi alla figura dello stato federale.

Infatti, la piena autonomia decisionale ed operativa degli organismi di base (le "Famiglie") si limita all'ambito strettamente territoriale, mentre per questioni che trascendono gli interessi locali vi sono degli organismi concentrici e sovraordinati con compiti di controllo e di coordinamento oltre che decisionali.

Nonostante la struttura abbia modello gerarchico, non tutti i membri delle varie "famiglie" si conoscono fra di loro ed i rapporti tra una "famiglia" e l'altra vengono tenuti, pressocche'

esclusivamente dai "capi", per cui l'organizzazione funziona come a paratie stagne e cio' a maggior garanzia di segretezza e sicurezza.

Buscetta lamentava, infatti, che le "famiglie" di Corleone e di Resuttana, non avevano mai fatto conoscere ufficialmente i nomi dei propri membri ai "Capi" delle altre "Famiglie".

Tale precauzione in effetti si e' rivelata, senza dubbio, decisiva per l'attuale mantenimento della struttura, nonostante le approfondite indagini giudiziarie e la collaborazione di alcuni componenti dell'associazione.

Quindi, le conoscenze del singolo "uomo d'onore" sui fatti di "Cosa Nostra" dipendono essenzialmente dal grado che lo stesso riveste nell'organizzazione, nel senso che, piu' elevata e' la carica rivestita, maggiori sono le probabilita' di venire a conoscenza di fatti di rilievo e di entrare in contatti con "uomini d'onore" di altre "famiglie".

All'interno dell'organizzazione poi la circolazione delle notizie e' ridotta al minimo indispensabile e l'"Uomo d'Onore" deve astenersi dal fare troppe domande perche' cio' e' segno di disdicevole curiosita' ed induce in sospetto l'interlocutore.

Del resto, ogni "Uomo d'Onore" e' tenuto a rispettare la "Consegna del silenzio", non puo' svelare ad estranei l'appartenenza all'organizzazione, ne' i segreti di "Cosa Nostra".

Questa, senz'altro, e' la regola piu' ferrea, quella che ha permesso all'associazione di sopravvivere tanto a lungo e la cui trasgressione e' punita con la morte.

Allo scopo di evitare che nei contatti tra i membri dell'organizzazione si possano inserire degli estranei, la "presentazione di un uomo d'onore" e' disciplinata da severe regole.

Infatti, e' impossibile presentarsi da solo come "uomo d'onore" ad un altro membro di "Cosa Nostra", poiche' in tal modo nessuno dei due avrebbe la sicurezza della rispettiva qualifica dell'altro, occorre quindi, l'intervento di un terzo membro dell'organizzazione che li conosca entrambi per la loro "qualita" e che li presenti tra loro in termini che diano l'assoluta certezza ad entrambi dell'appartenenza a "Cosa Nostra" dell'interlocutore.

In seguito, Contorno spieghera' che e' sufficiente che l'uno venga presentato all'altro con la frase :"Questo e' la stessa cosa", mentre se si vuole indicare una persona vicina all'organizzazione si dira':"Questo e' un amico".

Per ovviare a due contrastanti esigenze (quella della segretezza e quella della necessita' di reciproco aiuto ed assistenza) non si possono ammettere errori od equivoci di sorta.

Cosi' pure, se un "uomo d'onore" ha bisogno di contattare il capo o membri di altra "famiglia" che non conosce, si rivolge al "Capo" della propria, il quale realizza il contatto per mezzo di un membro delle "famiglie" che conosca entrambe le parti.

In siffatta maniera, viene attuato un sistema molto efficace per assicurare la segretezza maggiore tra le "famiglie" mafiose; infatti, i rapporti di conoscenza vengono limitati all'essenziale e si viene a sapere ben poco delle altre "famiglie".

Quindi, un "Uomo d'Onore" conosce soprattutto i membri della propria "famiglia" e poi quelli delle altre "famiglie" su cui via via acquisisce notizie per le proprie esigenze di affari o di attivita' illecite.

Quando gli "Uomini d'Onore" parlano tra di loro di fatti attinenti a "Cosa Nostra", hanno l'obbligo assoluto di dire la verita': chi infrange questa regola, dato che ha la facolta' di astenersi dal parlare, e' passibile di pene gravissime e perfino della morte.

Nei casi meno gravi, previa decisione della "Commissione" o del "capo famiglia", l'"uomo d'onore" viene espulso o meglio "posato" secondo il lessico mafioso; il che costituisce l'unica deroga al principio dell'indissolubilita' del legame con l'organizzazione.

Neanche l'espulsione pero' fa cessare del tutto il vincolo di appartenenza all'organizzazione, in quanto produce soltanto un effetto sospensivo, che puo' risolversi anche con la reintegrazione dell'"uomo d'onore".

Pertanto, l'espulso continua ad essere obbligato all'osservanza delle regole di "Cosa Nostra" e tutte queste regole sono di importanza fondamentale per valutare le dichiarazioni rese da "uomini d'onore" e per interpretarne comportamenti, atteggiamenti e parole.

Occorre prendere atto culturalmente dell'esistenza di questo "Codice" che racchiude ineludibili norme di comportamento e rispettive sanzioni; senza di che, mai si riuscira' a comprendere interamente la realta' del fenomeno mafioso.

L'obbligo della segretezza, della verita', della mutua assistenza, comportano la certezza assoluta che in qualsiasi evenienza ed in qualsiasi momento di

emergenza, ci si potra' rivolgere ad una persona conosciuta come "uomo d'onore", la quale prestera' tutta l'assistenza necessaria.

Se tali regole non fossere state rispettate, del resto, l'organizzazione non avrebbe resistito ai secoli.

La detenzione, poi, non solo non spezza i vincoli con "Cosa Nostra", ma anzi facilita quella solidarieta' che lega gli appartenenti all'associazione; infatti, gli "uomini d'onore" in condizioni finanziarie disagiate e i loro familiari vengono normalmente aiutati economicamente durante la detenzione dalla "famiglia" di appartenza.

Allorche' viene arrestato un "capo famiglia", la direzione della stessa viene assunta dal suo "Vice" che poi gli rendera' conto del proprio operato al momento della dimissione dal carcere.

Altra regola fondamentale di "Cosa Nostra", e' l'assoluto divieto per l'"Uomo d'Onore" di fare ricorso alla giustizia dello Stato, con l'eccezione dei furti di autoveicoli per evitare di venire coinvolti in fatti illeciti commessi con l'uso degli stessi.

Nell'organizzazione di "Cosa Nostra" e delle "famiglie" in particolare un fatto nuovo e del tutto

eccezionale e' costituito dall'introduzione delle cosiddette "Reggenze".

Infatti, a causa della guerra di mafia che in pochi mesi aveva provocato tanti morti e sconvolto l'assetto di numerose famiglie, era sorta la necessita' di assicurare il funzionamento di quelle maggiormente colpite e pertanto la "Commissione" aveva posto provvisoriamente a capo di alcune di esse uomini di propria fiducia.

I "reggenti delle "famiglie", nominati in numero di due, non fanno pero' parte della "Commissione'", anche se hanno sostituito un "Capo famiglia" che fosse anche "Capo-mandamento".

Un'altra regola che deriva dal principio della sovranita' territoriale e' quella che nessun omicidio puo' essere commesso senza l'assenso del "Rappresentante" della famiglia nel cui territorio e' eseguito il delitto, mentre i piu' gravi fatti di sangue, che esulano dalla competenza strettamente territoriale o dal governo della famiglia, vengono decisi da tutta la "Commissione", che ne affida l'esecuzione ad "uomini d'onore" scelti discrezionalmente fra le varie famiglie senza che sia necessario informarne i rispettivi capi.

Una regola non scritta, ma non per cio' meno cogente, e' che le decisioni della "Commissione" vanno eseguite "a tutti i costi", ma viene sempre informato il capo della famiglia nel cui territorio deve essere commesso l'omicidio.

L'organizzazione "Cosa Nostra", pur al di fuori di uno stretto collegamento con il territorio, che, come si e' visto, e' una delle sue peculiari caratteristiche, ha esteso le sue propaggini anche al di fuori degli stretti limiti regionali.

Ne costituiscono un esempio tre famiglie della Campania e cioe' quelle facenti capo a Zaza Michele, a Bardellino Antonio ed ai fratelli Nuvoletta, che, secondo Buscetta, sono organicamente inserite nell'associazione, tanto da essere rappresentate, per la difesa dei propri interessi nell'ambito delle riunioni della "commissione" di Palermo, dallo stesso capo Greco Michele.

10.-RAPPORTI TRA "COSA NOSTRA" ED ALTRE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI.

Spiegava il Buscetta tale situazione, certamente atipica, con il fatto che inizialmente i rapporti tra elementi di "Cosa Nostra" e le suddette famiglie erano solo di affari e riguardavano soprattutto il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In seguito, gli accertati legami con Calo' Giuseppe, con Leggio Luciano e con Greco Michele diventarono tanto intensi che anche i napoletani, fin a un certo tempo ritenuti solo elementi di spicco della camorra, sono poi da ritenersi a pieno titolo inseriti nell'associazione.

Cio' induce a seria riflessione sul grado di penetrazione dell'organizzazione mafiosa in altre zone d'Italia, tanto da far ritenere che la stessa ha esteso le sue propaggini, in cio' forse favorita dall'applicazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato, nelle maggiori citta' italiane e nelle zone a piu' alta concentrazione industriale, oltre che all'estero e negli Stati Uniti d'America.

Circa i rapporti con "Cosa Nostra" americana, Buscetta chiariva che tale organizzazione, a struttura analoga a quella siciliana, nel passato era stata collegata con quest'ultima, ma da tempo i rapporti si erano interrotti.

In passato, infatti, era possibile, per un uomo d'onore siciliano emigrato negli U.S.A., divenire subito, in virtu' di tale sua originaria qualifica, membro di "Cosa Nostra" americana.

Invece oggi, sempre secondo le affermazioni del Buscetta negli U.S.A. fanno parte della corrispondente organizzazione, non soltanto siciliani, ma anche meridionali d'origine italiana, in genere con la cittadinanza americana almeno da due generazioni, e l'unico aiuto che puo' ottenere un "uomo d'onore" e' quello di avere indicato il modo con cui provvedere al proprio sostentamento.

Queste, in sintesi, le dichiarazioni di Buscetta Tommaso per quanto attiene alle strutture di "Cosa Nostra" ed alle regole che la governano; dichiarazioni che corrispondono in modo impressionante a quelle di Contorno Salvatore, soprattutto per quanto concerne il rito di iniziazione, l'esistenza di organi direttivi a struttura gerarchica, le modalita' di presentazione, quelle di trasmissione delle varie informazioni tra gli associati ed in genere quei principi che costituiscono il fondamento dell'organizzazione.

11.-CONVERGENZA TRA LE DICHIARAZIONI DI CONTORNO E DI BUSCETTA.

In proposito e' opportuno accennare alla tesi prospettata da parecchi difensori degli imputati, secondo cui Contorno avrebbe riferito fatti e circostanze suggerite dal Buscetta.
E' agevole a tale riguardo replicare che le rivelazioni di Buscetta e di Contorno si integrano e completano a vicenda provenendo da personaggi che hanno vissuto esperienze di mafia da diversi punti di osservazione.

Infatti, Buscetta, essendo stato lontano dall'Italia dal 1963 al 1972 e detenuto fino al giugno 1980, ha potuto fornire un apporto probatorio basato sulle sue conoscenze del fenomeno mafioso anteriore al 1963 e su quelle piu' recenti vissute in prima persona dal giugno 1980 al gennaio 1981, allorche' lascio' Palermo con la sua famiglia per il Brasile.

Inoltre, per il suo elevato potere carismatico in seno all'organizzazione ed in virtu' dell'amicizia con personaggi di spicco come Bontate Stefano, Inzerillo Salvatore, Salamone Antonio e Badalamenti Gaetano, e' stato in grado di

fornire elementi preziosi su molte delle vicende piu' gravi ed a piu' alto livello.

Contorno, invece, rivela una conoscenza piu' approfondita della composizione della propria famiglia e di quelle viciniori conoscendo ben poco della storia meno recente di "Cosa Nostra".

Egli, entrato nell'organizzazione nel 1975, era soltanto un fedelissimo di Bontate Stefano, con funzioni soprattutto di guardaspalle e di uomo "d'azione", per cui non puo' che essere informato delle vicende di Cosa Nostra soltanto a livello infimo.

Basta poi confrontare le rivelazioni dei due per rendersi conto che strutturalmente le stesse hanno un taglio profondamente diverso, piu' teoriche ed evanescenti quelle di Buscetta, piu' precise e piu' recenti quelle di Contorno,il quale, peraltro, ha continuato a rendere particolareggiate dichiarazioni per lunghi mesi anche dopo la consegna temporanea di Buscetta agli Stati Uniti d'America.

Tali differenze, che si traggono dalla lettura dei verbali redatti nel corso dell'istruzione formale, sono state perfettamente recepite anche al

dibattimento ed infatti, allorche' il Contorno veniva impegnato in domande che richiedevano conoscenze dell'organizzazione a piu' alti livelli, egli non era in grado di rispondere convenientemente, mentre, quando gli si richiedevano fatti specifici caduti sotto la sua percezione, riusciva ad essere molto efficace.

12.-CONTORNO E BUSCETTA: AUTONOMIA DELLE DICHIARAZIONI.

Del resto, nonostante gli accertamenti fatti al dibattimento, i sospetti circa una eventuale regia da parte di Buscetta nel dirigere le dichiarazioni di Contorno Salvatore non sono state avallate da alcun elemento probatorio.

Ne' alcuna rilevanza puo' attribuirsi in proposito al solo fatto che hanno reso gli interrogatori istruttori nello stesso luogo, anche se in tempi del tutto diversi.

Di nessun pregio e' poi la tesi difensiva secondo cui il Contorno avesse avuto cognizione dell'estesa motivazione del mandato di cattura N.323/84 del 29 settembre 1984, perche nessuna traccia

vi e' agli atti della notifica a Contorno di tale provvedimento, essendo stati contestati i reati ascrittigli con la clausola di stile inserita nello stampato dell'interrogatorio dell'1 ottobre 1984 (Vol.125 f.456529).

Soltanto dopo che il Contorno ha reso spontaneamente le sue dichiarazioni su i componenti di tutte le famiglie a sua conoscenza, oltre che su un organismo direttivo composto dai membri piu' autorevoli delle famiglie (Vol.125 f.456546), il G.I., nel corso dell'interrogatorio del 6 ottobre 1984 (Vol.125 f.456571), da' lettura all'imputato del predetto mandato di cattura, relativamente all'elenco degli imputati.

Quindi, proprio per la precisione e la correttezza della verbalizzazione da parte del G.I., si ha la prova agli atti della piena autonomia delle dichiarazioni dei due coimputati.

Ma, qualora cio' non bastasse, sarebbe sufficiente porre in risalto le importanti divergenze tra i due, circa i componenti della "Commissione" di Palermo, dato che Contorno in tale organismo che dovrebbe avere una competenza territoriale limitata all'ambito provinciale, inserisce Agate Mariano della "famiglia" di Mazara del Vallo e Santapaola Benedetto, rappresentante di quella di Catania.

E' evidente che il Contorno sa ben poco dei limiti e del funzionamento della "Commissione", che confonde con un organismo di portata piu' vasta chiamato "interprovinciale".

A dimostrazione, ulteriore, della attendibilita' ed autonomia delle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, si possono citare tutti gli imputati nei cui confronti affiorano differenze sostanziali dal punto di vista accusatorio circa il loro inserimento nell'organigramma di "Cosa Nostra".

Tali differenze si possono riscontrare, a titolo esemplificativo, avendo riguardo alle posizioni processuali di Bonura Francesco, Buscemi Salvatore, Brusca Giovanni, Corallo Giovanni, Ciriminna Salvatore, Ciulla Giuseppe, Galeazzo Giuseppe, Milano Nunzio, Motisi Ignazio, Nicoletti Vincenzo, Pipitone Angelo Antonino, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Prestifilippo Salvatore cl.1933 detto Brucia Montagna ed i figli Prestifilippo Girolamo e Prestifilippo Santo, Riina Giacomo, Salamone Antonino, Sardina Mercurio, Scaduto Giovanni, Scavone Gaetano, Sciarrabba Calcedonio e Sciarrabba Giusto, Vitrano Arturo.

13.-I RISCONTRI: LE CAPTAZIONI AMBIENTALI NELLA LATTERIA-BAR DI VIOLI PAUL IN CANADA.

Appare opportuno a questo punto menzionare un importante, documentale ed obiettivo riscontro alle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno sulle strutture e sul funzionamento di "Cosa Nostra".

La polizia Canadese negli anni 1973-1975 svolse delle indagini nell'ambito di una inchiesta sul crimine organizzato nel Quebec (c.d. "progetto Benoit"), paese in cui, all'epoca, spadroneggiava un gruppo mafioso capeggiato da Violi Paul (Paolo) e da Catroni Vincenzo (Vic), in contatto col clan mafioso di Agrigento, diretto allora da Giuseppe Settecase (ucciso ad Agrigento il 23.3.1981). I collegamenti tra i due gruppi erano tenuti da Leonardo Camarra, originario di Siculiana (Agrigento), espulso dal Canada perche' gravemente sospettato di traffico internazionale di stupefacenti.

Nell'ambito di queste indagini vennero registrate anche delle conversazioni svoltesi



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù